

ATTINO UFFICIALE

RAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Mogadiscio, 2 gennaio 1956

N. 1

Supplementi pubblicati nel mese di dicembre 1955:

Supplemento n. 1 al n. 12 in data 2 dicembre 1955 contenente:

- DECRETO n. 217 rep. in data 10 agosto 1955: *Concessione cava
trame agli eredi di Scerif Abò Imanchio.* 869
- DECRETO n. 218 rep. in data 22 settembre 1955: *Riconoscimen-
nconcessione a scopo edilizio e libera disponibilità di area
maniale a favore dei Sigg. Mohamedali Hagi Muragi, Hus-
Muragi e Mohessin Hagi Muragi.* 870
- DECRETO n. 219 rep. in data 22 settembre 1955: *Revoca della
ccessione a scopo edilizio di area demaniale a nome del
S. Salvatore Canni.* 871
- DECRETO n. 220 rep. in data 30 settembre 1955: *Concessione di
a demaniale a scopo edilizio al Sig. Scerif Scelilla Hussen.* 873
- DECRETO n. 221 rep. in data 18 ottobre 1955: *Approvazione del
tratto n. 150 di rep. in data 7 settembre 1955 stipulato
d'A. F. I. S. e Ditta Luigi Gallotti, riguardante il servizio
archi e sbarchi.* 874
- DECRETO n. 222 rep. in data 22 ottobre 1955: *Approvazione della
gatoria dei candidati risultati idonei al concorso per 10
pa di « Ufficiale Postale Aggiunto ».* 882
- DECRETO n. 223 rep. in data 22 ottobre 1955: *Approvazione della
gatoria dei candidati risultati idonei al concorso per 20
pa di « Maestro coadiutore aggiunto ».* 883
- DECRETO n. 224 rep. in data 26 ottobre 1955: *Modifica della de-
cozza della nomina del Dr. Giuseppe Chiavalon a Giudice
Reale del Basso Giuba.* 883
- DECRETO n. 225 rep. in data 2 novembre 1955: *Scioglimento del
Conio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci della
Coopativa edilizia fra dipendenti autoctoni stabili di enti
pubbi della Somalia ed affidamento della gestione della
Coopativa al Sig. Claudio Marghinotti.* 884

- DECRETO n. 226 rep. in data 10 novembre 1955: *Nomina Osman Omar Scego a Segretario del Comitatoativo.* 887
- DECRETO n. 227 rep. in data 12 novembre 1955: *Brig. dei CC. Nicola Bruni a cancelliere presso Giudice Regionale del Mudugh.* 887
- DECRETO n. 228 rep. in data 18 novembre 1955: *Nomina Vincenzo Calzia a membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ente « Credito Somalo » in sostituzione del Dr. Carnevali.* 887
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al sig. Mohamed Ahmed Halane a svolgere attività economica.* 887
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Mohamed Salah a svolgere attività economica.* 887
- Direzione Sviluppo Economico: *Elenco della variazione avvenuta nell'Albo Appaltatori di Opere Pubbliche nel Territorio della Somalia.* 888
- Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso di vendita all'incanto di immobile.* 893
- Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba: *Avviso di vendita di terreno giacente Presacco Olivo fu Pasquale.* 94
- S.A.I.C. — La Somalia Agricola Industriale Commerciale — S.A.: *Bilancio finale di liquidazione.* 894
- Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Oliu — S.p.A.: *Avviso di convocazione d'Assemblea.* 894
- Manifatture Cotoniere d'Africa — S.p.A.: *Estratto verbale del Consiglio di Amministrazione.* 894
- Società a r.l. « Azienda Agricola Montenero »: *Estratto verbale di Assemblea.* 896
- Società a r.l. « Azienda Agricola Carso »: *Estratto verbale di Assemblea.* 896
- S.A.I.S. — Società Agricola Italo Somala S.p.A.: *Avviso di convocazione d'Assemblea.* 896
- Società Saccarifera Somala: *Avviso di convocazione d'Assemblea.* 897
- S.A.I.F.A. — S.p.A. « Industria Fibre Africane »: *Estratto verbale di Assemblea.* 898
- Società a r.l. « Gruppo Cotoniere »: *Estratto verbale d'Assemblea.* 899
- S.A.I.S. — Società Agricola Italo Somala: *Avviso nominativo Direttore Generale.* 899

S.A.C.A. — Sp.A. Società Azionaria Concessionari Agricoli: <i>Avviso convocazione d'Assemblea.</i>	899
S.C.I.A.M.S. — Soc. Commerciale Industriale Anonima Migiurtina Settentrionale: <i>Avviso convocazione d'Assemblea.</i>	900
Direzione Sviluppo Economico: <i>N. 3 Avvisi ad Opponendum.</i>	901

Supplemento n. 2 al n. 12 in data 10 dicembre 1955 contenente:

TABELLA delle Circoscrizioni elettorali relative alla popolazione Somala (Art. 2 dell'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955).

Supplemento n. 3 al n. 12 in data 14 dicembre 1955 contenente:

S.E.I.S. - Società Elettro Industriale della Somalia: *Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria.*

907

Supplemento n. 4 al n. 12 in data 20 dicembre 1955 contenente:

ORDINANZA n. 22 del 15 dicembre 1955: *Approvazione del Bilancio di Previsione dell'AFIS per l'esercizio finanziario 1956*

911

SOMMARIO

PARTE PRIMA

	pag.
1955:	
ORDINANZE:	
ORDINANZA n. 23 in data 23 dicembre 1955: <i>Trattamento economico al personale somalo militare e militarmente ordinato.</i>	7
1955:	
DECRETI:	
DECRETO n. 229 in data 8 agosto 1955: <i>Concessione a scopo edilizio di area demaniale a favore del Sig. Abba Ali Mohamed Scogò.</i>	16
DECRETO n. 230 in data 23 agosto 1955: <i>Concessione a scopo edilizio di area demaniale a favore del Sig. Enrico Della Casa.</i>	17
DECRETO n. 231 in data 21 novembre 1955: <i>Concessione cava pietrame al Sig. Mohamed Abucar Mahat.</i>	19
DECRETO n. 232 in data 21 novembre 1955: <i>Concessione cava pietrame al Sig. Mohamed Abdi Mohamed.</i>	19
DECRETO n. 233 in data 21 novembre 1955: <i>Concessione cava pietrame al Sig. Iman Einte Mohamed.</i>	20
DECRETO n. 234 in data 21 novembre 1955: <i>Variazione al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1953-54 - Categoria III Contabilità speciali.</i>	21
DECRETO n. 235 in data 23 novembre 1955: <i>Nomina del Signor Frigeri Ermete a Consulatore Municipale di Afgoi, in sostituzione del Sig. Frigeri Attilio.</i>	25
DECRETO n. 236 in data 26 novembre 1955: <i>Nomina dei Docenti dell'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche Economiche e Sociali di Mogadiscio.</i>	25
DECRETO n. 237 in data 29 novembre 1955: <i>Nomina del dott. Ermanno Eydoux a Segretario Capo dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio e cessazione del Rag. Francesco Beluardo dall'incarico stesso.</i>	26
DECRETO n. 238 in data 29 novembre 1955: <i>Nomina del Brig. dei CC. Di Giorgio Francesco ad aiutante Segretario dell'Ufficio</i>	

- DECRETO n. 239 in data 1° dicembre 1955: *Nomina del Sig. Hagi Mussa Bogor Osman a Membro della Commissione di 1° istanza per la definizione delle controversie insorte per la estimazione di beni immobili e dei diritti reali, in sostituzione del Sig. Hagi Dere Hussen.* 28
- DECRETO n. 240 in data 2 dicembre 1955: *Nomina del dottor Giovanni Zeppa a Vice Giudice Regionale del Benadir.* 28
- DECRETO n. 241 in data 5 dicembre 1955: *Nomina del Capitano d'Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli a Sostituto Procuratore Militare e Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.* 29
- DECRETO n. 242 in data 5 dicembre 1955: *Nomina del Presidente, dei Giudici Militari e dei Cancellieri Militari del Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1956.* 30
- DECRETO n. 243 in data 12 dicembre 1955: *Concessione di un'indennità straordinaria ai militari somali che chiedono di essere posti in congedo entro il 31 gennaio 1956.* 31
- DECRETO n. 244 in data 12 dicembre 1955: *Concessione di un'indennità agli Ufficiali somali congedati d'autorità.* 32
- DECRETO n. 245 in data 23 dicembre 1955: *Collocamento in congedo di 10 Tenenti somali.* 33

Direzione Sviluppo Economico:

- Certificato n. 250572 del 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Società «Terme di S. Pellegrino».* 34
- Certificato n. 250573 del 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Ditta «G.M. Pfaff A. G.».* 35
- Certificato n. 250574 del 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Ditta «G.M. Pfaff A. G.».* 36
- Certificato n. 250575 del 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Ditta «Osram GmbH Kommanditgesellschaft».* 36
- Certificato n. 250576 del 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Ditta «Mannesmann Aktiengesellschaft».* 37

PARTE SECONDA

- Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso istanza di vendita di immobile.* 39

Ufficio del Notaio della Somalia: <i>Avviso costituzione della «Società Cooperativa Commerciale Somala» - S.C.C.S.</i>	40
Ufficio del Notaio della Somalia: <i>Avviso costituzione della «Cooperativa Pescatori Benadir» - COPESCABE.</i>	40
Ufficio del Notaio della Somalia: <i>Avviso costituzione della Società per Azione «Unione Sviluppo Commercio Africa» - U.S.C.A.</i>	41
Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: <i>Avviso - Eredità Armuzzi Dino.</i>	41
Società Romana di Colonizzazione in Somalia S.p.A.: <i>Estratto verbale Assemblea.</i>	41
Cioffi-Montanari & C.: <i>Estratto verbale Assemblea Ordinaria.</i>	42
Coloniale Siderurgica: <i>Estratto verbale Assemblea.</i>	43
Società Elettro Industriale della Somalia (S.E.I.S.): <i>Estratto di deliberazione di Assemblea.</i>	43
Società Italo-Somala Incremento Agricoltura (S.I.S.I.A.): <i>Estratto verbale Assemblea.</i>	43
Direzione Affari Finanziari: <i>N. 4 Avvisi ad Opponendum.</i>	44
Direzione Sviluppo Economico: <i>N. 4 Avvisi ad Oppotendum.</i>	45

PARTE TERZA

N. N.

PARTE. PRIMA

ORDINANZA n. 23 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessi nell'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le allegate tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e le relative norme di applicazione, riguardanti il trattamento economico fisso e quello eventuale spettanti al personale somalo militare e militarmente ordinato.

Art. 2.

Il trattamento economico di cui al precedente articolo viene attribuito al personale in servizio alla data del 1° ottobre 1955, tenuto conto del grado e dell'anzianità di grado conseguiti dal 1° aprile 1950 in poi.

Art. 3.

Il personale che, in attuazione della presente ordinanza od in seguito a promozione, venga a percepire un trattamento fisso complessivo inferiore a quello goduto, conserva la differenza a titolo personale fino al riassorbimento per successivi aumenti.

Art. 4.

In occasione di ciascuna delle due più importanti solennità religiose dell'anno (Ramadan e Arafà) è corrisposta al personale una gratificazione pari ad un quarto dello stipendio goduto.

Art. 5.

Il personale ha diritto al ricovero gratuito in stabilimenti sanitari del Territorio ed alle prestazioni ambulatorie gratuite per le cure di ferite, lesioni, traumi o malattie determinate o aggravate da cause di servizio, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali convenzioni assicurative.

Il ricovero e le prestazioni ambulatorie gratuite competono al personale fino al grado di sergente ed equiparati, anche se l'infermità non dipenda da causa di servizio.

Art. 6.

Il trattamento vigente in materia di assegnazione di oggetti di vestiario e di equipaggiamento è invariato.

Art. 7.

Al trattamento accessorio viene provveduto con decreto dell'Amministratore.

Art. 8.

La presente ordinanza ha vigore dal 1° ottobre 1955.

Mogadiscio, li 23 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

TABELLA A)

STIPENDIO ED INDENNITA' dovuti agli Ufficiali dei Reparti Militari Somali del Corpo di Polizia e della Guardia di Finanza:

GRADO	Stipendio mensile So.	Aumento biennale (fino a 6 aumenti) So.	Indennità militare mensile So.	Indennità Polizia o Polizia Tribut. mensile So.	Indennità alloggio mensile So.
S. Tenente	600	20	100	130	50
Tenente	700	20	100	130	50
Capitano	800	20	100	145	50
Maggiore	1000	20	120	160	50
T. Colonn.	1100	—	130	180	50
Colonnello	1300	—	150	200	50

NORME DI APPLICAZIONE:

PARAGRAFO 1. — L'indennità militare compete agli ufficiali dei Reparti Militari Somali.

L'indennità di polizia o di polizia tributaria competono agli ufficiali del Corpo di Polizia e della Guardia di Finanza.

Tali indennità sono sospese in tutti i casi in cui è sospeso o ridotto lo stipendio.

PARAGRAFO 2. — L'indennità di alloggio spetta agli Ufficiali del Corpo di Polizia o della Guardia di Finanza in quanto non usufruiscano di alloggio gratuito fornito dalla Amministrazione.

Tale indennità è sospesa in tutti i casi in cui è sospeso o ridotto lo stipendio.

PARAGRAFO 3. — Per quanto non previsto nella presente ordinanza riguardo al trattamento economico degli ufficiali valgono le norme attualmente in vigore.

TABELLA B)

STIPENDIO spettante agli appartenenti ai Reparti Militari Somali.

	Stipendio mensile	Aumento biennale (fino a 6 aumenti)
	So.	So.
Soldato in esperimento — allievo Carabiniere	105,00	—
Soldato — Carabiniere	135,00	10,00
Graduato — Carabiniere scelto	160,00	10,00
Sergente — Vice Brig. Carabinieri	190,00	10,00
Sergente maggiore — Brig. Carabinieri	220,00	10,00
Maresciallo ordinario	275,00	15,00
Maresciallo Capo	325,00	15,00
Maresciallo maggiore	415,00	20,00

NORME DI APPLICAZIONE:

PARAGRAFO 1. — Lo stipendio, compresi gli eventuali aumenti biennali, spetta per intero:

- a) in attività di servizio;
- b) durante la licenza ordinaria, compreso il viaggio nel limite massimo di giorni 10, salvo casi di forza maggiore;
- c) durante i primi 90 giorni di assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
- d) durante i primi 30 giorni di assenza per malattia non dipendente da causa di servizio.

— Spetta in misura ridotta alla metà:

- a) durante gli ulteriori 60 giorni di assenza per malattia dipendente da causa di servizio;
- b) durante gli ulteriori 30 giorni di assenza per malattia non dipendente da causa di servizio.

E' sospeso in ogni altro caso di assenza dal servizio.

I periodi sopraindicati di assenza per malattia rappresentano il massimo consentito nel biennio.

PARAGRAFO 2. — Durante il periodo di sospensione dello stipendio può essere concesso, ai famigliari a carico, un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio goduto.

PARAGRAFO 3. — In caso di necessità per motivi di ordine pubblico addestrativo od operativo, potranno essere distribuiti al personale viveri di normale consumo, in natura. In tal caso lo stipendio sarà decurtato dello importo dei viveri distribuiti, in misura non superiore a So. 2 giornalieri.

PARAGRAFO 4. — Gli aumenti biennali di stipendio sono attribuiti, con apposito provvedimento, dai Comandi ed Uffici centrali che amministrano il personale.

PARAGRAFO 5. — Il personale che cessa dal servizio ha diritto ad una indennità pari ad una mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno, o frazione di anno superiore a mesi sei, di servizio prestato.

Detta norma non si applica nel caso che la cessazione dal servizio sia determinata da motivi disciplinari od avvenga in seguito a domanda dell'interessato o in dipendenza di condanna per delitto divenuta irrevocabile.

PARAGRAFO 6. — Quando il personale viene collocato in riforma per invalidità permanente totale dovuta a causa di servizio, spetta un'indennità pari a 25 mensilità dello stipendio; se la cessazione dal servizio dipenda da riforma per invalidità permanente parziale dipendente da causa di servizio, spetta un'indennità pari a 15 mensilità dello stipendio. Tale indennità è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

PARAGRAFO 7. — In caso di morte del personale l'indennità di cui al paragrafo 5 spetta agli eredi aventi diritto.

PARAGRAFO 8. — In caso di morte dipendente da causa di servizio spetta agli eredi la indennità di cui al paragrafo 5, con un minimo di 15 mensilità di stipendio.

PARAGRAFO 9. ^X La dipendenza dell'invalidità permanente totale o parziale o della morte da causa di servizio è stabilita dall'Amministrazione previ gli accertamenti del caso.

PARAGRAFO 10. — Lo stipendio può essere sottoposto a ritenuta fino alla concorrenza di un quinto, per assegni percepiti in più del dovuto e per debiti verso l'Amministrazione, comunque derivanti.

PARAGRAFO 11. — Il periodo di esperimento, per il definitivo arruolamento nei Reparti Militari Somali, non può essere inferiore a mesi sei.

PARAGRAFO 12. — Al personale dei Reparti Militari somali spetta la indennità di polizia di cui alla tabella H) quando sia impiegato in servizio di ordine pubblico e per il tempo di effettivo impiego. La misura è di So. 30 per il soldato o il graduato; di So. 45 per il sergente e il sergente maggiore; di So. 60 per il maresciallo ordinario; di So. 75 per il Maresciallo capo e di So. 90 per il Maresciallo maggiore.

TABELLA C)

STIPENDIO spettante agli appartenenti al Corpo di Polizia.

	Stipendio mensile	Aumento biennale (fino a 6 aumenti)
	So.	So.
Allievo agente di Polizia	105,00	—
Agente di Polizia	135,00	10,00
Primo agente di Polizia	160,00	10,00
Sergente di Polizia	190,00	10,00
Primo sergente di Polizia	220,00	10,00
Vice Ispettore di Polizia	275,00	15,00
Ispettore di Polizia	325,00	15,00
Ispettore Capo di Polizia	415,00	20,00

NORME DI APPLICAZIONE:

PARAGRAFO 1. — Valgono tutte le norme di applicazione descritte nei paragrafi dall'1 al 10 della tabella B), che si intendono qui espressamente riportate.

TABELLA D)

STIPENDIO spettante agli appartenenti alla Guardia di Finanza.

	Stipendio mensile	Aumento biennale (fino a 6 aumenti)
	So.	So.
Allievo finanziere	105,00	—
Finanziere	135,00	10,00
Appuntato di Finanza	160,00	10,00
Sottobrigadiere di Finanza	190,00	10,00
Brigadiere di Finanza	220,00	10,00
Maresciallo ordinario di Finanza	275,00	15,00
Maresciallo capo di Finanza	325,00	15,00
Maresciallo maggiore di Finanza	415,00	20,00

NORME DI APPLICAZIONE:

PARAGRAFO 1. — Valgono tutte le norme di applicazione descritte nei paragrafi dall'1 al 10 della tabella B), che si intendono qui espressamente riportate.

TABELLA E)

STIPENDIO spettante agli appartenenti al Corpo Agenti Carcerari.

	Stipendio mensile	Aumento biennale (fino a 6 aumenti)
	So.	So.
Allievo agente carcerario	105,00	—
Agente carcerario	135,00	10,00
Agente scelto carcerario	160,00	10,00
Sergente carcerario	190,00	10,00
Primo sergente carcerario	220,00	10,00
Vice ispettore carcerario	275,00	15,00
Ispettore carcerario	325,00	15,00
Ispettore capo carcerario	415,00	20,00

NORME DI APPLICAZIONE:

PARAGRAFO 1. — Valgono tutte le norme di applicazione descritte nei paragrafi dall'1 al 10 della tabella B), che si intendono qui espressamente riportate.

TABELLA F)

STIPENDIO spettante agli appartenenti al Corpo Guardie Veterinarie.

	Stipendio mensile	Aumento biennale (fino a 6 aumenti)
	So.	So.
Allievo guardia veterinaria	105,00	—
Guardia veterinaria	135,00	10,00
Prima guardia veterinaria	160,00	10,00
Guardia scelta veterinaria	190,00	10,00
Sottocapo guardia veterinaria	220,00	10,00
Capo guardia veterinaria	275,00	15,00
Primo capo guardia veterinaria	325,00	15,00
Ispettore guardia veterinaria	415,00	20,00

NORME DI APPLICAZIONE

PARAGRAFO 1. — Valgono tutte le norme di applicazione descritte nei paragrafi dall'1 al 10 della tabella B), che si intendono qui espressamente riportate.

TABELLA G)

STIPENDIO spettante agli appartenenti al Corpo degli Ilalo.

	Stipendio mensile	Aumento biennale (fino a 6 aumenti)
	So.	So.
Ilalo	105,00	10,00
Uakil	120,00	10,00
Sottocapo Ilalo	145,00	15,00
Capo Ilalo	240,00	20,00

NORME DI APPLICAZIONE:

PARAGRAFO 1. — Valgono tutte le norme di applicazione descritte nei paragrafi dall'1 al 10 della tabella B), che si intendono qui espressamente riportate.

TABELLA H)

INDENNITA' di polizia, polizia tributaria, carceraria, veterinaria spettante ai carabinieri somali, al personale del Corpo di polizia, del Corpo degli Ilalo, della Guardia di Finanza, del Corpo Agenti Carcerari e del Corpo Guardia Veterinaria.

	Indennità mensile So.
Allievo Carabiniere — Allievo Agente di Polizia — Allievo Finziere — Allievo Agente Carcerario — Allievo Guardia veterinaria	30
Carabiniere — Agente di polizia — Ilalo — Finziere — Agente carcerario — Guardia veterinaria	30
Carabiniere scelto — Primo agente di polizia — Uakil — Appuntato di finanza — Agente scelto carcerario — Prima guardia veterinaria	30
Vice brigadiere carabinieri — Sergente di polizia — Sottocapo Ilalo — Sottobrigadiere di finanza — Sergente carcerario — Guardia scelta veterinaria	45
Brigadiere carabinieri — Primo Sergente di polizia — Brigadiere di finanza — Primo sergente carcerario — Sottocapo guardia veterinaria	45
Maresciallo ordinario — Vice ispettore di polizia — Capo Ilalo — Maresciallo ordinario di finanza — Vice ispettore carcerario — Capo guardia veterinaria	60
Maresciallo capo — Ispettore di polizia — Maresciallo capo di finanza — Ispett. carcerario — Primo capo guardia veterinaria	75
Maresciallo maggiore — Ispettore capo di polizia — Maresciallo maggiore di finanza — Ispettore capo carcerario — Ispettore guardia veterinaria	90

NORME DI APPLICAZIONE

1. — L'indennità di polizia, polizia tributaria, carceraria e veterinaria è dovuta ai carabinieri somali, al personale della polizia, degli ilalo, delle guardie di finanza, degli agenti carcerari e delle guardie veterinarie di grado non inferiore a quello di carabiniere, agente di polizia, ilalo, finanziere, agente carcerario o guardia veterinaria.

2. — L'indennità di polizia è dovuta anche agli allievi carabinieri, agli allievi agenti del Corpo di Polizia, agli allievi finanziari, agli allievi agenti carcerari ed agli allievi guardia veterinaria quando siano impiegati in servizio di ordine pubblico e per il tempo di effettivo impiego.

3. — L'indennità di Polizia, Polizia tributaria, carceraria e veterinaria è sospesa in tutti i casi in cui è sospeso o ridotto lo stipendio

TABELLA I)

INDENNITA' di alloggio spettante al personale dei Reparti militari somali, del Corpo di Polizia, della Guardia di Finanza, del Corpo Agenti Carcerari e del Corpo Guardie Veterinarie e del Corpo degli Ilalo.

	Indennità mensile So.
Soldato — Carabiniere — Agente di polizia — Finziere — Agente carcerario — Guardia veterinaria — Ilalo	15
Graduato — Carabiniere scelto — Primo agente di polizia — Appuntato di finanza — Agente scelto carcerario — Prima guardia veterinaria — Uakil	15
Sergente — Vice brigadiere carabinieri — Sergente di polizia — Sottobrigadiere di finanza — Sergente carcerario — Guar- dia scelta veterinaria — Sottocapo ilalo	25
Sergente maggiore — Brigadiere carabinieri — Primo sergen- te di polizia — Brigadiere di finanza — Primo sergente carcerario — Sottocapo guardia veterinaria	25
Maresciallo ordinario — Vice ispettore di polizia — Maresciallo ordinario di finanza — Vice ispettore carcerario — Capo guardia veterinaria — Capo ilalo	30
Maresciallo capo — Ispettore di polizia — Maresciallo capo di finanza — Ispettore carcerario — Primo capo guardia vet.	35
Maresciallo maggiore — Ispettore capo di polizia — Marescial- lo maggiore di finanza — Ispettore capo carcerario — I- spettore guardia veterinaria	40

NORME DI APPLICAZIONE

PARAGRAFO 1. — Il personale ha diritto all'alloggio gratuito nelle sedi di servizio. Soltanto nei casi di indisponibilità di tale alloggio spetta al personale l'indennità di alloggio.

Tale indennità è sospesa in tutti i casi in cui è sospeso o ridotto lo stipendio.

TABELLA L)

INDENNITA' EVENTUALI spettanti agli appartenenti ai Reparti militari somali, al Corpo di Polizia, al Corpo degli Ilalo, alla Guardia di Finanza, al Corpo Agenti Carcerari e al Corpo Guardie Veterinarie.

INDENNITA' CONFINARIA: è dovuta al personale in servizio ai posti fissi di confine nella misura di So. 0,50 al giorno.

INDENNITA' DI RESIDENZA DISAGIATA: è dovuta al personale, ad eccezione di quello reclutato localmente, nella misura di So. 0,50 al giorno, se in servizio ai posti fissi di confine delle Regioni dell'Hiran, dell'Alto Giuba e del Basso Giuba; nella misura di So. 1,50 al giorno se in servizio in qualsiasi località delle Regioni del Mudugh e della Migiurtinia.

INDENNITA' DI SPECIALIZZAZIONE E PER IMPIEGHI SPECIALI: è dovuta nella misura di So. 0,50 giornalieri agli armaioli artigiani — aerologisti — falegnami — muratori — fabbri — stagnari — frantoi — semaforisti marina — infermieri — calzolari — sarti — addetti al servizio di polizia in borghese e al servizio dattiloscopico — meharisti e agenti a cavallo — musicanti.

E' dovuta nella misura di So. 0,90 giornalieri ai radiomontatori — radiotelegrafisti — conduttori automezzi — conduttori carrette cingolate — conduttori caldaie a vapore — motociclisti — tornitori — radiatoristi — elettricisti — magnetisti — saldatori autogeni — motoristi — meccanici — montatori — idraulici — verniciatori — vulcanizzatori — lamieristi — centralinisti con più di 30 linee — pompieri — trattoristi.

La indennità di specializzazione spetta solamente al personale specializzato che esplica effettivamente le mansioni inerenti alla specializzazione stessa e per il periodo di effettiva prestazione.

INDENNITA' CARICA SPECIALE: è dovuta nella misura di So. 60,00 mensili agli Ispettori Capi della Polizia nominati Comandanti di Sezione di Polizia.

DECRETO n. 229 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Ac-

tenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 31 marzo 1951 del sig. Abba Ali Mohamed Scegò, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale, sito in Merca, per costruirvi un fabbricato ad uso di abitazione;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum (riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso a termini di legge all'albo della Residenza di Merca, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 4 del 1° aprile 1953, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il relativo progetto di costruzione è stato approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale;

VISTO il foglio n. 624978 in data 23 febbraio 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il sig. Abba Ali Mohamed Scegò ha pagato la somma di So. 172,50, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 115 è stata consegnata al sig. Abba Ali Mohamed Scegò, come risulta dal verbale di consegna redatto dall'Ufficio Tecnico Erariale in data 10 marzo 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 18 luglio 1955 e la planimetria che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa a scopo edilizio, a favore del sig. Abba Ali Mohamed Scegò, l'area demaniale di mq 115, sita in Merca, come delimitata e descritta nello annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto che disciplina la concessione di cui al precedente articolo, stipulato in data 18 luglio 1955 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore agg. degli Affari Finanziari, e il sig. Abba Ali Mohamed Scegò.

Mogadiscio, li 8 agosto 1955.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio n. 26.

Mogadiscio, li 10 agosto 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 230 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica numero 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 de.

sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 5 marzo 1951 del sig. Enrico Della Casa, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1804,40, sito in Mogadiscio, prolungamento di via Ghisleni;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è stato affisso a termini di legge all'albo municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 3 del 1° marzo 1952, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, presentato dal sig. Enrico Della Casa, per la costruzione di uno stabile in muratura ad uso di officina, è stato approvato dalla Commissione edilizia municipale di Mogadiscio nell'189ª seduta del 19 novembre 1954;

VISTO il foglio n. 621587 in data 9 febbraio 1954 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il sig. Enrico Della Casa ha pagato la somma di So. 5443,20, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 1804,40 è stata consegnata al sig. Enrico Della Casa, come si rileva dal verbale di consegna redatto dall'Ispettorato Lavori Pubblici in data 6 maggio 1954;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 26 luglio 1955 e la planimetria che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa a scopo edilizio, a favore del sig. Enrico Della Casa, la area demaniale di mq. 1804,40 sita in Mogadiscio, prolungamento di via Ghisleni, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto che disciplina la concessione di cui al precedente articolo, stipulato in data 26 luglio 1955 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari, ed il sig. Enrico Della Casa.

Mogadiscio, li 23 agosto 1955.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 11, foglio, n. 96.

Mogadiscio, li 26 agosto 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM

DECRETO n. 231 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

VISTO l'Ordinamento minerario approvato con Ordinanza 15 agosto 1951, n. 13;

VISTI i decreti 22 novembre 1951, n. 139 e 20 settembre 1952, n. 142, relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda, in data 8 giugno 1955, presentata dal Sig. Mohamed Abukar Mahat, intesa ad ottenere una concessione di cava di pietrame con annessa fornace da calce, sita nella località Ras Sif a Sud-Ovest delle Carceri Centrale, della dimensione di mq. 1000 (mille) per la durata di anni uno;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere del Servizio Geologico Minerario;

Decreta:

Art. 1.

Il Sig. Mohamed Abukar Mahat è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con annessa fornace da calce, sita nella località Ras Sif a Sud Ovest delle Carceri Centrale, della estensione di mq. 1000 (mille) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del presente decreto stesso.

Mogadiscio, li 21 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 85.

Mogadiscio, li 24 novembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 232 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'Ordinamento minerario approvato con Ordinanza 15 agosto 1951, numero 13;

VISTI i decreti 22 novembre 1951, n. 139 e 20 settembre 1952, n. 142, relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornace da calce;

VISTA la domanda, in data 3 giugno 1955, presentata dal sig. Mohamed Abdi Mohamed, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce, sita a mille metri a Est dell'ospedale Forlanini, della estensione di mq. 1000 (mille) per la durata di anni due;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere del Servizio Geologico Minerario;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Mohamed Abdi Mohamed è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con annessa fornace da calce, sita a mille metri a Est dell'Ospedale Forlanini, della estensione di mq. 1000 (mille) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, lì 21 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 84.

Mogadiscio, 24 novembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 233 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952 numero 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo del citato decreto;

VISTO l'Ordinamento minerario approvato con Ordinanza 15 agosto 1951, numero 13;

VISTI i decreti 22 novembre 1951, n. 139 e 20 settembre 1952, n. 142, relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda, in data 22 luglio 1955, presentata dal Sig. IMAN Mohamed, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietra-

me con fornace da calce, sita a km. 2 a Est dell'Ospedale Forlanini, della estensione di mq. 2000 (duemila) per la durata di anni due;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la domanda;

SENTITO il parere del Servizio Geologico Minerario;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Iman Einte Mohamed è autorizzato a coltivare una cava di pietrame con annessa fornace da calce, sita a km. 2 dall'Ospedale Forlanini, della estensione di mq. 2000 (duemila) indicata nella planimetria annessa al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 21 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 86.

Mogadiscio, li 24 novembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 234 res.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 9 — comma terzo — del citato decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

RICONOSCIUTA la necessità di adeguare taluni stanziamenti dei capitoli dell'Entrata e della Spesa della Categoria III — Contabilità Speciali — del bilancio dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1953-1954 all'effettiva situazione di fatto e di diritto determinatasi in relazione alle operazioni intervenute nell'esercizio medesimo;

VISTO l'allegato prospetto dimostrativo;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Al bilancio di previsione dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, per l'esercizio finanziario 1953-1954, sono autorizzate le seguenti variazioni:

ENTRATA

TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA III — CONTABILITA' SPECIALI

In Aumento

Cap. 60. - Depositi e Cauzioni	+ So.	594.522,72
Cap. 61. - Somme introitate per conto di terzi	+ So.	1.190.170,03
Cap. 63. - Rimborso di anticipazioni effettuate	+ So.	341.554,25
Cap. 65. - Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle Aziende Speciali dell'AFIS	+ So.	561.416,46
Cap. 67. - Ricupero di spese pertinenti all'Amministrazione Italiana effettuate dall'AFIS	+ So.	896.738,65
<i>Totale delle variazioni in aumento nell'entrata - Cat. III - Contabilità Speciali</i>		+ So. 3.584.402,11

S P E S A

TITOLO II — ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA III — CONTABILITA' SPECIALI

In Aumento

Cap. 127. - Restituzione di depositi e cauzioni	+ So.	594.522,72
Cap. 128. - Restituzione di somme introitate per conto di terzi	+ So.	1.190.170,03
Cap. 130. - Anticipazioni effettuate	+ So.	341.554,25
Cap. 132. - Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle Aziende Speciali dell'AFIS	+ So.	561.416,46
Cap. 132. - Spese pertinenti l'Amministrazione italiana da effettuarsi dall'AFIS	+ So.	896.738,65
<i>Totale delle variazioni in aumento nella spesa - Cat. III - Contabilità Speciali</i>		+ So. 3.584.402,11

Mogadiscio, li 21 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 99.
Mogadiscio, li 1 dicembre 1955.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

s. Fin. 1953-54 — Titolo II - Entrata Straordinaria — Categoria III - Contabilità Speciali

Prospetto dimostrativo delle variazioni che si propongono

Titolo	DENOMINAZIONE	Previsioni	Accertamenti	Differenza fra previsioni e accertamenti	Variazioni che si propongono
60	Depositi e Cauzioni	p. m.	594.522,72	— 594.522,72	+ 594.522,72
61	Somme introitate per conto di terzi	753.316,80	1.943.486,83	— 1.190.170,03	+ 1.190.170,03
63	Rimborso di anticipazioni effettuate	p. m.	341.554,25	— 341.554,25	+ 341.554,25
65	Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle Aziende Speciali dell'A.F.I.S.	1.091.000,00	1.652.416,46	— 561.416,46	+ 561.416,46
67	Recupero di spese pertinenti l'Amministrazione Italiana effettuate dall'A.F.I.S.	p. m.	896.738,65	— 896.738,65	+ 896.738,65
TOTALI		1.844.316,80	5.428.718,91	— 3.584.402,11	+ 3.584.402,11

Fin. 1953-54 — Titolo II - Spesa Straordinaria — Categoria III - Contabilità Speciali

Prospetto dimostrativo delle variazioni che si propongono

N. titolo	DENOMINAZIONE	Previsioni	Accertamenti	Differenza fra previsioni e impegni	Variazioni che si propongono
27	Restituzione di depositi e cauzioni	p. m.	594.522,72	— 594.522,72	+ 594.522,72
28	Restituzione di somme introitate per conto terzi	753.316,80	1.943.486,83	— 1.190.170,03	+ 1.190.170,03
30	Anticipazioni effettuate	p. m.	341.554,25	— 341.554,25	+ 341.554,25
132	Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle Aziende Speciali dell'A.F.I.S.	1.091.000,00	1.652.416,46	— 561.416,46	+ 561.416,46
132 bis	Spese pertinenti l'Amministrazione italiana effettuate dall'A.F.I.S.	p. m.	896.738,65	— 896.738,65	+ 896.738,65
TOTALI		1.844.316,80	5.428.718,91	— 3.584.402,11	+ 3.584.402,11

DECRETO n. 235 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il decreto n. 88 in data 30 luglio 1954, col quale il sig. Frigeri Attilio venne nominato consigliere municipale della Municipalità di Afgoi, quale rappresentante della comunità italiana;

CONSIDERATO che il predetto sig. Frigeri Attilio, partito per l'Italia per un periodo di tempo indeterminato, ha chiesto di essere esonerato dalla carica di consigliere municipale;

VISTA la proposta della comunità italiana di Afgoi relativa alla sostituzione del sig. Frigeri Attilio col sig. Frigeri Ermete, che si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico di consigliere municipale della Municipalità di Afgoi;

RITENUTO di dover accettare le dimissioni del sig. Frigeri Attilio e di sostituirlo col sig. Frigeri Ermete;

Decreta:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Somalia il Sig. Frigeri Attilio cessa dalla carica di Consigliere Municipale della Municipalità di Afgoi, quale rappresentante della comunità italiana, ed è nominato in sua vece il sig. Frigeri Ermete.

Mogadiscio, li 23 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 92.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 236 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 18 di rep. del 10 settembre 1954 che istituisce l'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche Economiche e Sociali di Mogadiscio;

VISTO il D.A. n. 152 del 26 novembre 1954 che approva il regolamen-

VISTO il D.A. n. 174 di rep. del 26 novembre 1954 che conferisce gli incarichi di insegnamento del predetto istituto Superiore per l'anno accademico 1954-55;

RITENUTO che occorre procedere alla nomina dei Docenti del detto Istituto Superiore per l'anno accademico 1955-56;

Decreta:

Con decorrenza 1° dicembre 1955 le sottototate persone sono incaricate dell'insegnamento dell'Istituto Superiore di Discipline Giuridiche Economiche e Sociali di Mogadiscio per le materie a fianco di ciascuna indicate:

NOMINATIVI	MATERIE DI INSEGNAMENTO
Dr. ANGELONI Renato	<i>Diritto Penale;</i>
Dr. MELLANA Vincenzo	<i>Diritto Internazionale Pubblico</i>
Dr. RICOVERI Giulio	<i>Scienze delle Finanze</i>
Dr. SPADARO Salvatore	<i>Diritto Amministrativo.</i>

Mogadiscio, li 26 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

- *VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 113.*
Mogadiscio, li 6 dicembre 1955.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 237 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 4 del 30 marzo 1955;

VISTO il decreto n. 171 del 29 agosto 1955, con il quale il rag. Francesco Belluardo è stato nominato temporaneamente Segretario Capo facente funzioni dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina del titolare;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 29 novembre 1955 il rag. Francesco Belluardo cessa dalle funzioni di Segretario Capo dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data fissata nel decreto interministeriale di comando il Segretario Capo di I^a classe, A VII, del ruolo dei Segretari Comunali dott. Ermanno Eydoux è nominato Segretario Capo dell'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 29 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 125.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 238 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO l'art. 39 del vigente Ordinamento Giudiziario;

VISTO il foglio n. 188222 in data 26 novembre 1955 col quale il rappresentante del Pubblico Ministero rappresenta la necessità di conferire al Brig. del CC. Di Giorgio Francesco le funzioni di aiutante di Segretario del Pubblico Ministero;

RAVVISATA la necessità di provvedere nel senso richiesto per le inderogabili esigenze del servizio;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1955 il sig. Di Giorgio Francesco Brig. del CC., è nominato Aiutante Segretario dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia.

Mogadiscio, li 29 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 170.

Mogadiscio, li 19 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 239 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il decreto n. 56 di rep. in data 12 maggio 1951, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 1° giugno 1951 che istituisce la commissione di prima istanza e la commissione di appello per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e di diritti reali, nonché delle controversie che possono insorgere nella applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari;

VISTO l'art. 1 del predetto decreto, con il quale il sig. Hagi Dere Hussen - Bandabò è stato nominato membro della commissione di prima istanza, in rappresentanza della popolazione somala;

RITENUTO necessario provvedere alla sostituzione del sig. Hagi Dere Hussen - Bandabò - che, per motivi del suo lavoro, non è in condizioni di assolvere l'incarico di cui sopra;

Decreta:

Art. unico.

Il sig. Hagi Mussa Bogor Osman è nominato membro della commissione di prima istanza per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione di beni immobili e di diritti reali, nonché delle controversie che possono insorgere nell'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari, in sostituzione del sig. Hagi Dere Hussen - Bandabò.

Mogadiscio, li 1° dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 128.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 240 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTA l'Ordinanza n. 7 in data 22 maggio 1953 relativa all'istituzione dei Giudici Regionali;

RITENUTO che si è venuta a determinare nell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir una notevole pendenza di procedimenti.

RITENUTO che occorre provvedere alla nomina di un Giudice Regionale per coadiuvare e sostituire il Giudice Regionale titolare;

Ritenuto che per essere nominato un funzionario laureato in giurisprudenza;

SENTITO il parere del Giudice della Somalia;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1955, il Dr. Giovanni Zeppa, impiegato a C.L. è nominato Vice Giudice Regionale del Benadir.

Mogadiscio, li 2 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 126.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 241 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

VISTO l'art. 9, della predetta Ordinanza;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Dr. Ugo Lauro, Giudice Relatore del Tribunale Militare della Somalia, destinato ad altro incarico incompatibile con la funzione giudicante;

VISTO il foglio n. 335 in data 10 agosto 1955 col quale il Comandante del Corpo di Sicurezza della Somalia designa il capitano di Amministrazione Dr. Mario Pignatelli a norma dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 5 già citata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1956 al Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli sono conferite temporaneamente, per un periodo di due mesi, le funzioni di Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1956 e per un periodo non superiore a due mesi il Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario

Pignatelli, Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia, assume le funzioni di Giudice Relatore presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, li 5 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 118.

Mogadiscio, 9 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 242 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Presidente, dei Giudici Militari e dei Cancellieri Militari del Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1957;

Decreta:

Sono chiamati a costituire il Tribunale Militare della Somalia per l'anno 1956, a decorrere dal 1° gennaio 1956, e con le funzioni a fianco di ciascuno indicate i seguenti Ufficiali:

Ten. Col. Ftr. (c) s.p.e. CAMERA Luigi — *Presidente*

ESERCITO:

Cap.no Ftr. s.p.e. ANGELINI Ugo — *Giudice*

Cap.no Cav. s.p.e. DE FRANCO Francesco — *Giudice*

Cap.no Genio s.p.e. BELVISO Salvatore — *Giudice*

Cap.no Amm/ve s.p.e. FIERRO Costantino — *Giudice*

MARINA:

Ten. Vasc. s.p.e. ROMANO Salvatore — *Giudice*

Ten. Vasc. s.p.e. GERACI Antonio — *Giudice*

Cap.no Comm/to s.p.e. GRIPPA Scipione — *Giudice*

AERONAUTICA:

Cap.no AA.r.n. Pil. s.p.e. FRANCHINA ALFA Gabriele — *Giudice*

MAGISTRATI E CANCELLIERI MILITARI:

Dott. LAURO Ugo — *Procuratore Militare*
Dott. CAMPANELLA Alberto — *Cancelliere Militare Dirigente.*

Mogadiscio, li 5 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - Foglio n. 120.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1955:

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 243 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

RAVVISATA l'opportunità di favorire l'esodo dei militari del Corpo di Sicurezza già appartenenti al cessato R. Corpo Truppe del Governo della Somalia ed aventi una anzianità dalla data del primo arruolamento di almeno venticinque anni se graduati o sottufficiali e di almeno vent'anni se soldati, mediante la concessione di una speciale indennità a quelli di essi che si congedino a domanda entro il 31 gennaio 1956;

RITENUTO che le dette provvidenze possono essere estese al personale militarmente ordinato che si trovino nelle stesse condizioni;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Ai militari del corpo di Sicurezza già appartenenti al cessato R. Corpo Truppe del Governo della Somalia ed aventi una anzianità dalla data del primo arruolamento di almeno venticinque anni, se graduati o sottufficiali, e di almeno venti anni, se soldati, i quali chiedano di essere posti in congedo entro il 31 gennaio 1956 è corrisposta una indennità straordinaria nella seguente misura:

marescialli	So. 3.500
sergenti maggiori e sergenti	So. 2.500
graduati	So. 2.000
soldati	So. 1.500

Art. 2.

Lo stesso trattamento viene applicato al personale militarmente

dell'assunzione in servizio presso il cessato Governo della Somalia di almeno 25 anni se graduato o sottufficiale o di grado equiparato e di almeno vent'anni se di grado iniziale, il quale chieda di essere dimesso dal servizio entro il 31 gennaio 1956.

Art. 3.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono comprensive di ogni eventuale diritto conseguente al licenziamento ed alla cessazione dal servizio.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto con le disponibilità dei capitoli 6, 32, 37, 47, 93 e 100 dell'esercizio finanziario 1955 e dei corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1956.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 225.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 244 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

RAVVISATA l'opportunità di concedere una speciale indennità agli ufficiali somali del Corpo di Sicurezza che lasceranno il servizio d'autorità per riduzione d'organico;

Decreta:

Art. 1.

Agli ufficiali somali del Corpo di Sicurezza che lasciano d'autorità il servizio per riduzione d'organico è corrisposta una indennità di So. 8.000 (ottomila).

Art. 2.

La indennità di cui all'art. 1 comprende ogni eventuale diritto dipendente dalla cessazione del servizio.

Art. 3.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto sarà provveduto con le disponibilità del Cap. 100 del bilancio dell'esercizio finanziario 1955 e del corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio finanziario 1956.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 224.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 245 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il D.A. 30 giugno 1953, n. 160 di rep. vistato e registrato dal Magistrato ai Conti il 16 novembre 1953 al foglio 10 del registro n. 1 con il quale vengono approvati gli organici del Corpo di Sicurezza della Somalia;

VISTA la proposta del Comandante il Corpo di Sicurezza della Somalia circa il collocamento in congedo di dieci ufficiali somali;

CONSIDERATO che in data 1° gennaio 1956 verranno promossi al grado di sottotenente 14 allievi ufficiali che hanno terminato con esito favorevole i corsi d'istruzione in Italia;

VISTO il D.A. 12 dicembre 1955, n. 244, col quale viene stabilita una speciale indennità agli ufficiali somali del Corpo di Sicurezza collocati in congedo per riduzione d'organico;

Decreta:

Art. 1.

I sottotenuti ufficiali sono collocati in congedo sotto la data del 31 dicembre 1955:

1. — Tenente MOHAMED MOHAMUD AILE
2. — » ABDULLAH FARA MOHAMED
3. — » GODAH BARRE FIDO
4. — » MOHAMED MOHAMUD AMIN
5. — » MOHAMED ADAFO OSMAN
6. — » MOHAMED GIUMALE BARRE
7. — » MOHAMED HASSAN MOHAMED
8. — » HAGI MOHAMED ABDULLA
9. — » ALI AFRAH MAHALLIM
10. — » ALI ISSA ABDI

Art. 2.

Agli ufficiali di cui al precedente articolo 1 compete il trattamento di liquidazione previsto dal decreto Amministrativo 12 dicembre 1955, n. 244 di rep.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 100 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

Mogadiscio, li 23 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 229.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

CERTIFICATO N. 250572.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico

Omissis:

Certifica:

La Società per Azioni italiana « Terme di S. Pellegrino », con sede legale a Milano — Via Costelvetro N. 17 — il giorno 8 marzo 1955, alle ore 10, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'etichetta portante due parole: « S. Pellegrino », delle quali la parola « SAN » è espressa con la abbreviazione « S ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato direttamente oltre che sui prodotti, anche su stampati, carte commerciali, fatture, nonché mediante pubblicità figurata di qualsiasi specie nonché a mezzo di pubblicità radiofonica.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, prodotti farmaceutici, prodotti medicinali, bevande alcoliche, bevande non alcoliche, articoli di profumeria, articoli di toeletta, pasticche dietetiche, stiglie in genere, estratti di frutta, polveri per la preparazione di sintetiche gassose di fabbricazione e commercio della Società per Azioni italiana « Terme di S. Pellegrino ».

Mogadiscio, li 17 novembre 1955.

CERTIFICATO N. 250573.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico

Omissis:

Certifica:

La ditta « G. M. PFAFF A. G. », con sede in Kaiserlantern, nella Repubblica Federale Tedesca — il giorno 8 marzo 1955, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'impronta raffigurante in grande la lettera maiuscola «P», racchiudente la vista di una macchina per cucire con il nome della richiedente PFAFF riprodotto nell'arco superiore della «P», nel braccio della macchina per cucire in piccolo, ed inferiormente in direzione inclinata ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato con qualsiasi forma d'impressione, oltrechè sui prodotti anche su stampati, carte commerciali, fatture, nonchè mediante pubblicità figurata di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere macchine per cucire, parti superiori di macchine per cucire, incastellature di macchine per cucire, mobili per macchine per cucire, elementi di macchine per cucire, aghi ed accessori di macchine per cucire, e precisamente piedini dei tipi più svariati, apparecchi speciali come dispositivi di supporto per nastri, guidanastri, pieghettatori, segna-pieghe, regoli a spigolo, regoli per colletti, anelli per ricamare, piastrine per punti di ricamo, forbici da ricamo, ditali, nastri, apparecchi per rammendare, scatole per apparecchi, bobine boccezzini d'olio oliatori; utensili, cioè cacciaviti, chiavi, chiavi per dadi, lavori di cucito, cioè tovaglie per tavola, cuscini, abiti e biancheria; ricami, sete, filati, modelli per taglio, lampade per macchine da cucire, motori per macchine da cucire e dispositivi di avviamento e regolazione per tali motori, freni per macchine per cucire, tavoli con trasmissione meccanica per macchine per cucire, comandi inferiori, impianti a nastro continuo di fabbricazione e commercio della ditta « G.M. PFAFF A.G. ».

Mogadiscio, li 17 novembre 1955.

CERTIFICATO N. 250574.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico

Omissis:

Certifica:

La ditta « G.M. PFAFF A. G. », con sede in Kaiserlantern — nella Repubblica Federale Tedesca — il giorno 8 marzo 1955, alle ore 11, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'etichetta portante la parola " PFAFF " ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato con qualsiasi forma d'impressione, oltreche sui prodotti, anche su stampati, carte commerciali, fatture, nonché mediante pubblicità figurata di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere macchine per cucire, parti superiori di macchine per cucire, incastellature di macchine per cucire, mobili per macchine per cucire, elementi di macchine per cucire, aghi ed accessori di macchine per cucire, e precisamente piedini dei tipi più svariati, apparecchi speciali come dispositivi di supporto per nastri, guida-nastri, pieghettatori, segna-pieghe, regoli a spigolo, regoli per colletti, anelli per ricamare, piastrine per punti di ricamo, forbici di ricamo, ditali, nastri, apparecchi per rammendare, scatole per apparecchi, bobine, boccezzini da olio, oliatori, utensili, cioè cacciaviti, chiavi, chiavi per dadi, lavori di cucito, cioè tovaglie per tavola, cuscini abiti e biancheria, ricami, sete, filati, modelli per taglio, lampade per macchine da cucire, motori per macchine da cucire e dispositivi di avviamento e regolazione per tali motori, freni per macchine per cucire, tavoli con trasmissione meccanica per macchine per cucire, comandi inferiori, impianti a nastro continuo di fabbricazione e commercio della ditta « G.M. PFAFF A. G. ».

Mogadiscio, il 17 novembre 1955.

Il V. Direttore
Carnevali

CERTIFICATO N. 250575.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico

Omissis:

Certifica:

La ditta « OSRAM GMBH KOMMANDITGESELLSCHAFT » con se-

1955, alle ore 11,30, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'etichetta portante la parola «OSRAM».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti, anche su stampati, carta commerciale, fatture, nonché mediante pubblicità figurata di qualsiasi specie nonché a mezzo di pubblicità radiofonica.

Esso serve a contraddistinguere apparecchi e dispositivi per l'illuminazione, il riscaldamento, la cottura e l'essiccazione, radianti per l'essiccamento, lampade elettriche, tubi a scarica elettrica, particolarmente tubi e lampade a materiale luminescente, insegne luminose, apparecchi e strumenti medici e terapeutici, strumenti e attrezzi per la fisica e l'elettrotecnica, comprese loro parti e armature di fabbricazione e commercio della ditta Tedesca «OSRAM GMBH KOMMANDITGESELLSCHAFT».

*Il V. Direttore
Carnevali*

CERTIFICATO N. 250576.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Certifica:

La ditta «MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT» con sede in Dusseldorf — nella Repubblica Federale Tedesca — il giorno 8 marzo 1955, alle ore 12, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione Per lo Sviluppo Economico — Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'etichetta portante due lettere « M e W » sovrapposte divise da una linea orizzontale, ed iscritte in un circolo.

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta, potrà essere impiegato oltreché sui prodotti, in qualunque modo stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carte commerciali, fatture, e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie

Esso serve a contraddistinguere profilati in acciaio di tutti i tipi, lingotti di acciaio greggi e lavorati, lamiere, fili, materiale per armamenti ferroviari, tubi e articoli fabbricati con essi, giunti per tubi, guarnizioni per tubi, bonificatori per gasancore, aste tubolari impianti di fre-

natura, fontane, puntelli di ponte, puntelli per ponti, testi di funi, puntelli per pozzi, puntelli per canali, intelaiature per trivelazioni, caldaie e parti di caldaie, parti di aeroplani, contenitori per liquidi, recipienti, assali, parafulmini, alberi, colonne, montanti per tetti, per condutture elettriche, aste portabandiera, telai per veicoli terrestri, marini ed aerei, parti di biciclette, rotaie, parti di condutture aerei per ferrovie elettriche, materiali di armamento, barre di contatto, staffe di contatto, bracci per gru, piccoli articoli metallici (portacenere, coppe tagliasigari, porta scatole di fiammiferi), montanti per lampade, sostegni, affusti, carrozze, veicoli, chiodi, timoni per veicoli, bilancini, cerchioni per ruote, apparecchi, strumenti ed attrezzi fotografici, di controllo, di segnalazione e di pesatura, per l'elettrotecnica, nautici, geodetici, chimici, ottici, scientifici, strumenti di misura, pompe e loro parti, bastoni da passeggio ed ombrelli, grucce, alberi di segnalazione, dispositivi di segnalazione, indicatori stradali, campane, tenditori a vite, staffe per tenditori, sbarre, apparecchi per la cucina e domestici, apparecchi agricoli per il giardinaggio e per la stalla, ghisa per pezzi di macchine, getti di acciaio, macchine e parti di macchine, tubi flessibili di metallo, elementi per costruzioni, laminati e fusi, profilati metallici lavorati meccanicamente, parti di laminatoi, parti di navi, apparecchi e attrezzi per la ventilazione, l'essiccamento, il raffreddamento, la cottura, il riscaldamento e l'illuminazione, impianti sanitari, impianti per l'irrigazione, impianti per spostare la fanghiglia, metalli vivi, grezzi e parzialmente lavorati, lavori di fabbro, serrature, ferrature finimenti per equitazione, finiture per veicoli, armature, ganci porta matite, piastre corazzate, minuteria metallica, articoli in filo metallico, articoli in lamiera, catene, sfere d'acciaio pattini da ghiaccio, occhi per ganci e simili, casseforti, cassette, automobili ed accessori, accessori da viaggio, cinghie di trasmissione, distributori automatici, agenti antiossidanti, materiali di tenuta e di guarnizione di fabbricazione e commercio della Ditta «MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT».

Mogadiscio, li 17 novembre 1955.

Il V. Direttore
Carnevali

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di istanza di vendita di immobile

Il sottoscritto Cancelliere ai sensi dell'art. 490 C.P.C. rende noto:

La Società MITTCHELL COTTS & C. da Mogadiscio in seguito a precetto rimasto senza esito per il pagamento della somma di So. 209.077,60 ha fatto intimare al sig. Emilio Hellmann di Afgoi pignoramento sui suoi mobili siti in Afgoi e cioè:

1) Appezzamento di terreno in Afgoi confinante a Nord ed Est con terreno demaniale, ad Ovest col Villaggio di Afgoi ed Azienda Benedetti, a Sud con Azienda Dolci e terreno demaniale. Detto terreno è pervenuto in libera disponibilità ad esso Siè Hellmann con dec. governatoriale 14494 del 4 ottobre 1938 ed atto di donazione dei Fratelli in data 28-10-1949, n. 4614 rog. Amoroso.

2) Appezzamento di terreno agricolo della superficie di ettari 143,85 sito sulla riva destra del fiume Uebi Scebeli in Genale, pervenuto con dec. governatoriale 12359 del 24-2-937 e atto di donazione n. 4933 in data 15-3-1950 rog. Amoroso, confinante a Sud-Est col fiume Uebi Scebeli e col paese di Buro Sigale, a Sud con bananeto Garcina, a Sud-Ovest e Nord-Ovest e Nord-Est con boscaglia, ad Est con la paratoia del canale detto Sigale.

3) Appezzamento di terreno sito in Afgoi della superficie di ettari 146,72 donato ad Hellmann Enrico dal padre Emilio ed appezzamento di terreno di ettari 106,28 donato da Hellmann Emilio alla figlia senza, entrambi facenti parte dell'appezzamento di ettari 500 in Afgoi confinante a Nord ed Est con terreno demaniale, ad Ovest con il villaggio di Afgoi e parte con Azienda Benedetti, a Sud parte con Azienda Dolci e parte con terreno demaniale, con savrastanti fabbricati.

Tali pignoramenti sono stati trascritti alla Conservatoria delle Ipoteche di Mogadiscio il 3 dicembre 1955 al n. 89-VI Reg. Trascrizioni.

In seguito ad istanza di vendita dei detti mobili il Giudice della Esecuzioni Dott. Vincenzo Mellana ha fissato con suo Decreto in data 16 dicembre 1955 l'udienza del 20 gennaio 1956, ore 9,30, innanzi a se per

l'audizione delle parti e dei creditori ed ha nominato il Geom. Rossi Prudente Tommaso esperto per la determinazione del valore degli immobili.

Mogadiscio, li 16 dicembre 1955.

Il Cancelliere Dirigente
G. di Vito

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

AVVISO

Il giorno 9 dicembre 1955, con atto pubblico a mio rogito n. 1467 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 14 dicembre 1955 al n. 794 atti Pubblici Vol. VI, è stata costituita la « Società Cooperativa Commerciale Somala » - S.C.C.S. - con sede in Villabruzzi, avente per scopo di provvedere, in cooperazione fra i propri soci, all'acquisto collettivo, al trasporto ed alla vendita dei generi alimentari e delle merci oggetto del loro commercio.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 20 dicembre 1955.

Mogadiscio, li 27 dicembre 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

AVVISO

Il giorno 19 dicembre 1955, con atto pubblico n. 1515 di repertorio a mio rogito, registrato a Mogadiscio il 22 dicembre 1955 al n. 810 Atti Pubblici Vol. VI, è stata costituita fra i pescatori del Benadir la « Cooperativa Pescatori Benadir » - COPESCABE -, Società a responsabilità limitata, avente per scopo di provvedere con mezzi idonei alla cattura dei pesci, alla conservazione ed alla vendita del pescato sia all'interno della Somalia che all'Estero.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 30 dicembre 1955.

Mogadiscio, 30 dicembre 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

AVVISO

Il giorno 23 dicembre 1955, con atto pubblico a mio rogito n. 1539 di repertorio, registrato a Mogadiscio nella stessa data al n. 815 Atti Pubblici Vol. VI, è stata costituita la Società per Azioni « Unione Sviluppo Commercio Africa » - U.S.C.A. - con sede in Mogadiscio, avente per scopo l'esercizio del commercio in genere, d'importazione e d'esportazione.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 30 dicembre 1955.

Mogadiscio, 30 dicembre 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Eredità Armuzzi Dino — Estratto di graduazione

In seguito agli accordi raggiunti con la maggioranza dei Creditori del defunto Armuzzi Dino (48 creditori su 50) per le somme loro dovute, è stato formato lo Stato di Graduazione secondo il rispettivo diritto di prelazione, come segue:

- A) CREDITORI PRIVILEGIATI:
già soddisfatti in toto per Somali 20.003,29
- B) CREDITORI CHIROGRAFARI,
da soddisfare in base alla riduzione del 32% su un'importo complessivo di So. 138.992,08 = Somali 44.476,55

Lo stato di graduazione con l'elenco dei Creditori è stato depositato in Mogadiscio presso il Notalio della Somalia.

Mogadiscio, 16 dicembre 1955.

*Il Procuratore speciale
degli Eredi Armuzzi*
Pasquale Marchese

SOCIETA' ROMANA DI COLONIZZAZIONE IN SOMALIA S.p.A.

Sede in Chisimaio - Capitale L. 120.000.000 int. vers.

Estratto verbale Assemblea

Il giorno 20 settembre 1955 si è riunita in Roma l'Assemblea generale Ordinaria e Straordinaria della Società Romana di Colonizzazione in

Somalia che ha approvato il Bilancio al 30 giugno 1955 nei seguenti risultati:

<i>Attività</i>	L.	328.552.068,—
<i>Passività capitale e ris.</i>	L.	327.250.788,—
		<hr/>
Utile	L.	1.301.280,—

CONTO ECONOMICO:

<i>Proventi</i>	L.	28.242.534,—
<i>Spese</i>	L.	26.941.254,—
		<hr/>
Utile	L.	1.301.280,—

In seduta straordinaria l'Assemblea ha approvato la variazione della ragione sociale da « Società Romana di Colonizzazione in Somalia S.p.A. » a « Società Romana in Somalia S.p.A. ».

Mogadiscio, 17 dicembre 1955.

*Società Romana di Colonizzazione
in Somalia*

CIOFFI - MONTANARI & C. S.r.l. - Mogadiscio

Capitale Sociale So. 402.000

Estratto verbale Assemblea Ordinaria

L'Assemblea dei Soci, tenutasi in Mogadiscio il 10 dicembre 1955, ha approvato il seguente Bilancio al 31 agosto 1955:

<i>Attività</i>	Sq.	886.381,07
<i>Passività</i>	So.	761.054,50
		<hr/>
<i>Utile dell'Esercizio</i>	So.	125.326,57

La stessa Assemblea ha inoltre:

- nominato il Sig. Michele Rossi sindaco effettivo in sostituzione del dott. Michele Armandi dimissionario ed il Sig. Mario Flocchi sindaco supplente;
- accettato il sig. Giulio Cioffi quale successore nella Società del defunto Socio Gustavo Cioffi.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1955.

L'Amministratore Unico
Dott. Giovanni Kauten

COLONIALE SIDERURGICA - Soc. p. Az.

Estratto verbale Assemblea

La Società Coloniale Siderurgica - Soc. per. az. ha tenuto nella sua sede in Roma il 29 settembre 1954 una Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti. Sono state approvate alcune modifiche allo statuto sociale ed in particolare il cambiamento della ragione sociale che oggi è:

— IMMOBILIARE FINANZIARIA OLTREMARE - (I.F.O.).

Mogadiscio, li 22 dicembre 1955.

*Il Procuratore della Filiale
di Mogadiscio
Ra. Lindo Ciurli*

**SOCIETA' ELETTRO INDUSTRIALE DELLA SOMALIA (S.E.I.S.)
(Società per Azioni)**

Sede Sociale in Mogadiscio - Capitale So. 5.700.000

Estratto di deliberazione di assemblea

L'Assemblea Straordinaria dei Soci della suintestata Società, riunitasi in Napoli il giorno 8 settembre 1955, ha modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale nei seguenti termini:

«Il capitale sociale è di So. 5.700.000. (cinquemilionsettecentomila) azioni da So. 100 (cento) ciascuna. Il capitale può essere aumentato (anche con emissione di azioni privilegiate o aventi diritto diversi dalle precedenti azioni) con deliberazione dell'Assemblea nei modi di legge».

La suddetta deliberazione è stata omologata con decreto del Giudice della Somalia in data 14 dicembre 1955.

Mogadiscio, 22 dicembre 1955.

*p. S. E. I. S.
Avv. Mario Rivabella*

S. I. S. I. A.

**SOCIETA' ITALO-SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA S.p.A.
SEDE IN MOGADISCIO**

Estratto verbale Assemblea

Il giorno 10 dicembre 1955 s'è riunita in Mogadiscio, presso la sede sociale, l'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria della Società Italo Somala Incremento Agricoltura - S.I.S.I.A. - Società per Azioni, la quale ha deciso di rinviare ogni decisione circa la svalutazione del

capitale sociale, ed ha approvato le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Sindaci in merito al bilancio al 30 giugno 1955, con relativo conto Perdite e Profitti.

Il relativo verbale, a mio rogito n. 1472 di repertorio, in data dieci dicembre 1955, registrato a Mogadiscio il 23 dicembre 1955 al n. 813 Atti Pubblici Vol. VI, è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con sua ordinanza 24 dicembre 1955 e depositato presso la Cancelleria Commerciale dell'Ufficio del Giudice di Mogadiscio al n. 233 del Registro delle Società, in data 31 dicembre 1955.

Mogadiscio, 31 dicembre 1955.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONEDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 21 ottobre 1955, il Sig. Ali Sadik Abdalla ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. ottocento (800) sito in Mogadiscio, via A. Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONEDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 29 giugno 1951, del Hagi Abdalla Banafunzi e successivamente in data 25 ottobre 1951 il Sig. Mohamud Abdalla Banafunzi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 708 (12x59), sito in Mogadiscio, viale Guido Corni descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONEDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 12 novembre 1955, i Sigg. Osman e Abdullahi Scek Maò, hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 768 sito in Mogadiscio, via Romolo Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONEDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 3 agosto 1955, la Sig.ra Bintò Scek Mohamed Abdi, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 120 sito in Merca in località El Mahdi, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONEDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Scek Mohamed Abdulle Igal, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. Il Direttore

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONEDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Samantar Aden Farah Ali, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

*p. Il Direttore
Solferini*

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONEDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la società I.N.C.A. « Industria Conserve Alimentari » - Amministratore unico: Filippo Teruzzi, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio Via Roma.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

*p. Il Direttore
Solferini*

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONEDUM

Esercizio commercio all'ingrosso di generi alimentari

Si rende noto che la ditta Egidio Baldasso successore « C. Ottaviani » (Interoceanica) ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso di generi alimentari ed affini, in Mogadiscio Corso Vittorio Emanuele.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. Il Direttore

PARTE TERZA

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 10 gennaio 1956

Suppl. N. 1 al N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 1 in data 5 gennaio 1956: *Istituzione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa.* 51


ORDINANZA n. 2 in data 5 gennaio 1956: *Attribuzioni dell'Assemblea Legislativa e procedura per la formazione delle leggi.* 54

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 1 rep.

**AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE**

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;
VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

Il Consiglio Territoriale di cui all'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955 assume la denominazione di **Assemblea Legislativa**.

I componenti dell'Assemblea Legislativa assumono il nome di **deputati**.

Art. 2.

L'Assemblea Legislativa sarà convocata per la prima volta dall'Amministratore nel termine di cui all'art. 2 del decreto n. 216 del 1° dicembre 1955.

Art. 3.

Il deputato più anziano assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea. Egli dirige le operazioni relative alla elezione del Presidente.

Art. 4.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai deputati.

Qualora dopo tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad altra votazione ed è dichiarato eletto il deputato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il de-

Art. 5.

L'Assemblea Legislativa elegge due Vice Presidenti, un Questore, due Vice Questori e due Segretari i quali, insieme al Presidente, costituiscono l'ufficio di Presidenza.

L'ufficio di Presidenza, per il suo funzionamento, provvede alla nomina di funzionari ed interpreti.

Art. 6.

L'Assemblea si riunisce di diritto nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno.

Il Presidente stabilisce la data delle riunioni e ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 7.

L'Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente quando ne facciano richiesta i due terzi dei suoi componenti o dall'Amministratore quando ricorrano motivi di urgenza.

Art. 8.

L'Assemblea costituisce delle Commissioni per l'esame di progetti di legge.

Le Commissioni sono permanenti o speciali.

Le Commissioni permanenti sono costituite all'inizio della legislatura e rimangono in carica per tutta la durata di essa.

Le Commissioni speciali sono costituite di volta in volta per lo studio di determinati argomenti.

Sono permanenti le Commissioni degli Affari Interni, degli Affari Giudiziari, degli Affari Finanziari, degli Affari Economici e degli Affari Sociali.

Art. 9.

Le Commissioni sono composte di un numero di membri non superiore a 9 e non inferiore a 7. La costituzione delle Commissioni è approvata dall'Assemblea che ne nomina i componenti.

Le Commissioni nominano, alla prima adunanza, il presidente ed avranno un segretario, scegliendoli tra i propri componenti.

In caso di urgenza il Presidente può sottoporre all'esame dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, disegni di legge anche non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Qualora non sia diversamente stabilito dalla presente Ordinanza o da altra legge le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni so-

Art. 12.

Le votazioni si svolgono normalmente per appello nominale o per alzata e seduta. Possono svolgersi a scrutinio segreto, oltrechè quando ciò sia richiesto dalla legge o dal regolamento, quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei deputati presenti.

Art. 13.

L'esame dei progetti di legge da parte dell'Assemblea è fatto articolo per articolo, salvo che l'Assemblea stessa non deliberi di pronunciarsi sul provvedimento nel suo complesso.

Art. 14.

Le sedute dell'Assemblea Legislativa sono pubbliche. Sono segrete qualora l'Assemblea lo deliberi su proposta di almeno un quinto dei membri presenti o a richiesta dell'Amministratore.

Art. 15.

L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 16.

I deputati non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione dell'Assemblea essi non possono essere sottoposti a procedimento penale; non possono essere arrestati o comunque privati della libertà personale o sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura; non possono essere tratti in arresto o mantenuti in detenzione in esecuzione di una sentenza anche divenuta irrevocabile.

Art. 17.

Quando, a seguito di dimissioni, decadenza o decesso, rimane vacante un seggio, è proclamato eletto il candidato che occupava il posto immediatamente successivo all'ultimo eletto nella lista in cui era compreso il deputato cessante. In caso di ulteriore vacanza del seggio si provvederà con elezioni parziali.

Art. 18.

La misura dell'indennità da corrispondersi ai componenti dell'Assemblea è stabilita per legge.

Art. 19.

L'Amministratore può, con suo decreto, ordinare lo scioglimento

ro le eserciti in modo tale da pregiudicare il normale svolgimento dell'attività legislativa.

Nel decreto di scioglimento devono essere indette le nuove elezioni per una data non anteriore al novantesimo giorno e non posteriore al centoventesimo giorno dalla data dello scioglimento.

Art. 20.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza o da altre norme, il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento da approvarsi dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

ORDINANZA n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;
VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

L'Assemblea Legislativa deve uniformarsi nell'esercizio della sua funzione ai principi ed alle disposizioni della Convenzione sull'Amministrazione Fiduciaria del Territorio.

Art. 2.

I provvedimenti relativi a materie contemplate negli artt. 15, 19 e 20 della Convenzione di cui al precedente art. 1 e negli articoli 8 e 9 dell'annessa dichiarazione dei principi costituzionali, nonché all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, all'imposizione di tributi diretti e indiretti e di qualsiasi altro onere fiscale debbono essere sottoposti, per l'approvazione, all'Assemblea.

Art. 3.

L'iniziativa delle leggi appartiene all'Amministratore ed a ciascun membro dell'Assemblea.

Art. 4.

Ogni disegno di legge presentato all'Assemblea è esaminato dalla Commissione competente ed è successivamente sottoposto all'approva-

Art. 5.

I disegni di legge approvati dall'Assemblea sono sottoposti alla sanzione dell'Amministratore.

L'Amministratore, prima di sanzionare un disegno di legge, può invitare l'Assemblea ad apportare quegli emendamenti che si rendano opportuni.

La sanzione deve essere accordata o negata nel termine di tre mesi dalla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Della negata sanzione l'Amministratore dà notizia all'Assemblea con messaggio motivato.

Art. 6.

Le leggi sono promulgate dall'Amministratore e pubblicate, subito dopo la promulgazione, nel Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse dispongano altrimenti.

Art. 7.

L'Assemblea può delegare l'Amministratore ad emanare, per determinate materie e per un tempo limitato, decreti aventi forza di legge.

Art. 8.

L'Amministratore può, in caso di necessità e di urgenza, emanare, secondo le norme vigenti, decreti aventi forza di legge.

Tali decreti devono essere presentati all'Assemblea, per la conversione in legge, non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data della loro pubblicazione.

Art. 9.

Ciascuno dei membri dell'Assemblea può rivolgere interrogazioni e interpellanze all'Amministrazione su determinati aspetti della sua attività.

Alle interrogazioni e alle interpellanze deve essere data risposta non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data della loro presentazione.

Art. 10.

Fino al 1° maggio 1957 i disegni di legge proposti da uno o più membri dell'Assemblea, non possono essere presentati all'Assemblea stessa, se non previo parere favorevole dell'Amministratore.

Il parere dell'Amministratore deve essere espresso non oltre il termine di un mese dalla data della richiesta; decorso tale termine si intende accordato parere favorevole.

Mogadiscio, il 5 gennaio 1956.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio 16 gennaio 1956

Suppl. N. 2 al N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. N.


PARTE SECONDA

S.A.G. - Società Agricoltori Giuba - S.p.A.: *Avviso di convocazione
d'Assemblea.*

59

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

N. N.

PARTE SECONDA

S.A.G. — SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA — S.p.A.

Sede in Chisimaio — Capitale versato So. 400.000

Avviso di convocazione d'Assemblea

Gli Azionisti della Società Agricoltori Giuba (SAG) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la sede sociale in Chisimaio per il giorno 2 febbraio 1956 ore 8 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 3 febbraio 1956 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:


- 1) Relazione sulle trattative romane e rinnovazione contratto A.M.B.;
- 2) Riesame ripartizione contingente esportazione banane;
- 3) Regolamentazione dei bananeti collettivi;
- 4) Rinnovo parziale cariche sociali;
- 5) Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro dei soci, come disposto dall'art. 16 dello Statuto Sociale.

Chisimaio, 15 gennaio 1956.

Il Consiglio d'Amministrazione

PARTE TERZA



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 18^a gennaio 1956

Suppl. N. 3 al N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 246 rep., in data 24 dicembre 1955: *Approvazione del Testo Unico contenente le norme regolanti il contratto d'impiego locale a tempo determinato relativo all'assunzione del personale non somalo.*

63


PARTE SECONDA

Direzione Affari Interni: *Avviso — Elezione dei rappresentanti delle comunità etniche minori in seno all'Assemblea Legislativa.*

73

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

DECRETO n. 246 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

CONSIDERTA la necessità di riunire in testo unico le disposizioni di cui alle Ordinanze 15 settembre 1950, n. 62 e 26 febbraio 1951, n. 6 ed ai decreti 1° aprile 1952, n. 54; 30 maggio 1952, n. 115; 27 dicembre 1952, n. 28; 29 settembre 1954, n. 149; 15 ottobre 1954, n. 122; 19 novembre 1954, n. 150 e 20 aprile 1955, n. 81;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo unico contenente le norme regolanti il contratto d'impiego locale a tempo determinato relativo all'assunzione del personale non somalo per gli uffici ed i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia composto di n. 29 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 223.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO

TESTO UNICO DELLE NORME REGOLANTI IL CONTRATTO DI IMPIEGO LOCALE RELATIVO ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON SOMALO PER GLI UFFICI ED I SERVIZI TECNICI E SPECIALI DELL'A.F.I.S.

Art. 1.

Per il funzionamento dei propri uffici e servizi tecnici e speciali, l'A.F.I.S., può assumere personale non somalo, mediante un contratto d'impiego locale, a tempo determinato.

Art. 2.

Il personale non somalo assunto a contratto locale per gli uffici e servizi di cui all'art. 1 è ripartito come segue:

CATEGORIA A

Impiegati forniti di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore.

CATEGORIA B

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie superiori o equipollenti.

CATEGORIA C

Impiegati forniti di titolo di studio di scuole secondarie inferiori o equipollenti.

CATEGORIA D

Personale tecnico specializzato sprovvisto dei titoli di studio sopra indicati.

Il personale di ogni categoria è ripartito in gradi come dall'allegata tabella I.

Il possesso di un titolo di studio non dà diritto all'inquadramento nella categoria per la quale il titolo stesso è previsto.

Art. 3.

Gli aspiranti all'impiego a contratto locale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere di età non minore dei 18 anni, nè maggiore dei 30; il requisito dell'età non è necessario per il personale in possesso di specifica competenza per i servizi ed uffici tecnici e specializzati ai quali è destinato;
- b) essere di sana e robusta costituzione e non avere gravi imperfezioni fisiche; l'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;
- c) essere di buona condotta morale;
- d) possedere i requisiti richiesti per il posto cui debbono essere addetti.

Il giudizio complessivo dell'Amministrazione sui sopraccennati requisiti è insindacabile.

Gli aspiranti stessi devono inoltre dichiarare di accettare qualsiasi destinazione o trasferimento nelle varie località della Somalia e nei vari servizi dell'A.F.I.S.

E' in facoltà dell'A.F.I.S. di sottoporre gli aspiranti ad un esame di cultura generale e specifica, secondo le norme che potranno essere di volta in volta stabilite.

Art. 4.

L'assunzione in servizio viene fatta per un biennio che è considerato come periodo di prova.

Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto.

La domanda di rinnovazione deve essere presentata dall'interessato almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

La rinnovazione del contratto è disposta con decreto dell'Amministratore.

Ferme restando le rinnovazioni dei contratti già effettuate per un periodo di otto anni a decorrere dal 1° luglio 1952, per gli altri contratti le rinnovazioni vengono effettuate per ulteriori periodi quadriennali. Peraltro le rinnovazioni stesse non possono in nessun caso essere stabilite per periodi di tempo che oltrepassino il 30 giugno 1960.

Art. 5.

Il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto senza che sia intervenuta da parte dell'Amministrazione la esplicita comunicazione della rinnovazione, non dà diritto alla rinnovazione medesima, ma consente all'impiegato di beneficiare del trattamento ad esso spettante in base al contratto, fino alla data di effettiva cessazione dal servizio.

Art. 6.

L'impiegato che prima del termine del contratto rinnovato intenda lasciare il servizio, deve dare un preavviso per iscritto di non meno di mesi tre. L'Amministrazione ha tuttavia la facoltà di trattenere l'impiegato in servizio per un ulteriore periodo di tre mesi dalla scadenza del preavviso e, se trattasi di insegnante fino al termine dell'anno scolastico.

L'abbandono del servizio senza l'osservanza della disposizione di cui al comma precedente, produce la perdita di qualsiasi diritto verso la Amministrazione.

Art. 7.

Per quanto riguarda le norme generali inerenti ai doveri ed alla disciplina del personale assunto a contratto locale, s'intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti per l'altro personale non somalo in servizio presso l'A.F.I.S.

Art. 8.

Agli impiegati a contratto locale è vietato:

- a) qualunque impiego privato e l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio anche per interposta persona;
- b) ogni occupazione che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sia reputata inconciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione.

Per il personale avente funzioni tecniche, è in facoltà dell'Amministratore di consentire l'esercizio della professione nelle località dove le circostanze lo richiedano.

Art. 9.

Salvo quanto disposto dall'art. 16, quinto comma, il personale cessa dal servizio per scadenza del contratto o per licenziamento.

Il licenziamento può aver luogo:

senza preavviso e con effetto immediato

- a) per gravi motivi disciplinari o per cattiva condotta morale;
e con un preavviso di due mesi;
- b) a insindacabile giudizio dell'Amministrazione per il personale in prova;
- c) per scarso rendimento o incapacità;
- d) per soppressione di uffici o riduzione di personale o per sostituzione del personale stesso con personale somalo.

Al personale licenziato per motivi di cui alle lettere a) e b) non spetta alcuna indennità né può essere riconosciuto alcun diritto verso l'Amministrazione.

Al personale che cessa dal servizio per scadenza del contratto o che viene licenziato per i motivi di cui alla lettera c) spetta una indennità pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio goduto in misura intera, per quanti sono gli anni o frazioni di anno superiori a sei mesi di servizio prestato in base al contratto stesso.

Al personale licenziato per i motivi di cui alla lettera d) spetta una indennità di licenziamento pari a tante mensilità dell'ultimo stipendio goduto in misura intera per quanti sono gli anni previsti dall'inizio alla scadenza del contratto.

Art. 10.

Agli effetti del precedente articolo 9 non sono computati come servizio i periodi trascorsi dall'impiegato in congedo straordinario senza assegni, in aspettativa per motivi privati e a disposizione secondo quanto previsto nei successivi articoli 15, 16 e 28.

Art. 11.

Nei casi di cessazione dal servizio per scadenza del contratto o per i motivi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 9, può essere concesso al personale ed alle relative famiglie il viaggio gratuito dalla sede di servizio al paese di origine.

Il viaggio previsto nel precedente comma potrà essere accordato in prima classe per il personale della categoria A, in seconda classe per il personale delle categorie B, C e D grado I, e in terza classe per il personale degli altri gradi della categoria D.

Art. 12.

Al personale a contratto locale assunto fuori del Territorio spetta il rimborso delle spese di viaggio dal paese di assunzione alla sede di servizio in Somalia nelle classi previste nell'ultimo comma del precedente articolo 11.

Dalla data di assunzione a quella del raggiungimento della sede di servizio in Somalia, al personale medesimo spettano i soli assegni di cui al successivo articolo 20, escluso ogni altro compenso od indennità.

Per l'assunzione di personale a contratto locale fuori del Territorio, l'Amministrazione può prescindere dal parere della Commissione, di cui all'articolo 25.

Art. 13.

Il personale a contratto locale assunto fuori del Territorio può essere autorizzato a condurre con se la famiglia o a farsi raggiungere dalla medesima con spese a carico dell'Amministrazione.

Art. 14.

Al personale a contratto locale spetta un congedo annuo di cinquanta giorni.

Tale congedo è cumulabile per un triennio e può essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio.

L'ultimo periodo di congedo deve essere usufruito entro la data di scadenza del contratto.

All'impiegato, anche se assunto nel Territorio, che trascorra il congedo nel paese di origine sono concessi altri venti giorni per il viaggio di andata e ritorno, non più di una volta in un triennio.

Art. 15.

L'Amministrazione può anche concedere un congedo straordinario della durata massima di trenta giorni nel corso di un triennio.

Durante il congedo straordinario, agli impiegati a contratto locale non spettano assegni a meno che detto congedo sia stato richiesto e concesso per malattia o infermità contratta per ragioni esclusivamente di servizio.

Art. 16.

Per accertati motivi di salute l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto locale un'aspettativa della durata di sei mesi prorogabile per un periodo massimo di altri sei mesi.

L'aspettativa per motivi di salute può essere disposta anche d'ufficio su proposta della Commissione di cui all'art. 25 e sulla base di accertamenti dalla medesima disposti.

Durante il primo semestre di aspettativa per motivi di salute all'impiegato spettano gli assegni nella misura di un terzo, mentre per il semestre successivo gli assegni sono corrisposti nella misura di un sesto.

Qualora però l'aspettativa sia stata richiesta e concessa per malattia o infermità contratte esclusivamente per ragioni di servizio, durante i primi sei mesi sono corrisposti due terzi degli assegni, mentre questi vengono ridotti ad un terzo per gli eventuali successivi sei mesi.

Il personale che, scaduto il termine massimo di aspettativa per motivi di salute, non sia in grado di prestare ulteriormente la propria opera è esonerato dal servizio.

In tale caso, al personale medesimo sono applicabili le disposizioni contenute nei precedenti articoli 9, penultimo comma, e 11.

All'impiegato a contratto locale può anche essere concessa un'aspettativa per motivi privati della durata non superiore a 12 mesi.

Durante l'aspettativa per motivi privati l'impiegato non ha diritto alla corresponsione degli assegni.

La durata dell'aspettativa concessa sia per motivi di salute che per motivi privati non può superare, complessivamente, i 24 (ventiquattro) mesi nel periodo di un quinquennio.

Art. 17.

Le sospensioni dal servizio per le cause dipendenti dai precedenti articoli 14, 15 e 16 non prorogano la durata del contratto.

Il contratto però può essere rinnovato nelle posizioni di congedo e di aspettativa.

Art. 18.

Con decorrenza dal 1° luglio 1954, al personale a contratto locale è corrisposta, per quota spese di viaggio per congedi, una somma mensile forfetaria, netta da ritenute erariali, nella seguente misura:

- a) personale di categoria A: So. 100 per se e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 50 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni;
- b) personale di categoria B, C e D grado I: So. 80 per se e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 40 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni;
- c) personale di altri gradi della categoria D: So. 50 per se e per ogni persona di famiglia a carico di età superiore ai 12 anni; So. 25 per ogni persona di famiglia a carico dai 3 anni compiuti e fino ai 12 anni.

Art. 19.

Al personale che alla data di entrata in vigore del presente T.U. che non abbia usufruito di contributi per spese di viaggio per congedo può essere corrisposto un compenso per il periodo di servizio prestato

anteriamente alla data del 1° luglio 1954, in misura non superiore alla metà delle somme mensili di cui all'articolo precedente e in nessun caso per un periodo superiore a trenta mesi.

Art. 20.

Gli assegni lordi mensili degli impiegati a contratto locale sono stabiliti per ciascuna categoria come dall'allegata tabella I.

Detti assegni vengono pagati posticipatamente previa detrazione delle ritenute previste dalle disposizioni vigenti.

Con decorrenza dal 1954 agli impiegati a contratto locale spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 21.

L'aggiunta di famiglia prevista nell'allegata tabella I non viene corrisposta nei casi e per i periodi di tempo in cui l'impiegato a contratto locale non ha diritto agli assegni interi.

Art. 22.

Al personale a contratto locale spettano i compensi e indennità per lavoro straordinario, maneggio fondi, trasferte, missioni, disagiata residenza, nonché per altri servizi speciali, con le stesse modalità e nelle stesse misure stabilite per gli stessi titoli, all'altro personale non somalo in servizio presso l'A.F.I.S.

Ai soli effetti della corresponsione dei compensi ed indennità previsto nel precedente comma, gli impiegati a contratto locale sono equiparati al personale dello Stato italiano come dall'allegata tabella II.

Art. 23.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di mantenimento e di cura del personale a contratto locale durante il ricovero negli stabilimenti sanitari della Somalia, per ferite, lesioni, traumi e malattie riconosciute derivanti o aggravate da cause di servizio.

Il ricovero predetto non modifica la posizione dell'impiegato e termina di essere gratuito se l'impiegato stesso cessa dal servizio.

Art. 24.

Nel caso di morte dell'impiegato spetta agli eredi un'indennità secondo quanto stabilito nel penultimo comma dell'art. 9.

Qualora la morte sia avvenuta per cause di servizio spetta, inoltre, agli eredi un'indennità pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito dall'impiegato in misura intera.

In tutti i casi alla famiglia dell'impiegato deceduto è applicabile il disposto dell'art. 11.

Art. 25.

Presso l'A.F.I.S. è costituita, con decreto dell'Amministratore, una Commissione per il personale a contratto locale, che è chiamata a da-

re parere sulle assunzioni e sui licenziamenti.

La Commissione inoltre può dall'Amministratore essere richiesta del suo parere su tutto quanto concerne il personale a contratto locale.

La Commissione, che ha anche attribuzioni disciplinari, è composta dal Segretario Generale, che la presiede, da quattro membri effettivi scelti fra il personale dell'A.F.I.S. e due dei quali fra il personale a contratto locale, nonchè da due membri supplenti per l'eventuale sostituzione degli altri componenti assenti o impediti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la Commissione è presieduta dal membro effettivo più elevato o più anziano in grado. Un impiegato dell'A.F.I.S. disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 26.

Qualora occorra assumere personale per servizi, incarichi o funzioni che richiedano particolari competenze, attitudini o specializzazioni, l'Amministrazione può provvedere alla relativa assunzione a condizioni speciali e col trattamento economico da stabilirsi caso per caso nei singoli contratti da approvarsi con decreti dell'Amministratore, sentito il parere del Comitato Amministrativo e fermo restando quanto disposto dall'art. 27, secondo comma.

Art. 27.

Tutti i contratti d'impiego locale, già stipulati o da stipulare, sono regolati dal presente T.U.

Essi s'intendono automaticamente rescissi al momento in cui venga a cessare l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

In tal caso al personale a contratto locale sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 9, ultimo comma, e 11.

Art. 28.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17, il personale a contratto locale che abbia prestato comunque servizio continuativo alle dipendenze dell'A.F.I.S. dal 1° aprile 1950, può, al momento della cessazione dal servizio, essere a sua domanda considerato a disposizione senza assegni per un periodo di tempo non eccedente la scadenza del contratto e, comunque, non oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 27.

Art. 29.

Il contratto d'impiego locale è costituito da un atto di sottomissione, nel quale è fatto esplicito richiamo al presente T.U., specificante le generalità dell'impiegato nonchè la categoria di assegnazione ed il trattamento ad esso spettante.

In caso di personale assunto in Italia o all'estero, l'atto di sottomissione può essere sottoscritto dall'interessato, a richiesta dell'Amministrazione, presso il Ministero degli Affari Esteri o presso una rappresentanza italiana.

Nel caso di assunzione prevista dall'art. 26, nell'atto di sottomissione sono indicate anche la durata del contratto, il trattamento economico e le condizioni speciali d'impiego.

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

TABELLA I

TABELLA degli stipendi lordi mensili e dell'aggiunta di famiglia

Grado	S T I P E N D I					Aggiunta di Famiglia	
	Iniziale (1° biennio)	1° aumento (2° biennio)	2° aumento (3° biennio)	3° aumento (4° biennio)	4° aumento (5° biennio)		
	So.	So.	So.	So.	So.		
CATEGORIA A							
1°	1.787,50	1.870,00	1.952,50	2.035,00	2.117,50	So. 40 per la moglie e So. 20 per ogni figlio minore di età, purché le redatte persone siano a carico dell'impiegato. Nessuna aggiunta di famiglia spetta all'impiegato qualora più di un membro del nucleo familiare fruisca di assegni a carico dell'A.F.I.S.	
2°	1.567,50	1.650,00	1.732,50	1.815,00	1.897,50		
3°	1.402,50	1.485,00	1.567,50	1.650,00	1.732,50		
CATEGORIA B							
1°	1.397,00	1.479,50	1.562,00	1.644,50	1.727,00		
2°	1.248,50	1.331,00	1.413,50	1.496,00	1.578,50		
3°	1.133,00	1.215,50	1.298,00	1.380,50	1.463,00		
CATEGORIA C							
1°	951,50	1.006,50	1.061,50	1.116,50	1.171,50		
2°	830,50	885,50	940,50	995,50	1.050,50		
3°	715,00	770,00	825,00	880,00	935,00		
CATEGORIA D							
1°	1.248,50	1.276,00	1.303,50	1.331,00	1.358,50		
2°	1.012,00	1.039,50	1.067,00	1.094,50	1.122,00		
3°	775,50	803,00	830,50	858,00	885,50		
4°	473,00	500,50	528,00	555,50	583,00		

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

TABELLA di equiparazione dei gradi del personale non Somalo a contratto locale dell'A.F.I.S., con i gradi del personale a contratto tipo.

Personale a contratto locale dell'A.F.I.S.			Personale a contratto tipo		
Categoria A	—	Grado 1°	Categoria 1 ^a	—	Grado 7°
Categoria A	—	Grado 2°	Categoria 1 ^a	—	Grado 8°
Categoria A	—	Grado 3°	Categoria 1 ^a	—	Grado 9°
Categoria B	—	Grado 1°	Categoria 2 ^a	—	Grado 9°
Categoria B	—	Grado 2°	Categoria 2 ^a	—	Grado 10°
Categoria B	—	Grado 3°	Categoria 2 ^a	—	Grado 11°
Categoria C	—	Grado 1°	Categoria 3 ^a	—	Grado 11°
Categoria C	—	Grado 2°	Categoria 3 ^a	—	Grado 12°
Categoria C	—	Grado 3°	Categoria 3 ^a	—	Grado 13°
Categoria D	—	Grado 1°	Categoria 4 ^a	—	Classe 1 ^a
Categoria D	—	Grado 2°	Categoria 4 ^a	—	Classe 2 ^a
Categoria D	—	Grado 3°	Categoria 4 ^a	—	Classe 3 ^a
Categoria D	—	Grado 4°	Categoria 4 ^a	—	Classe 4 ^a

Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

PARTE SECONDA

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
DIREZIONE AFFARI INTERNI

Elezioni dei rappresentanti delle Comunità etniche minori in seno all'Assemblea Legislativa

A V V I S O


Visti gli artt. 4, 5 e 9 del Decreto N. 215 del 26 novembre 1955, lo Amministratore ha fissato le date di convocazione delle adunanze elettorali di primo grado delle Comunità Etniche Minori del Territorio, nonché la data della votazione diretta da parte dei Comitati Elettorali delle Comunità stesse, come segue:


	Giorno delle adunanze	Giorno della vota- zione diretta
COMUNITA' ARABA	8-2-1956	} 29-2-1956
COMUNITA' ITALIANA	9-2-1956	
COMUNITA' INDIANA	10-2-1956	
COMUNITA' PAKISTANA	11-2-1956	


Mogadiscio, li 16 gennaio 1956.

Il Direttore degli Affari Interni
Gualtiero Benardelli

PARTE TERZA







BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 24 gennaio 1956

Suppl. N. 4 al N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. N.


PARTE SECONDA

Società Azionaria Concessionari Agricoli S.p.A.: *Convocazione d'Assemblea.* 77

S.A.C.A. - Società Azionaria Concessionari Agricoli - Vittorio d'Africa: *Bilancio.* 78

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

N. N.

PARTE SECONDA

S.A.C.A. — SOCIETA' AZIONARIA CONCESSIONARI AGRICOLI **Società per Azioni**

Convocazione d'Assemblea

I Sigg. Soci sono convocati in Assemblea generale straordinaria presso la Sede Sociale in Vittorio d'Africa per il giorno 12 Febbraio 1956 ore 8,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 successivo, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Richiesta sistemazione affittuari;
- 2) — Conseguente modifica art. 16 Statuto Sociale.

Testo attuale: La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto di: un Presidente, due Vice-presidenti, sei Consiglieri. Uno di questi ultimi viene eletto fra gli affittuari, mentre gli altri componenti devono essere proprietari o titolari di azienda.

Testo modificato: La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea e composto di: un Presidente, due Vice-presidenti, sei Consiglieri scelti tutti tra i titolari di azienda Soci della S.A.C.A.

S.A.C.A. — SOCIETA' AZIONARIA CONCESSIONARI AGRICOLI
Vittorio d'Africa

Nell'Assemblea Generale Ordinaria del 18 Dicembre 1955, gli Azionisti della S.A.C.A. — Società Azionaria Concessionari Agricoli — ha approvato il Bilancio esercizio 1954-1955 chiuso al 30 Giugno 1955 che dà le seguenti risultanze:

ATTIVO	So. 6.942.916,43
PASSIVO	So. 6.915.500,45
<hr/>	
UTILE DI ESERCIZIO	So. 27.415,98
<hr/>	

Vittorio d'Africa, 18 gennaio 1956.

Il Consiglio d'Amministrazione

PARTE TERZA

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1 febbraio 1956 3

N. 2 4

Supplementi pubblicati durante il mese di Gennaio 1956:

Supplemento N. 1 in data 10 gennaio 1956 contenente:

- ORDINANZA n. 1 in data 5 gennaio 1956: *Istituzione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa.* 51
- ORDINANZA n. 2 in data 5 gennaio 1956: *Attribuzioni dell'Assemblea Legislativa e procedura per la formazione delle leggi.* 54

Supplemento N. 2 in data 16 gennaio 1956 contenente:

- S.A.G. - Società Agricoltori Giuba - S.p.A.: *Avviso di convocazione d'Assemblea.* 59

Supplemento N. 3 in data 18 gennaio 1956 contenente:

- DECRETO n. 246 rep. in data 24 dicembre 1955: *Approvazione del Testo Unico contenente le norme regolanti il contratto d'impiego locale a tempo determinato relativo all'assunzione del personale non somalo.* 63
- Direzione Affari Interni: *Avviso — Elezione dei rappresentanti delle comunità etniche minori in seno all'Assemblea Legislativa.* 73

Supplemento N. 4 in data 24 gennaio 1956 contenente:

- Società Azionaria Concessionari Agricoli S.p.A.: *Convocazione d'Assemblea.* 77
- S.A.C.A. - Società Azionaria Concessionari Agricoli - Vittorio d'Africa: *Bilancio.* 78

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 3 in data 5 gennaio 1956: *Divieto di importazione, transito e detenzione delle foglie e dei rametti apicali di Catha Edulis (Ciat).*

85

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 247 rep. in data 22 dicembre 1955: *Approvazione del regolamento del personale civile somalo.*

86

DECRETO n. 248 rep. in data 22 agosto 1955: *Concessione di area demaniale a scopo edilizio al Sig. Hagi Mohamed Hagi Abati.*

99

DECRETO n. 249 rep. in data 21 novembre 1955: *Concessione cava pietrame con annessa fornace da calce ai Sigg. Hassan Bunei Nur e Mohamed Issa Sceh.*

100

DECRETO n. 250 rep. in data 26 novembre 1955: *Nomina del Dr. Armando Covatta a Presidente della Commissione Consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione in sostituzione del Dr. Giulio Carnevali.*

101

DECRETO n. 251 rep. in data 6 dicembre 1955: *Norme disciplinanti l'esecuzione della procedura mobiliare per la riscossione coattiva dell'imposta sulle abitazioni e del tributo sulle sciambe.*

102

DECRETO n. 252 rep. in data 17 dicembre 1955: *Nomina dello agron. Ruggero Tozzi a membro della Commissione per il collaudo di tutti i materiali in dotazione alla Direzione Sviluppo Economico, in sostituzione dell'agron. Gaspero Nutini.*

103

DECRETO n. 253 rep. in data 17 dicembre 1955: *Cessazione del Dr. Giovanni Zeppa dall'incarico di Vice Giudice Regionale del Benadir.*

103

- DECRETO n. 254 rep. in data 17 dicembre 1955: *Cessazione del Dr. Ideale Marchi dall'incarico di Giudice Regionale del Mudugh e nomina del Dr. Giovanni Zeppa.* 104
- DECRETO n. 255 rep. in data 17 dicembre 1955: *Cessazione del Dr. Giuseppe Chiavalon dall'incarico di Giudice Regionale del Basso Giuba e nomina del Dr. Ideale Marchi.* 105
- DECRETO n. 256 rep. in data 22 dicembre 1955: *Cessazione del Sig. Ugolino Zeppa dall'incarico di cancelliere presso l'Ufficio del Giudice della Somalia e nomina del Sig. Fortunato Mirabile.* 106
- DECRETO n. 257 rep. in data 22 dicembre 1955: *Indennità accessorie dovute al personale civile somalo.* 106
- DECRETO n. 258 rep. in data 23 dicembre 1955: *Riconoscimento della personalità giuridica della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia con sede in Mogadiscio ed approvazione dello Statuto.* X 110
- DECRETO n. 259 rep. in data 23 dicembre 1955: *Soppressione dell'Ente Autonomo «Fiera della Somalia» e affidamento delle attività e degli scopi alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia.* 119
- DECRETO n. 260 rep. in data 23 dicembre 1955: *Variazioni in aumento al Bilancio di Previsione per l'Es. Fin. 1955.* 119
- DECRETO n. 261 rep. in data 31 dicembre 1955: *Variazioni compensative al Bilancio di Previsione per l'Es. Fin. 1955.* 122
- DECRETO n. 262 rep. in data 31 dicembre 1955: *Promozione a sottotenente di 14 allievi ufficiali del 1° corso d'istruzione in Italia presso la Scuola Fanteria di Cesano.* 128

1956: 2

1

- DECRETO n. 1 rep. in data 3 gennaio 1956: *Ampliamento della municipalità di Alula.* 129 5
- DECRETO n. 2 rep. in data 3 gennaio 1956: *Istituzione della municipalità di Bereda.* 129
- DECRETO n. 3 rep. in data 3 gennaio 1956: *Istituzione della municipalità di Meragno.* 130
- DECRETO n. 4 rep. in data 4 gennaio 1956: *Nomina della Commissione di esperti, prevista dall'art. 7 dell'Ordinamento minerario, per l'anno 1956.* 131

DECRETO n. 5 rep. in data 9 gennaio 1956: *Nomina Assessori presso la Sezione di Appello della Corte di Assise e presso la Corte di Assise per l'anno 1956.* 132

DECRETO n. 6 rep. in data 9 gennaio 1956: *Nomina Assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per l'anno 1956.* 135

Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Hassan Elmi Alas a svolgere l'attività economica.* 136

Direzione degli Affari Interni: *Elenco delle Liste dei Candidati all'elezione a Deputati all'Assemblea Legislativa, riscontrate regolari dai Giudici Regionali.* 136

PARTE SECONDA

Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso di istanza di vendita di immobile.* 145

Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Avviso — eredità giacente del defunto Gino Cedron.* 145

Ufficio del Notaio della Somalia: *Avviso — costituzione della Società per Azioni « Seferian & Co. (Somalia) Ltd. - S.p.A. ».* 146

Ufficio del Notaio della Somalia: *Avviso — costituzione della « Cooperativa Commerciale - COCOM ».* 146

S.A.C.A. — Società Azionaria Concessionari Agricoli: *Estratto del verbale d'Assemblea Straordinaria.* 146

Saline Somale S. A. — Mogadiscio: *Estratto verbale Assemblea.* 147

Società Commerciale Italo-Somala: *Avviso — mandato.* 147

Direzione Affari Finanziari: *N. 8 avvisi ad opponendum.* 148

Direzione Sviluppo Economico: *N. 8 avvisi ad opponendum.* 150

PARTE TERZA

DECRETI di nomina dei Capi degli Uffici dell'AFIS:

Carnevali Dr. Giulio — 1

Solferini Dr. Amedeo — 1, 2

Gasbarri Dr. Luigi — 2.


DECRETI di nomina dei Capi Distretti:

Comella Dr. Franco — 1

Ahmed Adda Megne — 1

Santasilia Nicola — 2

Adda Megne — 2



PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA

Art. 1.

E' proibita l'importazione, il transito, e la detenzione delle foglie e dei rametti apicali di *Catha Edulis* (Ciat).

Art. 2.

Chiunque intende importare foglie o rametti apicali della pianta suddetta a scopo scientifico, farmaceutico o sanitario deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal competente Capo Regione.

Art. 3.

I contravventori all'art. 1 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a So. 200,—.

Art. 4.

Chiunque essendo autorizzato ad importare foglie della pianta suddetta ai sensi dell'art. 2, ne faccia uso diverso, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da So. 400 a So. 1.000.

Art. 5.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 5 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

DECRETO n. 247 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, numero 9;

RITENUTO di dover emanare norme regolamentari a sensi dell'articolo 35 dell'Ordinanza predetta;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento del personale civile somalo.

Art. 2.

Il regolamento di cui all'articolo precedente entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 247.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO DEL PERSONALE CIVILE SOMALO

Capo I — Concorsi di assunzione.

Art. 1.

I concorsi per l'assunzione del personale civile somalo di cui all'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9, sono banditi, per il grado iniziale, con provvedimento dell'Amministratore da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione.

Il bando deve indicare i posti messi a concorso, il termine per presentare le domande, i documenti prescritti, gli eventuali requisiti speciali richiesti per i posti da ricoprire, le materie di esame ed i relativi programmi.

Art. 2.

Per ogni concorso è nominata, con provvedimento dell'Amministrazione, una Commissione esaminatrice.

Il Presidente della Commissione potrà nominare, se necessario, dei Commissari di vigilanza per le prove scritte.

Art. 3.

Le modalità per la presentazione e l'identificazione dei candidati agli esami e per lo svolgimento di questi saranno stabilite di volta in volta dalla Commissione esaminatrice la quale ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle modalità stabilite, compresa l'esclusione dagli esami dei candidati che vi contravvengono.

La Commissione esaminatrice dovrà stabilire anche le modalità per garantire che il riconoscimento dei nomi dei concorrenti venga fatto dopo che tutte le prove scritte siano state esaminate e giudicate.

Art. 4.

Negli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi civili sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media corrispondente ad almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; la prova orale, che è unica, non si intende superata, se il candidato non ottenga almeno la votazione corrispondente a sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Nel caso che fra gli esami di concorso vi siano prove facoltative, nello stabilire la votazione complessiva si terrà conto anche dei punteggi suppletivi ottenuti nelle prove stesse, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

La graduatoria dei candidati che hanno superato le prove d'esame del concorso è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti la precedenza è stabilita per sorteggio.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che siano compresi nel numero dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori.

Quelli che abbiano superato le prove di esame e che eccedano il numero dei posti messi a concorso sono dichiarati idonei.

Art. 5.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 6.

La valutazione delle prove d'esame è fatta collegialmente dalla Commissione esaminatrice.

Il giudizio della Commissione esaminatrice nella valutazione delle prove di esame è insindacabile.

Art. 7.

L'Amministratore riconosce la regolarità dello svolgimento del con-

corso e decide in via definitiva sui ricorsi presentati, nonchè sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato le prove di esame del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e contro di essa è ammesso ricorso all'Amministratore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Capo II — Ammissione in servizio e periodo di prova.

Art. 8.

I vincitori del concorso sono ammessi in servizio a titolo di prova.

Gli idonei non acquisiscono alcun diritto, in nessun caso, a ricoprire i posti che risultano comunque vacanti.

Tuttavia, in caso di rinuncia da parte di candidati vincitori, gli idonei possono essere ammessi in servizio, in ordine di graduatoria, allo stesso titolo dei vincitori.

Art. 9.

Il personale in prova non può conseguire la nomina ad impiegato se non dopo aver prestato servizio per il periodo di sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole della Commissione del personale.

Il personale in prova ha l'obbligo di frequentare eventuali corsi di addestramento che fossero istituiti dall'Amministrazione, e di sostenere gli esami eventualmente stabiliti alla fine dei corsi medesimi.

In questo ultimo caso la nomina è subordinata anche al favorevole esito degli esami stessi.

Gli esami si intendono favorevolmente superati quando l'esaminato abbia ottenuto una votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove di esame.

Art. 10.

Al personale in prova che sia già impiegato dell'Amministrazione con stipendio superiore all'assegno stabilito per il periodo di prova, viene conservata, a titolo personale e fino a riassorbimento per successivi aumenti, la differenza fra tale stipendio e l'assegno concesso.

Art. 11.

I vincitori del concorso e gli idonei eventualmente ammessi in servizio devono assumere servizio, sotto pena di decadenza, alla data e nella sede che saranno loro comunicate.

Qualora, per giustificati motivi, il servizio venga iniziato con ritardo sul termine stabilito, la corresponsione degli assegni decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.

Art. 12.

Il personale che al termine del periodo di prova non sia riconosciuto idoneo ad ottenere la nomina ad impiegato o non abbia superato

con esito favorevole gli esami di cui al precedente articolo 9, cessa di far parte dell'Amministrazione senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Capo III — Nomina in ruolo e giuramento.

Art. 13.

La nomina ad impiegato ha luogo, con decreto dell'Amministratore, al grado iniziale del ruolo per il quale è stato bandito il concorso.

A tutti i successivi effetti, il periodo di prova è considerato come servizio prestato al grado iniziale.

Art. 14.

L'impiegato che abbia ottenuto la nomina deve prestare il giuramento avanti al capo ufficio e in presenza di due testimoni idonei.

Del giuramento prestato sarà redatto apposito verbale da conservarsi presso la Direzione del Personale.

Capo IV — Commissione del Personale.

Art. 15.

La Commissione del Personale è nominata con decreto dell'Amministratore ed è composta da un presidente, da sei a otto membri e da un segretario scelti fra capi ufficio e funzionari direttivi dell'Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il membro più elevato in grado.

Il presidente, qualora lo ritenga necessario, può chiamare a far parte della Commissione, di volta in volta e con voto consultivo, i capi ufficio o servizio dell'Amministrazione.

In caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il segretario non ha voto.

Di ogni riunione della Commissione è redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nel decreto di nomina l'Amministratore può stabilire altre eventuali norme per il funzionamento della Commissione.

Capo V — Note di qualifica.

Art. 16.

Le note di qualifica devono essere compilate entro il mese di gennaio successivo all'anno a cui esse si riferiscono.

Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in servizio

e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonché tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, l'attitudine alle funzioni del grado superiore, e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

L'impiegato può ricorrere contro la qualifica attribuitagli, entro quindici giorni dalla comunicazione.

L'Amministratore, in base a relazione della Commissione del Personale, corredata dei chiarimenti per iscritto del capo ufficio che ha assegnato la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal Capo ufficio.

La decisione dell'Amministratore è comunicata per iscritto all'interessato.

Per il personale in prova, le note qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo di prova.

Art. 17.

La qualifica di ottimo è conferita soltanto a quegli impiegati che, avuto riguardo alla categoria cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro, e dimostrando spiccate attitudini agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizi prestati in condizioni eccezionali; del tempo trascorso in residenze malsane e disagiate; degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza.

Di queste circostanze dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

Non può essere qualificato ottimo l'impiegato che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota.

Art. 18.

La qualifica di buono è attribuita agli impiegati che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, abbiano dato prova di operosità, zelo, diligenza e buona condotta, dimostrandosi idonei agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Art. 19.

E' qualificato mediocre l'impiegato il quale nell'anno cui si riferisce la nota non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre l'impiegato cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla multa.

Art. 20.

E' qualificato cattivo l'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato cattivo l'impiegato cui, durante l'anno,

sia stata inflitta la punizione della sospensione dall'impiego e dallo stipendio.

Capo VI — Promozioni.

Art. 21.

Le promozioni sono conferite dall'Amministratore per anzianità, per esame e per merito, nel limite dei posti vacanti in ciascun grado, agli impiegati del grado immediatamente inferiore che abbiano compiuto nel grado stesso il periodo minimo di servizio per esso stabilito nella tabella annessa all'ordinanza n. 9.

Art. 22.

S'intendono disponibili in un grado anche i posti vacanti nei gradi superiori.

Art. 23.

Le promozioni per anzianità sono conferite, previo scrutinio della Commissione del Personale, per ordine di anzianità nel grado, agli impiegati che nel quinquennio anteriore abbiano conseguito qualifiche di ottimo o di buono.

Possono, peraltro, essere conferite anche a coloro che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica di mediocre, purché detta qualifica non sia stata conseguita in uno degli ultimi tre anni del quinquennio.

Art. 24.

Gli esami di promozione sono banditi, per i posti disponibili nel grado superiore, con decreto dell'Amministratore da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale.

Art. 25.

Le prove di esame per le promozioni sono stabilite di volta in volta nel provvedimento dell'Amministratore che indice gli esami stessi.

Art. 26.

L'ammissione agli esami di promozione è stabilita dall'Amministratore sentita la Commissione del Personale.

Sono ammessi agli esami di promozione, a domanda, gl'impiegati che nel quinquennio anteriore abbiano conseguito qualifiche di ottimo o di buono.

Possono, peraltro, essere ammessi a sostenere gli esami anche coloro che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica di mediocre, purché detta qualifica non sia stata conseguita in uno degli ultimi tre anni del quinquennio.

Art. 27.

Per gli esami di promozione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli dal 2 al 7.

Art. 28.

Le promozioni per esame sono conferite agli impiegati che abbiano sostenuto e superato gli appositi esami, secondo l'ordine della graduatoria relativa.

Art. 29.

Gli impiegati risultati idonei agli esami di promozione ma che eccedano il numero dei posti disponibili, conseguono la promozione, in ordine di graduatoria, quando si verificano vacanze nei gradi superiori.

Art. 30.

Agli impiegati che partecipano ad esami di promozione, quando non risiedono nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, sono rimborsate le spese di viaggio ed è corrisposta l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.

Perdono il diritto a tale rimborso e a detta indennità coloro che siano esclusi dagli esami o che, pur avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

Art. 31.

Le promozioni per merito sono conferite in base ad una graduatoria dei maggiormente meritevoli della promozione, predisposta dalla Commissione del Personale nel numero dei posti da conferire, fra coloro che abbiano conseguito, nel quinquennio anteriore, qualifiche di ottimo o di buono.

Qualora, peraltro, rimangano ancora posti disponibili per la promozione, possono essere prescelti anche impiegati che abbiano ottenuto una e non più di una qualifica di mediocre, purchè detta qualifica non sia stata conseguita in uno degli ultimi tre anni del quinquennio.

Art. 32.

L'impiegato sottoposto a procedimento penale o disciplinare può essere escluso, con provvedimento dell'Amministratore, sentita la Commissione del Personale, dall'esame e dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto esame o scrutinio abbiano luogo durante il procedimento.

Qualora l'impiegato sia sottoposto al procedimento dopo l'esame o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Se il procedimento penale sia definito con sentenza irrevocabile di condanna per delitti dolosi non compresi fra quelli indicati all'art. 23, lettera b), dell'Ordinanza n. 9 e senza che al condannato sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'esclusione dalla promozione è definitiva.

Uguale provvedimento è adottato nei confronti dell'impiegato cui sia comminata una sanzione disciplinare superiore alla multa.

Negli altri casi l'impiegato consegue la promozione e conserva l'anzianità e l'ordine di graduatoria inerenti alla promozione stessa.

Le promozioni che nel frattempo abbiano avuto luogo restano valide salvo le eventuali variazioni nell'ordine di graduatoria in conseguenza di quanto disposto nel precedente comma.

Capo VII — Aumenti periodici di stipendio e gratifiche.

Art. 33.

Gli aumenti periodici di stipendio sono conferiti dall'Amministratore.

Gli anni per i quali l'impiegato abbia conseguito qualifiche inferiori al buono, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 34.

Nel primo anno di servizio i pagamenti delle gratifiche per il Ramadan e l'Araba saranno effettuati all'impiegato in parte proporzionale al periodo di servizio prestato dalla data dell'assunzione.

Capo VIII — Licenze e aspettative.

Art. 35.

La licenza ordinaria è cumulabile al massimo per un biennio.

La licenza ordinaria è accordata, in relazione alle esigenze del servizio, dal Capo Ufficio.

Di ogni licenza ordinaria, concessa o negata, il Capo Ufficio deve darne comunicazione anche alla Direzione del Personale.

Art. 36.

Al personale insegnante la licenza ordinaria può essere concessa soltanto nel periodo di chiusura delle scuole.

Art. 37.

Il personale in licenza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'autorità che ha concesso la licenza stessa il suo recapito ed ogni eventuale variazione di esso.

Art. 38.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa per motivi di salute sia a domanda che d'ufficio.

Nel primo caso l'aspettativa è concessa in base a certificato medico rilasciato da un sanitario dell'Amministrazione e vistato dall'Ispettore di sanità; nel secondo caso l'aspettativa è disposta su proposta del Capo Ufficio, sentito il parere della Commissione del personale.

In tutti i casi l'Amministrazione può, se lo ritenga opportuno, disporre accertamenti sanitari da eseguirsi da apposita Commissione medica.

Art. 51.

La sospensione dall'impiego e dallo stipendio è inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo alla punizione della riduzione dello stipendio o per maggiore gravità di essi;
- b) per inosservanza del segreto d'Ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;
- c) per pregiudizio recato agli interessi dell'Amministrazione o a quelli dei privati nei loro rapporti con l'Amministrazione, e derivato da grave negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;
- d) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
- e) per uso dell'impiego a fini personali;
- f) per qualunque manifestazione collettiva, che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;
- g) per denigrazione dell'Amministrazione e dei superiori.

Art. 52.

* Si incorre nel licenziamento dal servizio:

- a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo alla sospensione dall'impiego e dallo stipendio o per maggiore gravità di esse;
- b) per grave abuso di autorità;
- c) per grave abuso di fiducia;
- d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Amministrazione o a privati;
- e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;
- f) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;
- g) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio della Amministrazione o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;
- h) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità.
- i) per manifestazioni, sia in ufficio che fuori, che non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri;
- l) per violazione degli obblighi di cui all'articolo 22 dell'ordinanza n. 9;
- m) per assenza dall'ufficio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 10 giorni.

Art. 53.

In caso di infrazione disciplinare, il Capo Ufficio o servizio deve infliggere la punizione di sua competenza seguendo la procedura sommaria che esime dall'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 55 e seguenti relativi al procedimento disciplinare.

Prima di infliggere la punizione egli deve tuttavia invitare l'impiegato a giustificarsi.

Comunque, della punizione inflitta viene data comunicazione all'interessato per iscritto e con la debita motivazione.

Copia della comunicazione è rimessa alla Direzione del Personale per essere unita agli atti personali dell'impiegato.

Art. 54.

Il termine per presentare ricorso contro le punizioni del rimprovero e della multa è di quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo precedente.

Capo XIII — Procedimento disciplinare.

Art. 55.

In caso di infrazione disciplinare la cui punizione esuli dalla sua competenza, il Capo Ufficio o servizio contesta i fatti all'interessato e procede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari.

Dopo completata l'istruttoria trasmette l'incartamento alla Direzione del Personale la quale, se non ritiene necessari altri accertamenti, passa l'incartamento stesso alla Commissione del Personale per la trattazione orale.

Art. 56.

All'impiegato deve essere dato avviso, almeno 10 giorni prima, del giorno e dell'ora fissati per la trattazione orale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'impiegato ha diritto, a sua richiesta, di essere sentito personalmente e di presentare difesa per iscritto.

Art. 57.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione a seguito di proposta della Commissione del Personale è adottato con decreto dell'Amministratore che sarà comunicato anche all'interessato.

Art. 58.

Ogni procedimento disciplinare è sospeso, in qualunque stadio esso si trovi, quando a carico dell'impiegato viene iniziato un procedimento penale.

Art. 59.

Quando il procedimento disciplinare al quale l'impiegato sia stato sottoposto, ha termine col proscioglimento, la sospensione eventualmente disposta a' sensi dell'art. 24 dell'Ordinanza n. 9, è revocata e l'impiegato riacquista l'anzianità di servizio perduta nonchè il diritto agli stipendi non percepiti dedotto quanto fosse stato già corrisposto alla famiglia a titolo di assegno alimentare.

La stessa norma si applica nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere se trattasi di procedimento penale, o quando questo ha termine con sentenza divenuta irrevocabile che escluda la sussistenza del fatto o, pur ammettendo la sussistenza del fatto, escluda che l'impiegato lo abbia commesso.

Tuttavia quando l'Amministrazione ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti e circostanze che rendano passibile l'impiegato di sanzione disciplinare, può deferire il caso alla Commissione del Personale.

Quando la punizione inflitta a seguito di procedimento disciplinare escluda in tutto o in parte la sospensione eventualmente già sofferta, si applica, per il periodo di sospensione eccedente la punizione inflitta, la norma contenuta nel primo comma del presente articolo.

In caso di condanna penale che non comporti la cessazione dal servizio a sensi dell'art. 26, lettera b), dell'ordinanza n. 9, l'impiegato è sottoposto a procedimento disciplinare.

Capo XIV — Disponibilità.

Art. 60.

Il collocamento in disponibilità e l'eventuale riammissione in servizio al termine di tale posizione sono disposti con decreti dell'Amministratore.

Capo XV — Dimissioni.

Art. 61.

Le dimissioni dall'impiego devono essere presentate per iscritto.

L'impiegato che si è dimesso è obbligato a proseguire nello adempimento dei doveri di ufficio finchè non gli è pervenuta l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per motivi di servizio e può altresì essere rifiutata qualora trovasi in corso un procedimento disciplinare o penale a carico dell'impiegato.

Capo XVI — Cessazione dal servizio.

Art. 62.

La cessazione dal servizio per i motivi di cui alle lettere f) e g) dell'art. 26 dell'ordinanza n. 9, è disposta dall'Amministratore previo accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato da effettuarsi mediante visita medico-collegiale.

Art. 63.

L'impiegato che per due anni consecutivi sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto alla Commissione del Personale per l'even-

tuale licenziamento dal servizio a norma dell'art. 26, lettera h) dell'Ordinanza n. 9.

Capo XVII — Riammissione in servizio.

Art. 64.

Le riammissioni in servizio previste dall'art. 28 dell'ordinanza n. 9, sono disposte dall'Amministratore previo parere della Commissione del Personale.

L'impiegato riammesso in servizio è iscritto nel grado cui apparteneva occupandovi l'ultimo posto.

Capo XVIII — Indennità per cessazione dal servizio.

Art. 65.

Le indennità previste negli articoli 31 e 32 dell'ordinanza n. 9, vengono calcolate sulla base dell'ultimo stipendio percepito dall'impiegato in misura intera, qualunque sia la posizione dell'impiegato stesso al momento della cessazione dal servizio o del decesso.

Mogadiscio, lì 22 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 248 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTE le domande in data 5 febbraio 1954 e 28 giugno 1954 dell'Hagi Mohamed Hagi Abati, intese ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di complessivi mq. 981,42, sito in Mogadiscio sul prolungamento di via Roma;

CONSIDERATO che gli avvisi a opponendum, riguardanti l'area richiesta, sono stati affissi, a termini di legge, all'albo municipale di Mogadiscio e pubblicati sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 6 del 1° giugno 1954 e n. 10 del 1° ottobre 1954, senza opposizione da parte

CONSIDERATO che il progetto, presentato dall'Hagi Mohamed Hagi Abati, riguardante la costruzione di uno stabile in muratura ad uso di abitazione e di negozio, è stato approvato dalla Commissione edilizia municipale di Mogadiscio nella 189.a seduta del 19 novembre 1954;

VISTI i fogli n. 623250 in data 2 luglio 1954 e n. 625060 in data 24 dicembre 1954 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestanti che l'Hagi Mohamed Hagi Abati ha pagato la somma complessiva di So. 2943,75, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 981,42 è stata consegnata all'Hagi Mohamed Hagi Abati, come si rileva dal verbale di consegna redatto dall'Ispettorato Lavori Pubblici in data 17 gennaio 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 5 agosto 1955 e la planimetria che lo integra;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa a scopo edilizio, a favore dell'Hagi Mohamed Hagi Abati, l'area demaniale di mq. 981, 42 sita in Mogadiscio, prolungamento di via Roma, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto che disciplina la concessione di cui all'art. 1, stipulato in data 5 agosto 1955 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari, e l'Hagi Mohamed Hagi Abati.

Mogadiscio, li 22 agosto 1955.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 11 - foglio n. 94.

Mogadiscio, li 26 agosto 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 249 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO l'Ordinamento minerario approvato con Ordinanza 15 agosto 1951, numero 13;

VISTI i decreti 22 novembre 1951, n. 139 e 20 settembre 1952, n. 142.

relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda, in data 2 maggio 1955, presentata dai Sigg. Hassan Bunei Nur e Mohamed Issa Sceek, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame con annessa fornace da calce, sita nei pressi dell'Ospedale Forlanini e più precisamente nella zona denominata Caran, della estensione di mq. 1000 (mille) per la durata di anni due;

SENTITO il parere del Servizio Geo-Minerario;

Decreta:

Art. 1.

I sigg. Hassan Bunei Nur e Mohamed Issa Sceek sono autorizzati a coltivare una cava di pietrame con annessa fornace da calce, sita nei pressi dell'Ospedale Forlanini e precisamente nella zona denominata Caran, della estensione di mq. 1000 (mille), indicata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a decorrere dalla data del presente decreto ed è autorizzata alle condizioni contenute nel disciplinare che fa parte integrante del decreto stesso.

Mogadiscio, li 21 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 166.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

DECRETO n. 250 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9 comma terzo, del citato decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

VISTO il D.A. 10 luglio 1954, n. 83 di rep., relativo alla costituzione della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione;

VISTO il D.A. 4 aprile 1955, n. 32 di rep., relativo alla nomina del Dott. CARNEVALI Giulio a Presidente della Commissione stessa;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina del Dr. CO-

VATTA Armando a Presidente della Commissione stessa, in sostituzione del Dr. CARNEVALI Giulio;

Decreta:

Con decorrenza 18 novembre 1955, il Dr. COVATTA Armando è nominato Presidente della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione, in sostituzione del Dr. CARNEVALI Giulio.

Mogadiscio, li 26 novembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 124.

Mogadiscio, li 9 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 251 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza n. 14 rep. in data 11 luglio 1955;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

RICONOSCIUTA la necessità di disciplinare l'esecuzione della procedura mobiliare per la riscossione coattiva della imposta sulle abitazioni e del tributo sulle sciambe;

Decreta:

Art. 1.

Al pignoramento ed ai successivi atti di esecuzione di cui al 2° comma dell'Ordinanza n. 14 dell'11 luglio 1955 procede un impiegato di ruolo dell'Amministrazione in servizio presso i singoli Distretti, incaricato, con provvedimento del Capo Distretto, delle funzioni di messo notificatore e di ufficiale esattoriale.

Art. 2.

Gli atti della procedura esecutiva relativi alle riscossioni della imposta sulle abitazioni e del tributo sulle sciambe sono esenti da ogni forma-

lità fiscale di registro e di bollo.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 2.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 252 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9, comma terzo, del citato decreto;

VISTO il D.A. n. 83 rep. del 10 luglio 1954 che istituisce una Commissione permanente per il collaudo di tutti i materiali in dotazione alla Direzione Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che l'Agronomo Gaspero Nutini nominato Membro di tale Commissione ha rassegnato le dimissioni;

RITENUTO necessario sostituire l'Agron. Gaspare Nutini nel suo incarico di Membro e in sua vece nominare l'Agronomo Ruggero Tozzi;

Decreta:

L'Agronomo Ruggero Tozzi è nominato Membro della Commissione per l'espletamento dei compiti di cui alle premesse, in sostituzione dell'Agronomo Gaspero Nutini, dimissionario.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 209.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 253 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952,

VISTA l'Ordinanza n. 7 in data 22 maggio 1955 che istituisce i Giudici Regionali;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza n. 7 predetta;

VISTO il D.A. n. 240 rep. in data 2 dicembre 1955 con il quale il Dr. Giovanni Zeppa viene nominato Vice Giudice Regionale del Benadir;

CONSIDERATO che il predetto dott. Giovanni Zeppa deve essere destinato ad altra sede;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

Decreta:

Con decorrenza dal 18 dicembre 1955, il dott. Giovanni Zeppa cessa dalla carica di Vice Giudice Regionale del Benadir.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 196.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 254 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 7 di rep. in data 22 maggio 1953 che istituisce i Giudici Regionali;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza n. 7 predetta;

VISTO il D.A. n. 105 rep. in data 21 maggio 1955 con il quale il dott. Ideale Marchi viene nominato Giudice Regionale del Mudugh;

VISTO il D.A. n. 253 rep. in data 17 dicembre 1955 con il quale il Dr. Giovanni Zeppa cessa dalla carica di Vice Giudice Regionale del Benadir;

CONSIDERATO che il predetto dott. Ideale Marchi è destinato ad altra sede e che, pertanto, è necessario provvedere alla nomina di altro Giudice Regionale;

RITENUTO che tale incarico può essere affidato al dott. Giovanni Zeppa;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 18 dicembre 1955, il dott. Ideale Marchi cessa dalla carica di Giudice Regionale del Mudugh perchè destinato ad altra sede;

Art. 2.

Sotto la stessa data il dott. Giovanni Zeppa viene nominato Giudice Regionale del Mudugh.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 197.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 255 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952. numero 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 7 di rep. in data 22 maggio 1953 che istituisce i Giudici Regionali;

VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza n. 7 predetta;

VISTO il D.A. n. 274 di rep. in data 26 ottobre 1955 con il quale il dottor Giuseppe Chiavalon veniva nominato Giudice Regionale del Basso Giuba;

VISTO il D.A. n. 254 rep. in data 17 dicembre 1955 con il quale il Dr. Ideale Marchi cessa dalle funzioni di Giudice Regionale del Mudugh;

CONSIDERATO che il dott. Giuseppe Chiavalon è stato ammesso a fruire il congedo ordinario e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

RITENUTO che tale incarico può essere affidato al dr. Ideale Marchi;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

Decreta:

Art. 1.

Sotto la data del 18 dicembre 1955, il dr. Giuseppe Chiavalon cessa dalla carica di Giudice Regionale del Basso Giuba perchè ammesso a fruire il congedo ordinario;

Art. 2.

Sotto la medesima data 18 dicembre 1955, il dott. Ideale Marchi viene nominato Giudice Regionale del Basso Giuba.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 198.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 256 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con r.d. 20 giugno 1953, numero 1638;

VISTO l'art. 39 del vigente Ordinamento Giudiziario;

VISTO il decreto n. 187 rep. del 6 settembre 1955 con il quale il Sig. Ugolino Zeppa veniva nominato Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice della Somalia;

CONSIDERATO che il predetto Sig. Ugolino Zeppa è stato destinato ad altro incarico, e che, pertanto, si rende necessaria la di lui sostituzione;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 dicembre 1955 il Sig. Ugolino Zeppa cessa dall'incarico di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice della Somalia.

Art. 2.

Con la medesima decorrenza, al Sig. Fortunato Mirabile sono affidate le funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice della Somalia.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 199.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 257 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di cui all'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 che compie mig

sioni in località del Territorio diverso dalla propria sede di servizio, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la diaria indicata nella tabella allegata.

Agli effetti della corresponsione della diaria, per giornata di missione s'intende un periodo continuativo di 24 ore trascorso fuori dalla sede ordinaria per assolvere incarichi di servizio in località distanti non meno di 30 km dalla sede stessa.

Per le missioni effettuate continuativamente in una stessa località la diaria è ridotta alla metà dopo i primi due mesi e cessa di essere corrisposta dopo altri due mesi.

Art. 2.

In caso di trasferimento da una ad altra sede di servizio nel Territorio, al personale di cui al precedente articolo spettano:

a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per sé, per le mogli ed i figli a carico fino all'età di quindici anni;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto di tre quintali di mobili e masserizie per sé e di un quintale per ciascuno dei famigliari predetti, fino ad un massimo complessivo di otto quintali.

c) la diaria, per sé, secondo quanto disposto all'articolo precedente.

Il diritto al rimborso stabilito nel precedente comma per i famigliari spetta anche se questi effettuino il viaggio separatamente dal capo famiglia, entro sei mesi dall'effettivo trasferimento di esso.

Art. 3.

Le spese di viaggio e di trasporto di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengono rimborsate nei limiti delle tariffe vigenti nel Territorio relative ai mezzi di trasporto più economici.

Art. 4.

Per le missioni di servizio fuori del Territorio al personale di cui all'art. 1 spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio con i mezzi e per le classi stabiliti dall'Amministrazione, nonché la diaria che sarà stabilita di volta in volta nel provvedimento dell'Amministratore che dispone la missione e la cui misura non potrà superare dieci volte quella indicata nella tabella allegata.

Art. 5.

Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente compiuto oltre il normale orario giornaliero, al personale di cui all'art. 1 spetta il compenso indicato nella tabella allegata.

Il compenso di cui al presente articolo non può essere corrisposto per più di 30 ore mensili.

Art. 6.

Al personale di cui all'art. 1 che partecipi a qualunque titolo e con qualsiasi veste a commissioni, comprese quelle di esami di qualunque ge-

nere, consigli e colleghi comunque denominati, anche se non espressamente previsti dalle vigenti disposizioni, spetta per ciascuna seduta un gettone di presenza dell'ammontare di So. 5.

Agli estranei all'Amministrazione sprovvisti di qualsiasi trattamento economico a carico dell'Amministrazione stessa, spetta un gettone di presenza in misura doppia di quella suindicata, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per partecipare alle sedute.

Art. 7.

Al personale di cui all'art. 1 in servizio nelle Regioni della Migiurtinia e del Mudugh, spetta un'indennità di disagiata residenza della misura giornaliera di So. 1,50.

Detta indennità spetta soltanto per le giornate di effettiva presenza in servizio nelle Regioni Suddette.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

Mogadiscio, li 22 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 248.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

TABELLA

COMPENSO PER OGNI ORA DI LAVORO STRAORDINARIO E DIARIA GIORNALIERA DI MISSIONE SPETTANTI AL PERSONALE CIVILE SOMALO DI CUI ALL'ORDINANZA 5 APRILE 1954, N. 9.

GRADO	Compenso per ogni ora di lavoro straordinario So.	Importo della diaria giornaliera di missione So.
1°	2,—	10,—
2°		
3°		
4°	1,60	6,—
5°		
6°		
7°	1,30	4,—
8°		
9°		
10°	1,—	3,—
11°		
12°		
13°	0,80	2,—
14°		
15°		

Mogadiscio, li 22 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 258 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA la domanda in data 9 giugno 1954 presentata dal Signor dott. Francesco Monti nella qualità di Presidente della Camera di Commercio con la quale viene richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 C.C. della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia;

VISTO l'atto costitutivo della predetta Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia in data 7 luglio 1944 a rogito Notaio Minniti cav. Demetrio;

RITENUTO opportuno riconoscere la personalità giuridica della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia con sede in Mogadiscio.

Art. 2.

E' approvato l'allegato Statuto organico della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia, composto di N. 42 articoli.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, li 23 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 232.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA
DELLA SOMALIA

BOZZA DI STATUTO:

Art. 1.

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia ha sede in Mogadiscio e giurisdizione su tutto il Territorio.

Art. 2.

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia rappresenta unitariamente e integralmente gli interessi delle Categorie economiche, ne promuove e coordina le attività.

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia è Ente dotato di personalità giuridica. Essa è sottoposta al controllo dell'Amministrazione. A tale scopo vengono trasmessi all'Amministratore tutti gli atti deliberativi degli organi camerale compresi i bilanci preventivi. Le modalità per l'attuazione della presente disposizione sono fissate nel Regolamento previsto dall'art. 40.

SCOPI E ATTRIBUZIONI

Art. 3.

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura oltre alle attribuzioni ad essa conferite da Leggi e Decreti speciali, ha le seguenti attribuzioni:

a) Pubblicazione di mercuriali, listini di prezzi, comunicati, annuari, bollettini periodici, informazioni di carattere economico, industriale ed agricolo;

b) Tenuta di registri anagrafici delle ditte esercenti il commercio, l'industria e l'agricoltura;

c) Compilazione o raccolta di usi e consuetudini commerciali della Somalia;

d) Rilevazione ed elaborazione di dati statistici interessanti il Commercio, l'Industria e l'Agricoltura;

e) Raccolta e conservazione di un campionario dei prodotti di esportazione ed importazione;

f) Studio di tutti i problemi che interessano l'economia della Somalia, anche attraverso la collaborazione di speciali commissioni composte di esperti delle singole materie da trattare;

g) Conciliare le controversie di lavoro che le vengono sottoposte a mezzo di apposito collegio di conciliazione ed arbitrato;

h) Promuovere ogni iniziativa utile allo sviluppo economico del Paese;

i) Organizzare la partecipazione della Somalia a Fiere e Mostre Internazionali e locali e provvedere all'organizzazione della Fiera della Somalia;

l) Designare in base alle norme che saranno stabilite da apposito regolamento i componenti il ruolo degli amministratori giudiziari; compilare il ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari, degli estimatori ed esattori pubblici e dei pubblici mediatori; tenere l'Albo degli esportatori e dei classificatori, selettori di cotone;

m) Provvedere, previo accordo con l'Amministrazione della Somalia, all'invio di delegati a Congressi, Assemblee ed organi aventi carattere economico;

n) Provvedere all'istituzione di borse di commercio e mercati;

o) Formulare proposte, di interesse economico, all'Amministrazione della Somalia ed esprimere il proprio parere su ogni questione che venga sottoposta.

Art. 4.

Possono essere soci effettivi della Camera di Commercio le persone fisiche e giuridiche iscritte nei ruoli dei contribuenti sul reddito in possesso di regolare licenza per esercizio di attività industriali, commerciali ed agricole.

Coloro che desiderano di diventare soci debbono farne domanda scritta corredata dei documenti che comprovano i titoli per ottenere l'iscrizione stessa.

Art. 5.

L'ammissione di soci è di competenza del Consiglio Direttivo.

ORGANI CAMERALI

Art. 6.

Sono organi della Camera di Commercio:

- 1) Il Presidente;
- 2) I Vice Presidenti;
- 3) Il Consiglio di Presidenza;
- 4) Il Consiglio Direttivo;
- 5) Le Sezioni;
- 6) Il Collegio dei Revisori;
- 7) L'Assemblea Generale dei Soci;
- 8) Il Direttore della Segreteria.

Le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo sono esercitate da un Direttore di Segreteria e nelle sezioni da un funzionario della segreteria stessa a ciò esplicitamente designato.

Art. 7.

Il Consiglio Direttivo della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia è composto di 21 membri, eletti sette dai commercianti, sette dagli industriali-artigiani e sette dagli agricoltori.

Il numero dei componenti del Consiglio potrà essere variato qualora se ne manifesti l'opportunità. L'aumento potrà essere proposto dal Consiglio di Presidenza e dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.

I Consiglieri durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 9.

I Consiglieri sono eletti a maggioranza dall'Assemblea Generale annuale dei Soci. Ciascuna delle tre categorie del commercio della industria-artigianato e dell'agricoltura elegge i propri consiglieri.

Art. 10.

Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge, un Presidente e tre Vice-Presidenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le attribuzioni del medesimo vengono disimpegnate dal Vice Presidente più anziano.

Art. 11.

Il Presidente, i tre Vice Presidenti ed i Presidenti delle Sezioni costituiscono il Consiglio di Presidenza.

Art. 12.

La Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia è organizzata in sezioni e precisamente:

1. — Sezione Agricoltura;
2. — Sezione industria ed artigianato;
3. — Sezione del Commercio e servizi;
4. — Sezione Mostre, Fiere e Turismo.

Art. 13.

Ciascuna sezione si compone come segue:

1. — Presidente di Sezione;
2. — 4 Consiglieri di Sezione;
3. — Il Segretario.

I componenti delle singole sezioni vengono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso od anche tra persone estranee ma di particolare competenza.

Art. 14.

Il Collegio dei Revisori si compone di cinque membri, tre effettivi e due supplenti, di cui quattro eletti a maggioranza dall'Assemblea anche tra i non soci ed il quinto con funzioni di presidente nominato dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia.

Art. 15.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione e comunica al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci il risultato delle sue osservazioni.

I Revisori dei conti hanno tutte e facoltà che la legge riconosce ai sindaci delle Società per azioni.

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea per l'attuazione delle finalità dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo delibera sul bilancio consuntivo ed approva i regolamenti interni.

Appartiene altresì al Consiglio Direttivo prendere iniziative ed espri-

mere pareri e voti su questioni ad esso sottoposte dalle pubbliche amministrazioni, dal Presidente della Camera di Commercio e dai suoi consiglieri.

Art. 17.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, a parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 18.

Qualora, per qualsiasi causa si verificassero vacanze in seno al Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvederà a nominare nuovi consiglieri in sostituzione di quelli mancanti, sempre che non vengano a mancare contemporaneamente più di 1/3 dei Consiglieri in carica.

In quest'ultimo caso deve essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea Generale dei Soci per la rinnovazione delle cariche sociali.

Art. 19.

Il Consiglio di Presidenza forma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, elabora i regolamenti interni, delibera su tutte le materie, escluse quelle di specifica competenza del Consiglio Direttivo e delle Sezioni; provvede alle nomine del personale ed al trattamento economico dello stesso.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Presidenza delibera anche sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo e delle Sezioni, ma in tali casi deve presentare le deliberazioni adottate per la ratifica alla prima adunanza dell'organo competente.

Art. 20.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera; convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio di Presidenza, stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza presiede al funzionamento degli uffici e provvede per tutti gli atti di ordinaria amministrazione; prende tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento dei vari organi della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura.

Art. 21.

Il Presidente ed i Vice Presidenti della Camera di Commercio, nonché i Presidenti di Sezione durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 22.

Spetta alle sezioni predisporre progetti, formulare proposte, esprimere pareri e voti sulle materie di rispettiva competenza e sugli argomenti rimessi al loro studio dal Presidente della Camera di Commercio.

Art. 23.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere sono gratuite. E' consentito soltanto il rimborso delle spese effettivamente contratte nell'esplicazione delle funzioni inerenti alla carica.

Art. 24.

Gli Uffici della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia sono diretti da un direttore di Segreteria. Il direttore di Segreteria, o chi lo sostituisce in tali funzioni, è responsabile della esecuzione degli atti camerati.

Art. 25.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci onorari della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia persone che abbiano acquisito nei confronti dell'Ente particolari benemerenz.

E L E Z I O N I

Art. 26.

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata, in via ordinaria, annualmente per l'Approvazione del Bilancio e della Relazione del Consiglio Direttivo e per la elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere anche convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'adozione di provvedimenti di particolare interesse. L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria quando un quinto dei soci ne faccia richiesta al Presidente. Spetta all'Assemblea Generale dei Soci proporre all'approvazione dell'Amministrazione le eventuali modifiche al presente statuto.

Art. 27.

Sono eleggibili ed elettori i Soci della Camera di Commercio al corrente col versamento dei canoni sociali.

Per le ditte a carattere personale, le Società di fatto, le Società in nome collettivo, le Società in accomandita, le Società per Azioni, è eleggibile ed elettore il titolare della Ditta, il Socio abilitato ad impegnare la Società, uno degli accomandatari, il Presidente o l'Amministratore Delegato, il Procuratore ed istitutore e comunque che sia investito della legale rappresentanza della Ditta o della Società.

I Soci possono partecipare all'Assemblea anche per delega conferita ad un altro Socio o per mezzo di un proprio procuratore. Nessun Socio può rappresentare per delega più di altri cinque Soci.

Art. 28.

Non sono elettori nè eleggibili:

- a) Gli impiegati della Camera;
- b) Le persone che hanno liti vertenti con la medesima;
- c) Coloro che hanno parte diretta in servizi retribuiti, esazioni di tributi e diritti. A giudizio del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati non eleggibili i Soci che hanno parte diretta in somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo della Camera stessa.

d) Coloro che ricevono stipendio dalle istituzioni che la Camera amministra:

e) Coloro che, avendo avuto maneggio di denaro dalla Camera, non hanno reso conto;

f) Coloro che, avendo debito liquido verso la Camera, sono stati legalmente posti in mora;

g) Gli amministratori della Camera o delle istituzioni poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in linea tanto amministrativa quanto civile per atti della loro amministrazione;

h) Coloro che sono in stato di interdizione o di inabilità;

i) Gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

l) I Commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti;

m) I condannati alla interdizione dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

n) Coloro che sono stati condannati, qualunque sia la durata della pena inflitta per i seguenti reati: peculato, concussione, corruzione di pubblico ufficiale, violazione dei sigilli e sottrazione dal luogo di pubblico deposito, inadempimenti di obblighi e frodi nelle forniture pubbliche, simulazione di reato e calunnie, falsità in giudizio, prevaricazione, associazione a delinquere, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica, violenza, lenocinio, delitti contro la proprietà perseguibile di ufficio, bancarotta fraudolenta anche come istitori e rappresentanti, amministratori.

Art. 29.

Chiunque, dopo essere stato eletto, perda i requisiti per l'elettorato e per la eleggibilità, decade dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi per tre sedute consecutive, senza regolare congedo, non prenda parte alle riunioni del Consiglio delle Sezioni.

Quando si verifichi uno dei casi previsti nel presente articolo, spetta al Consiglio Direttivo di pronunciare la decadenza e di provvedere all'a sostituzione del decaduto.

Art. 30.

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo, i Soci della Camera di Commercio sono divisi in tre Categorie:

- a) commercianti;
- b) industriali e artigiani;
- c) agricoltori.

Le liste elettorali sono compilate annualmente ed esposte all'Albo della Camera di Commercio, almeno quindici giorni prima delle elezioni.

Art. 31.

Le schede per le votazioni debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Camera di Commercio.

In detti modelli deve essere indicata la Categoria ed il numero dei Consiglieri assegnati alla Categoria stessa.

Art. 32.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata di regola entro il 31 marzo di ogni anno.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia e deve essere diffuso a mezzo della stampa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

L'Assemblea è valida quale che sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto Sociale è necessaria la presenza, in propria o per delega, di almeno un terzo dei Soci.

Art. 33.

Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del Verbale dell'Assemblea precedente;
- b) l'approvazione della Relazione annuale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti;
- d) le eventuali modifiche allo Statuto;
- e) le deliberazioni su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 34.

L'Assemblea Generale nomina il proprio Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Direttore della Segreteria della Camera di Commercio.

L'Assemblea elegge pure due scrutatori per le operazioni elettorali.

Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente della Assemblea stessa, dal Direttore della Segreteria e dagli scrutatori.

PATRIMONI E TRIBUTI

Art. 35.

La Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia provvede alle spese per il suo funzionamento, oltre che con le rendite patrimoniali, con entrate derivanti:

- a) dalle quote di ammissione dei Soci;
- b) dalle quote annue di associazione dei Soci;
- c) dalla riscossione di diritti sui certificati e sugli atti che rilascia, esclusi quelli che per le norme vigenti sono gratuiti;
- d) dagli eventuali contributi dell'Amministrazione per i servizi di carattere generale nell'interesse dell'economia del Territorio espiicati dall'Ente;
- e) dai contributi volontari e dalle donazioni di terzi;
- f) dai proventi vari.

I diritti di cui alla lettera c) saranno annualmente determinati con decreto dell'Amministratore.

La quota di ammissione a Socio effettivo della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura è per tutti di So. 20.

Art. 36.

Le quote annue di associazione dei Soci effettivi sono stabilite come segue:

- a) So. 120 — all'anno per i Soci in possesso di licenza di esercizio di attività commerciale di I categoria e per i Soci industriali;
- b) So. 100 — all'anno per i Soci in possesso di licenza di esercizio di attività commerciale di II categoria e per i Soci agricoltori;
- c) So. 75 — all'anno per i Soci in possesso di licenza di esercizio di attività commerciale di III categoria;
- d) So. 50 — all'anno per i Soci in possesso di licenza di esercizio di attività commerciale di IV categoria e per gli artigiani.

Art. 37.

L'esercizio finanziario della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 38.

Il Registro delle Ditte può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al Direttore della Segreteria della Camera. Per tale esame nessun diritto è dovuto alla Camera di Commercio.

Art. 39.

In caso di impossibilità di funzionare del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio o di gravi irregolarità l'Amministratore della Somalia può affidarne le funzioni ad un Commissario Governativo con l'obbligo entro tre mesi dalla sua nomina di indire l'Assemblea Generale dei Soci per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 40.

Il Regolamento di attuazione del presente statuto dovrà essere emanato entro un anno, previa approvazione dell'Amministratore.

Art. 41.

Sino all'effettivo insediamento del primo Consiglio Direttivo eletto in base al presente Statuto rimane in carica il Consiglio Direttivo eletto in base allo Statuto in vigore dal 5 dicembre 1948 con le modifiche approvate il 20 ottobre 1950, ed il Consiglio Direttivo stesso eserciterà tutte le funzioni e le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto.

Art. 42.

In caso di scioglimento della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia, le attività dell'Ente ed i suoi beni patrimoniali saranno destinati secondo le modalità e gli scopi stabiliti dall'Assemblea dei Soci, previa approvazione dell'Amministratore.

DECRETO n. 259 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto n. 71 di rep. del 7 maggio 1952 che istituisce l'Ente Autonomo Fiera della Somalia;

VISTO il decreto n. 258 rep. del 23 dicembre 1955 che riconosce la personalità giuridica della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia;

RITENUTA l'opportunità di sopprimere l'Ente Autonomo « Fiera della Somalia » per affidarne le attività e gli scopi alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia che vi può provvedere attraverso l'apposita sezione « Mostre, Fiere e Mercati » prevista dall'art. 12 dello Statuto organico;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente Autonomo « Fiera della Somalia » è soppresso.

Art. 2.

Le attività e le passività dell'Ente vengono trasferite alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia.

Esse formeranno oggetto di una distinta gestione finanziaria e patrimoniale, onde garantirne l'originaria destinazione.

I relativi conti e situazioni saranno presentati in allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Camera di Commercio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS.

Mogadiscio, li 23 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Regi. n. 12 - foglio n. 233.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 260 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

CONSIDERATO che durante l'esercizio finanziario 1955 sono state versate al capitolo 42 dell'Entrata « Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa »:

So. 158.445,57 dalla Direzione del Personale ed AA.GG.;

So. 8.422,61 dalla Direzione Affari Interni, (Polizia);

So. 48.000,00 dalla Direzione Sviluppo Economico;

So. 284.836,72 dal Comando Corpo di Sicurezza della Somalia, come da distinte di versamento allegate;

RITENUTO opportuno procedere ad una riassegnazione parziale di dette somme a vari capitoli della spesa dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1955, e cioè:

So. 158.300,— alla Direzione del Personale ed AA.GG.;

So. 8.100,— alla Direzione Affari Interni, (Polizia);

So. 48.000,— alla Direzione Sviluppo Economico;

So. 220.000,— al Comando Corpo di Sicurezza della Somalia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Sono autorizzate le seguenti variazioni in aumento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955:

E N T R A T A

TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I — ENTRATE EFFETTIVE

RUBRICA IX — Entrate diverse

Cap. 42. - Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa + So. 434.400,00

Totale + So. 434.400,00

S P E S A

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA III — Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibile fra i vari servizi

Cap. 12. - Spese di viaggio per il personale inviato in congedo ordinario, indennità e rimborso delle spese di trasporto per trasferimenti; indennità di missione e rimborso spese di viaggio + So. 6.100,00

**RUBRICA IV — Spese per funzionamento dell'amministrazione centrale
e regionale non ripartibili fra le spese per i servizi**

- Cap. 19. - Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio. Spese per la carta e la stampa del quotidiano della Somalia. Spese per fitto locali. Minute spese di ufficio e varie di funzionamento degli uffici centrali e periferici; spese postali, telegrafiche e telefoniche; spese di illuminazione. Spese per il funzionamento della stamperia + So. 38.000,00

RUBRICA VI — Spese per il servizio della Polizia

- Cap. 30. - Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dell'Arma dei Carabinieri per il servizio in Somalia presso il Corpo di Polizia . . . + So. 3.700,00
- Cap. 33. - Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità relative al personale dello Stato italiano + So. 1.000,00
- Cap. 34. - Spese per vestiario, casermaggio, equipaggiamento, armamento e munizioni; spese per gli automezzi; spese per il servizio investigativo; spese generali d'ufficio e varie di funzionamento + So. 3.400,00

RUBRICA X — Spese per i Servizi: agrario, zootecnico, antiacridico, meteorologico

- Cap. 62. - Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servizi: agrario, zootecnico, antiacridico, meteorologico + So. 114.200,00
- Cap. 66. - Spese per l'incremento e la valorizzazione economica della produzione zootecnica + So. 48.000,00

SPESE MILITARI

RUBRICA XV — Spese per i reparti e servizi militari

- Cap 100. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale autoctono in servizio presso i Reparti e Servizi militari, (ufficiali,

Cap. 103. - Spese per viveri, vestiario, materiali di casermaggio e di consumo	+ So.	75.000,00
Cap. 106. - Spese per il Servizio della motorizzazione	+ So.	100.000,00
		<hr/>
Totale + So.		434.400,00

Mogadiscio, li 23 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 227.
Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 261 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2358;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di taluni capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955 non presentano sufficiente capienza per far fronte alle spese e che, pertanto, occorre integrarli mediante trasporto di fonti da altri capitoli che presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955:

D I M I N U Z I O N I

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

SPESE CIVILI

RUBRICA IV — Spese per funzionamento dell'amministrazione centrale e regionale non ripartibili fra le spese per i servizi

Cap. 21. - Spese per la vestizione del personale autoctono — So. 66.000,00

RUBRICA V — Spese per Studi e Statistica

Cap. 29. - Spese per i servizi di statistica e per la relativa attrezzatura meccanica . . . — So. 16.000,00

RUBRICA VI — Spese per il servizio della Polizia

- Cap. 31. - Assegni ed indennità varie spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto alla Polizia — So. 4.680,00
- Cap. 32. - Competenze ed indennità varie spettanti al personale somalo della Polizia — So. 110.000,00

RUBRICA VII — Spese per i servizi Finanziari

- Cap. 36. - Assegni ed indennità varie di carattere fisso e continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto alle Dogane, al Monopolio, all'Ufficio Tasse Affari, all'Ufficio Imposte Dirette ed alla Guardia di Finanza — So. 10.000,00

RUBRICA VIII — Spese per i servizi sanitari e veterinari

- Cap. 46. - Assegni ed indennità varie di carattere fisso e continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servizi sanitari e veterinari — So. 20.000,00
- Cap. 47. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servizi sanitari e veterinari — So. 85.000,00
- Cap. 49. - Spese per acquisto di medicinali e materiali sanitari; spese per il funzionamento del Deposito Centrale Materiali Sanitari e dell'Istituto Chimico Farmaceutico — So. 35.000,00

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione

- Cap. 60. - Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo e di pubblicazioni per biblioteche scolastiche; spese per la distribuzione gratuita di oggetti scolastici agli alunni poveri; sovvenzioni ad Enti di assistenza scolastica; studi ed esperimenti in materia di educazione di base; spese per missioni di carattere internazionale — So. 51.600,00

RUBRICA X — Spese per i Servizi: agrario, zootecnico, antiacridico, meteorologico

- Cap. 62. - Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servizi: agrario, zootecnico, antiacridico, meteorologico — So. 114.200,00

Cap. 66. - Spese per l'incremento e la valorizzazione economica della produzione zootecnica — So. 48.000,00

RUBRICA XI — Spese per i Servizi: minerario, industriale, e commerciale del lavoro e della previdenza sociale

Cap. 68. - Spese per favorire lo sviluppo minerario, industriale e commerciale del Territorio — So. 4.600,00

Cap. 69. - Spese per il funzionamento del Consiglio Economico. Spese per i servizi di controllo e di disciplina dei commerci e delle industrie. Spese per i servizi del lavoro e della Previdenza Sociale — So. 10.000,00

RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici

Cap. 70. - Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano per il servizio in Somalia presso i Servizi dei Lavori Pubblici — So. 30.000,00

Cap. 73. - Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade, nonché delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio — So. 43.200,00

Cap. 76. - Manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e spese per la conservazione dell'efficienza dei porti e delle rade di approdo — So. 800,00

Cap. 77. - Spese per l'esercizio di centrali elettriche, di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi — So. 10.000,00

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni

Cap. 81. - Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano per il servizio in Somalia presso i Servizi delle Comunicazioni (Servizi Postali, Capitaneria di Porto) — So. 40.000,00

RUBRICA XIV — Spese per i servizi Giudiziari e Carcerari

Cap. 93. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai Servizi giudiziari e carcerari — So. 15.000,00

SPESE MILITARI

RUBRICA XV — Spese per i Reparti e Servizi Militari

Cap. 101. - Compensi per lavoro straordinario al personale civile in servizio presso Enti e Reparti militari	— So.	500,00
Cap. 103. - Spese per viveri, vestiario, materiali di casermaggio e di consumo	— So.	294.750,00
Cap. 104. - Spese sanitarie per nazionali e somali. Rifornimento di medicinali	— So.	10.890,00
Cap. 105. - Spese per il Servizio di artiglieria. Armamento, munizionamento e buffetterie, quadrupedi e bardature	— So.	17.300,00
Cap. 108. - Spese generali diverse. Addestramento Carte topografiche, pubblicazioni speciali, cancelleria e stampati	— So.	43.460,00
Cap. 109. - Spese di trasporto materiali	— So.	51.000,00

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche

Cap. 110. - Costruzione e sistemazione di opere stradali e di aeroporti civili	— So.	200.000,00
		<hr/>
TOTALE	— So.	1.331.980,00

A U M E N T I

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

SPESE CIVILI

RUBRICA III — Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i vari servizi

Cap. 12. - Spese di viaggio per il personale inviato in congedo ordinario, indennità e rimborso delle spese di trasporto per trasferimenti; indennità di missione e rimborso spese di viaggio	+ So.	199.200,00
---	-------	------------

RUBRICA IV — Spese per funzionamento dell'amministrazione centrale e regionale non ripartibili fra le spese per i servizi

Cap. 19. - Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio. Spese per la carta e la stampa del quotidiano della Somalia. Spese per fitto locali. Minute spese di ufficio e varie di funzionamento degli Uffici centrali e periferici; spese postali, tele-

- grafiche e telefoniche; spesa di illuminazione. Spese per il funzionamento della stamperia + So. 66.000,00
- Cap. 24. - Spese per la pubblica assistenza; sovvenzioni ad enti ed istituti assistenziali + So. 200.000,00

RUBRICA V — Spese per Studi e Statistica

- Cap. 28. - Spese per la partecipazione a Fiere e Mostre + So. 16.000,00

RUBRICA VI — Spese per il servizio della Polizia

- Cap. 33. - Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità relative al personale dello Stato italiano + So. 40.000,00
- Cap. 34. - Spese per vestiario, casermaggio, equipaggiamento, armamento e munizioni; spese per gli automezzi; spese per il servizio investigativo, spese generali d'ufficio e varie di funzionamento . . . + So. 74.680,00

RUBRICA VIII — Spese per i Servizi sanitari e veterinari

- Cap. 48. - Spese di funzionamento ospedali, infermerie, ambulatori e laboratori; spese per il vitto ai ricoverati + So. 35.000,00

RUBRICA IX — Spese per il servizio della Pubblica Istruzione

- Cap. 54. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, addetto ai Servizi della Pubblica Istruzione . . . + So. 100.000,00
- Cap. 55. - Spese per l'arredamento, per il materiale didattico e per il funzionamento delle pubbliche scuole + So. 35.000,00
- Cap. 56. - Spese di ogni genere per i collegi, orfanotrofi e per il mantenimento di somali inviati in Italia per speciali corsi di studio; borse di studio e sovvenzioni a scuole private + So. 15.000,00
- Cap. 58. - Spese derivanti dalle convenzioni stipulate col Vicariato Apostolico per la scuola di artigianato, per i collegi dei meticci, per compensi ai religiosi insegnanti e per l'uso dei locali scolastici di sua proprietà + So. 1.600,00

RUBRICA X — Spese per i Servizi: agrario, zootecnico, antiacridico, meteorologico

- Cap. 64. - Spese per l'avvaloramento agrario del Territorio; spesa per la tutela forestale e venatoria; impiego di mezzi meccanici a favore dell'agricoltura autoctona + So. 48.000,00

RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici

Cap. 74.	- Manutenzione ordinaria degli edifici, compresi quelli degli aeroporti adibiti ai servizi aerei civili	+ So.	4.600,00
Cap. 79.	- Spese per cancelleria tecnica e materiali tecnici per il normale funzionamento dell'Ispettorato Lavori Pubblici. Spese di sorveglianza dei cantieri, delle officine e degli stabili demaniali	+ So.	10.000,00

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni

Cap. 82.	- Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente addetto ai Servizi delle Comunicazione, (Servizi Postali, Capitaneria di Porto)	+ So.	15.000,00
----------	---	-------	-----------

RUBRICA XIV — Spese per i servizi Giudiziari e Carcerari

Cap. 96.	- Spese per il mantenimento dei detenuti, viveri e vestiario, materiali di casermaggio e di consumo e spese per gli stabilimenti di pena	+ So.	65.000,00
----------	--	-------	-----------

SPESE MILITARI

RUBRICA XV — Spese per i Reparti e Servizi Militari

Cap. 99.	- Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non autoctono assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto ai Servizi e Reparti militari	+ So.	27.000,00
Cap. 100.	- Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale autoctono in servizio presso i Servizi e Reparti militari	+ So.	90.600,00
Cap. 102.	- Indennità di equipaggiamento. Spese di trasporto per trasferimenti, missioni, licenze ed indennità varie	+ So.	41.400,00
Cap. 106.	- Spese per il Servizio della motorizzazione	+ So.	43.900,00

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE
CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche

Cap. 111.	- Costruzione e sistemazione di edifici e impianti pubblici	+ So.	17.000,00
Cap. 115.	- Costruzione e sistemazione di opere marittime e fluviali	+ So.	87.000,00

**RUBRICA XVII — Spese per la valorizzazione economica
e per esigenze straordinarie dei vari servizi**

Cap. 118. - Opere di bonifica e spese per la valorizzazione economica	+ So. 100.000,00
TOTALE	+ So. 1.331.980,00

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

*VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 59.
Mogadiscio, li 18 gennaio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

DECRETO n. 262 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto 30 giugno 1953, n. 160 di rep. vistato e registrato dal Magistrato ai Conti il 16 novembre 1953 al foglio n. 10 del registro n. 1 con il quale vengono approvati gli organici del Corpo di Sicurezza della Somalia;

CONSIDERATO che alla data 1° gennaio 1956 negli organici fissati dal predetto decreto, sono disponibili quattordici posti per sottotenenti somali;

CONSIDERATO che i quattordici allievi ufficiali somali del 1° Corso d'istruzione in Italia presso la Scuola Fanteria di Cesano sono stati dichiarati idonei alla promozione al grado di sottotenente;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955 che stabilisce il trattamento economico del personale somalo militare e militarmente ordinato;

Decreta:

I sottotenenti allievi ufficiali del Primo Corso d'istruzione in Italia presso la Scuola Fanteria di Cesano sono nominati sottotenenti con decorrenza 1° gennaio 1956 con il trattamento economico stabilito dall'ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955:

1. — Allievo Ufficiale MOHAMED ALI MOHAMED SAMANTAR
2. — Allievo Ufficiale MOHAMED ALI MOHAMED SCHERMAN
3. — Allievo Ufficiale ABDULLAHI JUSUF AHMED HASSAN
4. — Allievo Ufficiale SALAD GAVEIRE GHEDIE DIBLAUE
5. — Allievo Ufficiale MOHAMED GIAMA ARBI MOHAMUD
6. — Allievo Ufficiale HASSAN MOHAMUD SOBRIE FARAH
7. — Allievo Ufficiale NUR ADDO ALI GULET

8. — Allievo Ufficiale ELMI NUR TARAMBI ERZI
9. — Allievo Ufficiale MOHAMED FARAH HASSAN ELMI
10. — Allievo Ufficiale ABDALLA MOHAMED FADIL MOHAMED
11. — Allievo Ufficiale ABUCAR GAAL MUDDEI MOHAMED
12. — Allievo Ufficiale ABUCAR HASSAN UEHLIE MOHAMUD
13. — Allievo Ufficiale IBRAHIM ROBLE UERFA' APTIDON
14. — Allievo Ufficiale MOHAMED NUR MOHAMED OSMAN

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 36.

Mogadiscio, li 14 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 1 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 30 marzo 1955;

VISTO il decreto n. 112 dell'8 settembre 1951, che stabilisce che la circoscrizione territoriale dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Alula è costituita dal Territorio compreso entro un raggio di un chilometro, avente per centro la sede del Distretto;

RAVVISATA l'opportunità di ampliare l'area di detta Municipalità per includere in essa altri centri urbani vicini;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1956, la circoscrizione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali di Alula è ampliata fino a comprendere tutto il territorio costiero da Uadi Dujo a Uadi Calaf, per una profondità di Km. 3.

Mogadiscio, li 3 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 7.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357.

VISTA l'ordinanza n. 4 del 30 marzo 1955;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953, che prevede la istituzione dei servizi di anagrafe e di Stato Civile nel Territorio;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953, relativa alle elezioni dei Consigli Municipali;

RAVVISATA l'opportunità di elevare ad Amministrazione dei Servizi Municipali i centri urbani di BEREDA, OLLOCH, DAMO e TOHEN in Territorio del Distretto di Alula, riunendoli in un'unica circoscrizione municipale facente capo al centro urbano di BEREDA;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1956, è istituita l'Amministrazione dei Servizi Municipali di Bereda, comprendente i centri urbani di BEREDA, OLLOCH, DAMO e TOHEN, con una circoscrizione territoriale costituita dalla fascia costiera da Uadi Calaf a Ras Scenaghef per una profondità di Km. 3.

Sede della predetta Amministrazione è il centro urbano di Bereda.

Art. 2.

Con la decorrenza di cui al precedente articolo, sono istituiti i servizi anagrafici e di Stato Civile nella suddetta Amministrazione dei Servizi Municipali.

Mogadiscio, li 3 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 8.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 3 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'ordinanza n. 4 del 30 marzo 1955;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 24 febbraio 1953, che prevede la istituzione dei servizi di anagrafe e di Stato Civile nel Territorio;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 20 dicembre 1953, relativa alle elezioni dei Consigli Municipali;

RAVVISATA l'opportunità di elevare ad Amministrazione dei Servizi Municipali i centri urbani di DURBO, MERAGNO, GARSA, GHESSELEI ed ABO in territorio del Distretto di Alula, riunendoli in una

unica circoscrizione municipale facente capo al centro urbano di Meragno;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1956, è istituita l'Amministrazione dei Servizi Municipali di Meragno, comprendente i centri urbani di DURBO, MERAGNO, GARSA, GHESSELEI ed ABO, con una circoscrizione territoriale costituita dalla fascia costiera da Ras Jibir a Uadi Dujo per una profondità di Km. 3.

Sede della predetta Amministrazione è il centro urbano di Meragno.

Art. 2.

Con la decorrenza di cui al precedente articolo, sono istituiti i servizi anagrafici e di Stato Civile nella suddetta Amministrazione dei Servizi Municipali.

Mogadiscio, li 3 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

*VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 9.
Mogadiscio, li 12 gennaio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

DECRETO n. 4 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'ordinanza 15 agosto 1951, n. 13;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina per l'anno 1956 della Commissione di esperti prevista dall'art. 7 dell'Ordinamento Minerario predetto;

Decreta:

La Commissione di esperti prevista dall'art. 7 dell'Ordinamento Minerario per il territorio della Somalia, approvato con l'Ordinanza n. 13 in data 15 agosto 1951, per l'anno 1956, è costituita come segue:

Dal Direttore per lo Sviluppo Economico

— *Presidente*

Dall'ing. Emilio Lino

— *Membro*

Dall'ispettore dei Lavori Pubblici

— *Membro*

Dal Geom. Genesio Ciccotti

— *Membro*

Disimpegnerà le funzioni di Segretario un funzionario dell'Ispettorato Lavori Pubblici.

Mogadiscio, li 4 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 10.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 5 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario della Somalia approvato con r.d. 20 giugno 1935 n. 1638, modificato con l'Ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950;

VISTA l'Ordinanza n. 11 del 7 luglio 1952 che istituisce la sezione di appello presso la Corte di Assise;

VISTO il decreto n. 144 del 30 settembre 1952 che detta norme complementari per il funzionamento della Sezione di Appello presso la Corte d'Assise e per la Corte d'Assise di primo grado;

Decreta:

Sono nominati assessori presso la Sezione di Appello della Corte di Assise per l'anno giudiziario 1956:

Abdi Aden Mohamed	Hagi Mohamed Mohamud Fodle -
Abdi Rascid Ali Scermarche	<i>Abgal Uaesle</i>
Abdulcadir Scek Maò	Cav. Hagi Mohamed Obadi - <i>Arabo</i>
Ahmed Hussen Mohamed	Cav. Hagi Nassir Ali - <i>Arabo</i>
Ahmed Said Mohamed detto Da'is	Iahia Hagi Abdullahi
Ali Hamud Tinai	Islao Omar Ali - <i>Abgal Yacub</i>
Ali Hassan Giumale - <i>Murosada</i>	Islao Tarambi Ugaz Mumin - <i>Murosada</i>
Ali Hussen Gurra	
Amin Adde Osman	La Brocca Rag. Aurelio
Amoroso Prof. Fulvio	Lago Rag. Giacomo
Barbicone Rag. Alberto	Lanata Prof. Andrea
Bonora Dott. Agostino	Lucidi Geom. Mario
Bormioli Dott. Pietro	Marini Rag. Gaetano
Branca Dott. Andrea	Mengaroni Geom. Umberto
Cecchini Rag. Roberto	Mohamed Hagi Abucar
Cesareo Agr. Luigi	Mohamed Nur Mohamed - <i>Abgal</i>
Daniele Dott. Beniamino	Mussa Farah Said
De Chiara Dott. Antonio	Mussa Herzi Bogor - <i>Osman Mo-</i>
Della Memma Prof. Eusto	<i>hamud</i>

Di Cera Geom. Giovanni
Di Fonzo Dott. Nicolò
Donatelli Prof. Dino
Fabellini Geom. Fulvio
Ferrari Sig. Giulio Cesare
Floris Dott. Michele
Gajoni Berti Geom. Alberto
Galli Ispet. Adolfo
Giama Gani Ahmed
Giasfaldoni Dott. Bixio
Hagi Aues Abdulcadir Mohamed
Cav. Hagi Herzi Gurei - *Averghidir Saad*

Omar Mahallim Mohamed
Osman Omar Scego
Pace Prof. Aurelio
Petti Dott. Fulvio
Pompili Rag. Giuseppe
Sanna Rag. Ernesto
Scek Abdullahi Mohamed - *Behedi*
Scek Giama Bilal
Scek Mohamed Abucar Afrah
Scek Mohamed Scek Abucar Maò
Scerif Abbas Abò
Scerif Omar Abò Imanchio

Sono nominati assessori presso la Corte di Assise per l'anno 1956:

RESIDENTI NELLA REGIONE DEL BENADIR

Abdallah Salah Bin Abdul Hag -
Arabo

Abdi Eno Mohamed

Abdulcadir Mohamed Aden

Abdulcadir Ragis Mohamed

Abdulcadir Scek Islam - *Arabo*

Abdullahi Hagi Mohamud

Abucar Hamud Socorò - *Bandabò*

Acquaviva Sig. Luigi

Agazzi Geom. Umberto

Ahmed Abdulmana - *Arabo Banafa*

Ahmed Addaou Scire

Ahmed Alaui Gassim Gherbi - *Arabo*

Ahmed Hagi Afrah - *Abgal Uaesle*

Ali Mohamed Hirabe

Angelucci Sig. Alberto

Baldasso Sig. Egidio

Balestrini Sig. Pietro

Balsaretti Sig. Angelo

Barbieri Sig. Pietro

Bargellini Sig. Dino

Basso Sig. Francesco

Battistini Sig. Giovanni

Bellucci Sig. Nello

Bianchi Sig. Francesco

Bici Sig. Luigi

Bolognani Sig. Francesco

Bonnano Sig. Luigi

Caldarone Sig. Antonio

Calò Sig. Ferdinando

Caputi Sig. Achilli

Carama Hagi Nur Afi - *Rer Magno*

Carcoforo Sig. Enrico

Cavalia Rag. Gaetano

Ceria Sig. Giovanni

Danesin Sig. Marco

Daud Mohamed Hassan

Di Agostino Sig. Alfredo

Geilani Malak Osman

Gilberti Sig. Giovanni

Guerci Sig. Ernesto

Hagi Abdullahi Mursal - *Hadama*

Hagi Said Abucar - *Rer Magno*

Hamud Mohamed Ali - *Arabo*

Hassan Barre Toho

Heidar Mohamed Nur - *Illivi*

Cav. Herzi Farah - *Meheri*

Hiloule Mahallim Abdulle - *Abgal*

Iahia Sadik Omar - *Rer Faghi*

Iusuf Mohamud Mohamed

Massano Rag. Ferdinando

Mohamud Mohamed Omar Afgrib

- *Abgal*

Pallotta Sig. Aldo

Porro Sig. Valentino

Scek Abucar Scek Ahmed - *Gheledi*

Scek Ahmed Scek Ali Abicar -
Seekal

Scek Mohamed Mohamud

Scek Omar Mohamed Jahie - *Abgal*

Scerif Hassan Said

Teruzzi Sig. Giacomo

RESIDENTI NELLA REGIONE DELL'ALTO GIUBA

Eden Abdurahman Isaag	Scek Ahmed Scek Abdinur
Hagi Hassan Scek Ahmed	Scek Ali Aden
Hagi Mohamed Nur	Scek Daio Scek Abdilatif
Hagi Muhtar Hassanò Mursal	Scek Ibrahim Iusuf
Scek Abdisalam Scek Abdio	Scerif Mohamed Moallim Hassan.
Scek Aden Mahallim Omar	Siragi Scek Iusuf

RESIDENTI NELLA REGIONE DEL BASSO GIUBA

Ahmed Aden - <i>Bimal</i>	Hagi Mohamad Elmi
Ali Mohamed Megren - <i>Ogaden</i>	Herzi Mohamed Ali - <i>Uarsanghel</i>
Fantoni Sig. Antonio	Mahallim Omar Ali
Gandolfi Dott. Celestino	Rosica Sig. Armando
Hagi Mohamed Kalif - <i>Scekal</i>	Tonoletti Sig. Tullio

RESIDENTI NELLA REGIONE DELLO HIRAN

Abculle Gure Fido	Hassan Ibrahim Matan
Aden Abdi Alim	Rigoni Sig. Umberto
Aguadra Dott. Pietro	Scek Abdurahman Scek Hassan
Ahmedei Mohamed Nur	Scek Ibrahim Mahallim Ismail
Auale Osman Duul	Scek Mohamed Iman

RESIDENTI NELLA REGIONE DEL MUDUGH

Abdulla Aden Fidò	Giama Uarsama Islam
Aschir Gurrà	Hagi Hasci Giama
Dirie Giama Chirchir	Hagi Segulle Nur
Farah Ghedi Giumale	Mohamed Giumale Giama
Giama Hassan Giben	Scek Elmi Barcadle

RESIDENTI NELLA REGIONE DELLA MIGIURTINIA

Artan Issa Omar	Nur Osman Mohamed
Farah Ali Adde	Osman Ara E Sciartag
Farah Osman Hagi Gibril	Osman Hagi Ahmed Iusuf
Hagi Farah Iusuf Mohamed	Osman Iusuf Mohamadé
Hagi Iusuf Hagi Mohamed	Osman Mohamad Scirua
Hagi Said Giama Ahmed	Scek Mohamad Abdulla

Mogadiscio, li 9 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 39.

Mogadiscio, li 16 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 6 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario della Somalia approvato con r.l. 20 giugno 1935, n. 1638, modificato con l'Ordinanza n. 7 del 12 aprile 1950; Sulla proposta del Giudice della Somalia;

Decreta:

Sono nominati assessori dei Tribunali Regionali della Somalia per l'anno 1956:

PER IL TRIBUNALE REGIONALE DEL BENADIR:

Abdullahi Ali Ahmed - <i>Bandabò</i>	Hagi Ali Abdi - <i>Hauadle</i>
Amoroso Prof. Fulvio	Hagi Ali Sadik - <i>Amudi</i>
Ali Farah - <i>Meheri</i>	Iman Mohamed Ahmed - <i>Abgal</i>
Ali Yassin Ali Iusuf - <i>Osman Mo-</i> <i>hamud</i>	<i>Iacub</i>
Barbarossa Sig. Amedeo	Kauten Dott. Giovanni
Belluardo Rag. Francesco	Leccisi Dott. Lelio
Branca Sig. Andrea	Maie Osman - <i>Illivi</i>
Cesareo Sig. Luigi	Triulzi Dott. Giannantonio
Delle Cave Dott. Giuseppe	Nur Abucar - <i>Duduble</i>
Guerci Sig. Ernesto	Ugaz Abdullah Ugaz Omar - <i>Ab-</i> <i>gal Daud</i>
Hagi Ahmed Cahie - <i>Averghidir</i>	

PER IL TRIBUNALE REGIONALE DELL'ALTO GIUBA:

Abdi Omar	Nur Mohamed Abdò
Eden Abdurahman Mursal	Nur Set
Hagi Sido Hussen	Scek Aden Ali
Mohamed Hassan Delcore	Scek Eden Scek Aider
Mohamed Nur Hassanò	Scek Mohamed Amin
Mursal Mohamed Gassim	Scek Mohamed Giama

PER IL TRIBUNALE REGIONALE DEL BASSO GIUBA:

Alio Osman Cherò - <i>Goscia</i>	Fontana Dott. Carlo
Conti Sig. Augusto	Hagi Hussen Mohamed Bogò -
Dahir Hagi Abdulle Herzi - <i>Issa</i> <i>Mohamud</i>	<i>Dulbahante</i>
Dogliani Geom. Giovanni	Hagi Santur Gollo - <i>Ogaden</i>
Fagan Sig. Francesco	Scek Ahmed Urri - <i>Ogaden</i>
	Sciafat Hussen Duale

PER IL TRIBUNALE REGIONALE DELLO HIRAN:

Abdalla Ahmed Salah	Hagi Abdi Hussen
Ali Idou Maganei	Hagi Ahmed Dahir
Daud Moallim Eimoi	Hagi Mohamed Uasughe
De Menna Sig. Nunzio	Issa Ali Farah

PER IL TRIBUNALE REGIONALE DEL MUDUGH:

Abdi Hasci Dorre	Hagi Farah Egal
Ahmed Ugas Faradde	Hagi Ismail Giama Gis
Aptidon Mohallim	Mohamed Abdi Caire
Farah Mohamed Islam	Mohamed Duale Cahie
Hagi Dahir Set	Scek Abdi Salam Scek Mohamed

PER IL TRIBUNALE REGIONALE DELLA MIGIURTINIA:

Abdi Au Mussa Mohamed	Hagi Iusuf Hagi Ali
Bilal Abdo Ali	Hagi Iusuf Issa Ali
Dalmar Abdurahman Ahmed	Hagi Mohamed Issa Ahmed
Dirie Au Aden	Iassin Giama Mohamud
Farah Mohamud Ismail	Mohamed Farah Ahmed
Giama Nur Ali	Scek Mohamed Ali Mohamud

Mogadiscio, li 9 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 40.

Mogadiscio, li 16 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

Il sig. Hassan Elmi Alas ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1955.

Il Direttore Aggiunto
Carnevali

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione degli Affari Interni

ELEZIONI POLITICHE — 29 febbraio 1956

Elezione dei 60 Deputati somali

Elenco delle Liste dei Candidati all'elezione a Deputati all'Assemblea Legislativa, riscontrate regolari dai Giudici Regionali competenti per territorio, suddivise per collegi elettorali (art. 26 secondo comma dell'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955):

REGIONE DELLA MIGIURTINIA

I

Collegio Elettorale Bosaso

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Iassin Abdurahman Hassan
2) Said Hagi Hassan Iusuf

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Nur Osman Mohamed
2) Farah Mohamud Ismail

II

Collegio Elettorale Candala e Alula

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Hagi Abdullahi Mohamed Ismail Ali

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Hagi Said Fara Aden
2) Ahmed Jusuf Mohamud Fara

LISTA N. 3: *Partito Democratico Alula.*

- Candidati: 1) Osman Mohamud Scirua
2) Hagi Ismail Hagi Jusuf Giabir

III

Collegio Elettorale Sol

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Hagi Giama Mohamud Ahmed

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Arsce Au Mussa Mohamud
2) Calid Jusuf Bogor

IV

Collegio Elettorale Nogal e Daror

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Scek Mohamud Abdulla Islam
2) Scek Aden Ahmed Au Mussa
3) Ali Jusuf Ali
4) Abscir Farah Samantar
5) Scek Soleman Mohamed Giama

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Dirie Au Aden Nallaie
2) Osman Arare Scirtag (detto Allore)
3) Ali Jusuf Farah
4) Osman Farah

REGIONE DEL MUDUGH

V

Collegio Elettorale Galcaio

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Hagi Mussa Bogor Osman
2) Nur Alas Iusuf
3) Ahmed Mohamed Mohamud
4) Ahmed Mohamed Ismail

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Giama Salad Taccar
2) Hagi Daer Sed
3) Artan Scire Giama

VI

Collegio Elettorale Dusa Mareb

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Scek Mohamed Mohamud Fighi
2) Mohamed Ugas Aden Hasci
3) Scek Said Farah Herzi

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Abdi Asci Dorre
2) Scech Abdi Salam Mohamud
3) Ali Aden Ahmed

VII

Collegio Elettorale Obbia

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Scek Ali Salad Scek Abdi Elmi

VIII

Collegio Elettorale EI - Bur

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Osman Hagi Mohamed Afrah
2) Abdi Scek Aden Abdulle
3) Scek Mohamed Aden Egalle
4) Ahmed Sudi Hassan Giumale

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Mohamed Scek Osman Haile
2) Hagi Mohamed Scek Ahmed Addo
3) Hagi Hassan Mahadalle Giumale

REGIONE DEL HIRAN

IX

Collegio Elettorale Belet Uen

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Aden Abdulle Osman
2) Scek Ali Giumale Barale
3) Scek Mohamed Issak Salad
4) Hassan Elmi Bulale

X

Collegio Elettorale Bulu Burti

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Hagi Farah Ali Omar (detto Farah Ierè)
2) Mohamed Ahmed Gheddi (detto Mohamed Adde)
3) Abdurahman Hagi Mumin Mohamud
4) Mohamed Osman Dini
5) Mohamed Omar Abdi

REGIONE DELL'ALTO GIUBA

XI

Collegio Elettorale Baidoa

LISTA N. 1: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

- Candidati: 1) Nur Mohamed Abdo
2) Ico Hassan Baharo
3) Mursal Mohamed Gassim
4) Mohamed Ierò Abdio
5) Abdulcadir Mohamed Aden

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Abdi Hassan Hussen
2) Alio Mohamed Aden
3) Mustaf Ibrahim Gassim
4) Abdi Gullo Amin
5) Mallim Muctar Amin

LISTA N. 3: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Mohamud Abdi Nur (detto Giugiu)
2) Scek Omar Scek Hassan
3) Hussen Ader Mohamed
4) Scek Ibran Hassan

LISTA N. 4: *Unione Giovani Benadir.*

- Candidati: 1) Scek Gudle Hamud
2) Dere Mohamed Serif
3) Mohamed Hussen Abdi
4) Abucar Mohamed Sadik

XII

Collegio Elettorale Bur Acaba

LISTA N. 1: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

- Candidati: 1) Abdi Nur Mohamed Hussen
2) Abdi Bulle Aden Bircan
3) Abdulcadir Mohamed Aden
4) Abdulcadir Aden Hussen
5) Hagi Ahmed Aden Hagi Amin
6) Mohallim Eden Mohamed Ibrahim

LISTA N. 2: *Unione Giovani Benadir.*

- Candidati: 1) Sceek Ibrahim Iusuf Eden
2) Sceek Iusuf Mohallim Eden
3) Sceek Ibrahim Eden Abicar
4) Sceek Eden Sceek Haider Osman
5) Eden Amin Osman
6) Sceek Ahmed Mohamed Amin

LISTA N. 3: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Sceek Daud Issak Alio
2) Hassano Alio Mursal
3) Sceek Hussen Sceek Hassan
4) Ibrahim Amin Mallim
5) Mohamed Osman Abdiò

LISTA N. 4: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Mallim Ierò Abdiò Haider
2) Mohamed Nur Ali Barre
3) Sceek Eden Mohallim Osman
4) Hassano Mohamed Amin
5) Gabò Amin Abdulle
6) Nuro Mohamud Aliò

XIII

Collegio Elettorale Bardera

LISTA N. 1: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

- Candidati: 1) Scerif Abdullahi Scerif Abdurahman Mursal
2) Abdiò Ibrahim Barrou

LISTA N. 2: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Sceek Hassan Calif Omar
2) Abdullahi Nuro Mohallim Ahmed

XIV

Collegio Elettorale Lugh Ferrandi

LISTA N. 1: *Unione Merehan.*

- Candidati: 1) Hagi Abdi Giama Abdulle
2) Nur Hassan Hamed

LISTA N. 2: Lega dei Giovani Somali.

- Candidati: 1) Hagi Abdullahi Osman Kafil
2) Hassan Ileie Abdulle

LISTA N. 3: Hizbia Dighil e Mirifle.

- Candidati: 1) Mohallim Omar Mohamed Hussen
2) Hussen Alio Mamo

XV

Collegio Elettorale Oddur

LISTA N. 1.: Hizbia Dighil e Mirifle.

- Candidati: 1) Hagi Abdullahi Mursal Mohamed
2) Hagi Muctar Malak Hassan Mursal
3) Sceik Iusuf Ahmed Nur
4) Alio Mohallim Alio Ishac

LISTA N. 2: Lega dei Giovani Somali.

- Candidati: 1) Sceik Mohamed Nur Aden Mohamed (detto Barba)
2) Sceik Hussein Mohallim Aden Mursal
3) Scerif Aden Abdurahman Alio

LISTA N. 3: Partito Democratico Somalo.

- Candidati: 1) Issac Abdi Issac (detto Arrabei)

XVI

Collegio Elettorale Dinsor

LISTA N. 1: Hizbia Dighil e Mirifle.

- Candidati: 1) Hagi Mohamed Nur Sceik Hussen
2) Sceik Ali Aden

REGIONE DEL BENADIR

XVII

Collegio Elettorale Mogadiscio

LISTA N. 1: Lega dei Giovani Somali.

- Candidati: 1) Abdullahi Issa Mohamud Bidar
2) Osman Ahmed Roble

LISTA N. 2: Unione Giovani Benadir.

- Candidati: 1) Scerif Mohamed Hussein Zeno

LISTA N. 3: Partito Democratico Somalo.

- Candidati: 1) Alasso Addave Mohamud
2) Sceik Mohamud Mohamed Ali

LISTA N. 4: Hizbia Dighil e Mirifle.

- Candidati: 1) Geilani Osman Rago

LISTA N. 5: *Unione Giovani Somali Hawia.*

Candidati: 1) Hagi Mohamud Mohamed Afrah (detto Boraco)

XVIII

Collegio Elettorale Afgoi e Dafet

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

Candidati: 1) Hagi Omar Hagi Ali Mohamed Scioble
2) Scek Ahmed Nur Scek Osman
3) Ali Mai Garare Mamo

LISTA N. 2: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

Candidati: 1) Scek Aves Scek Hagi Mohamed Ali
2) Mursal Mustafa Omar
3) Scek Ali Hagi Sido Hamud

LISTA N. 3: *Partito Democratico Somalo.*

Candidati: 1) Hassan Abucar Ahmed
2) Scek Hussen Abcò

LISTA N. 4: *Gruppo Afgoi - Audegle.*

Candidati: 1) Scek Abdullahi Scek Mohamed
2) Scek Aliò Osman

XIX

Collegio Elettorale Merca

LISTA N. 1: *Partito Democratico Somalo.*

Candidati: 1) Sultan Abduramahan Ali Issa
2) Hussen Osman Hassan
3) Said Osman Mursal

LISTA N. 2: *Lega dei Giovani Somali.*

Candidati: 1) Hagi Abdio Ebrau Talassò
2) Mohamed Abdi Kero Abdulle

LISTA N. 3: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

Candidati: 1) Abucar Hussen Scek Nur
2) Iusuf Abo Abdi Gaetano

LISTA N. 4: *Unione Giovani Benadir.*

Candidati: 1) Hagi Abdulcadir Scek Osman Scek Sciafi
2) Scerif Nur Scerif Ali Mohamed
3) Scek Mustafa Scek Abdurahaman

XX

Collegio Elettorale Brava

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

Candidati: 1) Hagi Omar Scego Omar
2) Osman Scego Bacar
3) Nur Abdulcadir Omurò

LISTA N. 2: *Unione Giovani Benadir.*

- Candidati: 1) Hagi Mohamed Attik Abò
2) Abo Scek Bin Scek Osman
3) Scerif Dini Mohamed Gulaten

LISTA N. 3: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

- Candidati: 1) Hagi Abdulcadir bin Abubacher
2) Hagi Beitulla Scek Hassan Hagi
3) Suffi Megne Hagi Abdulcadir

LISTA N. 4: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Scek Hagi Amio
2) Nur Mohamed Hagi
3) Omar Magno Scegò

XXI

Collegio Elettorale Villabruzzi - Balad

LISTA N. 1: *Gruppo Sei Scidle.*

- Candidati: 1) Hamsi Hussen Abdulle
2) Scek Hagiuro Hussen
3) Hagi Mohamed Abukar
4) Scek Hassan Mahad Gusce

LISTA N. 2: *Partito Democratico Somalo.*

- Candidati: 1) Omar Hassan Mohamud
2) Ahmed Scek Mohamed
3) Isse Osman Nur
4) Nur Ali Muddei

LISTA N. 3: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Mohamud Gianaccho Gimale
2) Ali Sciekh Gess Malin
3) Nur Mohamed Hussen
4) Hagi Nur Mallim Mohamud

XXII

Collegio Elettorale Itala

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Osman Ahmed Roble
2) Mohamud Ahmed Mohamed Adan
3) Mohamed Ialaho Mohamed
4) Abucar Ahmed Ali (detto Daffo)

REGIONE DEL BASSO GIUBA

XXIII

Collegio Elettorale Chisimaio

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Salad Abdi Mohamud
2) Hagi Abdurahman Mohamed Erzi
3) Hagi Giama Mussa Uarsama

LISTA N. 2: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

- Candidati: 1) Habibi Hagi Habibi Hagi Avisi
2) Mohamud Mohamed Aden
3) Aden Ali Mohamed

LISTA N. 3: *Giovani Bagiuni Fikirini.*

- Candidati: 1) Umuro Ogaden Ibrahim
2) Ahmed Omar Mohamed
3) Catib Abdulcadir Mote

XXIV

Collegio Elettorale Margherita - Gelib

LISTA N. 1: *Hizbia Dighil e Mirifle.*

- Candidati: 1) Giuma Ncanga Maleni
2) Mohamed Hussen Mabruk
3) Abdulcadir Hagi Sapro
4) Baraki Abdalla Baccar

LISTA N. 2: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Sceek Abdi Faghi Addo
2) Hussein Omar Hassan
3) Nur Mugaza Mocomo
4) Osman Eno Sahi

XXV

Collegio Elettorale Afmedò

LISTA N. 1: *Lega dei Giovani Somali.*

- Candidati: 1) Sceek Mohamud Mohamed Fara
2) Bille Ollou Mohamed Ali
3) Osman Mohamud Ibrahim Ahmed
4) Mohamed Sceek Yusuf Hussen Osman

Il Direttore Affari Interni
Gualtiero Benardelli

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di istanza di vendita di immobile

Il sottoscritto Concelliere, ai sensi dell'art. 490 c.p.c. rende noto:

Il Banco di Napoli — Filiale di Mogadiscio, in seguito a precetto rimasto senza esito per il pagamento della somma di So. 6.725,80 ed accessori ha fatto intimare al Sig. Scek Abukar Scek Mahad per se e per tutti i quindici coeredi da lui rappresentati, pignoramento sull'immobile sito in Mogadiscio e cioè:

«Stabile in via Principe di Piemonte n. 137, Gruppo I, Zona E, confinante a nord con via Principe di Piemonte, ad est con stabile Gioacchino, a sud con pubblico passaggio che lo divide dalla proprietà Cecchi, ad ovest con sito di passaggio in contiguità dello stabile di Mohamedali Gianmohamed».

Tale pignoramento è stato trascritto alla Conservatoria dell'Ipotecche di Mogadiscio il 29 dicembre 1955 al N. 95/VI registro trascrizioni.

In seguito ad istanza di vendita di detti immobili il Giudice dell'Esecuzione dott. Vincenzo Mellana, ha fissato con suo decreto in data odierna l'udienza del 17 febbraio 1956, ore 9,30 innanzi a se, per l'audizione delle parti e dei creditori ed ha nominato l'Ing. Giuseppe Favilla esperto per la determinazione del valore dell'immobile.

Mogadiscio, li 9 gennaio 1956.

Il Cancelliere
G. di Vito

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 10 gennaio 1956 è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Cedron Gino di Paolo, deceduto a Mogadiscio il 19 dicembre 1955.

Curatore è stato nominato il sig. Uberti Mario di Benito residente a Mogadiscio.

Mogadiscio, li 11 gennaio 1956.

Il Cancelliere
G. Savarese

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

Il giorno 28 dicembre 1955, con atto pubblico a mio rogito n. 1570 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 29 dicembre 1955 al n. 821 Atti Pubblici vol. VI, è stata costituita la Società per Azioni « SEFERIAN & Co. (Somalia) Ltd. — S.p.A. », con sede in Mogadiscio, con il capitale sociale di So. 400.000, avente per scopo il commercio per l'importazione e l'esportazione di qualsiasi merce e la vendita sia all'ingrosso che al minuto dei prodotti importati.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con ordinanza in data 2 gennaio 1956.

Mogadiscio, li 4 gennaio 1956.

Il Notaio della Somalia
M. Giotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

Il giorno 22 gennaio 1956, con atto pubblico a mio rogito n. 1721 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 23 gennaio 1956 al n. 91 Atti Pubblici vol. VII, è stata costituita la « COOPERATIVA COMMERCIALE — COCOM », Società Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Merca, avente per scopo di provvedere, in cooperazione fra i propri soci, all'acquisto collettivo, al trasporto ed alla vendita dei generi alimentari e delle merci oggetto del loro commercio.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 24 gennaio 1956.

Mogadiscio, li 27 gennaio 1956.

Il Notaio della Somalia
M. Giotola

S.A.C.A. - SOCIETA' AZIONARIA CONCESSIONARI AGRICOLI

S.p.A. con sede in Vittorio d'Africa

Estratto del verbale d'Assemblea Straordinaria

Il giorno 18 dicembre 1955, alle ore 8,30, s'è riunita in Vittorio d'Africa, presso la sede sociale, l'Assemblea Straordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato la modifica degli articoli 6° e 26° dello Statuto Sociale e precisamente l'aumento del capitale sociale da So. 450.000 a So. 480.000 e la chiusura degli esercizi finanziari al 31 dicembre di ciascun anno.

Il relativo verbale, a mio rogito, repertorio n. 1499, in data 18 dicembre 1955, registrato a Mogadiscio il 2 gennaio 1956 al n. 2 Atti Pub-

blici vol. VII, è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con Ordinanza 9 gennaio 1956 ed, in data 11 gennaio 1956, depositato e trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio al n. 284 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 11 gennaio 1956.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

SALINE SOMALE S.A. — MOGADISCIO

Estratto verbale Assemblea

Il giorno 28 dicembre 1955 l'Assemblea della Società Saline Somale ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e il bilancio al 30 giugno 1955 nelle seguenti risultanze:

ATTIVO	So. 785.440,93
PASSIVO	So. 732.081,37

con una eccedenza attiva di So. 53.359,56 portata a copertura, a pareggio delle perdite degli esercizi precedenti.

Mogadiscio, li 23 gennaio 1956.

Il Presidente
Dott. Paolo Gamberini

SOCIETA' COMMERCIALE ITALO - SOMALA

M A N D A T O

Con atto a rogito Dott. Lovato Arturo Notaro in Milano n. 99583 di Rep., depositato presso l'Ufficio del Notaro della Somalia in data 24 gennaio 1956 con atto di deposito n. 1750 di repertorio, il Sig. Cav. del Lav. Dott. Luigi Bruno fu Federico nella sua qualità di Presidente della Società Commerciale Italo Somalo con Sede in Mogadiscio e con capitale versato di So. 500.000,—, ha nominato il Dott. Vincenzo Calzia fu Candido procuratore della Società suddetta delegandogli tutti i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione della Società e conseguentemente l'uso della firma sociale da usarsi con uno degli Amministratori in carica oppure con il Sig. Salvatore Lipari.

Mogadiscio, 27 gennaio 1956.

Soc. Commerciale Italo Somala

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 19 novembre 1955, il Sig. Ahmed Salah Obed, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1035 sito in Mogadiscio, via Locatelli, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONEDUM

Si rende noto che, con domanda in data 5 agosto 1955, la Sudan Interior Mission ha chiesto in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 39.750 sito in Belet Uen, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Distretto di Belet Uen e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONEDUM

Si rende noto che, con domanda in data 5 agosto 1955, la Sudan Interior Mission ha chiesto in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 64.000 sito in Bulu Burti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Distretto di Bulu Burti e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 6 maggio 1953 il Sig. Calcagno Bernardino, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1868 sito in Mogadiscio, via Ghisleni, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 19 dicembre 1955 la Sig.ra Maccai Mohamed Siad, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 720 sito in Mogadiscio, via Talmone, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 31 ottobre 1955 il Sig. Ahmed Hussen Behani, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 900 (ex cinema) sito in Mogadiscio, nei pressi di Via Trevis descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 agosto 1955 il Sig. Mahani Dere Aftin, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 28 sito in Mogadiscio, via Roma (traversa) descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 11 gennaio 1955 la Sig.ra Ascia Giama Issa, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 352 sito in Mogadiscio, via Romolo Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

**Voltura autorizzazione esercizio commercio
d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Kassimalli Jaffer Parpia, ha avanzato domanda intesa ad ottenere la voltura a favore del Sig. Mohamed Raza Fazal Maghji — Indiano — dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso con alimentari

Si rende noto che il Sig. Ramzanali Jaffer Parpia ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso con alimentari, in Mogadiscio Quartiere Hamaruen N. 107.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Omar Hagi Farah ha presentato domanda, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Belet Uen.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Ditta Stella Paolo ha presentato domanda

importazione ed esportazione, in Mogadiscio Quartiere Hamaruen N. 73 - 8/9.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione all'impianto di una industria

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1951, si rende noto che la Società Industrie Conserve Alimentari I.C.A. s.r.l. con sede in Mogadiscio, via del Lazzaretto n. 17, ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto di una industria per la fabbricazione di prodotti alimentari, e la trasformazione ed il commercio dei sottoprodotti derivati ed affini.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdi Farah Duffe, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Giovanni Orlandi fu Luigi, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Merca.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni


AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ing. Enrico Bonino, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri




PARTE TERZA

NOMINE CAPI UFFICI

1. — DECRETO n. 373734 del 19 novembre 1955 — registrato dal Magistrato ai Conti il 6 dicembre 1955 - Reg. n. 12, foglio n. 112.
 - a) Con decorrenza 18 novembre 1955 il Dr. CARNAVALI Giulio cessa dalla nomina di Direttore Aggiunto per lo Sviluppo Economico.
 - b) Sotto la medesima data il Dr. SOLFERINI Amedeo è incaricato della reggenza della Direzione per lo Sviluppo Economico.
2. — DECRETO n. 446301 del 16 gennaio 1956 — registrato dal Magistrato ai Conti il 18 gennaio 1956 - Reg. n. 13, foglio n. 93.
 - a) A decorrere dal 7 gennaio 1956 il Dr. SOLFERINI Amedeo cessa dalla reggenza della Direzione per lo Sviluppo Economico.
 - b) Sotto la medesima data ne riassume la titolarità il Dr. GASBARRI Luigi.

NOMINE DI CAPI DISTRETTO

1. — DECRETO n. 446299 del 18 gennaio 1956 — registrato dal Magistrato ai Conti il 18 gennaio 1956 - Reg. n. 13, foglio n. 92.
 - a) Con decorrenza 31 dicembre 1955 il Dr. COMELLA Franco (B. IX) cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Hoddur.
 - b) Con la stessa decorrenza il Sig. AHMED ADDA MEGNE è nominato Capo Distretto di Hoddur.
2. — DECRETO n. 446300 del 18 gennaio 1956 — registrato dal Magistrato ai Conti il 18 gennaio 1956 - Reg. n. 13, foglio n. 94.
 - a) Con decorrenza 31 dicembre 1955 l'Ufficiale P.T. di 1^a classe (C. X) SANTASILIA Nicola cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Afgoi.
 - b) Con la stessa decorrenza il Sig. ADDA MEGNE è nominato Capo Distretto di Afgoi.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 18 febbraio 1956

Suppl. N. 1 al N. 2

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

DECRETI:


DECRETO n. 7 rep. in data 18 febbraio 1956: <i>Esportazione del- l'incenso.</i>	pag. 159
Direzione Affari Interni: <i>Elenco dei Candidati e dei Membri dei Comitati Elettorali delle Comunità Etniche Minori del Ter- ritorio (art. 8 ultimo comma del Decreto n. 215 del 26 Novem- bre 1955).</i>	160
<i>Errata corrige</i>	163

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

DECRETO n. 7 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO che, per la tutela della produzione e per la valorizzazione dei vari tipi di produzione somala, sia necessario che l'incenso venga esportato dalla Somalia già selezionato, qualificato e provvisto di marchio depositato di prodotto somalo, secondo criteri uniformi;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione dell'incenso dalla Somalia è consentita soltanto per prodotto selezionato, qualificato e provvisto di marchio depositato di prodotto somalo, che abbia formato oggetto di regolare contrattazione di vendita.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 80.

Mogadiscio, li 18 febbraio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
DIREZIONE DEGLI AFFARI INTERNI

**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITA' MINORI
IN SENO ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

*Elenco dei Candidati e dei Membri dei Comitati Elettorali delle
Comunità Etniche Minori del Territorio (art. 8 ultimo comma del De-
creto n. 215 del 26 Novembre 1955):*

COMUNITA' ARABA

Candidati

MOGADISCIO

Sig. Hagi Ali Mohamed Bin Quer
Sig. Scerif Hassan Omar Mhitit
Sig. Hagi Nasser Ali Obesci
Sig. Abdalla Salah Abdullahi
Sig. Ahmud Mohamed Ali
Sig. Hassan Mohamed Sifiani
Sig. Daud Mohamed Nassir

MERCA

Sig. Ali Mohamed Naclani
Sig. Hagi Mohamed Abdalla
Sig. Scek Mohamed Abud

AFGOI

Sig. Ahmed Salah Ali

VILLABRUZZI

Sig. Salah Abdalla Hassan
Sig. Gassim Galil Abdalla

CHISIMAIO

Sig. Mohamed Ahmed Abdullahi
Sig. Scerif Saleh Omar

MARGHERITA

Sig. Scek Mohamed Bin Issak
Sig. Salah Mohamed Salim

GELIB

Sig. Ahmed Addo Hassan

BAIDOA

Sig. Ali Majub Ali
Sig. Abdalla Mohamed Ali

Membri Comitato Elettorale

MOGADISCIO

Sig. Hussein Munasser
Sig. Omar Abdalla Bagthjan
Sig. Nassir Salim Bin Nassir
Sig. Hagi Said Bin Giduan
Sig. Mohamed Taisir Anjdi
Sig. Mohamed Bah Sultan
Sig. Mohamed Ali Saad
Sig. Osman Mohamed Kalil
Sig. Salah Salimin Al Katiri
Sig. Abduraman Sadik
Sig. Salim Bah Makrona
Sig. Mohamed Ali Gheifi

MERCA

Sig. Ahmed Nagi Ahmed
Sig. Ahmed Mahafud Baeri
Sig. Mohamed Hussen Salah
Sig. Hussein Farei Salim
Sig. Omar Said Islam
Sig. Giabir Abdalla Mobarek

AFGOI

Sig. Hassan Dahir Hassan
Sig. Hassan Salah Mubarek

VILLABRUZZI

Sig. Abdi Sufi Muchil
Sig. Nasser Salah Camis

CHISIMAIO

Sig. Mohamed Saleh Bin Ali Giabir
Sig. Hamed Hassan Saleman
Sig. Salim Ahmed Ali Bakdar
Sig. Mohamed Iaslim Bin Ali

MARGHERITA

Sig. Abdalla Ahmed Banseka
Sig. Mohamed Salim Bin Hueil

Sig. Iahie Ali Zabidi
Sig. Salah Abdadalla Delban

GELIB

Sig. Said Abdalla Afif
Sig. Scerif Muhsin Salah

BAIDOA

Sig. Salim Mohamed Salah
Sig. Salah Ahmed Hussen
Sig. Ahmed Hussen Ali
Sig. Hussen Ali Ahmed

COMUNITA' ITALIANA

Candidati

MOGADISCIO

Sig. Boero Francesco
Avv. Chapron Gaetano
Dr. Muttoni Angelo
Ing. Forlani Ariberto
Sig. Raffaelli Renzo
Dr. Russó Piero
Geom. Ciccotti Genesio
Dr. Monti Francesco

MERCA

Col. Giorio Camillo
Avv. Rossaro Michele
Geom. Fanti Alberto

Sig. Gallotti Gino
Sig. Lombardi Alessandro

AFGOI

Sig. Rossi Rodolfo
Sig. Gilberti Giovanni

VILLABRUZZI

Dr. Bigi Ferdinando
Dr. Calzia Vincenzo
Geom. Savelli Camillo

CHISIMAIO

Gen. Mazzi Alberto
Avv. Quaglia Carlo

Membri Comitato Elettorale

MOGADISCIO

Dr. Calzia Vincenzo
Avv. Quaglia Carlo
Sig. Raffaelli Renzo
Ing. Forlani Ariberto
Dr. Muttoni Angelo
Rag. Cora Mario
Geom. Ciccotti Genesio
Sig. Bocro Francesco
Sig. Vecchio Luciano
Rag. Massimini Luigi
Dr. Bartolucci Athos
Avv. Chapron Gaetano
Dr. Miglio Francesco
Sig. Brera Alfredo
Sig. ...

MERCA

Sig. Chiattellino Lorenzo
Sig. Lombardi Alessandro
Sig. Cavazzini Luigi
Sig. Urbinati Corrado
Dr. Basiglio Giovanni Pietro
Sig. Beltramini Alessandro
Dr. Falcone Carmelo
Sig. Fieramonti Carlo
Sig. Adaglio Mario
Sig. Micca Remo

AFGOI

Sig. Dolci Pietro
Sig. Bellini Giovanni
Sig. ...

VILLABRUZZI

Sig. Rinaldelli Guido
Sig. Menchi Gorgano
Ing. Carturan G. Batta
Sig. Laudani Pietro
Sig. Oddone Andrea
Sig. Parodi Aldo

CHISIMAIO

Dr. Moscatelli Roberto
Geom. Dogliani Giovanni
Sig. Rosica Armando
Sig. Reinero Spirito

COMUNITA' INDIANA

Candidati

MOGADISCIO

Sig. Manilal Panachand Mehta
Sig. Damodar Tribhovan Shah
Sig. Harilal Hansraj Batavia

CHISIMAIO

Sig. Ibrahim Mulla Taib Issa
Sig. Hassanali Jafferjee

Membri Comitato Elettorale

MOGADISCIO

Sig. Laxmidas Thakerdas Gheewala
Sig. Ranchoddas Chatrabboy Shah
Sig. Harilal Hansraj Batavia
Sig. Damodar Tribhovan Shah
Sig. Manilal Panachand Mehta
Sig. Mohanlal Atmaram

CHISIMAIO

Sig. Ibrahim Alibhai
Sig. Abdirasul Alibhai
Sig. Hassanali Mohamedali
Sig. Abdalla Jamal

COMUNITA' PAKISTANA

Candidati

MOGADISCIO

Sig. Ahmed Fazel Hasham
Sig. Hussen Haji Muragi
Sig. Hussen Jamal Virji

MERCA

Sig. Kassamalli Remtulla Kassam

Membri Comitato Elettorale

MOGADISCIO

Sig. Ahmad Rashid Fazel
Sig. Mohamed Jaffer Kassamali
Sig. Mohamed Ali Janmohamed
Sig. Ahmed Fazel Hasham
Sig. Mohamed Haji Abdalla
Sig. Mohamed Ali M. Karimbhai

Sig. Hussen Hassan Bhanji
Sig. Hussen Haji Abdalla

MERCA

Sig. Mohamed Abdalla Datu
Sig. Hussen Yussuf Ali Sumar

ERRATA CORRIGE


ORDINANZA n. 1 in data 5 gennaio 1956 « Istituzione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa » — pubblicata nel Bollettino Ufficiale suppl. n. 1 al n. 1:
« pagina 52 — art. 9 — fra il secondo ed il terzo capoverso aggiungere: "Art. 10" ».

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 25 febbraio 1956

Suppl. N. 2 al N. 2

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 24 in data 31 dicembre 1955: *Variazione al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1955.* 167

1956:

ORDINANZA n. 4 in data 3 febbraio 1956: *Costituzione dell'Ente Cotone per la Somalia (E.Co.S.).* 171

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 263 rep. in data 29 ottobre 1955: *Riconoscimento della libera disponibilità di area demaniale a favore dei Sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim.* 179

DECRETO n. 264 rep. in data 9 dicembre 1955: *Autorizzazione per la distruzione dei francobolli celebrativi fuori corso dell'emissione «Bandiera Somala» ed altri, deteriorati, delle emissioni «Flora» e «Fauna».* 180

1956:

DECRETO n. 8 rep. in data 17 gennaio 1956: *Istituzione di un Comitato di Studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi del lavoro, e di un Comitato di Studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi per la produzione ed esportazione delle banane.* 181

- DECRETO n. 9 rep. in data 21 gennaio 1956: *Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente « Credito Somalo » per il biennio 1956-57.* 183
- DECRETO n. 10 rep. in data 21 gennaio 1956: *Nomina del Collegio dei Sindaci del « Credito Somalo » per il biennio 1956-57.* 184
- DECRETO n. 11 rep. in data 24 gennaio 1956: *Istituzione delle « delegazioni fitopatologiche » nelle località di Mogadiscio, Merca, Chisimaio, Baidoa e Belet Uen.* 184
- DECRETO n. 12 rep. in data 6 febbraio 1956: *Bando di concorso per l'assunzione di 15 allievi assistenti veterinari.* 185

PARTE SECONDA

- Ufficio del Giudice della Somalia: *Avviso — Chiusura della procedura fallimentare di Traversi Francesco.* 189
- Ufficio del Notaio della Somalia: *Avviso — Costituzione della « Cooperativa Attività Somale — COATS ».* 189
- Società Agricola La Toscana — S.A.L.T.: *Estratto verbale assemblea straordinaria.* 189
- De Savorgnan & C. — Chisimaio: *Avviso — Convocazione assemblea generale.* 190
-
- Direzione Sviluppo Economico: *N. 4 avvisi ad opponendum.* 190
- Direzione Affari Finanziari: *N. 5 avvisi ad opponendum.* 192

PARTE TERZA

- Nomine ad « aiutanti di cancelleria in prova ». 195
- Nomine ad « allievi finanziari ». 195

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 24 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 21 del 27 novembre 1954;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO l'art. 5 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1955.

ENTRATE

Aumenti

TITOLO I — ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I — ENTRATE EFFETTIVE

RUBRICA I — Redditi patrimoniali

Cap.	1. - Canoni di affitto delle aree edilizie nei centri abitati e dei fabbricati	+ So.	50.000,00
------	--	-------	-----------

RUBRICA II — Imposte dirette

Cap.	4. - Contribuzione sul reddito	+ So.	294.000,00
------	--	-------	------------

Cap.	5. - Ritenute sugli assegni del personale dello Stato italiano per imposta di ricchezza mobile, complementare e bollo (D.P.R. 9 dicembre 1952, numero 2359)	+ So.	259.000,00
------	---	-------	------------

Cap.	6. - Imposta sulle abitazioni	+ So.	90.000,00
------	---	-------	-----------

RUBRICA III — Tasse ed imposte indirette sugli affari

Cap. 9.	- Imposta di registro	+ So.	132.000,00
Cap. 10.	- Tassa di bollo sulle concessioni governative	+ So.	33.000,00

RUBRICA IV — Dogane e imposte di fabbricazione

Cap. 19.	- Dazi di importazione	+ So.	1.104.000,00
Cap. 20.	- Dazi di esportazione	+ So.	735.000,00
Cap. 21.	- Diritti di magazzinaggio, multe ed ammende varie	+ So.	93.000,00
Cap. 23.	- Imposte sulla fabbricazione dello zucchero e sovrimposta di confine	+ So.	192.000,00

RUBRICA VI — Proventi dei servizi postali, radiotelegrafici e telefonici

Cap. 26.	- Vendita carte valori postali, tassa vaglia, canoni caselle postali e varie	+ So.	174.000,00
Cap. 27.	- Proventi delle radiocomunicazioni	+ So.	89.000,00
Cap. 28.	- Proventi telefonici	+ So.	88.000,00

RUBRICA VII — Proventi marittimi, portuali e aeroportuali

Cap. 32.	- Canone sulla concessione del servizio imbarchi e sbarchi nelle rade di Mogadiscio, Merca e Chisimaio	+ So.	74.000,00
----------	--	-------	-----------

RUBRICA VIII — Proventi di servizi vari

Cap. 33.	- Multe ed ammende inflitte dalle Autorità giudiziarie e amministrative escluse le Dogane; ablazioni e pene pecuniarie. Proventi da depositi giudiziari	+ So.	20.000,00
Cap. 38.	- Proventi vari dell'Istituto Siero-Vaccinogeno; proventi derivanti dalla vendita di preparati e delle prestazioni veterin.	+ So.	119.000,00

RUBRICA IX — Entrate diverse

Cap. 39.	- Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso e dei quadrupedi riformati	+ So.	70.000,00
Cap. 41.	- Entrate varie ed eventuali non altrimenti precisate	+ So.	374.000,00
Cap. 43.	- Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati da non reintegrare	+ So.	30.000,00

Totale + So. 4.020.000,00

Diminuzioni

TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I — ENTRATE EFFETTIVE

RUBRICA X — Assegnazioni dello Stato Italiano

Cap. 44. - Assegnazione dello Stato italiano a pareggio del bilancio — So. 1.804.000,00

S P E S E

Aumenti

TITOLO I — SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I — SPESA EFFETTIVA

SPESE CIVILI

RUBRICA I — Spese per l'applicazione della Convenzione fiduciaria

Cap. 1. - Spese per il rapporto alle N. Unite e per le relazioni con gli organi di Tutela . . . + So. 15.000,00

RUBRICA II — Spese per il personale della Amministrazione Centrale e Regionale

Cap. 6. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto agli uffici centrali e regionali + So. 268.000,00

RUBRICA III — Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i vari servizi

Cap. 12. - Spese di viaggio per il personale inviato in congedo ordinario, indennità e rimborso delle spese di trasporto per trasferimenti; indennità di missione e rimborso spese di viaggio + So. 260.000,00

RUBRICA IV — Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi

Cap. 19. - Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio. — Spese per la carta e la stampa del quotidiano della Somalia. — Spese fitto locali. — Minute spese d'ufficio e varie di funzionamento degli uffici centrali e periferici: spese postali, telefoniche e telegrafiche; spese di illuminazione. — Spese per funzionamento della Stamperia + So. 97.000,00

Cap. 24. - Spese per la pubblica assistenza sovvenzioni ad enti ed istituti assistenziali . + So. 190.000,00

RUBRICA V — Spese per studi e statistica

Cap. 27. - Spese per missioni di studio, per ricerche scientifiche e per la pubblicazione di opere scientifiche interessanti la Somalia + So. 14.000,00

Cap. 28. - Spese per la partecipazione a Fiere e Mostre + So. 15.000,00

RUBRICA VII — Spese per i servizi finanziari

Cap. 37. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto alle Dogane, all'Ufficio Tasse Affari, all'Ufficio Imposte Dirette ed alla Guardia di Finanza . + So. 20.000,00

Cap. 39. - Spese per l'esercizio dei Monopoli sui tabacchi e derivati e sui fiammiferi . . + So. 455.000,00

Cap. 41. - Restituzione di tasse, imposte ed altre somme indebitamente percepite . . + So. 23.000,00

RUBRICA VIII — Spese per i servizi sanitari e veterinari

Cap. 51. - Spese per i servizi veterinari e per la difesa sanitaria del bestiame; spese per l'Istituto siero-vaccinogeno . . . + So. 12.000,00

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione

Cap. 56. - Spese di ogni genere per i collegi, orfanotrofi e per il mantenimento di somali inviati in Italia per speciali corsi di studio; borse di studio e sovvenzioni a scuole private + So. 123.000,00

RUBRICA X — Spese per i Servizi agrario zootecnico, antiacridico, meteorologico

Cap. 63. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi: agrario, zootecnico, meteorologico . . + So. 36.000,00

RUBRICA XI — Spese per i servizi: minerario, industriale e commerciale del lavoro e della Previdenza Sociale

Cap. 68. - Spese per favorire lo sviluppo minerario, industriale e commerciale del Territorio + So. 50.000,00

RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici

Cap. 72. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi dei Lavori Pubblici + So. 9.000,00

RUBRICA XIII — Spese per i Servizi delle comunicazioni

Cap. 83. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi delle Comunicazioni (Servizi Postali, Capitaneria di Porto) + So. 95.000,00

RUBRICA XIV — Spese per i servizi giudiziari e carcerari

Cap. 94. - Compensi agli incaricati di funzioni notarili, ai cancellieri ed ufficiali giudiziari per recupero di somme sui campioni civili e penali + So. 6.000,00

Cap. 96. - Spese per il mantenimento di detenuti, viveri e vestiario, materiali di casermaggio e di consumo e spese per gli stabilimenti di pena + So. 84.000,00

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA XVII — Spese per la valorizzazione economica

e per esigenze straordinarie dei vari servizi

Cap. 118. - Opere di bonifica e spese per la valorizzazione economica + So. 369.000,00

Totale + So. 2.216.000,00

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

ORDINANZA n. 4 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA

Art. 1.

E' costituito l'Ente cotone per la Somalia (E.Co.S.).

L'Ente ha lo scopo di provvedere allo sviluppo, alla disciplina, alla valorizzazione della produzione del cotone in Somalia.

L'Ente è posto sotto la vigilanza ed il controllo dell'Amministrazione

E' retto da uno Statuto da approvarsi con decreto dell'Amministratore ed è amministrato da un consiglio nominato dall'Amministratore e composto da un presidente, di nove membri di cui tre designati dagli agricoltori e tre designati dagli industriali e due scelti fra gli esperti in materia agraria e finanziaria.

L'Ispettore dell'Agricoltura fa parte del Consiglio ed assume la carica di V. Presidente.

Il funzionamento dell'E.Co.S. viene assicurato mediante la corresponsione di un contributo sia da parte dei coltivatori di cotone che degli sgranatoi.

Detto contributo, la cui misura verrà stabilita anno per anno con decreto Amministrativo, graverà:

a) per i coltivatori — su ogni chilogrammo di bioccolo consegnato allo sgranatoio;

b) per lo sgranatoio o per i coltivatori di cui al 4° comma dell'articolo 14, per ogni chilogrammo di fibra ricavata dalla sgranatura.

Il contributo, anche nei confronti degli agricoltori, verrà esatto dagli sgranatoi che ne sono responsabili di fronte all'E.Co.S.

Art. 2.

Agli effetti della coltivazione del cotone il Territorio viene diviso in due Regioni Agricole e precisamente;

- a) Regione ad agricoltura seccagna;
- b) Regione ad agricoltura irrigua o inondata.

L'Amministratore, con proprio decreto e su proposta dell'E.Co.S., suddivide le regioni in zone e queste, se del caso, in sottozone; determina i limiti delle zone e sottozone; stabilisce eventuali fasce neutre del rispetto tra zona e zona indicandone l'ampiezza.

La suddivisione in zone e sottozone viene fatta esclusivamente secondo un criterio ecologico-agrario.

Art. 3.

La coltivazione del cotone di tipo poliennale è permessa solo in zone isolate e diverse da quelle previste dall'art. 2. L'Amministratore, con proprio decreto, fissa i limiti di dette zone.

Le norme della presente ordinanza non si applicano alla produzione ed al commercio del cotone proveniente dalle coltivazioni di cui al comma precedente.

Art. 4.

L'Amministratore può autorizzare ai sensi dei successivi artt. 20 e 21, l'esercizio di uno sgranatoio per ogni zona, e se del caso, per ogni sottozona.

Art. 5.

La semina del cotone deve essere effettuata:

- a) per il tipo egiziano: nelle stagioni di «gu» ed «hagai»;
- b) per il tipo americano: nelle stagioni di «gu», «hagai» e «der».

L'Amministratore, sentito l'E.Co.S. e sulle basi dell'andamento pluviometrico e dei risultati tecnico culturali, fissa, per ogni zona e per ogni stagione, i limiti minimi di tempo per la semina e quelli massimi per la estirpazione e la distruzione col fuoco dei residui culturali.

L'Amministratore, entro il 31 marzo di ogni anno, prescriverà il tipo e le varietà del cotone da seminarsi per ogni stagione e per ogni singola zona.

Chiunque anticipa le semine oppure ritarda l'estirpazione o la distruzione col fuoco dei residui culturali, non osservando i limiti fissati a norma del secondo comma, è punito con un'ammenda di So. 20 per ettaro o frazione di ettaro e per settimana o frazione di settimana di anticipo o di ritardo.

In caso di inadempienza alle prescrizioni di cui al comma terzo, l'Amministrazione ordinerà all'agricoltore la distruzione della coltura da effettuarsi in termine da prescriversi. Trascorso il termine l'Amministrazione provvederà immediatamente alla distruzione della coltura a spese dell'agricoltore.

Art. 6.

Il seme di cotone può essere importato nel Territorio solamente tramite l'E.Co.S. e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Il seme di cotone, sia di origine locale che importato, sarà distribuito agli agricoltori dall'Amministrazione attraverso i suoi organi tecnici oppure dagli sgranatoi competenti per zona.

La detenzione di semi di cotone ed il trasferimento di semi da una zona ad un'altra sono vietati senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.

Chiunque importa, detiene o trasferisce semi di cotone senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione è punito con la multa fino a So. 2.000. Il Giudice, nel caso di condanna, deve ordinare la confisca del seme.

L'Amministrazione, passato in giudicato la sentenza di condanna od il decreto penale, può revocare la licenza di esercizio agli sgranatoi.

Qualora siano state iniziate colture con semi abusivamente importati, detenuti o trasportati, si applicano le sanzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 7.

Gli sgranatoi, d'intesa con gli agricoltori, devono comunicare alla Amministrazione ed all'E.Co.S. entro e non oltre la fase della prima fio-

ritura, la superficie delle coltivazioni in atto nelle rispettive zone, che essi intendono destinare alla produzione del seme.

L'Amministrazione ed i tecnici dell'E.Co.S., previa ispezione delle colture, autorizzano o meno la loro destinazione a produzione del seme.

Il prodotto delle coltivazioni autorizzate ai sensi del comma precedente viene consegnato separatamente allo sgranatoio che provvede ad una sgranatura separata ed, in ogni caso, con precedenza sulle altre lavorazioni.

Qualora i quantitativi di seme provenienti dalle altre colture autorizzate non risultino sufficienti a soddisfare le richieste, lo sgranatoio preleverà il seme dal bioccolo della produzione del primo raccolto tenendo conto delle caratteristiche relative alla produttività, alla precocità ed alla qualità della fibra.

Tutto il seme del secondo raccolto e quello residuo del primo viene utilizzato per uso industriale o su richiesta degli agricoltori, per l'alimentazione del bestiame od è distrutto.

Art. 8.

L'Amministrazione e l'E.Co.S. sottoporranno ad esame il seme prodotto dagli sgranatoi allo scopo di stabilire la purezza, la germinabilità, il suo peso riferito a 100 semi e quanto altro necessario per assicurare la idoneità in relazione all'ambiente in cui deve riprodursi.

Art. 9.

Il seme dichiarato idoneo ai sensi del precedente articolo sarà munito di certificato d'analisi e verrà sottoposto, a cura degli sgranatoi e sotto la responsabilità dell'E.Co.S., ai trattamenti disinfettanti e disinfezzanti secondo le norme regolamentari da stabilirsi dall'Amministrazione.

Il seme, dopo aver subito il trattamento di cui al comma precedente, sarà immediatamente insaccato a cura degli sgranatoi, con involucri nuovi, piombati e muniti di apposito contrassegno all'interno e all'esterno.

Ogni sacco dovrà portare stampato in modo visibile, sui lati, il nome della varietà, quello dello sgranatoio e la stagione del raccolto.

I sacchi saranno inoltre muniti di certificati di disinfezzazione e verranno numerati e raggruppati in lotti di serie. Lo sgranatoio è responsabile della loro buona conservazione fino all'apertura della stagione di semina.

L'Amministrazione e l'E.Co.S. possono, in ogni momento, procedere al controllo dei sacchi prima della distribuzione del seme agli agricoltori.

Art. 10.

Il seme ritenuto non idoneo, ai sensi del precedente art. 3, dovrà essere destinato ad uso industriale o distrutto; potrà anche essere destinato all'alimentazione del bestiame qualora l'agricoltore si impegni formalmente e per iscritto, ad impiegarlo esclusivamente per tale uso.

Chiunque destina a coltura il seme di cui al precedente comma è punito con la multa da So. 100 per ettaro o frazione di ettaro di superficie

coltivata. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'ultimo comma dello articolo 5.

Art. 11.

Il prezzo di cessione agli agricoltori del seme di cotone, sia di produzione locale che d'importazione, viene stabilito prima dell'inizio della distribuzione, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto dell'Amministratore, sentito il parere della Commissione per i prezzi di cui al successivo art. 17.

Art. 12.

Gli agricoltori richiedono agli sgranatoi autorizzati competenti per zona, l'assegnazione del seme occorrente indicando la superficie del terreno destinato alla coltura.

Lo sgranatoio, all'atto della consegna del seme rilascia all'agricoltore un certificato di provenienza con l'indicazione della varietà, della quantità e della località d'impiego del seme consegnato.

Appena ultimata la distribuzione del seme gli sgranatoi debbono compilare e trasmettere all'E.Co.S., che ne darà successiva comunicazione all'Amministrazione, una completa statistica delle distribuzioni effettuate con l'indicazione della varietà, nominativi, quantità, località ed approssimativi ettaraggi.

Lo sgranatoio che omette o ritarda, senza giustificato motivo la comunicazione di cui al comma precedente è punito con l'ammenda da So. 50 a So. 100.

Art. 13.

Gli sgranatoi, sessanta giorni prima dell'inizio del periodo fissato per la semina ai sensi del secondo comma del precedente art. 5, comunicheranno all'E.Co.S. i quantitativi di seme occorrenti per le semine nelle rispettive zone e le quantità che sono in grado di fornire direttamente.

L'Amministrazione, sulla base delle predette indicazioni, autorizzerà l'E.Co.S. a trasferire, se del caso, il seme da una zona ad un'altra oppure ad importarlo.

Art. 14.

Lo sgranatoio acquista il bioccolo solamente nell'ambito della zona o della sottozona ad esso assegnata.

L'agricoltore vende il prodotto nella fase di bioccolo solamente allo sgranatoio nella cui zona o sottozona d'influenza si trova la sua coltivazione.

L'agricoltore deve portare il suo prodotto direttamente allo sgranatoio quando la distanza fra il luogo di produzione e lo sgranatoio è inferiore a 5 km. Quando tale distanza è superiore, i Capi Distretti competenti stabiliranno, di concerto con l'E.Co.S., le località di raccolta ed i giorni nei quali gli agricoltori possono farvi affluire il cotone in bioccolo per la consegna agli agenti dello sgranatoio. Detti agenti debbono essere

muniti di una carta di legittimazione rilasciata dallo sgranatoio e convalidata dall'E.Co.S.

I coltivatori che intendono disporre della fibra sgranata devono osservare le norme di cui ai comma precedenti. Il seme in tal caso viene trattenuto dallo sgranatoio che corrisponderà all'agricoltore il prezzo fissato dalla Commissione prezzi la quale stabilirà altresì il compenso per l'operazione di sgranatura.

Il titolare di uno sgranatoio che acquista il bioccolo fuori dell'ambito della zona o sottozona a lui assegnata è punito con la multa pari a 20 volte il valore del prodotto irregolarmente acquistato.

L'agricoltore che vende il bioccolo ad uno sgranatoio diverso da quello della cui zona d'influenza fa parte o a persone non autorizzate all'acquisto è punito con una multa pari a 10 volte il valore del prodotto venduto.

Il Giudice, nel caso di condanna, ordina la confisca del prodotto.

E' punito con la multa da So. 1000 a So. 5.000 chiunque acquisti il bioccolo senza essere munito di carta di legittimazione di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 15.

Qualora in una zona cotoniera non esistano sgranatoi oppure quelli esistenti abbiano una capacità di lavorazione inferiore alla necessità della produzione, l'Amministrazione può concedere agli agricoltori permessi individuali per il trasporto del bioccolo ad uno sgranatoio operante in altra zona e può autorizzare gli sgranatoi alla lavorazione del cotone proveniente da zone diverse da quelle d'influenza.

E' fatto obbligo agli sgranatoi di procedere alla lavorazione del cotone di diversa varietà o proveniente da zone diverse, in tempi successivi e previa accurata pulitura degli impianti tra una lavorazione e l'altra.

Art. 16.

Il prezzo base d'acquisto del bioccolo, unico o diverso per varietà o categoria, valido per l'annata, viene fissato entro il 15 settembre di ogni anno dalla Commissione prezzi sulla base delle quotazioni del cotone somalo, correnti sui mercati, che verranno fornite dall'E.Co.S. e che saranno ufficialmente controllate.

Il detto prezzo verrà reso pubblico con decreto dell'Amministratore.

Art. 17.

La Commissione prezzi sarà composta:

- 1) Presidente: un magistrato designato dal Presidente della Corte di Giustizia;
- 2) Membri: a) sei rappresentanti dei coltivatori designati come segue:

- due dal Capo Regione del Benadir;
- due dal Capo Regione del Basso Giuba;
- uno dal Capo Regione dell'Alto Giuba;
- uno dal Capo Regione dello Hiran;

- b) sei rappresentanti dei commercianti e degli industriali designati dalla Camera di Commercio.

Art. 18.

E' istituita una cassa di compensazione.

L'esercizio della cassa di compensazione è di competenza dell'E.Co.S.

Al funzionamento di detta cassa sarà provveduto con apposito regolamento.

Art. 19.

Gli sgranatoi sono tenuti a fornire all'E.Co.S. copia originale delle fatture di vendita del prodotto proveniente dalle partite di bioccolo acquistato e lavorato ai sensi degli articoli precedenti.

Dette fatture dovranno essere vistate dalla Camera di Commercio del luogo di vendita.

L'E.Co.S., sulla base di tali fatture, procederà alle operazioni di conguaglio previste dal regolamento della Cassa di Compensazione.

Art. 20.

Chiunque intenda porre in attività uno sgranatoio dovrà presentare istanza all'Amministrazione allegando un progetto indicante l'ubicazione, la potenzialità di lavorazione, la disposizione e le dimensioni dei locali, l'ubicazione e le caratteristiche delle installazioni meccaniche.

L'Amministrazione, sentito l'E.Co.S., rilascerà una licenza di esercizio da rinnovarsi entro il 15 settembre di ogni anno.

Art. 21.

La licenza è obbligatoria anche per gli sgranatoi in esercizio dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

L'Amministrazione accerta se lo sgranatoio abbia i necessari requisiti o se debba subire delle modifiche per garantire un'ideonea lavorazione del prodotto; in tal caso l'Amministrazione prescrive il termine, che comunque non deve essere superiore all'anno, entro il quale le modifiche debbono essere apportate.

Il rilascio della licenza è subordinato all'adempimento delle prescrizioni di cui al comma precedente.

Le eventuali spese di sopralluogo e di accertamento sono a carico dello sgranatoio.

Art. 22.

I gestori degli sgranatoi devono comunicare all'Amministrazione, con dieci giorni di anticipo, la data d'inizio della lavorazione.

Le operazioni di sgranatura dovranno essere ultimate entro il 30 giugno di ogni anno.

L'Amministrazione potrà concedere, a richiesta degli interessati, una proroga al termine di cui al comma precedente qualora cause di forza maggiore abbiano impedito di ultimare la lavorazione entro la data pre-

Art. 23.

La concessione della licenza di esercizio alla lavorazione di cui agli artt. 20 e 21 è subordinata al deposito di una cauzione o ad una fidejussione nella misura che sarà fissata dall'Amministrazione, sentito l'E.Co.S. in relazione alla capacità di lavorazione dello sgranatoio.

Art. 24.

Viene istituito presso l'E.Co.S. un «albo di selettori di cotone».

I selettori per ottenere l'iscrizione all'albo debbono comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-professionale secondo le norme che saranno emanate con apposito regolamento.

Art. 25.

La fibra di cotone viene divisa in classi di scelta secondo una «scala di campionatura ufficiale» di cui un esemplare è depositato presso l'Amministrazione ed uno presso l'E.Co.S.

La scala di «campionatura ufficiale» viene preparata da una Commissione di tre selettori nominati dall'Amministrazione su proposta dell'E.Co.S. Essa sarà formulata distintamente per ogni tipo di cotone coltivato nel Territorio e dovrà prevedere l'esistenza di classi e sotto classi per includere le eventuali variazioni dei singoli tipi in relazione al possibile mutare delle condizioni ambientali.

Ogni sgranatoio deve essere dotato di uno o più esemplari di «scala di campionatura ufficiale».

Eventuali variazioni alla «scala di campionatura ufficiale» possono essere apportate solo dall'Amministrazione su proposta dell'E.Co.S.

Art. 26.

La suddivisione della fibra nelle singole classi di scelta è di esclusiva competenza dei selettori iscritti all'albo.

I selettori sono responsabili della rispondenza alla scala di campionatura ufficiale delle classi di scelta da loro assegnate alla fibra.

L'Amministrazione, per mezzo dei suoi esperti, controlla l'operato dei selettori.

La fibra classificata dai selettori deve essere confezionata in balle di tela juta.

E' vietato confezionare balle di fibra di cotone di qualità o varietà diverse o contenenti materie estranee.

Ogni balla deve portare chiaramente impresso il nome della varietà il numero o la sigla della categoria, il nome o la sigla dello sgranatoio che l'ha prodotta e una lettera o sigla corrispondente al nome del selettore che ha classificato la fibra.

Gli sgranatoi dovranno tenere apposito registro dal quale risultino, per ogni singola partita sgranata, il numero delle balle confezionate, il loro peso, le marche e le sigle relative, ai sensi del comma precedente, nonché il nome del proprietario e l'indicazione della zona di provenienza.

I contravventori alle disposizioni di cui al comma V sono puniti con la multa da So. 1.000 a So. 10.000.

Art. 27.

La vigilanza per l'applicazione della presente ordinanza è affidata all'Ispettorato per l'Agricoltura e Zootecnia, alle Regioni, ai Distretti ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 28.

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogati: l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 1952, n. 14 del 10 luglio 1953 e i decreti: n. 51 del 26 aprile 1951, n. 155 dell'8 ottobre 1953, n. 189 del 17 dicembre 1953 e n. 76 del 7 agosto 1954 ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con quelle della presente Ordinanza.

Mogadiscio, li 3 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 263 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 27 settembre 1954 dei sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio, con la conseguente libera disponibilità, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 62 sito in Mogadiscio, via Principe di Piemonte;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso a termini di legge all'albo municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 1 del 3 gennaio 1955, senza valide opposizioni da parte di terzi;

VISTO il foglio n. 122667 in data 29 luglio 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che i sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim hanno pagato la somma di So. 620, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 62 è stata consegnata ai sopra citati sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 25 agosto 1955;

VISTO il foglio n. 212909 in data 27 agosto 1955 del Servizio Tecnico Erariale, attestante che sul terreno in questione esiste uno stabile, costruito dai richiedenti sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim;

conforme alla variante 4599 al progetto originale n. 4557, approvata dalla Commissione edilizia municipale nella 149ª seduta del giugno 1949;

VISTO il nulla osta di abitabilità e servibilità dello stabile, costruito ad uso di civile abitazione e di negozi, rilasciato dal Municipio di Mogadiscio con foglio n. 6144 in data 14 settembre 1955;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreni demaniali a scopo edilizio;

Decreta:

Sono riconosciute, a favore dei sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim, la concessione edilizia e la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale di forma trapezoidale di mq. 62, sito in Mogadiscio e confinante: a Nord con Via Principe di Piemonte, ad Est con strada pubblica, a Sud con fabbricato di proprietà dei richiedenti, ad Ovest con Via Amaruini, come risulta dalla allegata planimetria.

Mogadiscio, li 29 ottobre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12, foglio n. 51.

Mogadiscio, li 21 novembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 264 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma 3° — del citato decreto;

CONSIDERATA l'opportunità di distruggere le rimanenze dei francobolli celebrativi fuori corso dell'emissione « Bandiera Somala » ed altri, deteriorati, delle emissioni « Flora » e « Fauna »;

RITENUTO di dovere delegare ad un'apposita Commissione, le operazioni di accertamento, verifica e distruzione dei valori di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal Deposito Carte Valori della Direzione Poste e Telegrafi, dei sottodescritti valori, per la loro distruzione mediante bruciatura ed incenerimento:

FRANCOBOLLI EMISSIONE « BANDIERA SOMALA »

da So. 0,25	n. 37.060	So. 9.265,00	
da So. 1,20	n. 4.519	So. 5.422,80	So. 14.687,80

FRANCOBOLLI EMISSIONE « FLORA » DETERIORATI

da So. 0,01	posta ordinaria	n. 227	So.	2,27	
da So. 0,05	posta ordinaria	n. 378	So.	18,90	
da So. 0,10	posta ordinaria	n. 576	So.	57,60	
da So. 0,25	posta ordinaria	n. 175	So.	43,75	
da So. 0,60	posta ordinaria	n. 226	So.	135,60	
da So. 1,00	posta ordinaria	n. 227	So.	227,00	
da So. 1,20	posta ordinaria	n. 177	So.	212,40	
da So. 0,50	posta espresso	n. 44	So.	22,00	
da So. 1,00	posta espresso	n. 6	So.	6,00	So. 725,52

FRANCOBOLLI EMISSIONE « FAUNA » DETERIORATI

da So. 0,35	posta aerea	n. 6	So.	2,10	
da So. 0,45	posta aerea	n. 5	So.	2,25	
da So. 0,50	posta aerea	n. 3	So.	1,50	
da So. 0,75	posta aerea	n. 4	So.	3,00	
da So. 1,20	posta aerea	n. 3	So.	3,60	
da So. 1,50	posta aerea	n. 3	So.	4,50	So. 16,95

Totale complessivo So. 15.430,27

Art. 2.

E' nominata la seguente Commissione per le operazioni di cui all'art. 1 previa verifica:

— Dr. SANTANIELLO Luigi	Giudice Regionale	— <i>Presidente</i>
— Dr. COVATTA Armando	Commissario Tecnico per l'Oriente di 4 ^a Cl.	— <i>Membro</i>
— Dr. STRIANO Ezio	1 ^o Segretario Commerciale	— <i>Membro</i>
— Sig. BALDI Benigno	Cassiere Poste	— <i>Membro Segretario</i>

Mogadiscio, li 9 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 27.

Mogadiscio, li 3 febbraio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 8 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO la necessita di aggiungere ai Comitati di Studio previsti dal Decreto n. 145 del 13 agosto 1955 altri Comitati;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari LL. e GG. di concerto con il Direttore dello Sviluppo Economico;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, in aggiunta ai Comitati di cui al Decreto n. 145 del 13 agosto 1955, un Comitato di Studio per la elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi del lavoro, composto come segue:

PRESIDENTE:

— Dr. Eugenio QUAGLIERE — *Direttore Cassa Assicurazioni Sociali;*

V. PRESIDENTE:

— Dr. Vincenzo CALZIA — *Vice Direttore Generale della S.A.I.S.;*

MEMBRI:

— Sig. Omar MOHALLIM — *Esponente del Sindacato Lavoratori della Somalia;*

— Sig. Ali RAGHE — *Presidente dell'Associazione Sindacale Lavoratori Somali;*

— Sig. Zuber ENO OSMAN — *Presidente Federazione Lavoratori Somali;*

— Sig. Abdullahi OMAR — *per il partito H.D.M.;*

— Sig. Hagi FARAH — *per il partito L.G.S.;*

— Sig. Ahmed HAGI AFRAH — *per il partito P.D.S.;*

— Sig. Amin ADDE OSMAN — *per il partito U.G.B.*

Art. 2.

E' istituito inoltre un Comitato di Studio per la elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi per la produzione ed esportazione delle banane, composto come segue:

PRESIDENTE:

— Dr. Ferdinando BIGI — *Presidente della Camera di Commercio;*

V. PRESIDENTE:

— Dr. Emilio CONFORTI — *Ispett. Agr. e Zootecnia;*

MEMBRI:

— Avv. Carlo QUAGLIA — *Designato dalla S.A.G.;*

— Sig. Omar MOHALLIM — *In rappresentanza degli agricoltori somali del Giuba;*

— Avv. Michele ROSSARO — *Designato dalla S.A.C.A.;*

— Sig. Soleiman GULED — *In rappresentanza degli agricoltori somali di Genale;*

— Sig. Giovanni GILBERTI — *Designato dall'A.C.C.A.;*

— Sig. Isiao OSMAN — *In rappresentanza degli agricoltori somali di Afgoi;*

— Dr. Ezio SUKERT — *Capo del Centro Agrario di Genale;*

— Sig. Hagi Asci GIAMA — *per il partito L.G.S.;*

- Sig. Mohamed MAIE — *per il partito U.G.B.*;
 - Sig. Mohiddin MALLIM — *per il partito P.D.S.*;
 - Sig. Şalah MADO' «Martino» — *per il partito H.D.M.*—
- Mogadiscio, li 17 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 117.
Mogadiscio, li 23 gennaio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 3 in data 22 febbraio 1954;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Consiglio d'Amministrazione dello stesso Istituto per il biennio 1956-1957, ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza precitata;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico, di concerto con i Direttori degli Affari Finanziari e degli Affari Interni;

Decreta:

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente «Credito Somalo» per il biennio 1956-1957 è costituito come segue:

- GR. UFF. GIULIO PISANO — *Presidente*;
- Sig. SCEK ABDULLAHI SCEK MOHAMED — *Membro*;
- Dott. LUIGI GASBARRI — *Membro*;
- Sig. HAGI FARAH ALI OMAR — *Membro*;
- Sig. GUGLIELMO GROSSO — *Membro*;
- Sig. MOHAMED SCEK OSMAN — *Membro*;
- Sig. GIOVANNI VALLE — *Membro*.

Mogadiscio, li 21 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 220.
Mogadiscio, 30 gennaio 1956.

DECRETO n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 3 in data 22 febbraio 1954;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci dello stesso Istituto per il biennio 1956-1957 ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza precitata;

VISTA la designazione del Magistrato ai Conti di cui alla nota 4 ottobre 1955, n. 451289;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico di concerto con i Direttori Affari Finanziari e Affari Interni;

Decreta:

Il Collegio dei Sindaci dell'Ente «Credito Somalo» per il biennio 1956-1957, è costituito come segue:

- Dott. SALVATORE SPADARO — *Membro effettivo con funzioni di Presidente;*
- Rag. STEFANO RICCI — *Membro effettivo;*
- Rag. GIUSEPPE PARMEGGIANI — *Membro effettivo;*
- Rag. MATTEO VIVONA — *Membro supplente;*
- Rag. GAETANO MARINI — *Membro supplente.*

Mogadiscio, lì 21 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 221.

Mogadiscio, lì 30 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 5 agosto 1955;

RAVVISATA la necessità di dare un assetto definitivo all'organizzazione periferica del Servizio Fitopatologico;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico di concerto con il Direttore degli Affari Interni;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite «Delegazioni Fitopatologiche» nelle seguenti località:
Mogadiscio — per il porto ed Afgoi;
Merca — per il porto, Genale ed Havai;
Chisimaio — per il porto, Basso Giuba e confine con il Kenya;
Baidoa — per l'Alto Giuba;
Belet Uen — per il confine con l'Etiopia.

Art. 2.

Nelle località ove esiste un Centro od una Sezione Agraria, il Capo di questa può assumere, dietro autorizzazione dell'Ispettorato Agricoltura, le funzioni di Capo Delegazione Fitopatologica.

Mogadiscio, li 24 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 13, foglio n. 219.

Mogadiscio, li 30 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 12 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153, sull'istituzione dei ruoli del personale civile somalo;

VISTO il Decreto 22 dicembre 1955, n. 247, che approva il regolamento del personale medesimo;

RAVVISATA l'opportunità di indire un concorso per l'assunzione di 15 allievi assistenti veterinari per far fronte alle esigenze del Servizio Veterinario;

SU PROPOSTA del Direttore del Personale e degli Affari Generali di concerto con il Direttore dello Sviluppo Sociale e con il Direttore degli Affari Finanziari;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso per l'assunzione di 15 allievi assistenti veterinari (Cat. C - grado 11°).

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui all'articolo pre-

1. - Dott. PIRONE MICHELE — *Presidente*;
2. - Dott. ROSSETTI GIUSEPPE — *Membro*;
3. - Sig. ABDI ADEN MOHAMED — *Membro*;
4. - Sig. BONORA AGOSTINO — *Membro*;
5. - Sig. DE SIMONI LUIGI — *Membro con funzioni di Segretario*.

Art. 3.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di frequentare il corso biennale per assistenti veterinari che sarà istituito dall'Amministrazione e di sostenere gli esami per esso prescritti.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14, foglio n. 73.

Mogadiscio, li 13 febbraio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

DIREZIONE DEL PERSONALE ED A.A.GG.

BANDO DI CONCORSO

per l'assunzione di 15 allievi Assistenti Veterinari

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 15 posti di Allievo Assistente Veterinario (Categoria C - grado 11°) da assumere nell'apposito ruolo previsto dal decreto 27 novembre 1954, n. 153.

Art. 2.

Tre dei posti di cui all'articolo precedente sono riservati, indipendentemente dalla gratuatoria finale, alle guardie veterinarie che ammesse al concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 3, abbiano superato le prove di esame del concorso stesso.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, abbiano compiuto i 20 anni di età e non superato gli anni 30; che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; che siano in possesso della licenza di quinta classe elementare.

A norma dell'art. 6 del decreto 27 novembre 1954, n. 153, possono partecipare al concorso a prescindere dal possesso del predetto titolo

data della pubblicazione del presente bando, abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio continuativo e non abbiano superati i 40 anni di età.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando, domanda in carta da bollo da So. 0,80 alla Direzione del Personale e degli Affari Generali.

Nella domanda devono essere indicate le generalità complete dell'aspirante, nonché il luogo di residenza col preciso recapito al quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Le domande possono anche essere presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo alla predetta Direzione del Personale.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante;
- c) certificato medico, rilasciato da un Sanitario dell'Amministrazione dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'articolo 2;
- d) titolo di studio;
- e) fotografia dell'aspirante con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Capo Distretto o dal Qadi, o altro documento idoneo all'identificazione dell'aspirante stesso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) devono essere in regola col bollo.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di servizio che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'art. 8.

Le guardie veterinarie di cui all'art. 3, secondo comma, sono dispensate dal presentare i documenti indicati nelle lettere b), c) e d).

Le domande delle guardie predette devono essere presentate per via gerarchica.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione sono dispensati dal presentare i documenti indicati nelle lettere a), b) e c).

Art. 6.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluto all'apposita Commissione esaminatrice prevista dall'art. 2 del decreto 22 dicembre 1955, n. 247 la quale decide sulle ammissioni al concorso e provvede alle relative comunicazioni agli interessati da farsi mediante lettera raccomandata o mediante telegramma.

In casi particolari, tenuto conto delle distanze e delle difficoltà di comunicazioni, la Commissione può ammettere al concorso con riserva di successiva esibizione o ricollocazione, a favore degli interessa-

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenga di immettere nel ruolo degli Assistenti Veterinari.

Art. 7.

Le prove da sostenere sono le seguenti:

- a) una prova scritta sotto dettatura di un brano in lingua italiana;
- b) una prova scritta di lingua italiana consistente in un componimento su argomento di vita reale e di cultura generale;
- c) una prova scritta di aritmetica consistente nella risoluzione di un problema basato sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali;
- d) una prova orale di lingua italiana (lettura di un brano ed esposizione di esso); di elementi di cultura generale (con particolare riferimento ad elementari nozioni di geografia, zoologia e botanica) e di aritmetica (calcoli sulle quattro operazioni con numeri interi e decimali).

Art. 8.

Ogni componente la Commissione esaminatrice dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame e di 4 punti per la valutazione complessiva dei titoli preferenziali siano essi professionali, di studio o di servizio.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70/100 nelle prove scritte e non meno di 60/100 in ciascuna di esse; la prova orale si intenderà superata soltanto se il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 60/100.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria finale degli idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva di cui all'art. 9 maggiorata del punteggio attribuito per i titoli preferenziali secondo quanto disposto all'art. 8.

Saranno nominati allievi Assistenti Veterinari in prova i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso, salvo quanto disposto all'art. 2.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si applicano le disposizioni dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e dei decreti 27 novembre 1954, n. 153 e 22 dicembre 1955, n. 247.

Mogadiscio, li 6 febbraio 1956.

d'Ordine

DELL'AMMINISTRATORE

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

Avviso di decreto di chiusura di fallimento

Con decreto del Sig. Giudice della Somalia in data 31 gennaio 1956, è stata dichiarata la chiusura del fallimento di Traversi Francesco di Gaetano, unico proprietario e titolare della ditta DELMAR di Mogadiscio, per ripartizione finale dell'attivo.

Mogadiscio, li 2 febbraio 1956.

Il Cancelliere
G. Di Vito

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

Il giorno 29 gennaio 1956, con atto pubblico, a mio rogito n. 1790 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 3 febbraio 1956 al n. 123 Atti Pubblici Vol. VII, è stata costituita la « COOPERATIVA ATTIVITA' SOMALE — COATS », Società Cooperativa Commerciale di Produzione e Lavoro, con sede in Mogadiscio, avente per scopo il più economico svolgimento delle attività artigiane e commerciali.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia, in data 6 febbraio 1956.

Mogadiscio li 7 febbraio 1956.

Il Notaio della Somalia
M. Ciotola

SOCIETA' AGRICOLA LA TOSCANA s.r.l. — S.A.L.T.

Estratto verbale assemblea straordinaria

della Società Agricola La Toscana s.r.l. — SALT, tenuta a Firenze il 23 giugno 1955, che delibera il trasferimento della sede sociale da Firenze a Chisimaio (Somalia).

La deliberazione è stata omologata dall'Ill.mo Sig. Giudice della Somalia con suo decreto in data 21 gennaio 1956.

Mogadiscio, li 7 febbraio 1956.

Società Agricola La Toscana s.r.l. — SALT

DE SAVORGNAN & C. S.p.A. — CHISIMAIO

Avviso di convocazione di assemblea generale ordinaria

Per il giorno 15 marzo 1956, alle ore 10,00, nello Studio dei Ragg. Borg & Marini, in Via Principe di Piemonte, a Mogadiscio, è convocata l'assemblea generale ordinaria dei soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 — Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale;
- 2 — Presentazione ed approvazione del Bilancio e del Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1955;
- 3 — Dimissione del Consiglio d'Amministrazione e nuove nomine;
- 4 — Dimissioni del Collegio sindacale e nuove nomine;
- 5 — Varie ed eventuali.

Qualora non si raggiungessero, in prima convocazione, le presenze necessarie, l'assemblea avrà luogo, in seconda convocazione, il successivo giorno 16 marzo 1956 alla stessa ora e nello stesso luogo.

Mogadiscio, li 7 febbraio 1956.

De Savorgnan & C. S.p.A.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso senza alimentari

Si rende noto che il Sig. Scerif Salah Abdalla ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso escluso alimentari, in Mogadiscio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Amin Hagi Omar Mohamed, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Baidoa.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdulhussen Karimji, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Mussa Uarsame Elmi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione in Chisimaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 31 ottobre 1955 il Sig. Ahmed Hussen Behani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio, via Ruggero Santini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 31 ottobre 1955 il Sig. Ahmed Hussen Behani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 576 sito in Mogadiscio, via Ruggero Santini nn. F. VIII 30 e F. VIII 31 descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 4 dicembre 1955, gli Eredi di Giafar Rascid Mooraj hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 952,50

la quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 14 novembre 1955, la Sig.ra Medina Mohamed Culmie ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 451,20 sito in Mogadiscio, via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri


AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto, che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 9 gennaio 1956, la Cooperativa Somala Filatura e Tessitura Artigiani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1845 sito in Mogadiscio, via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri



PARTE TERZA

Nomine ad Aiutanti di Cancelleria in prova

DECRETO n. 365459 del 20 settembre 1955 — registrato dal Magistrato ai Conti il 1 ottobre 1955 - Reg. n. 11 - foglio n. 164.

A decorrere dal 1° settembre 1955 i seguenti candidati sono nominati « Aiutanti di Cancelleria in prova »:


Abdullahi Aden Abdi
Hussen Aden Nur
Ignazio Hussen Barambaras
Nureni Gassim Mohamed
Iusuf Hassan Fido
Nur Hussen Abdulle
Omar Abdulle Iusuf
Omar Mohamed Ali Giama

Nomine ad Allievi Finanziari

DECRETO n. 371683 del 17 gennaio 1956 — registrato dal Magistrato ai Conti il 25 gennaio 1956 - Reg. n. 13 - foglio n. 135.

Con decorrenza 29 ottobre 1955 i seguenti candidati sono arruolati nel Corpo della Guardia di Finanza, quali « Allievi Finanziari »:

Salah Abdalla Said
Hassan Hagi Omar Ahmed
Abdurahman Mohamed Abucar



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1° marzo 1956

N 3

Supplementi pubblicati nel mese di febbraio 1956:

Supplemento N. 1 in data 18 febbraio 1956 contenente:

- DECRETO n. 7 rep. in data 18 febbraio 1956: *Esportazione dell'incenso.* 159
- Direzione Affari Interni: *Elenco dei Candidati e dei Membri dei Comitati Elettorali delle Comunità Etniche Minori del Territorio (art. 8 ultimo comma del Decreto n. 215 del 26 Novembre 1955).* 160
- Errata corrige* 163

Supplemento N. 2 in data 25 febbraio 1956 contenente:

- ORDINANZA n. 24 in data 21 dicembre 1955: *Variazione al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1955.* 167
- ORDINANZA n. 4 in data 3 febbraio 1956: *Costituzione dell'Ente Cotone per la Somalia (E.Co.S.).* 171
- DECRETO n. 263 rep. in data 29 ottobre 1955: *Riconoscimento della libera disponibilità di area demaniale a favore dei Sigg. Said Ahmed Hatim e Amin Ahmed Hatim.* 179
- DECRETO n. 264 rep. in data 9 dicembre 1955: *Autorizzazione per la distruzione dei francobolli celebrativi fuori corso dell'emissione «Bandiera Somala» ed altri, deteriorati, delle emissioni «Flora» e «Fauna».* 180
- DECRETO n. 8 rep. in data 17 gennaio 1956: *Istituzione di un Comitato di Studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi del lavoro, e di un Comitato di Studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti i problemi per la produzione ed esportazione delle banane.* 181

PARTE PRIMA

DECRETO n. 265 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con R.D. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con R.D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda dei sigg. cav. uff. Ahmed Fadel Hashem, Husein Hagi Muragi, Ibrahim Hagi Ali Muragi, Mussa Hagi Ali Muragi, Husein Gulamhusein Hagi Ali Muragi e Alaudin Gulamhusein Hagi Ali Muragi in data 25 agosto 1955, tendente ad ottenere il riconoscimento della libera disponibilità di un appezzamento di terreno demaniale, della superficie di mq. 75,50, sito in Mogadiscio nel Corso Vittorio Emanuele.

VISTO il decreto n. 179 di rep. in data 27 novembre 1954, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 2 del 1° febbraio 1955, che autorizza la concessione, a scopo di passaggio privato, dell'appezzamento di terreno demaniale sopra citato a favore dei sigg. cav. uff. Ahmed Fadel Hasham, Husein Hagi Muragi, Ibrahim Hagi Ali Muragi, Mussa Hagi Ali Muragi, Husein Galumhusein Hagi Ali Muragi, Alaudin Gulamhusein Hagi Ali Muragi, e approva il relativo disciplinare;

CONSIDERATO che i sopra riferiti signori hanno adempiuto a tutti gli obblighi assunti a suo tempo col disciplinare sopra menzionato in data 31 dicembre 1954 registrato al n. 1326 Atti Pubblici Vol. VI presso l'Ufficio Tasse sugli Affari;

VISTO il foglio n. 213270 in data 5 settembre 1955 del Servizio Tecnico Erariale, attestante che il cav. uff. Ahmed Fadel Hasham e gli altri richiedenti sopra citati hanno adempiuto a tutti gli obblighi assunti e sottoscritti con il disciplinare di cui al sopra riferito decreto n. 179 di rep. del 27 novembre 1954;

RITENUTO che nulla osta al riconoscimento, al cav. uff. Ahmed Fadel Hasham e agli altri richiedenti sopra citati, della libera disponi-

Decreta:

E' riconosciuta, a favore dei sigg. cav. uff. Ahmed Fadel Hasham Husein Hagi Muragi, Ibrahim Hagi Ali Muragi, Mussa Hagi Ali Muragi, Husein Gulamhusein Hagi Ali Muragi, Alaudin Gulamhusein Hagi Ali Muragi, la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale avente forma irregolare di mq. 75,50, sito in Mogadiscio, Corso Vittorio Emanuele e confinante: a Sud con la Moschea Mohamed San, a Nord con la proprietà eredi dell'Hagi Ali Muragi, ad Est con il Corso Vittorio Emanuele, ad Ovest con la proprietà Ahmed Fadel Hasham, come risulta dall'allegata planimetria.

Mogadiscio, li 27 settembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 11 - foglio n. 173.

Mogadiscio, li 3 ottobre 1955.

Il Magistrato ai Conti. O. TAM.

DECRETO n. 13 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 17, in data 5 agosto 1955;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Su proposta del direttore dello Sviluppo Economico;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati a far parte del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante i seguenti componenti:

Presidente — dott. L. GASBARRI, direttore per lo Sviluppo Economico;

Vice Presidente — dott. E. CONFORTI, Ispettore per l'Agricoltura e la Zootecnia;

Membro — dott. A. SOLFERINI, Capo Ufficio Industria, Commercio, Lavoro;

Membro — dott. I. GENTILINI, Ispettore per la Sanità;

Membro — dott. F. BIGI, Presidente della Camera di Commercio;

Membro — dott. F. BECCARI, Capo del Servizio Fitopatologico;

Membro — agr. A. BRANCO, Capo del Servizio Forestale;

Membro — HAGI MUSSA BOGOR, Consigliere Territoriale;

Membro — C.T. SCEK ABDULLAHI SCEK MOHAMED, Rappresentante degli Agricoltori;

Membro — IBRAHIM FARAH detto « Doli », Rappresentante degli Agricoltori;

Segretario — agr. V. GERINI, Delegato Fitopatologico.

Art. 2.

I componenti il Comitato di cui sopra durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Mogadiscio, li 4 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 72.

Mogadiscio, li 13 febbraio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 14 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Dr. Ugo Lauro, Giudice Relatore del Tribunale Militare della Somalia, destinato ad altro incarico incompatibile con la funzione giudicante;

VISTO il foglio n. 335 in data 10 agosto 1955 col quale il Comandante del Corpo di Sicurezza della Somalia designava il Capitano di Amministrazione Dr. Mario Pignatelli a norma dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 5 già citata;

Su proposta del Direttore per la Legislazione e per gli AA.GG.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1956 al Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli sono conferite temporaneamente, per un periodo di due mesi, le funzioni di Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 1° marzo 1956 e per un periodo non superiore a due mesi il Capitano di Amministrazione in s.p.e. Dr. Mario Pignatelli, Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare

della Somalia, assume le funzioni di Giudice Relatore presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, li 14 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 104.

Mogadiscio, li 21 febbraio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il vigente Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con r.d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTA la richiesta del Distretto di Lugh Ferrandi circa l'opportunità di istituire in Serenli un ufficio di Cadi, dato il notevole agglomeramento di popolazione in quella zona;

Su proposta del Direttore per la Legislazione e gli AA.GG.

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° marzo 1956 è istituito in Serenli un ufficio di Cadi con giurisdizione sulle località Seronli, Fonuen, Eldenle, El Uinle, El God God, Bisar, Sidime tutte comprese nella circoscrizione del Distretto di Lugh Ferrandi.

Mogadiscio, li 15 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 103.

Mogadiscio li, 21 febbraio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

« ALTA MODA » — Società in accomandita semplice PATRUCCO - GHIDOTTI & Co. — MOGADISCIO

A V V I S O

Il giorno 5 febbraio 1956 i soci della Società in Accomandita Semplice « ALTA MODA » E. PATRUCCO & Co. si sono riuniti ed hanno deciso la modifica degli art. 1 e 4 dello Statuto Sociale e dell'art. 4 dell'Atto Costitutivo.

Il relativo verbale è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio, il 15 febbraio 1956, e trascritto al n. 228 del Registro delle Società.

In relazione alle modifiche apportate, la durata della Società è stata aumentata di due anni, prorogabile successivamente di anno in anno, e la ragione sociale è stata stabilita in « ALTA MODA » PATRUCCO - GHIDOTTI & Co., con soci accomandatari le signore Elena Patrucco nei Rossi e Teresa Ghidotti nei Gilardoni e socio accomandante la signora Leopordina Patrucco nei Voce.

Mogadiscio, lì 22 febbraio 1956.

**Elena Patrucco in Rossi
Teresa Ghidotti in Gilardoni
Leopoldina Patrucco in Voce**

L. I. P. A. S. — S.p.A.

Convocazione d'Assemblea

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale in Merca per il giorno 8 aprile 1956 ore 9 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno successivo, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

- 1) - Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1955;
- 2) - Rinnovo cariche sociali per scadenza di mandato;
- 3) - Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

- 1) - Esposizione della situazione della Società ed eventuali provvedimenti relativi.

Merca, lì 26 febbraio 1956.

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

A V V I S O

Il giorno 21 febbraio 1956, con atto pubblico, a mio rogito, n. 1933 di repertorio, registrato a Mogadiscio nella stessa data al n. 175 Atti Pubblici, è stata costituita la « KANDALA — INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA » — Società per Azioni, con sede in Mogadiscio.

La Società ha per oggetto l'esercizio della pesca, la conservazione del tonno e tonnetto all'olio, del mackerel all'olio ed al naturale.

Il predetto atto è stato omologato dall'ill.mo Signor Giudice della Somalia, con decreto 25 febbraio 1956, depositato in Cancelleria in pari data e trascritto al n. 18 del Registro d'Ordine ed al n. 328 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 27 febbraio 1956.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

FIAT SOMALIA S.p.A. — MOGADISCIO

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso la Sede Sociale alle ore 9 del giorno 29 Marzo 1956 in prima convocazione, e del giorno 12 Aprile 1956 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 1955;
- 2) — Approvazione del Bilancio Patrimoniale e del Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1955;
- 3) — Nomina di Amministratori;
- 4) — Varie.

Mogadiscio, li 29 febbraio 1956.

Fiat Somalia S.p.A.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO A DOPPONENDUM

Voltura autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, all'ingrosso, al minuto, industria energia elettrica, sgranatura e pressatura in balle di cotone

Si rende noto che la Società Elettro Industriale della Somalia (SEIS) S.p.A. che ha rilevato la Ditta De Vincenzi Cosmo, ha avan-

zato domanda per ottenere la voltura al suo nome delle seguenti licenze intestate alla citata Ditta De Vincenzi Cosmo:

Licenza n. 2341/1 per l'esercizio d'Industria Energia Elettrica.

Licenza n. 2646/2 per l'esercizio del commercio all'ingrosso di materiale elettrico ed affini.

Licenza n. 751/3 B. per l'esercizio della vendita al pubblico di materiale elettrico ed affini al minuto.

Licenza n. 1031/1 per l'esercizio di produzione e vendita all'ingrosso di acqua distillata e ghiaccio.

Licenza n. 1031/4 bis per l'esercizio di vendita di acqua distillata e ghiaccio al minuto

Licenza n. 2691/1 per l'esercizio di sgranatura e pressatura in balle di cotone delinteratura decorticatura del seme.

Licenza n. 2342/1 per l'esercizio d'importazione ed esportazione.

Licenza n. 67/1 per l'esercizio della industria olearia ed estrazione da semi.

Licenza n. 67/bis per l'esercizio di vendita al minuto di olio di semi con imbottigliamento.

Chiunque abbia interesse, può fare apposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari


AVVISO A DOPPONENDUM


Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 ottobre 1955, la Sig.ra Macai Muddei Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 297,48 sito in Mogadiscio, via Vitali, angolo Via R. Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

PARTE TERZA





BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 8 marzo 1956

Suppl. N. 1 al N. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

DECRETI:


- DECRETO n. 16 in data 1° gennaio 1956: *Soppressione del Corpo di Sicurezza della Somalia* 209
- DECRETO n. 17 in data 1° gennaio 1956: *Costituzione dell'« Esercito Somalia »* 210
- DECRETO n. 18 in data 1° gennaio 1956: *Costituzione delle « Forze di Polizia della Somalia »* 211
- DECRETO n. 19 in data 1° gennaio 1956: *Nomina del Ten. Col. Umberto Ripa di Meana a Comandante delle « Forze di Polizia della Somalia »* 212

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

DECRETO n. 16 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il proprio decreto in data 30 giugno 1953, n. 160;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare la struttura delle Forze Armate alle nuove esigenze del Territorio;

SENTITI il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 9 dicembre 1952, n. 2357;

Decreta:

Art. 1.

Il Corpo di Sicurezza è sciolto con decorrenza dal 1° gennaio 1956.

Art. 2.

Il personale italiano del Corpo di Sicurezza viene rimpatriato.

Art. 3.

Il personale somalo del Corpo di Sicurezza viene assorbito dal Corpo di Polizia, secondo particolari disposizioni che saranno emanate dall'Amministratore.

Art. 4.

Il materiale in consegna al Corpo di Sicurezza, escluso quello di cui il Ministero della Difesa, sentite le richieste dell'Amministratore, deciderà il recupero, è passato in carico all'Amministrazione della Somalia, che ne cura la gestione secondo i propri ordinamenti.

Art. 5.

A cura dell'Amministratore sarà costituito con elementi italiani uno squadrone blindo-corazzato. Detto squadrone dipenderà per l'impiego direttamente dall'Amministratore ed ai fini disciplinari dall'Ufficio Italiano comandante del Corpo di Polizia.

Art. 4.

Al Comando fanno capo: Uffici, Reparti, Scuole ed enti ispettivi, amministrativi e logistici necessari al funzionamento delle Forze di Polizia.

Art. 5.

L'organizzazione territoriale consiste in:

- Comandi Regionali di Polizia;
- Comandi Distrettuali di Polizia.

Art. 6.

L'organizzazione mobile consiste in:

- un Comando Gruppo mobile;
- Compagnie mobili.

Art. 7.

La dislocazione e gli organici delle Forze di Polizia sono stabiliti con Decreto dell'Amministratore.

Art. 8.

Le disposizioni del presente Decreto saranno attuate con provvedimenti dell'Amministratore entro il 30 giugno 1956.

Mogadiscio, li 1 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

*VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 191.
Mogadiscio, li 6 marzo 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

DECRETO n. 19 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 3 del proprio decreto in data odierna n. 18 col quale vengono costituite le « Forze di Polizia della Somalia »;

RITENUTO di procedere alla nomina del Comandante nella persona del Ten. Col. CC. Umberto Ripa di Meana;

Decreta:

Il Ten. Col. CC. Umberto Ripa di Meana è nominato Comandante delle « Forze di Polizia della Somalia ».

Magadiscio, li 1 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti


*VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 192.
Mogadiscio, li 6 Marzo 1956.*

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



Raffolter

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA



(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 14 marzo 1956

Suppl. n. 2 al n. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 266 rep. in data 1 dicembre 1955: *Concessione a scopo edilizio di area demaniale a favore della Signora Zhara Amin Mphamed.* 217

1956:

DECRETI:

DECRETO n. 20 rep. in data 15 febbraio 1956: *Scioglimento della Società a r.l. «Cooperativa edilizia fra Ufficiali e Sottufficiali autoctoni in servizio presso Comandi, Corpi o Servizi dipendenti dal Corpo di Sicurezza della Somalia».* 218

DECRETO n. 21 rep. in data 21 febbraio 1956: *Nomina del Brig. CC. Siriani Carmine a Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia.* 219

DECRETO n. 22 rep. in data 21 febbraio 1956: *Nomina del Brig. CC. Serafini Fernando a Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.* 220

DECRETO n. 23 rep. in data 24 febbraio 1956: *Istituzione di un ufficio di Cadi nel centro di Aden Jabal.* 220

DECRETO n. 24 rep. in data 29 febbraio 1956: *Riserva di aree edilizie nella città di Mogadiscio per eventuali costruzioni di pubblico interesse o che rivestono carattere di particolare importanza.* 221

DECRETO n. 25 rep. in data 3 marzo 1956: *Nomina del Ten. Col. della Capitaneria di Porto Trambusti Livio a presidente del Tribunale Militare.* 222

DECRETO n. 26 rep. in data 9 marzo 1956: *Costituzione del Tribunale Militare della Somalia presso il Comando delle «Forze di Polizia della Somalia».* 223

DECRETO n. 27 rep. in data 14 marzo 1956: *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Cotone per la Somalia.* 223

-
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Firin Abdulcarim Musse a svolgere attività economica.* 224
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Salad Mohamed Musse a svolgere attività economica.* 225
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Samatar Aden Farah a svolgere attività economica.* 225
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Egidio Bal-dasso a svolgere attività economica.* 225
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione alla Società « Industria Conserve Alimentari » a svolgere attività economica.* 226

PARTE SECONDA

- FIAT Somalia S.p.A. - Mogadiscio: *Avviso - Convocazione di As-semblea Generale Ordinaria.* 227
- S.I.C.I.S. - Società Industriale Commerciale Italo-Somala: *Avvi-so - Convocazione di Assemblea Ordinaria.* 227
- Società Saccarifera Somala: *Estratto del verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione.* 228
- Società Saccarifera Somala: *Estratto di verbale di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.* 228
- S.A.I.S. - Società Agricola Italo-Somala: *Estratto di verbale di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.* 230
- Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum: *Estratto di verbale di Assemblea Generale.* 231
- U.S.C.A. - Unione Sviluppo Commercio Africa: *Estratto di ver-bale del Consiglio di Amministrazione.* 231
- S.A.I.S. - Società Agricola Italo-Somala: *Nomina cariche sociali e conferimento poteri.* 232
- S.C.I.A.M.S. - Soc. Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale: *Estratto di verbale di Assemblea Straordina-ria ed Ordinaria.* 233
-
- Direzione Sviluppo Economico: *Avvisi ad opponendum N. 2.* 234
- Direzione Affari Finanziari: *Avvisi ad opponendum N. 8.* 235

PARTE TERZA

PARTE PRIMA

DECRETO n. 266 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma terzo — del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, numero 380;

VISTA la domanda della Sig.ra Zhara Amin Mohamed — Amudi, in data 6 aprile 1955, intesa ad ottenere in concessione edilizia, con la conseguente libera disponibilità, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1190, sito in Mogadiscio, Via Chiarini angolo Via Villani;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante il terreno richiesto è stato affisso, a termini di legge, all'albo municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 8 del 1° agosto 1955, senza opposizione da parte terzi;

CONSIDERATO che, con bolletta n. 268 del 5 settembre 1955, la Sig.ra Zhara Amin Mohamed-Amudi ha provveduto al versamento della somma di So. 3.570 all'Ufficio Tasse sugli Affari, quale prezzo di cessione del terreno;

CONSIDERATO che il relativo progetto, presentato dalla Sig.ra Zhara Amin Mohamed-Amudi per la costruzione di uno stabile in muratura ad uso abitazione civile, è stato approvato dalla Commissione edilizia municipale di Mogadiscio nella 193ª seduta del 15 aprile 1955;

CONSIDERATO che l'area di mq. 1190, è stata consegnata alla Sig.ra Zhara Amin Mohamed-Amudi, come risulta dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 26 settembre 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 31 ottobre 1955 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Direttore per gli Affari...

Decreta:

Art. 1.

E' concessa, a scopo edilizio, a favore della Sig.ra Zhara Amin Mohamed-Amudi, l'area demaniale di mq. 1190, sita in Mogadiscio, Via Chiarini angolo Via Villani, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto che disciplina la concessione stipulato in data 31 ottobre 1955 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari, e la Sig.ra Zhara Amin Mohamed-Amudi.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 12 - foglio n. 184.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1955.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 2544 del Codice Civile;

VISTO l'atto pubblico n. 8643 rogato in data 13 dicembre 1952 dal Notaio della Somalia, relativo alla costituzione della Società a responsabilità limitata « Cooperativa Edilizia fra Ufficiali e Sottufficiali del Corpo di Sicurezza della Somalia » con sede in Mogadiscio;

VISTO il foglio 3 maggio 1955, n. 04/628, con il quale il Comando Corpo di Sicurezza propone lo scioglimento della Società su nominata;

CONSIDERATO che durante i tre anni dalla sua costituzione la Società predetta non ha svolto alcun atto di gestione e non ha mai presentato i bilanci e che la medesima non è comunque in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari, di concerto con il Direttore degli Affari Legislativi e Giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

La Società a responsabilità limitata « Cooperativa Edilizia fra Ufficiali e Sottufficiali autoctoni in servizio presso Comandi, Corpi o Servizi dipendenti dal Corpo di Sicurezza della Somalia » con sede in Mo-

Art. 2.

Il Ten. Col. Luigi Camera è nominato Commissario liquidatore.

Art. 3.

Il capitale sociale, detratte le eventuali spese, viene rimborsato ai soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Art. 4.

Il presente decreto sarà iscritto nel registro delle Società e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, lì 15 febbraio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 94.

Mogadiscio, lì 20 febbraio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia approvato con R.D. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 22 maggio 1953 che istituisce i Giudici Regionali;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia per attuali inderogabili esigenze di servizio;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

SU PROPOSTA del Direttore per la Legislazione e gli AA. GG.;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1956 al brigadiere CC. SIRIANNI Carmine sono conferite le funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migiurtinia.

Mogadiscio, lì 21 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 185.

Mogadiscio, lì 5 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 22 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia approvato con R.D. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTA l'ordinanza n. 7 del 22 maggio 1953 che istituisce i Giudici Regionali;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba per attuali inderogabili esigenze di servizio;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

SU PROPOSTA del Direttore per la Legislazione e gli AA. GG.;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1956 al brigadiere CC. SERAFINI Fernando sono conferite le funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

Mogadiscio, lì 21 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 134.

Mogadiscio, lì 5 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 23 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il vigente Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con r.d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTA la richiesta della Regione del Benadir circa l'opportunità di istituire in Aden Jabal un ufficio di Cadi, dato il notevole agglomeramento di popolazione in quella zona;

SU PROPOSTA del Direttore per la Legislazione e gli AA. GG.;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° marzo 1956 è istituito un ufficio di Cadi nel

centro di Aden Jabal — circoscrizione di Itala — con giurisdizione nelle zone circostanti sulle quali gravitano le cabile Abgal dei Yacub Oubacar, degli Uarsangheli, degli Issa Harti, dei Cavalle Uacoi, degli Abdullah Galmah e dei Iusuf Daud.

Mogadiscio, li 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 207.

Mogadiscio, li 10 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 24 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380, applicabile per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

RICONOSCIUTA la necessità di riservare alcune aree edilizie nella città di Mogadiscio per eventuali costruzioni di pubblico interesse o che rivestano carattere di particolare importanza;

SU PROPOSTA del Direttore Affari Finanziari, di concerto con il Direttore per lo Sviluppo Economico e con il Direttore per la Legislazione e gli Affari Giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Le aree di seguito descritte, segnate in verde nelle planimetrie allegate che fanno parte integrante del presente decreto, sono riservate per eventuali costruzioni di pubblico interesse o che rivestano carattere di particolare importanza:

Lotto n. 1, facente parte della zona denominata campo Locatelli, delimitato: a Nord dalla via Talmone e dalla concessione Mohamud Mohàmed detto Boracco; ad Est dalla via Benedetti e dalla predetta concessione Mohamud Mohamed detto Boracco; a Sud dalla via Antonelli; ad Ovest dalla via Cavalli.

Lotto n. 2, confinante: a Nord con il Villaggio Arabo; ad Est con la via Treves; a Sud con la concessione Bacca; ad Ovest con tombe musulmane e con la Moschea Scek Mohamed Abdisamad.

Lotto n. 3, confinante: a Nord con tombe musulmane e con la Moschea Scek Mohamed Abdisamad; ad Est con le concessioni Bacca Giovanni e Cattaneo Filippo e con gli immobili di proprietà demaniale contrassegnati F. VI. 47 e F. VI. 48; a Sud con la proprietà dei fratelli Gallotti Luigi, Emilio e Domenico; ad Ovest con la via Villani.

VISTO l'art. 9 — comma terzo — del precitato decreto;

VISTO l'art. 1 dell'Ordinanza n. 4 del 3 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Cotone per la Somalia (E.Co.S.);

SU PROPOSTA del Direttore dello Sviluppo Economico di concerto con il Direttore degli Affari Interni;

Decreta:

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Cotone per la Somalia (E.Co.S.) è composto come segue:

Comm. GENESIO CICCOTTI — *Presidente*

Dott. EMILIO CONFORTI — *Vice Presidente*

Comm. ARMANDO ROSICA — *Rappresentante degli industriali*

Ing. ARIBERTO FORLANI — *Rappresentante degli industriali*

Dott. VINCENZO CALZIA — *Rappresentante degli industriali*

Sig. SULEIMAN GULED — *Rappresentante degli agricoltori*

Sig. OMAR MOHALLIM — *Rappresentante degli agricoltori*

Sig. ISLAO OMAR ALI — *Rappresentante degli agricoltori*

Dott. UGO NITI — *Esperto finanziario*

Dott. UGO MORTARA — *Esperto agrario*.

Mogadiscio, li 14 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 248.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

Il Sig. Firin Abdulcarim Musse ad esercitare in Calcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

Il Sig. Salad Mohamed Musse ad esercitare in Galcaio, il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

Il Sig. Samatar Aden Farah ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis

Autorizza:

Il Sig. Egidio Baldasso successore « C. Ottaviani » (Interoceanica) ad esercitare in Mogadiscio il commercio all'ingrosso di generi alimentari.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Il Direttore
Gasbarri

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Società per Azioni — Sede Villaggio Duca degli Abruzzi — Cap. Soc. So. 2.400.000

Estratto del verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione

Dal verbale di Adunanza del Consiglio d'Amministrazione della predetta Società in data 10 gennaio 1956 risulta che:

- 1) — Il Sig. Avv. Alfonso Lodolo D'Oria è stato confermato nella carica di Presidente del Consiglio ed il Sig. Carlo Angelo Riso in quella di Segretario dello stesso.
- 2) — La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte a terzi è demandata al Presidente Avv. Alfonso Lodolo D'Oria.
- 3) — La firma Sociale sia per le pratiche di ordinaria che di straordinaria amministrazione è demandata pure agli altri due Amministratori Avv. Luigi Bruno ed Ing. Eugenio Giavotto che firmeranno congiuntamente.

Genova, li 10 gennaio 1956.

Il Consiglio di Amministrazione

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

Società per Azioni — Sede Villaggio Duca degli Abruzzi — Cap. Soc. So. 2.400.000

Estratto di verbale di Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

Dal verbale dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei Soci tenutasi in seconda convocazione il 10 gennaio 1956, a Genova in Via Petrarca n. 2/12 risulta che sono state prese le seguenti deliberazioni:

In sede di Assemblea Ordinaria:

- 1) — Approvazione del Bilancio e Conto Perdite e Profitti al 30 giugno 1955 con le sotto riportate risultanze:

Bilancio

Attività	So. 17.953.342,75
Passività	So. 17.730.369,67

Saldo attivo dell'Esercizio	So. 222.973,08
-----------------------------	----------------

Conto Perdite e Profitti

Spese	So. 1.958.427,91
Ricavi	So. 2.181.400,99

Saldo Attivo c. s.	So. 222.973,08
--------------------	----------------

2) — *Riparto dell'Utile Netto*

Utile netto dell'esercizio c.s.	So.	222.973,08
5% alla Riserva	So.	11.148,65
5% al Cons. d'Amministrazione	So.	10.591,22
3% a disposizione del Consiglio di Amministrazione	So.	6.037,00
		<hr/>
		27.776,87
Residuo Utile Esercizio 1953-54	So.	5.701,--
		<hr/>
e così complessivamente	So.	200.897,21
di cui:		
Agli Azionisti dividendo di So. 56,25 per ogni una delle 3.200 azioni del valore nominale di So. 750,— cadauna, ed in totale	So.	180.000,—
		<hr/>
Da riportare a nuovo	So.	20.897,21
		<hr/>

- 3) — Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina degli stessi per il triennio 1 luglio 1955-30 giugno 1958 che risultano fissati in tre e nelle persone dei Sigg.
 Avv. Alfonso Lodolo D'Oria
 Avv. Luigi Bruno
 Ing. Eugenio Giavotto.

In sede di Assemblea Straordinaria

- 1) — Aumento del Capitale Sociale da So. 2.400.000 a So. 5.000.000 mediante versamento in contanti di So. 800.000 per elevare il valore nominale delle 3.200 azioni sociali in circolazione da So. 750 a So. 1.000 e mediante emissione di altre 1800 azioni da nominali So. 1.000 cadauna, godimento 1 luglio 1955 da offrirsi in opzione agli azionisti in ragione di n. 9 per ogni gruppo di 16 azioni possedute, con conseguente modifica dell'Art. 5 dello Statuto Sociale.
- 2) — Riduzione dal 5% al 3% della percentuale sugli Utili netti di Bilancio da assegnarsi al Consiglio d'Amministrazione e soppressione della quota del 3% sempre sugli utili di Bilancio da mettersi a disposizione del Consiglio di Amministrazione, con conseguente modifica dell'Art. 20 dello Statuto Sociale.
- 3) — Mandato al Consiglio d'Amministrazione per stabilire le ulteriori modalità, condizioni e termini del predetto aumento capitale.

Genova, lì 10 gennaio 1956.

Il Segretario dell'Assemblea
 f.to Notaro Luigi Cassanello

Ordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato l'approvazione dei bilanci degli anni 1954 e 1955, delle relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Sollegio Sindacale, della nomina delle cariche sociali e della riduzione del capitale sociale da So. 600.000 a So. 60.000.

Il relativo verbale, a mio rogito, repertorio n. 1532, in data 21 dicembre 1955, registrato a Mogadiscio il 30 dicembre 1955 al n. 825 Atti Pubblici vol. VI, omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con decreto in data 8 marzo 1956, è stato depositato in Cancelleria l'8 marzo 1956 e trascritto al n. 27 del Registro d'Ordine ed al n. 137 del Registro delle Società.

Mogadiscio, lì 15 marzo 1956.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il sig. Ali Barre Giama Nur, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il sig. Mohamed Abdulla Bilhil, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Scusciuban.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 10 dicembre 1955, il sig. Tahlil Uarsama Auale ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 504 sito in Mogadiscio, via Romolo Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 1° febbraio 1956, la The Shia Ithnasheri Union di Mogadiscio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq 1315, sito in Mogadiscio, via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri


AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 17 giugno 1955, il sig. Scek Bin Scek Osman ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1680 sito in Brava descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Distretto di Brava e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Direttore



QUOTIDIANO UFFICIALE

DELLA GIUNTA REGIONALE PUGLIANA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Mogadiscio, 29 marzo 1956

Suppl. n. 4 al n. 3

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 5 in data 2 febbraio 1956: *Ordinamento giudiziario per la Somalia.* 241

DECRETI LEGISLATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO n. 1 in data 23 marzo 1956: *Norme di carattere generale per i procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.* 274

DECRETI:

DECRETO n. 1000 rep. in data 24 febbraio 1956: *Regolamento di procedura sull'introduzione del giudizio di primo grado.* 280

DECRETO n. 1001 rep. in data 24 febbraio 1956: *Regolamento di procedura davanti la Corte di Giustizia.* 283

DECRETO n. 1002 rep. in data 24 febbraio 1956: *Regolamento del processo di accusazione.* 303

DECRETO n. 1003 rep. in data 24 febbraio 1956: *Norme circa i registri delle cancellerie e degli Ufficiali giudiziari.* 330


DECRETO n. 1004 rep. in data 23 marzo 1956: *Regolamento per il Casellario giudiziario.* 334

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 5

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;
DELIBERA e promulga la seguente.

ORDINANZA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento Giudiziario per la Somalia, composto di N. 118 articoli.

Art. 2.

La presente Ordinanza entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 2 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

PARTE PRIMA DELLA GIURISDIZIONE

TITOLO I.

Degli organi giurisdizionali.

Art. 1.

Dei Giudici.

La giustizia nel Territorio è amministrata:

- 1) dai Cadi;
- 2) dai Tribunali dei Cadi;
- 3) dal Giudice Regionale;

contenute nel Titolo I del libro II del C.P., nonché dei delitti consumati o tentati di strage, epidemia, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, omicidio doloso, infanticidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale, omicidio per causa di onore, riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione ed acquisto di schiavi e plagio.

Appartiene altresì alla Corte di Assise la cognizione dei delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione.

Appartiene infine alla Corte di Assise la cognizione dei delitti di uso di armi di duello, commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, abuso di mezzi di correzione e di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

Art. 7.

Della Corte di Assise di Appello.

La Corte di Assise di Appello conosce degli appelli avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalla Corte di Assise.

La Corte di Assise di Appello ha sede in Mogadiscio; è composta del Giudice di Appello che la presiede e di sei Assessori scelti fra le persone indicate nell'articolo 94.

Le funzioni di cancelliere presso la Corte di Assise di Appello sono esercitate dal Cancelliere del Giudice di Appello.

Art. 8.

Della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha sede in Mogadiscio ed ha giurisdizione su tutto il Territorio.

Essa assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e competenze, ed adempie agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

Art. 9.

Della composizione della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia è composta del Presidente, del Magistrato ai Conti, di due Consiglieri e di due Cadi, aventi il grado di Giudice ai Conti di Giustizia.

Essa è costituita in tre Sezioni: la Sezione Ordinaria, la Sezione Sciaraitica e la Sezione Speciale dei Conti.

La Sezione Ordinaria è composta del Presidente e dei due Consiglieri.

La Sezione Sciaraitica è composta del Presidente e dei due Cadi.

La Sezione Speciale dei Conti è composta del Magistrato ai Conti che la presiede e dei due Consiglieri.

La Corte a Sezioni Unite è composta del Presidente, del Magistrato ai Conti e dei due Consiglieri. In materia di conflitti di giurisdizione e

di regolamenti preventivi di giurisdizione fra i Cadi e gli altri Giudici. Il Magistrato ai Conti ed il Consigliere meno anziano sono sostituiti dai due Cadi.

In caso di parità di voti in seno alle Sezioni Unite, prevale il voto del Presidente.

Art. 10.

Della competenza della Corte di Giustizia in materia civile e penale.

Le sentenze in materia civile e penale possono essere impugnate con ricorso alla Corte di Giustizia per:

- 1) difetto di giurisdizione;
- 2) violazione delle norme sulla competenza, salvo il caso di regolamento di competenza o di conflitto di competenza;
- 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

In materia civile, sempre che il processo sia sufficientemente istruito, la Corte decide definitivamente nel merito, anche in caso di riforma della sentenza impugnata.

In materia penale, qualora il procedimento sia sufficientemente istruito, può decidere definitivamente nel merito anche nei casi non previsti dall'Art. 539 del C.P.P.

Nei casi che il processo civile o penale non sia sufficientemente istruito, la Corte di Giustizia annulla con rinvio. Provvede al nuovo giudizio un Magistrato diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

In materia penale, inoltre, la Corte di Giustizia è competente a conoscere, nei casi determinati dalla legge, dei ricorsi per revisione.

Qualora il ricorso per revisione sia dichiarato ammissibile e risulti che il fatto non sussiste o che il condannato non l'ha commesso, ovvero manchi del tutto la prova che il fatto sussiste e che il condannato lo ha commesso, la Corte può annullare senza rinvio ad altro Giudice.

Art. 11.

Della competenza della Corte di Giustizia in materia amministrativa.

La Corte di Giustizia conosce dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro i provvedimenti definitivi della pubblica Amministrazione che abbiano per oggetto un interesse legittimo di individui o di Enti. Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi dalla legge previsti, annulla l'atto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità amministrativa.

Sono definitivi gli atti e i provvedimenti amministrativi propri dell'Amministratore.

Sono anche definitivi gli atti amministrativi ed i provvedimenti dell'Autorità diversa dall'Amministratore, contro i quali siano stati espe-

riti tutti gli altri rimedi previsti dalle leggi.

La pubblica Amministrazione è vincolata al giudicato della Corte di Giustizia.

Art. 12.

Della giurisdizione esclusiva della Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia ha giurisdizione esclusiva sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi della pubblica Amministrazione in materia di:

a) rapporto di impiego dei dipendenti dell'Amministrazione nonchè degli Enti od Istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'Amministrazione, purchè nell'ambito della competenza della stessa Amministrazione;

b) istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza, istruzione ed educazione;

c) appartenenza delle persone al Territorio;

d) concessioni amministrative, espropriazioni per pubblica utilità e requisizioni.

Ha anche giurisdizione esclusiva sui ricorsi avverso le decisioni dell'Amministratore:

a) in materia di imposte dirette ed indirette, dopo il giudizio delle competenti Commissioni di Appello;

b) nelle controversie tra famiglie e gruppi di famiglie, tribù e villaggi, circa i diritti di pascolo ed abbeverata, i confini territoriali fra tribù e villaggi e le limitazioni alla proprietà individuale determinate dal preminente dominio della tribù o del villaggio;

c) nelle controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti da cui derivino entrate o spese per la pubblica Amministrazione, nonchè agli atti di transazione nelle stesse materie.

La Corte di Giustizia in giurisdizione esclusiva conosce anche delle questioni relative a diritti.

Art. 13.

*Della competenza della Corte di Giustizia
in materia di conti, responsabilità e pensioni.*

La Corte di Giustizia in Sezione Speciale giudica:

a) sulle questioni relative ai conti che debbono rendere coloro che hanno maneggio di denaro e di valori pubblici;

b) sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'Amministratore che accertano la responsabilità per danni cagionati all'Amministrazione da pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;

c) sui ricorsi in materia di pensioni e in ogni altra materia analoga prevista dalla legge, con esclusione però dei rapporti relativi al personale di ruolo dello Stato italiano.

Esprime inoltre il parere, con relazione motivata, sul rendiconto generale dell'esercizio finanziario.

Art. 14.

Della pronuncia della Corte di Giustizia a Sezioni Unite.

La Corte di Giustizia pronuncia a Sezioni Unite nel caso previsto nel numero 1 dell'art. 10 sui conflitti positivi e negativi di giurisdizione e sui regolamenti preventivi di giurisdizione.

Inoltre il Presidente della Corte di Giustizia può disporre che la Corte si pronunci a Sezioni Unite qualora una stessa questione di diritto sia stata decisa in senso difforme dalla Sezione Ordinaria e dalla Sezione Speciale o qualora si presentino questioni di particolare importanza.

Art. 15.

Del foro della pubblica Amministrazione.

Per tutte le azioni promosse dall'Amministrazione o dagli Enti od Istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell'Amministrazione, è competente il Giudice regionale di Mogadiscio.

Quando l'Amministrazione nonché gli Enti od Istituti di cui al comma precedente sono convenuti, è competente il Giudice regionale del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda.

TITOLO II

Del Pubblico Ministero.

Art. 16.

Dei l'Ufficio del Pubblico Ministero.

L'Ufficio del Pubblico Ministero ha sede in Mogadiscio.

Esercita le funzioni che la legge gli attribuisce, veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti del Territorio, degli Enti Pubblici e degli incapaci; e rappresenta l'Amministrazione, di cui tutela gli interessi finanziari e patrimoniali, dinanzi la Sezione Speciale della Corte di Giustizia.

Inizia ed esercita l'azione penale per i delitti di competenza della Corte di Assise; interviene e conclude in tutte le udienze penali della Corte di Giustizia, in quelle della Sezione speciale della stessa Corte, in quelle della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello, e in quelle penali del Giudice di Appello.

Nei procedimenti davanti alle Sezioni di Corte d'Assise, può delegare le sue funzioni ad un Ufficiale di Polizia.

Può intervenire nei processi civili avanti ai Giudici regionali, al Giudice di Appello e alla Corte di Giustizia in ogni caso in cui ravvisi un pubblico interesse. In tali ipotesi può anche proporre impugnazione a norma di legge.

Il Giudice regionale ed il Cadi iniziano ed esercitano l'azione pe-

nale per i reati di loro competenza, fanno eseguire i propri provvedimenti e compiono tutti gli atti che rientrano nelle funzioni del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero può avocare a sè l'istruzione anche per i reati di competenza del Giudice regionale o del Cadi. In quest'ultimo caso rimette il procedimento dinanzi al Giudice regionale. Può inoltre delegare per singoli atti che debbano compiersi fuori dalla sua residenza o per tutta l'istruttoria il Giudice regionale o il Capo Distretto od altro Ufficiale di Polizia Giudiziaria qualora gli atti istruttori debbano compiersi in località nella quale non abbia sede il Giudice regionale.

Art. 17.

Della Polizia giudiziaria e degli stabilimenti penali.

Il Pubblico Ministero è il capo della Polizia giudiziaria ed ha inoltre la vigilanza sugli stabilimenti penali.

Art. 18.

Degli atti ed informative del Giudice regionale e dei Cadi.

Il Giudice regionale ed i Cadi informano il Pubblico Ministero entro 24 ore dei reati dei quali sono venuti a conoscenza.

Quando si tratti di reati che non siano di loro competenza, trasmettono al Giudice competente o al Pubblico Ministero, se si tratta di reati di competenza della Corte di Assise, gli atti processuali e quant'altro vi si riferisce, procedendo, ove del caso, agli accertamenti di urgenza ed alla conservazione delle prove.

Art. 19.

Dell'autorizzazione a procedere.

Non si può procedere senza autorizzazione dell'Amministratore contro Ufficiali o Agenti di Polizia o contro militari o militarmente ordinati in servizio di Pubblica Sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi od altro mezzo di coazione fisica.

La stessa norma si applica alle persone che, legalmente richieste, hanno prestato assistenza.

L'autorizzazione è pure richiesta per qualsiasi delitto commesso da Consiglieri distrettuali, da Capi stipendiati o da Capi delle circoscrizioni politico-amministrative, salvo che non siano stati arrestati in flagranza. In tal caso l'autorizzazione è richiesta immediatamente e, se si tratta di delitto per il quale è obbligatoria la emissione dell'ordine di cattura, è mantenuto provvisoriamente l'arresto.

PARTE SECONDA

DEL PROCESSO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 20.

Delle direttive per il Giudice.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Giudice ha riguardo allo spirito informativo della legge, avvalendosi del potere discrezionale che questa gli conferisce perchè le sue decisioni siano in armonia con la situazione giuridica e sociale del Territorio.

Art. 21.

Dei criteri per lo svolgimento dei processi.

La giustizia è amministrata con criteri che valgano a conciliare le esigenze di una rapida definizione dei procedimenti con le garanzie necessarie alla tutela degli interessi dei privati e della collettività.

Art. 22.

Dell'esercizio dei diritti.

Nell'esercitare un diritto il titolare è tenuto a farlo in maniera che non contrasti con lo scopo per cui il diritto medesimo è stato riconosciuto.

Art. 23.

Delle nullità di forma.

Le nullità di forma hanno effetto solo quando lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo e sul tempo della comparizione ovvero concernono l'essenza dell'atto, nonchè quando l'inosservanza di norme di legge ha prodotto alla parte che la eccipe un pregiudizio che non può essere riparato se non con la dichiarazione di nullità.

Art. 24.

Della rinnovazione di atti nulli e della restituzione in termine.

Fuori dei casi previsti nel precedente articolo, quando si presentano vizi di forma il Giudice prende provvedimenti idonei per riparare il vizio che abbia impedito ad un atto di conseguire l'effetto normale, stabilendo, quando occorra, un termine per l'esecuzione.

Art. 35.

Delle norme giuridiche applicabili.

Le cause in cui siano interessati non musulmani sono giudicate in conformità delle leggi vigenti nel Territorio; quelle in cui siano interessati esclusivamente musulmani sono giudicate secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Le parti possono in qualunque modo provare l'esistenza della consuetudine della quale chiedono l'applicazione ed il Giudice può anche d'ufficio disporre i mezzi più idonei per accertarne l'esistenza.

Art. 36.

Delle presunzioni legali.

I rapporti giuridici tra musulmani si presumono conclusi secondo le norme del diritto musulmano e del diritto consuetudinario, salvo la prova del contrario con qualunque mezzo.

I rapporti giuridici tra musulmani e non musulmani si presumono conclusi secondo le leggi vigenti nel Territorio, salvo la prova del contrario con ogni mezzo.

Negli atti e contratti stipulati tra musulmani e non musulmani, il pubblico ufficiale rogante deve dichiarare quale legge le parti intendono seguire.

Art. 37.

Della facoltà del Giudice di rescindere o modificare il contratto.

E' data facoltà al Giudice di rescindere il contratto o di modificarlo per ricondurlo all'equità qualora le obbligazioni da esso derivanti facciano presumere che non siano state assunte con sufficiente libertà e purché l'azione venga proposta entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Tale azione non pregiudica l'applicazione delle norme vigenti relative all'azione di rescissione per lesione o per eccessiva onerosità in determinati contratti.

Art. 38.

Della esecuzione forzata.

Su istanza del creditore munito di titolo esecutivo, il Giudice procede d'ufficio all'esecuzione forzata sui beni del debitore.

TITOLO III

Norme sul processo penale

Art. 39.

Della dichiarazione di incompetenza per materia.

Art. 40.

Dell'avviso di deposito di provvedimenti al difensore.

L'avviso di deposito del provvedimento soggetto ad impugnazione è anche notificato al difensore dell'imputato che abbia proposto l'impugnazione o che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione.

Il termine per la presentazione dei motivi di gravame decorre dalla data dell'ultima notificazione.

Art. 41.

Del decreto di irreperibilità dell'imputato.

Il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

Art. 42.

Delle nullità insanabili.

Le nullità previste nell'art. 185 C.P.P. sono insanabili e devono essere rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 43.

Dell'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.

Deve essere arrestato chiunque è colto in flagranza di un delitto punibile con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

L'arresto è facoltativo se il delitto è punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Art. 44.

Del fermo di indiziati di reato.

La durata del fermo delle persone gravemente indiziate di reato non può superare il settimo giorno. Se entro tale termine non venga convalidato dal Giudice resta privo di ogni effetto, ed il fermato deve senza indugio essere rimesso in libertà.

Art. 45.

Dell'interrogatorio dell'arrestato.

L'interrogatorio dell'arrestato da parte del Giudice non può essere ritardato oltre il terzo giorno da quello in cui la persona perviene nelle carceri del luogo ove risiede il Magistrato stesso.

Art. 46.

Dell'ordine di cattura obbligatorio.

È obbligatorio l'ordine di cattura contro l'imputato:

a) di delitto per il quale la legge stabilisce una pena della reclusione.

sione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello previsto dal capoverso dell'art. 567 C. P.;

b) di alienazione o acquisto di schiavi;

c) di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, preveduto dall'art. 446 C.P.;

d) di falsificazione di monete e di spendita e introduzione nel Territorio, previo concerto, di monete falsificate, preveduta dall'art. 453 C. P.

Art. 47.

Delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di libertà personale.

Contro i provvedimenti in materia di libertà personale è ammesso reclamo, da parte dell'imputato o del Pubblico Ministero, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla esecuzione del provvedimento.

La competenza a decidere sul reclamo spetta:

a) al Giudice regionale, per i provvedimenti del Cadi;

b) al Giudice di Appello, per i provvedimenti del Giudice regionale, della Corte di Assise o del Pubblico Ministero;

c) alla Corte di Giustizia, per i provvedimenti del Tribunale dei Cadi, del Giudice di Appello e della Corte di Assise di Appello.

Sul reclamo, il Giudice competente decide con ordinanza non impugnabile.

Art. 48.

Della decorrenza della custodia preventiva.

La durata della custodia preventiva ha inizio ad ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato od arrestato.

Art. 49.

Della durata della custodia preventiva.

La scarcerazione deve essere concessa d'ufficio quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato:

— i due mesi, se il procedimento è di competenza del Cadi, senza che sia stato fissato, il giorno del dibattimento;

— i tre mesi, se il procedimento è di competenza del Giudice Regionale, senza che sia stato emesso decreto di citazione per il giudizio.

Per i procedimenti di competenza della Corte di Assise, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i sei mesi senza che il Pubblico Ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il Pubblico Ministero deve immediatamente fare rapporto al Presidente della Corte di Giustizia denunciando i motivi che determinarono il ritardo.

Art. 50.

Delle facoltà di non emettere o revocare l'ordine di cattura.

Qualora sia applicabile una causa di estinzione della pena, il Giudice, in ogni stato e grado di procedimento, può con decreto motivato disporre di non emettere l'ordine di cattura, revocare quello emesso e concedere la libertà provvisoria se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nel limite della causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

Art. 51.

Degli atti a cui possono assistere i difensori.

Ove le parti abbiano già nominato difensori, questi possono assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie ed alle ricognizioni, e devono esserne preventivamente avvertiti. Del pari possono assistere alle perquisizioni domiciliari qualora si trovino presenti.

Anche i difensori sono obbligati al segreto per gli atti ai quali assistono.

Art. 52.

Della nomina di consulenti tecnici di parte.

La parte privata che vi ha interesse può, sino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, nominare per mezzo del suo difensore e a proprie spese un consulente tecnico.

Art. 53.

Delle condizioni per il proscioglimento.

Non può essere pronunciata sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non è stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione, ovvero se il fatto non è stato enunciato in un ordine rimasto senza effetto. Questa disposizione si osserva a pena di nullità.

Art. 54.

Della condanna del querelante alle spese.

Il querelante non può essere condannato alle spese del procedimento quando il querelato è stato prosciolto per insufficienza di prove.

Art. 55.

Della richiesta di proscioglimento o di rinvio a giudizio.

Il Pubblico Ministero, qualora ritenga che un procedimento di competenza della Corte di Assise o di cui abbia avvocato l'istruzione debba chiudersi con sentenza di proscioglimento, ne fa richiesta con requisitoria motivata al Giudice regionale, in qualità di Presidente della Cor-

te di Assise o di Giudice competente per il merito. Questi, prima di provvedere, ha facoltà di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di determinati atti istruttori.

Se il Pubblico Ministero ritenga invece che l'imputato debba essere rinviato a giudizio, chiede che il Giudice regionale, anche quale Presidente della Corte di Assise, emetta il relativo decreto di citazione.

Il Giudice regionale, sia in questo caso sia quando non ritenga, in difformità alla richiesta del Pubblico Ministero, di prosciogliere l'imputato, fissa l'udienza per il dibattimento e dispone la citazione dell'imputato, delle parti offese, dei testimoni e dei consulenti.

Art. 56.

Della discussione finale.

In ogni grado del procedimento, nella discussione che precede la deliberazione del Giudice, parla per primo il difensore della parte civile, quindi il Pubblico Ministero e successivamente il difensore del responsabile civile, del civilmente obbligato per l'ammenda e dell'imputato.

Art. 57.

Dell'applicazione di pene fuori del limite legale.

Il Giudice, nell'applicazione delle norme penali, può, tenuto conto della minore gravità del reato, della scarsa capacità a delinquere del reo e delle particolari condizioni ambientali in cui egli vive, infliggere pene inferiori al minimo previsto, e nei casi in cui sia comminata congiuntamente una pena detentiva e una pena pecuniaria può applicare solamente la pena detentiva o quella pecuniaria. Se la pena detentiva inflitta non è superiore a sei mesi il Giudice che ha pronunciato la sentenza può disporre con la stessa sentenza la commutazione in pena pecuniaria.

Art. 58.

Del termine per la sospensione condizionale della pena.

In deroga a quanto stabilisce il codice penale, il termine per la sospensione condizionale della pena è di tre anni per i delitti e di un anno per le contravvenzioni.

Art. 59.

Delle nullità rilevate in sede di impugnazione.

Se il Giudice di Appello o la Corte di Giustizia accerta una delle nullità indicate nell'art. 185 C.P.P., la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al Giudice di primo grado per il giudizio.

Art. 60.

Della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive.

Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguar-

glio tra pene pecuniarie e pene detentive il computo ha luogo calcolando quattro somali per ogni giorno di pena detentiva.

Art. 61.

Della liberazione condizionale.

L'Amministratore ha facoltà di disporre la liberazione condizionale del condannato, quando la pena detentiva inflitta non sia inferiore ai cinque anni, se il condannato abbia espiato un terzo della pena stessa, che in ogni caso non deve essere inferiore ai tre anni, ed abbia dato durante tale periodo segni palesi di ravvedimento.

Qualora la pena inflitta sia stata l'ergastolo, il limite minimo di espiata pena per ottenere il beneficio è di anni quindici.

Il provvedimento viene preso d'ufficio o su domanda della parte interessata, sentito il parere del Pubblico Ministero. Può essere revocato se il liberato non osservi le condizioni eventualmente stabilite nel provvedimento.

Art. 62.

Del potere di grazia dell'Amministratore.

Il provvedimento di grazia o di commutazione della pena ai sensi del D.P.R. 9-12-1952 n. 2357 è adottato dall'Amministratore mediante decreto, sentito il parere del Pubblico Ministero.

Art. 63.

Del divieto di ritenute sulle remunerazioni spettanti ai condannati.

Nessun rimborso è dovuto dal condannato alla pubblica Amministrazione per le spese sostenute per il suo mantenimento in carcere. Sulla remunerazione corrisposta ai condannati per il lavoro prestato negli stabilimenti carcerari non può essere prelevata alcuna somma a titolo di rimborso per le spese sostenute dall'Amministrazione.

TITOLO IV

Norme sulle impugnazioni

Capo I

Delle impugnazioni in materia civile

Art. 64.

Dei l'appello.

L'appello si propone con ricorso contenente la esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il Giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti.

L'appello contro le sentenze del Cadi si propone mediante dichiarazione fatta al Cadi che ha emesso la sentenza.

Il termine per proporre l'appello è di giorni trenta e decorre dalla notificazione della sentenza alle parti interessate, salve le eccezioni previste dalla legge.

Il Cadi trasmette, senza indugio, la dichiarazione di appello con la copia della sentenza ed il fascicolo d'ufficio al Tribunale dei Cadi; né può in alcun caso dichiarare l'inammissibilità dell'interposto gravame. L'appello sospende l'esecuzione della sentenza del Cadi.

Non sono appellabili le sentenze pronunciate dal Giudice regionale e dal Cadi quando il valore della causa non eccede somali 250, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

Art. 65.

Del ricorso alla Corte di Giustizia.

Il ricorso alla Corte di Giustizia deve contenere la esposizione sommaria dei fatti e la indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda e deve essere sottoscritto da un avvocato o procuratore iscritto nell'albo.

Per i ricorsi alla Sezione Sciaraitica della Corte di Giustizia, l'atto può essere sottoscritto da un procuratore anche se non iscritto nell'albo ordinario o speciale.

Il ricorso si propone nel termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza e deve essere preceduto dal deposito di So. 100 (cento).

La Cancelleria della Corte di Giustizia provvede a richiedere il fascicolo d'ufficio al Giudice che emise la sentenza gravata da ricorso.

La Corte, se dichiara inammissibile o improcedibile il ricorso o lo rigetta nel merito, condanna il ricorrente alla perdita del deposito; ne ordina, invece, la restituzione anche se accoglie solo in parte il ricorso.

Capo II

Delle impugnazioni in materia penale

Art. 66.

Dell'informativa all'imputato sui mezzi d'impugnazione.

Il Giudice che pronuncia la sentenza deve informare verbalmente l'imputato del suo diritto all'impugnazione, delle modalità per esercitarlo e del tempo che la legge gli concede.

Nel verbale di dibattimento viene dato atto dell'avvenuta comunicazione.

Art. 67.

Del diritto all'impugnazione.

Il diritto di appellare contro le sentenze di primo grado spetta:

a) al Pubblico Ministero, in caso di proscioglimento, se l'imputa-

zione riguarda un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione per la quale non è ammessa oblazione;

b) all'imputato, nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione per la quale non è ammessa oblazione, ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; nonché nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia stato pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona, non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

c) alle altre parti private, nei casi previsti dagli articoli 194 e 195 del codice di procedura penale.

Il diritto di ricorrere alla Corte di Giustizia spetta:

a) al Pubblico Ministero e all'imputato contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, emessa inappellabilmente o in grado di appello;

b) alle altre parti private, nei casi consentiti dalla legge.

Art. 68.

Delle persone legittimate all'impugnazione.

L'impugnazione può essere presentata dall'imputato direttamente o dal difensore che lo ha assistito nel dibattimento o da un procuratore speciale.

I genitori, per i figli minori sottoposti alla loro potestà, ed il tutore per le persone soggette a tutela, possono, senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta allo imputato.

Art. 69.

Dell'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento.

L'imputato può appellare al Giudice di Appello od al Tribunale dei Cadi contro la sentenza istruttoria del Giudice regionale o del Cadi se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perchè trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza.

Il Pubblico Ministero può appellare al Giudice di Appello o al Tribunale dei Cadi contro la sentenza istruttoria del Giudice regionale o del Cadi che dichiara non doversi procedere.

Le sentenze del Giudice di Appello o del Tribunale dei Cadi sono soggette a ricorso alla Corte di Giustizia.

Art. 70.

Della ricezione della dichiarazione di impugnazione.

La dichiarazione di impugnazione è ricevuta dal Cancelliere del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Il contumace può presentare la dichiarazione rispettivamente al Cancelliere del Giudice regionale od al Cadi — ed, in mancanza, al Capo Distretto — del luogo in cui ha ricevuto la notificazione del dispositivo della sentenza.

Essi redigono il verbale che trasmettono senza indugio alla Cancelleria competente.

Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con dichiarazione scritta da trasmettersi col mezzo di raccomandata o del telegrafo entro il termine di legge, diretta al Cancelliere del Giudice che ha emesso il provvedimento: il quale, dopo avervi opposta l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento.

Art. 71.

Del termine per l'impugnazione.

Il termine per l'impugnazione è di giorni quindici e decorre dalla pronuncia della sentenza o dalla notificazione del dispositivo di essa per i contumaci.

Per l'impugnazione del Pubblico Ministero contro le sentenze pronunciate dal Giudice Regionale, dal Cadi e dal Tribunale dei Cadi il termine decorre dal giorno in cui perviene in ufficio la copia della sentenza, da trasmettersi entro quindici giorni dalla pronuncia.

Art. 72.

Dei motivi dell'impugnazione.

Per gli appelli avverso le sentenze della Corte di Assise e per ogni ricorso davanti la Corte di Giustizia è prescritta, a pena di inammissibilità, la formulazione di motivi specifici.

I motivi di impugnazione successivamente compilati possono anche essere trasmessi col mezzo di raccomandata, spedita entro il termine di legge, al Cancelliere, il quale, dopo avervi apposta la data di ricezione e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento. Se si tratta di parti private o del difensore, la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Art. 73.

Della notifica dell'impugnazione del P. M.

La dichiarazione di impugnazione del P.M. deve essere notificata all'imputato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla sua proposizione, a cura del Cancelliere che l'ha ricevuta.

Art. 74.

Divieto al Giudice sciaraitico «a quo» di dichiarare inammissibile il gravame.

Il Cadi od il Tribunale dei Cadi non può dichiarare inammissibile il gravame proposto avverso un provvedimento da esso pronunciato: ma deve, in ogni caso, trasmettere gli atti al Giudice superiore con le eventuali osservazioni circa l'inammissibilità stessa.

Capo III

Delle impugnazioni in materia amministrativa.

Art. 75.

Del termine per l'impugnazione.

I ricorsi contro i provvedimenti amministrativi, osservate le formalità indicate nel primo comma dell'art. 65, si propongono nel termine di giorni 90 dalla notificazione del provvedimento o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione.

Lo stesso termine di 90 giorni è prescritto nei ricorsi relativi alle materie di competenza della Sezione Speciale della Corte di Giustizia.

TITOLO V

Della riabilitazione

Art. 76.

Delle condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione, che produce l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, è concessa, dopo almeno tre anni dall'esecuzione o dalla estinzione della pena principale, al condannato che:

- a) abbia dato prove effettive e concrete di buona condotta;
- b) abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo risulti accertata la impossibilità economica di lui;
- c) abbia ottenuto la revoca dell'eventuale misura di sicurezza, ove non si tratti di confisca o di espulsione dello straniero.

Il termine è di almeno sei anni per i recidivi, esclusa l'ipotesi di recidiva generica non reiterata, e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e decorre dal giorno in cui sia stata revocata la misura di sicurezza.

Nel caso di sospensione condizionale della pena, il termine di tre anni decorre dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.

Art. 77.

Della istanza, della competenza e della decisione.

La riabilitazione, su istanza dell'interessato che dimostri essersi verificata la condizione prevista nel precedente articolo sotto la lettera b), è pronunciata, dopo opportuna istruzione, dal Giudice di Appello, con sentenza emessa in camera di consiglio, avverso la quale è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia.

Del provvedimento è fatta annotazione sulla sentenza di condanna.

Se la riabilitazione è negata in quanto manchi la condizione prevista sotto la lettera a) del precedente articolo, l'istanza può essere ripresentata soltanto dopo la decorrenza di un nuovo termine, rispettivamente non inferiore a due e quattro anni.

Art. 78.

Della riabilitazione per i minori.

Salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione della pena e del perdono giudiziale, per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, è prevista una speciale riabilitazione, la cui istruzione viene eseguita dal Giudice di Appello su istanza dell'interessato o su richiesta del Pubblico Ministero, quando il minore ha compiuto gli anni 18 e non superato i 21 e non sia tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza.

Se dalle accurate indagini esperite il minore risulta emendato, il Giudice, con sentenza in camera di consiglio, ne dichiara la riabilitazione.

Nel caso che ad un primo esame appaia insufficiente la prova dello emendamento, il Giudice può rinviare l'indagine ad un tempo successivo, ma non oltre il 25° anno del minore.

Art. 79.

Della revoca.

Se il riabilitato, entro tre anni dal concesso beneficio, riporta condanna per delitto non colposo a pena non inferiore a tre anni di reclusione, la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto, con provvedimento del Giudice che ha giudicato per ultimo.

Art. 80.

Della non menzione della condanna per i riabilitati.

Dichiarata la riabilitazione non si fa alcuna menzione dei precedenti penali nel certificato rilasciato ad istanza di parte e, per quanto riguarda i minori, anche nel certificato richiesto da una pubblica Amministrazione, che non sia l'Autorità Giudiziaria.

PARTE TERZA

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO E DEL PATROCINIO LEGALE

TITOLO I

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO

Art. 81.

Degli organici e delle sedi giudiziarie.

L'Amministratore può, sentito il Consiglio Giudiziario, variare il numero, le sedi, le circoscrizioni degli Uffici Giudiziari e determinare l'organico dei Giudici.

Art. 82.

Della nomina dei Cadi e del ruolo speciale degli esperti.

I Cadi sono nominati dall'Amministratore a norma delle leggi vigenti.

Presso la Corte di Giustizia è istituito un ruolo speciale degli esperti in diritto islamico destinati a sostituire i Cadi mancanti o legittimamente impediti.

Gli esperti godono del trattamento economico e delle garanzie previste per i Cadi per il periodo durante il quale ne assumono le funzioni.

Art. 83.

Della nomina dei Giudici ordinari e del Pubblico Ministero.

In via temporanea e transitoria e finchè non sia diversamente provveduto, il Presidente della Corte di Giustizia, il Magistrato ai Conti, i Consiglieri della Corte di Giustizia, il Giudice di Appello, i Giudici regionali ed il Pubblico Ministero, sono tratti dai rispettivi ruoli dello Stato italiano.

L'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, può destinare alle funzioni giudiziarie, ad eccezione di quelle esercitate dal Presidente stesso e dal Magistrato ai Conti, Magistrati amministrativi o militari od in mancanza, ma solo in casi urgenti, funzionari dell'Amministrazione forniti di laurea in materia giuridica o titolo equipollente.

L'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, può nominare uditori giudiziari da assegnarsi agli Uffici giudiziari, tratti da elementi somali che abbiano frequentato determinati corsi e che dimostrino generale conoscenza delle norme di diritto.

Art. 84.

Bella sostituzione dei Giudici.

In caso di assenza, mancanza od impedimento dei Giudici si provvede come segue:

a) il Cadi è sostituito, con decreto del Giudice regionale, da un altro Cadi anche di altro Distretto compreso nella circoscrizione; qualora ciò non sia possibile, si procede alla sostituzione con elemento tratto dal ruolo speciale degli esperti;

b) il Presidente del Tribunale dei Cadi è sostituito dal Cadi più anziano del Tribunale, con decreto del Giudice regionale;

c) il Cadi del Tribunale dei Cadi, è sostituito da elemento tratto dal ruolo speciale, con decreto del Giudice regionale;

d) il Cadi della Corte di Giustizia, è sostituito da elemento tratto dal ruolo speciale degli esperti, con decreto del Presidente della Corte di Giustizia;

e) il Giudice regionale è sostituito, con decreto del Giudice di Appello, da un altro Giudice regionale vicinore o da un Giudice addetto all'Ufficio del Giudice di Appello;

f) il Giudice di Appello è sostituito dal più anziano dei Giudici o in mancanza da un Consigliere della Corte di Giustizia, con decreto del Presidente della Corte stessa;

g) i Consiglieri della Corte di Giustizia sono sostituiti da altri Magistrati ordinari, amministrativi o militari, con decreto del Presidente della Corte;

h) il Magistrato ai Conti è sostituito da un altro Magistrato o funzionario del suo ufficio, munito di laurea in giurisprudenza, dallo Amministratore designato annualmente con decreto su proposta dello stesso Magistrato;

i) il Presidente della Corte di Giustizia è sostituito da un Consigliere della Corte stessa, designato annualmente con decreto del Presidente della Corte.

In caso di assenza, mancanza od impedimento del Capo dell'Ufficio del Pubblico Ministero, regge l'ufficio il Sostituto più anziano od in mancanza un Consigliere od un Giudice designati dal Presidente della Corte di Giustizia.

Su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, l'Amministratore può affidare agli uditori di cui all'articolo precedente le funzioni giudiziarie perché coadiuvino il Giudice regionale e lo sostituiscano in caso di necessità.

Art. 85.

Dell'incompatibilità di funzioni, dell'astensione e della ricsuzione.

Coloro che esercitano permanentemente funzioni giudiziarie non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, esercitare industrie o commerci o qualsiasi professione, nè, senza assenso del Presidente della Corte di Giustizia, accettare incarichi di qualsiasi specie.

Per i motivi di incompatibilità previsti dalla legge possono astenersi dall'esercitare il loro ufficio e possono essere ricusati.

Su tali astensioni e ricusazioni provvede il Presidente della Corte di Giustizia.

Art. 86.

Della sorveglianza degli Uffici giudiziari.

Il Presidente della Corte di Giustizia esercita, direttamente o per mezzo del Giudice di Appello o dei Giudici regionali, la sorveglianza su tutti gli Uffici giudiziari e sui Magistrati e funzionari ad essi addetti.

Art. 87.

Delle guarentigie.

I Magistrati italiani godono delle guarentigie stabilite dall'Ordinamento giudiziario italiano.

Le altre persone permanentemente investite di funzioni giudiziarie non possono esserne private nè essere destinate ad altre sedi o ad altre funzioni senza il loro consenso, o, in difetto, senza il conforme parere del Consiglio Giudiziario.

Tuttavia per esigenze di servizio, l'Amministratore — sentito il Consiglio Giudiziario — può disporre, con suo decreto che i Cadi e gli incaricati di funzioni giudiziarie non appartenenti ai ruoli del Ministero della Giustizia siano trasferiti ad altra sede o ad altro ufficio.

I funzionari dell'Amministrazione destinati ad esercitare funzioni giudiziarie non possono, durante il periodo in cui esercitano tali funzioni, essere addetti ad uffici amministrativi.

Art. 88.

Del Consiglio Giudiziario.

Presso la Corte di Giustizia è istituito il Consiglio Giudiziario, composto del Presidente della Corte stessa, che lo presiede, del Presidente della Sezione Speciale, dei due Consiglieri della Corte, del Giudice di Appello e del Pubblico Ministero.

Qualora il provvedimento riguardi personale giudiziario somalo, fanno parte del Consiglio anche i due Cadi addetti alla Corte. In materia disciplinare il Consiglio accerta i fatti e ne riferisce all'Amministratore proponendo, nei riguardi del personale somalo, le eventuali sanzioni da adottare. In detta materia il Pubblico Ministero ha solo funzioni requirenti.

Gli interessati hanno diritto di essere sentiti di persona.

In caso di parità di voti in seno al Consiglio, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un Giudice designato di volta in volta dal Presidente.

Art. 89.

Dei Cancellieri.

I Cancellieri addetti agli Uffici Giudiziari sono tratti dall'apposito ruolo. L'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, può destinare alle funzioni di Cancelliere impiegati della Amministrazione o agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Art. 90.

Della Commissione di Vigilanza.

Presso la Corte di Giustizia è costituita la Commissione di vigilanza sul personale delle Cancellerie, composta del Presidente e del Cancelliere Capo della Corte stessa e del Pubblico Ministero.

In materia disciplinare la Commissione accerta i fatti e ne riferisce all'Amministrazione.

L'interessato ha diritto di essere sentito di persona.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto alla Cancelleria della Corte, designato di volta in volta dal Presidente.

Per i funzionari di Cancelleria appartenenti ai ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia tutte le altre attribuzioni rimangono affidate alla Commissione di vigilanza e disciplina istituita presso la Corte di Appello di Roma.

Art. 91.

Degli interpreti.

Alla Corte di Giustizia, all'Ufficio del Giudice di Appello, a quello del Giudice regionale e del Pubblico Ministero sono addetti uno o più interpreti.

L'interprete può essere chiamato a prestare la sua opera anche in camera di consiglio.

Art. 92.

Degli Ufficiali giudiziari.

Gli Ufficiali giudiziari sono tratti dall'apposito ruolo.

L'Amministratore, su proposta dei Capi degli Uffici giudiziari, può destinare alle funzioni di ufficiale giudiziario impiegati dell'Amministrazione ed Agenti od Ufficiali di Polizia giudiziaria.

In caso di necessità il Giudice può delegare per la notificazione un Ufficiale di Polizia giudiziaria.

Art. 93.

Del giuramento.

Le persone designate a funzioni giudiziarie, prima di assumerne l'esercizio, prestano giuramento davanti al Presidente della Corte di Giustizia, con l'intervento del Pubblico Ministero, secondo la seguente formula:

« Giuro che osserverò lealmente le leggi del Territorio e che adempirò
« a tutti i doveri del mio stato nell'esclusivo interesse dell'ordine, della
« legge e del bene del Territorio ».

Il Presidente della Corte di Giustizia ed il Magistrato ai Conti prestano giuramento dinanzi all'Amministratore.

I Cadi prestano giuramento davanti al Cadi più anziano della Corte di Giustizia e alla presenza del Presidente della Corte e del Pubblico Ministero.

I Cancellieri, gli Ufficiali giudiziari e gli interpreti, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento davanti al Capo dell'Ufficio cui sono destinati, secondo la formula di cui al comma primo.

Il giuramento, ove del caso, deve essere prestato con l'osservanza delle norme tradizionali.

Art. 94.

Degli Assessori.

Gli Assessori della Corte di Assise sono nominati annualmente con decreto dell'Amministratore, su proposta del Presidente della Corte di Giustizia, fra le persone residenti nel Territorio che siano di provata rettitudine e sappiano leggere e scrivere.

Prima di assumere le loro funzioni, gli Assessori prestano davanti al Presidente della Corte di Assise o al Presidente della Sezione della Corte di Assise giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di adempiere con coscienza e diligenza, nel solo interesse della
« giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato e di conser-
« vare il segreto ».

Gli Assessori che dovranno prestare servizio sono, almeno tre giorni prima dell'udienza, estratti a sorte in numero di otto dal Presidente della Corte. I primi sei Assessori estratti sono effettivi, gli altri due sono supplenti. Il Pubblico Ministero ha facoltà di assistere all'estrazione a sorte degli Assessori. A tal fine il Presidente della Corte di Assise è tenuto ad avvertirlo, a mezzo della Cancelleria, del giorno e dell'ora in cui l'estrazione sarà eseguita.

Per ogni causa siedono come Assessori tre cittadini italiani e tre somali.

Le norme suddette si applicano anche per la costituzione della Corte di Assise di Appello.

TITOLO II

DEL PATROCINIO LEGALE

Art. 95.

Degli Avvocati e Procuratori.

Presso la Corte di Giustizia è istituito l'Albo degli Avvocati e Procuratori. Detto Albo è riveduto ogni anno.

E' istituita una Commissione forense, composta del Presidente della Corte di Giustizia che la presiede, del Pubblico Ministero e di un avvocato designato annualmente dagli Avvocati e Procuratori iscritti nell'Albo.

Presso la stessa Corte è pure istituito un Albo speciale nel quale previo parere della Commissione forense, possono essere iscritti elementi anche privi del titolo prescritto ma che abbiano generale conoscenza del diritto vigente.

Art. 96.

Della iscrizione nell'Albo degli Avvocati e Procuratori.

Coloro che sono ammessi, al momento dell'attuazione del presente Ordinamento, all'esercizio del patrocinio legale nel Territorio, vengono iscritti nell'Albo.

La Commissione forense può disporre l'iscrizione di tutti coloro che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per esercitare il patrocinio legale.

Tuttavia nell'Albo non possono essere iscritti complessivamente più di 10 Avvocati e più di 20 Procuratori.

Con decreto del Presidente della Corte di Giustizia, sentita la Commissione forense, viene stabilito il numero delle persone che possono essere iscritte nell'Albo speciale.

Nel caso in cui si rendano vacanti uno o più posti nel predetto Albo, viene indetto apposito concorso al quale possono partecipare tutti coloro che siano in possesso del prescritto titolo.

Il Presidente della Corte stabilisce le modalità del concorso e nomina la commissione esaminatrice.

Art. 97.

Della rappresentanza dell'Amministrazione.

L'Amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un funzionario delegato dall'Amministratore oppure da un Avvocato o Procuratore.

Art. 98.

Della prenotazione a debito nell'interesse dell'Amministrazione.

Sono prenotati a debito tutti gli atti e le copie di essi, siano giudiziari che notarili ed amministrativi, e le copie e i certificati di formalità ipotecarie che occorrono alla pubblica Amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata.

Nei tre mesi dal giorno in cui sia definita o in qualunque modo abbandonata la lite, si procede al recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunciata, o della quota posta a suo carico nella transazione che pose fine alla lite.

L'esazione di dette tasse è curata direttamente dal Cancelliere dell'Ufficio presso il quale seguì la prenotazione a debito, con l'osservanza delle forme stabilite dalle leggi in vigore.

Art. 99.

Dei difensori.

Nei giudizi avanti la Corte di Giustizia, salvo quelli di competenza della Sezione sciaraitica, nonché avanti il Giudice di Appello e la Corte di Assise di Appello, le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un difensore iscritto nell'Albo di cui al primo comma dell'articolo 95.

Nei giudizi civili avanti il Giudice regionale, le parti possono comparire personalmente. Il Giudice però, se lo crede opportuno, può disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un difensore iscritto in uno degli Albi di cui all'Art. 95 o, in caso di necessità accertata dal Giudice, scelto tra persone idonee anche non iscritte in detti Albi.

Nei giudizi penali davanti la Corte di Assise, gli imputati debbono essere assistiti da un difensore, iscritto in uno degli albi di cui all'art. 95 o, in caso di necessità accertata dal Presidente della Corte, scelto tra persone idonee anche non iscritte in detti Albi.

Nei giudizi penali davanti al Giudice regionale, l'assistenza del difensore non è obbligatoria, a meno che il Giudice, tenuto conto della natura e della gravità del processo, non ritenga opportuno designare all'imputato un difensore d'ufficio o autorizzare la nomina di un difensore di fiducia, secondo le modalità di cui al comma precedente.

Nei giudizi davanti il Cadi le parti possono farsi assistere da un procuratore di loro fiducia.

I funzionari dell'Amministrazione non possono assumere incarichi di difensore di fiducia senza l'autorizzazione dell'Amministratore.

Art. 100.

Del diritto a compenso del patrocinatore verso il cliente.

Per le spese e gli onorari dovuti ai patrocinatori dai propri clienti e mandanti dei quali si chiede l'ordine di pagamento, il Giudice, sentito il debitore, determina in calce della nota presentata la somma dovuta e ne ordina il pagamento fissando il termine entro il quale esso deve effettuarsi.

Tale provvedimento non è soggetto ad opposizione ed ha forza di titolo esecutivo.

Art. 101.

Del gratuito patrocinio.

Presso l'Ufficio del Pubblico Ministero è istituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei processi civili per le persone non abbienti. La Commissione è composta del Pubblico Ministero che la presiede, di un Giudice designato dal Presidente della Corte di Giustizia e

di un Avvocato o Procuratore designato annualmente dalla Commissione forense.

L'ammissione al gratuito patrocinio è richiesta con ricorso corredato di un documento comprovante la povertà del richiedente.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di assumere presso l'Ufficio competente quelle maggiori informazioni che ritenga all'uopo necessarie. La Commissione può nominare, ove occorra, un difensore della parte.

Art. 102.

Delle prestazioni a favore di chi è ammesso al gratuito patrocinio.

Nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio i difensori, il notaio e gli incaricati di funzioni notarili, i periti e gli interpreti devono prestare gratuitamente l'opera loro, salvo ripetizione degli onorari liquidati dal Giudice contro le parti condannate alle spese e contro la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio qualora per vittoria nella causa o per altre circostanze venga a cessare lo stato di povertà o ne sia riconosciuta l'insussistenza.

Sono anticipate dall'Erario le indennità di trasferta e le spese di viaggio e di soggiorno a favore dei Magistrati e dei funzionari giudiziari, nonchè le spese di trasferta per i periti e per gli interpreti e quelle necessarie per i testimoni.

Art. 103.

Dell'ammissione al gratuito patrocinio in materia penale.

In materia penale il gratuito patrocinio è concesso dal Giudice dinanzi al quale è pendente il giudizio.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI VARIE, DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

Disposizioni varie

Art. 104.

Della volontaria giurisdizione.

La materia della giurisdizione volontaria è demandata al Giudice regionale, al quale spettano le attribuzioni che la legge conferisce al Tribunale e al Pretore.

Il Giudice regionale esercita anche le funzioni di Giudice delle tutele per gli orfani di guerra.

La materia della giurisdizione volontaria nei confronti dei musulmani è demandata al Cadi.

Art. 105.

Del registro delle società e delle persone giuridiche.

Il registro delle società e delle persone giuridiche è tenuto dalla Cancelleria del Giudice regionale di Mogadiscio.

Art. 106.

Della Conservatoria delle Ipoteche.

La Conservatoria delle Ipoteche ha sede presso l'Ufficio del Giudice di Appello. Il Cancelliere dirigente la cancelleria del suddetto ufficio disimpegna le funzioni di Conservatore delle Ipoteche. Egli è esonerato dall'obbligo della cauzione.

Art. 107.

Del Notaio della Somalia.

Il Notaio della Somalia, con sede a Mogadiscio, è nominato con decreto dell'Amministratore in seguito a pubblico concorso tra le persone che abbiano i requisiti di legge.

Il Notaio della Somalia osserva, in quanto le condizioni locali lo consentano, le disposizioni sul notariato.

L'Amministratore può con suo decreto, in caso di mancanza, assenza o impedimento del Notaio della Somalia, affidarne temporaneamente le funzioni al Cancelliere del Pubblico Ministero, il quale non presta cauzione.

Art. 108.

Degli atti notarili consentiti ai Capi Distretto.

Fuori della circoscrizione distrettuale di Mogadiscio, i Capi dei Distretti sono autorizzati a redigere procure e ad autenticare le firme apposte ad atti privati.

In caso di urgenza possono ricevere il testamento di persone che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 609 del codice civile, con l'osservanza delle norme ivi indicate.

Detti testamenti debbono essere rimessi al più presto al Notaio della Somalia per il deposito e divengono nulli tre mesi dopo che il testatore si trovi in condizioni di far testamento con le forme ordinarie.

Art. 109.

*Dei diritti spettanti al Cancelliere del Pubblico Ministero
in funzione di Notaio.*

Il Cancelliere del Pubblico Ministero, che esercita in via temporanea l'Ufficio di Notaio, versa all'Erario i diritti riscossi dedotti quelli di scritturazione.

Art. 110.

Dell'archivio notarile.

L'archivio notarile ha sede presso l'ufficio del Pubblico Ministero. Il Cancelliere del predetto ufficio è responsabile della conservazione degli atti in esso depositati. Ad esso spetta il quinto dei diritti relativi, mentre la rimanente parte è ripartita fra lui e gli impiegati che lo coadiuvano.

Art. 111.

Delle funzioni notarili per i musulmani.

I Cadi esercitano funzioni notarili nei riguardi dei musulmani, i quali però possono anche avvalersi dell'opera del Notaio della Somalia o dei Capi Distretto secondo le norme degli art. 107 e 108.

I Cadi debbono presentare, alla fine di ogni anno, gli originali degli atti compilati al Capo Distretto della loro circoscrizione per il controllo di regolarità formale, e versare inoltre di volta in volta i diritti riscossi, dai quali viene dedotta una quota a loro favore che verrà fissata in sede di emanazione delle norme di cui all'art. 118.

Art. 112.

Dell'intestazione degli atti notarili.

Gli atti notarili sono intestati in nome della legge.

TITOLO II

Disposizioni di attuazione, transitorie e finali

Art. 113.

Uso della toga.

Nelle udienze, i Magistrati, gli Avvocati, i Procuratori e i Cancellieri vestono la toga; i Cadi e gli Assessori cingono una sciarpa azzurra con stella bianca.

Art. 114.

Uso della lingua ufficiale.

Le udienze, escluse quelle dei Cadi e dei Tribunali dei Cadi, sono tenute in lingua italiana.

Qualora taluno degli Assessori, delle parti o dei testimoni non conosca la lingua italiana, è prescritto l'intervento dell'interprete.

Le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali, esclusi quelli dei Cadi e dei Tribunali dei Cadi, sono emessi in lingua italiana.

Art. 115.

Norme regolamentari.

Nei processi avanti la Corte di Giustizia, il Giudice di Appello ed il Giudice regionale, si applicano le norme regolamentari di cui all'art. 118.

Per quanto da esse non preveduto, nei giudizi avanti il Giudice di Appello ed il Giudice regionale si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al procedimento avanti al Pretore, previste dalle leggi vigenti.

Art. 116.

Norme transitorie.

Le impugnazioni pendenti avanti la Suprema Corte di Cassazione e la Corte di Appello di Roma all'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento sono devolute alla competenza rispettivamente della Corte di Giustizia e del Giudice di Appello.

I giudizi di primo grado pendenti davanti al soppresso Giudice della Somalia sono rimessi al Giudice regionale competente per Territorio.

Art. 117.

Norme abrogate.

Sono abrogati: l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia Italiana approvato con R.D. 20 giugno 1935, n. 1638; le ordinanze n. 7 del 12 aprile 1950, n. 54 del 14 agosto 1950, n. 11 del 15 giugno 1951, n. 19 del 25 ottobre 1951, n. 2 del 1° marzo 1952, n. 6 del 3 aprile 1952, n. 10 del 4 luglio 1952, n. 11 del 7 luglio 1952, n. 19 del 15 novembre 1952, n. 7 del 22 marzo 1953, n. 13 del 2 agosto 1954, n. 14 del 2 agosto 1954, n. 15 del 2 agosto 1954; i decreti n. 144 del 30 settembre 1952, n. 9 del 31 gennaio 1953, n. 88 del 25 maggio 1953; ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente ordinamento.

Art 118.

Norme di attuazione, di coordinamento e di integrazione.

L'Amministratore può emanare con decreto norme regolamentari di attuazione, di coordinamento e di integrazione del presente ordinamento.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

DECRETO LSGI SLATIVO n. 1

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2 art. 8;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme di carattere fiscale, relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.

Art. 2.

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

Norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.

Art. 1.

Gli atti, i certificati e gli scritti che sotto qualsiasi denominazione si producono o si formano innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio, sono soggetti alle tasse di bollo, alle imposte di registro ed ai diritti di giustizia nelle misure stabilite dalle norme del presente decreto.

Tasse di bollo

Art. 2.

E' dovuta la tassa di bollo:

A) — *in materia civile:*

- 1) *Atti processuali* — per ogni foglio degli originali e delle copie:
 - a) - innanzi al Giudice regionale So. 2
 - b) - innanzi al Giudice di Appello So. 3
 - c) - innanzi alla Corte di Giustizia, ivi compresi gli atti in materia amministrativa, in materia di conti e di responsabilità per danni So. 5

E' consentito lo scambio di copie delle comparse, delle memorie e delle note aggiunte in carta libera, a condizione che sul foglio dell'ori-

ginale vengano apposte ed annullate, a cura delle Cancellerie giudiziarie, tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori, o le parti, con cui gli scritti difensivi sono scambiati.

Sono esenti da tassa di bollo le copie degli stessi atti distribuite al Giudice, oppure ai componenti il Collegio giudicante.

Sono pure esenti da tassa gli atti occorrenti nelle cause aventi per oggetto le materie indicate nell'art. 12 lettera b) e nell'art. 13 lettera

c) dell'Ordinamento giudiziario

2) *Procure speciali alle liti in materia civile e per costituzione di parte civile e revoca di essa in materia penale:*

— per qualsiasi grado ed anche per più gradi di giurisdizione So. 5

Per i mandati apposti in calce, oppure a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma del C.P.C., e loro certificazione, la tassa è riscossa con applicazione di marche da annullarsi a cura del mandatario.

3) *Atti e documenti di ogni specie non contenenti clausole o pattuizioni che ne rendono obbligatoria la registrazione:*

— per ogni documento: So. 2

Le marche devono essere apposte ed annullate unicamente dall'ufficio incaricato della esazione delle tasse sugli affari, od, in mancanza, dalle Cancellerie giudiziarie.

Per i conti della gestione degli agenti di riscossione delle entrate dell'Amministrazione, contestati giudizialmente, la tassa di cui sopra potrà essere riscossa in modo virtuale, col massimo di So. 50.

4) *Atti di protesto cambiario:*

— per ogni foglio degli originali e delle copie: So. 3

B) — *in materia penale:*

1) *Atti e processi verbali di cauzione, di querela, di rinuncia e di remissione di querela, di costituzione di parte civile e di revoca di essa ed in genere tutti gli atti formati e richiesti da chi si costituisce parte civile: per ogni foglio degli originali e delle copie:*

a) innanzi al Giudice regionale ed alla Corte di Assise So. 2

b) innanzi al Giudice di Appello ed alla Corte di Assise di Appello So. 3

c) innanzi alla Corte di Giustizia, per le remissioni di querela e per la revoca della costituzione di parte civile So. 5

2) *Sentenze di condanna per delitti:*

	quando i condannati sono			
		uno	due	più di due
a) emesse dal Giudice regionale:	So.	10	15	20
b) emesse dal Giudice di Appello:	So.	20	30	40
c) emesse dalla Corte di Assise:	So.	15	22,50	30
d) emesse dalla Corte di Assise di Appello:	So.	30	40	60

3) *Sentenze di condanna per contravvenzioni e decreti penali:*

		quando i condannati sono		
		uno	due	più di due
a) emessi dal Giudice regionale:	So.	5	7,50	10
b) emessi dal Giudice di Appello:	So.	10	15	20

Sono esenti da tassa le sentenze ed i decreti per contravvenzioni ai regolamenti di polizia municipale.

4) *Sentenze della Corte di Giustizia che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso delle parti:*

— quando il condannato è uno solo	So.	30
— quando i condannati sono due	So.	45
— quando i condannati sono più di due	So.	60

Le tasse di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato. Esse vengono iscritte nei registri di Cancelleria dell'Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza od il decreto; sono riscosse, unitamente alle spese processuali ed alle eventuali pene pecuniarie, a cura della Cancelleria stessa, e versate ai competenti Uffici di esazione delle tasse sugli affari.

5) *Certificati del Casellario giudiziario:*

— per ogni foglio:	So.	2
--------------------	-----	---

Imposte di Registro

Art. 3.

E' dovuta l'imposta di registro:

1) Sulle sentenze in materia civile che definiscono il merito della causa e le opposizioni proposte nei procedimenti esecutivi:

a) quando contengono condanne relative a somme e valori o ad oggetti valutabili, oppure a dichiarazione di diritti:

— se emesse dal Giudice regionale:	imposta fissa	So.	5
— se emesse dal Giudice di Appello:	»	»	So. 10
— se emesse dalla Corte di Giustizia:	»	»	So. 20

b) quando contengono condanne per somme o valori, sull'ammontare della condanna in capitale ed in interesse o sul valore della cosa di cui sia ordinato il rilascio o l'attribuzione } imposta proporzionale 1%

- c) quando contengono aggiudicazione o trasmissione a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso e godimento di beni mobili ed immobili e di altro diritto reale, di rendite, crediti ed azioni: }
- imposta proporzionale di registro in base alle aliquote vigenti per i trasferimenti contrattuali.

L'imposta proporzionale di registro viene corrisposta per tutti gli stadi del giudizio e sul maggiore importo risultante dalle sentenze emesse; però, non potrà mai essere inferiore a quella fissa stabilita nel paragrafo a) per i vari gradi di giurisdizione.

- 2) Sui decreti ingiuntivi emessi dai Giudici regionali è dovuta la sola imposta fissa di registro di So. 5, all'atto del loro rilascio, a meno che non contengano la clausola di provvisoria esecutorietà, nel qual caso sono soggetti all'imposta proporzionale di cui al paragrafo 1 b) del presente articolo.

Sui decreti ingiuntivi esecutivi a termine di legge è dovuta, in aggiunta all'imposta fissa, quella proporzionale di cui al citato paragrafo 1 b).

La imposta proporzionale di registro, è dovuta indipendentemente da quella contrattuale sulle convenzioni non ridotte in iscritto e per le quali non siano stati enunciati titoli registrati, di cui viene accertata in giudizio la esistenza, a meno che l'accertamento della esistenza di una convenzione venga fatta al solo fine di dichiararla estinta.

La trasmissione agli Uffici incaricati della registrazione degli atti soggetti a tale formalità deve essere effettuata entro giorni dieci dalla data in cui viene effettuato il deposito di essi nelle Cancellerie giudiziarie; il pagamento della imposta dovuta, a cura delle parti o dei loro procuratori, deve essere fatto entro giorni trenta dalla data di tal deposito.

Nelle località ove l'imposta di registro non possa essere corrisposta nei modi normali, può essere consentito, con provvedimento dell'Amministrazione, che il pagamento venga effettuato con applicazione di marche da bollo sull'originale della sentenza, decreto o provvedimento.

Dell'avvenuto pagamento della imposta con tale sistema deve essere effettuata esplicita menzione nelle copie rilasciate d'ufficio od a richiesta delle parti o dei loro procuratori.

Tasse di bollo e diritti di giustizia nei procedimenti innanzi ai Cadi ed ai Tribunali dei Cadi

Art. 4.

Gli atti, scritti e provvedimenti in genere nei procedimenti in materia sciaraitica sono soggetti alle seguenti tasse di bollo e diritti di giustizia:

A) — *Tasse di bollo:*

- a) atti dei Cadi in materia civile, compresi quelli relativi a matrimoni ed a divorzi — per ogni atto annotato nell'apposito registro: So. 2
- b) atti del Tribunale dei Cadi — per ogni atto annotato nell'apposito registro: So. 3

La tassa viene riscossa mediante applicazione di marche, a cura dei Cadi, sugli appositi registri in uso presso gli Uffici sciaraitici.

- c) copie di detti atti, a richiesta delle parti:
atti dei Cadi — per ogni foglio: So. 2
atti dei Tribunali dei Cadi — per ogni foglio: So. 3

B) — *Diritti di giustizia:*

- a) cause penali innanzi ai Cadi: So. 5
- b) cause civili innanzi ai Cadi il cui valore non supera So. 100: So. 5
- c) cause civili innanzi ai Cadi il cui valore supera So. 100,— o di valore indeterminato: So. 10
- d) cause civili innanzi ai Tribunali dei Cadi di qualsiasi valore: So. 15
- e) cause penali innanzi al Tribunale dei Cadi, indipendentemente dal numero delle persone condannate: So. 15
- f) cause in materia di diritti di famiglia (matrimoni e divorzi):
— innanzi ai Cadi: So. 5
— innanzi al Tribunale dei Cadi: So. 10

Diritti di Cancelleria e dell'Ufficiale giudiziario

Art. 5.

Gli art. 10 - 11 - 12 - 13 e 14 della tariffa annessa al D. A. 29 giugno 1951, n. 70 vengono modificati come segue:

1) *Diritti per atti di competenza dell'Ufficiale giudiziario:*

I diritti in materia civile e penale per gli atti di competenza degli Ufficiali giudiziari sono fissati nella seguente misura:

Giud. Reg. Giud. App. Corte Giust.

A) Diritto unico di repertorio e di notifica:

— per ogni atto, nel raggio di Km. 3 dal centro abitato (uffici del Distretto):

So. 1,50 2 2,50

— oltre Km. 3 dal centro abitato

So.	3	4	5
-----	---	---	---

Detto diritto viene aumentato della metà per ogni copia in più notificata qualora le persone cui l'atto deve essere consegnato siano più di una.

- B) Diritto per la compilazione di ogni verbale relativo alla esecuzione mobiliare ed immobiliare:
- | | | | |
|-----|---|---|---|
| So. | 4 | 5 | — |
|-----|---|---|---|
- C) Diritto per ogni protesto cambiarlo:
- | | | | |
|-----|---|---|---|
| So. | 3 | 3 | — |
|-----|---|---|---|

Agli Ufficiali giudiziari, inoltre, compete il diritto normale di trasferta qualora debbano trasferirsi fuori dalla propria sede.

2) *Diritti di Cancelleria:*

Ai funzionari di Cancelleria spetta, per ogni procedimento civile e penale, un diritto fisso nella seguente misura:

- | | | |
|--|-----|------|
| — nei giudizi innanzi ai Giudici regionali e la Corte di Assise: | So. | 5 |
| — nei giudizi innanzi al Giudice di Appello e la Corte di Assise di Appello: | So. | 10 |
| — nei giudizi innanzi alla Corte di Giustizia: | So. | 15 |
| — per autenticazione di copie: ogni facciata | So. | 0,30 |
| — per ogni vidimazione di libro di commercio: | So. | 1 |
| — per ogni legalizzazione di firma: | So. | 0,20 |

Art. 6.

Le tasse di bollo, le imposte di registro ed i diritti relativi alle controversie individuali sul lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria sono ridotti alla metà.

Norme abrogate

Art. 7.

Sono abrogati: il paragr. 2 lett. h), il paragr. 3 lett. d) ed il paragr. 4 lett. a) dell'art. 5, l'art. 36 e l'art. 38 del D.G.G. 22 dicembre 1938, n. 1454; nonché gli articoli da 1 a 7 e da 14 a 19 della tariffa dei diritti allegata al notiziario n. 189 del 19 novembre 1943.

Norme di attuazione, transitorie e finali

Art. 8.

La tassa di bollo dovuta a norma degli articoli che precedono, e salvo i casi di deroga espressamente menzionati, deve essere corrisposta mediante impiego di carta bollata.

Fino a quando sarà provveduto ai tagli previsti dal presente Decreto Legislativo, dovrà farsi uso della carta bollata attualmente esistente, integrandone il valore con marche da annullarsi dalle Cancellerie degli Uffici giudiziari, oppure dai Cadi, col timbro di ufficio, oppure a cura delle parti mediante apposizione, sulle marche, della data e della firma.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

DECRETO n. 28 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di emanare norme regolamentari relative alla procedura sull'introduzione del giudizio di primo grado;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione ed AA.GG.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento di procedura sull'introduzione del giudizio di primo grado, composto di n. 11 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 40.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA SULL'INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Art. 1.

(Forma e contenuto della domanda)

La domanda va proposta con ricorso al Giudice regionale e deve contenere:

- 1) l'identificazione dell'attore ed il luogo di sua residenza;
- 2) l'identificazione del convenuto, la residenza, e il domicilio, o la dimora del medesimo e della persona che lo rappresenta od assiste. Trattandosi di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, occorre indicarne la denominazione o la ditta, con la indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e possibilmente degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi;
- 6) l'indicazione del procuratore e dell'eventuale separato mandato qualora l'attore non stia in giudizio personalmente.

In caso di mancata sottoscrizione del ricorso, deve menzionarsi la causa dell'incapacità o dell'impedimento dell'attore.

Art. 2.

(Fissazione dell'udienza di comparizione e notificazione)

Il Giudice, verificata la regolarità del ricorso e tenuto conto del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione, fissa, con decreto in calce al ricorso, l'udienza di comparizione delle parti per tentarne la conciliazione.

La Cancelleria provvede, a spese di parte, alla notificazione del ricorso e del relativo decreto al convenuto, ed avverte l'attore del provvedimento riguardante la comparizione.

Art. 3.

(Iscrizione della causa sul ruolo)

L'iscrizione a ruolo avviene all'atto della presentazione del ricorso.

Art. 4.

(Comparizione delle parti)

Le parti devono comparire personalmente alla prima udienza.

In mancanza, e salvo casi di comprovato impedimento, il Giudice può condannare il non comparso ad una pena pecuniaria non superiore a So. 50, fissando una nuova udienza di comparizione; può altresì disporre l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica.

Art. 5.

(Tentativo di conciliazione)

Avuta la presenza delle parti, il Giudice procede al loro interrogatorio per accertare gli esatti termini della controversia, e ne tenta la conciliazione.

Art. 6.

(Verbale di conciliazione)

Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto separato verbale, sottoscritto anche dall'ufficio, che ha forza di sentenza esecutiva.

Art. 7.

(Decisione immediata)

Qualora l'accordo non venga raggiunto per ingiustificata resistenza di una delle parti e la causa non richieda alcuna istruttoria, il Giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando alle parti lettura del dispositivo, da trascriversi nel verbale di udienza.

La lettura del dispositivo vale come notificazione della sentenza

Art. 8.

(Provvedimenti istruttori)

Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento del processo di cognizione.

Art. 9.

(Mancata comparizione di entrambe le parti)

Qualora nessuna delle parti comparisca alla prima udienza e regolare risulti la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e della comunicazione all'attore del decreto che fissa l'udienza di comparizione, il Giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Art. 10.

(Non comparizione dell'attore)

Il Giudice, se l'attore regolarmente avvertito non comparisce alla prima udienza, dichiara l'estinzione del processo; ma, qualora il convenuto chieda che si proceda egualmente alla trattazione della causa, ordina la comparizione coattiva dell'attore.

Ove questi compri un legittimo impedimento o possa ritenersi superfluo il tentativo di conciliazione, il Giudice dichiara la contumacia dell'attore non costituito; provvedendo, se non sia in grado di decidere senz'altro la causa, all'istruzione della medesima.

Art. 11.

(Non comparizione del convenuto)

Il Giudice, se alla prima udienza il convenuto non si presenta, dispone per la sua comparizione coattiva.

In caso di comprovato impedimento o di ritenuta superfluità del tentativo di conciliazione, dichiara la contumacia del convenuto non costituito ed emette i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 29 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di emanare norme regolamentari relative alla procedura davanti la Corte di Giustizia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione e AA.GG.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento di procedura davanti la Corte di Giustizia, composto di n. 86 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore al 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 39.

Mogadiscio, il 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA

CAPO I

DEI RICORSI IN MATERIA CIVILE

Art. 1.

(Riserva di ricorso contro sentenze non definitive)

Il ricorso alla Corte di Giustizia contro sentenze non definitive — qualora fra le questioni decise e quelle da decidere esistano rapporti di connessione o di dipendenza — può essere differito sino al ricorso da proporsi contro la sentenza definitiva, purché la parte ne faccia, a pena di decadenza, riserva entro il termine per la proposizione del ricorso, e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

La riserva è irrevocabile.

Essa non è ammessa, o se ammessa non ha effetto, quando contro la stessa sentenza sia stata da alcuna delle parti proposto immediatamente ricorso.

Art. 2.

(Decadenza dall'impugnazione)

Se la sentenza non è stata notificata, il ricorso non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della medesima, tranne che la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, ovvero per nullità della notificazione dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio o di giuramento, o della comparsa contenente domande nuove o riconvenzionali.

Art. 3.

(Sospensione per proposta domanda di revocazione)

Proposta domanda di revocazione, resta sospeso o il termine per proporre ricorso alla Corte di Giustizia o il procedimento avanti la Corte, sino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

Art. 4.

(Sottoscrizione e contenuto del ricorso)

Il ricorso alla Corte di Giustizia deve essere sottoscritto da un Avvocato o Procuratore iscritto all'albo e munito di mandato, e deve contenere:

- 1) l'indicazione delle generalità, della residenza e del domicilio delle parti;

- 2) gli estremi della sentenza impugnata;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4) i motivi del ricorso con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
- 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato.

L'osservanza di tutte le superiori prescrizioni è a pena di inammissibilità del ricorso.

Art. 5.

(Notificazioni al ricorrente)

La nomina del procuratore che sottoscrive il ricorso importa elezione di domicilio presso il medesimo, se questi ha la residenza in Mogadiscio; altrimenti le eventuali notificazioni sono eseguite presso la Cancelleria della Corte.

Art. 6.

(Notificazione del ricorso)

Il ricorso, a cura del ricorrente, deve essere notificato alla parte o alle parti contro cui è proposto.

Art. 7.

(Deposito del ricorso)

Il ricorso — a pena di improcedibilità — deve, entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione, essere depositato nella Cancelleria della Corte unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, alla procura se conferita con atto separato, agli atti e documenti sui quali si fonda, alla quietanza comprovante il deposito di So. 100, effettuato anteriormente alla notificazione del ricorso, oppure al decreto di ammissione della parte stessa al gratuito patrocinio.

Art. 8.

(Richiesta del fascicolo di ufficio)

La Cancelleria della Corte deve richiedere alla Cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Art. 9.

(Controricorso)

La parte contro la quale il ricorso è diretto può proporre controricorso da notificarsi al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

Valgono, per quanto possibile, le norme degli art. 4 e 6. Il controricorso è depositato nella Cancelleria della Corte di Giustizia entro dieci giorni della notificazione, insieme con gli atti del giudizio e con la procura, se conferita con separato atto.

Chi non ha notificato controricorso non può presentare memorie, ma è soltanto ammesso alla discussione orale.

Art. 10.

(Ricorso incidentale)

La parte di cui all'articolo precedente può proporre, con l'atto contenente il controricorso, eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli art. 4, 6 e 7.

In caso di disposta integrazione del giudizio, la parte che interviene deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di 20 giorni dalla notificazione, mediante atto notificato alle altre parti.

Art. 11.

(Sospensione dell'esecuzione)

Il ricorso alla Corte di Giustizia non sospende l'esecuzione della sentenza.

Tuttavia il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può — sentita la controparte — sospendere l'esecuzione quando da essa può derivarne un grave danno difficilmente riparabile.

La decisione del Giudice sulla domanda di sospensione è pronunciata con ordinanza non soggetta ad impugnazione.

Art. 12.

(Fissazione dell'udienza)

Il Cancelliere presenta sollecitamente il ricorso al Presidente della Corte, il quale fissa l'udienza per la discussione della causa e nomina il relatore.

Dell'udienza è data comunicazione dal Cancelliere agli avvocati delle parti almeno quindici giorni prima.

Le parti possono presentare le loro memorie in Cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 13.

(Discussione)

Nell'udienza stabilita il relatore riferisce sul merito della causa. Dopo la relazione, il Presidente invita i difensori delle parti a svolgere le loro difese.

Non sono ammesse repliche.

Terminata la discussione la Corte delibera in Camera di Consiglio la sentenza, salvo che per l'importanza delle questioni il Presidente ritenga opportuno differire la decisione ad una prossima udienza.

Art. 14.

*(Decisioni ed effetti - Rinvio - Provvedimenti
sulle spese e sul deposito)*

Ricorrendo i casi previsti dalla legge, la Corte dichiara il ricorso inammissibile od improcedibile, confisca il deposito e provvede sulle spese; nè il ricorso può essere riproposto anche se il termine non sia ancora scaduto.

La Corte, quando decide questioni di giurisdizione o di competenza, statuisce su di esse.

Se ritiene che la causa non poteva esser proposta o il processo proseguito, cassa la sentenza impugnata.

Se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla perdita del deposito ed alle spese, eccetto che ritenga opportuno compensare queste ultime.

Se accoglie il ricorso, annulla la sentenza e decide definitivamente sul merito se la causa è sufficientemente istruita, provvedendo sulle spese; in caso diverso dispone rinvio allo stesso Giudice di Appello, ma al nuovo giudizio partecipa un Magistrato diverso da quello che pronunciò la sentenza annullata.

Art. 15.

(Correzione della sola motivazione)

Se la sentenza impugnata ha il dispositivo conforme al diritto e la motivazione erronea, la Corte si limita a correggere quest'ultima.

Art. 16.

(Avviso di deposito della sentenza)

La sentenza viene depositata nella Cancelleria della Corte.

Dell'avvenuto deposito il Cancelliere dà notizia alle parti interessate mediante comunicazione debitamente notificata.

Il fascicolo d'ufficio, con tutti gli atti della causa, è restituito dal Cancelliere della Corte a quello del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Copia del dispositivo della sentenza è trasmessa dal Cancelliere della Corte a quella del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota a margine dell'originale di questa ultima.

Art. 17.

(Rinuncia al ricorso)

La parte può rinunciare al ricorso principale od incidentale fino a che non sia iniziata la relazione della causa in udienza.

La rinuncia deve farsi con atto scritto dalla parte o dal suo Avvocato, quando sia munito di mandato speciale a tale effetto.

La Corte provvede in merito alla rinuncia con ordinanza, con la

quale dispone la restituzione del deposito e condanna il rinunciante alle spese, eccetto che la rinuncia sia stata accettata dalle altre parti.

Art. 18.

(Riassunzione della causa)

Ciascuna delle parti può, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte, riassumere la causa dinanzi al Giudice di rinvio nelle forme ordinarie.

Art. 19.

(Estinzione del processo)

Anche in caso di estinzione del processo, la sentenza della Corte di Giustizia conserva la sua efficacia vincolante.

Art. 20.

(Procedimento in sede di rinvio)

Le parti conservano nel nuovo giudizio la stessa posizione processuale, ma non possono prendere conclusioni diverse dalle precedenti, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza che ha pronunciato l'annullamento.

E' ammessa soltanto la produzione di nuovi documenti aventi data certa, che le parti sono state impossibilitate a presentare nel precedente giudizio senza loro colpa.

Può, inoltre, deferirsi il giuramento decisorio.

Art. 21.

(Enunciazione del principio di diritto e sua efficacia)

Il Giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia.

Art. 22.

(Regolamento di giurisdizione)

Il regolamento di giurisdizione può proporsi da ciascuna parte finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, con ricorso a norma dell'art. 6 e seguenti. Esso sospende il giudizio di merito.

Art. 23.

(Regolamento di competenza)

Con le stesse formalità, eccettuato il deposito per soccombenza, si propone il regolamento di competenza, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza.

Il deposito del ricorso deve avvenire entro venti giorni dalla notificazione alla parte, che, entro i successivi venti giorni, può depositare scritti difensivi e documenti.

Art. 24.

(Regolamento di competenza di ufficio)

Il regolamento di competenza d'ufficio è richiesto dal Giudice con ordinanza.

Art. 25.

(Sospensione dei processi)

I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi.

Art. 26.

(Sentenza di regolamento di competenza)

Il regolamento è pronunciato con sentenza entro venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'art. 25 ultimo comma.

Con la sentenza la Corte statuisce sulla competenza e dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo.

Art. 27.

(Riassunzione della causa)

Se la riassunzione della causa avviene entro il termine designato dalla sentenza ed in mancanza entro tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento di competenza, il processo continua davanti al nuovo Giudice; altrimenti si estingue.

CAPO II

DEI RICORSI IN MATERIA PENALE

Art. 28.

(Ricorso contro ordinanze pronunciate nel dibattimento)

Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza **impugnata**.

Possono essere impugnate, insieme con la sentenza definitiva, le ordinanze emesse in dibattimento.

Art. 29.

(Motivi del ricorso)

I motivi specifici del ricorso possono essere presentati nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avvenuto deposito della sentenza impugnata.

Art. 30.

(Trasmissione degli atti alla Corte)

Non appena siano presentati i motivi del ricorso o sia trascorso il termine per la loro presentazione, il Cancelliere del Giudice che ha

pronunciato la sentenza impugnata — ove non sia stata dichiarata la inammissibilità dell'impugnazione — trasmette alla Cancelleria della Corte di Giustizia gli atti processuali.

Art. 31.

(Comunicazione degli atti al Pubblico Ministero)

Il Cancelliere della Corte presenta gli atti al Presidente, che ne ordina la trasmissione al Pubblico Ministero, il quale deve restituirli sollecitamente con le proprie richieste.

Art. 32.

(Provvedimenti in Camera di Consiglio)

Nel caso che su richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio si riscontri un motivo di inammissibilità del ricorso, il Presidente convoca la Corte di Giustizia in Camera di Consiglio, dando avviso del giorno fissato al Pubblico Ministero ed al difensore del ricorrente, che nomina d'ufficio ove questi ne fosse privo. Dopo l'eventuale discussione la Corte provvede con ordinanza.

Art. 33.

(Fissazione dell'udienza)

Non sussistendo casi di inammissibilità del ricorso o se, nell'ipotesi prevista nell'articolo precedente, la Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile, il Presidente fissa l'udienza per la discussione, nomina il relatore e provvede per l'eventuale difesa d'ufficio del ricorrente.

Il Cancelliere cura la notificazione dell'avviso del giorno fissato per l'udienza al Pubblico Ministero ed ai difensori, almeno quindici giorni prima.

Art. 34.

(Dibattimento)

All'udienza le parti sono rappresentate dai loro difensori.

Avvenuta la relazione, prima il difensore della parte civile, indi il Pubblico Ministero e successivamente i difensori del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e dell'imputato espongono rispettivamente le loro conclusioni e difese.

Non sono ammesse repliche.

Art. 35.

(Deliberazione, pubblicazione e deposito della sentenza)

Terminata la discussione, la Corte delibera la sentenza, che viene pubblicata nella stessa udienza mediante lettura del dispositivo, fatta dal Presidente o da altro membro della Corte, salvo che, per l'importanza delle questioni, il Presidente ritenga opportuno differire la deliberazione ad altra prossima udienza.

Art. 36.

(Decisioni - Enunciazione del principio di diritto)

La Corte, a seconda dei casi, provvede nel modo seguente:
dichiara inammissibile il ricorso, ove ne sussistano i presupposti:
rigetta il ricorso, correggendo eventualmente gli errori di diritto
nella motivazione o le erronee indicazioni dei testi di legge contenuti
nella sentenza impugnata, purchè non abbiano avuto influenza sul di-
spositivo;

annulla la sentenza, disponendo il rinvio al Giudice competente per
materia o per territorio quando — nel secondo caso — la relativa ec-
cezione sia stata proposta nel giudizio di merito;

annulla senza rinvio la sentenza nei casi in cui non avrebbe potuto
essere iniziata o preseguita l'azione o non avrebbe potuto pronunciarsi
condanna;

annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata, pronunciando
anche nel merito se la causa è sufficientemente istruita;

in caso diverso, rinvia allo stesso organo giudiziario, ma al nuovo
giudizio provvede un Magistrato diverso da quello che pronunciò la
decisione annullata.

Se è annullata un'ordinanza, la Corte dispone che gli atti siano
trasmessi al Giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede unifor-
mandosi alla sentenza di annullamento.

Il Giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di
Giustizia per quanto concerne ogni questione di diritto da essa decisa

Art. 37.

*(Spese e sanzioni pecuniarie in caso di rigetto
o di inammissibilità del ricorso)*

Con la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle
spese del procedimento ed, a favore dell'Erario, di una somma da So.
25 a So. 150.

Art. 38.

(Rinuncia al ricorso)

Sia il Pubblico Ministero che le parti private possono rinunciare
al ricorso.

Art. 39.

(Estensione della decisione ai non ricorrenti)

Se fra gli imputati condannati con la medesima sentenza taluno
non ha promosso ricorso, l'annullamento o la riforma pronunciata ri-
spetto ai ricorrenti si estende di diritto anche agli altri, salvo che il
motivo dell'annullamento o della riforma concerna esclusivamente la

Art. 40.

(Attività della Cancelleria dopo la decisione)

La Cancelleria della Corte invia copia del dispositivo della sentenza all'Ufficio del Giudice che pronunciò la decisione impugnata per l'annotazione a margine od in fine dell'originale della decisione stessa, e trasmette gli atti del processo, a seconda dei casi, al medesimo Giudice od a quello competente.

Art. 41.

(Liberazione dell'imputato)

Se in base alla decisione della Corte l'imputato deve essere posto in libertà, il Pubblico Ministero dispone per l'immediata liberazione.

Art. 42.

(Conflitti di giurisdizione o di competenza)

La Corte decide sui conflitti di giurisdizione e di competenza fra organi giudiziari ordinari e fra questi ed organi giudiziari speciali, pronunciando sentenza in Camera di Consiglio.

In questo secondo caso pronuncia a Sezioni Unite.

Nei risolvere il conflitto la Corte determina se e in quale parte debbano conservare validità gli atti compiuti dal Giudice che viene dichiarato incompetente.

Il Pubblico Ministero comunica immediatamente l'estratto della sentenza ai Giudici in conflitto.

Art. 43.

(Ricorsi contro provvedimenti riguardanti la libertà personale)

Con ordinanza emessa in Camera di Consiglio la Corte provvede sui ricorsi contro i provvedimenti in materia di libertà personale di cui all'art. 47 lettera c) dell'Ordinamento giudiziario.

Art. 44.

(Recupero delle spese processuali)

Nei casi in cui la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, il recupero delle spese processuali e la riscossione delle eventuali pene pecuniarie relative all'intero giudizio è affidato alla Cancelleria della Corte di Giustizia.

CAPO III

DELLE ISTANZE PER REVISIONE

Art. 45.

(Sentenze soggette a revisione)

È ammessa senza limitazione di termini, a favore dei condannati,

cabili, pronunciate in grado di appello o in unico grado dall'Autorità Giudiziaria, anche quando la pena è già stata espiata od è estinta.

Art. 46.

(Casi di revisione)

La revisione può domandarsi nei seguenti casi:

- 1) se dopo la sentenza di condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli od uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso;
- 2) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato, qualora per la falsità o per l'altro reato sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna;
- 3) se i fatti stabiliti a fondamento della condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra condanna penale irrevocabile dell'Autorità giudiziaria.

Art. 47.

(Limiti di revisione)

In ogni caso l'istanza per revisione deve essere fondata, a pena di inammissibilità, su elementi che, se accertati, escludono la sussistenza del fatto o che il condannato lo abbia commesso o dimostrano che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

Art. 48.

(Soggetti del diritto di chiedere la revisione)

L'istanza per revisione può essere proposta soltanto dal condannato o dal Pubblico Ministero.

Per il condannato possono proporre la domanda anche i discendenti, gli ascendenti ed il coniuge e, se il condannato è defunto, anche un suo erede.

Art. 49.

(Istanza per revisione)

L'istanza per revisione deve essere indirizzata alla Corte di Giustizia e presentata, unitamente ai motivi e ai documenti che la giustificano, alla Cancelleria della Corte.

Il condannato e le persone indicate nel presente articolo possono presentarla, personalmente o per mezzo di un Avvocato o Procuratore iscritto all'albo, anche presso la Cancelleria del Giudice di Appello o quella del Giudice regionale, che in tal caso devono curarne senza

Art. 50.

(Provvedimenti preliminari)

Il Presidente della Corte, appena ricevuti gli atti, convoca la Corte per giudicare in via preliminare, sentito il Pubblico Ministero, sull'ammissibilità dell'istanza per revisione.

Prima di deliberare, la Corte può disporre con ordinanza le indagini che ritenga utili, delegando uno dei Consiglieri od altro Giudice.

Se mancano i requisiti, ovvero la domanda appare palesemente infondata, la Corte ne dichiara, con ordinanza, l'inammissibilità.

Se la domanda è ritenuta ammissibile, il Presidente stabilisce la data della discussione, informandone il Pubblico Ministero e il difensore del condannato.

Nello stesso atto il Presidente nomina il difensore d'ufficio se il condannato non ne abbia designato uno di sua fiducia.

Il Presidente della Corte può concedere in ogni caso, d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero o del condannato, la libertà provvisoria.

Art. 51.

(Procedimenti davanti la Corte di Giustizia)

Per il procedimento si osservano le regole stabilite nel capo precedente, in quanto applicabili.

La Corte procede in Camera di Consiglio e delibera con sentenza.

Quando la Corte ritiene che gli elementi raccolti dimostrino in modo esauriente la fondatezza della domanda, annulla la sentenza di condanna ed ordina la scarcerazione del condannato, se detenuto.

Quando si presenta la necessità di ulteriori accertamenti, la Corte ordina il rinvio al Giudice competente.

In questo caso l'annullamento della sentenza è pronunciato con riserva.

Art. 52.

(Incapacità di fungere da testimoni, periti e interpreti)

Le persone condannate per i reati indicati nel n. 2 dell'art. 46 non possono essere assunte come testimoni, periti od interpreti dalla Corte di Giustizia o dal Giudice di rinvio, salvo che abbiano pienamente confessato il reato commesso.

Art. 53.

(Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione)

Il Giudice di rinvio procede nelle forme ordinarie.

Nel giudizio possono intervenire la parte civile che è stata presente nel precedente giudizio ed il responsabile civile che è stato condannato con la sentenza annullata.

do vi è la prova che il fatto non sussiste e che l'imputato non lo ha commesso, oppure quando viene a mancare del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

In ogni altro caso, conferma la sentenza impugnata.

Art. 54.

*(Provvedimenti circa le spese
e gli effetti civili in caso di assoluzione)*

La Corte di Giustizia, quando annulla senza rinvio la sentenza di condanna, od il Giudice di rinvio quando pronuncia la sentenza di assoluzione, dispone altresì la restituzione delle somme pagate, in esecuzione della condanna, per le pene pecuniarie, per le spese del giudizio e per il risarcimento dei danni.

Art. 55.

(Domanda di riparazione pecuniaria)

Il condannato prosciolto può presentare domanda di riparazione pecuniaria, a titolo di sussidio, alla Corte di Giustizia.

La Corte decide con sentenza in Camera di Consiglio sull'accoglimento ed eventualmente sulla misura del risarcimento, tenendo conto delle condizioni economiche dell'imputato e dei danni subiti in conseguenza della sentenza di condanna annullata.

Art. 56.

(Provvedimenti in casi di rigetto o di giudizio sfavorevole)

Se la domanda di revisione è rigettata dalla Corte di Giustizia o dal Giudice di rinvio, la parte privata che ha proposto la domanda è condannata alle spese del procedimento.

Art. 57.

(Impugnabilità della sentenza del Giudice di rinvio per revisione)

Il Pubblico Ministero può ricorrere contro la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice di rinvio.

E' inoppugnabile la sentenza che conferma quella di condanna.

In ogni caso può presentarsi nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi.

Art. 58.

(Pubblicazione della sentenza di assoluzione)

Della sentenza pronunciata in sede di revisione può essere dispo-

CAPO IV

DEI RICORSI CONTRO SENTENZE DEL TRIBUNALE DEI CADÌ

Sez. I

Dei ricorsi in materia civile

Art. 59.

(Ricorso — Allegati — Deposito per soccombenza)

Il ricorso — a pena di inammissibilità — deve essere proposto per iscritto dalla parte interessata o da un suo rappresentante, munito di procura speciale anche sciaraitica, entro il prescritto termine, decorrente dalla lettura della decisione impugnata per le parti presenti o dalla comunicazione di essa per le parti contumaci o assenti.

Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve essere presentato nella Cancelleria del Giudice regionale della circoscrizione ove ha sede il Tribunale che ha pronunciato la sentenza, insieme con la copia autentica di questa e la traduzione in lingua italiana, con la procura se conferita con separato atto, con gli atti e documenti sui quali si fonda e con la quietanza comprovante il deposito di So. 100, oppure con il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.

Dalla presentazione del ricorso viene redatto verbale sottoscritto dal Cancelliere, dal ricorrente o dal suo rappresentante.

Art. 60.

(Attività della Cancelleria che riceve il ricorso — Ricorso incidentale)

Il Cancelliere del Giudice regionale provvede — a spese del ricorrente — a far notificare il ricorso alla controparte.

Questa, nel termine di venti giorni dalla avvenuta notificazione, può presentare controricorso ed eventualmente ricorso incidentale, depositandolo presso la Cancelleria indicata nel precedente articolo, la quale provvede — sempre a spese di parte — alla notificazione dell'uno o dell'altro al ricorrente.

Chi presenta ricorso incidentale deve sottostare al deposito per il caso di soccombenza.

Eseguite le notificazioni o trascorso il prescritto termine, il Cancelliere del Giudice regionale trasmette gli atti alla Corte di Giustizia.

Art. 61.

(Provvedimenti preliminari)

Il Presidente, ricevuti gli atti del ricorso, convoca la Corte per decidere in Camera di Consiglio sulla ammissibilità o procedibilità di

Se il ricorso viene giudicato inammissibile o improcedibile, la Corte lo dichiara con ordinanza, condannando il ricorrente alla perdita del deposito e alle spese.

Se ne viene riconosciuta l'ammissibilità e la procedibilità, il Presidente fissa l'udienza, della quale la Cancelleria dà comunicazione alle parti o ai loro procuratori almeno quindici giorni prima.

Art. 62.

(Discussione)

All'udienza le parti possono comparire personalmente o per mezzo dei loro procuratori o patrocinatori.

La Corte, chiusa la discussione, delibera la sentenza in Camera di Consiglio e dà poi lettura del dispositivo nella stessa udienza, salvo che per l'importanza delle questioni il Presidente ritenga opportuno differire la deliberazione ad una prossima udienza.

Art. 63.

(Decisione)

Con la sentenza la Corte può:

- 1) rigettare il ricorso perchè infondato, condannando il ricorrente alla perdita del deposito, nonchè alle spese, eccetto che ritenga opportuno compensarle;
- 2) annullare la sentenza impugnata, decidendo, ove occorra, anche nel merito, purchè la causa sia sufficientemente istruita, oppure rinviando per nuovo giudizio allo stesso Tribunale dei Cadi, che sarà composto in modo diverso da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 64.

(Rinuncia al ricorso)

E' ammessa la rinuncia al ricorso. La Corte provvede con ordinanza. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese, tranne che inter venga accettazione della rinuncia.

Sez. II

Dei ricorsi in materia penale.

Art. 65.

(Invio alle norme sui giudizi penali)

In materia penale vigono — in quanto applicabili — le norme di

CAPO V

DEI RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 66.

(Decorrenza del termine di presentazione del ricorso)

Il termine di presentazione del ricorso decorre dalla data in cui il provvedimento è stato notificato o comunicato formalmente alla parte, ovvero risulti in modo certo che questa ne è venuta a conoscenza.

Art. 67.

(Contenuto del ricorso)

Il ricorso, sottoscritto da un Avvocato o Procuratore iscritto all'Albo, deve essere indirizzato alla Corte di Giustizia e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- 1) le generalità del ricorrente e l'indicazione del luogo ove egli abbia la residenza o il domicilio;
- 2) l'indicazione del provvedimento amministrativo che s'impugna e della data in cui il ricorrente ne ha avuto formale comunicazione ovvero ne è venuto a conoscenza;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi di diritto sui quali il ricorso si fonda, nonché l'oggetto della domanda;
- 4) l'indicazione della procura al difensore se conferita con atto separato.

Art. 68.

(Notificazione del ricorso e ricorso incidentale)

Entro il termine stabilito dall'art. 66 il ricorso deve essere notificato all'Autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento impugnato e, quando esistano, alle persone alle quali il provvedimento si riferisce.

Entro trenta giorni successivi all'ultima notifica, l'originale del ricorso, copia autentica del provvedimento impugnato, e i documenti giustificativi devono essere, a pena di improcedibilità, depositati presso la Cancelleria della Corte di Giustizia. Dopo il deposito e fino a venti giorni prima dell'udienza, l'Autorità e le parti alle quali il ricorso è stato notificato possono, in opposizione ai motivi dedotti nel medesimo, presentare controricorso corredato da eventuali documenti.

Dalle stesse parti può essere presentato ricorso incidentale contro il provvedimento impugnato con il ricorso principale, con le stesse modalità previste per quest'ultimo.

I termini sono però ridotti alla metà e decorrono dalla data di de-

Art. 69.

(Sospensione del provvedimento cui si riferisce il ricorso)

Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia la Corte di Giustizia, su domanda motivata del ricorrente o delle altre parti interessate, ed a seguito di deliberazione in Camera di Consiglio, può sospendere con ordinanza l'esecuzione del provvedimento quando possano da questa derivare danni irreparabili o difficilmente riparabili.

Art. 70.

(Fissazione dell'udienza — Avviso alle parti)

Il Presidente della Corte fissa l'udienza e nomina relatore uno dei Consiglieri.

Dell'udienza è data comunicazione dal Cancelliere della Corte ai difensori delle parti ed all'Autorità amministrativa interessata almeno quindici giorni prima.

Art. 71.

(Discussione)

All'udienza, il relatore riferisce sul ricorso. L'Avvocato del ricorrente ed il rappresentante dell'Amministrazione possono presentare verbalmente le loro conclusioni.

La Corte, ove ritenga che gli elementi in suo possesso non siano sufficienti per pronunciarsi, ha facoltà di ordinare atti istruttori e di richiedere all'Autorità che ha emanato il provvedimento di fornire deducizioni, di procedere a verifiche e di esibire documenti in merito all'oggetto del ricorso.

Art. 72.

(Decisione)

Terminata la discussione, la Corte delibera in Camera di Consiglio e pronuncia con sentenza la decisione.

Quando la Corte ritiene inammissibile o improcedibile il ricorso, decide in via preliminare senza entrare nel merito della controversia.

Quando la Corte accoglie il ricorso per motivi di competenza, annulla il provvedimento e rimette la questione all'Autorità competente.

Quando la Corte accoglie il ricorso per altri motivi, annulla il provvedimento, e l'Autorità amministrativa è tenuta a conformarsi ai principi affermati dalla Corte.

Art. 73.

(Comunicazione della decisione ed avviso alle parti del deposito)

Il Cancelliere della Corte comunica per intero copia della sentenza all'Autorità che ha emanato il provvedimento impugnato.

Dà notizia alle altre parti dell'avvenuto deposito mediante avviso debitamente notificato.

Art. 74.

(Rinuncia)

Le parti possono rinunciare al ricorso con le modalità indicate nell'art. 17.

CAPO VI

DEI RICORSI IN MATERIA DI CONTI, RESPONSABILITÀ PER DANNI, PENSIONI E MATERIE ANALOGHE

Art. 75.

(Ricorso del P.M. in materia di conti)

Qualora l'Ufficio del Magistrato ai Conti ritenga di non potere accordare il visto di scarico del conto presentato da chi ha avuto maneggio di denaro o di valori pubblici, trasmette gli atti al Pubblico Ministero perchè venga promosso il prescritto giudizio davanti la Sezione speciale della Corte di Giustizia.

Art. 76.

(Giudizio sul conto ad istanza del contabile)

Chi ha interesse ad ottenere la dichiarazione di scarico del conto, che l'Amministrazione tarda ad esaminare nonostante due volte sollecitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, può adire la Sezione speciale della Corte di Giustizia per il relativo giudizio, decorsi sessanta giorni dalla notificazione di atto di diffida all'Amministrazione stessa.

Art. 77.

(Decorrenza del termine per proporre ricorso)

Il termine per proporre alla Sezione speciale della Corte di Giustizia il ricorso previsto dall'art. 13 lett. b), c) dell'ordinamento giudiziario decorre:

a) dalla data di notificazione del provvedimento dell'Amministratore, che dichiara la responsabilità per danni cagionati all'Amministrazione da pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, chiunque sia il ricorrente;

b) dalla data di notificazione del provvedimento che nega od accorda la pensione o il trattamento di quiescenza in genere, se ricorrente è il privato, oppure dalla data di registrazione del provvedimento, se ricorrente è il Pubblico Ministero.

Art. 78.

(Sottoscrizione e contenuto del ricorso)

Il ricorso — a pena di inammissibilità — è rispettivamente sotto-

scritto dal Pubblico Ministero o da un Avvocato o Procuratore iscritto all'Albo, e deve contenere l'indicazione delle parti, dei fatti della causa e dei motivi di diritto sui quali si fonda.

Art. 79.

(Deposito del ricorso)

Il ricorso — a pena di improcedibilità — deve essere depositato nella Cancelleria della Corte di Giustizia entro il termine di quindici giorni dalla notificazione di esso alle parti contro le quali è proposto. Se le parti sono diverse, si tiene conto dell'ultima notificazione.

Art. 80.

(Difese)

La parte contro cui il ricorso è proposto può, sino a venti giorni prima dell'udienza, presentare memorie e documenti in opposizione agli addebiti dedotti dal ricorrente.

Art. 81.

(Udienza)

Il Presidente della Sezione speciale della Corte di Giustizia fissa l'udienza di discussione, di cui il Cancelliere dà avviso alle parti almeno venti giorni prima.

Le parti stesse debbono depositare in Cancelleria le proprie conclusioni scritte almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 82.

(Discussione)

All'udienza il relatore riferisce sul ricorso; gli Avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero svolgono oralmente le loro conclusioni.

Art. 83.

(Integrazione del giudizio)

La Corte può ordinare l'integrazione del giudizio nei confronti delle persone che per l'attività svolta e per la loro qualità di fideiussori e di prestatori di cauzione possono essere condannati insieme con il responsabile della resa del conto o del danno arrecato all'Amministrazione.

Art. 84.

(Decisione)

La Corte pronuncia sentenza con la quale, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, dichiara il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra.

della cauzione o della ritenuta cautelativa sullo stipendio e la cancellazione dell'ipoteca.

Nel caso opposto liquida il debito dell'agente e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento o l'alienazione della cauzione comune prestata, anche da terzi, purchè citati ed intervenuti in giudizio.

Se l'alienazione della cauzione non è autorizzata con la decisione sul conto, il Pubblico Ministero inizia giudizio nei confronti degli interessati.

Negli altri casi la Sezione speciale della Corte rigetta il ricorso o riforma la decisione impugnata.

Condanna in ogni caso la parte soccombente alle spese di giudizio, salvo che sussistano gravi motivi per dichiararne in tutto o in parte la compensazione.

Art. 85.

(Esecuzione delle decisioni)

Il Cancelliere della Corte dà comunicazione alle parti del deposito della sentenza e ne trasmette copia in forma esecutiva all'Amministrazione perchè ne curi la notificazione all'interessato.

Art. 86.

(Della revocazione)

Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, quando:

- a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
- b) dell'esame di altri conti o in altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;
- d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti dichiarati falsi con sentenza irrevocabile.

Il termine per proporre il ricorso è di tre anni dalla decisione impugnata. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), qualora il riconoscimento della omissione o doppio impiego, o la scoperta dei nuovi documenti si verifichi dopo il decorso del triennio, il termine per proporre il ricorso è di trenta giorni dal riconoscimento, dalla scoperta o dalla notizia di cui sopra.

Nei giudizi di conto, la revocazione può avere luogo anche d'ufficio. In tal caso il giudizio è preceduto da decreto in Camera di Consiglio sull'ammissibilità, sentito il Pubblico Ministero.

La revocazione non ha effetto che per la parte della decisione dichiarata erronea.

Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione delle decisioni della Sezione speciale, la quale può accordarla ove sussistano gravi motivi.

DECRETO n. 30 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di emanare norme regolamentari relative al processo di esecuzione;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione ed AA. GG.

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento del processo di esecuzione, composto di n. 106 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 38.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

TITOLO I

DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

Art. 1.

(Titolo esecutivo)

L'esecuzione forzata può aver luogo solo in forza di un titolo esecutivo e per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze e gli altri provvedimenti del Giudice ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) i verbali di conciliazione giudiziale e gli altri verbali di conciliazione ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

- 3) le cambiali nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 4) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

Art. 2.

(Attestazione di efficacia esecutiva)

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, i verbali di conciliazione e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti da parte del Cancelliere o notaio o altro ufficiale della seguente formula:

« Il presente titolo ha efficacia esecutiva ».

La firma dell'attestante deve essere convalidata dall'apposizione del sigillo della Cancelleria, del notaio o del pubblico ufficiale.

L'attestazione di cui al primo comma può rilasciarsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è stata rilasciata.

Del rilascio dell'attestazione il Cancelliere, notaio o pubblico ufficiale deve prender nota sull'originale dell'atto.

Art. 3.

(Altre attestazioni di efficacia esecutiva)

Non può rilasciarsi, senza giusto motivo, più di una attestazione di efficacia esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori attestazioni sono chieste dalla parte interessata, nei casi in cui ai n. 1 e 2 dell'art. 1, al capo dell'Ufficio che ha pronunciato il provvedimento o sottoscritto il verbale di conciliazione, e nei casi di cui al n. 4 dello stesso articolo al Giudice regionale nella cui circoscrizione l'atto è stato formato.

Sull'istanza si provvede con decreto.

Il Cancelliere, notaio od altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato — con decreto del capo dell'Ufficio o del Giudice regionale competente a norma del secondo comma — ad una pena pecuniaria non superiore a somali 50.

Il decreto di condanna costituisce titolo esecutivo.

Art. 4.

(Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi)

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia esecutiva contro i suoi eredi dal momento in cui è loro notificato dal creditore.

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 5.

(Precetto)

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del precetto al debitore o ai suoi eredi personalmente, salvo il caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, se vi è pericolo nel ritardo, il Giudice può autorizzare, col decreto di cui all'art. 13, l'esecuzione immediata senza notifica del precetto.

Il precetto non è comunque necessario quando l'esecuzione forzata venga iniziata direttamente contro il debitore entro un anno dalla data del verbale di conciliazione, della sentenza e degli altri provvedimenti indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 1, o dalla data di scadenza del termine per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai n. 3 e 4 dello stesso articolo.

Art. 6.

(Forma del precetto)

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di giorni dieci, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti e del loro domicilio, degli estremi del titolo esecutivo, dell'ammontare della somma di cui si chiede il pagamento, e della data di avvenuta attestazione di efficacia esecutiva da parte del Cancelliere, del notaio od altro pubblico ufficiale competente.

Se si tratta di cambiale o di altro titolo di credito di cui al n. 3 dell'art. 1, il precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo stesso, con la certificazione dell'Ufficiale giudiziario che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve contenere, inoltre, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel luogo ove ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. In mancanza di tale indicazione, le eventuali notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del Giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore.

Art. 7.

(Cessazione dell'efficacia del precetto)

Il precetto diventa inefficace se, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l'esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 162.

Art. 8.

(Termine ad adempiere)

Salvo i casi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 5, non si può iniziare l'esecuzione forzata se non sia decorso il termine indicato nel precetto.

TITOLO II

DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA

Capo I

Dell'espropriazione forzata in generale

Art. 9.

(Direzione del processo)

L'espropriazione forzata è diretta dal Giudice regionale del luogo in cui si trovano i beni da espropriare ovvero, in caso di espropriazione di crediti, risiede il terzo debitore.

Art. 10.

(Audizione degli interessati)

Quando la legge richiede o il Giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il Giudice stesso fissa con decreto l'udienza nella quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato alle parti dal Cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il Giudice fissa una nuova udienza della quale il Cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

Art. 11.

(Forma delle domande e delle istanze)

Le domande e le istanze, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte al Giudice oralmente quando avvengono all'udienza, o con ricorso da depositarsi in Cancelleria negli altri casi.

Art. 12.

(Forma dei provvedimenti del Giudice)

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del Giudice sono dati con ordinanza, che può essere dal Giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del Giudice si osservano le disposizioni degli articoli 176, 177, 179 e 186 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Art. 13.

(Inizio dell'espropriazione)

Salva l'ipotesi prevista nell'art. 35 secondo comma, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

L'autorizzazione al pignoramento è richiesta dal creditore al Giudice mediante ricorso depositato nella Cancelleria insieme al titolo esecutivo e all'eventuale precetto.

Nel caso in cui sia stato notificato il precetto, il ricorso non può essere presentato se non decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 6.

Il Giudice, accertata la validità formale del titolo e dell'eventuale precetto, autorizza con decreto il pignoramento.

Art. 14.

(Fascicolo dell'espropriazione)

Il Cancelliere, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione a pignoramento, forma per ogni procedimento di espropriazione un fascicolo nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal Giudice, dal Cancelliere e dall'Ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

Art. 15.

(Forma del pignoramento)

Il pignoramento consiste in una ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione ed i frutti di essi.

Art. 16.

(Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)

Il debitore può evitare il pignoramento versando all'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di versarli al creditore, sia pure con la riserva di ripetere la somma versata qualora non dovuta.

Art. 17.

(Conversione del pignoramento)

In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere al Giudice di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.

Il Giudice determina con ordinanza, sentite le parti, la somma da sostituire al bene pignorato: e dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento, e che la somma versata dal debitore vi sia sottoposta in loro sostituzione.

Art. 18.

(Riduzione del pignoramento)

Quando il valore dei beni pignorati sia superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il Giudice, su istanza del debitore od anche d'ufficio, sentiti il creditore pignorante ed i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Art. 19.

(Avviso ai creditori iscritti)

Il creditore pignorante deve, entro cinque giorni dall'avvenuto pignoramento, notificare ai creditori che sui beni pignorati vantino un diritto di prelazione risultante da pubblici registri un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

Qualora risulti che sui beni sottoposti al pignoramento sia stato precedentemente eseguito un sequestro conservativo, l'avviso di cui al comma precedente deve essere notificato anche al sequestrante.

L'originale dell'avviso deve essere depositato nella Cancelleria del Giudice entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione. In mancanza della prova di tale notificazione, il Giudice non può provvedere alla vendita.

Art. 20.

(Intervento dei creditori)

Possono intervenire nell'esecuzione, oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, anche gli altri creditori, ancorchè non privilegiati.

L'intervento si fa con ricorso al Giudice, contenente l'indicazione del credito, del titolo di esso e la dichiarazione di residenza e la elezione di domicilio nel luogo in cui il Giudice ha sede.

Al ricorso debbono essere allegati i titoli comprovanti il credito.

Art. 21.

(Effetti dell'intervento)

L'intervento dà diritto a partecipare all'espropriazione o alla distribuzione della somma ricavata e, qualora l'interventore sia munito di titolo esecutivo, dà anche diritto a sostituirsi nell'espropriazione al creditore pignorante nel caso in cui questi si renda inattivo.

Art. 22.

(Cumulo dei mezzi di espropriazione)

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma il debitore può chiedere al Giudice, il quale decide con ordinanza non impugnabile, che sia determinato il mezzo di espropriazione.

Capo II

Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore

Art. 23.

(Autorizzazione al pignoramento)

Il creditore che vuole procedere ad espropriazione mobiliare, deve indicare anche sommariamente, nel ricorso di cui all'art. 13, quali beni di proprietà del debitore intende siano sottoposti al pignoramento e la località ove essi si trovano.

Il Giudice, nell'autorizzare il pignoramento ai sensi dell'art. 13, manda per l'esecuzione all'Ufficiale giudiziario addetto al suo Ufficio, oppure ad un Ufficiale di polizia giudiziaria se la località ove deve aver luogo l'esecuzione è diversa dalla sede dell'Ufficio.

Copia del decreto è consegnata a tal fine dal Cancelliere all'Ufficiale giudiziario che dovrà procedere.

Art. 24.

(Ricerca delle cose da pignorare)

L'Ufficiale giudiziario, munito della copia del decreto di cui all'articolo precedente, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti.

Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Può infine ricercare le cose da pignorare che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.

Quando sorgono difficoltà, l'Ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

Il creditore pignorante ha facoltà di assistere al pignoramento.

Art. 25.

(Cose mobili assolutamente impignorabili)

Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

- 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di

casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;

3) i commestibili ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle persone indicate nel numero precedente;

4) gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6) le decorazioni al valore, i libri, i registri ed in genere gli scritti di famiglia, salvo che formino parte di una collezione.

Art. 26.

(Cose mobili relativamente pignorabili)

Le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio o la coltivazione del medesimo possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il Giudice, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 27.

(Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo)

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

Art. 28.

(Scelta delle cose da pignorare)

Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere preferibilmente eseguito sulle cose indicate dal debitore.

In ogni caso l'Ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e quelle cose che ritiene di più sicura realizzazione.

Art. 29.

(Forma del pignoramento)

L'Ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 15, descrive le cose pignorate determinandone approssimativamente il valore, e fa relazione delle disposizioni date per la custodia e la conservazione delle cose pignorate, a norma dell'articolo seguente.

Se il debitore non è presente, l'ingiunzione è rivolta ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore degli anni quattordici e non palesemente incapace, alla quale viene consegnato un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore.

In mancanza di tali persone, l'Ufficiale giudiziario affigge tale avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Il processo verbale, colla copia del decreto recante l'autorizzazione al pignoramento, deve essere depositato dall'Ufficiale giudiziario precedente nella Cancelleria del Giudice entro cinque giorni dal compimento delle operazioni.

Art. 30.

(Custodia e conservazione dei mobili pignorati)

L'Ufficiale giudiziario deve consegnare al Cancelliere il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento.

Per la conservazione delle altre cose l'Ufficiale giudiziario provvede, trasportandole in un luogo di pubblico deposito oppure affidandole ad un custode, che può essere anche una delle parti, qualora non sia possibile affidare la custodia a persona diversa e la controparte presente non si opponga.

Il custode assume l'obbligo di conservare i mobili pignorati a disposizione della giustizia e non può usarne senza autorizzazione del Giudice.

Art. 31.

(Tempo del pignoramento)

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni dichiarati festivi per legge, nè prima delle ore 6 e dopo le ore 18, salvo che ne sia data autorizzazione dal Giudice.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

Art. 32.

(Richiesta di pignoramento successivo)

Qualora il ricorso di cui all'art. 13 sia diretto contro persona che risulti aver subito altro pignoramento tuttora efficace, il Giudice limita la sua autorizzazione ai residui beni del debitore, se sono stati indicati.

In caso negativo, la richiesta viene allegata al fascicolo formato in base al primo pignoramento ed ha effetti di un intervento rispetto ai beni colpiti da tale pignoramento.

Il creditore può chiedere che il Giudice autorizzi l'Ufficiale giudiziario a compiere una ricognizione, al fine di reperire e pignorare altri beni del debitore non colpiti dal precedente pignoramento.

Art. 33.

(Provvedimenti per la vendita)

Decorsi dieci giorni dal deposito del verbale di pignoramento, il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del creditore pignorante, del debitore, dei creditori intervenuti e degli altri eventuali interessati.

Il Cancelliere dà notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di cancelleria e mediante affissione dell'avviso all'albo dell'Ufficio giudiziario.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e possono proporre, a pena di decadenza, le eventuali opposizioni agli atti esecutivi, ivi comprese quelle relative alla pignorabilità dei beni e alla regolarità formale del titolo e dell'eventuale precetto.

Il Giudice decide sulle opposizioni con ordinanza non impugnabile e dispone la vendita all'incanto, stabilendone il giorno, l'ora, la località ed il prezzo base, e nominando la persona che dovrà procedervi.

Art. 34.

(Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili)

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

Delle cose indicate nell'art. 26 il Giudice può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.

Art. 35.

(Vendita del pegno)

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno si seguono le norme del presente regolamento; ma l'espropriazione deve essere sempre preceduta dalla notifica del precetto.

La vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta dal pignoramento; in tal caso il creditore deve presentare al Giudice istanza di vendita entro il termine di efficacia del precetto.

Art. 36.

(Pubblicità dell'ordinanza di vendita)

L'ordinanza di vendita deve essere affissa per estratto, a cura del Cancelliere, dieci giorni prima del giorno fissato, all'albo dell'ufficio del Giudice, all'albo del Distretto e nel pubblico mercato della località ove dovrà aver luogo la vendita.

Il Giudice può ordinare, se crede, altre forme di pubblicità.

Art. 37.

(Modalità della vendita)

L'incaricato della vendita deve anzitutto fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendere, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti separati, secondo la convenienza, sulla base del prezzo fissato dal Giudice.

L'aggiudicatario è tenuto a pagare immediatamente il prezzo offerto e l'importo della spesa di registrazione del verbale; in mancanza, la sua offerta è considerata nulla e resta valida la precedente maggiore offerta.

Delle operazioni compiute l'incaricato della vendita redige verbale che deve essere immediatamente depositato nella Cancelleria del Giudice insieme con la somma ricavata dalla vendita e con quella necessaria per la registrazione del verbale.

Il Cancelliere cura la registrazione del verbale.

Art. 38.

(Nuovo incanto)

Quando una cosa messa all'incanto rimane invenduta, il Cancelliere ne dà notizia al Giudice, il quale, sentite ove occorra le parti, fissa un nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Art. 39.

(Distribuzione della somma ricavata)

Avvenuto il deposito del verbale di vendita e della somma ricavata, il Giudice fissa con decreto l'udienza per procedere alla distribuzione della somma stessa. Almeno quindici giorni prima di tale udienza, il Cancelliere ne dà comunicazione al creditore istante, al debitore escusso ed alle altre parti intervenute e fa affiggere all'albo dell'ufficio giudiziario ed a quello del Distretto ove ha avuto luogo la vendita, un avviso con cui dà notizia della vendita stessa ed invita tutti coloro che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili verso il debitore escusso a presentarsi davanti al Giudice nell'udienza fissata.

In tale udienza il Giudice, se vi è un solo creditore istante, senza intervento di altri creditori, dispone a favore del medesimo il pagamento di quanto gli spetta; in caso diverso, la somma ricavata è distribuita dal Giudice tra i creditori intervenuti, avuto riguardo alle eventuali cause legittime di prelazione.

Se, dopo soddisfatti tutti i creditori e le spese dell'esecuzione, residua alcuna somma, il Giudice ne dispone la consegna al debitore escusso.

Nel caso che sorgano controversie tra le parti circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di pre-

lazione, il Giudice procede all'istruzione e decisione della causa relativa nelle forme ordinarie del giudizio di cognizione.

Il Giudice può procedere alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa, salvo che non ritenga opportuno sospendere totalmente la distribuzione sino alla risoluzione delle controversie.

Capo II

Dell'espropriazione presso terzi

Art. 40.

(Forma del pignoramento)

Il creditore che intende sottoporre a pignoramento crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che sono in possesso di terzi deve indicare, nel ricorso di cui all'art. 13, le cose e le somme su cui intende procedere.

Il Giudice, nell'autorizzare con decreto il pignoramento presso il terzo delle cose e delle somme indicate dal ricorrente, intima al terzo di non disporre delle medesime senza suo ordine. Con lo stesso decreto ordina la comparizione del creditore istante, del debitore e del terzo davanti a sè, affinché il terzo faccia la dichiarazione di cui all'art. 44 in contraddittorio con le altre parti.

Copia del ricorso e del decreto è notificata, a cura del Cancelliere, al debitore ed al terzo, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto al creditore istante.

Art. 41.

(Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato)

Se il credito pignorato è garantito da pegno, chi detiene la cosa data in pegno è tenuto a non eseguirne la riconsegna senza ordine del Giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento, deve essere annotato, a cura del creditore istante, nei libri fondiari.

Art. 42.

(Crediti impignorabili)

Non possono essere pignorati crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del Giudice e per la parte da lui determinata nel decreto autorizzativo.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, e gli stipendi, salari e retribuzioni, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione

e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dall'Amministrazione pubblica o da qualsiasi altro ente o istituto sottoposto a tutela od anche a soia vigilanza dell'Amministrazione pubblica, sono soggetti a pignoramento nei seguenti limiti:

1) fino alla concorrenza di un terzo, valutato al netto di ritenute, se si procede per causa di alimenti;

2) fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, se si procede per debiti verso l'Amministrazione pubblica e verso altri enti, aziende o privati da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;

3) fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, se si procede per tributi dovuti allo Stato o alle Amministrazioni municipali, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato.

Il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3, non può colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e quando concorrano anche le cause di cui al n. 1, non può colpire una quota maggiore della metà.

Art. 43.

(Obblighi del terzo)

Dal giorno in cui gli è stato notificato l'atto di cui all'art. 40, il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode.

Art. 44.

(Dichiarazione del terzo)

Con dichiarazione all'udienza, il terzo — personalmente o a mezzo di procuratore speciale — deve specificare di quali somme è debitore o di quali cose si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Se si tratta di somme dovute dalle persone ed enti indicati nel terzo comma dell'art. 42, colui che rende la dichiarazione deve anche specificare l'importo, valutato al netto di ritenute, delle somme che il dipendente percepisce continuativamente in relazione al rapporto di impiego o di lavoro, a titolo di stipendio, salario, retribuzione o pensione.

Il terzo deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui. In tal caso il Giudice ordina la comparizione davanti a sé anche del sequestrante.

Art. 45.

(Mancata dichiarazione del terzo)

Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita, il Giudice ne rinvia la comparizione ad altra udienza, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti mediante biglietto di cancelleria.

Se il terzo non comparisce nemmeno a questa udienza o compa-

rendo rifiuta di rendere la dichiarazione, il Giudice può ritenere il silenzio come dichiarazione affermativa, e prendere con ordinanza non impugnabile i provvedimenti di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 46.

(Contestata dichiarazione del terzo)

Se intorno alla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, il Giudice sospende con ordinanza il processo esecutivo e provvede all'istruzione e decisione della causa relativa alla contestazione nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

Se in tale sede viene accertata l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, il Giudice fissa con ordinanza l'udienza di comparizione delle parti per proseguire l'esecuzione.

Art. 47.

(Richiesta di successivo pignoramento)

Nel caso in cui il terzo risulti aver subito altro pignoramento riguardante lo stesso debitore e che sia tuttora efficace, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32.

Art. 48.

(Intervento)

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli art. 20 e 21.

L'intervento deve aver luogo non oltre l'udienza fissata per la dichiarazione del terzo.

Art. 49.

(Vendita di cose dovute dal terzo)

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il Giudice provvede per la vendita in conformità degli art. 33 e seguenti.

Art. 50.

(Assegnazione di crediti)

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, oppure di somme che si maturano periodicamente derivando dai rapporti di cui al terzo comma dell'art. 34, il Giudice le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori, sino alla concorrenza dei loro crediti.

Nei casi indicati nel terzo comma dell'art. 34, il terzo deve dare immediatamente comunicazione al Giudice dell'eventuale cessazione od interruzione del rapporto d'impiego o di lavoro o di qualunque altra causa determinante la cessazione o l'interruzione dei pagamenti in favore del debitore.

Art. 51.

(Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato)

Se il credito assegnato è garantito da pegno, il Giudice dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario.

Se il credito assegnato è garantito da ipoteca, il Giudice ordina che il provvedimento di assegnazione sia annotato nei libri fondiari a cura del creditore istante.

Capo IV

Dell'espropriazione immobiliare

Art. 52.

(Forma del pignoramento)

Nel caso in cui il creditore intenda far pignorare beni immobili di proprietà del debitore, deve, nel ricorso di cui all'art. 13, indicare esattamente gli immobili stessi, specificando la loro natura, la località ove si trovano, il numero del registro fondiario, se iscritti, e tre almeno dei loro confini.

Al ricorso debbono essere uniti, oltre al titolo esecutivo, l'eventuale precetto ed il certificato delle iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni da pignorare.

Nel decreto che autorizza il pignoramento, il Giudice fa al debitore l'ingiunzione prevista dall'art. 15.

Il pignoramento avviene mediante notifica, a cura del Cancelliere, del ricorso e decreto al debitore. Appena avvenuta la notifica, l'ufficiale giudiziario deve depositare in Cancelleria l'originale dell'atto.

Art. 53.

(Trascrizione del pignoramento)

Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso e decreto notificato ai sensi dell'articolo precedente, il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione di tale atto, presentando copia autentica del medesimo, insieme con le relative note, al competente ufficio dei libri fondiari.

Art. 54.

(Limitazione dell'espropriazione)

Se un creditore ipotecario estende il pignoramento ad immobili non ipotecati a suo favore, il Giudice può applicare il disposto dell'art. 18, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.

Art. 55.

(Custodia dei beni pignorati)

Con la notifica dell'atto di cui all'art. 52, il debitore è costituito custode degli immobili pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze ed i frutti, senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il Giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dal debitore.

In questo caso spetta al custode un compenso che viene stabilito con decreto del Giudice.

Art. 56.

(Modo della custodia)

Il debitore ed il terzo nominato custode debbono rendere il conto della loro gestione a norma dell'art. 73.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal Giudice.

Con l'autorizzazione del Giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui ed alla sua famiglia.

Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il Giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario, e ciò fino al momento dell'aggiudicazione.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono date dal Giudice, sentite le parti e gli altri interessati.

Art. 57.

(Richiesta di pignoramento successivo)

Nel caso di richiesta di successivo pignoramento immobiliare si applicano le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 32.

Art. 58.

(Condizioni e tempo dell'intervento)

Possano intervenire, a norma dell'art. 20, tutti coloro che nei confronti del creditore hanno un credito, anche se sottoposto a termine e condizione.

L'intervento non ha effetto se avviene dopo l'udienza prevista dall'art. 75.

Art. 59.

(Provvedimento per la fissazione della vendita)

Decorsi dieci giorni dal pignoramento, il Giudice, fissa con decreto l'udienza per la comparizione del creditore pignorante, del debitore, dei creditori intervenuti e degli altri interessati.

Il Cancelliere dà notizia della fissazione dell'udienza alle parti mediante biglietto di cancelleria e cura l'affissione del relativo avviso all'albo dell'ufficio giudiziario e la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Il Giudice può ordinare, se crede, altre forme di pubblicità.

Art. 60.

(Udienza di autorizzazione della vendita)

All'udienza fissata le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le eventuali opposizioni agli atti esecutivi, ivi comprese quelle relative alla pignorabilità dei beni ed alla regolarità formale del titolo e dell'eventuale precetto.

Il prezzo base della vendita e l'eventuale divisione in lotti dei beni da vendere sono determinati sull'accordo delle parti o, in mancanza, del Giudice, il quale può anche nominare, a tale scopo, un esperto.

Il Giudice decide sulle opposizioni di cui al primo comma con ordinanza non impugnabile e dispone la vendita dell'immobile all'incanto a norma degli articoli seguenti.

Art. 61.

(Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)

Il Giudice, sentito quanto occorra un esperto, stabilisce:

- 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
- 2) il prezzo base dell'incanto;
- 3) il giorno e l'ora dell'incanto;
- 4) l'ammontare della cauzione, in misura non inferiore a un decimo del prezzo base, e quello approssimativo delle spese di vendita;
- 5) il termine entro il quale i relativi depositi debbono essere effettuati;
- 6) la misura minima degli aumenti da apportarsi alle offerte;
- 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dovrà essere depositato, e le modalità del deposito;
- 8) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria.

L'ordinanza deve, a cura del Cancelliere, essere notificata ai creditori iscritti non comparsi, ed essere pubblicata secondo le forme di cui all'art. 59.

Art. 62.

(Delega a compiere la vendita)

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro Giudice regionale, l'ordinanza che dispone la vendita il Giudice può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al Giudice regionale del luogo ov'è situata.

In tale caso copia dell'ordinanza è trasmessa dal Cancelliere al Giudice regionale delegato per procedere alla vendita.

Art. 63.

(Persone ammesse agli incanti)

Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte agli incanti, purchè abbia prestato la cauzione e depositato l'ammontare approssimativo delle spese di vendita a norma dell'ordinanza di cui all'art. 61.

Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto.

Art. 64.

(Modalità dell'incanto)

L'incanto ha luogo dinanzi al Giudice nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Subito dopo ciascuna offerta il Giudice fa successivamente, a distanza di un minuto l'uno dall'altro, tre inviti ai partecipanti all'incanto ad aumentare l'offerta stessa. Quando è trascorso un minuto dall'ultimo invito senza che sia fatta una maggiore offerta, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere obbligato per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.

Art. 65.

*(Dichiarazione di residenza
o elezione di domicilio dell'aggiudicatario)*

L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il Giudice che ha proceduto alla vendita.

In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte in Cancelleria.

Art. 66.

(Offerte dopo l'incanto)

Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera del venti per cento quello raggiunto nell'incanto.

L'offerente deve presentare nella Cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, deve prestare cauzione in misura non inferiore ad un decimo del prezzo offerto e depositare l'ammontare approssimativo delle ulteriori spese di vendita, che viene determinato dal Cancelliere.

Si applica, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio di cui all'art. 64, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 67.

(Nuovo incanto)

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte in aumento di cui all'articolo precedente, il Giudice fissa con decreto l'udienza in cui dovrà aver luogo il nuovo incanto che si aprirà sul prezzo base risultante dalla migliore offerta.

Il Cancelliere dà al decreto pubblicità nelle forme previste dall'art. 59.

L'incanto si svolge nelle forme previste dall'art. 64, e l'aggiudicazione al migliore offerente è definitiva.

Art. 68.

(Versamento del prezzo)

L'aggiudicatario deve versare il prezzo, al netto della cauzione già versata, nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 61.

Se l'immobile è stato aggiudicato ad un creditore ipotecario, o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il Giudice può limitare con decreto il versamento alla parte residua del prezzo.

Art. 69.

(Trasferimento del bene espropriato)

Avvenuto il versamento del prezzo, il Giudice pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, ed ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assunte dall'aggiudicatario a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Il decreto contiene altresì la ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l'immobile venduto.

Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita nei libri fondiari, e titolo esecutivo per il rilascio.

Art. 70.

(Inadempienza dell'aggiudicatario)

Se il prezzo non viene versato nel termine e modo stabiliti, il Giudice dichiara con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione da questi versata a titolo di multa e fissa una nuova udienza per l'audizione delle parti a norma dell'art. 59.

Il Cancelliere, oltre a comunicare il decreto all'aggiudicatario, ne dà pubblico avviso secondo le forme previste dall'art. 59.

In tal caso, nel decreto autorizzativo di pignoramento di cui all'art. 13, il Giudice fissa un'udienza per la comparizione degli interessati per sentir dare i provvedimenti di cui all'articolo seguente, e fa divieto ai comproprietari di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giustizia.

Il Cancelliere deve notificare al debitore ed ai comproprietari copia del ricorso e decreto di cui al comma precedente almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Nello stesso termine il Cancelliere dà comunicazione del decreto al creditore istante.

Nel caso si tratti di espropriazione immobiliare debbono essere osservate le forme di pubblicità prescritte dall'art. 53.

Art. 79.

(Provvedimenti del Giudice)

All'udienza fissata il Giudice provvede alla separazione in natura della quota spettante al debitore.

Se la separazione non è possibile ordina la vendita della quota indivisa ovvero dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, e provvede all'istruzione e decisione della causa relativa nelle forme ordinarie del processo di cognizione.

In tale ultimo caso, l'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o pronunciata una sentenza passata in giudicato.

Avvenuta la divisione, la vendita dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti, conservando il pignoramento validità per i beni attribuiti come sopra.

Capo VI

Della espropriazione contro il terzo proprietario

Art. 80.

(Modo dell'espropriazione)

Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.

Art. 81.

(Notificazione del precetto)

L'espropriazione deve essere sempre preceduta dal precetto, da effettuarsi anche nei confronti del terzo.

Nel precetto dev'esser fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

Art. 82.

(Disposizioni particolari)

Il pignoramento ed in generale gli atti di espropriazione si compiono anche nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'art. 63 primo comma.

TITOLO III

DELLA ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO

Art. 83.

(Precetto per consegna o rilascio)

Chi intende procedere per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve notificare all'obbligato un precetto contenente, oltre le indicazioni di cui all'art. 6, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

Art. 84.

(Modo della consegna)

Decorso il termine indicato nel precetto, l'Ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca nel luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'art. 17; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

Art. 85.

(Cose pignorate)

Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può aver luogo, e la parte istante deve far valere le sue ragioni mediante opposizione a norma dell'art. 95.

Art. 86.

(Modo del rilascio)

L'Ufficiale giudiziario comunica, almeno tre giorni prima, alla parte che è tenuta a rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui procederà.

Nel giorno e nell'ora stabiliti l'Ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, e facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui conferiti dall'art. 24, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè; e il Cancelliere provvede alla notificazione del ricorso e del decreto.

Se all'udienza le parti non raggiungono un accordo, il Giudice provvede all'istruzione e alla decisione della causa secondo le forme ordinarie del giudizio di cognizione.

Art. 96.

(Opposizione tardiva)

Se in seguito all'opposizione il Giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Art. 97.

(Limiti della prova testimoniale)

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

Art. 98.

(Opposizione della moglie del debitore)

L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

TITOLO VI

DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Art. 99.

(Limiti della sospensione)

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice.

Art. 100.

(Sospensione per opposizione all'esecuzione)

Se è proposta opposizione all'esecuzione a sensi degli articoli 93 e 95, il Giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo, con cauzione o senza.

Il Giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 39.

Il provvedimento è dato con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il Giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza per la comparizione delle parti. All'udienza fissata, provvede con ordinanza.

Art. 101.

(Effetti della sospensione)

Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice.

Art. 102.

(Riassunzione)

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal Giudice, ed in ogni caso non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

Art. 103.

(Rinuncia)

Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni dell'art. 306 C.P.C.

Art. 104.

(Inattività delle parti)

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo riassumono o non lo proseguono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal Giudice.

L'estinzione opera di diritto, e deve essere dichiarata, anche d'ufficio dal Giudice con ordinanza.

Art. 105.

(Mancata comparizione all'udienza)

Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il Giudice fissa una udienza successiva, di cui il Cancelliere dà comunicazione alle parti.

Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il Giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo.

Art. 106.

(Effetti dell'estinzione del processo)

Se l'estinzione del processo si verifica prima dell'aggiudicazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione, la somma ricavata è riconsegnata al debitore.

Nel caso di espropriazione immobiliare, il Giudice, con l'ordinanza che dichiara l'estinzione, dispone che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. L'ordinanza è titolo valido per la cancellazione.

Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al Giudice.

Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

DECRETO n. 31 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 rep. in data 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di dettare norme circa i registri che debbono essere tenuti dalle Cancellerie degli Uffici Giudiziari del Territorio e dagli Ufficiali giudiziari;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione e gli AA. GG.;

Decreta:

Art. 1.

I Cancellieri degli Uffici giudiziari del Territorio, ad eccezione del Pubblico Ministero, del Cadi e del Tribunale dei Cadi, debbono tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo d'udienza, nel quale sono segnate le cause che vengono portate dinanzi al Giudice o alla Sezione, e riassunti le dichiarazioni delle parti ed i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto, per ogni udienza, dal Presidente o dal Giudice e dal Cancelliere;
- 2) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali, ove debbono essere iscritti, appena formati, gli atti compilati dal Cancelliere o compiuti con il suo intervento. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero con il quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico;

- 3) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
 - 4) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone od enti ammessi alla prenotazione a debito (campione civile e fallimentare);
 - 5) registro di carico dei depositi per carta bollata e spese di cancelleria;
 - 6) registro di scarico dei depositi di cui al numero precedente;
 - 7) registro generale dei depositi giudiziari;
 - 8) registro dei mandati sui depositi di cui al numero precedente;
- b) *nella materia penale:*
- 1) registro delle sentenze, ove debbono essere iscritte, appena depositate in Cancelleria, le sentenze ed i decreti penali. In margine all'originale di ogni provvedimento deve essere riportato il numero con il quale il provvedimento stesso è iscritto nel registro;
 - 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
 - 3) registro delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (campione penale);
 - 4) registro delle spese anticipate dallo Stato.

Oltre ai registri indicati nei numeri precedenti, i Cancellieri degli Uffici Giudiziari indicati nel comma primo del presente articolo debbono tenere:

1. registro protocollo della corrispondenza;
2. registro dei proventi di cancelleria.

Art. 2.

Oltre i registri indicati nell'articolo precedente, i Cancellieri dei Giudici Regionali debbono tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
- 2) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 3) ruolo generale degli affari civili non contenziosi;
- 4) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 5) ruolo generale delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari;
- 6) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 7) registro dei depositi provvisori per concorrere agli incanti;
- 8) pubblico registro dei falliti;
- 9) registro delle tutele dei minori e degli interdetti e delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati;
- 10) registro delle successioni;
- 11) registro delle società e delle persone giuridiche (solo per la Cancelleria del Giudice regionale di Mogadiscio);
- 12) registro d'ordine delle richieste, trascrizioni e annotazioni delle società e delle persone giuridiche (solo per la Cancelleria del Giudice Regionale di Mogadiscio);
- 13) registro per le vidimazioni dei libri di commercio e delle legalizzazioni delle firme;

b) *nella materia penale:*

- 1) registro generale degli affari penali;

- 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 3) registro dell'esecuzione penale;
- 4) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 5) registro degli ordini di cattura emessi;
- 6) registro dei corpi di reato;
- 7) registro generale della Cancelleria della Corte d'Assise (solo per la Cancelleria del Giudice Regionale di Mogadiscio);
- 8) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;

Art. 3.

Oltre i registri indicati nell'art. 1, il Cancelliere del Giudice di Appello deve tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo generale degli affari contenziosi civili (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 2) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;
- 3) ruolo generale degli affari civili non contenziosi (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 4) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;

b) *nella materia penale:*

- 1) registro generale degli affari penali;
- 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 3) registro dei corpi di reato (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 4) registro generale della Cancelleria della Corte d'Assise d'Appello;
- 5) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 4.

Oltre i registri indicati nell'art. 1, il Cancelliere della Corte di Giustizia deve tenere i seguenti registri:

a) *nella materia civile:*

- 1) ruolo generale degli affari civili, amministrativi e dei conti;
- 2) rubrica alfabetica del ruolo di cui al numero precedente;

b) *nella materia penale:*

- 1) registro generale delle impugnazioni penali;
- 2) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 5.

Il Cancelliere del Pubblico Ministero deve tenere i seguenti registri:

- 1) registro protocollo della corrispondenza;
- 2) registro generale degli affari penali;
- 3) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 4) registro degli ordini di cattura emessi (comune a quello per il Giudice Regionale);
- 5) registro dei corpi di reato (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);

- 6) registro dell'esecuzione penale (comune a quello prescritto per il Giudice Regionale);
- 7) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 6.

Gli Ufficiali giudiziari debbono tenere i seguenti registri:

- 1) repertorio civile;
- 2) repertorio penale;
- 3) registro delle riscossioni.

Art. 7.

I Cadi debbono tenere i seguenti registri:

- 1) registro protocollo della corrispondenza;
- 2) registro delle cause civili;
- 3) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 4) registro delle cause penali;
- 5) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 6) registro atti di matrimonio;
- 7) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 8) registro atti di divorzio;
- 9) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 10) registro atti di nascita;
- 11) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 12) registro atti di morte;
- 13) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 14) registro atti notarili;
- 15) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Negli uffici ove prestano servizio più Cadi, i registri di cui ai numeri 2) e 4) e le rubriche corrispondenti possono essere divisi fra i vari Cadi.

Art. 8.

I Tribunali dei Cadi debbono tenere i seguenti registri:

- 1) registro protocollo della corrispondenza;
- 2) registro degli appelli civili;
- 3) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente;
- 4) registro degli appelli penali;
- 5) rubrica alfabetica del registro di cui al numero precedente.

Art. 9.

Tutti i registri previsti negli articoli dall' 1 al 6 debbono, prima di essere messi in uso, essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal Capo dell'Ufficio giudiziario o da altro Magistrato addetto allo stesso Ufficio, a ciò delegato, deve essere notato in tutte lettere, nell'ultimo foglio, i numeri e i mezzi fogli di cui è composto il registro.

I registri indicati negli articoli 7 e 8 sono vidimati, nello stesso modo, dal Giudice Regionale.

Art. 10.

I modelli ufficiali dei registri indicati negli articoli precedenti saranno predisposti dalla Direzione per la Legislazione e gli Affari Giudiziari.

Art. 11.

Gli Uffici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fossero in possesso di registri utilizzabili in conformità delle nuove norme potranno adoperarli sino ad esaurimento, previ gli opportuni adattamenti secondo le modificazioni introdotte del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 24 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzietti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 41.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 32 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con Ordinanza in data 2 febbraio 1956; n. 5;

RITENUTA la necessità di emanare norme per il funzionamento del Casellario giudiziale;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Su proposta del Direttore per la Legislazione ed AA. GG.;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento per il Casellario giudiziale, composto di n. 14 articoli.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 42.

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 1.

(Casellario giudiziale)

Il Casellario giudiziale, che costituisce una Sezione del Comando Forze di Polizia della Somalia, è unico nel Territorio, ed è posto sotto l'immediata direzione e vigilanza del Pubblico Ministero.

In esso sono conservati gli estratti dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 pronunciati dagli organi giurisdizionali della Somalia, nonché dei provvedimenti pronunciati da organi giurisdizionali stranieri che abbiano avuto riconoscimento a norma di legge.

Gli estratti dei provvedimenti concernenti stranieri ed apolidi sono conservati in separato reparto dallo stesso Casellario.

Art. 2.

(Provvedimenti penali da iscriversi nel Casellario)

Nel Casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) le sentenze penali di condanna divenute irrevocabili e i decreti penali divenuti esecutivi;
- b) le sentenze di proscioglimento pronunciate in istruttoria o in giudizio e divenute irrevocabili;
- c) le sentenze che concedono o revocano la riabilitazione;
- d) ogni altro provvedimento relativo all'applicazione, modificazione o revoca di pene, misure di sicurezza e benefici di legge.

Non sono iscritte nel Casellario giudiziale: le sentenze e i decreti penali concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda; le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso o perché il fatto non costituisce reato, quando non vi sia stata applicazione di misure di sicurezza; le sentenze di proscioglimento per mancanza o remissione di querela o per amnistia, tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove per lo stesso fatto.

Art. 3.

(Provvedimenti civili ed amministrativi da iscriversi nel Casellario)

Nel Casellario giudiziale si iscrivono inoltre per estratto:

- a) le sentenze civili passate in giudicato che pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e quelle che le revocano; i provvedimenti con i quali il Giudice civile ordina il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tali provvedimenti; le sentenze di fallimento, di omologazione del concordato, di revoca del fallimento e di riabilitazione civile;
- b) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita della cittadinanza ed all'espulsione dello straniero.

Art. 4.

(Formazione della scheda)

Gli estratti dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono formati su apposita scheda dal Cancelliere del Giudice che pronunciò il provvedimento divenuto irrevocabile o, in caso di impugnazione, dal Cancelliere del Giudice che pronunciò in ultimo grado.

Per ogni persona e per ogni provvedimento che la riguarda viene formata una scheda. Se sono più i reati per cui la stessa persona è stata giudicata, ne è fatta menzione sulla scheda distintamente per ciascuno di essi, secondo l'ordine seguito nel provvedimento.

Per la formazione della scheda il Cancelliere fa uso del modulo contenente le impronte digitali dell'imputato, che l'Autorità di polizia è tenuta ad allegare ad ogni rapporto di denuncia.

La scheda deve essere compilata non più tardi del decimo giorno da quello in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile. Della formazione della scheda è fatta menzione sull'originale del provvedimento cui la scheda si riferisce e nel registro generale degli affari penali.

Art. 5.

(Trasmissione della scheda)

Appena formata la scheda, il Cancelliere la trasmette al Casellario con una nota di accompagnamento, che gli deve essere restituita con firma di ricevimento.

Se risulta che la persona cui si riferisce la scheda non ha precedenti penali, il Cancelliere compila e trasmette un secondo esemplare della scheda stessa.

Se si tratta di cittadino straniero, il Cancelliere compila e trasmette un altro esemplare della scheda, che viene poi inviato al governo dello Stato estero cui lo straniero appartiene, secondo le convenzioni internazionali o per reciprocità.

Art. 6.

(Conservazione della scheda)

La scheda, non appena pervenuta al Casellario giudiziale, viene annotata nel registro di ricezione.

Se la scheda riguarda persona che non ha precedenti penali, la Sezione del Casellario provvede ad inserire uno degli esemplari della scheda in un fascicolo su cui sono riportate le generalità della persona, la sua formula dattiloscopica, il numero progressivo del fascicolo e gli estremi della scheda. L'altro esemplare della scheda viene conservato nell'archivio dattiloscopico. La Sezione del Casellario provvede inoltre a compilare un cartellino sul quale vengono riportate le complete generalità della persona, la sua formula dattiloscopica ed il numero di fascicolo. Detto cartellino viene conservato in apposite caselle in ordine alfabetico.

Se la scheda riguarda persona che ha precedenti penali, viene in-

serita nel fascicolo già esistente al nome della persona medesima, previa annotazione sulla copertina del fascicolo.

Art. 7.

(Eliminazione delle iscrizioni dal Casellario)

Le iscrizioni dal Casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

- 1) sentenze di proscioglimento da delitto, trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili se pronunciate in giudizio, ovvero trascorso il termine per la prescrizione se pronunciate in istruttoria;
- 2) sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
- 3) sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi tre anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Sono infine eliminate le iscrizioni che risultino duplicate e quelle indebitamente ad altri attribuite a causa delle false generalità dell'imputato o per errore di nome incorso negli atti del procedimento, qualora le sentenze relative alle iscrizioni stesse siano state annullate da una successiva decisione.

Il Capo della Sezione estrae ogni mese dal Casellario le schede che devono essere annullate, facendone annotazione nell'apposito registro.

Art. 8.

(Certificati rilasciati ad Autorità pubbliche)

L'Autorità giudiziaria ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Eguale diritto appartiene alla pubblica Amministrazione quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto funzionale in relazione alla persona cui il certificato si riferisce; ma in detto certificato non è fatta menzione delle sentenze di proscioglimento relative a persona minore non imputabile, e delle sentenze di condanna relative a minori quando sia stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione.

Art. 9.

(Certificati rilasciati a privati)

La persona alla quale si riferiscono le iscrizioni del Casellario ha diritto di ottenere il rilascio del relativo certificato, senza necessità di motivare la domanda.

Art. 10.

(Iscrizioni non menzionabili nei certificati penali richiesti dai privati)

Nei certificati rilasciati a richiesta dei privati, non si fa menzione:

- 1) delle decisioni di proscioglimento;
- 2) delle decisioni di condanna nei seguenti casi:
 - a) quando sia stato ordinato che della condanna non si faccia menzione, purchè il beneficio non sia stato revocato;
 - b) quando la condanna sia stata seguita da assoluzione per effetto di giudizio di revisione;
 - c) quando si tratti di prima condanna a pena pecuniaria ovvero a pena detentiva, sola o congiunta con un'altra pena, non superiore a sei mesi di reclusione o ad un anno di arresto, inflitta a persona che nel momento in cui ha commesso il reato non aveva compiuto i diciotto anni, se non risulta a carico di essa alcun'altra condanna posteriore a pena detentiva;
 - d) quando sia stata dichiarata l'estinzione del reato per cui fu pronunciata condanna, oppure quando sia stata dichiarata, senza essere stata in seguito revocata, la riabilitazione;
- 3) dei provvedimenti indicati nell'articolo 3.

Art. 11.

(Richiesta e rilascio dei certificati)

La richiesta di certificati deve essere diretta alla Sezione del Casellario giudiziale. In essa dev'essere indicato il nome e cognome della persona designata, del padre e della madre, la data ed il luogo di nascita ed ogni altra indicazione atta ad identificare la persona stessa, comprese, ove occorrono, le impronte digitali.

Il certificato è rilasciato dal Capo Sezione del Casellario.

Se dal Casellario non risulta alcuna annotazione, ovvero risultano iscrizioni che, per legge, non debbono essere trascritte, il Capo della Sezione dichiara nel certificato: « Nulla »; altrimenti trascrive nel certificato le decisioni che vi debbono essere annotate, per ordine di data.

Nell'annotare le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione della data e dell'Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione, devono essere indicati il titolo del reato, le pene detentive e pecuniarie inflitte, le pene accessorie, le misure di sicurezza e gli eventuali benefici di legge concessi.

Il Capo Sezione del Casellario appone nei certificati penali che rilascia la data, la propria sottoscrizione ed il timbro della Sezione, prendendo nota del rilascio nell'apposito registro.

I certificati del Casellario su richiesta di privati sono rilasciati in carta da bollo.

Nei certificati del Casellario giudiziale che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del Capo Sezione del Casellario è vidermata dal Pubblico Ministero.

Art. 12.

(Controversie concernenti le iscrizioni ed i certificati)

Quando sorge controversia intorno all'esecuzione di ciò che è disposto negli articoli precedenti, o se sono chieste rettificazioni di iscrizioni o di certificati del Casellario giudiziale, provvede ad istanza dell'interessato il Pubblico Ministero. L'interessato, se intende opporsi al procedimento, ha facoltà di proporre incidente di esecuzione.

Art. 13.

(Norma transitoria)

Fino al termine dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana, restano in vigore per i cittadini italiani le norme sul Casellario giudiziale contenute nel codice di procedura penale e quelle di attuazione e regolamentari.

Art. 14.

(Norme di attuazione)

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono eliminate dal Capo Sezione del Casellario tutte le iscrizioni esistenti nel Casellario e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'articolo 2, è esclusa l'iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE


Franca


PARTE SECONDA


N. N.

PARTE TERZA

N. N.







BOLLETTINO UFFICIALE



BELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 3 aprile 1956

N. 4

Supplementi pubblicati durante il mese di marzo 1956

Supplemento N. 1 in data 8 marzo 1956 contenente:

- DECRETO n. 16 in data 1° gennaio 1956: *Soppressione del Corpo di Sicurezza della Somalia* 209
- DECRETO n. 17 in data 1° gennaio 1956: *Costituzione dell'« Esercito Somalia »* 210
- DECRETO n. 18 in data 1° gennaio 1956: *Costituzione delle « Forze di Polizia della Somalia »* 211
- DECRETO n. 19 in data 1° gennaio 1956: *Nomina del Ten. Col. Umberto Ripa di Meana a Comandante delle « Forze di Polizia della Somalia »* 212

Supplemento N. 2 in data 16 marzo 1956 contenente:

- DECRETO n. 266 rep. in data 1 dicembre 1955: *Concessione a scopo edilizio di area demaniale a favore della Signora Zhara Amin Mohamed.* 217
- DECRETO n. 20 rep. in data 15 febbraio 1956: *Scioglimento della Società a r.l. « Cooperativa edilizia fra Ufficiali e Sottufficiali autoctoni in servizio presso Comandi, Corpi o Servizi dipendenti dal Corpo di Sicurezza della Somalia ».* 218
- DECRETO n. 21 rep. in data 21 febbraio 1956: *Nomina del Brig. CC. Sirianni Carmine a Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale della Migurtinia.* 219
- DECRETO n. 22 rep. in data 21 febbraio 1956: *Nomina del Brig. CC. Serafini Fernando a Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.* 220
- DECRETO n. 23 rep. in data 24 febbraio 1956: *Istituzione di un ufficio di Cadi nel centro di Aden Jabal.* 220
- DECRETO n. 24 rep. in data 29 febbraio 1956: *Riserva di aree edilizie nella città di Mogadiscio per eventuali costruzioni di pubblico interesse o che rivestono carattere di particolare importanza.* 221

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

DECRETI:

- DECRETO n. 33 in data 7 febbraio 1956: *Riconoscimento della libera disponibilità di terreno demaniale a favore del Sig. Amante Aniello.* 345
- DECRETO n. 34 in data 13 marzo 1956: *Concessione di una cava di pietrame a favore del Sig. Euclito Gravina.* 346
-
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione a favore del Sig. Bascir Hagi Mussa a svolgere attività economica.* 347
-

PARTE SECONDA

- Banco di Napoli: *Nomina Direttore della Filiale di Mogadiscio.* 349
- Fratelli Mortara S. A. Mogadiscio: *Estratto verbale Assemblea.* 349
- Cooperativa Somala Filatori e Tessitori Artigiani: *Estratto verbale Assemblea Ordinaria.* 349
- S.A.G. - Società Agricoltori Giuba: *Avviso convocazione Assemblea Ordinaria.* 350
- S.A.I.C.E.S. - Società An. Industriale Commerciale Etiopia Sud: *Avviso convocazione Assemblea Ordinaria.* 350
- A.C.C.A. - Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi: *Avviso convocazione Assemblea Generale Ordinaria.* 351
- S.E.I.S. - Società Elettro Industriale della Somalia: *Avviso convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 351
-
- Direzione Sviluppo Economico: *Avvisi ad opponendum n. 4.* 352
-
- Direzione Affari Finanziari: *Avvisi ad opponendum n. 1.* 353

PARTE TERZA

- Nomina di finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza.* 355

PARTE PRIMA

DECRETO N. 33 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 23 novembre 1955 con la quale il signor Amarante Aniello chiede che gli sia accordata la libera disponibilità del terreno a suo tempo concessogli a scopo edilizio;

VISTO il decreto dell'allora Reggente il Governo della Somalia 1° ottobre 1940, n. 17473, col quale veniva dato al sig. Amarante Aniello in concessione perpetua, a titolo oneroso, e a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1145, sito in Merca nei pressi della ex caserma Fiorina;

VISTO il foglio in data 12 dicembre 1955, n. 119703, col quale il Servizio Tecnico Erariale attesta che lo stabile fabbricato sull'area predetta è conforme alla variante al progetto a suo tempo presentato;

VISTO il nulla osta di abitabilità, rilasciato in data 17 dicembre 1955 dal Dirigente il Servizio Sanitario di Merca;

RITENUTO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per il riconoscimento della libera disponibilità di terreni demaniali concessi a scopo edilizio;

Decreta:

E' riconosciuta la libera disponibilità a favore del sig. Amarante Aniello dell'appezzamento di terreno demaniale, sito in Merca, nei pressi della ex Caserma Fiorina, della estensione di mq. 1145, di cui al decreto di concessione dell'allora Reggente il Governo della Somalia numero 17473 in data 1° ottobre 1940, registrato alla Corte dei Conti — Delegazione di Meccidiscia — 11 ottobre 1940.

dell'annesso disciplinare stipulato fra il Direttore degli Affari Civili dell'ex Governo della Somalia e il sig. Amarante Aniello in data 27 settembre 1940.

Mogadiscio, li 7 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 14, foglio n. 196.

Mogadiscio, 10 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO N. 34 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTA l'Ordinanza 15 agosto 1951 n. 13;

VISTO il decreto Amministrativo n. 139 di rep. in data 22 novembre 1951, e n. 142 di rep. in data 20 settembre 1952, relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda in data 28 febbraio 1955, del sig. Euclito Gravina, residente in Merca, intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in territorio di Merca, precisamente nella zona denominata El Mugne, della estensione di mq. 10.000 per la durata di anni uno;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico;

SENTITO il parere del Servizio Geo-Minerario;

Decreta:

Art. 1.

E' concesso al sig. Euclito Gravina, l'esercizio di una cava di pietrame della superficie di mq. 10.000 sita in Merca, nei pressi di El Mugne e segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni due a partire dalla data del presente decreto ed è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 13 marzo 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 6.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:


Autorizza:

Il Sig. Bascir Hagi Mussa ad esercitare in Chisimaio il commercio di importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Chisimaio.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Il Direttore
Gasbarri



PARTE SECONDA

BANCO DI NAPOLI - FILIALE DI MOGADISCIO

Nomina Direttore della Filiale di Mogadiscio

Il Comitato direttivo del Banco di Napoli nella tornata del 30 settembre 1955 ha deliberato di assegnare alla Direzione della Filiale del Banco di Napoli in Mogadiscio con le funzioni di Direttore di Succursale il Sig. Rizzi Vittorio in sostituzione del Sig. Daniele Beniamino che rimpatria.

Mogadiscio, li 8 febbraio 1956.

Banco di Napoli - Filiale di Mogadiscio

FRATELLI MORTARA S. A. MOGADISCIO

Estratto verbale Assemblea

Il giorno 13 marzo 1956 l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha approvato il seguente Bilancio al 31 dicembre 1955:

<i>Attività</i>	So. 345.690,53
<i>Passività</i>	So. 274.705,15
	<hr/>
<i>Utile dell'Esercizio</i>	So. 70.985,38

Mogadiscio, 27 marzo 1956.

L'Amministratore unico
Ing. Anteo Mortara

« COOPERATIVA SOMALA FILATORI E TESSITORI ARTIGIANI » con sede in MOGADISCIO

Estratto del verbale dell'Assemblea Ordinaria

Il giorno 12 marzo 1956, alle ore 16,30, s'è riunita presso l'Ufficio del Notaio della Somalia, l'Assemblea Ordinaria dell'intestata Cooperativa, la quale ha deliberato la nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale.

1956, è stato depositato e trascritto in data 15 marzo 1956 presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice della Somalia al n. 295 del Registro delle Società.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

S. A. G.
SOCIETA' AGRICOLTORI GIUBA

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Società Agricoltori Giuba (S.A.G.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 29 aprile 1956 alle ore 9 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 1956 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Chisimaio per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione bilancio al 31-12-1955 e relative delibere;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale;
- 5) Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti sul Libro dei Soci almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea. Chisimaio, 28 marzo 1956.

Il Consiglio di Amministrazione

S. A. I. C. E. S.
SOCIETA' AN. INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

Gli Azionisti della Società An. Industriale Commerciale Etiopia Sud (S.A.I.C.E.S.) sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 20 aprile 1956 alle ore 10 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 21 aprile 1956 alla stessa ora in seconda convocazione, presso la sede sociale in Merca per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Approvazione bilancio al 31-12-1955 e relative deliberazioni;
- 4) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la Sede sociale di Merca almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Merca, 28 marzo 1956.

Il Consiglio di Amministrazione

A. C. C. A.
ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

I Sigg. Soci sono pregati di intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria che si terrà nella Sede Sociale in Afgoi il giorno 25 aprile c.a. alle ore 9 in prima convocazione ed il giorno 27 stesso mese e medesima ora in seconda convocazione, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2.) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3.) Approvazione del bilancio 1955 e relativo conto perdite e profitti;
- 4.) Elezioni delle cariche sociali;
- 5.) Emolumenti al Collegio Sindacale per l'esercizio 1956;
- 6.) Costituzione consortile Hellmann;
- 7.) Varie.

Afgoi, 30 marzo 1956.

IL PRESIDENTE
G. Gilberti

S. E. I. S.
SOCIETA' ELETTRIO INDUSTRIALE DELLA SOMALIA S.p.A.
Sede Mogadiscio - Capitale interamente versato So. 5.700.000

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 12 maggio 1956, alle ore 12, in Napoli — Via Verdi 18 — presso lo studio del Notaio Fulvio Maddalena, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.) Approvazione del Bilancio della Società per il 1956;
- 2.) Eventuali modifiche allo Statuto della Società;
- 3.) Ratifica della nomina a Consigliere d'Amministrazione del Dr. Michele Anesi;
- 4.) Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate o presso la sede della Società o presso un Istituto bancario di Mogadiscio almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, 31 marzo 1956.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio di importazione ed esportazione

Si rende noto che l'Unione Artigiani della Somalia, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio Via Tommaso Duca di Genova E.G. III 7/3.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Sig.ra Roncaccia Wanda in Ricci ha presentata domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via Emanuele Filiberto.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Voltura autorizzazioni per attività commerciali

Si rende noto che la ditta Seferian & Co. (Somalia) Ltd che ha rilevato la ditta Seferian & Co. Ltd. ha avanzato domanda per ottenere la voltura al suo nome delle seguenti licenze intestate alla citata ditta Seferian & Co. Ltd.:

— Licenza n. 2339/1 per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione:

- Licenza n. 2339/2 bis per l'esercizio del commercio all'ingrosso generi locali e di importazione diretta con alimentari;
- Licenza n. 2640/3 per l'esercizio del commercio al minuto di generi di importazione diretta escluso alimentari.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Volturna autorizzazione esercizio commercio importazione-esportazione

Si rende noto che il sig. Mohamed Scek Iusuf Imanchei, ha avanzato domanda intesa ad ottenere la voltura a favore del Sig. Hussen Scek Mohamed Faghi Iusuf, dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Direttore
Gasbarri


AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
DIREZIONE AFFARI FINANZIARI

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 26 agosto 1954, gli Eredi del Sig. Giuseppe Fabbri hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1720 sito in Mogadiscio, via del Lazzaretto n. 17 descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Direttore Aggiunto
Laudani




PARTE TERZA

Nomine a Finzieri nel Corpo della Guardia di Finanza

DECRETO n. 373973 del 23 febbraio 1956 — Registrato dal Magistrato ai Conti il 10 marzo 1956 — Reg. n. 14 - f. n. 206.

A datare dal 1° dicembre 1955 i sottonotati allievi finzieri sono nominati finzieri nel Corpo della Guardia di Finanza:

	Media in ventesimi
1 - SCERIF AHMED TAHIR	17,000
2 - ELMI SALAH ALI	17,000
3 - HASSAN AHMED IMAN	15,833
4 - GIUSEPPE HUSSEN HASSANO'	15,833
5 - ABDULLAHI UARSAMA NUR	15,416
6 - MUSSA HASSAN MOHAMED	15,250
7 - ALI OMAR AHMED	14,916
8 - MOHAMED ELMI HUBANE	14,833
9 - ALI IUSUF AUALE	14,666
10 - ISSA BOTAN ALI	14,166
11 - AHMED GASSIM SALIM	13,666
12 - OSMAN AHMED SAID	13,666
13 - ABANUR IMAN NUR	13,583
14 - MOHAMED GARUN MOHAMED	13,500
15 - MOHAMED GAAL MOHAMUD	13,416
16 - ALI NUR ALI	13,333
17 - MOHAMED UARSAMA MOHAMED	13,250
18 - SCEK IBRAHIM HAGI MOHAMED	13,000
19 - SCERIF ADEN MUNGNE AB.	12,750
20 - ALI SCEK ELMI FARAH	12,583
21 - ABDULCADIR SAID ON	12,333
22 - SCERIF MOHAMED IMAN	12,000
23 - ALI SALAH ALI	11,833
24 - IUSUF MOHAMED MALLIM	11,500
25 - SAID MUGNE MOHAMED	11,416
26 - HASSAN HAGI OMAR AHMED	11,000
27 - OSMAN OSSOBLE RAGHE	11,000
28 - ABDURAHMAN MOHAMED	10,833
29 - MOHAMED SALAH SAAD	10,666
30 - SALAH ABDALLA SAID	10,666



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 17 Aprile 1956

Suppl. N. 1 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

DECRETI:

DECRETO n. 35 in data 16 aprile 1956: *Suddivisione, agli effetti della coltivazione del cotone, delle regioni agricole in zone ed assegnazione di queste agli sgranatoi.*


359

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

DECRETO n. 35 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'ordinanza 3 febbraio 1956, n. 4;

RITENUTA la necessità di provvedere alla suddivisione delle Regioni agricole in zone, nonchè la necessità di stabilire le zone di influenza di ogni singolo sgranatoio;

VISTA la proposta dell'E.Co.S. in data 3 aprile 1956;

Decreta:

Art. 1.

Le Regioni agricole, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 1956 n. 4, sono suddivise nelle seguenti zone, come dall'unita carta 1: 1.000.000 che fa parte integrante del presente decreto:

ZONA N°

CONFINI

- | | | |
|----------|--------------|--|
| 1 | nord | : strada per il Kenia da Liboi a Yonte, attraverso Beles Cogani; corso del fiume Giuba da Yonte a Gelib; strada Gelib-Modun fino a Borama; |
| | est | : limiti della Regione del Basso Giuba da Borama all'Oceano Indiano; |
| | ovest | : confine politico del Kenya dall'Oceano Indiano a Liboi; |
| | sud | : Oceano Indiano; |
| 2 | sud | : strada per il Kenya da Liboi a Yonte; corso del fiume Giuba da Yonte a Gelib; strada Gelib-Modun fino a Borama; |

ZONA N°

CONFINI

- ovest** : confine politico con il Kenya da Liboi a Dolo;
- nord** : confine politico con l'Etiopia da Dolo a Iet;
- est** : limiti ovest dei Distretti di Oddur, Baidoa e Bur Acaba fino a Jak Bravai e di quello di Brava da Jak Bravai a Borama, sulla strada Gelib-Modun;
- 3** comprendente tutto il Territorio del Distretto di Brava;
- 4** **nord** : confine politico con l'Etiopia nel tratto corrispondente al distretto di Oddur;
- est** : confine amministrativo fra le Regioni dell'Alto Giuba e dell'Hiran, dal confine Etiopico al limite della Regione del Benadir; confine est del distretto di Uanle Uen fino ad Adalei; linea congiungente Adalei a Gololei, sulla strada Balad-Bulo Burti, comprese le sciambe di Gololei, quindi margini della duna in riva sinistra dell'Uebi Scebeli fino a toccare il mare a Gesira;
- sud** : linea Gesira, limite ovest delle sciambe del paese di Barire che restano comprese nella presente zona, Uar Dugulle, strada Audeggle-Bur Acaba da Uar Dugulle ai limiti del distretto di Bur Acaba; confine sud del distretto di Bur Acaba;
- ovest** : limite ovest dei distretti di Bur Acaba, Baidoa e Oddur;
- 5** **nord-ovest** : limite sud del distretto di Bur Acaba;
- sud** : limite ovest del distretto di Merca e Oceano Indiano;
- est** : linea congiungente El Munghie sull'Oceano Indiano al confine sud del distretto di Bur Acaba, lasciando ad est tutto il comprensorio di Genale e ad ovest tutte le sciambe somale di Farkeiro che restano comprese nella zona;

ZONA N°

CONFINI

- 6**
- nord** : limite sud del distretto di Bur Acaba;
 - est** : linea congiungente la città di Merca al confine sud del distretto di Bur Acaba, sulla strada Audegle-Bur Acaba, passando per Mobarek le cui sciambe restano escluse dalla presente zona;
 - sud** : Oceano Indiano;
 - ovest** : linea congiungente El Munghie sull'Oceano Indiano al confine sud del distretto di Bur Acaba, includendo tutto il comprensorio di Genale ed escludendo tutte le sciambe somale ad ovest del comprensorio;
- 7**
- nord-est** : Linea Gesira, sull'Oceano Indiano, Barire, Uar Dugulle, confine sud del distretto di Bur Acaba sulla strada Audegle-Eur Acaba, comprendendo tutte le sciambe che gravitano sul paese di Barire;
 - sud** : Oceano Indiano da Gesira a Merca;
 - ovest** : linea congiungente Merca al confine sud del distretto di Bur Acaba, sulla strada Audegle-Bur Acaba, passando per Mobarek le cui sciambe restano comprese nella presente zona;
- 8**
- nord** : limite del distretto di Bulu Burti fino all'incrocio con la strada Balad-Bulu Burti;
 - est** : strada Balad-Bulu Burti dal limite del distretto di Bulu Burti a nord fino al paese di Gololei a sud con esclusione delle sciambe che gravitano sul villaggio di Gololei;
 - sud** : linea congiungente Adalei a Gololei con esclusione delle sciambe di Gololei;
 - ovest** : limite est del distretto di Uanle Uen;
- 9**
- nord** : confine politico con l'Etiopia dal confine orientale del distretto di Oddur verso nord;
 - ovest** : limite ovest della Regione dell'Hiran; strada Balad-Bulu Burti tra Gololei a sud ed il confine del distretto di Bulu Burti a Nord;
 - sud-est** : limite nord della duna costiera di Itala e di Villabruzzi.

Art. 2.

Le zone di cui al precedente art. 1 vengono poste sotto l'influenza dei seguenti sgranatoi:

- zona n. 1 Società ROMANA
- zona n. 2 Società SISIA GIUBA
- zona n. 3 Società SEIS
- zona n. 4 Società SICIS
- zona n. 5 Società SISIA Benadir
- zona n. 6 Società F.lli REGIS
- zona n. 7 Società SEIS
- zona n. 8 Società SISIA Benadir
- zona n. 9 Società SAIS

Art. 3.

Alla coltivazione del cotone di tipo poliennale è riservata la zona n. 10 che comprende tutto il distretto di Itala e la duna costiera di Villabruzzi, Balad ed Afgoi fino a Gesira.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 16 aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 192.

Mogadiscio 16 aprile 1956.


Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 20 aprile 1956

Suppl. N. 2 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 267 in data 31 dicembre 1955: *Adeguamento di stanziamenti di taluni capitoli dell'entrata e della spesa della Categoria III — Contabilità speciale — del bilancio per l'Esercizio Finanziario 1955.* 369

1956:

DECRETI:


DECRETO n. 36 in data 14 febbraio 1956: *Istituzione di un comitato di studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti l'esecuzione di opere pubbliche in Somalia.* 370

DECRETO n. 37 in data 23 febbraio 1956: *Abrogazione del D. G. 4 giugno 1940, n. 17103, riguardante il regolamento delle tariffe del Porto e della rada di Mogadiscio e degli altri approdi della Somalia.* 371

DECRETO n. 38 in data 15 marzo 1956: *Compenso a favore dei funzionari tecnici incaricati delle visite di collaudo e degli esami per conducente di automezzi.* 372

DECRETO n. 39 in data 26 marzo 1956: *Revoca della concessione, a scopo edilizio, di un appezzamento di terreno demaniale à favore del Sig. Ing. Alessandro Valenti fu Valente.* 373

DECRETO n. 40 in data 1. aprile 1956: *Istituzione Consiglio Distrettuale di Bosaso.* 374



PARTE PRIMA

DECRETO n. 267 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, numero 2358;

VISTA l'Ordinanza n. 21 del 27 novembre 1954;

RAVVISATA la necessità di adeguare gli stanziamenti di taluni capitoli dell'entrata e della spesa della Categoria III - Contabilità speciale - del bilancio per l'esercizio finanziario 1955 alla effettiva situazione di fatto e di diritto determinatosi in relazione alle operazioni intervenute nel corso dell'esercizio medesimo;

VISTI gli allegati prospetti dimostrativi;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

Decreta:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955;

AUMENTI

Entrata

TITOLO II — Entrata straordinaria

CATEGORIA III — Contabilità speciale

Cap. 51 - Depositi e cauzioni	+	So. 373.698,06
Cap. 52 - Somme introitate per conto di terzi	+	So. 46.661,41
Cap. 54 - Restituzione di anticipazioni effettuate	+	So. 2.416.849,34
		<hr/>
Totale	+	So. 2.837.208,81

DECRETO n. 38 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 9 — comma terzo — del citato decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, numero 2358;

CONSIDERATA l'opportunità di corrispondere un compenso a favore dei funzionari tecnici incaricati delle visite di collaudo e degli esami per conducente di automezzi;

SENTITO il parere del Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico di concerto con il Direttore per gli Affari Finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Per le operazioni di visite e prove di collaudo di automezzi, nonché per gli esami per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli, sarà corrisposto dagli interessati un compenso di So. 3 (tre) in aggiunta alla vigente tassa di concessione governativa, a favore dei funzionari tecnici incaricati dei collaudi e degli esami.

Art. 2.

Il compenso di cui all'art. 1) sarà versato all'Ufficio Tasse Affari unitamente alla tassa di concessione governativa.

L'Ufficio Tasse Affari provvederà a contabilizzare il compenso in conto terzi per la successiva devoluzione agli aventi diritto con le modalità di rito.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 15 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 91.

Mogadiscio, li 3 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 39 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 9, comma terzo, del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto governatoriale n. 16543 in data 12 gennaio 1940, con il quale veniva concesso, a titolo oneroso ed a scopo edilizio, al Sig. Ing. Alessandro Valenti fu Valente, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1190, sito in Mogadiscio, Via A. Cecchi, (già strada Villa Vicereale);

VISTO il disciplinare di concessione edilizia, approvato e reso esecutivo con il sopra citato decreto governatoriale n. 16543 del 12 gennaio 1940;

VISTO il foglio n. 119855 in data 18 febbraio 1956 del Servizio Tecnico Erariale, dal quale risulta che il terreno concesso non fu mai utilizzato allo scopo per il quale era stato richiesto e che, tuttora, risulta libero da qualsiasi costruzione o recinzione;

CONSIDERATO che l'Ing. Alessandro Valenti fu Valente non ha ottemperato agli obblighi assunti con la stipula del disciplinare di concessione sopra citato e che pertanto l'Amministrazione, avvalendosi del disposto dall'articolo 12 del sopra citato disciplinare di concessione, ha il diritto di revocare la concessione di cui al decreto governatoriale numero 16543 in data 12 gennaio 1940, prima menzionato;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

Decreta:

E' revocato, a tutti gli effetti di legge, il decreto governatoriale numero 16543 in data 12 gennaio 1940.

Mogadiscio, li 26 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 93.

Mogadiscio, li 5 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO

DECRETO n. 40 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Bosaso;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Bosaso il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

<u>Ugaz Jassin Abdurahman</u>	— <i>Desciscie</i>
Ugaz Hagi Ibrahim Hassan	— <i>Desciscie</i>
Osman Ahmed El Tager	— <i>Osman Mohamud</i>
Mohamed Ali Samantar	— <i>Osman Mohamud</i>
Abdi Hagi Iusuf	— <i>Osman Mohamud</i>
Hagi Aden Hussen Ali	— <i>Osman Mohamud</i>
Giaffar Mohamed Mohamud	— <i>Osman Mohamud</i>
Iusuf Nur Ghesot	— <i>Osman Mohamud</i>
Mohamed Affasse Hussen	— <i>Desciscie</i>
Osman Farie Ali	— <i>Desciscie</i>
Giama Salah Ismail	— <i>Desciscie</i>
Ali Mohamud Iusuf	— <i>Desciscie</i>
Ahmed Mohamed Fahie	— <i>Desciscie</i>
Ascar Hussen Mohamud	— <i>Desciscie</i>
Farah Mohamed Ismail	— <i>Ali Gibrail</i>
Hassan Mohamed Farah	— <i>Ali Gibrail</i>
Hassan Ahmed Nur	— <i>Ali Gibrail</i>
Obet Hamed Iusuf	— <i>Ali Gibrail</i>
Abdullahi Salah Mohamed	— <i>Ali Soleman</i>
Gibril Abdi Matan	— <i>Uabeneia</i>
Farah Ali Adde	— <i>Issa Mohamud</i>
Farah Elmi Ghedi	— <i>Uarsangheli</i>
Ali Bile Mohamud Hassan	— <i>Arab Meheri</i>
Hagi Hassan Farah	— <i>Arab Meheri</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Herzi Iusuf Hussen

— L.G.S.

Mohamed Sciaur Farah

— P.D.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Artan Mohamed Aden

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Iusuf Finin

Scek Abdurahman Mohamed Ismail

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 171.

Mogadiscio, li 11 aprile 1956.

Il Magistrato, ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 41 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Candala;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Candala il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Beldagi Hagi Abdullahi Mohamed Ismail

Ali

— Ali Soleman — ALULA

Mahadi Hagi Hassan Ibrahim

— Ali Soleman

Ali Scire Togo Farah

— Osman Mohamud

Auare Issa Farah Liban

— Ali Soleman

Hagi Artan Ismail Ali

— Ali Soleman

Hagi Said Farah Aden

— Ali Soleman

Hagi Farah Iusuf Mohamed

— Ali Soleman

Hagi Iusuf Hagi Ali Mohamed

— Ali Soleman

Abdullahi Hussen Mumin Roble

— Ali Soleman

Hagi Omar Hagi Mohamed

— Ali Soleman

Artan Hagi Iusuf Ismail	— <i>Ali Soleman</i>
Ismail Hagi Mohamed Ismail Ali	— <i>Ali Soleman</i>
Mohamud Mohamed Nalahie Mohamed	— <i>Ali Soleman</i>
Bile Abdalla Mohamed	— <i>Ali Soleman</i>
Ismail Fahie Mohamed	— <i>Ali Soleman</i>
Mohamed Mussa Samantar	— <i>Ali Soleman</i>
Hamed Iusuf Mohamud Farah	— <i>Osman Mohamud</i>
Dube Iusuf Farah Herzi	— <i>Osman Mohamud</i>
Iusuf Uerah Guled Nur	— <i>Osman Mohamud</i>
Iusuf Mussa Samantar	— <i>Idic Fahale</i>
Hagi Mohamed Hagi	— <i>Samantar Hassan</i>
Hagi Sed Nur Mussa	— <i>Giambel Buro</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Giama Mohamed Fahie	— <i>L.G.S.</i>
Hajan Salah Ismail Ali	— <i>P.D.S.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Tohe Mohamud Herzi

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Hagi Giama Said Ahmed

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 170.

Mogadiscio, li 11 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 42 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Alula;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Alula il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

CAPI

Beldagi Hagi Mussa Hassan Said	— Suacron
Hagi Said Iusuf	— Ghesse Gulle
Hagi Ismail Iusuf	— Ali Soleman
Ahmed Iusuf Aden	— Suacron
Mohamed ,Gibril Nalehie	— Suacron
Mohamed Iusuf Ahmed Ali	— Suacron
Hagi Salah Fahie	— Suacron
Hussen Iusuf Mohamed	— Suacron
Omar Mohamed Ali	— Suacron
Said Salah Iusuf	— Suacron
Salah Hagi Matan	— Suacron
Mohamud Omar Daud Mussa	— Suacron
Omar Mohamed Ali Ghedi	— Ali Soleman
Mohamud Duncal Dere	— Osman Mohamud
Nur Mohamud Scirua	— Osman Mohamud
Hagi Ahmed Ismail Iusuf	— Osman Mohamud
Hassan Hagi Iusuf	— Osman Mohamud
Nur Hagi Ahmed Iusuf	— Osman Mohamud
Iusuf Farah Ud	— Issa Mohamud
Mohamed Iusuf Fahie	— Ismail Ionis
Mussa Hassan Mohamed Abdalla	— Ghesse Gulle
Iusuf Ahmed Mohamed Scermarche	— Osman Mohamud
Mohamed Salah Mohamud Hamdan	— Suacron

RAPPRESENTANTI POLITICI

Hagi Farah Ghessot	— L.G.S.
Osman Mohamud Scirua	— P.D.S.

RAPPRESENTANTI RELIGIOSI

Iassin Giama Mohamud

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Omar Mohamed Mussa

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 169.

Mogadiscio, li 11 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 43 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, N. 1301, che ratifica e da esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultato degli « scir » tenuti nel distretto del Daror;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto del Daror il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Bogor Mussa Iusuf	— Osman Mohamud
Beldagi Mohamed Herzi Farah	— Ugar Soleman
Hagi Osman Hagi Iusuf	— Osman Mohamud
Mohamud Ali Farah	— Osman Mohamud
Salad Abdurahman Ali	— Osman Mohamud
Iassin Mohamed Bogor	— Osman Mohamud
Mohamed Nur Ali	— Osman Mohamud
Mohamed Ali Herzi	— Osman Mohamud
Scire Hagi Iusuf	— Osman Mohamud
Mussa Ali Nur	— Osman Mohamud
Hagi Nur Mohamed	— Osman Mohamud
Mohamed Ahmed Mohamed	— Osman Mohamud
Ali Ghessot Ali	— Osman Mohamud
Afrah Osman Samantar	— Osman Mohamud
Hagi Said Mussa	— Osman Mohamud
Issa Farah Ismail	— Ugar Soleman
Ismail Abdulla Iusuf	— Ugar Soleman
Giama Ahmed Iusuf	— Ugar Soleman
Ali Iusuf Salad	— Ugar Soleman
Ómar Mohamud Iusuf	— Ugar Soleman
Said Mohamed Samantar	— Ugar Soleman
Madar Scek Scermarche Mohamed	— Suacron
Ainab Mussa Hagi	— Suacron
Ali Mussa Hagi	— Ismail Soleman
Salah Mohamed Iusuf	— Ismail Soleman
Arab Mohamed Ali	— Ali Soleman
Mohamed Ismail Iusuf	— Ali Soleman
Gure Iusuf Farah	— Abdurahim Soleman
Ismail Herzi Ghedi	— Rer Ionis
Hagi Mohamud Ali	— Dir
Ahmed Hagi Abdurahman	— Lelcasse

Mussa Iusuf Mohamud
Artan Issa Omar
Hagi Mohamed Ali
Herzi Ali Farah

— Osman Mohamud
— Osman Mohamud
— Osman Mohamud
— Osman Mohamud

RAPPRESENTANTI POLITICI

Hagi Mohamed Au Ahmed
Scek Mohamed Au Iusuf

— L.G.S.
— P.D.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Mussa Artan Samantar

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Mohamed Hagi Mohamud

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 166.

Mogadiscio, li 11 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 44 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto del Sol;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto del Sol il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Au Mussa Mohamed
Calid Iusuf Bogor
Nur Ibrahim Samantar
Hagi Ahmed Iusuf Scirua
Hagi Osman Hagi Arale
Mohamed Scire Gure

— Osman Mohamud
— Osman Mohamud

Ali Mohamed Mussa	— Osman Mohamud
Arsce Ali Agar	— Osman Mohamud
Farah Ahmed Dirie	— Osman Mohamud
Said Au Mussa Mohamed	— Osman Mohamud
Ahmed Mussa Ismail	— Osman Mohamud
Salad Iusuf Ali Fahie	— Osman Mohamud
Mohamud Hassan Samantar	— Osman Mohamud
Issa Farah Mohamud	— Osman Mohamud
Mohamed Mohamud Mohamed	— Osman Mohamud
Mohamed Abdi Giama	— Osman Mohamud
Mussa Mohamud Ali	— Osman Mohamud
Salah Mohamed Omar	— Osman Mohamud
Farah Hassan Gure	— Osman Mohamud
Iassin Said Mussa	— Osman Mohamud
Abdi Osman Mussa	— Osman Mohamud
Mohamud Ahmed Au Hussen	— Osman Mohamud
Farah Basciane Mohamed	— Osman Mohamud
Iusuf Elmi Hagi Iusuf	— Osman Mohamud
Iusuf Samantar Abdi	— Osman Mohamud
Elmi Hagi Mussa Aden	— Osman Mohamud
Herzi Buran Faran	— Issa Mohamud
Nur Osman Mohamed Abdi	— Uabeneia
Hagi Farah Barre	— Abdalla Ibrahim
Giama Mohamed	— Abdurahim
Mussa Hagi Mohamed Faran	— Arab Meheri
Nur Guled Fahie	— Caschecable
Hagi Mohamud Issa Guled	— Lelcasse
Farah Mohamed Guled	— Amanle
Nur Ali Mohamud Samantar	— Idic Fahale
Duale Farah Fahie	— Madiban

RAPPRESENTANTI POLITICI

Ali Nur Ali Hagi Mussa	— P.D.S.
Mussa Mohamed Mohamud	— L.G.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Osman Abdi Godah

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Mohamud Samantar

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 168.

Mogadiscio, li 11 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 45 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto del Nogal;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto del Nogal il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

Islam Mohamed Mussa	— Issa Mohamud
Ismail. Mussa Islam	— Issa Mohamud
Iusuf Ali Hosc	— Issa Mohamud
Nur Ghedi Ionis	— Issa Mohamud
Abdi Ali Mohamud	— Issa Mohamud
Mohamud Giama Mohamed	— Issa Mohamud
Ahmed Hagi Mohamed	— Issa Mohamud
Herzi Ahmed Mohamed	— Issa Mohamud
Mohamud Scirua Arale	— Issa Mohamud
Farah Ali Issa	— Issa Mohamud
Ali Nur Samantar	— Issa Mohamud
Iusuf Aden Iusuf	— Issa Mohamud
Hagi Mohamed Issa	— Issa Mohamud
Ali Bottan Mumin	— Issa Mohamud
Hagi Ahmed Mohamed	— Issa Mohamud
Mohamed Au Issa	— Issa Mohamud
Gurei Garsce	— Issa Mohamud
Dirie Samantar Ismail	— Issa Mohamud
Aden Mah	— Issa Mohamud
Gure Issa Mohamud	— Issa Mohamud
Aden Ali Deghel	— Issa Mohamud
Giama Mohamed Islam	— Issa Mohamud
Barre Samantar Ghedi	— Issa Mohamud
Ali Au Ahmed Osman	— Issa Mohamud
Hagi Abdalla Farah Dad	— Issa Mohamud
Ahmed Mohamed Aden	— Osman Mohamud
Ahmed Iusuf Omar	— Osman Mohamud
Said Iusuf Bogor	— Osman Mohamud
Egal Afgab	— Osman Mohamud
Abdullahi Giama Ismail	— Osman Mohamud
Samantar Farah Ahmed	— Osman Mohamud
Mohamud Osman Ali	— Osman Mohamud
Ali Asei Farah Ali	— Osman Mohamud

Mohamed Osman	— Omar Mohamud
Bottan Elmi Giama	— Omar Mohamud
Ali Farah Mohamud	— Arab Meheri
Hagi Ali Issak	— Lelcasse
Herzi Dirie Guled	— Dulbohanta
Nur Herzi Hassan	— Dir
Ghelle Mohamed Came	— Iusuf Darot
Mohamud Au Osman	— Rer Omar

RAPPRESENTANTI POLITICI

Scek Ahmed Au Musse	— L.G.S.
Osman Arale Scirtag	— P.D.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Dirie Au Aden Naleie

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Hagi Mohamud Farah

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 167.

Mogadiscio, li 11 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 46 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Galcaio;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Galcaio il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Islam Abdulle Farah	— Omar Mohamud
Osman Iusuf Ali	— Osman Mohamud
Hagi Ali Balle	— Beidian
Farah Mohamed Islam	— Omar Mohamud
Ghelle Dirie Osman	— Omar Mohamud

Hagi Daher Set	— Omar Mohamud
Ali Bar Uarsama Omar	— Omar Mohamud
Hasci Hassan Barre	— Omar Mohamud
Aden Hussen Iusuf	— Omar Mohamud
Mohamud Dalmar Timaiere	— Omar Mohamud
Mohamud Indaiere	— Omar Mohamud
Abscir Hasci Botan	— Omar Mohamud
Ahmed Giama Buh	— Omar Mohamud
Abdulle Ali Madoue	— Omar Mohamud
Hassan Guled Hassan	— Omar Mohamud
Gibril Beille Hassan	— Omar Mohamud
Botan Au Ahmed	— Omar Mohamud
Bihi Nur Aden	— Omar Mohamud
Scek Mohamud Iusuf Abdulle	— Omar Mohamud
Mohamud Mire Giama	— Omar Mohamud
Hussen Nur Dirir	— Omar Mohamud
Hassan Ughe Afade	— Omar Mohamud
Farah Adde Giama	— Omar Mohamud
Abdi Hasci Giama	— Omar Mohamud
Hagi Giama Issa	— Omar Mohamud
Hassan Farah Nur	— Omar Mohamud
Giama Aden Ie	— Omar Mohamud
Ali Osman Iusuf	— Omar Mohamud
Hassan Aden Gurei	— Omar Mohamud
Mohamud Aden Ali	— Omar Mohamud
Iusuf Uarsama Ahmed	— Omar Mohamud
Mohamed Ghésadde	— Omar Mohamud
Iusuf Scido Liban	— Omar Mohamud
Osman Herzi Iusuf	— Omar Mohamud
Mohamed Abdi Nur	— Omar Mohamud
Scek Mohamud Hassan	— Rer Mohamud
Mohamud Elmi Sarman	— Rer Mohamud
Scire Elmi Ialah	— Rer Mohamud
Scek Mohamed Ali Ghesod	— Lelcasse
Scek Elmi Hasci	— Lelcasse
Ali Nur Mohamed Mohamud	— Lelcasse
Liban Abdi Hideg	— Lelcasse
Scire Egal Adde	— Merehan
Abdulle Hasci Mohamud	— Uabeneia
Hassan Giama Giss	— Arab Meheri
Scek Aden Au Elmi	— Gumäsor
Hagi Ahmed Doian	— Osman Mohamud
Uarsame Mussa Farah	— Amarti Uak
Elmi Alos Enger	— Nuh Gibrail
Ainab Hassan Mohamed	— Madiban
Uarsama Abdi Ghir	— Lelcasse
Herzi Arab Uarsama	— Dir
Uarsame Duale Egal	— Amanale
Abscir Ali Uarah	— Aurtable

RAPPRESENTANTI POLITICI

Giama Uarsama Islam — P.D.S.
Mire Ali Mohamed — L.G.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Hagi Sugulle Nur

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Hagi Uarsama Ahmed
Mohallim Mohamed Ali

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, folgio n. 154.
Mogadiscio, li 9 aprile 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 47 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;
VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;
VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Dusa Mareb;
SENTITO il Capo Distretto;
SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Dusa Mareb il Consiglio Distrettuale composto come segue:

C A P I

Ugaz Abdulle Ali Mussa	— <i>Merehan</i>
Hagi Hasci Giama	— <i>Merehan</i>
Abdi Scirdon Mohamed	— <i>Merehan</i>
Abdurahman Hagi Guran	— <i>Merehan</i>
Nur Ubei Mohamed	— <i>Merehan</i>
Dirie Giama Chirchir	— <i>Merehan</i>
Uarsama Hassan Dere	— <i>Merehan</i>
Scek Said Farah	— <i>Merehan</i>
Alaue Afdud Hussen	— <i>Merehan</i>
Mohamed Uarsama Mohamed	— <i>Merehan</i>
Beret Farah Garrei	— <i>Merehan</i>
Scek Abdullahi Scek Mohamed	— <i>Merehan</i>

Aden Gabaire Abdulle	— <i>Merehan</i>
Scek Abdi Salam Scek Mohamed	— <i>Merehan</i>
Mohamed Abdulle Hassan	— <i>Merehan</i>
Abdi Hasci Dorre	— <i>Merehan</i>
Ali Gurrei Guled	— <i>Merehan</i>
Hagi Guled Dalab	— <i>Merehan</i>
Uarsama Giama Rude	— <i>Merehan</i>
Giama Scidane Giama	— <i>Merehan</i>
Ali Magan Dorre	— <i>Merehan</i>
Mohamed Uarsama	— <i>Merehan</i>
Aden Giama Guled	— <i>Merehan</i>
Hagi Hussen Ibrahim	— <i>Dir</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Giama Ahmed Abdulle	— <i>L.G.S.</i>
Abdi Ali 'Elmi	— <i>P.D.S.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Mohamed Hassan Müssa

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Abdullahi Scek Mohamed
Scek Iusuf Ibrahim Fighi

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 134.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 48 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Obbia;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Obbia il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

. C A P I

Duale Cahie Mohamad	— <i>Averghedir</i>
Mohamed Mohamad Deghel	— <i>Averghedir</i>
Scire Mohamed Abdi	— <i>Averghedir</i>
Salad Caive Auale	— <i>Averghedir</i>
Hasci Elmi Guled	— <i>Averghedir</i>
Abdulcadir Herzi Barre	— <i>Averghedir</i>
Abdi Ahmed Afrah	— <i>Averghedir</i>
Mohamed Abdi Dere	— <i>Averghedir</i>
Hassan Ghedi Giumale	— <i>Averghedir</i>
Berret Culan Farah	— <i>Averghedir</i>
Nur Ali Omar	— <i>Averghedir</i>
Farah Hagi Hassan	— <i>Averghedir</i>
Mohamed Aloue Giama	— <i>Averghedir</i>
Giama Set Auale	— <i>Averghedir</i>
Ali Raghe Giama	— <i>Averghedir</i>
Dorre Hassan Uardere	— <i>Averghedir</i>
Mohamed Hagi Rovaie	— <i>Scekal</i>
Mohamed Aden Iman	— <i>Dir</i>
Hagi Mohamed Ahmed Liban	— <i>Dir</i>
Hassan Ualie Roble	— <i>Rer Magno</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Mohamed Duale Cahie	— <i>P.D.S.</i>
Scek Elmi Barcadle	— <i>L.G.S.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Hagi Tabit Osman

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Mohallim Mohamed Mohallim Dahir

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 156.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 49 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di El Bur;

SENTITO il Capo Distretto;
SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con
il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di El Bur il Consiglio Distrettuale, compo-
sto come segue:

C A P I

Ugaz Farah Ugaz Foddei	— <i>Averghidir</i>
Abdulle Barise Abdulle	— <i>Murosada</i>
Farah Cagniere Mohamud	— <i>Murosada</i>
Scek Nur Mohamed Abdi	— <i>Murosada</i>
Mohamed Mahadalle Ibrahim	— <i>Murosada</i>
Nur Mate Fido	— <i>Murosada</i>
Mahallim Mohamed Ghedi Io	— <i>Murosada</i>
Nahar Giumale Duholo	— <i>Murosada</i>
Iman Berei Siguro	— <i>Murosada</i>
Ugaz Hasci Ugaz Farah Adde	— <i>Murosada</i>
Mohamed Giumale Giama	— <i>Averghidir</i>
Abdi Dini Aptidon	— <i>Averghidir</i>
Hasci Ugaz Nur Mohamed	— <i>Averghidir</i>
Madar Uarsama Mohamud	— <i>Averghidir</i>
Alim Abdi	— <i>Averghidir</i>
Ali Giumale Aptidon	— <i>Averghidir</i>
Farah Abdi Auale	— <i>Averghidir</i>
Ugaz Mohamed Ugaz Nur Mohamed	— <i>Averghidir</i>
Ghedi Farahiere Auale	— <i>Averghidir</i>
Ibrahim Mohamed Hassan	— <i>Averghidir</i>
Abdulla Herzi Arab Ghedi	— <i>Averghidir</i>
Osman Hagi Mohamed Afrah	— <i>Abgal</i>
Mohallim Abdulle	— <i>Abgal</i>
Scek Ahssan Mohamed Afrah	— <i>Abgal</i>
Scek Ibrahim Cabohe	— <i>Abgal</i>
Hagi Iman Diblave	— <i>Abgal</i>
Scek Omar Addo	— <i>Abgal</i>
Scek Abdullahi Scek Daud	— <i>Abgal</i>
Omar Assir Mohamed	— <i>Abgal</i>
Uarsama Mohamed Omar	— <i>Abgal</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Scek Mohamed Aden Egalle	— <i>L.G.S.</i>
Uehelie Mahim Farah	— <i>P.D.S.</i>

Gure Malim Ossoble	— <i>Hauadle</i>
Hassan Ali Abdi	— <i>Hauadle</i>
Mohamed Cheilo Ghedi	— <i>Hauadle</i>
Sciurie Iusuf Giama	— <i>Hauadle</i>
Raghe Gure Hussen	— <i>Hauadle</i>
Farah Nur Hussen	— <i>Hauadle</i>
Hagi Afrah Guled	— <i>Hauadle</i>
Bissin Aurad Ghedque	— <i>Badiaddo</i>
Hagi Mohamud Osman	— <i>Badiaddo</i>
Daigelle Durre Amin	— <i>Badiaddo</i>
Abdi Scire Liban	— <i>Badiaddo</i>
Abdi Farah Ilole	— <i>Badiaddo</i>
Salah Uarsama Nuni	— <i>Badiaddo</i>
Osman Bulle Igoue	— <i>Badiaddo</i>
Scek Hussen Nur Ibrahim	— <i>Badiaddo</i>
Islao Abdulle Elmi	— <i>Badiaddo</i>
Abdi Dugo Ali	— <i>Galgial</i>
Omar Mohamed Hilole	— <i>Galgial</i>
Aden Abdi Ali	— <i>Galgial</i>
Daud Gabo Abaile	— <i>Galgial</i>
Ibrahim Gab Iero	— <i>Galgial</i>
Mumin Ared Bile	— <i>Galgial</i>
Mohamed Mohamud Roble	— <i>Galgial</i>
Aden Abdi Issak	— <i>Galgial</i>
Abdulle Nur Hussen	— <i>Galgial</i>
Scek Irabe Scimoi	— <i>Galgial</i>
Osman Daud Dini	— <i>Galgial</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Abucar Ahmed Omar Ali	— <i>L.G.S.</i>
Omar Mohamed Ali	— <i>P.D.S.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Mohamed Hassan Abdulle

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Mohamed Abdi Mohamed

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 153.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 52 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Baidoa;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Baidoa il Consiglio Distrettuale composto come segue:

C A P I

Ico Hassan Baharo	— Elai
Abdullahi Amin Aio	— Elai
Abdio Aden Alio	— Elai
Alio Iero Hassano	— Elai
Ibrahim Abdurahman Mohamed	— Elai
Mohamed Malak Ibrau	— Elai
Abdi Issak Garun	— Ghelidle
Hussen Abdi Nur	— Hober
Scek Alio Hussen	— Leisan
Ahmed Hassan Aden	— Leisan
Ibrahim Iusuf Mohamed	— Arien Hon Uen
Alio Abdurahman Alio	— Arien
Aden Sied Mursal	— Arien
Alio Ghedi Hassan	— Mahallim Uen
Hussen Aden Hussen	— Arau
Nuro Mohamed Addo	— Giron
Issak Hassan Chero	— Garuale
Alio Omaro Aden	— Arien Hau Iere
Hassan Ali Mohallim	— Iantar
Nur Aden Medove	— Dumal

RAPPRESENTANTI POLITICI

Hassano Mursal Abdio	— H.D.M.
Scek Hussein Scek Mohamed Abdio	— P.D.S.
Ali Hassan Ali	— L.G.S.
Mohamed Hussen Abdi	— U.G.B.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Hagi Mohamed Omar Macsumi

Hussen Alio Mohamed	— <i>Giron</i>
Scek Mohamed Nur Aden Mohamed	— <i>Disso</i>
Mohamed Eden Iddo	— <i>Emit</i>
Abdo Hassan Issak	— <i>Uangel</i>
Omar Ibrahim Abdurahman	— <i>Borosile</i>
Mohamud Mohamed Issak	— <i>Ghelidle</i>
Mohamed Issak Iero	— <i>Mahallim Uen</i>
Hassano Alio Iusuf	— <i>Dumal</i>
Abdalla Mohamed Gibril	— <i>Gilible</i>
Bulle Nuro Chero	— <i>Garuale</i>
Muctar Abdurahman Guro	— <i>Luvai</i>
Abdurahman Abdi Eden	— <i>Leisan</i>
Ibrahim Hassan Eden	— <i>Ialalle</i>
Issak Hussen Eden	— <i>Gomal Bari</i>
Alio Mahad Issak	— <i>Gomal Orsi</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Eden Mohamed Eden	— <i>H.D.M.</i>
Mohamed Nur Mahad Subo	— <i>L.G.S.</i>
Ibrahim Aden Mussa	— <i>P.D.S.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Salah Abib

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Iusuf Issak Mahallim
Ismail Mursal
Ali Hassan Mohamed

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 150.
Mogadiscio, li 9 aprile 1956.
il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 55 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Bardera;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari:

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Bardera il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Corahè Iusuf Ugaz	— <i>Aulihan</i>
Scek Mohamed Iusuf	— <i>Giamia Bardera</i>
Bascir Salad	— <i>Aulihan</i>
Osman Ire	— <i>Aulihan</i>
Scek Mohamed Keinan	— <i>Aulihan</i>
Siah Ilah	— <i>Aulihan</i>
Borle Ker	— <i>Aulihan</i>
Barut Daher	— <i>Aulihan</i>
Ahmed Aden	— <i>Mahallim Uen</i>
Elmi Hussen	— <i>Galgial</i>
Scek Abicar Scek Omaro	— <i>Agiuran</i>
Abdi Hadle Iado	— <i>Agiuran</i>
Amin Mohamed	— <i>Hober</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Scerif Abdullahi Scerif Abdurrahaman	— <i>H.D.M.</i>
Amin Abdi Ismail	— <i>P.D.S.</i>
Omar Scek Mursal	— <i>L.G.S.</i>
Abdi Alio Mohamed	— <i>U.G.B.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Hagi Sido Hussen

ESPOONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Abdullahi Scek Maio
Scek Abdurrahaman Scek Mohamed
Scek Abdisalam Scek Abdio

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio 148.;

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 56 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 30 del 30 marzo 1955.

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Dinsor;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Dinsor il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

Scek Hussen Mohamed	— <i>Dabarre</i>
Hagi Mohamed Nur Scek Hussen	— <i>Dabarre</i>
Abdi Ahmed Scek	— <i>Aormale</i>
Scek Ali Aden	— <i>Ghelidle</i>
Mohamed Hassan Delcore	— <i>Luvai</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Iman Aden Omar	— <i>H.D.M.</i>
Osman Iusuf Ahgi Ahmed	— <i>L.G.S.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Sciafi Mohamed Aba

ESPOLENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Abdurahman Mohamed

Mirei Elmi

Abdullahi Hagi Ibrau

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 151.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 57 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Bur Acaba;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Bur Acaba il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Sultano Scek Mohamed Hagi Abicar	— <i>Eile</i>
Eden Hassano Oie	— <i>Elai</i>
Eno Hassano Omaro	— <i>Elai</i>
Mohallim Eden Mohamed	— <i>Elai</i>
Osman Mursal Mohamed	— <i>Elai</i>
Eden Mohallim Osman	— <i>Elai</i>
Ibrahim Scek Osman	— <i>Elai</i>
Abdio Scek Mohamed	— <i>Elai</i>
Ibrahim Alio Ibrahim	— <i>Elai</i>
Nur Ali Iare	— <i>Elai</i>
Sure Abdi Alio	— <i>Elai</i>
Iddo Ibrahim Eden	— <i>Elai</i>
Harganti Abdio Abdurahman	— <i>Elai</i>
Amin Balle Alio	— <i>Elai</i>
Abdurahman Mohamed Haider	— <i>Elai</i>
Mohamed Nur Malak	— <i>Elai</i>
Abdio Hassano Osman	— <i>Helleda</i>
Ibrahim Abdurahman Mohamed	— <i>Helleda</i>
Abdio Eno Hassano	— <i>Helleda</i>
Scek Ibrahim Eden Abicar	— <i>Helleda</i>
Osman Hassano Dure	— <i>Eile</i>
Abdio Ibrahim Mado	— <i>Eile</i>
Mohamed Iero Abdurahman Issak	— <i>Eile</i>
Mursal Osman Eden	— <i>Tunni</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Gabo Amin Alio	— <i>H.D.M.</i>
Iusuf Alio Abdi Didon	— <i>L.G.S.</i>
Abdullahi Ibrahim Nuro	— <i>P.D.S.</i>
Abdulcadir Mohamed Adde	— <i>U.G.B.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Scek Abdulcadir Scek Abdi

ESPOLENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Iero Scek Abdullatif
Malak Abicar Malak Ilole
Scek Iero Mohallim Faghi

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco

VISTO e Registrato - Reg n. 15, foglio n. 147.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Hassan Scek Abdullahi
Scek Bascir Sciorbre
Scek Hassan Scek Oiaie

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio 140.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 60 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Itala;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Itala il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Iman Omar Ali	— Abgal
Ugaz Abdulle Aio	— Abgal
Scek Ali Mohamed Nur	— Abgal
Scek Moheddin Addo Iero	— Abgal
Nur Ossobo Mohamud	— Abgal
Hassan Ali Mohamed Nur	— Abgal
Scek Ahmed Hassan Mohamed	— Abgal
Scek Hamed Mohallim Mohamud	— Abgal
Mohamud Gilaho Addo	— Abgal
Mohamud Gahel Mohamud	— Abgal
Scek Mohamud Ossoble Ulusso	— Abgal
Au Ahmed Ali Iman Amir	— Abgal
Ali Abdulle Mohamed	— Abgal
Scek Ali Scek Mussa Ibrahim	— Abgal

RAPPRESENTANTI POLITICI

Scek Mohamed Ahmed Mohamed — L.G.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Scek Ahmed Mohamed Gaballe

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Calif Hagi Ahmed Mohamud Ossoble

Mahallim Mohamed Osman

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO è Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 141.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 61 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Balad;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Balad il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Uober Abdulle Uober Mohamed

— Hillivi

Ali Giimale Gudud

— Matan

Ali Mahalo Abicar

— Matan

Issa Ali Gure

— Matan

Mussa Mohamed Raghe

— Matan

Hassan Barre Mohamed

— Matan

Ali Mohamed Nur Ido

— Matan

Abdi Maho Abicar Hagi Ahmed

— Hillivi

Mahad Musse Hussen Mahallim

— Abgal

Mohamed Osman Basale

— Abgal

Hagi Abdi Irave Alesso

— Abgal

Culo Mohamud Irave

— Abgal

Islao Muddei Osman Ugaz Ali

— Mobilen

Barre Elmi Abdi

— Mobilen

Iero Muddei Abdi

— Scidle

RAPPRESENTANTI POLITICI

Mohamed Muctar Nur — P.D.S.
Ibrahim Farah detto «Doli» — L.G.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Ali Hagi Abdullahi Nur

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Abdurrahazac Scek Osman
Catib Mohamed Mohamud

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 139.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 62 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Afgoi;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Afgoi il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Sultano Hagi Abdi Osman	— Gheledi
Abucar Dinle Mohamed	— Gheledi
Hagi Mohamed Ali Abucar	— Gheledi
Mohamed Scego Alio	— Gheledi
Ali Abdi Diad	— Gheledi
Mahad Alio Osman	— Gheledi
Omar Nur Osman	— Gheledi
Scek Adde Abdi Ibrahim	— Gheledi
Scek Ibrahim Hussen	— Gheledi
Osman Abdalla Omar	— Gheledi
Hagi Maio Nur	— Uadan

Abdulla Hassan Hussen
Islao Ali Abdulle Issak
Islao Hassan Osman Ali
Scekei Omar Ionis
Hassan Abucar Ahmed
Scek Ahmed Mohamud Said
Iusuf Hassan Maho
Hagi Omar Mo'hamed Hagi
Iusuf Alio Mire
Omar Ali Muddei
Hagi Abdulla Maio
Hassan Osman Scek
Hagi Omar Ordat
Abdulcadir Sido Hassan
Hagi Ahmed Alio
Alio Ibrahim Farole
Osman Abicar Osman
Maitei Habdio Ahmed

— Uadan
— Uadan
— Hintire
— Hintire
— Gorgate
— Scekal
— Murosada
— Beghedi
— Garre
— Racaille
— Sagalat

RAPPRESENTANTI POLITICI

Dere Maie Dere
Mohamed Mattan Omar
Mohamed Gassim Abdurahman
Scek Abdurahman Scek Maio

— U.G.B.
— L.G.S.
— P.D.S.
— H.D.M.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Ahmed Moohsin Ali

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Scek Irabei Ali
Scek Salah Tahir

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 135.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 63 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1956.

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Merca;
SENTITO il Capo Distretto;
SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con
il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Merca il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Sultano Abdurahman Ali Issa	— <i>Bimal</i>
Sultano Alio Ebrau Talasso	— <i>Giddu</i>
Hagi Ibrahim Ali	— <i>Bimal</i>
Hassan Osman Dinle	— <i>Bimal</i>
Ali Osman Abucher	— <i>Bimal</i>
Ali Mohamed Aden	— <i>Bimal</i>
Mohallim Mohamed Omar	— <i>Bimal</i>
Islao Abdi Ahmed	— <i>Bimal</i>
Ali Ibrahim Suber	— <i>Bimal</i>
Alio Bere Hassano	— <i>Dighil</i>
Ibrahim Sciuno Arbo	— <i>Dighil</i>
Mahad Maio Abdulle	— <i>Dighil</i>
Alio Robo Arbo	— <i>Dighil</i>
Magane Mohamed Adano	— <i>Dighil</i>
Scerif Ahmed Scerif Scek	— <i>Asceraf</i>
Mohallim Hassan Abucar	— <i>Scekal</i>
Diblave Mohamud Osman	— <i>Murosada</i>
Said Giama Scermarche	— <i>Darot</i>
Hagi Hasci Giama	— <i>Averghidir</i>
Hussen Scego Ossoble	— <i>Abgal</i>
Scek Hagi Ebo	— <i>Rer Magno</i>
Mohamed Abdi Omaro	— <i>Goluin</i>
Scek Mohamed Scek Addo	— <i>Ghenderscia</i>
Machi Abba Nur	— <i>Gelib</i>
Mohamed Uelie Sala	— <i>Danane</i>
Muctar Mahallim Muddei	— <i>Sigale</i>
Ebbis Supto Maddei	— <i>Ungugi</i>
Omar Oloo Gudud	— <i>Bulo Mererta</i>
Hagi Abucar Abdulle Sseeki	— <i>Bulo Auale</i>
Hussen Hassan Abdulle	— <i>Farahano</i>
Hussen Hassan Ambure	— <i>Uagadi</i>
Sciambo Nuro Malac	— <i>Addimole</i>
Ibrahim Iassim Osman	— <i>Mado</i>
Mohamed Abba Nur	— <i>Bulo Adduman</i>
Nur Abdi Osman	— <i>Vittorio d'Africa</i>
Mohallim Naho Abdio	— <i>Misciani</i>
Abdi Kero Abdulle	— <i>Genale</i>
Hagi Alio Hagi Medove	— <i>Coriolei</i>
Cafib Alio Osman	— <i>Caiverò</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Sidi Scebo Ahmud	— H.D.M.
Scerif Abdurähman Scerif Ahmed	— L.G.S.
Sid Ali Iloule Sceck	— U.G.B.
Mohiddin Mahallim Abicar	— P.D.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Abba Ali Abba Nur

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Sceck Saidi Sceck Ali Maie

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 137.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 64 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Brava;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Brava il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Hagi Omar Scego Omar Gab	— Tunni
Mohamed Scego Elmi	— Tunni
Nur Mohamud Ibrahim	— Tunni
Hagi Beitullah Sceck Hassan	— Tunni
Hego Abdalla Hego	— Tunni
Ahmed Megue Abdalla	— Bidda
Sciarif Abbanur Hagi	— Hatimi
Hassano Cusso Mohamed	— Irole
Alio Osman Gabei	— Giddu
Hagi Abdulcadir Abubacar	— Geigal
Abdi Nuro Mohamed	— Ber Hamad

RAPPRESENTANTI POLITICI

Abo Sceek Bin Sceek Osman	— U.G.B.
Abdullah Hagi Mohamud Banafunzi	— L.G.S.
Scego Abu Abdurahman	— P.D.S.
Muctar Hagi Omar Hirale	— H.D.M.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Hagi Mohamed Sciair

ESONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Sceek Faghi Bin Sceek Nurani
Sceek Badaui Sceek Bin Sceek Osman

Mogadiscio, li 1^o aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 138.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 65 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Chisimaio;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Chisimaio il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Iusuf Issa Iusuf	— Suacron
Hagi Abdalla Ismail	— Uadalmoghe
Omar Mohamed Aden	— Ali Soleman
Herzi Mohamed Ali	— Uarsangheli
Hagi Giumale Giama	— Aurtoble
Mohamud Hagi Iero	— Merehan
Hagi Santur Gollo	— Ogaden
Mohallim Sagar Sceek Iusuf	— Ogaden
Sigale Gure Omar Iusuf	— Ogaden
Hagi Hussen Mohamed	— Dolbohanta

Salad Ahmed Issa	— <i>Amanle</i>
Iusuf Santur Giama	— <i>Ogaden</i>
Hagi Mohamud Elmi	— <i>Lelcasse</i>
Mohamud Hagi Ahmed Iusuf	— <i>Ismail Soleman</i>
Hagi Uarsama Scire Gure	— <i>Ibrahimo</i>
Dair Hagi Abdulle Herzi	— <i>Issa Mohamud</i>
Mohamed Giama Iusuf	— <i>Hawia</i>
Abdi Omar Aile Mohamud	— <i>Scekal</i>
Sultan Mohamed Calif	— <i>Scekal</i>
Abdalla Mussa Ueledi	— <i>Goscia</i>
Omar Ibrahim Mohamed	— <i>Bagiuni</i>
Scek Deis Abdi Iusuf	— <i>Dir</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Mohamed Issa Giama	— <i>L.G.S.</i>
Scek Said Mohamed	— <i>P.D.S.</i>
Scialo Osman Lali	— <i>Fichirini</i>
Aden Mahallim Amir	— <i>H.D.M.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Bascir Ali Hagi

ESPOÑENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Hagi Giama Mussa

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 142.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 66 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel Distretto di Afmedò;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Afmedò il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Sultano Ali Ahmed Magan	— Mohamed Zuber
Mohallim Omar Ali	— Mohamed Zuber
Ali Mohamed Giama	— Mohamed Zuber
Bisciar Ali Dol	— Mohamed Zuber
Nurie Gassim Darso	— Mohamed Zuber
Hagi Bihi Deis	— Mohamed Zuber
Abdullahi Hussen Farah	— Mohamed Zuber
Arte Osman Omar	— Mohamed Zuber
Sciurie Abdi Hassan	— Mohamed Zuber
Abdullahi Ahmed Ibrahim	— Mohamed Zuber
Ahmed Abdi Elmi	— Mohamed Zuber
Abdullahi Hagi Mohamed Abdi Salam	— Mohamed Zuber
Hagi Sciaffat Hussen	— Mohamed Zuber
Dere Dagane Abdi	— Mohamed Zuber
Scek Dagane Scek Siragi	— Rer Ugaz Guled
Ali Aden Mumin	— Bartireh
Bascir Ahmed Nur	— Mussa Calaf

RAPPRESENTANTI POLITICI

Hagi Abdullahi Dahir Abdi	— L.G.S.
Ismail Mohallim Mohamed Aden	— P.D.S.

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Scek Ibrahim Scek Ali Omar

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Bascir Abdi Hussen

Mogadiscio, li 1° aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 145.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 67 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Gelib;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Gelib il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Abdullahi Ali Sciongolo	— <i>Goscia</i>
Abdi Kero Rino	— <i>Goscia</i>
Bqa Urughi Sambo Limmasile	— <i>Goscia</i>
Libanca Osman	— <i>Goscia</i>
Mocolela Nasib Bunde	— <i>Goscia</i>
Mohamed Said Baracche	— <i>Goscia</i>
Ali Arbo	— <i>Goscia</i>
Iacub Nasib	— <i>Goscia</i>
Calib Sciacunta Cantande	— <i>Uagoscia</i>
Aden Ibrahim Hussein	— <i>Bimal</i>
Aden Ali Uarfa.	— <i>Darot</i>
Scek Iusuf Abdi	— <i>Scekal</i>
Abdulcadir Mohamed Gassim	— <i>Hawia</i>
Abdi Burale Hussein	— <i>Dighil</i>
Arbo Kero Baracche	— <i>Garre</i>

RAPPRESENTANTI POLITICI

Alio Hagi Aden	— <i>P.D.S.</i>
Osman Camis Camsim	— <i>H.D.M.</i>
Mohamed Scek Soleman	— <i>L.G.S.</i>

RAPPRESENTANTI ECONOMICI

Ali Ismail Ali

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Hagi Abdi Scek Nur Hussein

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 144.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 68 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza N. 5 — 30 marzo 1955;

VISTI i risultati degli « scir » tenuti nel distretto di Margherita;

SENTITO il Capo Distretto;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Interni, di concerto con il Direttore Affari Finanziari;

Decreta:

E' istituito nel Distretto di Margherita il Consiglio Distrettuale, composto come segue:

C A P I

Abdullahi Omaro Baruo	— Uagoscia
Simba Macomba Ngolo	— Uagoscia
Cipanco Muhina Mocomo	— Uagoscia
Hagi Hussen Muddei Bambira	— Uagoscia
Abdulcadir Sciale Baccar	— Tunni
Abicar Hagi Abdi Ibrahim	— Ogaden
Bascir Abdi Nur	— Bimal
Osman Ali Iero	— Bimal
Ahmed Aden Mohallim Omar	— Bimal
Daher Abdalla Giama	— Harti
Nur Abicar Hussen	— Scekal
Hussen Mohamed Ali Olou	— Abgal
Herzi Mohamed Abdi	— Averghedir
Mohamed Mohamud Dosciou	— Dir

RAPPRESENTANTI POLITICI

Hagi Hared Elmi Aden	— L.G.S.
Mohamed Seek Mohamed Osman	— H.D.M.

RAPPRESENTI ECONOMICI

Seek Salad Auad Bin Issak

ESPONENTI RELIGIOSI E CULTURALI

Hagi Bile Issak

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 143.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

ERRATA CORRIGE

DECRETO n. 35 in data 16 aprile 1956: « *Suddivisione, agli effetti della coltivazione del cotone, delle regioni agricole in zone ed assegnazione di queste agli sgranatoi* » — pubblicato sul Suppl. n. 1 al B.U. n. 4 — pag. 361 — zona n. 7 — nord-est — sotto la dicitura CONFINI — riga 4^a:

invece della parola « *comprendendo* » leggasi « *escludendo* ».

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Con decreto del Giudice Regionale del Benadir in data 31 marzo 1956 è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Rugani Mario fu Abdon, deceduto a Mogadiscio il 30 marzo 1956.

Curatore è stato nominato l'avv. Arnaldo Viganò residente a Mogadiscio.

Mogadiscio, li 12 aprile 1956.

Il Cancelliere
G. Savaresa

Soc. Anon. INDUSTRIA FIBRE AFRICANE

Capit. sociale So. 45.000

Convocazione d'Assemblea

Gli azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno 27 maggio 1956 ore 9 nello studio dell'avv. Viganò in Mogadiscio in prima convocazione e per il giorno 28 maggio 1956 stesso luogo ed ora in seconda convocazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione Consiglio Amministrazione e Sindaci;
- 2) Approvazione bilancio esercizio 1955;
- 3) Proposta di messa in liquidazione della società.

Mogadiscio, li 12 aprile 1956.

Il Consiglio d'Amministrazione

MANIFATTURE COTONIERE D'AFRICA S.p.A.

Sede in Mogadiscio — Capitale Somali 580.000

Avviso di convocazione di Assemblea Generale

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Generale per il giorno 30 aprile 1956, alle ore 12, presso la Sede della Società Manifatture Cotoniere Meridionali in Napoli, Via Guglielmo Sanfelice N. 8, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 1956, alla stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Deliberazioni in ordine all'articolo 2364 del codice civile e adozione dei provvedimenti relativi.

Per intervenire all'Assemblea i Signori Azionisti dovranno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, depositare le azioni di loro proprietà presso la Sede sociale in Mogadiscio, oppure presso il Banco di Napoli, sedi di Napoli o di Mogadiscio, ritirando il relativo biglietto di ammissione.

Napoli, 13 Aprile 1956.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giuliano Cora

PARTE TERZA

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 21 Aprile 1956

Suppl. N. 3 al N. 4

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

DECRETI LEGISLATIVI:

DECRETO LEGISLATIVO n. 2 in data 21 aprile 1956: *Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario.* 415

DECRETI:


DECRETO n. 69 in data 21 aprile 1956: *Agevolazioni in materia di scambi commerciali con l'estero per tutti i Distretti della Migiurtinia e del Mudugh.* 434

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

Decreto Legislativo n. 2.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 gennaio 1956 n. 2, art. 8;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario composto di 46 articoli con relativi allegati.

Art. 2.

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 21 aprile 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

ORDINAMENTO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO E SUL REGIME VALUTARIO

TITOLO I.

DEL REGIME DELLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Art. 1.

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione

Il commercio d'importazione ed esportazione può essere esercitato dalle persone, ditte o società autorizzate all'esercizio del commercio di importazione ed esportazione ai sensi dell'art. 2 della Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

Art. 2.

Importazione di merci « a dogana »

L'importazione nel Territorio delle merci di cui alle allegate tabelle A e B viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 3.

Importazione di merci « a licenza »

L'importazione nel Territorio delle merci non contemplate nelle allegate tabelle A e B è subordinata al preventivo rilascio di licenza da parte dell'Amministrazione (Ufficio Valute e Commercio Estero).

Art. 4.

Esportazione di merci « a dogana »

L'esportazione dal Territorio delle merci contemplate nella allegata tabella C) viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 5.

Esportazione di merci « a licenza »

L'esportazione dal Territorio delle merci non contemplate nella allegata tabella C) è subordinata al preventivo rilascio di licenze da parte dell'Amministrazione (Ufficio Valute e Commercio Estero).

Art. 6.

Operazioni d'importazione ed esportazione in compensazione privata e competenza per l'autorizzazione delle medesime

E' ammessa, con operazioni in compensazione privata, l'importazione di merci contemplate nella allegata tabella D) contro l'esportazione di merci contemplate nella allegata tabella E). L'importazione deve provenire esclusivamente dal Paese ove è stata effettuata l'esportazione.

Per queste operazioni l'esportazione dovrà precedere l'importazione e, solo in casi veramente eccezionali, potrà autorizzarsi la deroga a tale precedenza.

I Capi Distretto sono autorizzati a rilasciare direttamente autorizzazioni per compensazioni private fino a So. 10.000 (diecimila) per ogni operazione nei limiti del presente articolo.

Per le operazioni in compensazione privata superiori a tale importo è competente l'Ufficio Valute e Commercio Estero.

Art. 7.

Variazioni alle liste delle merci « a licenza » « a dogana » o scambiabili in compensazione privata

L'Amministratore può, con suo decreto, apportare variazioni alle voci contemplate nelle citate tabelle A, B, C, D, E, nonché alla misura dell'importo di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

**Merci all'importazione o all'esportazione
esenti dal vincolo di licenza**

Sono esenti dal vincolo di cui agli articoli 3 e 5:

- a) - L'importazione e l'esportazione di oggetti che costituiscono il normale bagaglio dei viaggiatori, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;
- b) - L'importazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza nel Territorio, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;
- c) - L'esportazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza all'estero, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;
- d) - L'importazione e l'esportazione di campioni destinati a rappresentare merci purchè non siano direttamente utilizzabili per usi commerciali.

Art. 9.

**Divieto di cessione di licenze di importazione e di
esportazione e termini per utilizzare le medesime**

Le licenze di importazione ed esportazione non sono cedibili nè possono essere utilizzate oltre i limiti stabiliti dall'Ufficio Valute e Commercio Estero.

TITOLO II

DEL REGIME VALUTARIO

Art. 10.

Operazioni di cambio

La disciplina nel Territorio delle operazioni di cambio e di quanto altro attiene ai rapporti commerciali e valutari con l'estero è attribuita alla Amministrazione (Ufficio Valute e Commercio Estero) ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 1, e sue successive modifiche, dell'Ordinanza n. 35 dell'8 giugno 1950 e ai sensi e con le modalità degli articoli 2, 3 e 4 della stessa Ordinanza.

Art. 11.

Oro, valuta specificata, Banca Agente e loro definizione

Nel presente ordinamento, salvo i casi in cui il contesto richieda diversamente:

— « oro » significa oro monetato o oro in verghe;

- « valuta specificata » significa qualsiasi valuta ad eccezione del Somalo;
- « Banca Agente » significa Banca o Filiale di Banca operante in Somalia abilitata dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 35 dell'8 giugno 1950, ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri, su disposizioni e per conto dell'Ufficio Valute e Commercio Estero.

Art. 12.

Valute liberamente negoziabili e valute non ammesse alla libera negoziazione

Le valute liberamente negoziabili e quelle non ammesse alla libera negoziazione sono quelle menzionate nell'« AVVISIO » dell'8 giugno 1950 in appendice alla citata Ordinanza n. 35, pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 1° luglio 1950.

Art.13.

Variazioni alle voci « Oro », « Banche Agenti » e « Valute diversamente denominate »

Eventuali variazioni alle voci di cui ai precedenti articoli 11 e 12 saranno determinate di volta in volta dall'Amministrazione mediante « AVVISIO » sul Bollettino Ufficiale.

Art. 14.

Divise per pagamenti all'estero

Le divise occorrenti per effettuare all'estero i pagamenti di natura commerciale o finanziaria, compatibilmente con gli interessi del Territorio, sono fornite dall'Amministrazione con le modalità e per il tramite delle Banche o Filiali di Banche di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Ordinanza n. 35 dell'8 giugno 1950.

Art. 15.

Trasferimenti all'estero di diritti a valute, titoli od obbligazioni

Senza autorizzazione dell'Amministrazione è vietato trasferire a persona o ente fuori del Territorio diritti a valute, titoli od obbligazioni nel Territorio.

Art. 16.

Cessione delle divise ricavate dall'esportazione

L'esportazione di merci dal Territorio è subordinata all'obbligo della cessione all'Amministrazione della divisa, dei crediti e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori del Territorio, corrispondenti al prezzo delle merci esportate.

L'obbligo di cui sopra non si applica all'esportazione di merci di cui è ammesso lo scambio in compensazione con altre merci all'importazione in base all'art. 6 del presente Ordinamento.

Art. 17.

Obbligo di assicurazione all'Amministrazione l'intero valore delle merci esportate

Chiunque esporti merci dal Territorio ha obbligo di assicurare che l'intero valore delle merci sia rimesso nei termini previsti, nel Territorio stesso.

Art. 18.

Termine di pagamento delle merci esportate

Il pagamento delle merci esportate dal Territorio deve effettuarsi entro centoventi giorni dall'avvenuta esportazione.

Art. 19.

Termini per l'importazione e il pagamento delle merci importate

L'importazione delle merci nel Territorio e il relativo pagamento deve effettuarsi non oltre centoventi giorni dalla data di emissione della licenza per le merci « a licenza », o dalla data di emissione del « mod. import. » per le merci « a dogana ».

Per l'importazione delle merci pagabili mediante apertura di credito è stabilito un termine massimo di centottanta giorni a decorrere dal giorno dell'apertura di credito.

Art. 20.

Maggiorazione dei coefficienti di valore e di quantità delle merci all'importazione

Sui pagamenti relativi ad importazioni di merci e a prestazioni di servizi è consentito alle Banche Agenti di effettuare una maggiorazione dei coefficienti di valore o di quantità non superiore al 5%.

Quando la licenza d'importazione per le merci a licenza, oppure il « mod. import. » per le merci a dogana rechi tanto l'indicazione del peso (quantità) quanto quella del valore della merce, la facoltà di cui sopra, sempre nella misura del 5%, è limitata ad uno solo dei detti elementi.

Dell'usufruita maggiorazione nel valore o nella quantità deve farsi annotazione sulla licenza di importazione oppure sul « mod. import. ».

Art. 21.

Esibizione di libri e documenti contabili e commerciali

L'Amministrazione può pretendere l'esibizione di libri e documenti di qualsiasi persona o ditta o società nel Territorio allo scopo di accertarsi che le condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del presente ordinamento o qualsiasi altra prescritta condizione, siano osservate:

Art. 22.

Viaggiatori sospetti di violazione di norme valutarie

La Polizia Tributaria può procedere negli spazi doganali a perquisizione personale dei viaggiatori qualora abbia fondato sospetto della violazione delle norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento.

Art. 23.

**Obblighi per i residenti in Somalia
di cedere oro e valute specificate**

Qualunque persona residente nel Territorio a Mogadiscio, o in località servite da Banche Agenti e che venga in possesso di « oro » o di « valute specificate », deve offrirle alla Banca d'Italia o a una Banca Agente entro i primi cinque giorni dalla data in cui è entrata in possesso di tale oro o valuta specificata.

Se la persona risiede in località del Territorio non servite da Banche Agenti deve, entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuta in possesso, denunciare al Capo Distretto l'oro e la valuta specificata ed entro i 30 giorni successivi offrirli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente dietro esibizione di copia della denuncia fatta al Capo Distretto.

I prezzi di cessione vengono fissati dalla Banca d'Italia e dalle Banche Agenti in base alle disposizioni relative alle condizioni di acquisto e di vendita dell'oro e delle valute specificate.

Art. 24.

**Obbligo per i viaggiatori di cedere
l'oro e le valute specificate**

Qualsiasi persona, non in transito, che arrivi nel Territorio e si trovi in possesso di oro o di valuta specificata, deve offrire in vendita tale oro o valuta specificata alla Banca d'Italia o Banca Agente nei modi ed entro i termini di cui al precedente articolo 23.

Art. 25.

Dichiarazione di oro e valuta del viaggiatore

Qualsiasi persona che entri nel Territorio o ne esca deve, al suo arrivo o alla sua partenza, dichiarare, nelle forme che saranno prescritte l'oro e la valuta in suo possesso. Di tale dichiarazione, controfirmata e stampigliata da un ufficiale di dogana, una copia sarà consegnata alla persona interessata.

Art. 26.

Dichiarazione di valuta del viaggiatore in transito

Qualsiasi persona in transito può trattenere in suo possesso l'oro e la valuta che ha denunciato ai sensi del precedente articolo al momento del suo arrivo, ma non può vendere o disporre dell'oro o valuta specifi-

cata altrimenti che offrendoli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente.

La stessa persona in transito non può esportare oro o valuta per un'ammontare superiore a quello denunciato al momento dell'arrivo e qualsiasi eccedenza viene confiscata.

All'atto della partenza dal Territorio, la persona in transito deve presentare agli Ufficiali Doganali la copia della denuncia dell'oro o valuta estera fatta all'atto del suo arrivo in Somalia e l'eventuale dichiarazione della Banca d'Italia o Banca Agente relativa all'oro o valuta estera che egli avesse venduto alla stessa Banca secondo il disposto del paragrafo 1° del presente articolo.

Art. 27.

Acquisto o vendita di oro o valuta specificata

Nessuna persona residente nel Territorio può acquistare, prendere in prestito o vendere oro o valuta specificata in modo diverso da quanto previsto all'articolo 23, senza un permesso dell'Amministrazione.

Art. 28.

Cessione di divise estere per i viaggiatori

E' vietato esportare o tentare di esportare dal Territorio oro o valute specificate senza un permesso dell'Amministrazione.

A cura della Banca d'Italia o Banca Agente viene provveduto a fare sul passaporto del viaggiatore, le annotazioni concernenti le eventuali cessioni di divise estere.

Art. 29.

Monete e banconote somale consentite all'esportazione

E' vietata l'esportazione dal Territorio per qualsiasi motivo o sotto qualsiasi forma di monete, banconote e assegni espressi in « Somali ».

E' consentito a coloro che devono recarsi fuori del Territorio di portare liberamente seco banconote espresse in « Somali » per un importo non eccedente complessivamente So. 100 (cento).

TITOLO III

NORME PENALI

Art. 30.

Introduzione negli spazi doganali di merci non autorizzate all'importazione

Chiunque fa arrivare senza autorizzazione negli spazi doganali del Territorio merci, non in transito, per la cui importazione è prescritta licenza rilasciata dall'Amministrazione, è punito con l'ammenda da un sesto al doppio del valore della merce oggetto della violazione e la merce stessa soggiace a sequestro.

Se il trasgressore non si avvale della facoltà di riesportare la merce entro i limiti stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 39 la merce viene confiscata.

Art. 31.

Sottrazione al consumo di merci importate per l'esclusivo fabbisogno di determinate popolazioni del Territorio

Chiunque introduca, tenti di introdurre o ricetti nel resto del Territorio merci di cui sia stata, in via eccezionale e per particolari esigenze economico-geografiche, autorizzata l'importazione per l'esclusivo fabbisogno delle popolazioni di determinate zone del Territorio stabilite dall'Amministratore con suo Decreto, è passibile delle pene di cui all'articolo 30 comma 1, e la merce va confiscata.

Art. 32.

Contraffazione o falsificazione di contrassegni relativi alla provenienza della merce

Chiunque tenti di alterare, con contraffazione o falsificazione di contrassegni, la provenienza della merce di cui all'articolo 31, è punito con la multa da So. 200 a So. 4000.

Art. 33.

Acquisto o vendita di licenze d'importazione, di esportazione o di compensazione privata

Chiunque cede od acquista licenze d'importazione, di esportazione o licenze di operazioni di compensazione privata, è punito con l'ammenda da So. 300 a So. 800.

Qualora dette licenze non siano state utilizzate, sarà applicata un'ammenda fino a So. 500.

Art. 34.

Obbligo dell'esportatore di fare entrare nel Territorio la valuta convenuta per l'esportazione di merci

L'esportatore che entro il termine previsto dall'articolo 18 od altro eventuale termine stabilito nella licenza di esportazione per le merci « a licenza » e nel « mod. export. » per le merci « a dogana », non fa entrare nel Territorio la corrispondente valuta estera è punibile con l'ammenda fino a una volta il valore delle merci esportate.

Qualora abbia fatto inutilmente scadere la proroga, eventualmente concessagli per comprovati motivi di forza maggiore, alla pena di cui sopra va unita l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 37 del presente Ordinamento.

Art. 35.

Obbligo dell'importatore di importare la merce e di pagare la medesima

L'importatore che non provveda al pagamento della merce o non faccia entrare nel Territorio la merce stessa entro i termini previsti dall'ar-

ticolo 19 o quegli altri fissati nella licenza d'importazione per le merci « a licenza » o nel « mod. import. » per le merci « a dogana », è passibile delle pene di cui al precedente articolo.

Art. 36.

**Omissione o falsa denuncia di oro o valute specificate -
Vendita, cessione o esportazione non autorizzata di oro,
valute specificate e di monete o banconote espresse in « Somali »**

I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento sono puniti con l'ammenda fino a un importo pari al valore delle monete o banconote somale, dell'oro o delle valute specificate, delle divise in possesso dei contravventori.

La condanna può importare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la contravvenzione.

Alle sanzioni di cui sopra sono soggetti anche tutti coloro che, sotto qualsiasi forma, concorrono nelle operazioni non consentite di cui agli articoli citati nel primo comma del presente articolo.

Art. 37.

Sanzioni Amministrative

L'applicazione delle pene previste per le contravvenzioni al presente Ordinamento, non pregiudica la facoltà dell'Amministrazione di adottare nei confronti dei responsabili sanzioni di carattere amministrativo quali: l'esclusione da future concessioni di licenze e la revoca o la sospensione di licenze concesse nonché la revoca o sospensione dell'autorizzazione al commercio d'importazione ed esportazione, la revoca o sospensione dall'esercizio di commercio all'ingrosso e dalle altre attività previste dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

Art. 38.

**Irregolarità non costituenti reato ma lesive degli
interessi commerciali e valutari del Territorio**

La facoltà di cui all'articolo precedente può essere esercitata dall'Amministrazione anche in casi di irregolarità nell'esercizio delle operazioni di commercio con l'estero o di irregolarità valutarie non costituenti reato, ma che possono essere tuttavia lesive degli interessi commerciali o valutari del Territorio.

TITOLO IV

DELLA PROCEDURA

Art. 39.

**Competenza del Direttore per lo Sviluppo Economico
e decreto di condanna**

La cognizione dei reati previsti dal presente Ordinamento spetta al Direttore per lo Sviluppo Economico.

- L'Annuncio n. 115 de 27 ottobre 1949 relativo al proclama sul controllo Cambio Valuta, della cessata Amministrazione Britannica del Territorio;
- L'Ordine del 1950 per la Valuta, di cui all'annuncio n. 14 del 24-2-1950 della cessata Amministrazione Britannica.

Mogadiscio, li 21 aprile 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Importazione dall'Italia.

Merci di provenienza e origine Italia la cui importazione è consentita direttamente dalle dogane:

Sezione 0

- Div. 01 — Carne e prodotti preparati a base di carne, eccetto la carne bovina in scatola.
- » 02 — Latticini, uova e miele.
- » 04 — Cereali e preparati a base di cereali, escluse le voci:
— 046 — Farina e frumento;
— 048-02 — Pasta di frumento.
- » 05 — Frutta e vegetali.
- » 06 — Zucchero e prodotti preparati a base di zucchero, esclusa la voce:
— 061-02 — Zucchero raffinato.
- » 07 — Caffè, the, cacao, spezie e loro prodotti.
- » 08 — Mangimi per bestiame (esclusi cereali non macinati).
- » 09 — Prodotti alimentari vari.

Sezione 1

- Div. 11 — Bevande.

Sezione 2

- Div. 23 — Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata (compresi ritagli di gomma elastica e articoli usati di tessuto gommato).
- » 24 — Legna, carbone di legna, legname da costruzione e sughero.
- » 25 — Pasta di legno e carta da macero.
- » 26 — Fibre tessili (non lavorate in fili, filati e tessuti) e loro cascami, esclusa la voce:
— 263 — Cotone greggio.
- » 27 — Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, oli minerali e pietre preziose.
- » 28 — Minerali metallici e rottami metallici.

Sezione 3

- Div. 31 — Combustibili minerali, lubrificanti minerali e materie affini, esclusa la voce:
— ex 314 — Ossigeno in bombole.

Sezione 4

- Div. 41 — Oli (eccetto oli essenziali) e grassi animali e vegetali e loro derivati, escluse le voci:
— 412 — 03 — olio di semi di cotone;
— 412 — 04 — olio di arachidi;
— 412 — 09/1 — olio di sesamo.

Sezione 5

- Div. 51 — Elementi composti e chimici.
- » 52 — Catrame minerale e prodotti chimici greggi derivanti dal carbon fossile, dagli olii minerali e dal gas naturale.
- » 53 — Materie tintorie e concianti — Colori e vernici.
- » 54 — Prodotti medicinali e farmaceutici.
- » 55 — Olii essenziali — Prodotti utilizzati in profumeria preparati per toeletta e per lucidare — detersivi.
- » 56 — Fertilizzanti preparati.
- » 59 — Esplosivi e prodotti chimici diversi.

Sezione 6

- Div. 61 — Pelli, articoli in pelle n.n. e pellicce conciate.
- » 62 — Articoli gomma n.n.
- » 63 — Lavori di legno e sughero (esclusi i mobili e gli edifici e i pannelli prefabbricati), esclusa la voce:
ex 632 — Listelli di legno dei numeri 0 e 1 e le testate di legno per imballaggi banane.
- » 64 — Carta e cartoni e articoli di carta e cartone.
- » 65 — Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 66 — Articoli di minerali non metallici n.n.
- » 68 — Metalli comuni.
- » 69 — Lavori di metallo.

Sezione 7

- Div. 71 — Macchine non elettriche.
- » 72 — Macchine ed apparecchi elettrici.
- » 73 — Materiale da trasporto.

Sezione 8

- Div. 81 — Edifici prefabbricati, apparecchi igienici, idraulici, di riscaldamento e di illuminazione.
- » 82 — Mobili ed arredi.
- » 83 — Articoli da viaggio, sacchi a mano ed articoli simili, di qualsiasi materiale.
- » 84 — Vestimenta.
- » 85 — Calzature.
- » 86 — Strumenti professionali, scientifici e di controllo — Articoli manufatti vari n.n.

Sezione 9

- Div. 93 — Merci di ritorno e operazioni speciali con la esclusione delle seguenti voci:
 - 931 - 01 — Merci rispedito nel Paese dal quale erano state esportate.
 - 931/02/2 — Campioni destinati a rappresentare merci.

TABELLA B

Importazione da qualsiasi provenienza, esclusa l'area del dollaro ed il Giappone.

Merci da ogni provenienza, esclusa l'area del Dollaro ed il Giappone, la cui importazione è consentita direttamente dalle dogane.

053 - 01/1	— Datteri.
ex 054 - 00	— Varanga.
ex 055 - 00	— Lievito di birra.
071 -	— Caffè con scorza, gusci e bucce di caffè.
071 - 03	— Estratti di caffè, essenze e simili di caffè.
072 -	— Cacao in grani e in polvere.
074 -	— Tè e matè.
075 - 00	— Chiodi di garofano, cannella, noci moscate, zenzero e altre spezie.
075 - 01	— Pepe.
081 - 02	— Crusca.
ex 221 - 0	— Semi di cammun e cardamoni.
243 -	— Legname squadrato o lavorato semplicemente
292 - 07	— Fiori freschi.
311 -	— Carbone fosile, coke e agglomeranti di carbone.
312 -	— Olii di petrolio, greggi o semi raffinati.
313 - 01/1	— Carburanti per motori, benzina per usi belli- ci, benzina avio.
313 - 02	— Petrolio industriale - petrolio illuminante.
313 - 03	— Nafta chiara, nafta scura, nafta pesante.
313 - 03/4	— Olii combustibili, esclusa la nafta.
313 - 04	— Olii e grassi lubrificanti, olio freno, olio cambio, olio industriale, olio avio, grassi lubrificanti avio.
313 - 00	— Altri prodotti del petrolio.
412 - 07	— Olio di cocco.
ex 552 - 00	— Bianchetto per scarpe - lucido per scarpe.
ex 552 - 01	— Profumo analcolico oleoso (ATTAR) Dentifricio.
ex 552 - 02	— Sapone da barba.
ex 631 -	— Legni e cortecce resinose odorose.
651 - 01	— Filati di seta naturale.
652 - 02/21	— Tessuti di cotone a colori o tinti.
652 - 02/22	— Fute colombawi di cotone di origine indiana, non in pezza, escluse quelle di qualità simili alla futa «Benadir».
ex 652 - 02/32	— Turraha (copriiletto di produzione Aden).
ex 652 - 02/32	— Garess di tessuto di cotone stampato.
653 - 03	— Tessuti di lino.
ex 654 -	— Tulli e nastri di cotone a colori o tinti.
ex 665 -	— Thermos, collane per preghiera o tipiche dell'abbigliamento somalo - in vetro.

- ex 699 - 00 — Lamette da barba.
- ex 721 - 03 — Lampadine per lampade tascabili.
- ex 721 - 00 — Lampade tascabili e pile per lampade tascabili.
- ex 732 - 06 } — Parti di ricambio per veicoli e trattori escluse le parti usate e quelle non metalliche.
- ex 732 - 07 }
- ex 735 - — Uri (barchette indigene).
- ex 812 - 04/1 — Fanus e loro prodotti.
- ex 841 - — Sciasci di seta artificiale - origine indiana per uso donne somale, turbanti confezionati di qualsiasi tessuto.
- ex 851 - 00 — Calzature di gomma.
- 851 - 03 — Calzature di tela con soles di gomma.
- 864 - — Orologi e pendole (compresi i movimenti di orologeria, la casse ed altre parti di orologeria).
- 892 - 01 — Libri ed opuscoli stampati.
- 892 - 02 — Giornali e periodici.
- 899 - 00 — Collane per preghiera o tipiche dell'abbigliamento somalo in materia plastica od in legno.
- 899 - 08 — Refrigeratori meccanici (elettrici, a gas o di altri tipi) con apparecchio refrigerante unito.
- VOCI VARIE - — Tessuti e manufatti di seta naturale.

TABELLA C

Esportazioni verso qualsiasi destinazione.

Merci per ogni destinazione la cui esportazione è consentita direttamente dalle dogane.

- Div. 00 — Animali vivi destinati all'alimentazione.
- » 01 — Carne e prodotti a base di carne, compresa carne in scatola.
- » 02 — Latticini, uova e miele.
- » 03 — Pesce e prodotti preparati a base di pesce.
- » 05 — Frutta e vegetali - esclusa la voce: banane.
- » 09 — Solo le voci:
091 - 02/1 grassi da cucina di tipo somalo fusi (grasso fuso di gobba di cammello, di coda di pecora ecc.).
- » 11 — Bevande.
- » 21 — Cuoi, pelli e pelletteria, non conciate (escluse pelli di leopardo, ghepardo, coccodrillo).
- » 22 — Semi e frutti oleosi.
- » 23 — Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata.
- » 26 — Fibre tessili (non lavorate in fili, filati o tessuti) e loro cascami.
- » 27 — Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, oli minerali e pietre preziose.
- » 29 — Materie greggie animali e vegetali non commestibili.
- » 51 — Elementi e composti chimici.
- » 53 — Materie tintorie e concianti - colori e vernici.
- » 54 — Prodotti medicinali e farmaceutici.
- » 55 — Oli essenziali, prodotti utilizzati in profumeria, preparati per toeletta e per lucidare, detersivi.
- » 56 — Fertilizzanti preparati.
- » 59 — Esplosivi e prodotti chimici diversi.
- » 61 — Pelli, articoli di pelle n.n. e pellicce conciate.
- » 63 — Lavori di legno e sughero.
- » 65 — Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 69 — Lavori di metallo.
- » 82 — Mobili e arredi.
- » 84 — Vestimenta.
- » 85 — Calzature.
- » 89 — Articoli manufatti vari n.n.
- » 93 — Merci di ritorno e operazioni speciali, con la esclusione delle seguenti voci:
931 - 01 Merci rispediti nel Paese dal quale erano state esportate.

TABELLA D

Merci ammesse all'importazione in comprivata contro l'esportazione delle merci previste nella Tabella E.

- a) Tutte le merci « a dogana » indicate nella tabella B.
b) Le seguenti:

Sacchi e filati di juta.
Granoturco.
Dura.
Ananas freschi e in scatola.
Zucchero Nabat.
Luban - jawi.
Bofta candida.
Articoli scolpiti di fantasia, in legno.
Aglione.
Tettarelle.
Lucchetti.
Fischietti.
Specchietti.
Cateneille.
Sali di frutta.
Aspro.
Sali purgativi.
Colorante bleu per tessuti.
Cinture di plastica.
Anilina.
Braccialetti di celluloido.
Burti.
Porse per acqua calda e ghiaccio
Bocchini per sigarette.
Bottoni.
Brill-Cream.
Bottiglie per latte per bambini.
Carta da resa.
Giocattoli.
Inchiostro stilografico.
Linoleum.
Lamiera.
Makuti.
Palle e palloncini di gomma per bambini.

ALTRE MERCI per un importo massimo di So. 1.000 (mille) in ogni comprivata, purchè non trattisi di merci tutte dello stesso tipo e non trattisi di cotonate greggie, di filati e maglieria, di sapone da toeletta e da bucato, di oggetti di ferro smaltato o di alluminio.

TABELLA E

Merci ammesse all'esportazione in comprivata contro l'importazione delle merci previste nella Tabella D.

Grasso fuso di gobba di cammello e di coda di capra.
Ossa di animali.
Farina di sangue.
Farina di carne.
Zucchero di produzione locale.
Alcool.
Limoni.
Banane.
Mangus.
Pompelmi.
Papaie.
Calzature e lavori di cuoio e pelle di fabbricazione somala.
Fute Benadir.
Cuffie di produzione somala.
Liquori e bevande di fabbricazione somala.
Lavori dell'artigianato somalo in legno, paglia, avorio, in pietra di El Bur.
Profumi di produzione somala.
Coloranti di produzione somala.
Melassa.
Sapone da bucato e saponette.
Vernici di produzione somala.

Altre merci per un importo massimo di So. 1.000 (mille) purchè non trattisi di merci tutte dello stesso tipo e non trattisi delle seguenti merci esportabili solo a licenza: cereali, carbone di legna, burro somalo (Ghee); rottami metallici, esplosivi, armi e munizioni, platino, pietre preziose e gioielleria ad uso commerciale, macchine e materiale da trasporto, animali vivi non destinati all'alimentazione, *incenso*, per il quale ultimo oltre la licenza di esportazione si richiede anche che il prodotto risponda alle caratteristiche di cui al D.A. n. 7 del 18 febbraio 1956.

DECRETO n. 69.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 gennaio 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto legislativo n. 2, del 21 aprile 1956, art. 31;

CONSIDERATA la particolare situazione economica-geografica delle Regioni della Migiurtinia e del Mudugh;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico di concerto con il Direttore degli Affari Interni;

Decreta:

Art. 1.

Per tutti i Distretti delle Regioni della Migiurtinia e del Mudugh, in aggiunta alle merci contemplate nelle tabelle D) ed E) di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 2 del 21 aprile 1956, è limitatamente al fabbisogno indispensabile per le locali popolazioni, in via eccezionale è ammessa in compensazione privata l'importazione e l'esportazione dall'estero delle seguenti merci:

- a) *merci all'importazione*: farina, verdura, ortaggi e frutta, riso, zucchero raffinato, cotonate grezze;
- b) *merci all'esportazione*: burro somalo « ghee », bestiame, pelli (ad eccezione di quelle di leopardo e ghepardo).

L'importazione dei prodotti di cui alla lettera a) è soggetta ai vincoli ed alle eventuali sanzioni per i trasgressori, di cui agli art. 31 e 32 del citato Decreto Legislativo.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 21 aprile 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15, foglio n. 193.


Mogadiscio, 21 aprile 1956.


Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA





BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 7 maggio 1956

N. 5

Supplementi pubblicati durante il mese di aprile 1956:

Supplemento n. 1 al n. 4 in data 17 aprile 1956 contenente:

DECRETO n. 35 in data 16 aprile 1956: *Suddivisione, agli effetti della coltivazione del cotone, delle regioni agricole in zone ed assegnazione di queste agli sgranatoi.* 359

Supplemento n. 2 al n. 4 in data 20 aprile 1956 contenente:

DECRETO n. 267 in data 31 dicembre 1955: *Adeguamento di stanziamenti di taluni capitoli dell'entrata e della spesa della Categoria III — Contabilità speciale — del bilancio per l'Esercizio Finanziario 1955.* 369

DECRETO n. 36 in data 14 febbraio 1956: *Istituzione di un comitato di studio per l'elaborazione dei provvedimenti legislativi regolanti l'esecuzione di opere pubbliche in Somalia.* 370

DECRETO n. 37 in data 23 febbraio 1956: *Abrogazione del D. G. 4 giugno 1940, n. 17103, riguardante il regolamento delle tariffe del Porto e della rada di Mogadiscio e degli altri approdi della Somalia.* 371

DECRETO n. 38 in data 15 marzo 1956: *Compenso a favore dei funzionari tecnici incaricati delle visite di collaudo e degli esami per conducente di automezzi.* 372

DECRETO n. 39 in data 26 marzo 1956: *Revoca della concessione, a scopo edilizio, di un appezzamento di terreno demaniale a favore del Sig. Ing. Alessandro Valenti fu Valente.* 373

DECRETO n. 40 in data 1 aprile 1956: *Istituzione Consiglio Distrettuale di Bosaso.* 374

DECRETO n. 41 in data 1 aprile 1956: *Istituzione Consiglio Distrettuale di Candala.* 375

DECRETO n. 42 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Alula.</i>	376
DECRETO n. 43 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale del Daror.</i>	378
DECRETO n. 44 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale del Sol.</i>	379
DECRETO n. 45 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale del Nogal.</i>	381
DECRETO n. 46 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Galcaio.</i>	382
DECRETO n. 47 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Dusa Mareb.</i>	384
DECRETO n. 48 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Obbia.</i>	385
DECRETO n. 49 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di El Bur.</i>	386
DECRETO n. 50 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Belet Uen.</i>	388
DECRETO n. 51 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Bulo Burti.</i>	389
DECRETO n. 52 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Baidoa.</i>	391
DECRETO n. 53 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Lugh Ferrandi.</i>	392
DECRETO n. 54 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Oddur.</i>	393
DECRETO n. 55 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Bardera.</i>	394
DECRETO n. 56 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Dinsor.</i>	395
DECRETO n. 57 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Bur Acaba.</i>	396
DECRETO n. 58 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale del Dafet.</i>	398
DECRETO n. 59 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Villabruzzi.</i>	399
DECRETO n. 60 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Itala.</i>	400

DECRETO n. 61 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Balad.</i>	401
DECRETO n. 62 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Afgoi.</i>	402
DECRETO n. 63 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Merca.</i>	403
DECRETO n. 64 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Brava.</i>	405
DECRETO n. 65 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Chisimaio.</i>	406
DECRETO n. 66 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Afmedò.</i>	407
DECRETO n. 67 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Gelib.</i>	408
DECRETO n. 68 in data 1 aprile 1956: <i>Istituzione Consiglio Distrettuale di Margherita.</i>	409
<i>Errata corrige</i>	410
Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: <i>Avviso — Eredità giacente del defunto Rugani Mario fu Abdon.</i>	411
Soc. Anon. Industria Fibre Africane: <i>Avviso — Convocazione Assemblea Generale.</i>	411
Manifatture Cotoniere d'Africa S.p.A.: <i>Avviso — Convocazione Assemblea Generale.</i>	412

Supplemento n. 3 al n. 4 in data 21 aprile 1956 contenente:

DECRETO LEGISLATIVO n. 2 in data 21 aprile 1956: <i>Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario.</i>	415
DECRETO n. 69 in data 21 aprile 1956: <i>Agevolazioni in materia di scambi commerciali con l'estero per tutti i Distretti della Migiurtinia e del Mudugh.</i>	434

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

LEGGI:

LEGGE n. 1 del 7 maggio 1956: *Istituzione del Governo della Somalia.*

439

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGE n. 1 in data 7 maggio 1956: Istituzione del Governo della Somalia.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Governo della Somalia.

Il Governo provvede all'amministrazione interna del Territorio in conformità delle leggi, secondo lo spirito ed entro i limiti stabiliti dall'Accordo di Tutela.

Il Governo è composto del Primo Ministro e dei Ministri, che costituiscono il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

L'Amministratore nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 3.

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Mantiene unità di indirizzo politico-amministrativo promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri ed individualmente degli atti dei loro Ministeri.

Art. 4.

Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento nelle mani dell'Amministratore.

Art. 5.

Il Governo presenta il proprio programma all'Assemblea Legislativa. L'Assemblea Legislativa esamina e discute il programma di Governo e si pronuncia su di esso a mezzo di voto.

Art. 6.

Il Primo Ministro e i Ministri non possono, mentre sono in carica, esercitare professioni, comprare o locare beni di pertinenza dello Stato, nè possono direttamente o indirettamente partecipare a imprese condotte o controllate dall'Amministrazione e ad aste da questa indette. Essi non possono ugualmente essere componenti di Consigli di amministrazione di società, nè ■ prendere parte attiva ad imprese commerciali o finanziarie.

Art. 7.

L'Amministratore può dispensare i Ministri dal proprio incarico.

Art. 8.

Il Primo Ministro e i Ministri sono posti in stato d'accusa dall'Assemblea Legislativa, per reati commessi nell'esercizio della loro funzione.

Art. 9.

L'Amministratore stabilisce con proprio decreto le indennità spettanti al Primo Ministro e ai Ministri.

Art. 10.

L'Amministratore nomina presso ogni Ministro un Consigliere. I Consiglieri partecipano al Consiglio dei Ministri senza diritto a voto.

Art. 11.

La determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei Ministeri è disposta con decreto dell'Amministratore.

Art. 12.

La presente Legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 7 maggio 1956.


L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



Dr. Da V. 2000

ca

BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 8 maggio 1956

Suppl. N. 1 al N. 5

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 268 rep. in data 24 dicembre 1955: *Riconoscimento della concessione edilizia e della libera disponibilità di terreno demaniale a favore del Sig. Tesio Luigi.* 447

1956:

DECRETI:

DECRETO n. 70 rep. in data 16 febbraio 1956: *Nomina della Commissione consultiva per l'esercizio delle attività economiche.* 448

DECRETO n. 71 rep. in data 25 febbraio 1956: *Concessione a favore della S.p.A. AGIP di area demaniale a scopo industriale.* 449

DECRETO n. 72 rep. in data 3 marzo 1956: *Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* 451

DECRETO n. 73 rep. in data 26 marzo 1956: *Riconoscimento a favore della Sig.ra Gabriella Rapetti di Francesco in Girardi della libera disponibilità di area demaniale.* 453

DECRETO n. 74 rep. in data 9 aprile 1956: *Emissione di una serie di francobolli per celebrare la 1ª Assemblea Legislativa somala.* 454

DECRETO n. 75 rep. in data 16 aprile 1956: *Nomina del Cap. Dr. Mario Pignatelli a Sostituto Procuratore Militare e Giudice Relatore del Tribunale Militare della Somalia.* 455

DECRETO n. 76 rep. in data 17 aprile 1956: *Istituzione di nuovi tagli di carta bollata.* 456

→ DECRETO n. 77 rep. in data 17 aprile 1956: *Variazione al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.* 457

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252003 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Società. p. A. « F.sco Cinzano & Cia ».* 459

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252004 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Giuseppe Bernardino Carpano ».* 460

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252005 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft ».* 461

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252006 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Laboratorio Chimico Farmaceutico E. Granelli ».* 461

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252007 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Burger Eisenwerke Gesellschaft ».* 462

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252008 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Degea - Leo Africanus Brand ».* 463

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252009 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Società « Vinicola Italiana Florio & C. ».* 464

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252010 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « RIV - Officina di Vilar Perosa S.p.A. ».* 465

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252011 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Martini & Rossi » S.p.A.* 465

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252012 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Martini & Rossi » S.p.A.* 466

Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252013 in data 16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Caltex (Africa) Limited ».* 467

- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252014 in data
16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta*
« Caltex (Africa) Limited ». 468
- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252015 in data
16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta*
« Caltex (Africa) Limited ». 468
- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252016 in data
16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta*
« Caltex (Africa) Limited ». 469
- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252017 in data
16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta*
« Mannesmann Aktiengesellschaft ». 470
- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252018 in data
16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « La-*
cher & Co. ». 471
- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252019 in data
16 marzo 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta « Sta-*
bilimento Paste Alimentari L. Ossoinack ». 472
-
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Scek Mo-*
hamed Abdulle Egal a svolgere attività economica. 473
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione alla Società Pe-*
scheria Alula « G. Caramelli » a svolgere attività economica. 473
-

PARTE SECONDA

- Lloyd Triestino: *Avviso.* 475
- FIAT Somalia: *Estratto Verbale Assemblea.* 475
- Società Agricola Commerciale Somalia: *Estratto Verbale Assem-*
blea. 476
- Ufficio del Notaio della Somalia: *Costituzione della Società « Ci-*
nema Equatore di Margherita ». 476
- Società Commerciale Italo Somala: *Avviso Convocazione Assem-*
blea. 477
- Società Lavorazione Industriale Prodotti Alimentari della So-
malia: *Estratto Verbale Assemblea.* 477

Società Bonino & Co. Recuperi Marittimi: <i>Estratto Verbale As- semblea.</i>	478
Società Lido di Mogadiscio: <i>Avviso — Convocazione Assemblea Generale.</i>	478
Società Agricoltori Giuba: <i>Avviso — Convocazione Assemblea.</i>	479

PARTE TERZA

Direzione Affari Finanziari: <i>N. 4 Avvisi ad opponendum.</i>	481
Direzione Sviluppo Economico: <i>N. 3 Avvisi ad opponendum.</i>	482
Errata Corrige	483

PARTE PRIMA

DECRETO n. 268 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con R.D. 7 febbraio 1926, n. 269 esteso alla Somalia con R. D. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 18 novembre 1953 del Sig. Tesio Luigi, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio, con la conseguente libera disponibilità, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1.200 sito in Merca, sulla duna oltre il cimitero;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum è rimasto affisso a termini di legge all'albo del Distretto di Merca ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 6 del 1° giugno 1954, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il Consiglio Territoriale, nella seduta n. 20 del 7 luglio 1954, ha approvato all'unanimità la concessione del terreno richiesto dal Sig. Tesio Luigi;

VISTO il foglio n. 123381 del 6 settembre 1955 dell'Ufficio Tasse Affari attestante che il Sig. Tesio Luigi ha pagato la somma di So. 2.400, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 1.200 è stata consegnata al procuratore del Sig. Tesio Luigi, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 23 settembre 1955;

VISTO il foglio del Servizio Tecnico Erariale n. 213342 del 25 ottobre 1955 attestante che la costruzione esistente sul terreno richiesto è già stata eseguita e corrisponde al progetto a suo tempo presentato;

VISTO il nulla osta di abitabilità e servibilità dello stabile costruito ad uso di civile abitazione, rilasciato dal Dirigente il Servizio Sanitario di Merca in data 24 maggio 1954;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione ed il riconoscimento della libera disponibilità di terreni demaniali a scopo edilizio;

Decreta:

Sono riconosciute, a favore del Sig. Tesio Luigi, la concessione edilizia e la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale di forma rettangolare, con i lati di: ml. 30x40, pari a mq. 1,200, sito in Merca, sulla duna, oltre il cimitero come risulta dall'unita planimetria. Mogadiscio, li 24 dicembre 1955.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

*VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - foglio n. 1.
Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

DECRETO n. 70 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'ordinanza n. 17 in data 15 settembre 1951;

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione consultiva per le attività economiche, prevista dall'art. 4 dell'Ordinanza precitata e d'includere fra i membri della Commissione stessa un funzionario della Direzione per lo Sviluppo Economico che eserciti le funzioni di Segretario;

VISTO il verbale in data 21 dicembre 1955, dal quale risulta la designazione fatta dal Consiglio Territoriale per il biennio 1° gennaio 1956 31 dicembre 1957, dei quattro membri della Commissione consultiva prevista dall'art. 4 dell'Ordinanza precitata;

VISTA la nota 58-4-55 in data 30 dicembre 1955, con la quale la Camera di Commercio Industria e Agricoltura della Somalia, comunica la designazione, per il biennio 1° gennaio 1956 — 31 dicembre 1957, dei due membri della Commissione consultiva prevista dall'art. 4 dell'Ordinanza precitata;

Su proposta del Direttore dello Sviluppo Economico;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la seguente Commissione consultiva per l'esercizio delle attività economiche, prevista dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

- Dott. COVATTA ARMANDO — della Direzione Sviluppo Economico —
Presidente
- Dott. LAUDANI GIUSEPPE — della Direzione Affari Finanziari —
Membro
- Dott. DELLE CAVE GIUSEPPE — dell'Ufficio Valute e Commercio E-
stero — *Membro*
- Dott. CERRI GUGLIELMO — dell'Ispettorato Agricoltura e Zootecnia —
Membro
- Sig. SCEK MUSTAFA SCEK MAO' — Rappresentante delle categorie
economiche designato dal Consiglio Territoriale — *Membro*
- Sig. MOHAMED SCEK OSMAN — Rappresentante delle categorie eco-
nomiche designato dal Consiglio Territoriale — *Membro*
- Sig. MUSSA ERZI BOGOR — Rappresentante delle categorie economi-
che designato dal Consiglio Territoriale — *Membro*
- Sig. HAGI OSMAN ADEN — Rappresentante delle categorie economiche
designato dal Consiglio Territoriale — *Membro*
- Sig. GIOVANARDI OLAO — Rappresentante delle categorie economiche
designato dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura del-
la Somalia — *Membro*
- Sig. COLOMBARINI GIORGIO — Rappresentante delle categorie eco-
nomiche designato dalla Camera di Commercio Industria e Agri-
cultura della Somalia — *Membro*
- Sig. AMIN ADDE OSMAN — della Direzione Sviluppo Economico —
Membro con funzioni di Segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione compete il gettone di presenza pre-
visto dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, li 16 febbraio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 157.

Mogadiscio, li 10 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 71 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicem-
bre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950,
sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'art. 14 dell'Accor-

nute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 24 febbraio 1955, presentata dai sigg. Dott. Guglielmo Baldazzi e Ing. Leonetto Moratti in nome e per conto della S.p.A. AGIP, intesa ad ottenere in concessione, a scopo industriale, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 116.967, sito in Mogadiscio, località Ras-Sif;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è stato affisso, a termini di legge, all'albo Municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 4 del 1° aprile 1955, senza opposizioni da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di un complesso di edifici costituenti il deposito costiero carburanti AGIP, è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 194^a seduta del 24 giugno 1955;

VISTO l'atto n. 162 di rep. in data 30 aprile 1955, a rogito del dott. Mario Ciotoia, notaio della Somalia, atto che contiene la procura speciale n. 81389 di rep. in data 12 gennaio 1955, con la quale la S.p.A. AGIP nomina e costituisce suo procuratore speciale, per il Territorio della Somalia, il Sig. Giorgio Luigioni fu Carlo;

VISTO il contratto n. 154 di rep. in data 13 settembre 1955, approvato e reso esecutivo con il decreto n. 106064 del 21 settembre 1955, dal quale risulta che la S.p.A. AGIP ha provveduto al pagamento dell'area di mq. 116.967 richiesta, a scopo industriale, in località Ras-Sif, del valore di So. 264.277, mediante cessione all'A.F.I.S. dei due appezzamenti di terreno, di pari valore, siti in Mogadiscio, località Buló Barafum di cui essa S.p.A. era proprietaria, in virtù dei decreti governatoriali 21 agosto 1940, n. 17373, e 30 agosto 1940, n. 17397, appezzamenti che per conseguenza sono ritornati di pertinenza demaniale;

CONSIDERATO che l'area di mq. 116.967 è stata consegnata alla S.p.A. AGIP, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 25 ottobre 1955;

VISTO il disciplinare di concessione in data 31 gennaio 1955 e la planimetria che lo integra;

Su proposta del Direttore degli Affari Finanziari;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa a scopo industriale, a favore della S.p.A. AGIP l'area demaniale di mq. 116.967 sita in Mogadiscio, località Ras-Sif, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione;

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto che disciplina la concessione di cui al precedente articolo, stipulato in data 30 gennaio 1956, fra

l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari, e la S.p.A. AGIP, rappresentata dal suo procuratore speciale sig. Giorgio Luigioni.

Mogadiscio, li 25 febbraio 1956.

P. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - foglio n. 214.

Mogadiscio, li 12 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 72 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di dover provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli che non presentano sufficiente capienza, mediante trasporto di fondi da altri capitoli i quali presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Direttore per gli Affari Finanziari, di concerto con il Direttore del Personale ed AA.GG. ed il Direttore per lo Sviluppo Economico;

Decreta:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

DIMINUZIONI

TITOLO I — SPESE ORDinarie

CATEGORIA II — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA IV — Spese per il funzionamento dell'Amministrazione centrale e regionale non ripartibili fra le spese per i servizi

Cap. 21. - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	— So.	50.000
Cap. 22. - Spese per l'Autoparco Civile	— So.	77.000
Cap. 23. - Spese per la vestizione del personale somalo	— So.	73.000

RUBRICA VII — Spese per i servizi Finanziari

Cap. 46. - Compensi per il servizio di tesoreria e provvigioni alla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia	— So.	80.000
---	-------	--------

Cap. 48. - Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli di spesa . . . — So. 12.000

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche

Cap. 123. - Costruzione e sistemazione di opere stradali e di aeroporti civili — So. 503.000
Cap. 125. - Costruzione e sistemazione di edifici, stabilimenti ed impianti sanitari — So. 10.000
Cap. 126. - Costruzione e sistemazione di edifici, stabilimenti ed impianti scolastici — So. 10.000
Cap. 127. - Costruzione e sistemazione di opere idrauliche, scavo di pozzi pubblici — So. 33.000

RUBRICA XVII — Spese per la valorizzazione economica, per lo Sviluppo Sociale e per esigenze straordinarie dei servizi

Cap. 131. - Opere di bonifica e spese per la valorizzazione economica — So. 132.000

TOTALE — So. 980.000

AUMENTI

TITOLO I — SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e delle Telecomunicazioni

Cap. 95. - Spese per il funzionamento dei servizi marittimi e portuali + So. 12.000

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche

Cap. 124. - Costruzione e sistemazione di edifici ed impianti pubblici + So. 470.000

RUBRICA XVII — Spese per la valorizzazione economica, per lo Sviluppo Sociale e per esigenze straordinarie dei servizi

Cap. 130. - Attrezzature ed arredamenti straordinari + So. 498.000

TOTALE + So. 980.000

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 159.

Mogadiscio, li 10 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 73 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'articolo 9 — comma terzo — del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto governatoriale n. 14940 in data 29 dicembre 1938, con il quale era dato in concessione, a scopo edilizio, al Sig. Amedeo Muriani un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1260, sito in Mogadiscio nel lotto n. 9 della lottizzazione della zona a mare;

VISTA la domanda in data 24 gennaio 1956, presentata dal Sig. Nello Bellucci fu Alfredo, a nome e per conto degli eredi del defunto Sig. Giov. Battista Cadorna, quale loro procuratore, intesa ad ottenere la libera disponibilità del terreno sito in Mogadiscio, di cui al sopra citato decreto governatoriale n. 14940;

VISTI gli atti n. 1302 di rep. in data 28 settembre 1945, n. 12962 di rep. in data 19 giugno 1948 e n. 2532 di rep. in data 10 giugno 1955, dai quali risulta la morte del Sig. Amedeo Muriani, avvenuta a Nairobi (Chenia) il 23 giugno 1945, e la morte del Sig. Giovanni Battista Cadorna avvenuta a Nairobi (Chenia) il 18 dicembre 1944, lasciando quest'ultimo sua erede universale la nipote Signora Gabriella Rapetti di Francesco in Girardi;

RITENUTO che il custode dell'eredità giacente del defunto Amedeo Muriani, Sig. Augusto Fanelli, ha venduto all'eredità giacente del defunto Giovanni Battista Cadorna — a mezzo del costituito curatore Giuseppe Ottenello — tutti i « diritti ed interessi » che la proprietà del citato defunto Muriani Amedeo può avere nell'immobile costruito sul terreno concesso con il sopra citato decreto governatoriale n. 14940, e che la sopra riferita Sig.ra Rapetti nomina suo procuratore speciale, per qui rappresentarla, il Sig. Nello Bellucci fu Alfredo;

VISTO il foglio n. 119850 in data 9 febbraio 1956 del Servizio Tecnico Erariale, attestante che l'edificio che insiste sul terreno di cui trattasi è conforme al progetto n. 7238 approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 196^a seduta del 29 ottobre 1955;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile in parola, rilasciato dal Municipio di Mogadiscio con lettera n. 7287 in data 2 novembre 1955;

RITENUTO che nulla osta al riconoscimento della libera disponibilità dell'area demaniale sopra menzionata a favore della erede del Sig. Giovanni Battista Cadorna;

Su proposta del Direttore degli Affari Finanziari;

Decreta:

E' riconosciuta a favore della Signora Gabriella Rapetti di Francesco in Girardi, erede del defunto Sig. Giovanni Battista Cadorna, la libera disponibilità dell'area demaniale concessa con il decreto governatoriale sopra citato n. 14940, avente una superficie di mq. 1260, sita in Mogadiscio, nei pressi del viale del Lido e confinante: a Sud con proprietà demaniale, a Nord con via Lugh, a Ovest con proprietà demaniale e ad Est con strada di piano regolatore, come risulta dalla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 26 marzo 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 82.

Mogadiscio, li 29 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 74 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

RITENUTA l'opportunità di procedere all'emissione di una serie di francobolli per celebrare la 1^a Assemblea Legislativa Somala;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli, celebrativi della Prima Assemblea Legislativa Somala, costituita dai seguenti valori postali:

N. 400.000 francobolli per posta ordinaria da	So. 0,05
N. 250.000 francobolli per posta ordinaria da	So. 0,10
N. 150.000 francobolli per posta ordinaria da	So. 0,25
N. 70.000 francobolli per posta aerea da	So. 0,60
N. 70.000 francobolli per posta aerea da	So. 1,20

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente articolo saranno stampati in rotocalco su carta bianca liscia filigranata, nel formato stampa di mm. 27 x 37 formato carta mm. 30 x 40, con 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La filigrana è ostituita da piccole stelle a cinque punte, intercalate e disposte su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta sarà unica per tutti i francobolli, come segue:

Nel formato rettangolare del francobollo vi è al centro a mezza tinta la figura geografica del territorio della Somalia su fondo pieno; su questo sfondo spiccano a sinistra in chiaro scuro le figure di due Somali che, in piedi, stanno eseguendo l'atto di deporre una scheda; in alto nell'angolo a sinistra di tutti i francobolli vi è in carattere bastoncino chiaro l'annuale « 1956 » ripetuto a destra in cifre arabe; per i francobolli di posta aerea vi è, posto sotto l'annuale, in carattere bastoncino chiaro, a sinistra la legenda « Posta aerea » ripetuta a destra in lingua araba; sul lato sinistro della vignetta posta in senso verticale vi è in carattere bastoncino chiaro la legenda, « 1^a Assemblea Legislativa » ripetuta a destra in lingua araba; in basso nell'angolo destro nella vignetta vi è in carattere chiaro il valore di ciascun francobollo, ripetuto in lingua e cifre arabe. In basso fuori della vignetta vi è un rettangolo su campo bianco, in carattere bastoncino pieno, la legenda « Somalia » ripetuta a fianco in lingua araba.

I francobolli saranno stampati nei seguenti colori di fondo:

So. 0,05 verde oliva	So. 0,10 seppia
So. 0,25 rosso mattone,	So. 0,60 celeste
So. 1,20 arancio	

Art. 3.

I francobolli di cui ai precedenti articoli, saranno validi per l'affrancatura di corrispondenze dal 30 Aprile al 31 Ottobre 1956 e saranno ammessi al cambio, purché non sciupati né perforati, fino al 31 Dicembre 1956.

Mogadiscio, li 9 aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 5 - foglio n. 214.

Mogadiscio, li 18 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 75 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Dr. Ugo Lauro, Giudice Relatore del Tribunale Militare della Somalia, destinato ad altro incarico incompatibile con la funzione giudicante;

VISTO il foglio n. 335 in data 10 agosto 1955 col quale il Comandante del Corpo di Sicurezza della Somalia designa il capitano di Am-

ministrazione Dr. Mario Pignatelli a norma dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 5 già citata;

Su proposta del Direttore per la Legislazione ed AA.GG.;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1956 al Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli sono conferite temporaneamente, per un periodo di due mesi, le funzioni di Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 1° maggio 1956 per un periodo non superiore a due mesi il Capitano di Amministrazione in s.p.e. Dr. Mario Pignatelli, Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia, assume le funzioni di Giudice Relatore presso il predetto Tribunale.

Mogadiscio, li 16 aprile 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 243.

Mogadiscio, li 27 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 76 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il decreto Legislativo n. 1 in data 23 marzo 1956 che approva le norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli Organi giurisdizionali del Territorio, portante, tra l'altro, innovazione alle vigenti tariffe delle tasse di bollo, relativamente agli atti per la cui compilazione è previsto l'impiego di carta bollata;

RITENUTA la necessità di dovere provvedere alla istituzione di nuovi tagli di carta bollata occorrenti per la compilazione di detti atti;

SU PROPOSTA del Direttore Affari Finanziari di concerto col Direttore per la Legislazione e per gli Affari Giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Alla tariffa delle tasse di bollo da corrispondersi mediante impiego di carta bollata di cui all'art. 1 del Decreto n. 39 rep. in data 24 febbraio 1951, sono aggiunti i seguenti tagli di carta bollata:

— da	So. 2
— da	So. 3
— da	So. 5

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto alla stampa di detti nuovi tipi di carta da bollo, è autorizzata la sovrastampa di carta da bollo di valore inferiore con le modalità di carattere esecutivo e per l'assunzione in carico della integrazione di valore attribuito ad ogni foglio, da stabilirsi con provvedimento della Direzione Affari Finanziari.

Mogadiscio, li 17 aprile 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - foglio n. 232.

Mogadiscio, li 23 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETO n. 77 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza 15 dicembre 1955, n. 22, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1956;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli che non presentano sufficiente capienza, mediante trasporto di fondi da altri capitoli i quali presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari di concerto con il Direttore per lo Sviluppo Economico e con il Direttore del Personale ed AA.GG.;

Decreta:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

Esso serve a contraddistinguere: vini, birra, acquavite, alcool; liquori, bevande alcooliche, e non alcooliche di fabbricazione e commercio della S.p.A. F.SCO CINZANO & C.IA.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252004.

Omissis:

Certifica:

La ditta GIUSEPPE BERNARDINO CARPANO di Turati Rag. Silvio e S. Società in accomandita semplice, con sede legale in Torino — Via Maria Vittoria n. 4 — il giorno 13 dicembre 1955 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio di impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta quadrata sormontata dalla parola « CARPANO » in lettere grandi formato bastoncino. Sotto la detta parola e sopra l'inquadratura dell'etichetta in caratteri di stampa bastoncino piccoli « Vermouth — Casa fondata nel 1876 — Torino » nell'inquadratura dell'etichetta vi è una figura ornamentale con in alto due cartigli nei quali è scritto in caratteri di stampa bastoncino, a sinistra « Fabbrica speciale di » ed a destra « Vermuth e liquori china ». In basso tre cartigli sui quali è scritto a sinistra « Num.ro 62 », al centro « Corso Vittorio Emanuele », ed a destra « Num.ro 62 ». Al centro, nell'interno del disegno ornamentale è scritto « VERMUTH AMARO detto PUNT e MES della fabbrica di GIUSEPPE B. CARPANO — TORINO ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: il vermuth amaro detto « PUNT e MES » di propria fabbricazione e commercio della ditta GIUSEPPE BERNARDINO CARPANO.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252005.

Omissis:

Certifica:

La ditta Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft con sede legale ad Hannover, Repubblica Federale Tedesca, il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta comprendente nel centro la parola « CONTINENTAL » in caratteri di stampa in grassetto, tra due sigilli comprendenti nel centro la figura di un cavallo rampante, e lungo il margine in alto la parola « Continental » in caratteri di stampa, ed in basso una stella ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: copertoni e pneumatici di fabbricazione e commercio della ditta CONTINENTAL GUMMI - WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252006.

Omissis:

Certifica:

Il Laboratorio Farmaceutico E. Granelli con sede in Milano, Via Castelvetro n. 17-23, il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare di un'impre-

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252009.

Omissis:

Certifica:

La ditta S.p.A. Vinicola Italiana - Florio & C. con sede in Torino — Via Gramsci n. 7 — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare divisa in due parti da una riga dorata. Nella parte superiore vi è la parola "FLORIO" in caratteri da stampa bastoncino quadro. Nella parte inferiore figura, in alto, a sinistra lo stemma di Casa Savoia con su la scritta « Provveditori di S.M. il Re d'Italia », in mezzo la parola « FLORIO & C. » che sovrasta un leone all'abbeverata, a destra lo stemma della Casa regnante Belga con su la scritta « Provveditori di S. M. il Re del Belgio ». Sotto al leone vi è la scritta « MARCA DEPOSITATA ». Al di sotto di questa scritta altri due stemmi con sopra le iscrizioni « Provv. di S.A.R. il Princ. Leopoldo di Baviera » e « Provv. di S.M. il Re di Rumenia ». Al centro, in carattere di stampa con ombreggiatura sottostante la parola « MARSALA ». Sotto la detta parola, su di un fondo di doratura vi è in bianco la sigla « S. O. M. » ed infine nella parte bassa dell'etichetta la parola « FLORIO & C. » in carattere corsivo inglese. Sotto ancora si legge, in carattere di stampa bastoncino quadro "SOCIETA' ANONIMA VINICOLA ITALIANA" ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: vini, liquori e bevande alcoliche di propria fabbricazione e commercio della Ditta S.p.A. VINICOLA ITALIANA FLORIO & C.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252010.

Omissis:

Certifica:

La ditta RIV — Officina di Villar Perosa S.p.A. con sede in Torino — Via Nizza n. 148 — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa, sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalle 3 lettere "RIV" in carattere bastoncino di stampa ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: cuscinetti a sfere, a rulli ed a rullini radiali e reggispira; sfere, rulli e rullini sciolti, anelli di rotolamento, bussole di calettamento, sopporti, mandrini portamolca; punterie, ammortizzatori, idraulici e ad attrito; anelli elastici per stantuffi di tenuta e raschiaolio, guarnizioni od anelli di tenuta per giunzioni, camicie per cilindri, valvole per motori a scoppio e valvole per condutture, contropunte rotanti, sopporti in gomma per costruzioni meccaniche, boccole e sopporti anivibratori, fusi per bilatura, galoppini, iniettori; registratori di cassa; macchine automatiche a tastiera per lotterie e simili, distributori automatici di scontrini, tabacchi; boccole per vetture ferro-tramviarie, minimetri; catene per trasmissioni e loro parti; blocchetti di riscontro di fabbricazione e commercio della ditta RIV — OFFICINE DI VILAR PEROSA S.p.A.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252011.

Omissis:

Certifica:

La ditta MARTINI & ROSSI S.p.A. con sede in Torino — Corso Vittorio Emanuele n. 42 — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha

validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare di colore nero portante un'inquadratura superiore con il nome « MARTINI » ed un'inquadratura inferiore, più lunga, nella quale sono raffigurate, in alto, una figura allegorica con cinque bandiere a ciascun lato. Tra le bandiere uno stemma della ex Casa Regnante. Più in basso lo stemma di Casa Savoia a sinistra di chi guarda ed a destra lo stemma della città di Torino cui sottostanno due figure femminili allegoriche. Più sotto ancora la riproduzione di due medaglie e in basso, al centro, la veduta dello stabilimento della ditta in Pessione con sotto la scritta "STABILIMENTO IN PESSIONE — TORINO". Al centro della figura, oltre alla riproduzione di due altre medaglie, vi è la scritta "VINO VERMUTH della Casa Martini & Rossi Successori MARTINI, SOLA & C. TORINO" ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: il vermuth di sua produzione, corrispondente al marchio italiano n. 94.497 del 20 maggio 1949 e 23 febbraio 1950 di fabbricazione e commercio della ditta « MARTINI & ROSSI » S.p.A.

Mogadiscio, lì 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252012.

Omissis:

Certifica:

La ditta MARTINI & ROSSI S.p.A. con sede in Torino — Corso Vittorio Emanuele n. 42 — il giorno 13 dicembre 1955 alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola "MARTINI" ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: aperitivi, vermouth, liquori, spumanti, vini, acquavite, bevande alcoliche, sciroppi, bevande non alcoliche di fabbricazione e commercio della ditta MARTINI & ROSSI S. p. A.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252013.

Omissis:

Certifica:

La ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED con sede in Cape Town — St. Georges Street n. 140 — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in una figura circolare nera con quattro alette sfumate e rigate in nero su fondo bianco in modo da indicare il moto di rotazione nel senso delle lanciette dell'orologio ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, inciso o dipinto, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: il petrolio e i prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e i prodotti d'asfalto; materiale da costruzione di ogni genere; prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252014.

Omissis:

Certifica:

La ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, Società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede in Cape Town — St. Georges Street n. 140 — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola "HY-TEX" ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: il petrolio e i prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e i prodotti di asfalto; materiale da costruzione di ogni genere; prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, Società Organizzata a norma delle leggi dell'UNIONE DEL SUD AFRICA.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252015.

Omissis:

Certifica:

La ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, società organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede in Cape Town — St. Georges Street n. 140 — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta dalla parola "IC-PLUS" in

cui le due sillabe "IC" e "PLUS" sono divise da una lineetta ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere i carburanti, compresi quelli per automobile di fabbricazione e commercio della ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, Società Organizzata a norma delle leggi dell'UNIONE DEL SUD AFRICA.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252016.

Omissis:

Certifica:

La ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, Società Organizzata a norma delle leggi dell'Unione del Sud Africa con sede in Cape Town — St. Georges Street n. 140 — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola "STAR-FAK" ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere: il petrolio e i prodotti di petrolio di ogni genere, asfalto e i prodotti di asfalto; materiale da costruzione di ogni genere; prodotti chimici di ogni genere di fabbricazione e commercio della Ditta CALTEX (AFRICA) LIMITED, Società Organizzata a norma delle leggi dell'UNIONE DEL SUD AFRICA.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252017.

Omissis:

Certifica:

La ditta MANNESMANN Aktiengesellschaft con sede in Dusseldorf — Via Mannesmann Ufer 1b, nella Repubblica Federale Tedesca — il giorno 13 dicembre 1955, alle ore 10,30 ha, validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola "MANNESMANN" ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti della ditta richiedente, in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su stampati, carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi specie ed anche radiofoniche.

Esso serve a contraddistinguere profilati in acciaio di tutti i tipi, lingotti di acciaio grezzi e lavorati, lamiere, fili, materiali per armamento ferroviario, tubi e articoli fabbricati con essi, collegamenti per tubi, guarnizioni per tubi, bombole per gas, ancore, aste tubolari, fontane, puntelli di ponte, puntelli per ponte, letti, parelle, testii di fune, piccozze e bastoni da alpinista, puntelli per pozzi, puntelli per canale, puntelli per costruzioni, tralicci per trivellazione, caldaie e parte di caldaie, parte di aeroplani, contenitori per liquidi, recipienti, parafulmini, alberi, colonne, montanti per tetti per condutture elettriche, alberi per bandiere, punzoni, parti di biciclette, mobili per giardini e balconi, aste per tende e portinerie piene e tubolari, cancellate, ringhiere, rotaie, parti di condutture aeree per ferrovie elettriche, materiale d'armamento, barre di contatto, staffe di contatto, travi a sbalzo, piccoli articoli metallici (porta cenere, coppe, tagliasigari, porta fiammiferi), sostegni, lance, proiettili, canne per armi da fuoco, guaine per spade, chiodi, bilancini, giocattoli, attrezzi sportivi e da ginnastica, apparecchi, strumenti ed attrezzi, anticendi e di salvataggio, igienici e medicali, bende, arti artificiali, apparecchi strumenti ed attrezzi fotografici, di controllo, di segnalazione, di pesatura, elettro tecnici, nautici, geodetici, ottici, chimici e scientifici, strumenti di misura, pompe e loro parti, ombrelli, bastoni e bastoni da passeggio, grucce, alberi di segnalazione, indicatori stradali, campane, tenditori a vite e staffe per tenditori, sbarre, apparecchi domestici e per la cucina, apparecchi agricoli per il giardino e la stalla, ghisa per pozzi di macchine, getti di acciaio, macchine e loro parti, tubi metallici flessibili, elementi di costruzione laminati e fusi, profilati metallici lavorati meccanicamente, parti di laminatoi, parti di navi, apparecchi ed attrezzi di ventilazione, essiccamento e raf-

freddamento, impianti di irrigazione, impianti igienici, sanitari, e per la distribuzione dell'acqua, impianti per spostare fanghiglia, ciminiera, materiali da costruzioni, metalli, vili greggi e parzialmente lavorati, coltellerie, utensili, falci, falcetti, armi da punta e da taglio, serrature, finimenti per equitazione, finimenti per veicoli, armature, ganci, articoli di metalli vili e non vili e leghe metalliche, truccioli di acciaio, minuteria metallica, articoli di fili metallici, articoli in lamiera, catene, sfere d'acciaio, pattini da ghiaccio, occhi per ganci, cassaforti, cassette, accessori da viaggio, occhi, denti, cinghie di trasmissione, distributori automatici, armi da tiro, agenti anti ossidanti, materiali di guarnizione e tenuta, di fabbricazione e commercio della ditta MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252018.

Omissis:

Certifica:

La ditta LACHER & Co. con sede in Prorzheim, Richard Wagner Allee 10, il giorno 13 febbraio 1956, alle ore 11,00 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in una circonferenza di circolo sulla quale, nei tratti non coperti, sono visibili brevi segni in senso radiale, in corrispondenza dei punti in cui vengono a trovarsi indicazioni di ore sul quadrante di un orologio. Secondo il diametro orizzontale di detto circolo, è raffigurato in prospettiva un grande fabbricato industriale che sporge per breve tratto a destra e a sinistra della detta circonferenza, mentre in basso, in primo piano si vede, anche in prospettiva, una piramide a base rettangolare la cui parte inferiore sporge al disotto dell'arco inferiore della detta circonferenza, coprendolo, e la cui sommità copre in piccola parte la facciata del detto fabbricato, giungendo col vertice approssimativamente al centro della detta circonferenza. Sulla faccia anteriore della detta piramide sta la parola "LACO" ».

Esso potrà essere stampato direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti della ditta richiedente. Potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, su buste, su fatture o su altre carte di commercio, ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: orologi, orologi, orologi con cinturino da polso, parti di orologi, movimenti di orologeria, casse di orologi, cinturini da polso, cinturini da polso per orologi, astucci per orologi, di metallo, di pelle, di materie sintetiche, fibra, cartone e materie tessili di fabbricazione e commercio della ditta LACHER & Co.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

CERTIFICATO n. 252019.

Omissis:

Certifica:

La ditta Stabilimento Paste Alimentari L. Ossoinack Soc. a.r.l. con sede in Trieste — Via Rio Primario 1 — il giorno 13 febbraio 1956 alle ore 11,00 ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta rettangolare a sfondo giallo contenente al centro la figura di un gallo di colore nero con le gambe ed il becco gialli e la cresta ed i bargigli rossi. Alla base del rettangolo, a sinistra, figura, circoscritto in un quadrato, il disegno di una campana di colore rosso su fondo giallo e la Chiesa di San Giusto. Alla base del gallo la dicitura "PASTA LE CAMPANE DI SAN GIUSTO". In basso le parole "di grano duro Tipo.... formato N.... Peso netto Kg.... nonchè la dicitura STABILIMENTO PASTE ALIMENTARI S.A.R.L. TRIESTE - Telegr.: PAST-ALIMENT". Le parole "PASTA LE CAMPANE DI SAN GIUSTO" sono di colore bianco su fondo nero ».

Esso viene applicato come etichetta sulle casse, sugli scatoloni, sui sacchetti, sui pacchi, in genere su tutti i tipi di confezioni della pasta prodotta dallo Stabilimento Paste Alimentari L. Ossoinack Soc. a.r.l., nonchè per i diversi scopi pubblicitari.

Esso serve a contraddistinguere la pasta alimentare prodotta e posta in commercio dallo stabilimento stesso di fabbricazione e commercio della ditta L. OSSOINACK SOC. A.R.L.

Mogadiscio, li 16 marzo 1956.

p. Il Direttore
Solferini

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

Il sig. Scek Mohamed Abdulle Egal, ad esercitare il commercio di importazione ed esportazione in Galcaio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Il Direttore
Gasbarri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Omissis:

Autorizza:

La S.p.A. Pescherie Alula «G. Caramelli» S.A.P.A. ad esercitare in Alula il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuare presso il Distretto di Alula.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Il Direttore
Gasbarri



PARTE SECONDA

LLOYD TRIESTINO

Società per Azioni di Navigazione — Sede in Trieste

AVVISO

Il Lloyd Triestino, Soc. p. Az. di Navigazione con sede in Trieste, con atto dd. Trieste 20 febbraio 1956, autenticato dal Notaio, dr. Giovanni Cattunar, in Trieste rep. n. 16594 ha revocato a tutti gli effetti il mandato speciale a suo tempo conferito ai propri dipendenti Sigg. Ugo Bonfanti fu Paolo e Bonetta Giovanni di Michele per l'esercizio, con firma congiunta, dell'Agenzia Generale Sociale di Mogadiscio.

L'Agenzia Generale Sociale del Lloyd Triestino a Mogadiscio ha cessato il proprio esercizio a seguito dell'occupazione della Somalia, da parte delle truppe britanniche.

Tale esercizio non è stato più ripristinato avendo esso Lloyd Triestino affidato nel dopoguerra l'incarico agenziale per Mogadiscio ad agenti a provvigione e da ultimo al dr. Angelo Muttoni, con decorrenza dal 1° febbraio 1948.

Mogadiscio, lì 4 aprile 1956.

per LLOYD TRIESTINO
Soc.p.Az. di Navigazione - sede in Trieste
Angelo Muttoni

FIAT SOMALIA

Soc. per Az. - Capitale Sociale So. 200.000 - Sede in Mogadiscio

Estratto Verbale Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della FIAT SOMALIA S.p.A. tenutasi in Mogadiscio il 29 marzo 1956 ha approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31 Dicembre 1955, chiusosi con le seguenti risultanze:

Bilancio Patrimoniale al 31 dicembre 1955

— Attivo	So. 1.842.319,49
— Passivo	So. 1.842.319,49

Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1955

— Spese e Perdite	So.	705.659,99
— Proventi e Ricavi	So.	705.659,99

E' stato inoltre nominato Membro del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Carlo Quaglia in sostituzione dell'Avv. F.G. Bona dimissionario per rimpatrio.

Mogadiscio, li 4 aprile 1956.

FIAT Somalia S.p.A.
Il Procuratore
Rag. F. Massano

(S. A. C. S. O.)

SOCIETA' AGRICOLA COMMERCIALE SOMALIA — a.r.l.

Estratto Verbale Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci tenutasi in Mogadiscio il giorno 7 aprile 1956 ha approvato il seguente Bilancio chiuso al 31 dicembre 1955.

ATTIVO	So.	9.000
PASSIVO	So.	9.000

Mogadiscio, li 7 aprile 1956.

L'Amministratore unico
Col. Camillo Giorio

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

A v v i s o

Il giorno 11 aprile 1956, con atto a mio rogito n. 2323 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 12 aprile 1956 al n. 321 Atti Pubblici Vol. VII, è stata costituita la Società — a responsabilità limitata — « CINEMA EQUATORE DI MARGHERITA », con sede legale in Mogadiscio, avente per scopo l'impianto e l'esercizio di un cinematografo in Margherita.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con decreto 14 aprile 1956, depositato in Cancelleria il 17 aprile 1956, e trascritto al n. 34 del Registro d'Ordine ed al n. 329 del Registro delle Società.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

S. C. I. S. — SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

Capitale So. 500.000 — Sede in Mogadiscio

Convocazione di Assemblea

Gli Azionisti della Società Commerciale Italo Somala «S.C.I.S.», sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Via Dante n. 4 presso la Società «La Centrale» per il giorno 25 maggio 1956 alle ore 16 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 giugno 1956 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) — Bilancio e Conto Profitti & Perdite dell'Esercizio chiusi il 31 dicembre 1955;
- 3) — Determinazione del numero degli Amministratori, nomina di Amministratori e deliberazioni relative;
- 4) — Nomina del Collegio Sindacale e deliberazioni relative.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Mogadiscio, li 23 aprile 1956.

Il Consiglio di Amministrazione

L. I. P. A. S.


**SOC. LAVORAZIONE INDUSTRIALE PRODOTTI ALIMENTARI
DELLA SOMALIA**

S.p.A. — con Sede in Merca

Estratto di verbale d'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria

Il giorno 8 aprile 1956, alle ore 9, si è riunita in Merca presso la Sede Sociale l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato l'approvazione del bilancio dell'anno 1955, le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, la riconferma delle cariche sociali e la prosecuzione dell'attività sociale.

Il relativo verbale, a mio rogito, n. 2292 di repertorio, in data 8 aprile 1956, registrato a Mogadiscio il 19 aprile 1956 al n. 338 Atti Pubblici Vol. VII, omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia in data 23 aprile 1956, è stato depositato in Cancelleria il 24 aprile 1956 e trascritto al n. 37 del Registro d'Ordine ed al n. 285 del Registro delle Società.



PARTE TERZA

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 febbraio 1956, il Sig. Amodeo Onofrio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 454, sito in Mogadiscio, via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore Aggiunto
Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 12 marzo 1956, il Sig. Antonio Calore ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 610, sito in Mogadiscio, via Barone Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore Aggiunto
Laudani

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 novembre 1955, il Sig. Vincenzo Giunta ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 78, sito in Mogadiscio, via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 5 febbraio 1956, il Fronte Nazionale Somalo ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2625, sito in Mogadiscio, via F. Mattei descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Abdullahi Iusuf Farah, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

*p. Il Direttore
Solferini*

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Mohamud Handulle ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Margherita.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

*p. Il Direttore
Solferini*

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione e all'ingrosso

Si rende noto che la Società «Unione Sviluppo Commercio Affrica» (U.S.C.A.), ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione e all'ingrosso con alimentari, in Mogadiscio, Via Regina Elena n. 25.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.


*p. Il Direttore
Solferini*

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 1 del 2 gennaio 1956, a pagina 44, nell'avviso ad opponendum pubblicato nell'interesse del Sig. ALI SADIK ABDALLA, 4^a riga dell'avviso, leggasi: «mq. 970,20» in luogo di «mq. 800 (ottocento)».

Il Direttore Aggiunto







BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio 28 maggio 1956

Sup. I. N. 2 al N. 5

SOMMARIO

PARTE PRIMA


	<i>pag.</i>
DECRETO 18 maggio 1956, n. 78: <i>Ordinamento del Governo della Somalia.</i>	487
DECRETO 18 maggio 1956, n. 79: <i>Istituzione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S.</i>	513
DECRETO 18 maggio 1956, n. 80: <i>Attribuzioni amministrative al Presidente della Corte di Giustizia.</i>	515

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

A.F.I.S.

DECRETO 18 maggio 1956 n. 78.

**Ordinamento del Governo
della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla organizzazione del
Governo della Somalia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

Decreta:

E' approvato l'unito Ordinamento del Governo della Somalia.

L'Ordinamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del pre-
sente Decreto sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 18 maggio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Visto n. 304, li 28 maggio 1956.

Il Direttore della Ragioneria: Tura.

Visto e registrato. Registro 16, foglio 112.

Mogadiscio, 28 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: Spadaro.

ART. 8.

Atti e provvedimenti ministeriali.

Ogni Ministro adotta tutti gli atti e provvedimenti inerenti al funzionamento dell'amministrazione cui è preposto, purchè non interessino il potere di regolamento e non involgano questioni di principio e direttive di massima interessanti altri Ministeri o il complesso del Governo.

ART. 9.

Definitività degli atti e provvedimenti.

Gli atti e provvedimenti amministrativi dei Ministri sono definitivi:

- a) quando sono dichiarati tali dalle leggi e dai regolamenti;
- b) quando si pronuncino su provvedimenti delle autorità inferiori.

ART. 10.

Regolamenti.

I regolamenti predisposti dal Ministero competente per materia, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, sono sottoposti all'Amministratore per la sua decisione.

La firma dell'Amministratore è accompagnata dalla controfirma del Primo Ministro e del Ministro o dei Ministri proponenti.

ART. 11.

Provvedimenti interministeriali.

Tanto i decreti di carattere regolamentare, quanto i decreti ministeriali devono essere emessi di concerto, quando la materia rientra nella competenza di più Ministeri.

ART. 12.

Presentazione dei progetti di legge.

I progetti di legge predisposti dai Ministeri competenti, approvati dal Consiglio dei Ministri, sono presentati al Presidente dell'Assemblea Legislativa, previa autorizzazione dell'Amministratore.

Il Presidente dell'Assemblea Legislativa, ad avvenuto esame del progetto di legge, ne comunica l'esito al Primo Ministro.

ART. 13.

Sanzione.

I progetti di legge approvati dall'Assemblea Legislativa vengono sottoposti dal Primo Ministro alla sanzione dell'Amministratore.

La firma dell'Amministratore è accompagnata dalla controfirma del

ART. 14.

Personale.

I Ministri hanno facoltà di trasferire il personale e di impiegarlo nel modo ritenuto più conveniente per il servizio, secondo le disposizioni del presente ordinamento, con le limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti e col rispetto delle funzioni inerenti alla categoria e al grado.

I provvedimenti relativi dovranno essere adottati di concerto col Ministro per gli Affari Generali.

I Ministri intervengono personalmente o a mezzo di proprio rappresentante, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione del Personale, di cui all'Ordinanza 5 aprile 1954 n. 9, ogni qualvolta la Commissione esamina problemi relativi al personale dipendente.

ART. 15.

Nuovi oneri di bilancio.

I provvedimenti di assunzione del personale e quelli che implicino oneri non previsti in bilancio o che comportino modifiche agli stanziamenti di bilancio, devono essere disposti di concerto con il Ministro per gli Affari Finanziari.

ART. 16.

Gestione amministrativa dei Ministeri.

I Ministri nell'ambito degli stanziamenti dei rispettivi bilanci impegnano, ordinano le spese e danno il discarico amministrativo, con la osservanza dell'ordinamento amministrativo contabile e del presente ordinamento.

ART. 17.

Dipartimenti.

I Ministeri si dividono in dipartimenti.

A dirigere ogni dipartimento è nominato un Capo di dipartimento.

ART. 18.

Capi di dipartimento.

L'Amministratore, su proposta del Ministro competente per materia e su deliberazione del Consiglio dei Ministri, può delegare i capi di dipartimento a ordinare e impegnare spese a carico dei capitoli del bilancio del rispettivo Ministero.

ART. 19.

Capo di dipartimento aggiunto.

Il capo di dipartimento può essere affiancato da un capo di dipartimento aggiunto.

I capi di dipartimento aggiunti coadiuvano i titolari nei limiti della delega loro affidata.

ART. 20.

Esperti.

Il capo di dipartimento può essere affiancato da un esperto.

ART. 21.

Dipartimenti.

I dipartimenti possono essere suddivisi, con decreto del Ministro competente, in sezioni e servizi. Queste suddivisioni hanno valore soltanto agli effetti del funzionamento interno.

ART. 22.

Servizi temporanei. o periodici dei dipartimenti.

I dipartimenti, per particolari esigenze di carattere temporaneo o periodico, possono disporre che i propri servizi operino in una o più Regioni, restando alle loro dirette dipendenze.

ART. 23.

Organi di controllo.

Sono organi di controllo amministrativo-contabile del Governo della Somalia, la Ragioneria e il Magistrato ai Conti.

CAPO II.

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

ART. 24.

Ministero per gli Affari Interni: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Interni tratta le materie relative all'organizzazione amministrativa del Territorio, agli organi elettivi e alla sicurezza interna.

Esso è diviso nei seguenti Dipartimenti:

- I — Dipartimento dell'organizzazione amministrativa e degli organi elettivi;
- II — Dipartimento della pubblica sicurezza;
- III — Dipartimento degli affari amministrativi.

Dal Ministero per gli Affari Interni dipende l'organizzazione territoriale delle Forze di Polizia.

Il Ministro per gli Affari Interni può richiedere all'Amministratore

ART. 25.

Dipartimento dell'organizzazione amministrativa e degli organi elettivi.

Il dipartimento dell'organizzazione amministrativa e degli organi elettivi provvede alle seguenti trattazioni:

- ordinamento amministrativo, circoscrizioni amministrative del Territorio;
- partiti politici e associazioni aventi carattere politico;
- sport e associazioni sportive;
- organizzazioni tribali del Territorio; capi e notabili; usi, costumi e consuetudini;
- cittadinanza;
- comunità estere;
- regime dei culti; missioni religiose;
- servizio elettorale ed organi elettivi;
- servizi anagrafici e servizi di stato civile;
- censimento della popolazione.

ART. 26.

Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il dipartimento della pubblica sicurezza provvede alle seguenti trattazioni:

- ordine pubblico e pubblica sicurezza;
- organizzazione territoriale delle forze di polizia;
- ilalo;
- affari relativi alle questioni di frontiera;
- immigrazione ed emigrazione;
- passaporti e fogli di via;
- rimpatri.

ART. 27.

Dipartimento degli affari amministrativi.

Il dipartimento degli affari amministrativi provvede alle seguenti trattazioni:

- contabilità delle regioni e dei distretti;
- vigilanza e controllo sulle gestioni municipali; contribuiti;
- ordinamento carcerario;
- istituti di prevenzione e pena, loro amministrazione, ed opere assistenziali per i detenuti, colonie penali;
- corpo delle guardie carcerarie;
- amministrazione degli ilalo e delle guardie carcerarie;
- provvedimenti normativi relativi alle forze di polizia, agli ilalo e alle guardie carcerarie;
- ordini cavallereschi, onorificenze e decorazioni;
- beneficenza e assistenza;

CAPO III.

MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI

ART. 28.

Ministero per gli Affari Sociali: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Sociali tratta le materie relative alla pubblica istruzione, al lavoro, alla sanità e agli studi.

Esso è diviso nei seguenti Dipartimenti:

- I — Dipartimento della pubblica istruzione;
- II — Dipartimento del lavoro;
- III — Dipartimento della sanità pubblica;
- IV — Dipartimento veterinario;
- V — Dipartimento degli studi.

ART. 29.

Dipartimento della pubblica istruzione.

Il dipartimento della pubblica istruzione provvede alle seguenti trattazioni:

- organizzazione scolastica;
- educazione di base;
- educazione dei nomadi;
- istituti di istruzione professionale e apprendistato;
- vigilanza sull'insegnamento privato;
- borse di studio;
- amministrazione dei collegi;
- stampa scolastica;
- assistenza scolastica;
- associazioni studentesche.

ART. 30.

Ispettorati scolastici.

Dal dipartimento della pubblica istruzione dipendono:

- l'ispettorato dell'istruzione secondaria cui spetta il controllo su tutte le scuole secondarie private e pubbliche con le attribuzioni previste dall'ordinamento scolastico;
- l'ispettorato dell'istruzione primaria, cui spetta il controllo su tutte le scuole primarie pubbliche e private, con le attribuzioni previste dall'ordinamento scolastico.

ART. 31.

Dipartimento del lavoro.

Il dipartimento del lavoro provvede alle seguenti trattazioni:

- ordinamento del lavoro e organi relativi;
- disciplina e tutela delle categorie professionali;
- disciplina dei rapporti di lavoro;

- migrazione di lavoratori;
- assistenza e previdenza sociale;
- cooperazione ed enti relativi;
- enti diretti all'elevamento morale, intellettuale, professionale dei lavoratori.

ART. 32.

Dipartimento della sanità pubblica.

Il dipartimento della sanità pubblica provvede alle seguenti trattazioni:

- sanità e igiene pubblica;
- assistenza e polizia sanitaria;
- profilassi e medicina sociale;
- igiene sociale e dell'abitato;
- ospedali, ambulatori e case di cura;
- sanità marittima e di frontiera;
- laboratori sanitari;
- soccorsi sanitari;
- controlli sui servizi sanitari municipali;
- addestramento, istruzione e propaganda sanitaria.

ART. 33.

Servizi sanitari.

Dal dipartimento della sanità pubblica dipendono:

- i servizi sanitari regionali;
- gli ospedali centrali, De Martino e Forlanini;
- il servizio farmaceutico centrale (deposito medicinali e ICFAS).

ART. 34.

Dipartimento veterinario.

Il dipartimento veterinario provvede alle seguenti trattazioni:

- organizzazione dei servizi veterinari;
- polizia veterinaria;
- studi e ricerche.

ART. 35.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento veterinario dipendono:

- i servizi veterinari regionali;
- l'Istituto sierovaccinogeno di Merca;
- il corpo delle guardie veterinarie.

ART. 36.

Dipartimento degli studi.

Il dipartimento degli studi provvede alle seguenti trattazioni:

- studi e monografie sulla Somalia;
- raccolte di dati, notizie e informazioni di carattere generale;

- esplorazioni, missioni e ricerche scientifiche;
- pubblicazioni culturali;
- istituti e associazioni culturali;
- congressi scientifici e culturali;
- servizio cartografico, toponomastica; raccolta cartografica;
- biblioteche;
- archivio storico; musei, esposizioni e mostre; raccolte di cimeli; fototeca;
- pubblici spettacoli; diritti d'autore;
- statistica e servizi relativi.

ART. 37.

Museo della Garesa.

Alle dipendenze del dipartimento degli studi è posto il conservatore del museo della Garesa.

CAPO IV.

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

ART. 38.

Ministero per gli Affari Economici: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Economici tratta tutte le materie relative all'economia del Territorio e all'organizzazione dei servizi di contenuto economico.

Esso è diviso nei seguenti Dipartimenti:

- I — Dipartimento dell'industria, commercio, trasporti e comunicazioni;
- II — Dipartimento dei lavori pubblici;
- III — Dipartimento dell'agricoltura e zootecnia.

ART. 39.

Dipartimento dell'industria, commercio, trasporti e comunicazioni

Il dipartimento dell'industria, commercio, trasporti e comunicazioni provvede alle seguenti trattazioni:

- attività industriali;
- artigianato;
- miniere e prodotti minerari; cave; saline;
- scambi commerciali; fiere e mercati; enti ausiliari del commercio: commercio carovaniero;
- credito, banche, risparmio;
- istituti di assicurazione;
- pesi e misure;
- approvvigionamenti, consumi e controllo prezzi;
- servizi turistici;
- trasporti terrestri, marittimi e aerei;
- circoscrizioni marittime: gente di mare;

- ordinamento del lavoro portuale;
- arredamenti portuali;
- fari e fanali;
- servizi di pilotaggio e di ormeggio;
- tasse di ancoraggio e diritti marittimi;
- proprietà navale;
- pubblico registro automobilistico;
- servizi postali, telegrafici e telefonici; servizi radiotelegrafici e radiotelefonici civili.

ART. 40.

Dipartimento dei lavori pubblici.

Il dipartimento dei lavori pubblici provvede alle seguenti trattazioni:

- opere pubbliche, igieniche, marittime, idrauliche, stradali;
- impianti idroelettrici;
- piani regolatori; edilizia e urbanistica;
- servizio idrografico; disciplina e tutela delle acque pubbliche.

ART. 41.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento dei lavori pubblici dipendono direttamente: le officine riunite dell'amministrazione, le sezioni regionali dei lavori pubblici e il servizio pozzi.

ART. 42.

Dipartimento dell'agricoltura e zootecnia.

Il dipartimento dell'agricoltura e zootecnia provvede alle seguenti trattazioni:

- direttive, programmi, ordinamenti in materia di agricoltura;
- enti ed imprese di colonizzazione e consorzi agrari;
- avvaloramento agrario; studio dei contratti agrari;
- opere di bonifica e di trasformazione fondiaria e agraria;
- credito fondiario e agrario;
- ordinamento dei servizi tecnici dell'agricoltura; coltivazione; servizi zootecnici; prodotti spontanei di origine vegetale ed animale;
- meccanica agraria; aziende agrarie dimostrative;
- servizio forestale; servizio fitopatologico; servizio metereologico; servizio antiacridico;
- servizi della ricerca agraria; istituti agricoli; osservatori di economia rurale; servizi della sperimentazione agraria;
- protezione della fauna e flora; caccia e pesca.

ART. 43.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento dell'agricoltura e zootecnia dipendono direttamente le sezioni agrarie regionali ed i centri di sperimentazione agraria e zootecnica.

CAPO V.

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

ART. 44.

Ministero per gli Affari Finanziari: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Finanziari tratta le questioni connesse al bilancio, all'organizzazione finanziaria e patrimoniale.

Il Ministero per gli Affari Finanziari è diviso nei seguenti Dipartimenti:

- I — Dipartimento del bilancio e tesoro;
- II — Dipartimento dei tributi;
- III — Dipartimento fondiario e del demanio.

ART. 45.

Dipartimento del bilancio e tesoro.

Il dipartimento del bilancio e tesoro provvede alle seguenti trattazioni:

- formazione degli stati di previsione delle entrate e delle spese del Territorio;
- variazioni di bilancio;
- consuntivi;
- servizio e operazioni di tesoreria;
- agenti della riscossione;
- coordinamento finanziario;
- vigilanza sugli istituti di credito.

ART. 46.

Dipartimento dei tributi.

Il dipartimento dei tributi provvede alle seguenti trattazioni:

- ordinamenti tributari;
- organizzazione dei servizi tributari centrali e periferici;
- ordinamento dei tributi locali;
- monopoli;
- regime e tariffe doganali;
- polizia tributaria e finanziaria;
- gestione delle entrate;
- contenzioso tributario.

ART. 47.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento dei tributi dipendono:

- le dogane;
- il servizio del monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;
- l'ufficio delle imposte dirette;
- l'ufficio delle tasse sugli affari;
- la guardia di finanza.

ART. 48.

Dipartimento fondiario e del demanio.

Il dipartimento fondiario e del demanio provvede alle seguenti trattazioni:

- ordinamento e gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- ordinamento fondiario;
- regime delle concessioni di terreni demaniali e acquisizione della proprietà.

ART. 49.

Organismi dipendenti.

Dal dipartimento fondiario e del demanio dipende il servizio tecnico erariale.

CAPO VI.

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

ART. 50.

Ministero per gli Affari Generali: suoi dipartimenti.

Il Ministero per gli Affari Generali tratta le materie di carattere generale e di comune interesse dei ministeri, relative al personale e al funzionamento del Governo.

Esso si divide nei seguenti Dipartimenti:

- I — Dipartimento del personale;
- II — Dipartimento dei servizi.

ART. 51.

Dipartimento del personale.

Il dipartimento del personale provvede alle seguenti trattazioni:

- amministrazione e disciplina del personale civile;
- provvedimenti normativi relativi al personale a qualsiasi titolo dipendente dal Governo.

Presso il dipartimento del personale funziona la commissione del personale di cui all'ordinanza n. 9 del 15 aprile 1954.

ART. 52.

Dipartimento dei servizi.

Il dipartimento dei servizi provvede alle seguenti trattazioni:

- affari generali degli uffici del Governo;
- economato e cassa;
- automezzi; autoparco;
- vigilanza sull'Azienda Speciale Stamperia.

ART. 53.

Organismi dipendenti.

Dal Dipartimento dei servizi dipendono:

- l'Archivio delle leggi e decreti, che provvede:
 - al repertorio e raccolta delle leggi e dei decreti;
 - alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale;
- l'Economato;
- l'Autoparco.

TITOLO II.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

CAPO I.

REGIONI E DISTRETTI

ART. 54.

Regioni.

Il Territorio della Somalia è diviso in Regioni.

Le Regioni, col capoluogo per ciascuna indicato, sono le seguenti:

- Regione della Migiurtinia con capoluogo Bosaso;
- Regione del Mudugh con capoluogo Galcaio;
- Regione del Hiran con capoluogo Belet Uen;
- Regione del Benadir con capoluogo Mogadiscio;
- Regione dell'Alto Giuba con capoluogo Baidoa;
- Regione del Basso Giuba con capoluogo Chisimaio.

I confini delle regioni sono descritti nell'allegato « A ».

ART. 55.

Distretti.

Ogni Regione è suddivisa in Distretti.

I Distretti, col capoluogo per ciascuno indicato, sono i seguenti:

REGIONE DELLA MIGIURTINIA:

- Distretto di Bosaso con capoluogo Bosaso;
- Distretto di Candala con capoluogo Candala;
- Distretto di Alula con capoluogo Alula;
- Distretto del Daror con capoluogo Scusciuban;
- Distretto del Sol con capoluogo Gardo;
- Distretto del Nogal con capoluogo Eil.

REGIONE DEL MUDUGH:

- Distretto di Galcaio con capoluogo Galcaio;
- Distretto di Dusa Mareb con capoluogo Dusa Mareb;
- Distretto di Obbia con capoluogo Obbia;
- Distretto di El Bur con capoluogo El Bur.

REGIONE DEL HIRAN:

- Distretto di Belet Uen con capoluogo Belet Uen;
- Distretto di Bulo Burti con capoluogo Bulo Burti.

REGIONE DEL BENADIR:

- Distretto del Dafet con capoluogo Uanle Uen;
- Distretto del Villaggio Duca degli Abruzzi con capoluogo Villaggio Duca degli Abruzzi;
- Distretto di Itala con capoluogo Itala;
- Distretto di Balad con capoluogo Balaq;
- Distretto di Afgoi con capoluogo Afgoi;
- Distretto di Mogadiscio con capoluogo Mogadiscio;
- Distretto di Merca con capoluogo Merca;
- Distretto di Brava con capoluogo Brava.

REGIONE DELL'ALTO GIUBA:

- Distretto di Lugh Ferrandi con capoluogo Lugh Ferrandi;
- Distretto di Hoddur con capoluogo Hoddur;
- Distretto di Baidoa con capoluogo Baidoa;
- Distretto di Bardera con capoluogo Bardera;
- Distretto di Dinsor con capoluogo Dinsor;
- Distretto di Bur Acaba con capoluogo Bur Acaba.

REGIONE DEL BASSO GIUBA:

- Distretto di Afmedò con capoluogo Afmedò;
- Distretto di Gelib con capoluogo Gelib;
- Distretto di Margherita con capoluogo Margherita;
- Distretto di Chisimaio con capoluogo Chisimaio.

I confini dei Distretti sono stabiliti con decreto del Ministro per gli Affari Interni.

ART. 56.

Prefetto.

A capo di ogni regione è posto un Prefetto.

ART. 57.

Uffici e comandi regionali.

In ogni regione sono istituiti i seguenti uffici e comandi:

- comando regionale di polizia;
- sezione regionale scolastica;
- sezione regionale del lavoro;
- sezione regionale di sanità;
- sezione regionale veterinaria;
- sezione regionale delle comunicazioni;
- sezione regionale agraria;
- sezione regionale dei lavori pubblici;
- sezione regionale tributaria;
- sezione regionale di contabilità.

ART. 58.

Commissario distrettuale.

A capo di ogni distretto è posto un Commissario distrettuale.

ART. 59.

Uffici e Comandi distrettuali.

In ogni distretto sono istituiti i seguenti uffici e comandi:

- comando distrettuale di polizia;
- corpo distrettuale degli ilalo;
- sezione distrettuale scolastica;
- sezione distrettuale del lavoro;
- sezione distrettuale di sanità.

Il numero e la dislocazione dei comandi distrettuali e dei posti fissi delle Forze di Polizia vengono stabiliti per ciascun distretto con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Interni.

In caso di necessità possono essere istituite sezioni distrettuali degli altri servizi con decreto dell'Amministratore su proposta dei Ministri competenti per materia.

ART. 60.

Delegazioni distrettuali.

Nei distretti possono essere istituite delle delegazioni distrettuali con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Interni.

A capo di ogni delegazione è posto un Delegato distrettuale.

ART. 61.

Municipi.

Nei capoluoghi e nei centri abitati più importanti del Distretto possono essere istituiti Municipi, con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Interni.

CAPO II.

IL PREFETTO

ART. 62.

Prefetto e sue attribuzioni.

Il Prefetto è la più alta autorità della Regione e vi rappresenta il Governo. Egli esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate; dipende dal Ministro per gli Affari Interni da cui riceve istruzioni e ordini relativi ai propri servizi. Tratta direttamente con tutti gli altri Ministeri e organi del Governo circa i servizi di rispettiva competenza.

Egli esprime parere sulla nomina dei Commissari e Delegati distrettuali della regione cui è preposto ed amministra le circoscrizioni per mezzo dei dipendenti Commissari distrettuali.

Alle sue dipendenze può essere nominato un Vice prefetto con funzioni vicarie.

ART. 63.

Prefetto e sue attribuzioni.

Il Prefetto persegue ed attua i programmi e le finalità del Governo.

Favorisce le iniziative che contribuiscono a diffondere l'educazione e l'istruzione nella circoscrizione; tutela in ogni settore gli interessi sociali, economici e culturali della popolazione in generale e dei lavoratori in particolare; coordina la vita politica, economica e sociale della Regione e l'attività di tutti i suoi Uffici, Comandi e Servizi e ne vigila l'andamento.

ART. 64

Prefetto e sue attribuzioni.

Il Prefetto inoltre:

- cura la diffusione e l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti;
- esercita il potere d'ordinanza per le materie e con i limiti stabiliti dalle leggi;
- adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti richiesti per la tutela del pubblico bene;
- formula i programmi annuali della Regione e dei Distretti dipendenti;
- dirige e coordina l'attività dei dipendenti Commissari distrettuali;
- vigila sulle organizzazioni municipali.

ART. 65.

Impiego delle Forze di Polizia.

Il Prefetto è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico della Regione. A tale scopo si avvale dell'opera dei Commissari distrettuali e del Comandante regionale di Polizia.

Richiede inoltre al Ministro per gli Affari Interni l'intervento delle Compagnie Mobili di Polizia:

- per tutelare e ristabilire l'ordine pubblico;
- per difendere e soccorrere le popolazioni colpite o minacciate da grave pericolo o calamità;
- per assicurare l'esecuzione di ordini diramati dalle autorità.

In caso di urgenza e necessità, può richiedere direttamente al Comandante delle Compagnie Mobili l'intervento delle Compagnie stesse, dandone immediata comunicazione all'Administratore ed al Ministro per gli Affari Interni.

ART. 66.

Sezione regionale scolastica.

La sezione regionale scolastica è affidata a un direttore didattico con le attribuzioni e responsabilità stabilite dagli ordinamenti scolastici e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 67.

Sezione regionale del lavoro.

La sezione regionale del lavoro è affidata ad un ispettore con le attribuzioni e responsabilità stabilite dai vigenti ordinamenti e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 68.

Sezione regionale di sanità.

La sezione regionale di sanità è affidata a un medico regionale con le attribuzioni e responsabilità stabilite dall'ordinamento sanitario e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 69.

Sezione regionale veterinaria.

La sezione regionale veterinaria è affidata ad un veterinario regionale, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dall'ordinamento veterinario e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Sociali.

ART. 70.

Sezione regionale delle comunicazioni.

La sezione regionale delle comunicazioni è affidata ad un capo sezione, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dai vigenti ordinamenti e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Economici.

ART. 71.

Sezione agraria regionale.

La sezione regionale agraria è affidata a un capo sezione, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dai vigenti ordinamenti e in conformità alle particolari disposizioni adottate per ogni singola Regione dal Ministro per gli Affari Economici.

ART. 72.

Sezione regionale per i lavori pubblici.

La sezione regionale per i lavori pubblici è affidata a un capo sezione, con le attribuzioni e responsabilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in conformità alle direttive del Ministro per gli Affari Economici.

ART. 73.

Sezione regionale tributaria.

La sezione regionale tributaria è affidata ad un capo sezione che ha la vigilanza sulla riscossione e sul versamento delle entrate effettuate ad opera di tutti gli agenti della riscossione della Regione. Inoltre sovrintende alla regolare applicazione nella Regione di tutte le disposizioni in materia tributaria.

ART. 74.

Sezione regionale di contabilità.

La sezione regionale di contabilità, alle dirette dipendenze del prefetto, è affidata ad un contabile che tiene le scritture relative alle spese di competenza della Regione. Al capo della sezione il Prefetto può affidare incarichi ispettivo-contabili sulle gestioni finanziarie dei dipendenti distretti.

La sezione di contabilità tiene e aggiorna i registri delle consistenze patrimoniali della Regione.

ART. 75.

Dipendenza degli organi tecnici regionali.

Gli Uffici tecnici ed i Comandi regionali dipendono, per la parte tecnica della loro attività, dai propri organi superiori. Essi hanno alle loro dirette dipendenze, sempre per la parte tecnica, tutti gli organi del rispettivo servizio, dislocati nella Regione.

CAPO III.

IL COMMISSARIO DISTRETTUALE

ART. 76.

Commissario distrettuale.

Il Commissario distrettuale è la più alta autorità del Governo nella circoscrizione. Vi rappresenta il Prefetto, da cui dipende, e vi esercita le attribuzioni proprie e quelle che gli vengono delegate da detta autorità da cui riceve ordini e istruzioni relative ai vari servizi.

Il Commissario distrettuale provvede ad assicurare nella circoscrizione, in conformità delle direttive generali del Prefetto, unità d'indirizzo nello svolgimento dei diversi servizi pubblici, coordinando l'azione di tutti gli uffici, vigilando sul loro andamento e sul relativo personale, ordinando le indagini che ritiene necessarie al riguardo.

Il Commissario distrettuale può essere affiancato da un Vice Commissario distrettuale con funzioni vicarie.

ART. 77.

Attribuzioni di polizia del Commissario distrettuale.

Il Commissario distrettuale è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico nella sua circoscrizione.

Ha il comando degli ilalo ed ha alle sue dipendenze le Forze di Polizia distrettuali.

Richiede inoltre al Ministro per gli Affari Interni l'intervento delle Compagnie Mobili di Polizia:

- per tutelare e ristabilire l'ordine pubblico;
- per difendere e soccorrere le popolazioni colpite o minacciate da grave pericolo o calamità;
- per assicurare l'esecuzione di ordini diramati dalle autorità.

In caso di urgenza e necessità può richiedere direttamente al Comandante delle Compagnie Mobili l'intervento delle Compagnie stesse dandone immediata comunicazione all'Amministratore, al Ministro per gli Affari Interni ed al Prefetto.

ART. 78.

Attribuzioni del Commissario distrettuale.

Il Commissario distrettuale:

- cura la diffusione e l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti;
- esercita il potere d'ordinanza per le materie e con i limiti stabiliti dalle leggi;
- sorveglia il commercio interno e confinario, le attività industriali, le comunicazioni, l'andamento dei lavori pubblici, l'andamento dell'agricoltura e zootecnia;
- ha la responsabilità diretta dell'organizzazione e tutela del lavoro;
- svolge attività di assistenza e vigila sulle fondazioni ed associazioni;
- s'interessa della radiodiffusione collettiva e della distribuzione della stampa;
- provvede alla raccolta dei dati statistici e promuove ogni possibile studio che riguardi la sua circoscrizione;
- adotta nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti richiesti per la tutela del pubblico interesse.

ART. 79.

Capi e Notabili.

Dal Commissario distrettuale dipendono i Capi e i Notabili della circoscrizione, nei cui confronti può proporre al Prefetto la revoca o la sospensione, in conformità alle leggi vigenti.

ART. 80.

Organi dipendenti.

Dal Commissario distrettuale dipendono tutti gli uffici, servizi e comandi dislocati permanentemente nella circoscrizione salvo restando per gli uffici tecnici la sovrintendenza dei rispettivi organi tecnici superiori.

ART. 81.

Consiglio distrettuale.

In ogni Distretto funziona un Consiglio distrettuale con le competenze stabilite dalle norme vigenti.

CAPO IV.

DELEGAZIONI DISTRETTUALI

ART. 82.

Delegazioni distrettuali.

Il Delegato distrettuale, limitatamente alla circoscrizione a lui affidata, ha le stesse attribuzioni del Commissario distrettuale, salvo che non sia altrimenti disposto dal decreto istitutivo.

Egli è responsabile verso il Commissario distrettuale del normale funzionamento di tutti i servizi della sua circoscrizione.

CAPO V.

CAPI E NOTABILI

ART. 83.

Capi e Notabili.

I Capi dei gruppi etnici sono eletti dalle rispettive popolazioni in conformità alle disposizioni vigenti.

I Capi dei gruppi etnici dipendono dal Commissario distrettuale.

Essi rispondono delle popolazioni cui sono preposti ed esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 84.

Attribuzioni dei Capi e Notabili.

I Capi dei gruppi etnici:

- curano che le leggi e disposizioni che interessano le popolazioni cui sono preposti, siano portate nelle forme consuetudinarie a loro conoscenza e siano da esse debitamente osservate;
- provvedono, secondo gli ordini e le istruzioni del Commissario distrettuale, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza e coadiuvano gli organi di polizia giudiziaria nelle indagini sui reati commessi, arrestando, ove sia il caso, i presunti colpevoli e consegnandoli alle autorità competenti;
- informano il Commissario distrettuale di tutti i fatti o avvenimenti che possano interessare la sicurezza, l'incolumità e la sanità pubblica, e gli riferiscono circa le condizioni economiche e sociali delle popolazioni cui sono preposti;
- coadiuvano con ogni mezzo il Commissario ogni qualvolta ne siano richiesti.

I Capi dei gruppi etnici nomadi e seminomadi informano, inoltre, il Commissario degli spostamenti periodici che sono compiuti dai rispettivi gruppi nel territorio del loro normale stanziamento.

ART. 85.

Attribuzioni dei Capi e Notabili

Le attribuzioni dei Capi in materia giudiziaria, tributaria e fondiaria sono quelle stabilite dagli appositi ordinamenti e, in difetto di norme, quelle risultanti dalle consuetudini ammesse e riconosciute.

ART. 86.

Capi e Notabili: assegno mensile.

L'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Interni, può concedere ai Capi un assegno mensile.

Il Prefetto, su proposta del Commissario distrettuale, può sospendere temporaneamente l'assegno mensile ai Capi dandone motivata comunicazione al Ministro per gli Affari Interni.

ART. 87.

Accordi fra gruppi etnici.

I Capi possono concludere accordi in rappresentanza dei rispettivi gruppi di popolazione per regolare l'utilizzazione dei pascoli e delle abbeverate e regolare i relativi turni.

Il Commissario distrettuale, sentiti i Capi dei gruppi interessati, rende esecutivo l'accordo.

Se si tratta di gruppi etnici appartenenti a diversi distretti o regioni, gli accordi devono essere resi esecutivi rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per gli Affari Interni.

ART. 88.

Spostamenti dei gruppi etnici e transumanze.

In relazione alle necessità di pascolo o di abbeverata, ciascun gruppo etnico può essere autorizzato a spostarsi dal territorio nel quale è abitualmente stanziato in altro territorio, per usufruire temporaneamente dei pascoli e delle abbeverate in esso esistenti.

Lo spostamento entro la regione è autorizzato dal Prefetto.

Lo spostamento fra una regione e l'altra è concordato fra i Prefetti territorialmente competenti ed, in caso di dissenso, è deciso dal Ministro per gli Affari Interni.

TITOLO III.
NOMINE E SOSTITUZIONI
CAPO UNICO
NOMINE E SOSTITUZIONI

ART. 89.

Sostituzione temporanea dei Ministri.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Primo Ministro o di un Ministro, le funzioni vengono assunte da uno dei Ministri in carica.

ART. 90.

Capi di dipartimento.

In caso di assenza, vacanza o impedimento del Capo di dipartimento, le funzioni vengono assunte dal Capo di dipartimento aggiunto.

In mancanza di questo, il Ministro competente designa un funzionario che assume la qualifica di incaricato.

ART. 91.

Prefetto.

In caso di assenza o impedimento del Prefetto, l'amministrazione della Regione è assunta dal Vice Prefetto; in mancanza di questo, dal Commissario distrettuale del capoluogo, con la qualifica di incaricato.

ART. 92.

Commissario distrettuale.

In caso di assenza o impedimento del Commissario distrettuale, l'amministrazione del Distretto è assunta dal Delegato distrettuale più anziano o, in assenza di questi, da un funzionario destinato dal Ministro per gli Affari Interni, con la qualifica di incaricato.

ART. 93.

Qualifiche delle cariche amministrative.

Le cariche amministrative previste dal presente Ordinamento sono attribuite a funzionari direttivi aventi le seguenti qualifiche:

- Segretario del Consiglio dei Ministri, Capi di Dipartimento: funzionari di categoria A grado III;
- Prefetti, Capi di Dipartimento Aggiunti: funzionari di categoria A grado IV;
- Vice Capi di Dipartimento, Vice Prefetti, Capi di uffici o Servizi: funzionari di categoria A grado V;
- Commissari distrettuali: funzionari di categoria A grado VI;
- Vice Commissari distrettuali, Delegati distrettuali: funzionari di categoria A grado VII.

I titolari delle cariche previste nel presente Ordinamento possono essere anche di grado o categoria inferiore, fino al 31 dicembre 1958.

ART. 94.

Nomine di competenza dell'Amministratore.

L'Amministratore nomina, con proprio decreto:

- il Primo Ministro;
- i Ministri, su proposta del Primo Ministro;
- i Ministri incaricati, sentito il Consiglio dei Ministri;
- il Segretario del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri;
- i Capi di dipartimento, sentito il Consiglio dei Ministri;
- i Prefetti, sentito il Consiglio dei Ministri;
- i Capi di dipartimento aggiunti, sentito il Consiglio dei Ministri;
- gli Esperti di Dipartimento, sentito il Consiglio dei Ministri;
- i Presidenti e i Membri dei Comitati e delle Commissioni costituite con decreto dell'Amministratore, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 95.

Nomine di competenza ministeriale.

I Ministri nominano con proprio decreto:

- i Commissari distrettuali, sentito il Consiglio dei Ministri;
- i Delegati distrettuali;
- i titolari di tutte le altre cariche che rientrano nei servizi alle proprie dipendenze e che sono contemplate dal presente Ordinamento, sentito il Capo di dipartimento competente e, per le cariche regionali e distrettuali, anche il Prefetto.

Allegato A

LIMITI TERRITORIALI DELLE REGIONI DELLA SOMALIA

I limiti territoriali delle Regioni della Somalia sono così determinati:

REGIONE DELLA MIGIURTINIA con capoluogo Bosaso:

- a Nord, da una linea che partendo dal confine col Somaliland, sul Golfo di Aden, segue la costa fino al Capo Guardafui;
- a Est, dall'Oceano Indiano, dal Capo Guardafui a El Danan;
- a Sud, da una linea che partendo da El Danan per Godin Belille raggiunge Dabarò;
- a Ovest, da una linea che partendo da Dabarò passa per Golgol, Semmade, Uadi Harissò, segue la parte superiore dell'Uadi Darandolle, continua lungo la pista per Galangulle e Sanag fino a Bur Tinle, località tutte che restano assegnate al Mudugh. Da Bur Tinle raggiunge il confine con il Somaliland al punto d'intersezione al 48° meridiano con l'8° parallelo; quindi la linea di frontiera con il Somaliland fino al Golfo di Aden.

REGIONE DEL MUDUGH con capoluogo Galcaio:

- a Est, da una linea che partendo dal punto d'intersezione del 48° meridiano con l'8° parallelo passa per Bur Tinle, continua lungo la pista per Sanag e Galangulle, segue la parte superiore dell'Uadi Darandolle, passa per l'Uadi Harissò, per Semmade, Golgol, Dabarò, Godin Belille, raggiunge il mare ad El Danan; quindi dall'Oceano Indiano fino ad El Endanane;
- a Sud, da una linea che partendo da El Endanane tocca le località di El Avagi, Ghed Raran, Auale Gupti, segue la carovaniera Auale Gupti-Mogocori, passa per questa ultima località, prosegue per El Bot, Darcheimo, Maas, El Got, El Bahi, Gabun dirigendosi a Goffado, che resta assegnata al Mudugh. Da questa località segue la camionabile per Belet Uen fino al Passo Girta e da qui seguendo l'orlo dell'altipiano (gir) raggiunge il confine provvisorio con l'Etiopia ad El Tugh;
- a Ovest, dal confine provvisorio con l'Etiopia da El Tugh fino al punto di intersezione del 48° meridiano con l'8° parallelo.

REGIONE DEL HIRAN con capoluogo Belet Uen:

- a Est, dalla linea che partendo da El Tugh, sul confine provvisorio con l'Etiopia, segue l'orlo dell'Altipiano (gir) fino a passo Girta, sulla camionabile Belet Uen-Dusa Mareb; prosegue lungo tale camionabile fino a Goffado, che resta assegnato al Mudugh, tocca Gabun, El Bahi, El Got, Maas, Darcheimo, El Bot, Mogocori, segue la carovaniera, Mogocori-Auale Gupti fino al suo incrocio con la camionabile Bud Bud-Mahaddei;
- a Sud, dalla linea che partendo dall'incrocio della carovaniera Mogocori-Auale Gupti con la camionabile Bud Bud-Mahaddei, segue tale camionabile fino a Corà Mohamed Gisso, tocca Giunale Malim, passa lo Scebeli tra Eggi e Dinlo, e per Adale Afuen, Giblane, Luctalò, Lamma Gad raggiunge Govanle;
- a Ovest, dalla linea che partendo da Govanle, passa per Auale Dino Elmi, Uar Arar Dere, Sciaule Ali Mai, El Dubbo (che resta all'Alto Giuba), Agarei, Burdo (che resta all'Alto Giuba), segue la camionabile fino a Bugda Cossar e poi quella per Ghirchirri fino a raggiungere il confine etio-pico a Duddum Har;
- a Nord, dal confine provvisorio con l'Etiopia da Duddum Har a El Tugh.

REGIONE DEL BENADIR con capoluogo Mogadiscio:

- a Nord, dalla linea che partendo da El Endanane, sull'Oceano Indiano, passa per El Avagi, Ghed Raran, Auale Gupti, segue la carovaniera Auale Gupti-Mogocori fino all'incrocio della stessa con la camionabile Bud Bud-Mahaddei, camio-

nabile Bud Bud-Mahaddei fino a Corà Mohammed Giso, tocca Giumale Malim, passa lo Scebeli tra Eggi e Dinlo, e per Adale Afuen, Giblane, Luctalò, Lamma Gad raggiunge Govanle;

- a Ovest, dalla linea che partendo da Govanle passa per Sigle (che resta al Benadir), Diboi (sulla camionabile Uanle Uen-Bur Acaba), Uar Dugulle (sulla camionabile Audegle-Bur Acaba) Gossia, Uel Doden, Uar Dero Sanle, Cut Cabhan e raggiunge Aribo; scende a sud e per Cut Liban (che resta al Benadir), Borama raggiunge il mare ai pozzi di Macasi;
- a Est, dall'Oceano Indiano, da El Endanane ai pozzi di Macasi.

REGIONE DELL'ALTO GIUBA con capoluogo Baidoa:

- a Nord, dal confine provvisorio con l'Etiopia, dal cippo n. 1 sul Daua, presso Malcarie, all'incrocio delle frontiere Somalia-Etiopia-Kenya, fino a Duddum Har;
- ad Est, dalla linea che partendo da Duddum Har segue la camionabile per Chirchirri fino a Bugda Cossar e poi quella per Tigieglò fino a Burdo (che resta all'Alto Giuba), passa per Agarrei, El Dubbo (che resta all'Alto Giuba), Sciaule Ali Mai, Uar Arar Dere, Auale Dino Elmi e raggiunge Govanle;
- a Sud, dalla linea che partendo da Govanle, passa per Sigle (che resta al Benadir), Diboi (sulla camionabile Uanle Uen-Bur Acaba), Uar Dugulle (sulla camionabile Audegle-Bur Acaba), Gossia, Uel Doden, Uar Dero Sanle, Cut Cabhan, Aribo e per Cut Liban raggiunge il Giuba a 5 km. a sud di Dugiuma; segue la carovaniere che tocca Malughei, Uar Ghefersa e per Bagilaf tocca il confine col Kenya a Ghelghel Bur Foli, a 5 km. a nord di Diff;
- a Ovest, dal confine con il Kenya, dal Ghelghel Bur Foli al cippo n. 1 sul Daua, presso Malca Rie, all'incrocio delle frontiere Somalia-Kenya-Etiopia.

REGIONE DEL BASSO GIUBA con capoluogo Chisimaio:

- a Nord, dalla linea che partendo da Ghelghel Bur Foli, a 5 km. a nord di Diff, sul confine con il Kenya, toccando Uar Bagilaf passa per Uar Ghefersa, prosegue lungo la carovaniere per Malughei, raggiunge il Giuba a 5 km. a sud di Dugiuma, passa il fiume e scende a Cut Liban;
- a Est, dalla linea che partendo da Cut Liban scende a Borama e raggiunge il mare ai pozzi di Macasi;
- a Sud, dall'Oceano Indiano dai pozzi di Macasi a Ras Chiambone;
- a Ovest, dal confine con il Kenya da Ras Chiambone a Ghelghel Bur Foli, a 5 km. a nord di Diff.

A.F.I.S.

DECRETO 18 maggio 1956 n. 79.

**Istituzione degli Uffici Speciali
dell'A.F.I.S.**

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e disposizioni successive;

VISTA la Legge 7 maggio 1956 n. 1 relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

CONSIDERATA la necessità di riorganizzare gli Uffici dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

DECRETA:

ART. 1.

Sono istituiti i seguenti Uffici Speciali dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia:

- Ufficio Speciale per gli Affari Interni;
- Ufficio Speciale per gli Affari Sociali;
- Ufficio Speciale per gli Affari Economici;
- Ufficio Speciale per gli Affari Finanziari;
- Ufficio Speciale per gli Affari Generali.

ART. 2.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI INTERNI provvede alle seguenti trattazioni:

- a) Amministrazione delle Forze di Polizia;
- b) Amministrazione del Presidio Militare Italiano di Mogadiscio;
- c) Amministrazione dell'Aeronautica;
- d) Servizio anagrafico e di stato civile;
- e) Assistenza e rimpatri;
- f) Passaporti e fogli di via; visti d'ingresso in Italia;
- g) Ex militari e mutilati ed esecuzione dei provvedimenti relativi;
- h) Pensioni di ogni genere dello Stato italiano pagabili in Somalia;
- i) Servizio Leva;
- l) Cimiteri e Ossario di Mogadiscio.

ART. 3.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI SOCIALI provvede alle seguenti trattazioni:

- a) Amministrazione e vigilanza delle Scuole Italiane della Somalia;
- b) Associazioni culturali italiane;
- c) Contributi al Vicariato Apostolico;

- d) Borse di Studio all'estero e Centro Studi in Italia;
- e) Stabilimenti sanitari italiani;
- f) Relazioni con le organizzazioni estere o internazionali per le materie di competenza.

ART. 4.

L'UFFICIO SPECIALE PRE GLI AFFARI ECONOMICI provvede alle seguenti trattazioni:

- a) Pianificazione per lo sviluppo dell'economia della Somalia e gestione relativa;
- b) Commercio estero; bilancia commerciale e dei pagamenti;
- c) Relazioni con le organizzazioni estere o internazionali per le materie di competenza.

ART. 5.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI FINANZIARI provvede alle seguenti trattazioni:

- a) Pianificazione finanziaria;
- b) Interventi finanziari e rapporti finanziari con l'estero;
- c) Ripartizioni del contributo finanziario italiano;
- d) Bilancio preventivo dell'Amministrazione e conto consuntivo;
- e) Sistema monetario e circolazione monetaria;
- f) Vigilanza sugli istituti di credito;
- g) Danni di guerra e risarcimenti per l'Accordo di Londra;
- h) Stralcio Esercito Somalia;
- i) Alloggi demaniali.

ART. 6.

L'UFFICIO SPECIALE PER GLI AFFARI GENERALI provvede alle seguenti trattazioni:

- a) Amministrazione del personale italiano statale e del personale italiano assunto a contratto locale;
- b) Funzionamento dei servizi dell'Amministrazione.

ART. 7.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni del Gabinetto e degli organi di controllo.

ART. 8.

I Dipartimenti tecnici del Governo della Somalia si intendono a disposizione degli Uffici Speciali per l'esecuzione dei programmi rientranti nelle loro competenze.

ART. 9.

La definizione delle questioni di competenza sorgenti fra il Governo della Somalia e gli Uffici Speciali e l'interpretazione in genere delle disposizioni relative al Governo Somalo e agli Uffici Speciali, restano nella competenza dell'Amministratore.

ART. 10.

Ogni disposizione contraria al presente ordinamento è abrogata.

ART. 11.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 18 maggio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Visto n. 305, li 28 maggio 1956.

Il Direttore della Ragioneria: Tura.

Visto e registrato. Registro 16, foglio 113.

Mogadiscio, 28 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: Spadaro.

A.F.I.S.

DECRETO 18 maggio 1956 n. 80.

**Attribuzioni amministrative al
Presidente della Corte di Giustizia.**

L'AMMINISTRATORE

CONSIDERATA l'opportunità di dare la maggiore autonomia al potere giudiziario del Territorio;

RITENUTO di affidare al Presidente della Corte di Giustizia attribuzioni di carattere amministrativo relative al personale e al funzionamento degli Uffici Giudiziari;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

VISTA l'Ordinanza in data 2 febbraio 1956 n. 5 che approva l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla Legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia, e dalle disposizioni successive;

DECRETA:

ART. 1.

Il Presidente della Corte di Giustizia provvede alle seguenti trattazioni:

- amministrazione del personale della Giustizia;
- affari relativi al funzionamento amministrativo degli organi giudiziari;

- elaborazione degli atti deferiti dall'Ordinamento Giudiziario alla competenza dell'Amministratore;
- studi e progetti relativi all'Ordinamento Giudiziario;
- disciplina dell'avvocatura;
- notariato.

ART. 2.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 18 maggio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

Visto n. 306, li 28 maggio 1956.

Il Direttore della Ragioneria: Tura.

Visto e registrato. Registro 16, foglio 114.

Mogadiscio, 28 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: Spadaro.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 31. maggio 1956


Suppl. N. 3 al N. 5

SOMMARIO

- MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA pag. 519

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- Decreto 17 aprile 1956 del Giudice della Somalia di convalida delle elezioni » 520
- Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Assemblea Legislativa » 522
- Discorso dell'Amministratore della Somalia » 523
- Discorso del Sottosegretario agli Affari Esteri » 524
- Discorso del Vice Segretario Generale per gli Affari di Tutela delle Nazioni Unite » 525
- Discorso del Presidente dell'Assemblea Legislativa » 526
- Elezione del Questore, Vice Questori e Segretari » 528
- Elezione dei Presidenti, Vice Presidenti e Segretari dei Gruppi parlamentari » 528
- Regolamento interno dell'Assemblea » 529
- Elezione componenti la Giunta Permanente e le Commissioni Permanenti » 540
- Nomina Segretario Capo » 541



**Messaggio del Presidente della Repubblica Italiana in occasione
della inaugurazione della Assemblea Legislativa della Somalia.**

«Somali.

per la prima volta nella vostra storia voi siete rappresentati da un'Assemblea che avete liberamente eletto e che è espressione delle vostre aspirazioni e della vostra volontà.

Il Governo italiano, che ha seguito con simpatia le vostre elezioni e che ha apprezzato la maturità di cui voi avete dato prova, è oggi lieto di vedere che la propria Amministrazione in Somalia è affiancata da un'Assemblea Legislativa e di constatare che un nuovo importante, sostanziale passo è stato segnato verso l'indipendenza della Somalia.

Formulo all'Assemblea Legislativa l'augurio più fervido affinché essa, conscia delle gravi responsabilità che dovrà affrontare, collabori, con spirito costruttivo, a gettare le basi di una Nazione di democratiche istituzioni, amante della pace e della libertà, degna di vivere a fianco delle altre libere Nazioni del Mondo.

Prego Iddio che le comuni aspirazioni del popolo somalo e del popolo italiano possano realizzarsi e che di questa libera Nazione i due popoli, decisi ad agire nel bene e per il bene, possano entrambi essere fieri ed orgogliosi.

30 aprile 1956.

GIOVANNI GRONCHI »

COMUNITA' ARABA

- 65) Sig. Hagi Ali Mohamed bin Quer — Comunità Araba Mogadiscio
66) » Hagi Nasser Ali — Comunità Araba Mogadiscio
67) » Said Mohamed Salim — Comunità Araba Margherita
68) » Ali Majub Ali — Comunità Araba Baidoa

COMUNITA' INDIANA

- 69) Sig. Damodar Tribhovan Shah — Comunità Indiana — Mogadiscio

COMUNITA' PAKISTANA

- 70) Sig. Ahmed Fadel Hasham — Comunità Pakistana — Mogadiscio

Dato in Mogadiscio, Palazzo di Giustizia, addì 17 aprile 1956.

Tutti i Deputati convalidati di cui all'elenco hanno prestato giuramento (verbale n. 1 e n. 8 dell'Assemblea).

**Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti
dell'Assemblea Legislativa**

L'Assemblea Legislativa, convocata il 30 aprile 1956, a termine dell'art. 2 del Decreto 1° dicembre 1955 n. 216, sotto la presidenza provvisoria del Deputato anziano Hagi Omar Scego Omar Daud, nella seduta del 30 aprile 1956 ha eletto a

PRESIDENTE il Deputato Aden Abdulla Osman
VICE PRESIDENTI il Deputato Hagi Omar Scego Omar Dab
il Deputato Abdi Nur Mohamed Hussen

Discorso dell' Amministratore della Somalia, Ambasciatore Enrico Anzilotti, per l'apertura della prima legislatura della Assemblée Legislativa della Somalia (30 aprile 1956).

Signor Presidente,

Signori Deputati,

Dichiaro aperta la prima legislatura dell'Assemblea Legislativa della Somalia. E' questa una data che rimarrà segnata nella storia di questo Paese ed è motivo di rincrescimento che l'Assemblea non abbia fin dal primo momento potuto adunarsi nell'aula più degna che è in via di allestimento e nella quale si trasferirà fra breve.

Il primo progetto di legge che vi sarà presentato, Signori Deputati, è quello relativo all'istituzione del Governo somalo. Noi desideriamo che anche il potere esecutivo cominci a passare gradatamente nelle mani dei Somali in modo da abituarli sin d'ora all'esercizio della responsabilità di governo per il giorno non lontano in cui dovranno governarsi da soli.

L'evoluzione della situazione politica del Territorio, grazie all'intelligente collaborazione di tutte le popolazioni e di tutte le autorità, all'assistenza che il Consiglio Consultivo delle N.U. ci ha sempre prestato e alla volontà del popolo somalo e dei suoi dirigenti di fare tutto quanto sta in loro per assicurare la propria indipendenza, mi permette di fare oggi a voi davanti al Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e al Vice Presidente del Consiglio di Tutela, il punto di una situazione veramente soddisfacente.

L'ordine pubblico è ottimo come è rimasto durante il lungo e non facile periodo elettorale. Il merito spetta in primo luogo ai dirigenti dei Partiti politici e a tutto il popolo che ha dimostrato in questa occasione di possedere un'educazione civica degna degli Stati più progrediti.

Il programma di somalizzazione da me annunciato il 23 giugno scorso davanti al Consiglio Territoriale, è stato sorpassato. Tutti i Distretti e tutte le Regioni sono già state affidate o stanno per essere affidate in questi giorni a funzionari somali.

Il programma economico, che non ha mai subito interruzioni, prosegue secondo i piani di dettaglio stabiliti dagli organi tecnici. Per quanto siano molti gli ostacoli, i risultati, soprattutto per quanto riguarda i lavori di canalizzazione e la trivellazione dei pozzi, possono essere considerati soddisfacenti. Su questa strada è necessario continuare, senza pensare a miracolose trasformazioni, ma con la ferma decisione di migliorare sistematicamente il patrimonio zootecnico e l'agricoltura del Territorio.

Raggiunta l'autosufficienza nella produzione del granturco e della dura, dei semi oleosi e dello zucchero, ogni sforzo deve ora tendere a raggiungere la autosufficienza almeno nella produzione del cotone. Lo sviluppo di questa produzione, insieme ad uno sfruttamento razionale del patrimonio zootecnico, dovrà portare l'economia della Somalia su basi più solide e soprattutto consentire nei prossimi anni un miglioramento della situazione valutaria, che ancora oggi è estremamente delicata.

La situazione del commercio estero non è soddisfacente, le agevolazioni concesse hanno avuto, nella loro applicazione, conseguenze tali per cui, con un recente provvedimento legislativo ho dovuto porre dei limiti alla liberalizzazione, e istituire dei controlli sul traffico interregionale.

Voi avrete modo di esaminare e discutere questo provvedimento che vi sarà sottoposto per la conversione in legge.

L'attività legislativa dell'Amministrazione in questo periodo è stata intensa. I quindici Comitati da me costituiti hanno lavorato con capacità e diligenza e molti provvedimenti sono già pronti per il vostro esame; altri stanno per essere ultimati, tranne il codice penale e civile che dovranno essere compilati con la collaborazione di esperti di diritto sciaraitico.

malo e le Nazioni Unite; la maggior parte del merito per questo progresso va al Governo Italiano che ha accolto favorevolmente i desideri espressi da coloro direttamente interessati al futuro del territorio sotto la sua amministrazione, ed ha agito di conseguenza.

Questa prima Assemblea Legislativa liberamente eletta può ora cominciare a erigere una solida struttura giuridica per il futuro Stato che sorgerà nel 1960. In questa sede il popolo Somalo potrà stabilire le proprie istituzioni costituzionali e creare i propri organi interni sia politici che amministrativi; esso dovrà anche creare le basi che gli permettano di fronteggiare le responsabilità internazionali conseguenti allo stato di indipendenza, come membro della comunità mondiale rappresentata dalle Nazioni Unite. I doveri risultanti dall'interdipendenza non sono meno onerosi di quelli di natura prettamente interna.

L'organizzazione delle Nazioni Unite ha sempre seguito con molto interesse, il corso degli eventi in questo territorio sotto tutela ed è sempre pronta a dare ogni contributo possibile per il progresso politico, economico e sociale del popolo Somalo e per il mantenimento della pace e della sicurezza necessarie al futuro Stato somalo per il suo armonico sviluppo.

A nome dell'Organizzazione delle Nazioni Unite io porgo a voi i più sinceri auguri per il coronamento delle vostre notevoli imprese. Nahs'sip wanacsen Somalia!!!

Discorso del Presidente dell'Assemblea Legislativa della Somalia, Aden Abdulla Osman, in occasione dell'inaugurazione della Assemblea Legislativa.

Eccellenze, Onorevoli Signori, Signori,

L'avvenimento di oggi segna il primo capitolo della storia della nuova Somalia autonoma ed indipendente perchè rappresenta il primo effettivo investimento dei Somali in funzioni che comportano effettive responsabilità oltrechè prestigio ed onore tanto nell'esercizio di facoltà legislative quanto nello espletamento di poteri esecutivi.

La data del 30 aprile 1956 rimarrà così scolpita a caratteri d'oro nelle prime pagine della storia di questo Paese ma rimarrà, soprattutto, scolpita nel cuore e nel pensiero di tutti i Somali grati e riconoscenti all'Italia ed alle Nazioni Unite che un tale grande passo avanti hanno reso possibile.

Nell'invocare la benedizione di Dio per il successo della nuova Assemblea Legislativa e per le fortune del nascente Governo Somalo, i Somali sentono di dovere elevare preghiere per il bene di quegli uomini di buona volontà che con lealtà di proposito, con fede nella Somalia e con fiducia nei Somali hanno, con il loro lavoro di tutti i giorni, collaborato per questo avvenimento nel quale hanno creduto fin da principio. A tutti costoro, grandi ed umili, dentro e fuori l'Amministrazione Fiduciaria, sulla cui opera i Somali tanto affidamento fanno ancora per i sempre più difficili passi futuri, va la particolare ed affettuosa riconoscenza della Somalia di oggi e di domani.

A nome del popolo Somalo che rappresento ringrazio il Presidente della Repubblica Italiana per il messaggio augurale inviatoci a mezzo dell'Onorevole Sottosegretario agli Affari Esteri ed ho l'onore di assicurarvi che questa Assemblea, sorta dall'ex Consiglio Territoriale, che indubbe prove di capacità legislativa e di maturità politica ha dato con i suoi cinque anni di intense attività, è perfettamente conscia delle responsabilità che dovrà affrontare per gettare le basi di una Nazione di democratiche istituzioni ed amante della pace e della libertà.

Ed assicuro l'Onorevole Sottosegretario che nel quadro di tali libere e democratiche istituzioni sarà la maggiore garanzia per il sereno e profittevole

sviluppo delle attività degli italiani in Somalia come chiunque intenda partecipare alla vita ed al progredire di questo Paese con onestà e lealtà di azione su basi di reciproca comprensione e cordialità di rapporti per l'unico scopo del bene e della fortuna della Somalia.

La Somalia insieme a tutti gli altri impegni sente di potersi assumere il preciso impegno del rispetto dei diritti privati legalmente costituibili ed il non meno preciso impegno del rispetto delle amicizie sviluppatesi nel comune amore e lavoro per la costruzione delle prime fondamenta del nostro Stato indipendente.

Chi conosce la Somalia ed i Somali non può avere dubbi in proposito e sa anche di potere sempre contare sulla solidarietà dei Somali fra le cui tradizioni emergono precisamente quelle dell'ospitalità e dell'amicizia.

Siamo grati all'Onorevole Sottosegretario per la conferma di amichevole interessamento italiano alle cose della Somalia dopo la scadenza del mandato e tanto più gli siamo grati in quanto ha voluto precisare che tale interessamento avrà per base quei valori alimentati da una pluridecennale tradizione al di sopra di ogni « vantaggio economico e di ogni convenienza politica ».

Un particolare ringraziamento va espresso all'Amministratore Anzilotti per il decisivo impulso impresso al processo di somalizzazione, per l'interesse posto all'attuazione dei piani di sviluppo economico e per l'iniziativa presa di affidare buona parte delle responsabilità esecutive dell'Amministrazione ad un Governo somalo.

Su tale ultimo punto assicuro che tanto maggiore sarà il nostro impegno per corrispondere alla fiducia accordataci quanto maggiori saranno le responsabilità che ci verranno affidate dandoci così occasione e possibilità di fare conoscere al mondo « dove si possa giungere quando vi sia onestà di intendimenti e lealtà di attuazione » come ha giustamente detto l'Onorevole Sottosegretario nel suo discorso di poco fa.

Così facendo, ai titoli di benemeranza verso la Somalia se ne aggiungeranno altri lusinghieri per l'Italia verso gli altri popoli meno fortunati di noi perché lontani ancora dall'indipendenza. Dall'esempio e dal successo dell'esperimento Somalo essi potranno trarre confortevoli speranze di un avvenire migliore per l'indubbio stimolo degli avvenimenti Somali ad un maggiore senso di solidarietà umana da parte di chi non crede nelle possibilità di vita autonoma dei popoli tuttora soggetti.

Siamo d'accordo con l'Amministratore Anzilotti sulla importanza dell'attività zootecnica e dell'attività agricola per il conseguimento dell'autosufficienza alimentare del Paese e per il miglioramento della bilancia commerciale nella cui situazione deficitaria si annidano le maggiori insidie alla effettiva indipendenza e libertà del Paese. Convinti dell'assoluta necessità di non risparmiare in tale settore nessuno sforzo e nessun sacrificio, raccomandiamo il maggiore possibile impegno da parte dell'Amministrazione nelle opere di valorizzazione alle quali occorre sia data assoluta precedenza senza economia di mezzi e soprattutto senza economia di tecnici e di esperti di valore in difetto dei quali effimeri e non duraturi saranno i risultati.

Per quanto riguarda la questione dei confini con l'Etiopia, è questa una nube che penosamente offusca la gioia del popolo Somalo per l'avvenimento di oggi. Sono tuttavia grato all'Ambasciatore Anzilotti di averla accennata dandomi così la possibilità di confermare davanti all'illustre Rappresentante delle Nazioni Unite l'ingiustizia e l'insostenibilità della situazione e la necessità di porvi un urgente rimedio abbandonando, se del caso, la difficile via della intesa diretta Italia-Etiopia, e passando sollecitamente ai successivi passi della mediazione e dell'arbitrato stabiliti dalla nota risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ed ora, Somali di tutta la Somalia, stringetevi intorno a me e con me invocate la benedizione di Dio sulla nostra Assemblea e sul nostro Governo ed insieme a me gridate:

« VIVA LA SOMALIA, VIVA LA SOMALIA, VIVA LA SOMALIA ».

Elezione del Questore, Vice Questori e Segretari

Nella seduta del 2 maggio 1956, l'Assemblea Legislativa ha eletto:

- **QUESTORE:** il Deputato Salad Abdi Mohamud;
- **VICE QUESTORI:** il Deputato Ali Scek Gess Mallim
il Deputato Hagi Giama Mohamud
- **SEGRETARI:** il Deputato Scek Mohamud Mohamed Farah
il Deputato Mohamed Scek Osman Hailè

Nella seduta del 19 maggio 1956, in seguito alla nomina del Deputato Salad Abdi Mohamud alla carica di Ministro per gli Affari Finanziari, ed essendo quindi rimasta vacante la carica di Questore dell'Assemblea da lui ricoperta, l'Assemblea ha eletto Questore il Deputato Hagi Giama Mohamud Ahmed.

Nella stessa riunione è stato eletto Vice Questore al posto lasciato vacante dal Deputato Hagi Giama Mohamud Ahmed elevato alla carica di questore, il Deputato Hussein Omar Hassan.

Elezione dei Presidenti, Vice Presidenti e Segretari dei gruppi parlamentari dell'Assemblea Legislativa.

Gruppo Parlamentare della Lega dei Giovani Somali:

PRESIDENTE: Deputato Mohamud Ahmed Mohamed Addan
VICE PRESIDENTE: Deputato Nur Hasci Alas Jusuf
SEGRETARIO: Deputato Scek Mohamed Issak Salad

Gruppo Parlamentare dell' Hizbia Dighil e Mirifle:

PRESIDENTE: Deputato Abdulkadir Mohamed Aden
VICE PRESIDENTE: Deputato Hagi Abdulkadir bin Abubaker
SEGRETARIO: Deputato Abdulkadir Aden Hussen

Gruppo Parlamentare Misto:

PRESIDENTE: Deputato Avv. Quaglia Carlo
VICE PRESIDENTE: Deputato Ali Mohamed bin Quer
SEGRETARIO: Deputato Ahmed Fadel Hasham.

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA

Nella seduta del 15 maggio 1956 l'Assemblea Legislativa ha approvato il seguente regolamento interno:

DEL GIURAMENTO.

ART. 1.

I deputati prima di entrare in funzione prestano giuramento nelle mani del Presidente ed al cospetto dell'Assemblea.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di adempiere alle mie funzioni con diligenza e lealtà per il bene del popolo somalo ».

Il deputato che si rifiuta di giurare s'intende decaduto dalla carica.

DELL'ASSEMBLEA.

ART. 2.

La nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del Questore, dei Vice Questori e dei Segretari è fatta a scrutinio segreto.

Per la nomina del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta a termini dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 1 del 5 gennaio 1956, e per le altre cariche quella relativa.

ART. 3.

Lo spoglio delle schede per la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del Questore, dei Vice Questori e dei Segretari dell'Assemblea, si fa in seduta pubblica. Lo spoglio è effettuato da tre scrutatori estratti a sorte.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA.

ART. 4.

Il Presidente fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, assicura il buon andamento dei lavori dell'Assemblea. Concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, sorveglia all'adempimento dei lavori del Questore, dei Vice Questori e dei Segretari. Convoca, ogni qualvolta lo ritenga utile, i Vice Presidenti, i Presidenti delle Commissioni permanenti e i Presidenti dei gruppi parlamentari per esaminare l'ordine dei lavori dell'Assemblea informandone il Governo perché questi possa far intervenire un suo rappresentante.

ART. 5.

I Vice Presidenti sostituiscono alternativamente il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 6.

I Segretari, coadiuvati dai funzionari addetti all'Ufficio di Presidenza, provvedono alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, che deve essere comunicato ai deputati in tempo utile e contenere l'ordine del giorno; tengono nota dell'ordine dei deputati che hanno chiesto la parola; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno le chiamate; registrano, quando occorra, i singoli voti; vigilano affinché il resoconto sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi siano alterazioni o modificazioni dei discorsi; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dall'Assemblea, apponendovi la loro firma; concorrono al buon andamento dei lavori secondo gli ordini del Presidente.

ART. 7.

Il Questore e i Vice Questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia e al servizio interno dell'Assemblea.

DELLA GIUNTA PERMANENTE.

ART. 8.

L'Assemblea elegge, con le modalità relative alla nomina delle Commissioni, una Giunta permanente per l'esame delle cause sopraggiate di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché per l'esame delle richieste di autorizzazione a procedere.

ART. 9.

La Giunta propone inoltre, durante la legislatura, le modificazioni e le aggiunte al Regolamento interno dell'Assemblea che si rendano necessarie.

Il parere sulle questioni di interpretazioni del Regolamento e la decisione di eventuali conflitti di competenza sono deferiti alla Giunta.

DEI GRUPPI PARLAMENTARI.

ART. 10.

I deputati entro tre giorni dalla prima seduta debbono dichiarare al Segretario dell'Assemblea a quale gruppo parlamentare siano iscritti.

Per costituire un gruppo, ai fini del presente regolamento, occorre un numero minimo di dieci deputati.

I deputati iscritti ad un gruppo che non raggiunga il numero di dieci possono unirsi ad un Gruppo affine, purché insieme raggiungano il numero prescritto.

Un gruppo di almeno sette deputati può eccezionalmente essere autorizzato a costituirsi dall'Ufficio di Presidenza purchè rappresenti un Partito politico organizzato nel Territorio.

I deputati che non abbiano fatto la dichiarazione di cui al primo comma, e che non appartengono ad alcun Gruppo o che appartengono a Gruppi che non raggiungono dieci iscritti costituiscono un unico Gruppo misto.

ART. 11.

Ciascun gruppo provvede alla propria costituzione nominando nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

ART. 12.

Entro tre giorni dalla prima seduta il Presidente indice la convocazione simultanea ma separata dei gruppi parlamentari per la designazione dei propri delegati nella Giunta Permanente e nelle cinque Commissioni permanenti di cui all'ordinanza n. 1 del 5 gennaio 1956, art. 8. Ciascun gruppo designa i propri delegati per ogni commissione in ragione di un delegato ogni 8 deputati o frazione inferiore ad 8.

Il Presidente provvede a ripartire i designati per ogni singola commissione. Il Presidente, ottenute le designazioni, provvede alla costituzione delle Commissioni che dovrà essere approvata dall'Assemblea.

Alla sostituzione del componente delle Commissioni permanenti che per qualsiasi ragione venisse a mancare provvede il Gruppo parlamentare del quale faceva parte il deputato da sostituire.

ART. 13.

La Giunta permanente e ogni Commissione permanente saranno composte di nove membri e provvederanno a nominare nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

ART. 14.

La Giunta permanente e le Commissioni permanenti funzionano anche negli intervalli fra le varie sessioni dell'Assemblea.

ART. 15.

I disegni di legge sono inviati per l'esame alle Commissioni permanenti secondo il criterio della competenza che viene indicata dal Ministero proponente ed in mancanza dal Presidente dell'Assemblea.

I disegni di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente anche alla Commissione degli Affari Finanziari.

ART. 28.

La verifica del numero legale dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

Se i Deputati presenti sono inferiori alla metà più uno la seduta è rinviata di un'ora. Trascorsa inutilmente l'ora, l'Assemblea s'intende convocata senz'altro avviso per il giorno successivo, non festivo, alla medesima ora del giorno precedente.

I nomi degli assenti non giustificati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale.

ART. 29.

I Deputati debbono presenziare alle sedute a meno che non abbiano ottenuto un congedo dal Presidente dell'Assemblea. Sarà sempre affisso nell'Aula l'elenco dei deputati in congedo.

ART. 30.

Nessun deputato può prendere la parola senza aver chiesto ed ottenuto il permesso dal Presidente.

ART. 31.

Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o il buon andamento delle sedute, il Presidente lo richiama all'ordine.

Il deputato richiamato, ove intenda dare spiegazioni del suo atto, o delle sue parole, potrà farlo a fine della seduta, o, a giudizio del Presidente, anche subito.

ART. 32.

Dopo un secondo richiamo all'ordine nello stesso giorno, oppure — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un primo richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.

Il Presidente può proporre la censura, con interdizione di partecipare ai lavori dell'Assemblea per un periodo da due a 15 giorni di seduta, se un deputato ricorre alla violenza, o provoca tumulti; o trascorre a minacce o a vie di fatto od offenda il prestigio delle istituzioni.

Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente è subito messa ai voti senza discussione, per alzata e seduta.

Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Questore le istruzioni necessarie affinché i suoi ordini siano eseguiti.

Ove il deputato censurato tenti di rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine, la durata dell'esclusione sarà raddoppiata.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano, ad opera di deputati, nei locali dell'Assemblea, ma fuori dell'Aula, il Presidente può proporre all'Assemblea di dar corso alle sanzioni di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 33.

Qualora insorga tumulto nell'Aula, il Presidente si alza e sospende ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta o, secondo l'opportunità, la scioglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea s'intende convocata senz'altro avviso per il prossimo giorno non festivo alla medesima ora del giorno prima.

ART. 34.

La polizia dell'Assemblea spetta a se stessa ed è esercitata, in suo nome, dal Presidente che dà al Questore ed ai Vice Questori gli ordini necessari. Il Questore ed i Vice Questori, per l'esecuzione degli ordini ricevuti, si avvalgono dell'opera dei commessi.

ART. 35.

Le forze di Polizia non possono entrare nell'Aula se non su richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o sciolta la seduta.

ART. 36.

Nessuna persona estranea all'Assemblea può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'aula dove siedono i suoi componenti.

ART. 37.

Durante la seduta, le persone ammesse alle tribune devono stare in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

I commessi, in esecuzione dell'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

ART. 38.

In caso di oltraggio fatto all'Assemblea o ad uno qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato su ordine del Presidente e denunciato all'autorità giudiziaria competente.

DELLA DISCUSSIONE.

ART. 39.

Le lingue ammesse nelle discussioni sono il somalo, l'italiano e l'arabo. Gli atti dell'Assemblea sono redatti in italiano e in arabo.

ART. 40.

Non è ammesso nelle sedute l'impiego di interpreti diversi da quelli appartenenti all'Ufficio di Presidenza.

putati chiedano anche verbalmente la votazione per appello nominale o dieci deputati la votazione a scrutinio segreto.

Nel concorso di diverse richieste quello dello scrutinio segreto prevale sulle altre.

Se un deputato, che abbia sottoscritto una richiesta di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto, non si trova presente in aula quando si procede alla votazione, la sua firma s'intende ritirata.

In casi eccezionali l'Assemblea può votare per acclamazione alla sola condizione che vi sia l'unanimità.

ART. 55.

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del « Sì » e del « No » ed estrae a sorte il nome di un deputato. L'appello comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo seguendo l'ordine alfabetico e riprendere poi con il primo fino al nome del deputato estratto a sorte.

Il Segretario di turno tiene nota dei voti; il Presidente ne proclama l'esito.

ART. 56.

Per lo scrutinio segreto il Presidente fa preparare due urne, avverte quale sia il significato del voto ed ordina la chiamata. Ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne. Esaurite le operazioni di voto il Segretario procede al conteggio ed il Presidente proclama il risultato.

ART. 57.

Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova se ne è fatta richiesta prima della proclamazione del risultato.

I deputati che vogliono astenersi dal voto alzano la mano destra.

ART. 58.

Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

I deputati presenti alla seduta, i quali non partecipano ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

ART. 59.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 60.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, se si verificano delle irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risulti superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.

ART. 61.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

ART. 62.

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula « L'Assemblea approva » o « L'Assemblea respinge ».

DELLE INTERPELLANZE.

ART. 63.

Un deputato che intenda rivolgere un'interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivarla.

Il Presidente ne dà lettura all'Assemblea e la trasmette al Ministero competente, che fornirà all'interpellante risposta scritta.

Qualora l'interpellante non ritenga soddisfacente questa risposta scritta, ha facoltà di chiedere che il Ministro competente chiarisca il problema dinanzi all'Assemblea.

ART. 64.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa l'attività dei vari settori del Governo.

DELLE DEPUTAZIONI.

ART. 65.

Le deputazioni sono composte dal Presidente in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi parlamentari. Il Presidente ed uno dei Vice Presidenti ne fanno sempre parte.


ART. 66.

L'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente nomina il Segretario Capo dei Servizi. I compiti e le attribuzioni del Segretario Capo sono stabiliti dalla Presidenza.


ART. 67.

La nomina, le promozioni, la revoca e la destituzione dei funzionari, di interpreti, impiegati e commessi, spettano all'Ufficio di Presidenza al quale esclusivamente appartiene il giudizio sugli eventuali ricorsi.

Un ruolo organico, approvato dalla Presidenza, fissa il numero, la qualità, gli assegni e le indennità degli addetti a ciascun Ufficio, in conformità alle leggi vigenti nel Territorio sul personale di ruolo e non di ruolo.







WADAAGGA AH
HA HORYAALLA

liya wuxuu soo maray marxalado kala Duwan oo ay
dhiso Xukuumado ~~ay~~ la kulmay xallinta mashaaki

950kii wuxuu Aadan Cabdulle Cismaan ~~dhaxay~~ u mago

Cabdirashiid Cali Sharmaarke (alle ha u naxari

oyi iyo Koonfur) oo ka koobar


Xukuumaddaasi ahaa; mideynta

Dalka Soomaaliyeed..iwm.

ga soo dhalaashay xilalkii h

da Dalka uu ku dhaqmo intoo

oka,



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1° giugno 1956

N. 6

Supplementi pubblicati durante il mese di maggio 1956:

Supplemento n. 1 in data 8 maggio 1956 contenente:

	pag.
DECRETO n. 268 rep. in data 24 dicembre 1955: <i>Riconoscimento della concessione edilizia e della libera disponibilità di terreno demaniale a favore del Sig. Tesio Luigi.</i>	447
DECRETO n. 70 rep. in data 16 febbraio 1956: <i>Nomina della Commissione consultiva per l'esercizio delle attività economiche.</i>	448
DECRETO n. 71 rep. in data 25 febbraio 1956: <i>Concessione a favore della S.p.A. AGIP di area demaniale a scopo industriale.</i>	449
DECRETO n. 72 rep. in data 3 marzo 1956: <i>Variazione al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.</i>	451
DECRETO n. 73 rep. in data 26 marzo 1956: <i>Riconoscimento a favore della Sig.ra Gabriella Rapetti di Francesco in Girardi della libera disponibilità di area demaniale.</i>	453
DECRETO n. 74 rep. in data 9 aprile 1956: <i>Emissione di una serie di francobolli per celebrare la 1^a Assemblea Legislativa somala.</i>	454
DECRETO n. 75 rep. in data 16 aprile 1956: <i>Nomina del Cap. Dr. Mario Pignatelli a Sostituto Procuratore Militare e Giudice Relatore del Tribunale Militare della Somalia.</i>	455
DECRETO n. 76 rep. in data 17 aprile 1956: <i>Istituzione di nuovi tagli di carta bollata.</i>	456
DECRETO n. 77 rep. in data 17 aprile 1956: <i>Variazione al bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 1956.</i>	457
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252003 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Società p. A. « F.sco Cinzano & Cia ».</i>	459
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252004 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Giuseppe Bernardino Carpano ».</i>	460
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252005 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft ».</i>	461

	pag.
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252006 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Laboratorio Chimico Farmaceutico E. Granelli ».</i>	461
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252007 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Burger Eisenwerke Gesellschaft ».</i>	462
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252008 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Degea - Leo Africanus Brand ».</i>	463
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252009 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Società « Vinicola Italiana Florio & C. ».</i>	464
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252010 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « RIV - Officina di Vilar Perosa S.p.A. ».</i>	465
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252011 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Martini & Rossi » S.p.A.</i>	465
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252012 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Martini & Rossi » S.p.A.</i>	466
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252013 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Caltex (Africa) Limited ».</i>	467
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252014 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Caltex (Africa) Limited ».</i>	468
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252015 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Caltex (Africa) Limited ».</i>	468
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252016 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Caltex (Africa) Limited ».</i>	469
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252017 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Mannesmann Aktiengesellschaft ».</i>	470
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252018 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Lacher & Co. ».</i>	471
Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 252019 in data 16 marzo 1956: <i>Deposito marchio d'impresa della Ditta « Stabilimento Paste Alimentari L. Ossoinack ».</i>	472
Direzione Sviluppo Economico: <i>Autorizzazione al Sig. Scek Mohamed Abdulle Egal a svolgere attività economica.</i>	473
Direzione Sviluppo Economico: <i>Autorizzazione alla Società Pescheria Alula « G. Caramelli » a svolgere attività economica.</i>	473

	<i>pag.</i>
Lloyd Triestino: <i>Avviso.</i>	475
FIAT Somalia: <i>Estratto Verbale Assemblea.</i>	475
Società Agricola Commerciale Somalia: <i>Estratto Verbale Assemblea.</i>	476
Ufficio del Notaio della Somalia: <i>Costituzione della Società « Cinema Equatore di Margherita ».</i>	476
Società Commerciale Italo Somala: <i>Avviso Convocazione Assemblea.</i>	477
Società Lavorazione Industriale Prodotti Alimentari della Somalia: <i>Estratto Verbale Assemblea.</i>	477
Società Bonino & Co. Recuperi Marittimi: <i>Estratto Verbale Assemblea.</i>	478
Società Lido di Mogadiscio: <i>Avviso — Convocazione Assemblea Generale.</i>	478
Società Agricoltori Giuba: <i>Avviso — Convocazione Assemblea.</i>	479
Direzione Affari Finanziari: <i>N. 4 Avvisi ad opponendum.</i>	481
Direzione Sviluppo Economico: <i>N. 3 Avvisi ad opponendum.</i>	482
Errata Corrige	483

Supplemento n. 2 in data 28 maggio 1956 contenente:


DECRETO 18 maggio 1956, n. 78: <i>Ordinamento del Governo della Somalia.</i>	487
DECRETO 18 maggio 1956, n. 79: <i>Istituzione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S.</i>	513
DECRETO 18 maggio 1956, n. 80: <i>Attribuzioni amministrative al Presidente della Corte di Giustizia.</i>	515

Supplemento n. 3 in data 31 maggio 1956 contenente:

— MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	519
--	-----

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

— Decreto 17 aprile 1956 del Giudice della Somalia di convalida delle elezioni	520
— Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Assemblea Legislativa	522
— Discorso dell'Amministratore della Somalia	523
— Discorso del Sottosegretario agli Affari Esteri	524
— Discorso del Vice Segretario Generale per gli Affari di Tutela delle Nazioni Unite	525
— Discorso del Presidente dell'Assemblea Legislativa	526
— Elezione del Questore, Vice Questori e Segretari	528
— Elezione dei Presidenti, Vice Presidenti e Segretari dei Gruppi parlamentari	528
— Regolamento interno dell'Assemblea	529
— Elezione componenti la Giunta Permanente e le Commissioni Permanenti	540
— Nomina Segretario Capo	541



SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

- | | |
|---|----------|
| LEGGE 24 maggio 1956, n. 2: <i>Erezione in Ente di diritto pubblico dell'Istituto Superiore per le discipline giuridiche, economiche e sociali e aggregazione allo stesso Ente della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa</i> | pag. 551 |
| LEGGE 28 marzo 1956, n. 3: <i>Indennità parlamentare.</i> | 552 |


DECRETI:

- | | |
|--|-----|
| DECRETO 4 maggio 1956 n. 81 rep.: <i>Modifica dell'art. 5 del Decreto 153 del 27 novembre 1954.</i> | 553 |
| DECRETO 15 aprile 1956 n. 82 rep.: <i>Ordinamento Scuola Femminile</i> | 554 |
| DECRETO 30 aprile 1956 n. 83 rep.: <i>Quadro di classificazione delle Entrate per l'esercizio finanziario 1956.</i> | 559 |
| DECRETO 5 maggio 1956 n. 84 rep.: <i>Aumento dell'aliquota di assunzione tra candidati idonei dei pubblici concorsi.</i> | 564 |
| DECRETO 24 gennaio 1956 n. 85 rep.: <i>Trattamento di previdenza al personale civile somalo.</i> | 564 |
| DECRETO 24 aprile 1956 n. 86 rep.: <i>Aumento ore insegnamento Collegio Professionale agrario.</i> | 566 |

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

- | | |
|--|-----|
| DECRETO 17 maggio 1956 n. 1 rep.: <i>Nomina Primo Ministro.</i> | 569 |
| DECRETO 17 maggio 1956 n. 2 rep.: <i>Nomina Ministro per gli Affari Interni.</i> | 569 |
| DECRETO 17 maggio 1956 n. 3 rep.: <i>Nomina Ministro per gli Affari Sociali.</i> | 570 |
| DECRETO 17 maggio 1956 n. 4 rep.: <i>Nomina Ministro per gli Affari Economici.</i> | 570 |



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 maggio 1956 n. 2.

Erezione in Ente di diritto pubblico dell'Istituto Superiore per le Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali e aggregazione allo stesso Ente della Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto Superiore per le Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali, di cui all'ordinanza n. 8 del 10 settembre 1954, è eretto in Ente di diritto pubblico.

Art. 2.

La Scuola di Preparazione Politico-Amministrativa, di cui all'ordinanza n. 61 del 26 novembre 1950, viene a far parte dell'Ente.

Art. 3.

L'Amministratore, con proprio decreto, approva gli ordinamenti e i regolamenti dell'Ente.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 24 maggio 1956.

Franco

LEGGE 28 maggio 1956 n. 3.

Indennità parlamentare.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La indennità parlamentare spettante ad ogni Deputato è fissata nella misura di So. 500 mensili con decorrenza dalla data della nomina.

Art. 2.

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa spetta, con decorrenza dalla data della nomina, una indennità di carica mensile di So. 1.500.

Art. 3.

Ai Vice Presidenti dell'Assemblea spetta, con decorrenza dalla data della nomina, una indennità di carica mensile di So. 500.

Al Questore dell'Assemblea spetta, con decorrenza dalla data della nomina, una indennità di carica mensile di So. 350.

Ai Vice Questori e ai Segretari dell'Assemblea Legislativa spetta, con decorrenza dalla data della nomina, una indennità di carica mensile di So. 250.

Art. 4.

L'indennità parlamentare fissa mensile di cui all'articolo 1 non è cumulabile con lo stipendio di impiegato o di funzionario di ruolo del Governo. I Deputati che siano impiegati o funzionari di ruolo del Governo possono optare fra lo stipendio di cui godono come funzionari ed impiegati di ruolo e l'indennità parlamentare fissa mensile.

Art. 5.

Per ogni seduta, così dell'Assemblea che delle Commissioni permanenti, ad ogni Deputato compete un gettone di presenza di So. 20.

Art. 6.

Tutte le spese di trasporto, sostenute dai Deputati nella circostanza dell'inizio o della fine di ogni Sessione ed in tutti gli altri viaggi ufficiali, saranno rimborsate secondo le tariffe vigenti nel Territorio.

Art. 7.

Le spese graveranno sul capitolo 3 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 1956 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 28 maggio 1956.

Franca

ABDULLAHI ISSA

A.F.I.S.

DECRETO 4 maggio 1956 n. 81 Rep.

Modifica art. 5 del Decreto 153 del 27 novembre 1954.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il decreto n. 153 di rep. del 27 novembre 1954, che istituisce i ruoli del personale civile somalo;

CONSIDERATO che per particolari condizioni delle popolazioni del Territorio si rende necessario ridurre, per la prima applicazione da 5 a 2 anni il periodo stabilito dall'art. 5 del suddetto decreto, per coloro che abbiano avuto l'incarico dell'insegnamento nelle scuole primarie e che intendono partecipare ai concorsi di ammissione nel ruolo dei maestri coadiutori;

SU PROPOSTA del Direttore dello Sviluppo Sociale di concerto con quello del Personale e degli Affari Generali;

DECRETA:

Il periodo di 5 anni stabilito dall'art. 5 del decreto 27 novembre 1954, n. 153 di rep., per la prima applicazione del decreto stesso, è ridotto a 2 anni per coloro che abbiano avuto l'incarico dell'insegnamento nelle scuole primarie e che intendono partecipare ai concorsi di ammissione nel ruolo dei maestri coadiutori, purchè, abbiano riportato note di qualifica non inferiore a «buono» ed abbiano frequentato con profitto, durante le vacanze annuali, almeno un corso di aggiornamento.

Mogadiscio, li 4 maggio 1956.

Anzilotti

Visto n. 259 dell'8 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 56.

Mogadiscio, li 16 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 15 aprile 1956 n. 82 Rep.

Ordinamento Scuola Femminile

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 6 aprile 1954 che approva l'Ordinamento Generale delle Scuole Secondarie della Somalia;

VISTO il D.A. n. 49 che istituisce in Mogadiscio una « Scuola Femminile a indirizzo Domestico »;

RAVVISATA l'opportunità di modificare ed integrare le disposizioni del citato D.A. n. 49 fissando l'ordinamento e i programmi di insegnamento della Scuola suddetta;

SENTITO il Consiglio Scolastico nella seduta del 15 marzo 1956;

SENTITO il Comitato Amministrativo nella seduta del 12 aprile 1956;

SU PROPOSTA del Direttore dello Sviluppo Sociale;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento della Scuola Femminile ad indirizzo domestico, composto di 5 articoli, ed il programma di insegnamento ad esso allegato.

Mogadiscio, li 15 aprile 1956.

Franca

VISTO n. 249, li 28 marzo 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 6.

Mogadiscio, li 3 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

Direzione Sviluppo Sociale - Ufficio Istruzione Pubblica

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA FEMMINILE A INDIRIZZO DOMESTICO

Art. 1.

La Scuola Femminile a indirizzo Domestico ha la durata di due anni. Alla scuola suddetta si accede con la licenza di quinta classe elementare. Tuttavia, in via transitoria, e fino al 31 dicembre 1957, potranno esservi ammesse anche le alunne che abbiano conseguita almeno la promozione alla quarta classe elementare.

Art. 2.

La Scuola Femminile a indirizzo Domestico si propone di dare una preparazione pratica alle future spose e madri somale, rispondente alle moderne esigenze della vita familiare.

Art. 3.

Le materie e i programmi d'insegnamento sono indicati nell'annesso A.

Art. 4.

La promozione dal I al II anno si consegue per scrutinio o per esami in seconda sessione. Al termine del secondo anno oltre ai prescritti esami in prima o seconda sessione tutte le allieve dovranno sostenere prove pratiche di Economia Domestica e Lavoro. A coloro che supereranno gli esami e le prove pratiche sarà rilasciato un attestato della loro capacità.

Art. 5.

Le Commissioni esaminatrici sono formate dalla Direzione della Scuola, d'intesa con l'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria.

Per quanto non contemplato nel presente Ordinamento valgono le norme dell'Ordinamento Generale delle Scuole Secondarie della Somalia.

Annesso A

PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO

ITALIANO E CULTURA GENERALE

Classi I e II (3 ore sett.)

Lettura di facili brani di prosa e di brevi poesie, preferibilmente, all'inizio, di argomento somalo e africano.

Saranno molto curate la pronuncia e l'espressione così come la spiegazione dei vocaboli.

L'insegnante prenderà spunto dalle letture, opportunamente scelte, per parlare alle allieve della geografia e della storia del loro Paese, delle caratteristiche più salienti del continente africano e di quei Paesi extra africani che hanno maggiori rapporti con la Somalia.

Illustrerà usi e costumi, specie per quello che riguarda la vita familiare e sociale, le opere per l'assistenza della donna in generale, alla madre e al fanciullo. Illustrerà le organizzazioni internazionali per la cooperazione tra i popoli (N.U. e loro organi tecnici).

Le letture saranno graduate sia per la forma che per il contenuto, in modo che nel secondo anno le allieve possano avviarsi ad una certa padronanza della lingua italiana accompagnata da sufficiente conoscenza degli usi e costumi dei popoli più progrediti. Le allieve saranno esercitate in conversazioni su argomenti delle letture fatte o riguardanti la scuola in genere e la vita familiare.

SCUOLA FEMMINILE DI ECONOMIA DOMESTICA

Distribuzione settimanale delle materie

	I classe	II classe
Italiano e cultura generale	3	3
Arabo ,	3	3
Matematica	2	2
Disegno	2	—
Igiene e puericoltura	2	2
Economia domestica ed esercitazioni pratiche	2	4
Lavoro (esercitazioni pratiche di cucito, taglio, ricamo, etc.)	11	11
Educazione Fisica	1	1
	—	—
	26	26

A.F.I.S.

DECRETO 30 aprile 1956 n. 83 Rep.

Quadro di classificazione delle Entrate per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge, 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, 2358;

VISTA l'Ordinanza 15 dicembre 1955, n. 22, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina degli agenti della riscossione ed alla compilazione del quadro di classificazione delle Entrate per il predetto esercizio;

DECRETA:

E' approvato l'unito quadro di classificazione delle Entrate per l'esercizio finanziario 1956.

Sono nominati Agenti per l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle Entrate i Funzionari indicati nel quadro predetto.

Mogadiscio, li 30 aprile 1956.

Franca

VISTO n. 257 del 4 maggio 1956.

p. Il Capo della Ragioneria: FINOCCHIARO.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 23.

Mogadiscio, li 7 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Quadro di classificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 1956.

Rub.	Cap.	Denominazione	Agenti della riscossione
TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE			
CATEGORIA I - ENTRATE EFFETTIVE			
REDDITI PATRIMONIALI			
I	1	Canoni di affitto delle aree edilizie in centri abitati e dei fabbricati	<i>Capo Uff. T.A. e Capi Distretto</i>
	2	Proventi derivanti dalla cessione di beni demaniali	<i>Capo Ufficio Tasse Affari</i>
	3	Diritti sui permessi di ricerca e di concessioni minerarie e sulle concessioni di cave; proventi delle concessioni di pesca, di spiagge e pertinenze marittime	<i>Capo Ufficio Tasse Affari</i>
	4	Proventi delle concessioni di taglio di boschi ed altri proventi vari	<i>Capo Uff. I.D. e Capi Distretto</i>
IMPOSTE DIRETTE			
II	5	Contribuzioni sul reddito	<i>Capo Uff. I.D. e Capi Distretto</i>
	6	Ritenuta sugli assegni del personale dello Stato Italiano per imposta di R.M. complementare e bollo (D.P.R. 9-12-52, numero 2359)	<i>Versamenti diretti</i>
	7	Imposta sulle abitazioni	<i>Capi Distretto</i>
	8	Tributo sulle coltivazioni dei terreni non soggetti alla contribuzione sul reddito (D.A. 4 luglio 1952, n. 9)	<i>Capi Distretto</i>
TASSE ED IMPOSTE INDIRECTE SUGLI AFFARI			
III	9	Imposta sulle successioni	<i>Capo Uff. T.A. e Capi Distretto</i>
	10	Imposte di registro	
	11	Tasse di bollo sulle concessioni governative	

Rub.	Cap.	Denominazione	Agenti della riscossione
	39	Proventi vari dell'Istituto Siero-Vaccinogeno, proventi derivanti dalla vendita di preparati e delle prestazioni veterinarie	<i>Ispettorato Veterinario</i>
IX		ENTRATE DIVERSE	
	40	Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso e dei quadrupedi riformati; ritenute sugli assegni del personale militare e del personale militarmente ordinato responsabile di guasti al materiale e per altri motivi	<i>Capo Ufficio Tasse Affari</i>
	41	Entrate varie ed eventuali non altrimenti precisate	<i>Capo Uff. T.A. e Capi Distretto</i>
	42	Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa	<i>Versamenti diretti</i>
	43	Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati da non reintegrare	<i>Versamenti diretti</i>
		TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE CATEGORIA I - ENTRATE EFFETTIVE	
X		ASSEGNAZIONE DELLO STATO ITALIANO	
	44	Assegnazione dello Stato Italiano a pareggio del Bilancio	<i>Versamenti diretti</i>
XI		ENTRATE DIVERSE	
	45	Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa	<i>Versamenti diretti</i>
	46	Entrate provenienti da prelevamenti dal fondo di riserva costituito con gli avanzi di bilancio	<i>Versamenti diretti</i>

Rub.	Cap.	Denominazione	Agenti della riscossione
XII		CATEGORIA II - MOVIMENTI DEI CAPITALI	
		ACCENSIONE DI DEBITI, VENDITE PATRIMONIALI E FONDI SCORTA MILITARE	
	47	Proventi dalla accensione di debiti verso Enti e privati	<i>Versamenti diretti</i>
	48	Somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali	<i>Versamenti diretti</i>
49	Fondo scorta per reparti e servizi militari (art. 37, D.P.R. 9-12-1952, n. 2358 Ordinanza n. 11 del 30 giugno 1953)	<i>Versamenti diretti</i>	
XIII		CATEGORIA III - CONTABILITA' SPECIALE	
		PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	
	50	Depositi e cauzioni	<i>Versamenti diretti</i>
	51	Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	<i>Versamenti diretti</i>
	52	Cessione di materiale e forniture diverse (magazzini scorta)	<i>Versamenti diretti</i>
	53	Ricupero di materiale per le spese delle Aziende speciali AFIS	<i>Versamenti diretti</i>
	54	Ricupero di spese pertinenti allo Stato Italiano effettuate dall'AFIS	<i>Versamenti diretti</i>
54bis	Assegnazione di fondi per spese relative agli assegni di carattere fisso e continuativo del personale militare e degli appartenenti ai Corpi organizzati militarmente	<i>Versamenti diretti</i>	

Art. 6.

Salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 1, nulla è dovuto, a nessun titolo, al personale che cessa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 23, n. 5 e nell'art. 26 lettere a), b), c) ed e) dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9.

Art. 7.

L'indennità prevista nel presente decreto è corrisposta a titolo di buonuscita per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione. Oltre ad essa nessun'altra indennità o compenso, per qualsiasi titolo, spetta al personale civile somalo all'atto della cessazione dal servizio, salvo quanto previsto nelle apposite norme riguardanti il personale medesimo.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1956.

Mogadiscio, li 24 gennaio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 53 del 27 gennaio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato Reg. n. 15 - Foglio n. 240.

Mogadiscio, li 27 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 24 aprile 1956 n. 86 Rep.

Aumento ore insegnamento Collegio Professionale agrario.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il D.A. 8 luglio 1954, n. 95 che approva l'ordinamento ed i programmi di insegnamento del Collegio Professionale Agrario;

CONSTATATO che, per poter svolgere adeguatamente i programmi previsti per l'insegnamento della matematica, è necessario aumentare il numero delle ore di lezione al 3° Corso;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico nella sua seduta del 15 marzo 1956;

SENTITO il Comitato Amministrativo nella seduta del 12 aprile 1956;

SU PROPOSTA del Direttore dello Sviluppo Sociale;

DECRETA:

Art. 1.

Il numero delle ore di insegnamento della matematica nel terzo Corso del Collegio Professionale Agrario, quale risulta dall'orario incluso nella tabella « A » annessa all'Ordinamento del Collegio suddetto, approvato con il D.A. 8 luglio 1954, n. 95, è aumentato da 3 a 4.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore, con l'inizio dell'anno scolastico 1956-57, dal 1° luglio 1956.

Mogadiscio, lì 24 aprile 1956.

Franca


VISTO n. 250 del 28 aprile 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 31,

Mogadiscio, lì 9 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 1 Rep.

(Segreteria Particolare n. 1-C)

Nomina del Primo Ministro.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Il Deputato Abdullahi Issa Mohamud è nominato Primo Ministro.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA

VISTO n. 288 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 66.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 2 Rep.

(Segreteria Particolare n. 2-G)

Nomina del Ministro per gli Affari Interni.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Deputato Hagi Mussa Bogor è nominato Ministro per gli Affari Interni.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA

VISTO n. 289 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 67.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 3 Rep.

(Segreteria Particolare n. 3-C)

Nomina del Ministro per gli Affari Sociali.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Deputato Scek Ali Giumale Barale è nominato Ministro per gli Affari Sociali.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA

VISTO n. 290 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 68.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 4 Rep.

(Segreteria Particolare n. 4-C)

Nomina del Ministro per gli Affari Economici.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Deputato Hagi Farah Ali Omar è nominato Ministro per gli Affari Economici.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA

VISTO n. 291 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 69.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 5 Rep.

(Segreteria Particolare n. 5-C)

Nomina del Ministro per gli Affari Finanziari.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Deputato Salad Abdi Mohamud è nominato Ministro per gli Affari Finanziari.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA

VISTO n. 292 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 70.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 6 Rep.

(Segreteria Particolare n. 6-C)

Nomina del Ministro per gli Affari Generali.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Il Deputato Mohamud Abdi Nur è nominato Ministro per gli Affari Generali.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA

VISTO n. 293 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 71.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 7 Rep.

(Segreteria Particolare n. 7-C)

Nomina del Consigliere del Ministro per gli Affari Interni.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Il Dott. Gualtiero Benardelli è nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Interni.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 294 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 72.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 8 Rep.

(Segreteria Particolare n. 8-C)

Nomina del Consigliere del Ministro per gli Affari Sociali.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Il Dott. Fulvio Rizzetto è nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Sociali.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 295 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 Foglio n. 73.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 9 Rep.

(Segreteria Particolare n. 9-C)

Nomina del Consigliere del Ministro per gli Affari Economici.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Il Dott. Luigi Gasbarri è nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Economici.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 296 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 74.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 10 Rep.

(Segreteria Particolare n. 10-C)

Nomina del Consigliere del Ministro per gli Affari Finanziari.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Il Dott. Giulio Ricoveri è nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Finanziari.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 297 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 75.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 17 maggio 1956 n. 11 Rep.

(Segreteria Particolare n. 11 -C)

Nomina del Consigliere del Ministro per gli Affari Generali.

L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA

IN VIRTU' delle facoltà conferiteGli dalla Legge 7 maggio 1956, n. 1;

DECRETA:

Il Dott. Menotti Tomaselli è nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Generali.

Dato in Mogadiscio addì 17 maggio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 298 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 76.

Mogadiscio, li 24 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 21 maggio 1956 n. 12 Rep.

Nomine Capi Dipartimento ed esperti.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto in data 18 maggio 1956 n. 78 relativo all'organizzazione del Governo della Somalia;

RITENUTO DI DOVER nominare i titolari, gli eventuali incaricati e gli eventuali esperti dei Dipartimenti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

I seguenti funzionari sono nominati Capi, incaricati o esperti dei rispettivi Dipartimenti del Governo:

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI:

— Dipartimento dell'organizzazione amministrativa e degli organi elettivi:

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Antonio Zuccardi-Merli~~;
Incaricato: Segretario Mohamed Auale Liban.

— Dipartimento della pubblica sicurezza:

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Giovanni D'Aloja~~ *Abmed Mohamed el Abmed*

— Dipartimento degli Affari amministrativi:

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Tito Da Prato~~ *Scarlato*

MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI:

— Dipartimento della pubblica istruzione:

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Dino Puccioni~~; *Abdullahi prop. Mohamed*
Incaricato: 1° Segretario Ali Hussen Gurra.

— Dipartimento del Lavoro:

Capo del Dipartimento: *Omar Omar Scarf*

— Dipartimento della Sanità pubblica: =

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Italo Gentilini~~; *Abmed Mohamed el Abmed*

— Dipartimento veterinario:

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Giuseppe Rossotti~~ *Corusillo*

— Dipartimento degli Studi:

Capo del Dipartimento: =
Incaricato: Prof. Sergio Apollonio.

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI:

— Dipartimento dell'industria, commercio, trasporti e comunicazioni: *Abmed*

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Amedeo Solferini~~ *Abmed*

— Dipartimento dei lavori:

Capo del Dipartimento: Ing. Giuseppe Favilla;
Incaricato: ~~Ing. Alberto Collanovich.~~

— Dipartimento dell'agricoltura e della zootecnia:

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Arnaldo Felice~~; *Abmed Mohamed el Abmed*
Esperto: Sig. Ezio Suckert.

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI:

— Dipartimento del Bilancio e Tesoro:

Capo del Dipartimento: *D. Jones*
Incaricato: Vice Segretario Sufi Omar;
Esperto: Rag. Matteo Vivona.

— Dipartimento dei tributi:

Capo del Dipartimento: ~~Dr. Giovanni Caruso~~ *Abmed Mohamed el Abmed*

— Dipartimento fondiario e del demanio:

Capo del Dipartimento: 1° Segretario Abdi Rascid Ali Scermarke.

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI:

— Dipartimento del personale:

Capo del Dipartimento: *Jaha Higo Abdelelah*
~~1° Segretario Abdi Aden.~~

— Dipartimento dei servizi:

Capo del Dipartimento: = *Abdullah Mohamed*
Incaricato: ~~Funzionario ausiliario di 3ª Classe Abdalla Salah~~

Mogadiscio, li 21 maggio 1956.

4/10/1956
Franco

HAGI FARAH

VISTO n. 307 del 28 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 115.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 21 maggio 1956 n. 13 Rep.

Nomina Segretario Consiglio dei Ministri.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto in data 18 maggio 1956 n. 78 relativo all'organizzazione del Governo della Somalia;

RITENUTO di dover nominare il Segretario del Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri:

DECRETA:

Il 1° Segretario MOHAMED SCEK HASSAN è nominato Segretario del Consiglio dei Ministri.

Mogadiscio, li 21 maggio 1956.

Franco

HAGI FARA

VISTO n. 309 del 28 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Registro n. 16 - Foglio n. 117.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 21 maggio 1956 n. 14 Rep.

Nomina Capi Uffici Speciali.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto in data 18 maggio 1956, n. 79 col quale sono istituiti gli Uffici Speciali dell'Amministrazione;

RITENUTO necessario doversi nominare i Capi degli Uffici stessi;

DECRETA:

Sono nominati Capi degli Uffici Speciali dell'Amministrazione, i seguenti funzionari:

- *Dr. Gualtiero Benardelli* — Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Interni;
- *Dr. Fulvio Rizzetto* — Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Sociali;
- *Dr. Luigi Gasbarri* — Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Economici;
- *Dr. Giulio Ricoveri* — Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Finanziari;
- *Dr. Menotta Tomaselli* — Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Generali.

Mogadiscio, li 21 maggio 1956.

Franco

VISTO n. 308 del 28 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Registro n. 16 - Foglio n. 116.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 7 maggio 1956 n. 15 Rep.

Sostituzione Membro della Commissione di Collaudo.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela del Territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTO il D.A. 732486 del 10 luglio 1955 che costituisce una Commissione Permanente per il collaudo di tutti i materiali in dotazione alla Direzione Sviluppo Economico.

CONSIDERATO che il Geom. Noce Napoleone, nominato Membro di tale Commissione è assente per trasferimento presso la Sez. LL.PP. del Basso Giuba;

RITENUTO necessario sostituire il Geom. Noce Napoleone nel suo incarico di Membro della Commissione e in sua vece nominare il Geom. Vitali Vitaliano;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico;

DECRETA:

In sostituzione del Membro Geom. Noce Napoleone, è nominato il Geometra Vitali Vitaliano, quale Membro della Commissione nominata per l'espletamento dei compiti di cui alle premesse.

Mogadiscio, lì 7 maggio 1956.

Franca

VISTO n.265 del 9 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Registro n. 16 - Foglio n. 58.

Mogadiscio, lì 16 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 4 maggio 1956 n. 16 Rep.

Nomina a membro con funzioni di presidente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto 3 dicembre 1955, n. 258, che approva lo Statuto organico della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia;

VISTO l'art. 14 del citato Decreto;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico;

DECRETA:

Articolo Unico

Il Dott. Amedeo Solferini della Direzione per lo Sviluppo Economico è nominato membro con funzioni di presidente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia.

Mogadiscio, lì 4 maggio 1956.

Franca

VISTO n. 262 dell'8 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: FINOCCHIARO.

VISTO e Registrato - Registro n. 16 - Foglio n. 48.

Mogadiscio, lì 15 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 20 aprile 1956 n. 17 Rep.

Nomina per il 1956 della commissione di I^a istanza per le controversie relative alla estimazione di beni immobili e di diritti reali ed alle applicazioni delle tasse affari.

L'AMMINISTRATORE,

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950;

RITENUTO necessario procedere, a termini delle vigenti disposizioni, alla nomina della commissione di prima istanza per la definizione delle controversie insorte per l'estimazione dei beni immobili e di diritti reali, nonchè delle controversie che possono insorgere nell'applicazione delle leggi concernenti le tasse sugli affari per l'anno 1956;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

E' nominata la commissione di prima istanza di cui alle premesse per l'anno 1956, composta come segue:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — <i>Dr. Fulvio Rizzetto</i> | — Commissario Tecnico per l'Oriente di II classe — <i>Presidente</i> ; |
| — <i>Dr. Carlo Fettarappa</i> | — Commissario Tecnico per l'Oriente di III classe — <i>Membro</i> ; |
| — <i>Geom. Elvio Rossi</i> | — in rappresentanza della comunità italiana — <i>Membro</i> ; |
| — <i>Sig. Hagi Mussa Bogor Osman</i> | — in rappresentanza della comunità somala — <i>Membro</i> ; |
| — <i>Sig. Lindo Volpi</i> | — in rappresentanza della comunità italiana — <i>Membro supplente</i> ; |
| — <i>Sig. Mohamed Abdi</i> | — in rappresentanza della comunità somala — <i>Membro supplente</i> . |

Il Rag. Alessandro Cavalletti, impiegato a C.L. presso l'Ufficio Tasse Affari, è designato quale Segretario della commissione.

Art. 2.

E' abrogato il D.A. n. 56 di rep. del 12 maggio 1951 e successive modifiche inerenti alla sostituzione dei componenti la commissione di prima istanza istituita con tale decreto.

Mogadiscio, li 20 aprile 1956.

Franca

VISTO n. 239 del 23 aprile 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 25.

Mogadiscio, li 9 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 24 aprile 1956 n. 20 Rep.

Delega di firma.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il decreto Amministrativo n. 102570 in data 22 aprile 1955, con il quale il Dr. Giuseppe Laudani — reggente la Direzione Affari Finanziari — è stato delegato ad apporre il visto di approvazione e di esecutorietà sui contratti di locazione dei beni immobili di pertinenza dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che occorre provvedere a delegare altro funzionario in sostituzione del predetto che dovrà assentarsi dal Territorio per congedo ordinario;

SU PROPOSTA del Direttore per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Il Dr. Giulio Ricoveri — Direttore degli Affari Finanziari — è delegato ad apporre il visto di approvazione e di esecuzione sui contratti di locazione dei beni immobili di pertinenza dell'Amministrazione.

Il presente decreto entra in vigore dal 24 aprile 1956.

Mogadiscio, li 24 aprile 1956.

Franca

VISTO n. 249 del 26 aprile 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - Foglio n. 244.

Mogadiscio, li 27 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 24 aprile 1956 n. 21 Rep.

Delega di firma.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il decreto Amministrativo n. 102571 in data 22 aprile 1955, con il quale il Dott. Giuseppe Laudani — reggente la Direzione Affari Finanziari — è stato delegato per la firma degli assegni di prelievo sul conto corrente istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — per i pagamenti da effettuare in Somalia, e per la firma degli ordinativi sul conto corrente speciale istituito presso la Banca d'Italia — sede di Roma — per i pagamenti da farsi in Italia;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla sostituzione del predetto funzionario, che dovrà assentarsi dal Territorio per congedo ordinario;

SU PROPOSTA del Direttore per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Il Dr. Giulio Ricoveri — Direttore degli Affari Finanziari — è delegato per la firma degli assegni di prelievo sul conto corrente istituito presso la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — per i pagamenti da effettuare in Somalia, e per la firma degli ordinativi sul conto corrente speciale istituito presso la Banca d'Italia — sede di Roma — per i pagamenti da farsi in Italia.

Il presente decreto entra in vigore dal 24 aprile 1956.

Mogadiscio, li 24 aprile 1956.

Franca

VISTO n. 250 del 26 aprile 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - Foglio n. 245.

Mogadiscio, li 27 aprile 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 14 marzo 1956 n. 22 Rep.

Nomina Finanziere.

DIREZIONE DEL PERSONALE ED AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma terzo — del predetto Decreto;

VISTO l'art. 10 del bando di concorso per l'arruolamento di 25 allievi finanziari, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia del 1° febbraio 1955, n. 2;

VISTO il Decreto n. 359413 dell'11 giugno 1955, registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti — Reg. n. 9 — Foglio n. 197, in data 18

giugno 1955, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso suddetto;

VISTO il Decreto n. 363281 del 18 agosto 1955, registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti il 29 agosto 1955 — Reg. n. 11 - foglio n. 105 — col quale sono stati arruolati, con decorrenza 16 luglio 1955, n. 31 allievi finanziari;

VISTO il foglio del Comando della Guardia di Finanza, n. 164676 del 19 ottobre 1955, col quale propone che l'allievo finanziere Issak Abdulkarim Mohamed, sia nominato finanziere dal 16 luglio 1955, a norma dell'art. 10 — comma 2° — del bando di concorso precitato;

CONSIDERATO che il predetto ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza sino all'anno 1941;

DECRETA:

A decorrere dal 16 ottobre 1955, l'allievo finanziere Issak Abdulkarim Mohamed è nominato finanziere nel Corpo della Guardia di Finanza.

Mogadiscio, lì 14 marzo 1956.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
BOLOGNA

VISTO n. 145 del 15 marzo 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - Foglio n. 44.

Mogadiscio, lì 26 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 20 marzo 1956 n. 23 Rep.

Concessione edilizia.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma terzo — del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTE le domande in data 30 agosto 1955 e 19 novembre 1955 del Sig. Scerif Hascim Scerif Abubacar, intese ad ottenere, a titolo gratuito, in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 276, sito in Mogadiscio, Via 2 Dicembre, per costruirvi una Moschea;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è stato affisso a termini di legge all'albo municipale di Moga-

discio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 10 del 1° ottobre 1955, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto concernente la costruzione di una Moschea è stato approvato dalla Commissione edilizia nella 192ª seduta del 18 marzo 1955;

RITENUTO opportuno, date le finalità di ordine religioso della costruzione, concernente l'area a titolo gratuito;

CONSIDERATO che l'area di mq. 276 è stata consegnata al Sig. Scerif Hascim Scerif Abubacar, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 dicembre 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 3 marzo 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa, a scopo edilizio, al Sig. Scerif Hascim Scerif Abubacar, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 3 marzo 1956 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari ed il predetto Sig. Scerif Hascim Scerif Abubacar, l'area demaniale di mq. 276, di cui alla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 20 marzo 1956.

Franca

VISTO n. 158 del 22 marzo 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - Foglio n. 52.

Mogadiscio, li 26 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 20 marzo 1956 n. 24 Rep.

Concessione edilizia.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 9 — comma terzo — del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda del Sig. Hagi Ali Mohamed Scioble in data 30 agosto 1952, intesa ad ottenere in concessione edilizia, con la conseguente libera disponibilità, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 814, sito in Mogadiscio, Via Cecchi, sul quale insito uno stabile di sua propriet;

VISTO l'atto n. 2473 in data 17 febbraio 1947, a rogito Balsimelli f.f. notaio della Somalia, dal quale risulta che i signori Cesare e Piero Buffo vendettero ai signori Bolognani Francesco e Gentilini Duilio tutti i « diritti e gli interessi » sia sul terreno che sull'immobile sopra costruitovi, sito nel lotto di terreno n. 6 DU sulla sinistra della strada che conduce alla Villa Vicereale e che il terreno in parola misura m. 40 sui lati Est ed Ovest e metri 20 sui lati Nord e Sud;

VISTO l'atto n. 2880 di rep. in data 10 settembre 1947, a rogito Balsimelli f.f. notaio della Somalia, da cui risulta che i signori Bolognani Francesco e Gentilini Duilio vendettero al Dr. Mario Garino tutti i « diritti e gli interessi » sia sul terreno che sull'immobile sopra descritti;

VISTO l'atto n. 6004 di rep. in data 5 febbraio 1951, a rogito Sig. Francesco Piero f.f. notaio della Somalia, dal quale risulta che il Dr. Mario Garino ha venduto al Sig. Hagi Ali Mohamed Scioble rer Scek tutti i « diritti e gli interessi » sia sullo stesso terreno che sull'immobile sopra detti;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è stato affisso, a termini di legge, all'albo Municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 11 del 2 novembre 1953, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il foglio n. 123748 in data 5 ottobre 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Sig. Hagi Ali Mohamed Scioble ha pagato la somma di So. 3256, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la concessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 814 è stata consegnata al Sig. Hagi Ali Mohamed Scioble, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 31 ottobre 1955;

VISTO il foglio n. 119584 in data 28 novembre 1955 del Servizio Tecnico Erariale, attestante che lo stabile costruito sul terreno di cui trattasi è conforme al progetto n. 4778 approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 136ª seduta del 16 settembre 1946;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile, rilasciato dal Municipio di Mogadiscio con lettera n. 694 in data 1º febbraio 1956;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la libera disponibilità di terreni demaniali a scopo edilizio;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono riconosciute, a favore del Sig. Hagi Ali Mohamed Scioble, la concessione e la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale avente forma di rettangolo, della superficie di mq. 814, sito in Mogadiscio, nelle adiacenze di Via A. Cecchi e confinante: a Nord

con proprietà ex Massiglia, ad Est con proprietà Francesco Boero, a Sud con proprietà « Sudan Interior Mission » ed ad Ovest con passaggio pubblico, come risulta dalla allegata planimetria.

Mogadiscio, li 20 marzo 1956.

Franca

VISTO n. 157 del 22 marzo 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 15 - Foglio n. 52.

Mogadiscio, li 26 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 14 febbraio 1956 n. 25 Rep.

Concessione edilizia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTE le domande in data 25 luglio 1951 e 19 luglio 1954, del Sig. Scek Mohedin Hagi Aves, intese ad ottenere in concessione a scopo edilizio, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1000, sito in Mogadiscio, 4^a traversa di via Roma;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso, a termini di legge, all'albo municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 4 del 1° aprile 1955, senza opposizioni da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, presentato dal Sig. Scek Mohedin Hagi Aves, per la costruzione di due stabili in muratura ad uso di abitazione e di Moschea, è stato approvato dalla Commissione edilizia municipale di Mogadiscio nella 194^a seduta del 24 giugno 1955;

VISTO il foglio n. 122715 in data 26 luglio 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Sig. Scek Mohedin Hagi Aves ha pagato la somma di So. 2500, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 1000 è stata consegnata al Sig. Scek Mohedin Hagi Aves, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 15 settembre 1955.

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta è stato affisso, a termini di legge, all'albo municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 7 del 1° luglio 1955, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, presentato dal Sig. Barre Alassò Ossoble, per la costruzione di uno stabile in muratura ad uso di abitazione, è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 194ª seduta del 24 giugno 1955;

VISTO il foglio n.122964 in data 28 luglio 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Sig. Barre Alassò Ossoble ha pagato la somma di So. 1.200, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

VISTO il foglio n. 212891 in data 13 dicembre 1955 del Servizio Tecnico Erariale dal quale risulta che, per esigenze di viabilità, si è reso necessario ridurre le originarie dimensioni di mq. 400 a mq. 285 con una decurtazione di mq. 125;

VISTO il decreto n. 107959 in data 21 dicembre 1955 con il quale è stato autorizzato il rimborso di So. 345 in favore del Sig. Barre Alassò Ossoble, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 30 agosto 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 30 gennaio 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio, al Sig. Barre Alassò Ossoble, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 30 gennaio 1956 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari ed il predetto Sig. Barre Alassò Ossoble, l'area demaniale di mq. 285 sita in Mogadiscio, 4ª traversa di via Roma, di cui alla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

Franca

VISTO n. 131 del 18 marzo 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 14 - Foglio n. 218.

Mogadiscio, li 12 marzo 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 22 febbraio 1956 n. 28 Rep.

Nomina Ufficiali Postali aggiunti.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952. n. 2357;

VISTO l'art. 8 del decreto n. 84 di rep. del 3 maggio 1955, col quale è stato bandito il concorso a 10 posti di « Ufficiale postale aggiunto », pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'AFIS, n. 6 del 1° giugno 1955;

VISTO il D.A. n. 361299 del 16 luglio 1955 col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il suddetto concorso;

VISTO il decreto n. 367245 del 22 ottobre 1955 — registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti il 5 novembre 1955 - Reg. n. 12 - foglio n. 20 — col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso predetto;

VISTO il foglio n. 237184 dell'8 novembre 1955, col quale la Direzione delle Poste e Telegrafi chiedeva che il numero degli Ufficiali postali aggiunti, per inderogabili necessità di servizio sia elevato a quindici unità;

RAVVISATA l'opportunità di aderire alla suddetta proposta;

DECRETA:

Con decorrenza 1° marzo 1956, i seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse, sono assunti in servizio con la qualifica di « Ufficiale postale aggiunto in prova » e con lo stipendio mensile di So. 165,—:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1) - <i>Hussen Mohamed Said</i> | 8) - <i>Abucar Islao Omar Ali</i> |
| 2) - <i>Moheddin Hassan Ienero</i> | 9) - <i>Abdi Salah Aden</i> |
| 3) - <i>Aden Farah Roble</i> | 10) - <i>Scerif Hassan Abo Imanchio</i> |
| 4) - <i>Ahmed Abucar Maho</i> | 11) - <i>Scek Mohamed Hussen Alasso</i> |
| 5) - <i>Mohamed Abdullahi Barre</i> | 12) - <i>Tahir Abubana Tahir</i> |
| 6) - <i>Abdullahi Mohamed Hiret</i> | 13) - <i>Ali Hagi Hussen Hassan</i> |
| 7) - <i>Scerif Mudhir Alaui</i> | 14) - <i>Abucar Ahmedei Barrò</i> |
| | 15) - <i>Mohamed Abdò Eden</i> |

Mogadiscio, li 22 febbraio 1956.

Franca

VISTO n. 100 del 24 febbraio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 52.

Mogadiscio, li 16 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 5 maggio 1956 n. 29 Rep.

Proroga data presentazione domande concorso allievi assistenti veterinari.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il D.A. n. 12 di rep. del 6 febbraio 1956, che approva il bando

di concorso per l'assunzione di 15 allievi assistenti veterinari;

CONSIDERATA la necessità di prorogare il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso;

DECRETA:

Il termine della presentazione delle domande per la partecipazione al concorso per titoli ed esami a 15 posti di allievo assistente Veterinario di cui alle premesse, è prorogato a tutto il 31 maggio 1956.

Mogadiscio, li 5 maggio 1956.

Franca

VISTO n. 260 dell'8 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 53.

Mogadiscio, li 16 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

Nomine e cessazioni dalla carica di Capi Regione e Capi Distretto

1. DECRETO n. 366293 del 3 ottobre 1955 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 10 ottobre 1955 - Reg. n. 11 - Foglio n. 198.
Con decorrenza 25 luglio 1955, il Segretario Gaid Mohamed Muradi cessa dalla carica di Reggente il Distretto di Bur Hacaba e in pari data è nominato Capo del Distretto medesimo.

2. DECRETO n. 370059 del 17 dicembre 1955 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 31 dicembre 1955 - Reg. n. 12 - Foglio n. 203.
1. - Con decorrenza 21 novembre 1955 il 1° Segretario Ahmed Adda Megne cessa dalla carica di Capo del Distretto di Gelib;
2. - Con la stessa decorrenza l'applicato di 2° classe Bile Mussa Sciamal è nominato Capo del Distretto di Gelib.

3. DECRETO n. 370943 del 4 gennaio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 12 gennaio 1956 - Reg. n. 13 - Foglio n. 12.
1. - Con decorrenza 9 dicembre 1955 il 1° Segretario Adda Megne cessa dalla carica di Capo Distretto di Uanle Uen;
2. - Con la stessa decorrenza il Segretario Mohamed Iassin Abdi è nominato Capo del Distretto di Uanle Uen.

4. DECRETO n. 375347 del 7 marzo 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 12 marzo 1956 - Reg. n. 14 - Foglio n. 217.
1. - Con decorrenza 13 febbraio 1956 il 1° Segretario Aues Scek Mohamed cessa dalla Reggenza del Distretto di Merca;
2. - Con decorrenza 14 febbraio 1956 il Dott. Pericle Soldi riassume la titolarità del Distretto di Merca.

5. DECRETO n. 376199 del 9 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 12 aprile 1956 - Reg. n. 15 - Foglio n. 182.

1. - Con decorrenza 12 marzo 1956, l'Archivista (C-XI) Teodoro Nociotti cessa dalla carica di Capo Distretto di Villabruzzi;

2. - Con decorrenza 13 marzo 1956 il 1° Segretario Hassan Mohamed Hassan assume la carica di Capo Distretto di Villabruzzi.

6. DECRETO n. 376369 del 9 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 12 aprile 1956 - Reg. n. 15 - Foglio n. 180.

1. - Con decorrenza 19 marzo 1956 il 1° Segretario Hassan Nur Elmi cessa dalla carica di Capo Regione dell'Hiran;

2. - Con decorrenza 20 marzo 1956 il 1° Segretario Ali Scido Abdi assume la carica di Capo Regione dell'Hiran.

7. DECRETO n. 374017 del 23 febbraio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 12 marzo 1956 - Reg. n. 14 - Foglio n. 213.

Con decorrenza 21 gennaio 1956 il 1° Segretario Hagi Bascir Ismail cessa dalla carica di Capo del Distretto di Brava e con la stessa decorrenza il 1° Segretario Abdullahi Hagi Mohamud è nominato Capo del Distretto di Brava.

8. DECRETO n. 376479 del 9 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 12 aprile 1956 - Reg. n. 15 - Foglio n. 181.

1. - Con decorrenza 20 marzo 1956, il Dott. Antonio Zuccardi Merli cessa dalla carica di Capo Distretto di Mogadiscio;

2. - Con decorrenza 21 marzo 1956 il Segretario Giama Ganni Ahmed assume la carica di Capo Distretto di Mogadiscio.

9. DECRETO n. 376913 del 18 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 23 aprile 1956 - Reg. n. 15 - Foglio n. 229.

1. - Con decorrenza 23 marzo 1956 il 1° Segretario Abdurahim Mumin cessa dalla carica di Capo Distretto di Afmedù;

2. - Con decorrenza 24 marzo 1956, il Vice Segretario Abucar Omar Scego è nominato Capo del Distretto di Afmedù.

10. DECRETO n. 376439 del 18 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 3 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 3.

1. - Con decorrenza 20 marzo 1956, il Cancelliere di 1° classe Rag. Teatini Paolo cessa dalla carica di Capo del Distretto di Baidoa;

2. - Con decorrenza 21 marzo 1956 il 1° Segretario Hagi Salah Scek Omar è nominato Capo del Distretto di Baidoa.

11. DECRETO n. 377081 del 19 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 3 maggio 1956 - Reg. n. 15 - Foglio n. 250.

1. - Con decorrenza 31 marzo 1956 il 1° Segretario Ali Scido Abdi cessa dalla carica di Capo del Distretto di Belet Uen;

2. - Con decorrenza 1° aprile 1956, il Segretario Mohamed Ali Nur è nominato Capo del Distretto di Belet Uen.

12. DECRETO n. 377193 del 19 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 3 maggio 1956 - Reg. n. 15 - Foglio n. 249.

1. - Con decorrenza 27 marzo 1956 l'impiegato Columbro Alighiero cessa dalla carica di Capo Distretto di Obbia;

2. - Con decorrenza 28 marzo 1956 il 1° Segretario Osman Omar Scego assume la carica di Capo del Distretto di Obbia.

13. DECRETO n. 377959 del 27 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 4 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 11.

1. - Con decorrenza 30 luglio 1955 l'Archivista Baruffi Pietro cessa dalla carica di Capo Distretto di Itala;

2. - Con decorrenza 31 luglio 1955 il 1° Segretario Islao Mahadalla Mohamed è nominato Capo del Distretto di Itala.

14. DECRETO n. 382622 del 23 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 3 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 2.

1. - Con decorrenza del 9 settembre 1954 l'impiegato a C.T.I. (IV-II) Sig. Pellerito Faro cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Bardera;

2. - Con la stessa decorrenza l'Archivista capo (C-IX) Sig. Surdo Natalino è nominato Capo Distretto di Bardera.

15. DECRETO n. 376313 del 19 aprile 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 3 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 1.

1. - Con decorrenza 11 marzo 1956 l'applicato di II classe Bile Mus-sa Scemal cessa dalla carica di Capo del Distretto di Gelib;

2. - Con decorrenza 12 marzo 1956 il Segretario Ahmed Scek Mohamed Issa è nominato Capo del Distretto di Gelib.

PARTE TERZA

V A R I E

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 20 aprile 1956, il sig. Scek Baba bin Scek Aves ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 169 sito in Mogadiscio, nei pressi di Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 17 gennaio 1956, il sig. Abucar Hagi Abdulcadir ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 352 sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione Affari Finanziari

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 10 febbraio 1955, il sig. Sidi Ali Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 150, sito in Merca descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso il Distretto di Merca e presso la Direzione Affari Finanziari.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Direttore
Ricoveri

B. CALCAGNO & H. O. O. EL FAGHI s.r.l. - MOGADISCIO

Estratto verbale assemblea

L'anno millenovecentocinquantesi, il giorno tre del mese di giugno, alle ore 10,00 si è riunita in Mogadiscio l'assemblea generale ordinaria dei soci della B. Calcagno & H. O. O. El Faghi srl., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. — Approvazione del Bilancio sociale al 31 dicembre 1955 e relativo conto economico;
2. — Varie ed eventuali.

L'assemblea ha approvato all'unanimità la relazione dell'Amministratore unico nonché il Bilancio al 31 dicembre 1955 e il relativo conto economico, nei seguenti risultati:

Bilancio al 31 dicembre 1955

Attività	So.	161.296,95
Passività	»	151.983,30

Utili

So. 9.313,65

Conto economico

Proventi	So.	52.480,60
Spese e accantonamenti	»	43.166,95

Utili

So. 9.313,65

Sul secondo argomento all'ordine del giorno nessuno ha preso la parola e l'assemblea, non essendovi altro da discutere e su cui deliberare, è stata sciolta alle ore 11,30.

C R E D I T O S O M A L O
ISTITUTO DI CREDITO E DI DIRITTO PUBBLICO

**Bilancio 1955 approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella riunione del 23 gennaio e 20 febbraio 1956.**

ATTIVITA'	Somali	
2 IMPIANTI ED ATTREZZATURE . . .		253.868,40
3 CASSA		360.777,77
4 BANCHE		1.840.875,88
5 PORTAFOGLIO: Agrario - conduzione e macchinario . . .	664.147,95	
Peschereccio - marit- timo	26.720,—	
Artigianato	94.315,—	
Industriale	66.450,—	
Vario	29.750,—	
In corso di regolazione	38.504,10	919.887,05
6 CORRENTISTI: debitori	1.167.351,60	
anticipazioni su pro- dotti	835.760,—	
servizi speciali	89.998,08	2.093.109,68
7 CONTI DIVERSI (debitori diversi) .		509.717,87
8 GESTIONE AUTONOMA AMMASSI CEREALI - C/to Patrimonio		1.000.000,—
9 EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO TER- ZI		125.839,90
		7.104.076,55
<u>CONTI D'ORDINE</u>		
11 VALORI DI TERZI IN DEPOSITO:		
Garanzia	3.103.011,—	
Custodio ed amministrazione	2.842.078,53	5.945.089,53
TOTALE ATTIVITA'		13.049.166,08

CONTO PERDITE

ONERI		
Spese generali		421.534,01
Risultanza « Servizio Motoaratura » al 31 dicembre 1955		51.419,18
Quota ammortamenti 1955 - impianti ed attrezzature		24.608,03
TOTALE		497.561,22

PASSIVITA'

Somali

1	PATRIMONIO - fondi di dotazione		5.700.000,—
6	CORRENTISTI: creditori	11.746,10	
	servizi speciali	1.206.764,53	1.218.510,63
7	CONTI DIVERSI (creditori diversi)		131.697,52
10	FONDO AMMORTAMENTI - impianti ed attrezzature		53.868,40
	<u>CONTI D'ORDINE</u>		7.104.076,55
12	DEPOSITANTI DI VALORI:		
	Garanzia	3.103.011,—	5.945.089,53
	Custodia ed amministrazione	2.842.078,53	
	TOTALE PASSIVITA'		13.049.166,08

E PROFITTI

REDDITI

Proventi servizi d'Istituto	102.012,80
Giro risultanza a pareggio a CONTI DIVERSI - Debitori - « C/to contributo AFIS »	395.548,42
TOTALE	497.561,22

I SINDACI

S. Spadaro, S. Ricci, G. Parmeggiani

IL CAPO CONTABILE

A. Rossi

S E R V I Z I O

Bilancio al 31

ATTIVITA'	Somali
1 CONTI DIVERSI - (Debitori diversi) .	3.237,75
2 IMPIANTI ED ATTREZZATURE . . .	55.566,79
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>58.804,54 .</u>

C O N T O

<u>ONERI</u>	
SPESE FLUTTUANTI DI ESERCIZIO . . .	176.295,90
SPESE FISSE DI GESTIONE	76.804,85
SPESE FINANZIARIE E SERVIZI BANCA- RI (rimborso quota spese al CREDITO SOMALO)	6.000.--
<u>TOTALE</u>	<u>259.100,75</u>

MOTOARATURA

Dicembre 1955

PASSIVITA'

Somali

I CONTI DIVERSI - (Creditori diversi)	6.580,42
CREDITO SOMALO - C/to C/te	52.224,12
TOTALE PASSIVITA'	58.804,54

ECONOMICO

PROVENTI

UTENZE	207.681,57
GIRO RISULTANZA A PAREGGIO AL C/to C/te CREDITO SOMALO	51.419,18
TOTALE	259.100,75

I SINDACI

S. Spadaro, S. Ricci, G. Parmeggiani

IL CAPO CONTABILE

A. Rossi

S.A.I.C.E.S.

SOC. ANONIMA INDUSTRIALE COMMERCIALE ETIOPIA SUD

Sede soc in Merca — Capitale soc. interamente versato So. 20.000

Estratto verbale assemblea

Il giorno 20 aprile 1956 l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti ha approvato il seguente Bilancio al 31 dicembre 1955:

Passività	So.	104.072,83
Attività	»	99.803,44
<hr/>		
Perdita di Esercizio	So.	4.269,39

Mogadiscio, li 4 maggio 1956.

Il Vice Presidente
Omero Carniglia

Società per Azioni « LIDO DI MOGADISCIO »
CON SEDE IN MOGADISCIO

Estratto di verbale di assemblea ordinaria e straordinaria

Il giorno 23 maggio 1956, s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio del ragioniere Guido Guarino, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato l'approvazione del bilancio al 30 giugno 1955 e del relativo conto Perdite e Profitti, della relazione del Collegio dei Sindaci, lo scioglimento anticipato della Società, la sua messa in liquidazione e la nomina del liquidatore unico nella persona del signor Franco Degli Eredi.

Il relativo verbale, a mio rogito, n. 2574 di repertorio, in data 23 maggio 1956, registrato a Mogadiscio il 26 maggio 1956 al n. 423 Atti Pubblici vol. VII, omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con decreto in data 28 maggio 1956, è stato depositato in pari data presso la Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio e trascritto al n. 45 del Registro d'Ordine ed al n. 127 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Il giorno 18 maggio 1956, con atto pubblico a mio rogito n. 2544 di repertorio, registrato a Mogadiscio in pari data al n. 406 Atti Pubblici Vol. VII, è stata costituita la Società Cooperativa Commerciale Somala — a responsabilità limitata — sotto la denominazione sociale

di «HIRAN», tra commercianti ed autotrasportatori somali, con sede in Bélet Uen, avente per scopo di provvedere, in cooperazione fra i propri soci, all'acquisto collettivo, al trasporto ed alla vendita dei generi alimentari e delle merci, oggetto del loro commercio, eliminando e riducendo ogni costosa intermediazione, al fine di contribuire alla diminuzione dei costi.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con decreto 22 maggio 1956, ed il 23 maggio 1956 depositato e trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio al n. 331 del Registro delle Società.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Il giorno 30 aprile 1956, con atto pubblico a mio rogito n. 2441 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 7 maggio 1956 al n. 386 Atti Pubblici vol. VII, è stata costituita la Società Cooperativa Somala Distribuzione Sale — a responsabilità limitata — tra i somali lavoratori nelle saline di Gesira, sotto la denominazione sociale di «SALGESIRA», con sede legale in Mogadiscio, avente per scopo principale di provvedere, in cooperazione fra i propri soci, all'acquisto del sale, prodotto nelle Saline di Gesira ed alla vendita diretta ai consumatori.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con decreto 9 maggio 1956 ed in data 9 maggio 1956 depositato e trascritto presso la Cancelleria del Tribunale di Mogadiscio al n. 330 del Registro delle Società.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale del Benadir

Visto il ricorso che precede;

Assunte sommarie informazioni e ritenuto che la domanda è fondata;

Visto l'art. 2016 c.p.c. e l'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1953 n. 1736;

DICHIARA:

L'ammortamento dell'assegno bancario n. 313723 emesso il 1° aprile 1955 dalla Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — a favore del signor Arnone Alfonso di Francesco, per l'importo di Shs. E.A. 1.800 (scellini Est Africa milleottocento) pagabile sulla International Bank of India in Nairobi ed

AUTORIZZA

la Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio al pagamento di detto titolo dopo trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bol-

lettino Ufficiale dell'AFIS purchè nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Mogadiscio, li 3 maggio 1956.

Il Cancelliere

G. Savarese

Il Giudice Regionale

L. Santaniello

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'interessato.

Mogadiscio, li 5 maggio 1956.

Il Cancelliere

G. Savarese

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BASSO GIUBA

AVVISO

Eredità giacente Gentile Geom. Pasquale di Giuseppe

Con decreto del Giudice Regionale del Basso Giuba, in data 3 maggio 1956, è stata dichiarata giacente l'eredità del defunto Gentile Geom. Pasquale, deceduto in Chisimaio il 3 maggio 1956.

Curatore è stato nominato il Sig. Napoleone Noce di Atimo, geometra dirigente la Sezione dei Lavori Pubblici di Chisimaio.

Chisimaio, li 10 maggio 1956.

Il Cancelliere

G. Morelli

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Il Giudice Regionale con decreto in data 7 maggio 1956 ha dichiarato chiusa l'eredità giacente del defunto Peri Marco e cessato l'incarico del sig. Alcide Campanini dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente stessa.

Mogadiscio, li 11 maggio 1956.

Il Cancelliere

G. Savarese

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

AVVISO

Il Giudice Regionale con decreto in data 8 maggio 1956 ha dichiarato chiusa l'eredità giacente del defunto Rugani Mario e cessato l'incarico dell'avv. Arnaldo Viganò dalle funzioni di curatore dell'eredità giacente stessa.

Mogadiscio, li 11 maggio 1956.

Il Cancelliere

G. Savarese

Ufficio Ministero delle Giustizie

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1° luglio 1956

N. 7

SOMMARIO

PARTE PRIMA

	<i>pag.</i>
Concessione di « Exequatur » al Console Generale del Regno Yemenita.	611
Concessione di « Exequatur » al Console della Repubblica Federale di Germania.	611
Concessione di « Exequatur » al Vice Console di Gran Bretagna.	611

LEGGI E DECRETI

DECRETO 18 maggio 1956 n. 87 rep.: <i>Variazioni al Bilancio.</i>	612
---	-----

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO del Presidente della Repubblica Italiana 16 novembre 1955: <i>Nomina del Presidente della Corte di Giustizia.</i>	615
DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 1955: <i>Nomina del Magistrato ai Conti.</i>	616
DECRETO 21 maggio 1956 n. 30 rep.: <i>Concorso per 20 posti di « Maestro coadiutore aggiunto in prova ».</i>	616
DECRETO 28 maggio 1956 n. 31 rep.: <i>Nomina del Giudice di Appello.</i>	623
DECRETO 31 gennaio 1956 n. 32 rep.: <i>Nomina del Controllore della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.</i>	623
DECRETO 21 maggio 1956 n. 33 rep.: <i>Nomina del Sostituto del Rappresentante del Pubblico Ministero.</i>	624


	<i>pag.</i>
DECRETO 28 maggio 1956 n. 34 rep.: <i>Nomina del Cancelliere Capo della Corte di Giustizia.</i>	625
DECRETO 28 maggio 1956 n. 35 rep.: <i>Nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.</i>	625
DECRETO 26 maggio 1956 n. 36 rep.: <i>Nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.</i>	626
DECRETO 28 maggio 1956 n. 37 rep.: <i>Incarico di ufficiale giudiziario presso il Giudice di Appello e la Corte di Giustizia.</i>	626
DECRETO 18 maggio 1956 n. 38 rep.: <i>Sostituzione membro Commissione collaudo.</i>	627
DECRETO 20 aprile 1956 n. 39 rep.: <i>Concessione edilizia al Sig. Sam D. Rogers.</i>	628
DECRETO 1 dicembre 1955 n. 40 rep.: <i>Concessione edilizia al Sig. Scek Bue Ali.</i>	629
DECRETO 28 maggio 1956 n. 41 rep.: <i>Passaggio della concessione « Grande Pesca » alla Società « Kandala » S.A. Industrie Somaie Conservifici e Pesca S.p.a.</i>	630
DECRETO 30 giugno 1956 n. 42 rep.: <i>Conferisce le funzioni di Sostituto Procuratore Militare e quelle di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.</i>	631
DECRETO 22 giugno 1956 n. 43 rep.: <i>Nomina del reggente il Dipartimento dell'Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni.</i>	632
DECRETO 20 aprile 1956 n. 44 rep.: <i>Concessione edilizia al Sig. Hagi Mohamud Mohamed, detto Boracco.</i>	633
DECRETO 28 maggio 1956 n. 45 rep.: <i>Nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Appello.</i>	634
Dichiarazione opera di pubblica utilità.	634

PARTE TERZA

VARIE

Avviso ad opponendum della <i>Signora Roba Ghedi Iou</i>	637
Avviso ad opponendum del <i>Sig. Ragis Mohamed Ali</i>	637
Avviso ad opponendum della <i>Signora Aua Hassan Hagi.</i>	638
Scioglimento della Società p.a. Industrie Fibre Africane.	638

Avviso di Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria della Società Cooperativa Artigiani Somali a r.l.	639
Costituzione della Società Cooperativa Commerciale Somala « Alto Giuba » a r.l.	639
Costituzione della Società Cooperativa Agricola « Zabit ed Anole » a r.l.	640
Bilancio 1955 — S.C.I.S.	640
Estratto Verbale di adunanza del Consiglio d'Amministrazione della S.C.I.S.	641
Costituzione della Società p.a. « Agricola Commerciale Somala » A.C.S.	641
Dichiarazione eredità giacente del fu Marcolini Arturo.	642
Ministero per gli Affari Economici: <i>N. 9 avvisi ad opponendum.</i>	642
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione alla « Conceria e Calzaturificio del Vicariato Apostolico » a svolgere attività economica.</i>	645
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione alla Società Industrie Conserve Alimentari (INCA) s.r.l. a svolgere attività economica.</i>	646
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione alla Società Elettro Industriale della Somalia (SEIS) a svolgere attività economica.</i>	646
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione al sig. Hussen Scek Mohamed a svolgere attività economica.</i>	647
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione alla Ditta Seferian & Co. (Somalia) Ltd. a svolgere attività economica.</i>	647
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione all'Unione Artigiani Somalia a svolgere attività economica.</i>	647
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione alla Signora Roncaccia Wanda in Ricci a svolgere attività economica.</i>	648
Ministero per gli Affari Economici: <i>Autorizzazione al Sig. Paolo Stella a svolgere attività economica.</i>	648



PARTE PRIMA

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA **Gabinetto**

Concessione di Exequatur

Il Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli Affari Esteri ha concesso in data 12 aprile 1956 l'exequatur a S.E. il Qadi Muhammad Ali Az-Zuhairi, Console Generale del Regno Yemenita a Mogadiscio. Mogadiscio, li 7 giugno 1956.

(26)

Il Vice Capo di Gabinetto
Fettarappa

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA **Gabinetto**

Concessione di Exequatur

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 7 aprile 1956 l'exequatur al Signor dr. Ludwig Beye, Console della Repubblica Federale di Germania a Mogadiscio.

Mogadiscio, li 7 giugno 1956.

(27)

Il Vice Capo di Gabinetto
Fettarappa


AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA **Gabinetto**

Concessione di Exequatur

Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 17 maggio 1956 l'exequatur al Signor Clement Garnett Hampden-King, Vice Console di Gran Bretagna a Mogadiscio.

Mogadiscio, li 1 luglio 1956.

Il Vice Capo di Gabinetto



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 16 novembre 1955

Nomina del Presidente della Corte di Giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87 della Costituzione;

VISTO l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357, sulle attribuzioni dell'Amministratore e degli altri organi fondamentali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.);

VISTO l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2359, sull'ordinamento del personale dello Stato Italiano in servizio presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.);

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli Affari Esteri, di concerto con il Ministro per la Grazia e la Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Il Consigliere di Cassazione Dott. Giuseppe FINOCCHIARO è nominato Presidente della Corte di Giustizia della Somalia.

Gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al Dott. Giuseppe FINOCCHIARO, restano a carico del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1955.

Gronchi
MARTINO — MORO

Registrato alla Corte dei Conti in data 21 marzo 1956.

Registro n. 69 - Foglio n. 64.

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 1955
Nomina del Magistrato ai Conti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con il Ministro degli Affari Esteri

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO l'art. 1, 4° comma, del decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 29 novembre 1952, n. 2359;

VISTA la lettera 25 giugno 1955, n. 2626/32 con cui il Presidente della Corte dei Conti designa il vice referendario dr. Salvatore SPADARO per la sostituzione del Magistrato ai Conti presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, attualmente in persona del referendario dr. Ottorino TAM, nei periodi in cui lo stesso lascerà temporaneamente il proprio ufficio per congedo o altra causa;

DECRETA:

Il vice referendario della Corte dei Conti, dott. Salvatore SPADARO, è nominato Magistrato ai Conti presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, al fine di sostituire l'attuale Magistrato ai Conti presso la suddetta Amministrazione, referendario dott. Ottorino TAM, nei periodi in cui lo stesso lascerà temporaneamente il proprio ufficio per congedo od altra causa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, lì 5 luglio 1955.

SCELBA — MARTINO

Ministro del Tesoro — Rag. Centr. - Div. Pres.

Visto e registrato al n. 24 - Cap. 91 - esercizio 1955-56.

Roma, lì 28 luglio 1955.

Il Direttore Capo della Ragioneria: Sambataro.

Registrato alla Corte dei Conti addì 5 agosto 1955.

Reg. n. 7 Presidenza - Foglio n. 386.

F.to Spagnolo.

A.F.I.S.

DECRETO 21 maggio 1956 n. 30 Rep.

Concorso per 20 posti di « Maestro coadiutore aggiunto in prova ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153, sull'istituzione dei ruoli del personale civile somalo;

VISTO il decreto 22 dicembre 1955, n. 247, che approva il regolamento del personale medesimo;

RAVVISATA l'opportunità di indire un concorso per l'assunzione di 20 posti di maestro coadiutore aggiunto in prova;

SU PROPOSTA del Direttore del Personale e degli Affari Generali di concerto con il Direttore dello Sviluppo Sociale e con il Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso per l'assunzione di 20 maestri coadiuteri aggiunti in prova (Cat. C - grado 11°).

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui all'articolo precedente è composta come segue:

- Prof. *Joppi Raffaele* — Presidente
- Prof. *Della Momma Fausto* — Membro
- Sig. *De Simoni Luigi* — Membro
- Insegnante *Pansa Bruno* — Membro
- Insegnante *Mohamed Abucar Abati* — Membro
- Insegnante *Ahmed Mohamed Sohbanì* — Segretario

Mogadiscio, lì 21 maggio 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

Visto n. 284 del 22 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 183.

Mogadiscio, lì 9 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione del Personale ed AA. GG.

BANDO DI CONCORSO per l'assunzione di 20 Maestri coadiutori aggiunti in prova.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 20 posti di maestro coadiutore aggiunto in prova (categoria C - grado 11°) da assumere

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, abbiano compiuto i 18 anni e non superato gli anni 35; che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; che siano di sana e robusta costituzione ed esenti di difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio scolastico; che siano in possesso della licenza di scuola secondaria di 1° grado.

A norma del D.A. n. 378205 del 4 maggio 1956 — registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 16 maggio 1956, Reg. n. 16 - Foglio n. 56 — possono partecipare al concorso, a prescindere dal titolo di studio, anche i maestri supplenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano insegnato per almeno due anni scolastici e frequentato almeno un corso di aggiornamento per maestri supplenti.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando, domanda in carta bollata da So. 0,80 alla Direzione del Personale ed AA.GG.

Nella domanda devono essere indicate le generalità complete dell'aspirante, nonché il luogo di sua residenza abituale con lo specifico recapito al quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Le domande possono essere presentate entro lo stesso termine ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo alla predetta Direzione del Personale.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita o atto notorio dal quale risultino il luogo di nascita e l'età dell'aspirante, debitamente legalizzato;
- b) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Distretto di residenza dell'aspirante;
- c) certificato medico, rilasciato da un sanitario dell'Amministrazione, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'art. 2;.
- d) titolo di studio;
- e) fotografia dell'aspirante con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Capo Distretto o dal Qadi, o altro legale documento idoneo all'identificazione dell'aspirante stesso.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali di studio e di servizio che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'art. 8.

I maestri supplenti di cui all'art. 2, secondo comma, sono dispensati dal presentare i documenti indicati nelle lettere b) e d) ma devono allegare alla domanda un certificato di servizio rilasciato dalla Direzione

ne Centrale Istruzione Primaria, dal quale risultino i periodi di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione sono dispensati dal presentare i documenti indicati nella lettera a) e b).

Art. 5.

L'esame delle domande e dei documenti esibiti è devoluto all'apposita Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 2 del Decreto 22 dicembre 1955, n. 247 la quale decide sulle ammissioni al concorso e provvede alle relative comunicazioni agli interessati da farsi mediante lettera raccomandata o mediante telegramma.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal concorso coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenga di immettere nel ruolo dei maestri coadiutori.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

- a) prova scritta in lingua italiana come da programma allegato;
- b) prova scritta in lingua araba come da programma allegato;
- c) prova scritta di aritmetica e geometria come da programma allegato;
- d) prova orale di lingua italiana, di lingua araba, di aritmetica e geometria, di scienze naturali, fisica ed igiene, di storia, di geografia, di psicologia e didattica, come da programma allegato.

Il luogo, la data e l'orario delle prove di esame saranno resi noti a tempo debito dalla Commissione stessa mediante comunicazione diretta agl'interessati.

Per gli aspiranti provenienti dalla Migiurtinia sarà indetta una seconda sessione di esami da tenersi non prima del mese di agosto 1956 e semprechè nella prima sezione il numero dei vincitori del concorso non abbia raggiunto i 20.

Art. 7.

Ogni componente la Commissione Esaminatrice dispone di venti punti per la valutazione di ciascuna prova di esame e di 4 punti per la valutazione complessiva dei titoli preferenziali siano essi professionali, di studio o di servizio.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 70/100 nelle prove scritte e non meno di 60/100 in ciascuna di essi; la prova orale si intenderà superata soltanto se il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 60/100.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, maggiorata con la votazione dei titoli di cui all'art. 7, e sarà definitiva solo dopo l'approvazione dell'Amministratore.

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 3 — comma 1° del Decreto in data 24 maggio 1954, n. 61 — sono considerati idonei per il conferimento delle supplenze, i candidati che abbiano conseguito una votazione di non meno di 60/100 in ciascuna prova.

Nel caso che il candidato non conosca una delle due lingue di insegnamento sarà considerato idoneo alle supplenze se nell'altra lingua consegue una votazione di non meno di 70/100.

Art. 9.

I primi 20 candidati in graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno assunti in servizio con la qualifica di « Maestro Coadiutore Aggiunto in prova » e con lo stipendio di So. 165 mensili.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto verso l'Amministrazione la quale, tuttavia, si riserva la facoltà di assumerli in servizio alle stesse condizioni dei vincitori.

Art. 10.

I vincitori dovranno, ad assunzione avvenuta, prestare servizio per un periodo di prova di mesi sei.

Per ottenere la conferma in servizio, occorre aver superato con esito favorevole tale periodo di prova, dopo di che sarà stabilita la graduatoria definitiva di coloro che saranno mantenuti in servizio.

Coloro che, avendo già insegnato per due anni scolastici nelle scuole primarie come maestri supplenti, sono stati a giudizio della Direzione Centrale Istruzione Primaria ritenuti idonei all'insegnamento, saranno dispensati dal periodo di prova.

Art. 11.

Coloro che saranno confermati in servizio dopo il periodo di prova e coloro che, ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, siano dispensati dal suddetto periodo di prova, avranno la qualifica di « Maestro Coadiutore Aggiunto » e saranno inquadrati nella categoria C grado 11° con lo stipendio di So. 250 mensili, mentre coloro che non saranno confermati in servizio cesseranno dal far parte del personale dell'Amministrazione senza diritto ad alcun compenso od indennizzo.

Per quest'ultimi l'Amministrazione può, tuttavia, consentire che il servizio di prova sia prorogato per un altro periodo non superiore a sei mesi.

Art. 12.

I vincitori del concorso che siano già nei ruoli del personale dell'Amministrazione conserveranno, a titolo di assegno personale, la differenza eventualmente esistente fra gli assegni goduti e quelli sopra specificati fino a riassorbimento della differenza stessa.

Art. 13.

Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si applicano le disposizioni dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9 e dei decreti 27 novembre 1954, n. 153 e 22 dicembre 1955, n. 247.

Mogadiscio, li 21 maggio 1956.

d'Ordine
DELL'AMMINISTRATORE
TOMASELLI

**PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONCORSO A 20 POSTI
DI MAESTRO COADIUTORE AGGIUNTO**

Lingua Italiana

PROVA SCRITTA:

Svolgimento di un tema di carattere famigliare, scolastico, sociale.

PROVA ORALE:

Conoscenza dei programmi delle scuole elementari.

Recitazione a memoria di un brano di prosa o poesia, scelta a giudizio dell'insegnante tra cinque presentati dal candidato.

Commento di un brano letto. Analisi grammaticale. Sintassi della proposizione.

Lingua Araba

PROVA SCRITTA:

Come per la lingua italiana.

PROVA ORALE:

Come per la lingua italiana.

Il candidato deve dimostrare di conoscere i verbi trilitteri e quadrilitteri e loro derivanti. Analisi logica delle preposizioni e delle preposizioni non soggette all'analisi logica.

Materie Scientifiche

MATEMATICA - PROVA SCRITTA:

Risoluzione di un problema di aritmetica o geometria che comporti il calcolo frazionario, numeri e misure decimali o la ricerca di aree di figure piane regolari.

ARITMETICA - PROVA ORALE:

Calcolo orale - Elevamento a potenza - Criteri di divisibilità e numeri primi - M.C.D. e m.c.m. - Calcoli frazionari.

Sistemi di misure decimali - Rapporti e proporzioni - Percentuali - Interesse - Sconto.

GEOMETRIA - PROVA ORALE:

Elementi di geometria elementare - Misurazione delle figure piane regolari - Volume dei principali solidi geometrici.

Scienze Naturali

IGIENE:

Anatomia e fisiologia umana - La cellula - I tessuti - Organi ed apparati.

Nozioni elementari di zoologia: mammiferi - uccelli - rettili - anfibi - pesci - invertebrati.

Conoscenza elementare della pianta, la funzione clorofilliana - Distinzione delle piante coltivate: da frutto - da legno - erbacee - tessili - oleose, ecc.

Igiene e suoi compiti - i suoi benefici - Igiene della alimentazione della circolazione - della respirazione - del sistema nervoso - dei sensi.

Nozioni di pronto soccorso.

Storia - Geografia

STORIA:

Nozioni generali sulla preistoria e sulle prime civiltà mediterranee. Gli arabi prima dell'epoca Islamica. L'Islamismo - L'espansionismo arabo nei secoli VII - VIII - IX.

Ragioni che hanno ritardato il progresso in Africa - Esplorazione e penetrazione europea in Africa - Gli esploratori italiani in Somalia La Somalia dal secolo XVI alla prima metà del secolo XIX e dal secolo XIX ad oggi.

Gli organi tecnici che fanno capo al Consiglio Economico e Sociale dell'ONU - L'UNESCO - Il Consiglio di Tutela - L'Amministrazione Fiduciaria.

GEOGRAFIA:

Nozioni generali di geografia astronomica con particolare riferimento al sistema solare - Orientamento - La Terra nel sistema solare.

Letture di una carta geografica.

Nozioni generali di geografia fisico-politica dell'Africa.

Descrizione fisico-politica ed economica della Somalia.

L'Italia vista nel quadro dei rapporti Italo-Somali - Ordinamento Amministrativo della Somalia.

DIDATTICA:

I principali metodi di insegnamento: Intuitivo - Induttivo - Dialogico - Epositivo - Mnemonico - Naturale - Attivo.

La lezione - La preparazione immediata - l'orario - il sussidio didattico - l'uso del libro di testo - disegno - Gli esercizi scritti - La correzione - La ripetizione - Le materie di insegnamento - Le classifiche trimestrali.

Compilazione del registro di classe e di moduli statistici.

Mogadiscio, li 21 maggio 1956.

A.F.I.S.

DECRETO 28 maggio 1956 n. 31 Rep.

Nomina del Giudice di Appello.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice di Appello;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 28 maggio 1956, il dott. Vincenzo Mellana, magistrato di Tribunale, è nominato Giudice di Appello.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

Visto n. 343 del 14 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 231.

Mogadiscio, li 18 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 31 gennaio 1956 n. 32 Rep.

Nomina del Controllore della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 5 marzo 1955, n. 371, relativo al funzionamento dell'Ente di diritto pubblico «Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia», pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 6 del 1° giugno 1955, che con l'art. 10 modifica l'art. 8 dell'ordinanza n. 14 del 16 marzo 1950 per ciò che concerne la competenza alla nomina del controllore per la vigilanza sulle operazioni della predetta Cassa;

VISTO il decreto 2 aprile 1955, n. 48, con cui il Dott. Giuseppe Laudani, Consigliere per l'Oriente di II classe, è stato nominato controllore della citata Cassa con decorrenza dal 21 gennaio 1954;

VISTO il foglio n. 585021 in data 18 gennaio 1956, con cui il Ministro del Tesoro concorda sulla nomina a controllore del Dott. Giulio Ricoveri direttore di divisione, titolare della Direzione degli Affari Finanziari dell'A.F.I.S.;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

A.F.I.S.

DECRETO del 26 maggio 1956 n. 36 Rep.

Nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con r.d. 20 giugno 1935, n. 1638;

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 22 maggio 1953 che istituisce i Giudici Regionali;

VISTO il decreto n. 182120 del 21 febbraio 1956 con il quale il brig. dei CC Serafini Fernando veniva nominato Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba;

CONSIDERATO che il predetto Serafini Ferdinando è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessaria la di lui sostituzione;

UDITO il parere del Giudice della Somalia;

SU PROPOSTA del Direttore per la Legislazione ed Affari Giudiziari;

DECRETA:

Art. 1.

Sotto la data del 31 maggio 1956 il brig. dei CC. Serafini Fernando cessa dall'incarico di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

Art. 2.

Con decorrenza da 1° giugno 1956, al brig. CC. Corrias Ermete sono affidate le funzioni di Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

Mogadiscio, li 26 maggio 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO n. 320 del 30 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: FINOCCHIARO.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 162.

Mogadiscio, li 6 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 28 maggio 1956 n. 37 Rep.

Incarico di Ufficiale Giudiziario presso il Giudice di Appello e la Corte di Giustizia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di provvedere per il servizio dell'Ufficiale Giudiziario presso gli organi giudiziari di Mogadiscio;
SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 28 maggio 1956, il sig. Cancellara Giuseppe, ufficiale Giudiziario presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir, esercita le funzioni di Ufficiale Giudiziario anche presso il Giudice di appello e la Corte di Giustizia.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 339 del 14 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg n. 16 - Foglio n. 235.

Mogadiscio, li 18 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 18 maggio 1956 n. 38 Rep.

Sostituzione membrò Commissione collaudo.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTO il D.A. 732486 del 10 luglio 1954 che costituisce una Commissione Permanente per il collaudo di tutti i materiali in dotazione alla Direzione Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che il Sig. Paride Alessandrini, nominato Membro di tale Commissione è assente per rimpatrio;

RITENUTO necessario sostituire il Sig. Paride Alessandrini nel suo incarico di Membro e in sua vece nominare il Tenente C.E.M.M. Giovanni Celeste;

SU PROPOSTA del Direttore dello Sviluppo Economico;

DECRETA:

In sostituzione del Membro Sig. Paride Alessandrini è nominato il Ten. C.E.M.M. Giovanni Celeste, quale Membro della Commissione Permanente nominata per l'espletamento dei compiti di cui alle premesse.

Mogadiscio, li 18 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 301 del 24 maggio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 181.

Mogadiscio, li 9 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 20 aprile 1956 n. 39 Rep.

Concessione edilizia al Sig. Sam D. Rogers.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, numero 380;

VISTA la domanda della Rogers Explorations S.A. in data 19 novembre 1954, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio, con la conseguente libera disponibilità, uno appezzamento di terreno demaniale sito in Galcaio e avente la superficie di mq. 3.600;

VISTA la successiva domanda in data 17 aprile 1956 del Sig. Sam D. Rogers, titolare della Rogers Explorations S.A., intesa ad ottenere che la concessione e la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale sito in Galcaio, siano riconosciute a suo nome e favore;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante il terreno richiesto è stato affisso, a termini di legge, all'albo del Distretto di Galcaio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 12 del 1° dicembre 1954, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO l'estratto del verbale n. 38 del 21 febbraio 1955, dal quale risulta che il Consiglio Territoriale ha dato il suo consenso, a norma dell'art. 14 dell'Accordo di Tutela, alla concessione a scopo edilizio a favore della Rogers Explorations S.A.;

VISTO il foglio n. 122609 in data 23 giugno 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che si è provveduto al pagamento della somma di So. 2880, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area li mq. 3.600 è stata consegnata, come si rileva dal verbale redatto dalla Sezione Staccata LL.PP. di Galcaio in data 30 giugno 1955;

VISTA la relazione in data 16 marzo 1956 redatta dalla Sezione Staccata LL.PP. di Galcaio, attestante che la Rogers Explorations S.A. ha costruito uno stabile conforme al progetto approvato dall'Ispettorato LL.PP.;

VISTO il nulla osta di abitabilità e servibilità dello stabile rilasciato in data 19 gennaio 1956 dal medico Regionale del Mudugh;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la libera disponibilità di terreno demaniale a scopo edilizio;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari di concerto con il Direttore per la Legislazione e per gli Affari Giudiziari;

DECRETA:

Sono riconosciute, a favore del Sig. Sam D. Rogers la concessione a scopo edilizio e la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale, sito in Galcaio, di forma quadrata della superficie di mq 3.600, e confinante da tutti i lati con terreno demaniale, come risulta dalla allegata planimetria

Mogadiscio, li 20 aprile 1956

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 248 del 25 aprile 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 79.

Mogadiscio, li 25 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 1 dicembre 1955 n. 40 Rep.

Concessione edilizia al Sig. Scek Bue Ali.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'articolo 9 — terzo comma — del citato decreto;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 21 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con art. 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 19 ottobre 1953, del Sig. Scek Bue Ali, intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 823, sito in Mogadiscio, nella traversa di Via Scek Ualiu Adde;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante l'area richiesta, è stato affisso, a termini di legge, all'albo Municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 3 del 1° marzo 1955, senza che fossero prodotte opposizioni da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, presentato dal Sig. Scek Bue Ali, per la costruzione di uno stabile in muratura ad uso di abitazione, è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 195ª seduta del 17 agosto 1955;

VISTO il foglio n. 623689 del 15 novembre 1954 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Sig. Scek Bue Ali ha pagato la somma di So. 2.057,50, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area, risultata di mq. 823, è stata consegnata al Sig. Scek Bue Ali, come si rileva dal verbale di consegna del Servizio Tecnico Erariale in data 17 agosto 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 10 novembre 1955 e la planimetria che lo integra;

DECRETA:

Art. 1.

E' concessa a scopo edilizio, a favore del Sig. Scek Bue Ali, l'area demaniale di mq. 823 sita in Mogadiscio, nella traversa di Via Scek Ualiu Adde, come delimitata e descritta nell'annesso disciplinare di concessione.

Art. 2.

E' approvato e reso esecutivo l'atto che disciplina la concessione di cui all'art. 1, stipulato in data 10 novembre 1955 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari e il Sig. Scek Bue Ali.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1955.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO n. 15 del 10 gennaio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - Foglio n. 38.

Mogadiscio, li 16 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 28 maggio 1956 n. 41 Rep.

Passaggio della concessione « Grande pesca » alla Soc. « Kandala » S.A. Industrie Somale Conservifici e Pesca, S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTO il proprio decreto n. 68 del 30 maggio 1951 che accorda alla Ditta Francesco Aredia fu Giuseppe la concessione di grande pesca nella zona di Candala;

VISTA la domanda del Sig. Aredia Francesco con la quale richiede che la concessione di grande pesca di cui è titolare venga volturata a tutti gli effetti legali e fiscali alla Soc. « Kandala » S.A. — Industria Somale Conservifici e Pesca — Soc. per azioni;

VISTO l'atto costitutivo della Società predetta;

VISTO l'art. 17 dell'Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia, approvato con l'Ordinanza n. 15 del 5 settembre 1951;

DECRETA:

La concessione di grande pesca e l'appezzamento di terreno demaniale situato nella spiaggia di Candala rilasciato al Sig. Francesco Areddia deve intendersi volturato a tutti gli effetti fiscali e legali alla Soc. «Kandala» S.A. — Industrie Somale Conservifici e Pesca — Soc. per azioni — con sede in Mogadiscio.

La nuova concessione Soc. «Kandala» S.A., a norma del citato art. 17 dell'Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia, è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal disciplinare in data 21 maggio 1956 vigente con il precedente concessionario Sig. Francesco Areddia.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE
Franca

VISTO n. 351 del 19 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 40.

Mogadiscio, li 26 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 30 giugno 1956 n. 42 Rep.

Conferisce le funzioni di Sostituto Procuratore Militare e quelle di Giudice Relatore presso il Tribunale Militare della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione del Dr. Ugo Lauro, già Giudice Relatore del Tribunale Militare della Somalia, destinato ad altro incarico incompatibile con la funzione giudicante;

VISTO il foglio n. 96/4-1 in data 7 giugno 1956 con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia, designa il Capitano di Amministrazione Dr. Mario Pignatelli a norma dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 5 già citata;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1956 al Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli sono conferite temporaneamente, per la durata di due mesi, le funzioni di Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

vo, stipulato in data 6 aprile 1956 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore Aggiunto degli Affari Finanziari ed il predetto Sig. Hagi Mohamud Mohamed detto Boracco.

Mogadiscio, li 20 aprile 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 247 del

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - Foglio n. 80.

Mogadiscio, li 25 maggio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 28 maggio 1956 n. 45 Rep.

Nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Appello.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Appello;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 28 maggio 1956, il sig. Mirabile Fortunato è nominato Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di Appello.

Mogadiscio, li 28 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 337 del 15 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 25.

Mogadiscio, li 22 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

MUNICIPIO DI MOGADISCIO

AVVISO

Dichiarazione opera di pubblica utilità

Con provvedimento n. 3/56 del 22 giugno 1956 il Prefetto del Benadir, ravvisata la necessità di disimpegnare l'area fabbricabile delimitata dalle Vie Mongiardini, Cecchi, Quirichetti e traversa di Via Mongiardini a Via Quirichetti, secondo quanto prevede il progetto di piano regolatore. Tucididi, ha decretato quanto appresso:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nelle premesse la costruzione in Mogadiscio della strada in prosecuzione in Via Mongiardini fino alla 2ª traversa di Viale 24 Maggio viene dichiarata opera di pubblica utilità.

Art. 2.

A norma dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 12 del 28 maggio 1955, il piano di rilevamento, redatto a cura del Servizio Tecnico Erariale dell'A.F.I.S., formato da una relazione tecnica e da una planimetria descrittiva, viene unito al presente Decreto del quale deve essere considerato parte integrante.

Art. 3.


Al Commissario del Municipio di Mogadiscio è demandata l'esecuzione dei vari adempimenti previsti dall'art. 4 della ripetuta Ordinanza n. 12 circa la pubblicazione del presente Decreto e dell'elaborato che ne fa parte.

Ciò premesso il Commissario avverte che il piano di espropriazione predisposto per l'esecuzione dei lavori suddetti è da oggi depositato presso l'Ufficio Segreteria dell'Amministrazione municipale di Mogadiscio per la durata di trenta giorni.

Chiunque vi abbia interesse, contro la dichiarazione di utilità pubblica oppure contro il piano di espropriazione, o contro entrambi, può presentare ricorso al Prefetto del Benadir, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli atti in parola.

Mogadiscio, li 27 giugno 1956.

Il Commissario ff.
Mohamed Scek Giamal



PARTE TERZA

V A R I E

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 5 maggio 1956, la Signora Roba Ghedi Iou ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 50 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Capo Dipartimento
Mohamed Mohallim

(28)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 5 maggio 1956, il Sig. Ragis Mohamed Ali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 34,20 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Capo Dipartimento
Mohamed Mohallim

(29)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio III

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 25 aprile 1956, la Signora Aua Hassan Hagi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 294 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Capo Dipartimento
Mohamed Mohallim

(30)

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

S. A. I. F. A.
S.p.A. INDUSTRIE FIBRE AFRICANE
con sede in Vittorio d'Africa

Il 28 maggio 1956, s'è riunita in Mogadiscio, presso lo studio dell'avv. Arnaldo Viganò, l'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti della predetta Società, la quale ha deciso lo scioglimento della Società, la sua messa in liquidazione, la nomina del liquidatore nella persona del rag. Guido Guarino.

Il relativo verbale, a mio rogito, n. 2611 di repertorio, in data 28 maggio 1956, registrato a Mogadiscio il 1° giugno 1956 al n. 431 Atti Pubblici vol. VII, è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 12 giugno 1956, e depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir e trascritto al n. 49 del Registro d'Ordine ed al n. 244 del Registro delle Società.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

(31)

**SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANI SOMALI a r.l.
MOGADISCIO**

Avviso di convocazione di assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 20 luglio 1956 alle ore 17 pom. in prima convocazione per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) - Approvazione Bilancio chiuso al 31 dicembre 1955;
- 2) - Nomina Consiglio di Amministrazione;
- 3) - Nomina Collegio Sindacale;
- 4) - Varie.

In mancanza del numero legale degli azionisti, l'Assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 21 luglio 1956 alle ore 17 pom. nei locali della sede Sociale.

Mogadiscio, li 20 giugno 1956.

Il Presidente
Hussen Mabrak

(32)

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

**Costituzione della Società Cooperativa Commerciale Somala
« ALTO GIUBA »
a responsabilità limitata - con sede in Mogadiscio**

Il 14 giugno 1956, con atto a mio rogito n. 2722 di repertorio, registrato in pari data al n. 465 Atti Pubblici vol VII, è stata costituita la Società Cooperativa Commerciale Somala — a responsabilità limitata — con sede in Mogadiscio — sotto la denominazione sociale di « ALTO GIUBA » — avente per scopo di provvedere, in cooperazione fra i propri soci, all'acquisto collettivo al trasporto ed alla vendita dei generi alimentari e delle merci, oggetto del loro commercio.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir con decreto del 16 giugno 1956, e trascritto al n. 52 del Registro d'Ordine ed al n. 334 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 18 giugno 1956.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

(33)

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

**Costituzione della Società Cooperativa Agricola a r.l.
« ZABIT ED ANOLE » - con sede in Afgoi**

Il 12 giugno 1956, con atto a mio rogito n. 2717 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 13 giugno 1956 al n. 462 Atti Pubblici vol. VII, è stata costituita la Cooperativa Agricola — a responsabilità limitata — con sede in Afgoi, fra gli agricoltori somali del Villaggio di Mererei, sotto la denominazione sociale di « Zabit ed Anole », avente per scopo di provvedere, in cooperazione fra i propri soci, al dissodamento, alla sistemazione irrigua e messa a coltura di una zona di terreno di circa centotrenta ettari, nonché alla raccolta, vendita ed esportazione dei prodotti della terra.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir con decreto del 16 giugno 1956, e trascritto al n. 51 del Registro d'Ordine ed al 333 del Registro delle Società.

Mogadiscio, li 18 giugno 1956.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

(34)

S.C.I.S. — SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA
Società per Azioni — Sede in Mogadiscio — Capitale versato So. 500.000

Estratto verbale Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti tenutasi il 4 giugno 1956 in Milano, Via Dante 4, ha approvato il Bilancio ed il Conto Perdite e Profitti al 31 dicembre 1955, con le seguenti risultanze:

BILANCIO

Totale Attività	So. 1.017.606,50
Totale Passività	So. 979.081,56
Utile netto	So. 38.524,94

CONTO PERDITE E PROFITTI

Profitti e Ricavi	So. 288.742,81
Spese e Perdite	So. 250.217,87
Utile netto	So. 38.524,94

Ha deliberato di stabilire in sei il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha nominato Consiglieri per il triennio 1956-58 i Signori:

Bruno Dott. Luigi — Bigi Dott. Ferdinando — Grassi Prof. Filippo
Risso Dott. Massimo — Rocco Ing. Giampaolo — Spigno Ing. Alberto
ed a Sindaci effettivi i Signori:

• Salvi Rag. Arturo, Presidente — Balbo Agr. Alberto — Goti Icilio
e Sindaci supplenti i Signori:

Balzaretti Angelo — Piva Dott. Luigino.

Il Presidente

(55)

S.C.I.S. — SOCIETA' COMMERCIALE ITALO SOMALA

Società per Azioni — Sede in Mogadiscio — Capitale versato So. 500.000

Estratto del Verbale di adunanza del Consiglio di Amministrazione della S.C.I.S., tenuta in Milano il 4 giugno 1956

Durante l'adunanza del Consiglio di Amministrazione della S.C.I.S. del 4 giugno 1956 alle ore 17 in Milano, sono state prese le seguenti deliberazioni:

E' stato riconfermato a Presidente della Società il Dott. Luigi Bruno e nominato quale Vice Presidente il Dott. Massimo Risso;

Si è dato atto inoltre della cessazione del Prof. Filippo Grassi a funzioni di procuratore della Società col 31 dicembre 1955 e si è provveduto a conferire al Dott. Vincenzo Calzia, Vice Direttore Generale della S.A.I.S., poteri analoghi a quelli dei quali è già investito il Dott. Ferdinando Bigi, da esercitarsi con firma congiunta con uno degli amministratori in carica o col Sig. Salvatore Lipari.

Il Presidente

(56)

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

Il 9 giugno 1956, con atto a mio rogito n. 2693 di repertorio, registrato a Mogadiscio l'11 giugno 1956 al n. 453 Atti Pubblici vol. VII, è stata costituita la Società per azioni « Agricola Commerciale Somala » A.C.S. — con sede in Afgoi — avente per scopo la costituzione, locazione, acquisto ed esercizio di aziende agricole in Somalia; l'esercizio d'impresе industriali, commerciali e di trasporti, ed ogni attività connessa agli scopi principali; l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili, attinenti gli scopi sociali, operazioni finanziarie, aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regio-

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

**Esercizio commercio d'importazione ed esportazione
e all'ingrosso di sale marino**

Si rende noto che la Società Cooperativa Somala Distribuzione Sale a r.l. « Salgesira », ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione e all'ingrosso di sale marino, in Mogadiscio, Via Maurizio Rava E.G. III 38 (stabile Municipale).

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 26 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(42)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio all'ingrosso con alimentari

Si rende noto che il Sig. Yadavyee Zaverchand - Hindostano - ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio all'ingrosso (Ducan con alimentari), in Mogadiscio, Quartiere Hamaruini, Z.E.G. I N. 64-M. 83.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 26 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(43)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Scerif Abdalla Hussen Abukar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del

commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Quartiere Hamaruini Z.E.G. I N. 65-1.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 26 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(44)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Sig.ra Martello Salvatrice in Vaglio, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Piazza Mazzini.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 26 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(45)

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:

La « Conceria e Calzaturificio del Vicariato Apostolico » ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione limitatamente alle attività proprie della Conceria e del Calzaturificio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(46)

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:

La Società Industria Conserve Alimentari (INCA) s.r.l., ad impiantare in Mogadiscio una industria per la fabbricazione di prodotti alimentari conservati e per la lavorazione e trasformazione dei sottoprodotti, derivati ed affini.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, il 25 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(47)

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:

La cessione a favore della Società Elettro Industriale della Somalia (S.E.I.S.) dell'autorizzazione licenza n. 2341-1 per l'esercizio d'Industria Energia Elettrica.

Licenza n. 2646-2 per l'esercizio del commercio all'ingrosso di materiale elettrico ed affine.

Licenza n. 751-3b per l'esercizio della vendita al pubblico di materiale elettrico ed affine al minuto.

Licenza n. 1031-1 per l'esercizio di produzione e vendita all'ingrosso di acqua distillata e ghiaccio.

Licenza n. 1031-4 bis per l'esercizio di vendita di acqua distillata e ghiaccio al minuto.

Licenza n. 2691-1 per l'esercizio di sgranatura e pressatura in balle di cotone delinteratura decorticatura del seme.

Licenza n. 2342-1 per l'esercizio d'importazione ed esportazione.

Licenza n. 67-1 per l'esercizio della industria olearia ed estrazione da semi.

Licenza n. 67-bis per l'esercizio di vendita al minuto di olio di seme con imbottigliamento, intestata alla Ditta De Vincenzi Cosmo.

Mogadiscio, il 25 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(48)

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Hussen Scek Mohamed ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio. Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(49)

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:

La cessione a favore della Ditta Seferian & Co (Somalia) Ltd. dell'autorizzazione licenza n. 2339-1 per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione.

Licenza n. 2339-2 bis per l'esercizio del commercio all'ingrosso generi locali e di importazione diretta con alimentari.

Licenza n. 2640-3 per l'esercizio del commercio al minuto di generi di importazione diretta escluso alimentari.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

IL MINISTRO
Farah Ali

(50)

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:

L'«Unione Artigiani Somalia» ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione limitatamente di quanto connesso con l'attività della Società denominata «Unione Artigiani Somalia».

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

IL MINISTRO

(51)

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:

La Signora Roncaccia Wanda in Ricci ad esercitare, in Mogadiscio il commercio d'import-export limitatamente all'esercizio d'importazione ed esportazione di oggetti di artigianato, oggetti artistici e di regalo.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(52)

IL MINISTRO
Farah Ali

GOVERNO DELLA SOMALIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Omissis

AUTORIZZA:


Il Sig. Paolo Stella ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.


L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(53)

IL MINISTRO
Farah Ali





072

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio 1° agosto 1956

N. 8

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO 9 giugno 1956 n. 88 rep.: <i>Gestione Capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 1956.</i>	Pag. 651
DECRETO 26 maggio 1956 n. 89 rep.: <i>Variazioni al bilancio.</i>	658
DECRETO 12 luglio 1956 n. 90 rep.: <i>Modifica dell'art. 15 del Decreto 22 dicembre 1955, n. 247.</i>	661

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 22 giugno 1956, n. 46 rep.: <i>Nomina del Dr. Tomaselli Menotti a rappresentante dell'AFIS per la stipulazione dei contratti.</i>	663
DECRETI di cessazione e nomina di Capi Regione e Capi Distretti.	664

PARTE TERZA

V A R I E

Avviso ad opponendum del Sig. <i>Ahmed Scek Hassan.</i>	667
Avviso ad opponendum del Sig. <i>Ahmed Hussien Behan.</i>	667
Avviso ad opponendum della Sig.ra <i>Halima Saib Haji Ragiab.</i>	668

	<i>Pag.</i>
Avviso ad opponendum della <i>Società N.A.I.E.T.</i>	668
Avviso ad opponendum del <i>Sig. Hassan Abdò.</i>	668
Avviso ad opponendum del <i>Sig. Aschir Guled Abdurahaman.</i>	669
Avviso ad opponendum del <i>Sig. Mohamed Hagi Ahmed.</i>	669
Avviso ad opponendum del <i>Sig. Ahmed Dero Icar.</i>	670
Avviso ad opponendum del <i>S. Ten. Salad Gaveire.</i>	670
Avviso d'istanza di vendita immobiliare al <i>Sig. Scerif Abubaker Mohammed.</i>	670
Ammortamento assegno Bancario.	671
Ammortamento assegno Bancario.	671
Estratto Bilancio 1955 — C.I.N.T.I.A.	672
Dichiarazione eredità giacente del fu Cristoforo Berri.	672
Estratto verbale assemblea generale ordinaria <i>Società Agricola Commerciale Somala — A.C.S.</i>	672
Avviso di chiusura dell'eredità giacente del fu Pascotto Giovanni.	673

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

DECRETO 9 giugno 1956, n. 88 Rep.

Gestione Capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956 relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto n. 78 del 18 maggio concernente l'ordinamento del Governo della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di stabilire i capitoli del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'AFIS per l'esercizio finanziario 1956, da affidare alla gestione dei Ministeri nei quali il Governo della Somalia è ordinato;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Il Governo della Somalia provvede, per mezzo dei Ministeri nei quali è ordinato, alla gestione dei seguenti capitoli del bilancio di previsione della entrata o della spesa dell'AFIS per l'esercizio finanziario 1956, nei limiti delle disponibilità residue sui singoli stanziamenti di competenza, salvo per i capitoli per i quali lo stanziamento è espressamente indicato:

MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

S P E S A

RUBRICA II — Spese per il personale dell'Amministrazione
Centrale e Regionale

Cap. 7. - Assegni a Capi e Notabili

**RUBRICA XI — Spese per i servizi: Minerario, Industriale e Commerciale,
del Lavoro e della Previdenza Sociale**

- Cap. 74. - Spese per il servizio geologico e per lo sviluppo minerario del Territorio
- Cap. 75. - Spese per favorire lo sviluppo industriale e commerciale del Territorio. Contributi o sovvenzioni alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della Somalia, all'Ente Fiera della Somalia, ad altri Enti che comunque si occupino dello sviluppo commerciale, industriale, e agricolo della Somalia

RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici

- Cap. 80. - Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade nonché delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio
- Cap. 81. - Manutenzione ordinaria degli edifici, compresi quelli degli aeroporti adibiti ai servizi aerei civili
- Cap. 82. - Manutenzione ordinaria delle opere marittime delle attrezzature portuali e spese per la conservazione dell'efficienza dei porti e rade di approdo
- Cap. 83. - Manutenzione ordinaria delle opere fluviali; dei ponti, traghetti e natanti; spese relative alla disciplina delle acque dei fiumi e loro derivazioni
- Cap. 84. - Spese per l'esercizio di centrali elettriche
- Cap. 85. - Spese per l'esercizio di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi
- Cap. 86. - Spese di funzionamento delle officine dei Lavori Pubblici comprese quelle delle Sezioni presso le Regioni
- Cap. 87. - Spese d'ufficio, di cancelleria, di stampati e per materiali tecnici per il normale funzionamento dei servizi dell'Ispettorato Lavori Pubblici
- Cap. 88. - Spese di sorveglianza dei cantieri, della officina e degli stabilimenti demaniali
- Cap. 89. - Spese per gli automezzi dell'Ispettorato Lavori Pubblici e delle Sezioni presso le Regioni

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni

- Cap. 94. - Spese per il funzionamento e la manutenzione delle opere di segnalamento delle coste

- Cap. 95. - Spese per il funzionamento dei Servizi Marittimi e portuali
- Cap. 96. - Spese per il funzionamento dei servizi aeroportuali
- Cap. 97. - Spese per il Servizio del Pubblico Registro Automobilistico e per la vigilanza sulla circolazione degli autoveicoli
- Cap. 98. - Spese per l'esercizio dei Servizi Postali
- Cap. 99. - Spese per l'esercizio dei Servizi telefonici e per la manutenzione degli impianti
- Cap. 100. - Spese per l'esercizio dei Servizi delle Telecomunicazioni
- Cap. 101. - Sovvenzioni per l'esercizio di linee di comunicazione

MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

ENTRATA

Tutti i Capitoli del Titolo I — Entrate ordinarie, Rubriche I — II, III — IV — V — VI — VII + VIII e IX dal N. 1 al N. 43.

S P E S A

RUBRICA VII — Spese per i servizi finanziari

- Cap. 42. - Spese per i servizi finanziari, Dogane, Imposte Dirette, Tasse sugli Affari ed Ufficio Tecnico Erariale
- Cap. 43. - Spese per l'esercizio dei Monopoli sui tabacchi e derivati e sui fiammiferi
- Cap. 44. - Spese per il servizio della Guardia di Finanza: armamento, casermaggio, vestiario e spese generali
- Cap. 45. - Restituzione di tasse, imposte ed altre somme indebitamente percette

MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI

S P E S A

RUBRICA II — Spese per il personale dell'Amministrazione Centrale e Regionale

- Cap. 6. - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto agli Uffici Centrali e Regionali

S P E S A

CATEGORIA II — MOVIMENTO DI CAPITALI

RUBRICA XIX — Estinzione di debiti e fondi scorta

Cap. 138. - Rimborso di debiti verso Enti e Privati . . .

CATEGORIA III — CONTABILITA' SPECIALE

RUBRICA XX — Partite che si compensano con la spesa

Cap. 140. - Restituzione di depositi e cauzioni . . .

Cap. 141. - Spese per conto di terzi

Cap. 143. - Anticipazioni e rimborsi per provvedere a
spese delle Aziende Speciali dell'A.F.I.S. . .

Art. 2.

I pagamenti gravanti sulle disponibilità già impegnate alla data di emanazione del presente decreto saranno disposti dai Ministeri del Governo della Somalia e dagli Uffici Speciali dell'A.F.I.S. secondo le rispettive competenze.

Mogadiscio, li 9 giugno 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franco

VISTO n. 358 del 23 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 109.

Mogadiscio, li 17 luglio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 20 maggio 1956, n. 89 Rep.

Variazioni al bilancio.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli che non presentano disponibilità sufficiente

per far fronte alle spese da sostenere, mediante trasporto di fondi da altri capitoli i quali presentano disponibilità superiore alle spese da sostenere;

OMESSO il parere del Comitato Amministrativo per ragioni di urgenza;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

DIMINUZIONI

TITOLO I — SPESE ORDINARIE
CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA IV — Spese per funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi

Cap. 25. - Spese per Corpi consultivi locali . . .	— So.	25.000,—
Cap. 26. - Spese per la pubblica assistenza; sovvenzione ad: enti ed istituti assistenziali . . .	— So.	90.000,—
Cap. 27. - Spese per le elezioni delle Consulte Municipali e del Consiglio Territoriale . . .	— So.	40.000,—

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione

Cap. 61. - Spese di ogni genere per i collegi, orfanotrofi, borse di studio e sovvenzione a scuole private	— So.	100.000,—
Cap. 66. - Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo, per l'acquisto di pubblicazioni per le biblioteche scolastiche; spese per la distribuzione gratuita di effetti scolastici agli alunni poveri; sovvenzioni agli enti di assistenza scolastica; studi ed esperimenti in materia di educazione di base e di educazione dei nomadi; spese per missioni di carattere internazionale	— So.	26.400,—

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni

Cap. 93. - Retribuzione ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi delle comunicazioni (servizi Postali, Capitaneria di Porto e Telecomunicazioni)	— So.	41.500,—
--	-------	----------

TOTALE — So. 322.900,—

AUMENTI

TITOLO I — SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I — SPESE EFFETTIVE

RUBRICA IV — Spese per funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi

Cap. 18. - Spese riservate particolari; spese riservate varie + So. 65.000,—

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione

Cap. 60. - Spese per l'arredamento, per il materiale didattico e per il funzionamento delle pubbliche scuole + So. 100.000,—

Cap. 64. - Spese derivanti dalle convenzioni stipulate col Vicariato Apostolico per la scuola di artigianato, per la scuola di avviamento professionale e industriale, per compenso ai religiosi insegnanti e per l'uso dei locali scolastici di sua proprietà + So. 26.400,—

RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici

Cap. 88. - Spese di sorveglianza dei cantieri, dell'officina e degli stabili demaniali + So. 90.000,—

RUBRICA XIV — Spese per i servizi Giudiziari e Carcerari

Cap. 104. - Retribuzione ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi giudiziari e carcerari + So. 41.500,—

TOTALE — So. 322.900,—

Mogadiscio, li 26 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 360 del 23 giugno 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 110.
Mogadiscio, li 17 luglio 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 12 luglio 1956, n. 90 Rep.

Modifica dell'art. 15 del Decreto 22 dicembre 1955, n. 247.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, relativo all'organizzazione del Governo;

CONSIDERATA la necessità di modificare l'art. 15 del Regolamento del Personale civile somalo approvato con Decreto 22 dicembre 1955; numero 247;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

La Commissione del Personale di cui all'art. 6 dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9, è composta nel modo seguente:

Presidente: — il Ministro per gli Affari Generali.

Membri: — gli altri Ministri componenti il Governo della Somalia o un loro rappresentante;

— il Capo del Primo Dipartimento del Ministero per gli Affari Generali;

— i quattro funzionari di categoria « A » più anziani in grado residenti a Mogadiscio, purché non dipendenti dal Ministero per gli Affari Generali.

Il Consigliere per gli Affari Generali partecipa alla Commissione senza voto.

Il Segretario è scelto fra i funzionari del Ministero per gli Affari Generali e non ha diritto a voto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne esercita le funzioni uno dei Ministri presenti.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può chiamare a far parte della Commissione, di volta in volta, e con voto consultivo, i Capi Dipartimento dei servizi interessati.

In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Di ogni riunione della Commissione è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Mogadiscio, li 12 luglio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca


VISTO n. 390 del 16 luglio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 136.

Mogadiscio, li 23 luglio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 22 giugno 1956, n. 46 Rep.

Nomina del Dr. Tomaselli Menotti a rappresentante dell'AFIS per la stipulazione dei contratti.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301 e successive disposizioni;
 VISTO il D.A. 28 marzo 1955 n. 30 di rep. registrato presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti - Reg. 7 - Foglio 245 del 30 marzo 1955;
 RITENUTO di dover provvedere, in seguito a rimpatrio del Dr. Silvio Dallolio, alla nomina di altro rappresentante dell'Amministrazione;
 SENTITO il Consiglio dei Ministri;
 SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 6 giugno 1956 il Dr. Silvio Dallolio cessa dall'incarico di delegato dell'AFIS nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione.

Art. 2.

In pari data viene al suo posto nominato il Dott. Menotti Tomaselli.
 Mogadiscio, li 22 giugno 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 377 del 7 luglio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 97.

Mogadiscio, li 12 luglio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

Decreti di cessazione e nomina di Capi Regione e Capi Distretti

1. DECRETO n. 378357 dell'8 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 8 maggio 1956 - Reg. n. 16 Foglio n. 57.
 1. - Con decorrenza 24 aprile 1956 il Cancelliere di III classe Rag. Di Cristofolo Stefano cessa dalla carica di Capo Distretto di El Bur.
 2. - Con decorrenza 25 aprile 1956 il Segretario Ali Aden Mussa assume la carica di Capo Distretto di El Bur.

2. DECRETO n. 378497 dell'11 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 25 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 93.
 1. - Con decorrenza 20 aprile 1956 il 1° Segretario Scek Mugne Gassim cessa dalla carica di Capo Distretto di Dinsor.
 2. - Con decorrenza 21 aprile 1956 il 1° Segretario Hussen Ahmed Ali è nominato Capo del Distretto di Dinsor.

3. DECRETO 378701 del 16 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 25 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 94.
 1. - Con decorrenza 19 marzo 1956, l'Archivista Capo (C - IX) Sig. Surdo Natalino cessa dalla carica di Capo Distretto di Bardera.
 2. - Con decorrenza 20 marzo 1956, il Segretario Mugne Gassim Scek, è nominato Capo del Distretto di Bardera.

4. DECRETO 378703 del 16 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 25 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 96.
 1. - Con decorrenza 1° aprile 1956, il 1° Segretario Ali Omar Scego cessa dalla carica di Capo Distretto di Bulu Burti.
 2. - Con decorrenza 2 aprile 1956, il Vice Segretario Ali Erzi Farah assume la carica di Capo Distretto di Bulu Burti.

5. DECRETO 378705 del 16 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 25 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 95.
 1. - Con decorrenza 17 aprile 1956 il 1° Segretario Islao Mahadalle Mohamed cessa dalla carica di Capo Distretto di Itala.
 2. - Con decorrenza 18 aprile 1956 il Segretario Hussen Dinle Mohamed assume la carica di Capo Distretto di Itala.

6. DECRETO n. 378707 del 16 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 25 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 92.
 1. - Con decorrenza 5 aprile 1956, il 1° Segretario Nur Ahmed Abdulle cessa dalla carica di Capo del Distretto di Margherita.
 2. - Con decorrenza 6 aprile 1956, l'Applicato di II classe Bile Mussa Sciamal è nominato Capo del Distretto di Margherita.

7. DECRETO n. 376692 del 16 gennaio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 18 gennaio 1956 - Reg. n. 13 - Foglio n. 92.
1. - Con decorrenza 31 dicembre 1955, il sig. De Franco Comella (B - IX) cessa dalla carica di Reggente la Residenza di Hoddur.
 2. - Con la stessa decorrenza il Sig. Ahmed Adda Megne è nominato Capo Distretto di Hoddur.
-
8. DECRETO n. 378561 del 27 marzo 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 14 giugno 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 195.
1. - Con decorrenza 6 maggio 1956, il Commissario Tecnico per l'Oriente di IV classe Daloja Rag. Giovanni cessa dalla carica di Capo Regione del Basso Giuba.
 2. - Con decorrenza 7 maggio 1956, il 1° Segretario Nur Ahmed Abdulle è nominato Capo Regione del Basso Giuba.
-
9. DECRETO n. 379465 del 27 marzo 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 14 giugno 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 215.
1. - Con decorrenza 10 marzo 1956, il 1° Segretario Hagi Salah Scek Omar cessa dalla carica di Capo del Distretto di Balad.
 2. - Con decorrenza 11 marzo 1956, il Segretario Issa Eimoi Ali assume la carica di Capo Distretto di Balad.
-
10. DECRETO n. 379467 del 27 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 14 giugno 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 197.
1. - Con decorrenza 16 marzo 1956, il Commissario Tecnico per l'Oriente di IV classe Soldi Dott. Pericle cessa dalla carica di Capo del Distretto di Merca.
 2. - Con decorrenza 17 marzo 1956, il 1° Segretario Aues Scek Mohamed è nominato Capo del Distretto di Merca.
-
11. DECRETO n. 379217 dell'11 giugno 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 18 giugno 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 221.
1. - Con decorrenza 12 maggio 1956 il 1° Segretario Daher Hagi Osman cessa dalla carica di Capo Distretto di Galcaio.
 2. - Con decorrenza 13 maggio 1956, il Segretario Corrado Silvio assume la carica di Capo Distretto di Galcaio.
-
12. DECRETO n. 383658 del 16 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 12 luglio 1956 - Reg. n. 17 - Foglio n. 86.
1. - Con decorrenza 15 maggio 1956, il Direttore di Governo di II classe Dott. Carlo Lucchetti cessa dalla carica di Capo Regione del Mudugh - Galcaio.
 2. - Con decorrenza 16 maggio 1956, il 1° Segretario Dahir Hagi Osman assume la carica di Capo Regione del Mudugh.

13. DECRETO n. 378943 del 19 maggio 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 28 maggio 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 109.

1. - Con decorrenza 30 aprile 1956, il 1° Segretario Commerciale Rag. Gaetano Cavaglia cessa dalla carica di Capo Distretto di Dusa Mareb.

2. - Con decorrenza 1° maggio 1956, il 1° Segretario Abdulrahim Mumin è nominato Capo del Distretto di Dusa Mareb.

14. DECRETO n. 384834 dell'11 giugno 1956 - Registrato dall'Ufficio del Magistrato ai Conti, addì 18 giugno 1956 - Reg. n. 16 - Foglio n. 218.

1. - Con decorrenza 7 febbraio 1956, il 1° Segretario Commerciale (B - IX) Rag. Gennaro Edmondo cessa dalla carica di Capo Distretto di Gardo.

2. - Con decorrenza 8 febbraio 1956, il Segretario Sig. Omar Mohamed Guled è nominato Capo del Distretto di Gardo.

PARTE TERZA

V A R I E

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 5 giugno 1956, il Sig. Ahmed Seek Hassan ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq 754 sito in Mogadiscio, Via Trevis descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

p. Il Capo Dipartimento
Mohamed Mohallim

(57)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 24 gennaio 1956 il Sig. Ahmed Hussen Behani ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2795 sito in Mogadiscio, Via R. Santini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

p. Il Capo Dipartimento
Mohamed Mohallim

(58)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO

Si rende noto che è stato affisso all'albo municipale, e rimarrà esposto per la durata di giorni 30, un avviso ad opponendum riguardante una domanda della Sig.ra Halima Said Hagi Ragiab per la concessione, a scopo edilizio, di un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, Via Roma.

Gli interessati possono prendere visione della planimetria, che è depositata presso l'ufficio tecnico municipale e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio.

p. Il Capo Dipartimento
Mohamed Mohallim

(59)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 8 maggio 1956, la Società N.A.I.E.T. ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3456 sito in Mogadiscio, Est dell'Ospedale Forlanini, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

Il Ministro
Salad Abdi Mohamud

(67)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 giugno 1956, il Sig. Hassan Abdò ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 780 sito in Mogadiscio, Via Chisimaio

descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(68)

Il Ministro
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 giugno 1956, il sig. Aschir Guled Abdurahman ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 400 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(69)

Il Ministro
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 marzo 1956, il Sig. Mohamed Hagi Ahmed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 250 sito in Chisimaio, descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Chisimaio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(70)

Il Ministro
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 giugno 1956 il Sig. Ahmed Dero Icar ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 265 sito in Mogadiscio, Via Cecchi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(71)

Il Ministro
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 maggio 1956, il S. Ten. Salad Gaveire ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 780 sito in Mogadiscio, via Trevis descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'ufficio tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(72)

Il Ministro
Salad Abdi Mohamud

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Avviso di istanza e vendita immobiliare

Il sottoscritto Cancelliere ai sensi dell'art. 59 del decreto n. 30 in data 24 febbraio 1956, rende noto: Il Banco di Napoli, Filiale di Mogadiscio, rappresentato dal procuratore avv. Viganò, in seguito a precetto in data 2 gennaio 1956, rimasto senza esito per il pagamento di So. 21.940,82 ed accessori ha fatto intimare al signor Scerif Abubaker Mohammed,

pignoramento sul seguente immobile sito in Mogadiscio, viā P. Di Piemonte della superficie di mq. 390 con sopra stañte fabbricato composto di piano terra e primo piano con complessivi locali venti fra negozio, uffici ed abitazioni. Confinante a nord con Via Principe di Piemonte, ad est con proprietà eredi Abatiò Faghei, a sud con piazzetta Quartiere Amaruini ed a ovest con proprietà eredi Hagi Abdalla Hasham.

In seguito alla istanza di vendita il Giudice della esecuzione dottor Luigi Santaniello ha fissato, con suo decreto in data odierna, l'udienza del 21 agosto 1956, ore 8, innanzi a se per procedere in ordine all'istanza di vendita ed ha nominato l'ing. Giuseppe Favilla esperto per la determinazione del valore del complesso immobiliare.

Il Cancelliere Dirigente
G. di Vito

(60)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Avviso d'ammortamento di assegno bancario

Con Decreto in data 6 luglio 1956, il signor Giudice Regionale del Benadir ha pronunziato l'ammortamento dell'assegno bancario n. 314926 emesso il 13 gennaio 1956 dalla Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio, a favore del signor Edgard Mario Borg, passaporto n. 2344726 P., per l'importo di Shs. E.A. 1000 pagabile sulla National Bank of India Ltd. in Nairobi. Ha inoltre autorizzato la Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio, al pagamento di detto titolo dopo 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

Mogadiscio, 7 luglio 1956.

Il Cancelliere Dirigente
G. di Vito

(62)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Avviso d'ammortamento di assegno bancario

Con decreto in data 6 luglio 1956, il signor Giudice Regionale del Benadir ha pronunziato l'ammortamento dell'assegno bancario n. 314925 emesso il 13 gennaio 1956 dalla Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio, a favore della signora Maria Teresa Squarcia in Borg, passaporto numero 2344751 P., per l'importo di Shs. E.A. 700, pagabile sulla National Bank of India Ltd. in Nairobi. Ha inoltre autorizzato la Banca d'Italia, filiale di Mogadiscio, al pagamento di detto titolo dopo 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, purchè nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore.

Mogadiscio, li 7 luglio 1956.

Il Cancelliere Dirigente
G. di Vito

(63)

C.I.N.T.I.A. - Soc. per azioni sede in Roma
Capitale Sociale Lit. 72.400.000 (int Versato)

ESTRATTO BILANCIO

Il 19 aprile 1956 si è tenuta in Roma nella sede Sociale della Compagnia Piazza Barberini 52, l'Assemblea Generale ordinaria degli Azionisti.

E' stato approvato il bilancio al 31 dicembre 1955 nelle risultanze seguenti:

ATTIVO	476.284.331
Passivo compreso il capitale Soc.	469.756.929
Utile netto	6.527.402

Il Reggente la Delegazione
per Ing. Ugo Crotti
ROCCO CILURZO

(64)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Con decreto in data 2 luglio 1956, del Giudice Regionale del Benadir ha dichiarato l'eredità giacente del defunto Cristoforo Berri ed ha nominato curatore il rag. Ermete Borg.

Il Cancelliere Dirigente
G. di Vito

(65)

A. C. S. »
SOCIETA' per AZIONI « AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA
Con sede in Afgoi - Capitale sociale So. 15.000

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA

Il giorno 11 luglio 1956, alle ore 18, s'è riunita in Mogadiscio l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della Società per Azioni « AGRICOLA COMMERCIALE SOMALA - A.C.S. », la quale ha deliberato la nomina del nuovo amministratore unico nella persona del dott. Luigi Basile Giannini, in sostituzione del dott. Raffaele Basile Giannini dimissionario, concedendo ampio mandato al nuovo amministratore unico per l'acquisto di terreni siti nell'agro di Afgoi.

Mogadiscio, li 12 luglio 1956.

L'Amministratore Unico
Luigi Basile Giannini

(66)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR


Avviso


Con decreto in data odierna il Giudice Regionale del Benadir ha dichiarato chiusa l'eredità giacente del defunto connazionale Pascotto Giovanni e cessato dall'incarico il curatore


Mogadiscio, li 30 luglio 1956.

(73)

Il Cancelliere Dirigente
Gabriele di Vito







BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1 settembre 1956

N. 9

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO 25 giugno 1956, n. 91 rep.: *Vendita a numero del pane comune.* 679
- DECRETO 20 luglio 1956, n. 92 rep.: *Istituzione del capitolo 7 bis per l'esercizio finanziario 1956.* 680
- DECRETO 4 luglio 1956, n. 93 rep.: *Ammasso dura raccolto « Gu 1956 ».* 680

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

- DECRETO 12 gennaio 1956, n. 48 rep.: *Concessione di esercizio di cava di pietrame presso Bulo Scegat al Sig. Euclito Gravina.* 683
- DECRETO 31 luglio 1956, n. 49 rep.: *Nomina del Sig. Mohamed Ahmed Elmi detto « Ottavio » a membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Credito Somalo.* 684
- DECRETO 26 maggio 1956, n. 50 rep.: *Rescissione disciplinare esercizio traghetto sul fiume Giuba.* 685
- DECRETO 25 luglio 1956, n. 51 rep.: *Nomina del Dott. Renato Angeloni, Magistrato di tribunale, a Consigliere della Corte di Giustizia.* 685
- DECRETO 25 luglio 1956, n. 52 rep.: *Nomina del Dott. Carlo Gentilucci a Consigliere della Corte di Giustizia.* 686

- DECRETO 21 giugno 1956, n. 53 rep.: *Nomina del Dott. Giuseppe Chiavalon a Giudice Regionale del Basso Giuba e cessazione del Dott. Ideale Marchi dallo stesso incarico.* 686
- DECRETO 10 luglio 1956, n. 54 rep.: *Cessazione del Dott. Luigi Santaniello dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran e conferimento di tale supplenza al Dott. Giovanni Zeppa.* 687
- DECRETO 25 luglio 1956, n. 55 rep.: *Cessazione del Dott. Antonio Anselmi dalla carica di Giudice Regionale dell'Alto Giuba e conferimento della supplenza di detto Ufficio al Dott. Giuseppe Chiavalon, Giudice Regionale del Basso Giuba.* 688
- DECRETO 15 giugno 1956, n. 56 rep.: *Concessione edilizia alla Signora Medina Mohamud Culmie.* 689
- DECRETO 28 luglio 1956, n. 57 rep.: *Concorso a 12 posti di Ufficiale Doganale aggiunto in prova.* 690
- DECRETO 20 agosto 1956, n. 58 rep.: *Costituzione di un Comitato di coordinamento per il settore incenso.* 693
- DECRETO 25 agosto 1956, n. 59 rep.: *Nomina temporanea del Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.* 695

PARTE TERZA

V A R I E

- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 250573 in data 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Ditta G. M. PFAFF A.G.* 697
- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 250574, in data 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Ditta G. M. PFAFF A.G.* 698
- Direzione Sviluppo Economico — Certificato n. 250576, in data 17 novembre 1955: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Mansmann Aktiengesellschaft.* 699
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253572, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Baimler-Benz Aktiengesellschaft.* 700
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253571, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa del Sig. Chimanbhai Ambalal Patel.* 701
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253573, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Società Daimler-Benz Aktiengesellschaft.* 702

- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253574, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Società Roux Laboratories Inc.* 702
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253575, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Società Roamer Watch Co. S.A.* 703
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253576, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Società Roamer Watch Co. S.A.* 704
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253577, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft.* 705
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253578, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft.* 706
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253579, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Società Farmaceutici Italia.* 706
- Ministero Affari Economici — Certificato n. 253580, in data 21 agosto 1956: *Deposito marchio d'impresa della Ditta Pertrix-Union G.M.B.H.* 707
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione al Sig. Ramsanali Jaffer Parpia a svolgere attività economica.* 708
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione al Sig. Omar Hagi Farah Guled a svolgere attività economica.* 708
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione al Sig. Hagi Mussa Uarsama Elmi a svolgere attività economica.* 709
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione al Sig. Abdulhussen Karimji Adamji a svolgere attività economica.* 709
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione al Sig. Abdi Hagi Farah Duffe a svolgere attività economica.* 709
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione al Sig. Giovanni Orlandi fu Luigi a svolgere attività economica.* 710
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione al Sig. Abdullahi Mohamed Bilhil a svolgere attività economica.* 710
- Ministero Affari Economici: *Autorizzazione alla Ditta Aziende Agricole dr. Michele & Piero Regis a svolgere attività economica.* 711
- Direzione Sviluppo Economico: *Autorizzazione al Sig. Salad Abbas Ahmed a svolgere attività economica.* 711
- Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Ali Salhan Said.* 712
- Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Maowie Osman Ibrahim.* 712

Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Maolie Osman Mohamed.</i>	712
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Said Mohamed Abdalla.</i>	713
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Abdi Scek Omar Isse.</i>	713
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Musa Artan Samantar.</i>	713
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Said Ambar.</i>	714
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Scek Nureni Mio Mudo.</i>	714
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Musadik Said Musadik.</i>	715
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Kasimalli Jaffer Parpia.</i>	715
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Abdurahman Mohamed Erai.</i>	715
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Ali Hirsi Ghedi.</i>	716
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Nassir Ali.</i>	716
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Ali Bihi Hanaf.</i>	716
Ministero Affari Economici: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Nur Haraco.</i>	717
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Tahil Uarsama.</i>	717
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Abdulcadir Mohamed Sadik e Abucar Ali Maò.</i>	718
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Giuseppe Mario Vitali.</i>	718
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum della Sig.ra Boba Ghedi Iou.</i>	718
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum della S.p.A. Società Elettro-Industriale della Somalia.</i>	719
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum della Sig.ra Habiba Hussen Mohamed.</i>	719
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Usen Jamal Virjce.</i>	720
Ministero Affari Finanziari: <i>Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Avod Ahmed.</i>	720
Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: <i>Dichiarazione di eredità giacente del cittadino indostano Ahmed Jooma Munara.</i>	720

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 25 giugno 1956 n. 91 Rep.

Vendita a numero del pane di tipo comune.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il proprio decreto n. 78, del 18 maggio 1956, sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 10 marzo 1953 n. 6, relativa alla disciplina dei prezzi nel Territorio;

VISTO il proprio decreto n. 75 del 17 luglio 1954, che fissa i prezzi massimi di vendita del pane;

RAVVISATA la necessità d'apportare alcune modifiche alle disposizioni regolanti la vendita al minuto del pane di tipo comune;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 giugno 1956;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Articolo unico

All'ultimo comma dell'Unico Articolo del citato decreto 17 luglio 1954, n. 75, va aggiunto il seguente comma:

« E' consentita la vendita a numero del pane di tipo comune: in tal caso questo dovrà avere la pezzatura di grammi 72 ed essere venduto al prezzo di So. 0,10 a pezzo ».

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franco

IL MINISTRO

Hagi Farah Ali Omar

VISTO n. 364 del 30 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato a Reg. n. 17 - Foglio n. 83.

Mogadiscio, li 12 luglio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 20 luglio 1956, n. 92 Rep.

Istituzione del Capitolo 7 bis per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

RITENUTO necessario di istituire un nuovo capitolo di spesa nella parte ordinaria del bilancio dell'esercizio finanziario 1956 per il pagamento delle indennità ai membri del Governo e dei gettoni di presenza ai componenti il Consiglio dei Ministri e di dotarlo dello stanziamento all'uopo necessario mediante prelevamento dei fondi dal Cap. 69 che presenta la relativa disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito nella parte ordinaria della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 1956 il capitolo 7 bis con la seguente denominazione: « Indennità ai membri del Governo e gettoni di presenza ai componenti il Consiglio dei Ministri ».

Art. 2.

Il capitolo di cui al precedente articolo è dotato dello stanziamento di So. 60.000 da apportarsi in diminuzione al capitolo 69 della spesa del bilancio del corrente esercizio.

Mogadiscio, li 20 luglio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

VISTO n. 474 del 31 luglio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - foglio n. 178.

Mogadiscio, li 1 agosto 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 4 luglio 1956 n. 93 Rep.

Ammasso agra raccolto « Gu 1956 ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il D. A. 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

RITENUTA la necessità di effettuare nel Territorio l'ammasso volontario della dura del raccolto di « Gu 1956 », allo scopo di assicurare la formazione di adeguate scorte di cereali per sopperire alle prevedibili esigenze alimentari della popolazione, nonché per rendere possibile un efficace intervento nella determinazione del prezzo di mercato dei cereali ai fini della indispensabile tutela sia dei coltivatori che della popolazione;

RAVVISATA l'opportunità di effettuare l'ammasso volontario della dura presso i magazzini cereali del Credito nelle Regioni dell'Alto Giuba e dell'Hiran;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare le operazioni di ammasso all'Ente di diritto pubblico « Credito Somalo » a ciò autorizzato dall'Ordinanza n. 3 di rep. in data 22 febbraio 1954;

SENTITO il Comitato previsto dall'art. 2 del Regolamento per la gestione degli ammassi approvato con decreto del 21 ottobre 1954, n. 96, nella riunione del 22 giugno 1956;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del 28 giugno 1956;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzato il conferimento volontario all'ammasso, da parte dei produttori, ai depositi cereali gestiti dall'Ente « Credito Somalo » in Baidoa e Belet Uen della dura del raccolto « Gu 1956 » in ragione dei seguenti contingenti:

— Regione Alto Giuba	q.li 15.000
— Regione dell'Hiran	q.li 6.000

Art. 2.

L'Ente « Credito Somalo » corrisponderà ai conferenti all'ammasso i seguenti prezzi:

- per la dura bianca So. 44 (quarantaquattro), per la dura aburas So. 42 (quarantadue), per la dura rossa So. 39 (trentanove) al sacco di sei taniche (kg. 96 circa netti) reso franco magazzini ammassi del Credito Somalo a Baidoa e Belet Uen.

Mogadiscio, li 4 luglio 1956.

P. L'AMMINISTRATORE
Franca

IL MINISTRO
Hasi Farah Ali Omar


VISTO n. 395 del 17 luglio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 138.

Mogadiscio, li 23 luglio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 12 gennaio 1956, n. 48 Rep.

Concessione d'esercizio di una cava di pietrame presso Bulo Scegat al Sig. Euclito Gravina.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 15 agosto 1951 n. 13;

VISTO il decreto Amministrativo n. 139 di rep. in data 22 novembre 1951, e n. 142 di rep. in data 20 settembre 1952, relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

VISTA la domanda, in data 10 febbraio 1955, del Sig. Euclito Gravina residente in Merca intesa ad ottenere la concessione di una cava di pietrame in territorio di Merca, lungo la strada Merca-Vittorio d'Africa, a circa 500 metri da Bulo Scegat, della estensione di mq. 10.000 e per la durata di anni uno;

SENTITO il parere del Servizio Geo-Minerario;

DECRETA:

Art. 1.

E' concesso al Sig. Euclito Gravina, l'esercizio di una cava di pietrame della superficie di mq. 10.000 sita lungo la direttrice Merca-Vittorio d'Africa a circa 500 metri da Bulo Scegat e segnata nella planimetria allegata al presente decreto.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data del presente decreto ed è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto stesso.

Mogadiscio, li 12 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE

Anzilotti

VISTO n. 35 del 18 gennaio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 13 - Foglio n. 115.

Mogadiscio, li 23 gennaio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

DECRETA:

Il Dott. Renato Angeloni, Magistrato di Tribunale, è nominato Consigliere della Corte di Giustizia.

Mogadiscio, lì 25 luglio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 410 del 30 luglio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 209.

Mogadiscio, lì 1 agosto 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 25 luglio 1956 n. 52 Rep.

Nomina del Dott. Carlo Gentilucci a Consigliere della Corte di Giustizia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina dei Consiglieri della Corte di Giustizia;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte stessa;

DECRETA:

Il Dott. Carlo Gentilucci è nominato Consigliere della Corte di Giustizia.

Mogadiscio, lì 25 luglio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 407 del 28 luglio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 179.

Mogadiscio, lì 1 agosto 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 21 giugno 1956 n. 53 Rep.

Nomina del Dr. G. Chiavalon a Giudice Regionale del Basso Giuba e cessazione del Dr. I. Marchi dello stesso incarico.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia, approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di provvedere alla nomina del Giudice Re-

gionale del Basso Giuba, in sostituzione del Dr. Ideale Marchi il quale, a sua domanda, deve rimpatriare per motivi di salute;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere del 28 giugno 1956 il Dott. Ideale Marchi cessa dall'incarico di Giudice Regionale del Basso Giuba.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il Dott. Giuseppe Chiavalon, con il suo consenso, cessa dall'incarico di sostituto del Rappresentante del Pubblico Ministero presso il Giudice della Somalia ed è nominato Giudice Regionale del Basso Giuba.

Mogadiscio, li 21 giugno 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

VISTO n. 361 del 26 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 82.

Mogadiscio, li 2 luglio 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 10 luglio 1956 n. 54 Rep.

Cessazione del Dott. Luigi Santaniello dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran e conferimento di tale supplenza al Dott. Giovanni Zeppa.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario per la Somalia approvato con Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

VISTO il decreto 26 luglio 1955, n. 156 con il quale veniva conferita al Dott. Luigi Santaniello, Giudice del Benadir, la supplenza dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran;

RITENUTA la necessità di sollevare da tale incarico detto magistrato, in considerazione dell'aumentata mole di lavoro che è venuta a gravare sul Giudice Regionale del Benadir in seguito all'entrata in vigore dell'Ordinamento Giudiziario;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 10 luglio 1956 il Dott. Luigi Santaniello, Giudice Regionale del Benadir, cessa dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Hiran.

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 7 maggio 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio, alla signora Medina Mohamud Culmie, l'area demaniale di mq. 451,20 sita in Mogadiscio, Via Roma di cui alla planimetria allegata, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare che si rende esecutivo, stipulato in data 7 maggio 1956 fra l'Amministrazione rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari e la predetta signora Medina Mohamud Culmie.

Mogadiscio, li 15 giugno 1956.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franca

VISTO n. 346 del 19 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Registro n. 17 - Foglio n. 44.

Mogadiscio, li 26 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 28 luglio 1956 n. 57 Rep.

Concorso a 12 posti di Ufficiale doganale aggiunto in prova.

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il D.A. 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il D.A. 27 novembre 1954, n. 153, sulla istituzione dei ruoli del personale somalo;

VISTO il D.A. 22 dicembre 1955, n. 247, che approva il Regolamento del personale medesimo;

RAVVISATA l'opportunità di indire un concorso a 12 posti per Ufficiali doganali aggiunti in prova;

DI CONCERTO con il Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' indetto un concorso a 12 posti di Ufficiali Doganali aggiunti in prova (Cat. C — grado 11°) come da bando allegato che fa parte integrante del presente Decreto.

Mogadiscio, li 28 luglio 1956.

IL MINISTRO

Mohamed Abdi Nur

VISTO n. 434 dell'8 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - Foglio n. 238.

Mogadiscio, li 14 agosto 1956.

BANDO DI CONCORSO per l'assunzione a 12 posti di Ufficiale Doganale aggiunto in prova.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 12 posti di Ufficiale doganale aggiunto in prova (categoria C — grado 11°) da assumere nell'apposito ruolo previsto dal Decreto 27 novembre 1954, n. 153.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale, siano comunque in servizio presso l'AFIS e che non abbiano superato il 40° anno di età; che abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; che siano di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; che siano in possesso della licenza di 5ª elementare o titolo equipollente.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente bando, domanda in carta bollata da So. 0,80 al Ministero per gli Affari Generali - Dipartimento I.

Nella domanda devono essere indicate le generalità complete dell'aspirante, nonché il luogo di sua residenza abituale con lo specifico recapito al quale l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al concorso.

Le domande possono essere anche presentate ai Distretti che le trasmetteranno col primo mezzo al predetto Ministero.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) — certificato di nascita o atto notorio dal quale risultino il luogo di nascita e l'età dell'aspirante, debitamente legalizzato;
- b) — certificato medico, rilasciato da un Sanitario dell'Amministrazione, dal quale risulti che l'aspirante si trova nelle condizioni fisiche indicate nell'articolo 2;
- c) — titolo di studio;
- d) — fotografia dell'aspirante con la firma del medesimo, debitamente autenticata dal Capo Distretto o dal Qadi, o altro legale documento idoneo all'identificazione dell'aspirante stesso.

L'aspirante può allegare alla domanda tutti i titoli professionali, di studio e di servizio che ritenga utili agli effetti della valutazione di cui all'articolo 8.

Gli aspiranti devono allegare alla domanda un certificato di servizio rilasciato dall'Ufficio dal quale dipendono, dal quale risulti il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione.

mento per il settore incenso, che interessa attivamente l'economia del Territorio;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' costituito il Comitato di coordinamento per il settore incenso, così composto:

- | | |
|-----------------------------|---|
| — Dott. Luigi Gasbarri | — <i>Capo Ufficio Speciale Affari Economici — Presidente</i> |
| — Dott. Salvatore Spadaro | — <i>Magistrato ai Conti o persona dallo stesso delegata — Membro</i> |
| — Sig. Mohamed Auale Liban | — <i>Rappresentante Ministero Affari Interni — Membro</i> |
| — Dott. Sebastiano Caccetta | — <i>Rappresentante Ministero Affari Finanziari — Membro</i> |
| — Comm. Antonio Carmi | — <i>Direttore del Credito Somalo — Membro</i> |
| — Sig. Amedeo Barbarossa | — <i>Direttore dell'Ufficio Commerciale CIMS — Membro</i> |
| — Dott. Armando Covatta | — <i>Rappresentante Ministero Affari Economici — Membro-Segretario.</i> |

Art. 2.

I compiti del Comitato di coordinamento per il settore incenso sono i seguenti:

- a) — coordinare e controllare lo svolgimento dell'attività in Migiurtinia per le prossime campagne, tenendo presente la necessità per il CIMS di raggiungere la propria autonomia economica e finanziaria;
- b) — coordinare l'applicazione di tabelle adeguate ed unificate di tariffe — applicabili a tutti i centri sedi di cooperative — per tutte le spese ordinarie e ricorrenti (camalaggi, trasporti, imbarchi e sbarchi, ecc.);
- c) — consigliare in ordine alle spese impreviste;
- d) — esprimere parere su tutta la gestione amministrativo-contabile delle campagne 1954/55, 1955/56 e successive;
- e) — assistere il CIMS con sopralluoghi, sia a carattere tecnico-mercantile, sia a carattere amministrativo-contabile, con propri delegati;

- f) — proporre al Consorzio, ed eventualmente al Governo, tutte quelle misure che man mano possano essere ravvisate più adatte a sempre più potenziare la gestione incenso, anche ai fini del miglior contributo che può apportare alla bilancia valutaria del Territorio la vendita all'estero dell'incenso stesso.

Art. 3.

Ai membri del suddetto Comitato spettano i gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

IL PRIMO MINISTRO
Abdullahi Issa

IL MINISTRO AA. EE.
Hagi Farah Ali Omar

VISTO n. 505 del 20 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - foglio n. 101.

Mogadiscio, li 23 agosto 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 25 agosto 1956 n. 59 Rep.

Nomina temporanea del Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 5 in data 20 febbraio 1951 relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di un Sostituto nell'Ufficio di Procura Militare durante l'assenza del titolare;

VISTO il foglio 96/4-1 in data 7 giugno 1956, con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia ha designato il Capitano di Amministrazione Dr. Mario Pignatelli, a norma dell'Art. 9 dell'Ordinanza n. 5 avanti citato;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere del 1° settembre 1956 il Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli è nominato, temporaneamente, per la durata

di due mesi, Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia, ove ha già esercitato le funzioni di Giudice Relatore.

Mogadiscio, li 25 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

VISTO n. 507 del 25 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 130.

Mogadiscio, li 28 agosto 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

CERTIFICATO n. 250573.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Deposito marchio della Ditta « G.M. PFAFF A.G. »

Omissis:

CERTIFICA:

La ditta « G.M. PFAFF A.G. », con sede in Kaiserlautern, nella Repubblica Federale Tedesca, il giorno 8 marzo 1955, alle ore 10,30, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'impronta raffigurante in grande la lettera maiuscola « P », racchiudente la vista di una macchina per cucire e il nome della richiedente PFAFF riprodotto nell'arco superiore della « P », nel braccio della macchina per cucire in piccolo, ed inferiormente in direzione inclinata ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato con qualsiasi forma d'impressione, oltrechè sui prodotti anche su stampati, carta commerciale, fatture, nonchè mediante pubblicità figurata di qualsiasi genere.

Esso serve a contraddistinguere macchine per cucire, parti superiori di macchine per cucire, elementi di macchine per cucire, aghi ed accessori di macchine per cucire, e precisamente piedini dei tipi più svariati, apparecchi speciali come dispositivi di supporto per nastri, guidanastri, pieghettatori, segna-pieghe, regoli a specchio, regoli per colletti, anelli per ricamare, piastrine per punto di ricamo, forbici da ricamo, ditali, nastri, apparecchi per rammendare, scatole per apparecchi, bobine, bocchettini d'olio, oliatori, utensili, cioè: cacciaviti, chiavi, per dadi, lavori di cucito, cioè tovaglie per tavola, cuscini, abiti e biancheria, ricami, sete, filati, modelli per taglio, lampade per macchine da cucire, motori per macchine da cucire e dispositivi di avviamento e regolazione per tali motori, freni per macchine per cucire, fr

voli con trasmissione meccanica per macchine per cucire, comandi inferiori, impianti a nastro continuo di fabbricazione e commercio della ditta « G.M. PFAFF A.G. ».

Mogadiscio, li 17 novembre 1955.

Il V. Direttore
G. Carnevali

(74)

CERTIFICATO n. 250574.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Deposito marchio della Ditta « G.M. PFAFF A.G. »

Omissis:

CERTIFICA:

La ditta « G.M. PFAFF A.G. », con sede in Kaiserlautern, nella Repubblica Federale Tedesca, il giorno 8 marzo 1955, alle ore 11, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'etichetta portante la parola "PFAFF" ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta, potrà essere impiegato con qualsiasi forma d'impressione, oltrechè sui prodotti, anche su stampati, carte commerciali, fatture, nonchè mediante pubblicità figurata di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere macchine per cucire, parti superiori di macchine per cucire, incastellature di macchine per cucire, mobili per macchine per cucire, elementi di macchine per cucire, aghi ed accessori di macchine per cucire, e precisamente piedini dei tipi più svariati, apparecchi speciali come dispositivi di supporto per nastri, guida-nastri, pieghettatori, segna-pieghe, regoli a spiegolo, regoli per colletti, anelli per ricamare, piastrine per punti di ricamo, forbici di ricamo, ditali, nastri, apparecchi per rammendare, scatole per apparecchi, bobine, boccettini da olio, oliatori; utensili, cioè cacciaviti, chiavi, chiavi per dati; lavcri di cucito, cioè tovaglie per tavola, cuscini, abiti e biancheria, ricami, sete, filati, modelli per taglio, lampade per macchine da cucire, moto per macchine da cucire e dispositivi di avviamento e regolazione per tali motori, freni per macchine per cucire, tavoli con trasmissione meccanica per macchine per cucire, comandi inferiori, impianti a nastro continuo di fabbricazione e commercio della ditta « G.M. PFAFF A.G. ».

Mogadiscio, li 17 novembre 1955.

Il V. Direttore
G. Carnevali

(75)

CERTIFICATO n. 250576.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Direzione per lo Sviluppo Economico

Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

Deposito marchio della ditta «Mannsmann Aktiengesellschaft»

Omissis:

CERTIFICA:

La ditta «MANNSMANN AKTIENGESELLSCHAFT» con sede in Dusseldorf, nella Repubblica Federale Tedesca, il giorno 8 marzo 1955, alle ore 12, ha validamente depositato presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia — Direzione per lo Sviluppo Economico - Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio consiste in un'etichetta portante due lettere « M e W » sovrapposte e divise da una linea orizzontale, ed iscritte in un circolo ».

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta, potrà essere impiegato oltrechè sui prodotti, in qualunque modo stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture, e simili, nonché mediante pubblicità di qualsiasi specie.

Esso serve a contraddistinguere profilati in acciaio di tutti i tipi, lingotti di acciaio grezzi e lavorati, lamiere, fili, materiali per armamenti ferroviari, tubi e articoli fabbricati con essi, giunti per tubi, guarnizioni per tubi, bombole per gasancore, aste tubolari, impianti di frenatura, fontane, puntelli di ponte, puntelli per ponti, teste di funi, puntelli per pozzi, puntelli per canali, intelaiature per trivellazioni, caldaie e parti di caldaie, parti di aeroplani, contenitori per liquidi, recipienti, assali, parafulmini, alberi, colonne, montanti per tetti, per condutture elettriche, aste portabandiera, telai per veicoli terrestri, marini ed aerei, parti di biciclette, rotaie, parti di condutture aeree per ferrovie elettriche, materiali di armamento, barre di contatto, staffe di contatto, bracci per gru, piccoli articoli metallici (portacenere, coppe tagliafiamme, porta scatole di fiammiferi), montanti per lampade, sostegni, affusti, carrozze, veicoli, chiodi, timoni per veicoli, bilancini, cerchioni per ruote, apparecchi, strumenti ed attrezzi fotografici, di controllo, di segnalazione e di pesatura, per l'elettrotecnica, nautici, geodeteci, chimici, ottici, scientifici, strumenti di misura, pompe e loro parti, bastoni da passeggio ed ombrelli, grucce, alberi di segnalazione, dispositivi di segnalazione, indicatori stradali, campane, tenditori a vite, staffe per tenditori, sbarre, apparecchi per la cucina e domestici, apparecchi agricoli per il giardinaggio e per la stalla, ghisa per pezzi di macchine, getti di acciaio, macchine e parti di macchine, tubi flessibili di metallo, elementi per ostruzioni laminati e fusi, profilati metallici lavorati meccanicamente, parti di laminatoi, parti di navi, ap-

parecchi e attrezzi per la ventilazione, l'essiccamento, il raffreddamento, la cottura, il riscaldamento e l'illuminazione, impianti sanitari, impianti per l'irrigazione, impianti per spostare la fanghiglia, metalli vivi, grezzi e parzialmente lavorati, lavori di fabbro, serrature ferreaure, finimenti per equitazione, finiture per veicoli, armature, ganci, porta matite, piastre corazzate, minuteria metallica, articoli in filo metallico, articoli in lamiera, catene, sfere d'acciaio, pattini da ghiaccio, occhi per ganci e simili, casseforti, cassette, automobili ed accessori, accessori da viaggio, cinghie di trasmissione, distributori automatici, agenti antiossidanti, materiali di tenuta e di guarnizione di fabbricazione e commercio della ditta « MANNSMANN AKTIENGESELLSCHAFT ».

Mogadiscio, li 17 novembre 1955.

(76)

Il V. Direttore
G. Carnevali

CERTIFICATO n. 253572.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Omissis:

CERTIFICA:

La Società DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT con sede in Stuttgart-Untertuerkheim (Germania), il giorno 6 giugno 1956 alle ore 9,00, ha validamente depositata presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta caratterizzata da una stella a tre punte compresa entro due cerchi, i quali sono a loro volta circoscritti da altri due cerchi concentrici di raggio maggiore, in modo da formare tra le due coppie di essi una fascia circolare; nella fascia così formata si legge in alto la parola MERCEDES, in basso la parola BENZ, mentre a destra e a sinistra figurano due rami di alloro ».

Esso viene generalmente stampato direttamente o applicato sui prodotti. Potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture e su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: essenze, olii e grassi non commestibili, saponi per usi industriali, sostanze per lisciviare, imbiancare, nettare e smacchiare, tinture ed appretti; macchine ed apparecchi di-

versi e loro parti; carpenteria, carrozzeria, automobili, velocipedi e loro parti, pneumatici, selleria di fabbricazione e commercio della Società DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(84)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

CERTIFICATO n. 253571.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio del Sig. Chimanbhay Ambalal Patel

Omissis:

CERTIFICA:

Il Sig. Chimanbhay Ambalal Patel gestore del Saponificio Somalo di Oreste d'Argenzio con sede in Mogadiscio — Via del Lazzaretto (prolungamento) — il giorno 30 maggio 1956 alle ore 10,00 ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante di una testa di leone con folta criniera stampata sul lato destro della carta commerciale ed impressa in rilievo su ogni pezzo di sapone prodotto ».

La larghezza della figura è di centimetri quattro e l'altezza di centimetri tre. Se in rilievo sul sapone è di mm. tre di altezza.

La testa del leone, con folta criniera, ha la bocca semiaperta mostrante i denti canini e volta a sinistra.

In mezzo alla criniera si distingue l'orecchia sinistra.

Detta testa viene impressa su ogni pezzo di sapone monocoloro e stampata sulle carte commerciali del Saponificio e dipinta sulle cassette di sapone.

Esso, accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente, potrà essere impiegato oltre che sui prodotti sopraindicati in qualunque modo, stampato, impresso, dipinto o inciso, anche su carta commerciale, fatture e simili, nonchè mediante pubblicità di qualsiasi genere.

Esso serve a contraddistinguere i prodotti del Saponificio Somalo e cioè vari tipi di sapone da bucato ed un tipo di sapone da toilette di fabbricazione e commercio del Saponificio Somalo.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(85)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

CERTIFICATO n. 253573.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Daimler-Benz Aktiengesellschaft

Omissis:

CERTIFICA:

La Società DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT con sede in Stuttgart-Untertuerkheim (Germania) — il giorno 6 giugno 1956 alle ore 9,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta raffigurante una stella a tre punte inscritta in un cerchio, riprodotta in qualunque colore e combinazione di colori ».

Detto marchio viene generalmente stampato direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti. Potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: essenze, olii e grassi non commestibili, saponi per usi industriali, sostanze per lisciviare, imbiancare, nettare e smacchiare, tinte ed appretti; macchine ed apparecchi diversi e loro parti; carpenteria, carrozzeria, automobili, velocipedi e loro parti, pneumatici e selleria di fabbricazione e commercio della Società DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(86)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

CERTIFICATO n. 253574.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Roux Laboratories Inc.

Omissis:

CERTIFICA:

La Società ROUX LABORATORIES INC. con sede in New York (U.S.A.), 1841 Park Avenue — il giorno 6 giugno 1956 alle ore 9,00 —

ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola ROUX scritta in normali caratteri maiuscoli di stampa, riprodotta in qualunque colore o combinazione di colori ».

Detto marchio viene stampato direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo, o in qualsiasi altro modo conveniente; come pure su involucri, recipienti, etichette, stampati, pubblicità di qualsiasi genere.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: tinture per capelli, solventi per tinture, ritocco per ciglia e sopraciglia, smacchiatore per eliminare macchie di detto ritocco, sostanze per lavare i capelli, sostanze per conferire riflessi ai capelli, sostanze per tingere i capelli, matite colorate per i capelli, composti ossidanti usati per colorare e decolorare i capelli, tinture per capelli in shampoo oleoso, decolorante oleosi per capelli, vernice lucida per fissare l'ondulazione, colori composti per capelli, shampoo in crema per pulire i capelli, crema fissatrice per capelli, smacchiatore per le mani e per il cuoio capelluto, tinte pastello per capelli, shampoo in crema e shampoo colorato di fabbricazione e commercio della Società ROUX LABORATORIES INC.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(87)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

CERTIFICATO n. 253575.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Roamer Watch Co. S.A.

Omissis:

CERTIFICA:

La Società ROAMER WATCH Co. S. A. con sede in Soleure (Svizzera), via Weisseinstrasse n. 81 — il giorno 6 giugno 1956 alle ore 9,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria, Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « **ME-DANA** » scritta a caratteri normali maiuscoli di stampa, riprodotto in qualunque colore e combinazioni di colori ».

Detto marchio viene stampato direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione, o rilievo, o in qualsiasi altro modo conveniente; come pure su involucri, astucci, etichette, stampati, pubblicità di qualsiasi genere.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture o su altre carte di commercio ed anche mediante pubblicità figurata fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: orologi e parti di orologi di fabbricazione e commercio della Società **ROAMER WATCH Co. S.A.**

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(88)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

CERTIFICATO n. 253576.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Roamer Watch Co. S.A.

Omissis:

CERTIFICA:

La Società **ROAMER WATCH Co. S.A.** con sede in Soleure (Svizzera), via Weisseinsteinstrasse n. 81 — il giorno 6 giugno 1956 alle ore 9,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « **ROAMER** » scritta in caratteri maiuscoli di stampa con le due R riunite da una linea retta al disotto della stessa parola, riprodotta in qualunque colore e combinazione di colori ».

Detto marchio viene stampato direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo, o in qualsiasi altro modo conveniente; come pure su involucri, astucci, etichette, stampati, pubblicità di qualsiasi genere.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere

riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata o di qualsiasi altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: orologi e parti di orologi di fabbricazione e commercio della Società ROAMER WATCH Co. S.A.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(89)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

CERTIFICATO n. 253577.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Deposito marchio della Ditta Accumulatoren Fabrik
Aktiengesellschaft**

Omissis:

CERTIFICA:

La Ditta ACCUMULATORIEN-FABBRICAZIONE AKTIENGESELLSCHAFT con sede in Hagen/Westfalen (Germania), Dieckstrasse 42, il giorno 12 giugno 1956 alle ore 11,00, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « VARTA » scritta in qualunque modo ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente sotto forma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo, o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: accumulatori elettrici, batterie elettriche e loro parti di fabbricazione e commercio della Ditta ACCUMULATORIEN-FABBRICAZIONE AKTIENGESELLSCHAFT.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(90)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

CERTIFICATO n. 253578.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Deposito marchio della Ditta Accumulatoren Fabrik
Aktiengesellschaft**

Omissis:

CERTIFICA:

La Ditta ACCUMULATOREN-FABBRİK AKTIENGESELLSCHAFT con sede in Hagen/Westfallen (Germania), Dieckstrasse 42, il giorno 12 giugno 1956 alle ore 11,00, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « MI-POR » scritta in caratteri stampatello bianchi, maiuscolo la iniziale, minuscolo le lettere seguenti, su fondo rettangolare nero o di colore, contornato da una prima riga bianca e da una seconda riga nera e colorata come da disegno ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo, o in qualunque altro modo conveniente.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: accumulatori elettrici e batterie d'accumulatori e loro parti, celle galvaniche e batterie e loro parti di fabbricazione e commercio della Ditta ACCUMULATOREN - FABBRİK AKTIENGESELLSCHAFT.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(91)

CERTIFICATO n. 253579.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Farmaceutici Italia

Omissis:

CERTIFICA:

La SOCIETA' FARMACEUTICI ITALIA con sede in Milano, Via Filippo Turati n. 18, il giorno 12 giugno 1956 alle ore 11,00, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « APACIL » comunque scritta ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta, lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio, o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, igienici, disinfettanti e veterinari di fabbricazione e commercio della SOCIETA' FARMACEUTICI ITALIA.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

IL MINISTRO

Hagi Farah Ali Omar

(92)

CERTIFICATO n. 253580.

GOVERNO DELLA SOMALIA

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Ditta Pertrix-Union G.M.B.H.

Omissis:

CERTIFICA:

La Ditta PERTRIX-UNION G.M.B.H. con sede in Ellwangen/Jagst (Germania) e con Direzione a Frankfurte-Main, via Mainzerstrasse n. 54 — il giorno 12 giugno 1956 alle ore 11,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « PERTRIX » scritta in un cerchio attraversato da due sbarre parallele e orizzontali ».

Detto marchio viene generalmente impresso direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti; mediante stampa, impressione o rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della

Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi o su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: elementi elettrici principali e secondari; batterie elettriche e loro parti di fabbricazione e commercio della Ditta PERTRIX-UNION G.M.B.H.

Mogadiscio, li 21 agosto 1956.

(93)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione, 20 agosto 1956 N. 253542.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Ramsanali Jaffer Parpia a svolgere
attività economica**

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Ramzanali Jaffer Parpia è autorizzato ad esercitare in Mogadiscio il commercio ducan con alimentari all'ingrosso.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio. Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(94)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252971.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Omar Hagi Farah Guled a svolgere
attività economica**

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Omar Hagi Farah Guled ad esercitare in Belet Uen il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Belet Uen.

Mogadiscio, li 15 giugno 1956.

IL MINISTRO

Autorizzazione 15 giugno 1956 N. 252978.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Hagi Mussa Uarsama Elmi a svolgere
attività commerciale**

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Hagi Mussa Uarsama Elmi ad esercitare in Chisimaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Chisimaio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(77)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252977.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Abdulhussen Kaarimji Adamji a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Abdulhussen Karimji Adamji ad esercitare in Chisimaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Chisimaio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(78)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252976.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Abdi Hagi Farah Duffe a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Abdi Hagi Farah Duffe ad esercitare in Chisimaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Chisimaio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(79)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252975.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Giovanni Orlandi a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Giovanni Orlandi fu Luigi ad esercitare in Merca il commercio d'importazione ed esportazione dei prodotti e delle attrezzature necessarie alla sua fabbrica di ghiaccio.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Merca.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(80)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252973.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Abdullahi Mohamed Dilhil a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Abdullahi Mohamed Bilhil ad esercitare in Baror (Scusciuban) il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Scusciuban.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(81)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252969.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autoorizza la Ditta Azienda Agricola Dr. Michele e Pietro Regis
a svolgere limitata attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

La Ditta Azienda Agricola Dr. Michele & Pietro Regis ad esercitare in Merca il commercio d'importazione ed esportazione limitatamente all'esercizio di import-export al materiale occorrente alla sua attività di concessionario agricolo e dei prodotti dell'azienda agricola.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Merca.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(83)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 3 marzo 1956 N. 251853.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Direzione per lo Sviluppo Economico
Ufficio Industria, Commercio Interno, Lavoro e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Salad Abbas Ahmed a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Salad Abbas Ahmed ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 3 marzo 1956.

(82)

Il Direttore
Gasbarri

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 luglio 1956.

(100)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ahmed Said Ambar ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Italia.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 luglio 1956.

(101)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Scek Nureni Mio Mudo ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Brava.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 31 luglio 1956.

(102)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Musadik Said Musadik, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Brava.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Mogadiscio, li 31 luglio 1956.

(103)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Kassimalli Jaffer Parpia ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Quartier Hamaruin.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(104)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Abdurahman Mohamed Erzi ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via G. Massaia Z.E.G.V. N. 5-M. 138-9.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione ontro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(105)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

**Voltura autorizzazione esercizio commercio
d'importazione ed esportazione**

Si rende noto che il Sig. Hagi Mussa Bogor ha avanzato domanda tendente ad ottenere la voltura a favore del Sig. Hagi Ali Hirsi Ghedi, dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione di cui è intestatario.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 20 agosto 1956.

(106)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Hagi Nassir Ali, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Italia.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 20 agosto 1956.

(107)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Ali Bihi Hanaf, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 20^a agosto 1956.

(108)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Mohamed Nur Haraco, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Merca.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(109)

IL MINISTRO
Hagi Fara Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento data 10 luglio 1956 il Signor Tahlil Uarsama ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1.140 sito in Mogadiscio, Via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(110)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 giugno 1956 ai Sigg. Abdulcadir Mohamed Sadik e Abucar Ali Maò hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 156 sito in Mogadiscio, Via Vitali descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(111)

Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 9 luglio 1956 il Cavalier Giuseppe Mario Vitali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 300 sito in Mogadiscio, Via Merca descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO

(112)

Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 giugno 1956 la Sig.ra Roba Ghedi Iou ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appez-

zamento di terreno della superficie di mq. 600 sito in Mogadiscio, Via Campo Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(113)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 luglio 1956, la S.p.A. « Società Elettro Industriale della Somalia » ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 100 sito in Mogadiscio, Via Villaggio Anzilotti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(114)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 16 luglio 1956 la Sig.ra Habiba Hussien Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq 452,20 sito in Mogadiscio, Via Pietro Antonelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(115)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 30 giugno 1956, il Sig. Hussen Jamal Virjee ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 600 sito in Mogadiscio, Via Campo Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(116)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 4 aprile 1956 il Sig. Ahmed Auod Ahmed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 572 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(117)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR


Eredità giacente


Il Giudice Regionale del Benadir, con suo decreto in data 24 agosto 1956 ha dichiarato giacente l'eredità del cittadino Indostano Ahmed Jooma Munara deceduto il 22 agosto u.s., ed ha nominato curatore il Sig. Damodar Tribhovan Shah.

Mogadiscio, lì 24 agosto 1956.

(118)

Il Cancelliere Dirigente
G. Di Vito





BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1 ottobre 1956

N. 10

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

- LEGGE 30 settembre 1956, n. 4: *Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 1 in data 23 marzo 1956, recante norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.* 725
- LEGGE 30 settembre, n. 5: *Decorazioni al valor civile.* 726
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 6: *Rilevazione anagrafica delle popolazioni extra, municipali.* 728
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 7: *Ordine della «Solidarietà Somala».* 731
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 8: *Decorazioni al valor Militare.* 733
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 9: *Ordinamento delle Amministrazioni Municipali.* 737
- LEGGE 30 settembre 1956, n. 10: *Estensione delle attività del Credito Somalo.* 762

DECRETI

- DECRETO 30 settembre 1956, n. 95 rep.: *Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo».* 767
- DECRETO 10 settembre 1956, n. 94 rep.: *Indennità di Primo Ministro e ai Ministri e gettoni di presenza ai membri del Consiglio dei Ministri.* 785

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI


- DECRETO 25 agosto 1956, n. 47 rep.: *Nomina del dott. Nello Riccio a Giudice Regionale della Migiurtinia.* 787
- DECRETO 11 agosto 1956, n. 60 rep.: *Istituisce in Merca, presso l'Istituto Sierovaccinogeno, un corso Professionale per Assistenti Veterinari.* 787
- DECRETO 27 agosto 1956, n. 61 rep.: *Nomina Membro Commissione consultiva per l'esame domande d'importazione e di esportazione.* 791
- DECRETO 25 agosto 1956, n. 62 rep.: *Cessazione del dr. Giuliano Belli Dell'Isca dall'incarico di Giudice Regionale della Migiurtinia e sua nomina a Giudice Regionale aggiunto del Benadir.* 792
- DECRETO 10 settembre 1956, n. 63 rep.: *Temporanea sostituzione del Segretario del Consiglio dei Ministri.* 792
- DECRETO 4 agosto 1956, n. 64 rep.: *Autorizzazione alla sovrastampa per avaloramento carta bollata di valore inferiore.* 793
- Municipio di Mogadiscio: *Avviso 3 settembre 1956, n. 29 — Dichiarazione di pubblica utilità.* 794

PARTE TERZA

V A R I E

- Ispettorato Istruzione Secondaria: *Conseguimento della maturità Classica, Scientifica e licenza della Scuola Media Superiore nell'anno scolastico 1955-56.* 797
- Estratto verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società « Tiro a Volo » a r.l. 797
- Costituzione della Società a r.l. « Somalia d'Oggi ». 798
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 20 agosto 1956, n. 253541: *Autorizza l'ing. Enrico Bonini a svolgere attività economica.* 798
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 giugno 1956, n. 252978: *Autorizza il Sig. Ali Barre Giama Nur a svolgere attività economica.* 799
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 8 settembre 1956, n. 253764: *Autorizza il Sig. Ali Afrah Mallim a svolgere attività economica.* 799
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 20 agosto 1956, n. 253543: *Autorizza il Sig. Abdullahi Jusuf Farah a svolgere attività economica.* 800

- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 20 agosto 1956, n. 253544: *Autorizza il Sig. Hagi Mohamed Handulle a svolgere attività economica.* 800
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253903: *Autorizza la Cooperativa Somala Distribuzione Sale « SALGESIRA » a svolgere attività economica.* 801
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253904: *Autorizza il Sig. Yadavver Zaverchand a svolgere attività economica.* 801
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253905: *Autorizza il Sig. Abdalla Hussein Abubakar a svolgere attività economica.* 802
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253906: *Autorizza la cessione a favore della S. A. Industria Sapone Hadramais della autorizzazione a svolgere attività economica.* 802
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253907: *Autorizza la Signora Martello Salvatrice in Vaglio a svolgere attività economica.* 803
- Ministero Affari Economici — Autorizzazione 25 settembre 1956, n. 253902: *Respinge la richiesta autorizzazione al Sig. Scerif Salah Abdalla a svolgere attività economica.* 803
- Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum della Ditta « Tessilmoda ».* 804
- Ministero Affari Economici — *Avviso ad opponendum del Sig. Romano Arfelli.* 804
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Mumin Mongani Abdi.* 804
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Hassan Abdalla Hagi Saliman.* 805
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Omar Osman El Faghi.* 805
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum dei Sigg. Marcoleoni Marco e Francesco.* 806
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Mariam Ali Gaal.* 806
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Sufi Scek Mohamed.* 806
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum della Sig.ra Domitilla Jusuf.* 807
- Ministero Affari Finanziari — *Avviso ad opponendum del Sig. Mohamed Abdi Issak.* 807
- Ministero Affari Finanziari — *Errata corrige — Concessione e-dilizia Sig. Vitali Mario.* 808
- Ministero Affari Finanziari — *Errata corrige — Concessione e-dilizia Sig. Aschir Guled Abdurahman.* 808



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 settembre 1956 n. 4

Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. n. 1 in data 23 marzo 1956, recante norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

E' convertito in legge il D. L. n. 1 in data 23 marzo 1956 contenente norme di carattere fiscale relative ai procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali del Territorio, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, comma A), capoverso 1°, sono soppresse le parole « a condizione che sul foglio dell'originale vengano apposte ed annullate, a cura delle cancellerie giudiziarie, tante marche del valore del foglio stesso quanti sono i procuratori e le parti con cui gli scritti difensivi sono scambiati ».

Lo stesso art. 2, comma B) capoverso 2, è modificato come segue:

« *Sentenze di condanna per delitti:*

	Quando i condannati sono:		
	uno	due	più di due
a) emesse dal Giudice Regionale:	7	10	15
b) emesse dal Giudice di Appello:	10	15	20
c) emesse dalla Corte di Assise di 1° Grado e di Appello:	15	20	30 »

L'art. 4 è modificato come segue:

al comma A), capoverso c):

« — per gli atti del Qadi, per ogni foglio: So. 0,80
— per gli atti del Tribunale dei Qadi, per ogni foglio. . . » 1,20 »

al comma B), capoverso b) e c):

« — cause civili innanzi ai Qadi, il cui valore non supera i So. 200: So. 2,—
— cause civili innanzi ai Qadi, il cui valore supera i So. 200 o di valore indeterminato: » 10,— »

al comma B), capoverso f):

« cause in materia di diritti di famiglia (matrimoni e divorzi):

- innanzi ai Qadi: So. 2,—
- innanzi al Tribunale dei Qadi: » 5,— ».

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addi 30 settembre 1956.

Anzilotti

SALAD ABDI MOHAMUD

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 5.

Decorazioni al Valore Civile.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituite le decorazioni al Valor Civile per esaltare gli atti di singolare coraggio ed ardimento come degni di pubblico onore in ogni campo della vita civile.

Art. 2.

Le decorazioni al Valor Civile sono:

- le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 3.

Le medaglie d'oro e d'argento sono concesse a coloro che, nel compiere l'atto di coraggio, abbiano scientemente affrontato, con insigne ardimento e felice iniziativa, un grave, manifesto rischio personale.

Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

La medaglia di bronzo è concessa quando l'atto, pur compiuto senza grave e manifesto pericolo della vita, sia tale da costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

Art. 4.

Il grado della decorazione si commisura all'entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinato dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dall'elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità

del rischio, dal modo col quale esso è stato affrontato e dai risultati conseguiti.

Art. 5.

La medaglia può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima del proprio eroismo o che, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore.

In tal caso la medaglia viene attribuita in proprietà al primogenito degli orfani, od al padre, ovvero al maggiore dei fratelli. Quando manchino tutti i detti congiunti la medaglia viene attribuita in proprietà al Municipio del luogo di nascita.

In caso di morte della persona alla quale fu attribuita in proprietà la medaglia, i passaggi di proprietà della medesima sono regolati dalle norme vigenti nel Territorio per le successioni.

Art. 6.

La medaglia ha il diametro di 37 mm.

Da un lato è incisa la dicitura « Al Valor Civile »; dall'altro, in mezzo a due rami di palma, il nome del decorato, il luogo e la data del fatto.

Art. 7.

I decorati portano la medaglia appesa ad un nastro di colore arancione largo mm. 37 al lato sinistro del petto.

Art. 8.

Al conferimento provvede l'Amministratore con proprio decreto, su proposta del Primo Ministro, sentito il parere di apposita Commissione di cinque membri, nominata dall'Amministratore e presieduta dal Ministro per gli Affari Interni.

Art. 9.

Le decorazioni sono consegnate ai titolari, in forma solenne, nelle ricorrenze di feste nazionali.

Insieme alla decorazione è consegnato al titolare un brevetto, a firma dell'Amministratore, con la motivazione della concessione.

Art. 10.

Il Decreto di conferimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 6.

Rilevazione anagrafica delle popolazioni extra municipali.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Uffici Anagrafici.

Presso ogni Distretto è istituito un « Ufficio Anagrafico Distrettuale per le popolazioni extra municipali », che può articolarsi, ove le esigenze della circoscrizione lo richiedano, in più « Sezioni Compartimentali ».

Le Sezioni Compartimentali dipendono dagli Uffici Distrettuali.

Presso ciascuna Regione Compartimentale è istituito un « Ufficio di Revisione e d'Ispezione », alle dirette dipendenze del Prefetto.

Le operazioni di rilevazione anagrafica saranno svolte a cura e sotto la responsabilità dei Commissari Distrettuali e dovranno essere ultimate entro 12 mesi dalla data d'inizio, da fissarsi con apposito decreto del Ministro per gli Affari Interni.

Art. 2.

Competenze delle Sezioni Compartimentali.

Il Commissario Distrettuale provvede, con propria ordinanza, previa autorizzazione del Ministro per gli Affari Interni, ad istituire le Sezioni Compartimentali ed a determinarne la competenza.

Nel determinare detta competenza il Commissario Distrettuale seguirà il criterio territoriale o quello etnico a seconda delle caratteristiche della circoscrizione.

Art. 3.

Composizione degli Uffici Anagrafici.

Gli Uffici Anagrafici Distrettuali sono così composti:

- il Commissario Distrettuale — *Capo Ufficio*;
- un primo Applicato — *con funzioni di Vice Capo Ufficio*;
- non più di due applicati.

Le Sezioni Compartimentali sono così composte:

- un Primo Applicato — *Capo Sezione*;
- non più di un Applicato.

Gli Uffici di Revisione e d'Ispezione sono così composti:

- il Prefetto (o persona da lui delegata) — *Capo Ufficio*;
- un Primo Applicato — *con funzioni di Vice Capo Ufficio*;
- non più di un Applicato.

Art. 4.

Operazioni di rilevazione anagrafica.

Le operazioni di rilevazione si sviluppano attraverso le seguenti fasi:

- rilevazione;

- registrazione e controllo;
- revisione ed ispezione.

Le rilevazioni sono eseguite dai Capi stipendiati, che, nell'esercizio delle loro funzioni, assumono la qualifica di Capi « rilevatori ».

Le registrazioni ed il controllo sono eseguiti dagli Uffici Distrettuali.

L'ispezione e la revisione sono assicurate dagli appositi Uffici Regionali.

Art. 5.

Rilevatori nominati dal Commissario Distrettuale.

Il Commissario Distrettuale può, in via eccezionale, previa autorizzazione del Ministro per gli Affari Interni, nominare « rilevatori » persone diverse da quelle previste dall'articolo precedente, particolarmente per i gruppi etnici od i villaggi senza Capo stipendiato; i rilevatori debbono appartenere, in ogni caso, ai gruppi o villaggi interessati.

Art. 6.

Indennità e Compensi.

Ai Capi stipendiati spetterà una indennità. Ai rilevatori non Capi stipendiati spetterà un compenso. La misura dell'indennità e del compenso sarà fissata dal Ministro per gli Affari Interni di concerto col Ministro per gli Affari Finanziari.

Art. 7.

Documenti anagrafici.

I documenti da compilare per le operazioni di rilevazione anagrafici sono:

- gli elenchi di rilevazione;
- i registri della popolazione;
- gli schedari.

Art. 8.

Elenchi di rilevazione.

Gli elenchi sono compilati a cura dei rilevatori, che riporteranno, per ciascuna persona, i seguenti dati:

- sesso;
- nome;
- patronimico;
- nome della madre;
- avo paterno;
- bisavolo;
- eventuale soprannome;
- data e luogo di nascita.

Gli elenchi debbono essere compilati in duplice copia, di cui una da tenersi in apposita raccolta presso l'Ufficio Distrettuale e l'altra da restituire al rilevatore debitamente vistata dal Commissario Distrettuale.

La raccolta degli elenchi, conservata presso l'Ufficio Distrettuale, potrà essere consultata da chiunque sia interessato, in qualsiasi tempo.

Contro le risultanze degli elenchi è ammesso ricorso al Commissario Distrettuale, che provvederà in merito previ i necessari accertamenti.

Art. 9.

Registri e Schedari.

I registri e gli schedari sono tenuti dagli Uffici Distrettuali.

I registri sono compilati secondo l'ordine degli elenchi presentati dai rilevatori, eventualmente rettificati e riordinati.

Gli schedari sono impiantati in ordine alfabetico.

Art. 10.

Aggiornamento dei dati.

Periodicamente, almeno ogni tre mesi, i rilevatori notificano all'Ufficio Distrettuale le variazioni da apportare al registro della popolazione in conseguenza delle nascite, morti, emigrazioni, dei matrimoni e divorzi, immigrazioni, verificatesi nel gruppo etnico o nel paese affidato alla loro rilevazione.

Art. 11.

Revisione ed ispezione.

L'Ufficio di Revisione ed Ispezione esplica la sua azione mediante:

- a) l'esame e la revisione dei registri tenuti dagli Uffici Distrettuali;
- b) ispezioni saltuarie presso gli Uffici Distrettuali e, se del caso, presso i rilevatori;
- c) il confronto tra i registri della popolazione dei vari Distretti;
- d) il coordinamento dei dipendenti Uffici anagrafici.

Art. 12.

Popolazione nomade.

Ciascun gruppo di popolazione nomade o seminomade è rilevato presso un'unica Sezione, che sarà determinata di volta in volta dal Commissario Distrettuale, se il movimento del gruppo interessa zone comprese entro i confini di un unico Distretto; dal Prefetto se il movimento si svolge in zone di diversi Distretti, ma entro la circoscrizione di una stessa Regione; dal Ministro per gli Affari Interni nell'eventualità che le zone interessate appartengano a Regioni diverse.

Art. 13.

Obbligatorietà delle funzioni di rilevatore.

Per i Capi stipendiati, le funzioni di rilevatore sono obbligatorie; possono essere concessi esoneri, soltanto per comprovati ed inderogabili motivi. Competente a concedere tali esoneri è il Commissario Distrettuale e, in seconda istanza, il Prefetto, che decide inappellabilmente.

I Capi stipendiati che rifiutino di essere nominati rilevatori decadono dalla carica di Capi stipendiati.

Art. 14.

Sanzioni per i rilevatori inadempienti.

I rilevatori che forniscano scientemente notizie e dati incompleti o errati sono passibili di multa sino a somali 200.

La multa può essere aumentata sino a somali 2.000, se essi rifiuteranno di ubbidire all'ordine di fornire i dati e le notizie richieste o di compilare gli elenchi.

Sarà pure aumentata sino a somali 2.000, qualora gli stessi rilevatori invitati a rettificare o completare dati e notizie non ottemperino all'invito.

I provvedimenti suddetti non escludono normali sanzioni amministrative.

Art. 15.

Sanzioni per coloro che ostacolano le operazioni di rilevazione.

Fuori dei casi precedenti, sono passibili di ammenda sino a somali 100 tutti coloro che, in qualsiasi forma, ostacolano o tentano di ostacolare, le operazioni di rilevazione o ne falsano o cercano di falsare i risultati.

Art. 16.

Norme esecutive.

Il Ministro per gli Affari Interni è autorizzato a provvedere alle norme regolamentari ed esecutive per l'attuazione della presente legge.

Art. 17.

Spese per la rilevazione.

Alla spesa derivante dalla prima attuazione della presente Legge sarà provveduto con i fondi da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dell'esercizio finanziario 1957.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 7.

Ordine della « Solidarietà Somala ».

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ordine della « Solidarietà Somala » destinato a dare una

particolare attestazione ai cittadini somali che abbiano acquistato speciali benemerienze verso il Paese.

Le onorificenze dell'Ordine possono essere conferite anche a stranieri.

Art. 2.

Capo dell'Ordine è l'Amministratore.

L'Ordine è retto da un Consiglio nominato dall'Amministratore composto da un Cancelliere, che lo presiede, e da quattro membri.

Cancelliere dell'Ordine è il Ministro per gli Affari Interni.

Art. 3.

L'Ordine è composto di quattro classi:

- Stella di prima classe;
- Stella di seconda classe;
- Stella di terza classe;
- Stella di quarta classe.

Il numero massimo di onorificenze che potranno essere concesse ogni anno è stabilito dall'Amministratore con proprio decreto.

Art. 4.

Le onorificenze sono conferite con decreto dell'Amministratore, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 5.

Le onorificenze sono consegnate ai titolari, in forma solenne, nella ricorrenza della festa nazionale.

Art. 6.

Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca è pronunciata con decreto dell'Amministratore su parere motivato del Consiglio dell'Ordine, e comunque in conseguenza di una sentenza penale passata in giudicato.

Art. 7.

E' vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni, con qualsiasi forma o denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a somali mille.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma o modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, è punito con l'ammonda fino a somali quattrocento.

Art. 8.

L'Amministratore è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sui Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 8.
Istituzione di decorazioni al Valor Militare.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, come degni di pubblico onore, e per suscitare, ad un tempo, lo spirito di emulazione degli appartenenti alle Forze Armate.

Art. 2.

Le decorazioni al valor militare sono:

- la medaglia d'oro;
- la medaglia d'argento;
- la medaglia di bronzo;
- la Stella Somala al valor militare.

Art. 3.

Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio, un grave rischio personale

- in imprese belliche;
- in imprese di carattere militare in tempo di pace.

Art. 4.

In tempo di pace il carattere militare è riconosciuto agli atti compiuti per la difesa del Territorio e delle popolazioni somale, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per sventare gravi azioni criminose contro le Forze Armate.

Art. 5.

Il grado delle decorazioni al valor militare si commisura alla entità dell'atto di ardimento compiuto, quale è determinato dagli elementi che lo costituiscono e segnatamente, dall'elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio, dal modo col quale esso è stato affrontato e dai risultati conseguiti.

Art. 6.

Al conferimento delle decorazioni al valor militare provvede l'Amministratore con decreto proprio su proposta del Comandante della competente forza armata o, se del caso, del Ministro per gli Affari Interni, e sentito il parere di apposita commissione da costituirsi con decreto dell'Amministratore.

Della commissione debbono far parte almeno due ufficiali in attività di servizio.

Art. 7.

L'iniziativa della proposta può essere presa da qualsiasi superiore in grado.

Le proposte corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi di valore, sono avanzate per via gerarchica, onde le Autorità superiori possano esprimere il proprio parere.

Esse debbono essere inoltrate all'Amministratore entro il termine perentorio di mesi sei.

Art. 8.

Per gli estranei alle Forze Armate, che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle Autorità Militari locali od, in mancanza di esse, dalle Autorità Civili.

Tale proposta deve essere inoltrata al Ministero per gli Affari Interni competente, entro i termini e con le modalità prescritte dall'articolo precedente.

Art. 9.

Contro la decisione negativa, adottata al riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.

Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.

E' peraltro consentito all'autore di un atto di valore militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di un anno dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

Art. 10.

Quando l'autore di un atto al valor militare sia rimasto vittima del proprio eroismo o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

Le insegne ed i brevetti di decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà al primogenito degli orfani, od al padre, ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti congiunti, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva ovvero al municipio di nascita, se egli era estraneo alle Forze Armate dello Stato.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi, sono regolati dalle norme vigenti nel Territorio per le successioni. E tali norme si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

Art. 11.

Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.

Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

Art. 12.

La medaglia ha il diametro di 35 mm.

Da un lato è inciso il nome del decorato, il luogo e la data del fatto, incorniciati da una corona di palme; dall'altro uno stemma raffigurante uno scudo somalo con due zagaglie incrociate.

La Stella Somala è in bronzo ed ha il diametro di 35 mm.

Da un lato, al centro, è inciso il nome del decorato, il luogo e la data del fatto d'armi; dall'altro, è incisa la scritta, «al Valore Militare».

Art. 13.

L'insegna appesa ad un nastro di colore azzurro, con fascetta longitudinale centrale bianca, largo mm. 37 (fascetta di mm. 5), viene portata al lato sinistro del petto.

Quando non si porta l'insegna, deve essere applicato sull'uniforme, al lato sinistro del petto, il relativo nastrino delle dimensioni di mm. 37 per mm. 10 con al centro una stelletta d'oro per i decorati di medaglia d'oro, una stelletta d'argento per i decorati di medaglia d'argento e di bronzo per quelli decorati di medaglia di bronzo.

I decorati della Stella Somala portano il solo nastrino.

Le insegne delle decorazioni possono essere portate anche sull'abito civile.

Art. 14.

Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad interi reparti o a comandi che siansi collettivamente distinti per valore militare.

Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.

Art. 15.

Per ciascuna decorazione al valor militare è concesso un assegno annuo stabilito nelle seguenti misure:

- So. 60 per la Stella somala;
- So. 120 per la medaglia di bronzo;
- So. 180 per la medaglia d'argento;
- So. 360 per la medaglia d'oro.

Art. 16.

L'assegno annuo di cui all'articolo precedente è corrisposto vita naturale durante al decorato.

Esso non è reversibile nè cedibile o sequestrabile.

Quando esso è annesso a decorazione concessa come ricompensa collettiva, ai sensi dell'art. 14 della presente legge, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'Ente che amministra il reparto decorato.

Art. 17.

Le decorazioni sono consegnate, in forma solenne, nelle ricorrenze di feste nazionali dinanzi alle truppe schierate.

Insieme alla decorazione è consegnato al titolare un brevetto, a firma dell'Amministratore con la motivazione della concessione.

Art. 18.

Incorre nella perdita della decorazione l'insignito che se ne rende indegno.

La revoca è pronunciata con decreto dell'Amministratore su motivata proposta del Comandante della competente forza armata o se del caso del Ministro per gli Affari Interni; in entrambi i casi, sentito il parere dell'apposita Commissione, previo esame delle giustificazioni addotte, se ritenute necessarie e, comunque, in conseguenza di una sentenza penale passata in giudicato, per gravi reati.

Art. 19.

I decreti di conferimento e quelli di revoca sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione.

Art. 20.

Il Ministro per gli Affari Finanziari provvederà per le eventuali variazioni di Bilancio per l'esercizio in corso e per gli stanziamenti per gli esercizi futuri necessari per l'attuazione della presente legge.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 9.

Ordinamento sulle Amministrazioni Municipali del Territorio.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

GENERALITA'.

Art. 1.

I capoluoghi di Distretto sono sede di Amministrazione Municipale.

Art. 2.

Possono essere istituite Amministrazioni Municipali in centri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, quando per popolazione e mezzi essi diano sufficiente garanzia di provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e la situazione locale lo consigli.

Art. 3.

L'istituzione e la circoscrizione delle Amministrazioni Municipali sono stabilite dall'Amministratore con decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Interni. Sulle sue variazioni deve essere sentito anche il Consiglio Municipale.

Art. 4.

Ogni Amministrazione Municipale è dotata di personalità giuridica.

Art. 5.

Agli effetti della applicazione del presente Ordinamento, le Ammini-

strazioni Municipali sono ripartite nelle seguenti classi:

- Classe A: Amministrazione Municipale di Mogadiscio;
- Classe B: Amministrazioni Municipali aventi sede in centri capoluogo di Regione o con popolazione non inferiore agli 8.000 abitanti;
- Classe C: Amministrazioni Municipali aventi sede in centri con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti;
- Classe D: Altre Amministrazioni Municipali.

Art. 6.

Ogni Amministrazione Municipale ha un Consiglio, una Giunta ed un Sindaco; ha inoltre il Segretario ed un Ufficio.

TITOLO II.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE

CAPO I.

Norme generali e Consiglio Municipale

Art. 7.

Il Consiglio Municipale è composto di:

- 25 membri per Mogadiscio;
- 21 membri per le Amministrazioni Municipali della classe B;
- 15 membri per le Amministrazioni Municipali della classe C;
- 11 membri per le Amministrazioni Municipali della classe D.

Art. 8.

Sono eleggibili a Consiglieri Municipali le persone di sesso maschile le quali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultino iscritti all'anagrafe municipale da almeno nove mesi alla data del novantesimo giorno precedente le elezioni;
- b) alla data delle elezioni abbiano almeno 21 anni di età;
- c) non siano interdetti od alienati e non abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a tre anni per reato doloso;
- d) sappiano leggere e scrivere in arabo o in italiano.

Art. 9.

Non sono eleggibili a Consiglieri Municipali:

- a) i Prefetti ed i Commissari Distrettuali, nonché gli impiegati della Regione e del Distretto in cui ha sede l'Amministrazione Municipale;
- b) gli impiegati dell'Amministrazione Municipale;
- c) i magistrati.
- d) i militari e i militarizzati.

Art. 10.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio Municipale i fratelli ed i parenti in linea ascendente o discendente.

Art. 11.

La carica di Consigliere Municipale è incompatibile con quella di Deputato all'Assemblea Legislativa.

Art. 12.

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per far parte di un determinato organo impediscono la nomina stessa se preesistono e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Art. 13.

Il Consiglio Municipale viene riunito su determinazione del Sindaco o su deliberazione della Giunta Municipale, o su domanda di un terzo dei Consiglieri; la sua riunione deve aver luogo entro quindici giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

La convocazione del Consiglio Municipale deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnare ai Consiglieri od al loro domicilio.

L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, essere consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e pubblicato all'Albo Municipale entro lo stesso termine.

Art. 14.

Il Consiglio Municipale non può deliberare ove non intervenga almeno la metà dei suoi membri.

Se l'adunanza sia andata deserta per la mancanza del numero legale, alla seconda convocazione le deliberazioni saranno valide purchè intervenga un quarto del numero dei Consiglieri; la seconda convocazione dovrà avere luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione ed essere preceduta da avviso scritto da consegnare ai Consiglieri od al loro domicilio entro il giorno precedente.

Art. 15.

Il Consiglio Municipale non può deliberare su alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convocazione.

Art. 16.

Oltre agli affari che le Leggi ed i regolamenti attribuiscono alla sua competenza, il Consiglio Municipale delibera sulle seguenti materie:

- 1) nomina delle Commissioni prevedute da singole disposizioni.
- 2) nomina, sospensione e licenziamento del Segretario Municipale;
- 3) regolamento organico del personale e relativa pianta organica ed altri regolamenti municipali;
- 4) istituzione ed impianto di pubblici servizi;

- 5) istituzione di imposte e tasse, e relative tariffe;
- 6) bilancio di previsione e sue variazioni;
- 7) conto consuntivo;
- 8) assunzione di obbligazioni attive e passive che si protraggono oltre cinque anni;
- 9) acquisto e vendita di immobili;
- 10) piano regolatore;
- 11) progetti per la costruzione delle strade interne e delle piazze;
- 12) toponomastica del centro abitato.

Art. 17.

Il Consiglio Municipale può incaricare uno o più dei propri membri ed esperti, anche estranei all'Amministrazione Municipale, di riferire su argomento che esigono indagini od esami speciali.

Art. 18.

Le sedute del Consiglio Municipale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratta di questioni concernenti persone.

La nomina del Sindaco, degli assessori e delle commissioni si fanno sempre in seduta pubblica.

Art. 19.

Compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Amministrazione si può assegnare ai consiglieri municipali un gettone di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle adunanze del Consiglio fino alla misura massima di:

- somali 20 per Mogadiscio;
- somali 15 per le Amministrazioni Municipali della classe B;
- somali 10 per le Amministrazioni Municipali delle classi C e D.

Art. 20.

E' in facoltà dell'autorità tutoria in caso di inadempienza da parte dell'Amministrazione Municipale, di ordinare d'ufficio adunanze dei Consigli e delle Giunte Municipali per deliberare su argomenti da indicarsi nel relativo decreto.

CAPO II.

La Giunta Municipale

Art. 21.

La Giunta Municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno.

Se dopo due votazioni alcuno dei candidati non ha riportato la maggioranza prescritta dall'articolo 43 il Consiglio procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato maggiore numero di voti nella seconda votazione, e sono proclamati assessori quelli che hanno conseguito il più alto numero di voti.

L'elezione della Giunta è fatta subito dopo quella del Sindaco e, in caso di successiva vacanza, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.

Art. 22.

La Giunta Municipale si compone del Sindaco e del seguente numero di assessori:

- 6 a Mogadiscio;
- 4 nelle Amministrazioni Municipali della classe B;
- 2 nelle Amministrazioni Municipali delle classi C e D.

Possono essere anche nominati presso ciascuna Amministrazione Municipale due assessori supplenti.

Art. 23.

La Giunta Municipale viene riunita su determinazione del Sindaco o su domanda di almeno la metà degli assessori.

La riunione della Giunta deve avere luogo entro sette giorni dalla presentazione della domanda.

La sua convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnare agli assessori od al loro domicilio entro il giorno precedente a quello della riunione, salvo che essa non sia stata prestabilita in determinati giorni di ogni settimana o mese.

Art. 24.

La Giunta Municipale non può deliberare se non interviene almeno la metà dei propri membri.

In ogni caso deve essere presente il Sindaco.

Art. 25.

La Giunta municipale delibera sulle seguenti materie:

- 1) nomina, sospensione e licenziamento degli impiegati e dei salariati;
- 2) retribuzione spettante alla mano d'opera giornaliera dipendente;
- 3) gestione dei pubblici servizi;
- 4) assunzione di obbligazioni attive e passive che non si protraggono oltre i cinque anni;
- 5) azioni da promuovere e da sostenere in giudizio.

In generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione Municipale e che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.

Art. 26.

Appartiene alla Giunta Municipale:

- a) di preparare i ruoli delle imposte e tasse municipali;
- b) di formare il progetto di bilancio;
- c) di proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio.

La Giunta inoltre prepara il conto consuntivo e rende conto annualmente al Consiglio della sua gestione.

Art. 27.

La Giunta Municipale veglia al regolare andamento dei servizi municipali mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 28.

La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle cerimonie e funzioni solenni.

Art. 29.

Compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'Amministrazione, al Sindaco ed agli Assessori il Consiglio può assegnare una indennità di carica.

Per gli assessori tale indennità non può essere mensilmente superiore a:

- So. 300 per Mogadiscio.
- So. 200 per le Amministrazioni Municipali della classe B;
- So. 100 per le Amministrazioni Municipali delle classi C e D.

La deliberazione con la quale si assegna al Sindaco l'indennità di carica è sottoposta all'approvazione dell'Autorità tutoria.

CAPO III.

Il Sindaco

Art. 30.

Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Municipale ed Ufficiale di Governo.

Art. 31.

Il Sindaco è eletto dal Consiglio Municipale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella sua prima seduta e, in caso di successiva vacanza, nella prima seduta dopo la vacanza medesima.

Se dopo due votazioni nessuno ha riportato la maggioranza prescritta dall'articolo 43, il Consiglio procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito il più alto numero di voti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del Sindaco è presieduta dal Consigliere Municipale più anziano.

Art. 32.

Il Sindaco prima di entrare in funzione, presta giuramento avanti

all'Autorità tutoria con la seguente formula:

« GIURO DI ADEMPIERE ALLE MIE FUNZIONI CON DILIGENZA E LEALTA' E DI OSSERVARE FEDELMENTE LE LEGGI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE ».

Il Sindaco, che ricusa di giurare nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla elezione, salvo in caso di legittimo impedimento, si intende decaduto dall'ufficio.

Art. 33.

Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Municipale:

- convoca e presiede il Consiglio;
- convoca e presiede la Giunta; assegna agli assessori gli affari su cui la Giunta deve deliberare; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti;
- esegue tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta e firma gli atti relativi agli interessi dell'Amministrazione Municipale;
- stipula i contratti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale;
- provvede alla osservanza dei regolamenti;
- rilascia gli attestati attribuiti all'Amministrazione Municipale;
- rappresenta l'Amministrazione Municipale in giudizio, attrice o convenuta, e compie gli atti conservativi dei diritti dell'Amministrazione Municipale;
- soprintende tutti gli Uffici e servizi municipali;
- può sospendere tutti gli impiegati salariati municipali per non più di dieci giorni, riferendo alla Giunta ed al Consiglio secondo le rispettive competenze in occasione della prima adunanza;
- assiste agli incanti occorrenti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale.

Art. 34.

Quale Ufficiale di Governo il Sindaco è incaricato, sotto la direzione delle autorità superiori:

- 1) di tenere i registri dello stato civile a norma di legge;
- 2) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;
- 3) di provvedere agli atti che gli sono attribuiti per il servizio delle elezioni;
- 4) di provvedere agli atti che nell'interesse della igiene e della salute pubblica gli sono attribuiti o commessi dalle leggi e dai regolamenti;
- 5) di informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;
- 6) ed in generale di compiere gli atti che le leggi gli affidano in tale qualità.

Art. 35.

Appartiene al Sindaco di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie di edilizia, polizia urbana ed igiene pubblica e di far eseguire le relative ordinanze a spese degli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota delle spese è resa esecutiva dall'Autorità tutoria udito l'interessato; la sua riscossione è effettuata nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte.

Art. 36.

Il Sindaco può delegare un assessore a fare le sue veci in caso di assenza od impedimento e comunque per un periodo non superiore ai mesi sei. Quando anche il delegato non sia presente od impedito, lo sostituisce l'assessore più anziano.

Il Sindaco può altresì delegare le proprie attribuzioni su determinati affari ad uno o più assessori.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento; cessa od è sospesa di pieno diritto quando il Sindaco cessa od è sospeso dalla carica.

CAPO IV.

Durata in carica del Consiglio, della Giunta e del Sindaco

Art. 37.

Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco durano in carica quattro anni.

Art. 38.

I Consiglieri e gli assessori che non intervengono a tre sedute consecutive dei rispettivi consessi, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Municipale, dopo la prefissione del termine di dieci giorni per le eventuali giustificazioni; essa deve essere dichiarata d'ufficio dall'Autorità tutoria ove il Consiglio, previamente invitato, non vi provveda nel termine di venti giorni.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, assessore o sindaco debbono essere accettate dal Consiglio o dalla Giunta. Se questi organi non le accettano ed il dimissionario insiste, ne viene preso atto e si procede alla sostituzione secondo legge.

Art. 39.

Negli organi collegiali la scadenza dei componenti è simultanea.

Chi surroga persona che per qualunque motivo abbia cessato anzitempo dalla carica, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 40.

Il Consiglio Municipale non può prendere in esame e deliberare sulla revoca della Giunta o del Sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei Consiglieri.

Art. 41.

I Sindaci possono essere sospesi dal Prefetto e rimossi dal Ministro per gli Affari Interni per gravi motivi di ordine pubblico, e quando.

richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Il Consiglio Municipale provvederà per la nomina del sostituto.

Art. 42.

I Consigli Municipali possono essere sciolti dal Ministro per gli Affari Interni per gravi motivi di ordine pubblico e quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Deve procedersi a nuove elezioni entro il termine di sei mesi.

In caso di scioglimento del Consiglio Municipale, l'Amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario, nominato dal Ministro per gli Affari Interni.

Il Commissario straordinario può essere affiancato da due consiglieri con voto consultivo, scelti dallo stesso Ministro tra gli elettori preminenti del Municipio su proposta del Prefetto.

TITOLO III.

DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 43.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata di mano: quelle concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti; si intende adottata la proposta che ha ottenuto questa maggioranza.

Si computano nel numero legale perchè si possa deliberare, ma non nel numero dei votanti, gli astenuti e — nelle votazioni a scrutinio segreto — le schede bianche o non leggibili.

Art. 44.

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza, con l'obbligo di inviare il relativo processo verbale da trasmettere all'Autorità tutoria.

Può nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine, od anche farlo arrestare.

Art. 45.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e da questi sottoscritti insieme al Presidente.

Ogni componente dell'organo collegiale ha diritto, che nel verbale si faccia constare del suo voto e, succintamente, anche dei motivi del medesimo.

Nei processi verbali debbono essere indicati il numero progressivo annuale, il giorno, il mese ed anno della riunione, il nome dei membri presenti e degli assenti e per questi ultimi se l'assenza fu giustificata, la qualifica ed il nome di chi assume la presidenza, il nome del Segretario, i punti principali delle discussioni, il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, se si sia votato a scrutinio segreto, nonchè — per le adunanze consiliari — se la seduta fu pubblica o segreta.

Gli originali debbono essere conservati nell'Ufficio Municipale, a cura del Segretario, in modo da evitarne la dispersione, ed annualmente cuciti o rilegati.

Art. 46.

Le deliberazioni che importino spese devono indicare l'importo di esse e i mezzi per farvi fronte.

Art. 47.

Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti e che contengano violazioni di legge.

Art. 48.

Ogni Amministrazione Municipale deve avere un Albo per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Le deliberazioni devono essere pubblicate, almeno nella parte dispositiva, mediante affissione all'Albo in un giorno festivo, e ciò entro dieci giorni dalla loro adozione.

La pubblicazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti è fatta mediante deposito nell'Ufficio Municipale per dieci giorni consecutivi, a disposizione del pubblico, e la contemporanea affissione all'Albo Municipale di un avviso annunciante il loro deposito. Assieme al conto consuntivo sono depositati tutti i documenti relativi.

Privo pagamento dei relativi diritti, ogni cittadino può ottenere copia delle deliberazioni e dei regolamenti municipali.

Gli atti e gli avvisi apposti all'Albo Municipale debbono essere redatti in italiano ed in arabo.

TITOLO IV.

DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITA'

CAPO I.

Il patrimonio, le entrate e le spese

Art. 49.

Le Amministrazioni municipali devono tenere al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili.

L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, quello dei beni patrimoniali da apposito registro di consistenza. Di ciascuno immobile patrimoniale dovrà essere ivi precisato il titolo dal quale deriva la proprietà.

Gli inventari sono formati dal Sindaco e dal Segretario, nonchè dal Ragioniere ove esista, e sono riveduti di regola ogni quattro anni; dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, sono personalmente responsabili il Sindaco ed il Segretario nonchè il Ragioniere dove esista.

Art. 50.

I beni patrimoniali debbono, di regola, essere dati in affitto.

In sede di esame di bilancio di previsione l'Autorità tutoria accerta che i fitti siano congrui e, qualora riconosca che essi siano suscettibili di incremento, invita l'Amministrazione a procedere alla loro revisione in un termine perentorio, decorso il quale inutilmente, provvede d'ufficio.

Art. 51.

Le entrate delle Amministrazioni Municipali sono costituite:

- dai redditi dei loro immobili e mobili;
- dal ricavato delle alienazioni dei loro beni patrimoniali mobili ed immobili;
- dalle imposte e tasse previste dall'Ordinamento Tributario;
- dalle altre entrate previste dalla legge.

Art. 52.

Le Amministrazioni Municipali non possono assumere mutui se non alle condizioni seguenti:

- 1) che abbiano per scopo di provvedere ad opere pubbliche, od all'impianto di pubblici servizi;
- 2) che abbiano per oggetto il pagamento dei debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni;
- 3) che sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interesse.

Art. 53.

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati nei limiti imposti dalle rispettive esigenze:

- 1) conservazione del patrimonio municipale ed adempimento degli obblighi relativi;
- 2) Ufficio ed archivio municipale;
- 3) stipendi ed indennità spettanti al Segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati ed oneri relativi secondo le leggi ed il regolamento organico del personale;
- 4) abbonamento al Bollettino Ufficiale delle leggi e dei decreti.

- 5) polizia urbana ed igiene;
- 6) servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 7) atti a difesa delle ragioni dell'Amministrazione Municipale;
- 8) servizi dello Stato Civile;
- 9) registro della popolazione;
- 10) spese dell'ufficio per il servizio delle elezioni amministrative;
- 11) manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature, del macello pubblico, dei mercati e dei cimiteri, ove esistano, e degli altri stabilimenti municipali;
- 12) illuminazione pubblica, nei centri dove sia già stabilita;
- 13) manutenzione delle vie e delle piazze pubbliche;
- 14) nettezza urbana delle vie e delle piazze pubbliche;
- 15) vigilanza sui cimiteri.
- 16) trasporto e seppellimento di cadaveri di persone sconosciute o povere e senza parenti;

e in generale tutte le altre spese che siano poste a carico delle Amministrazioni Municipali da disposizioni legislative.

Art. 54.

Le Amministrazioni Municipali possono assumere l'impianto e l'esercizio dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

- 1) costruzione di acquedotti pozzi e fontane e distribuzione di acqua potabile;
- 2) costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa, e trasporto delle carni macellate;
- 3) costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;
- 4) impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata, nonché la produzione e la distribuzione della forza motrice;
- 5) rimozione e sgombero delle immondizie domestiche;
- 6) fabbrica e vendita del ghiaccio;
- 7) deposito di merci deteriorabili in celle frigorifere;
- 8) pubblica affissione anche con diritto di privativa, eccettuati i manifesti elettorali e della pubblica autorità;
- 9) costruzione di case popolari;
- 10) impianto ed esercizio di autolinee dirette a provvedere alle pubbliche comunicazioni.
- 11) assistenza alle moschee.

I pubblici servizi possono essere esercitati in economia diretta o mediante appalto, e sono retti da regolamenti speciali contenenti tutte le norme occorrenti per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile, nonché le tariffe relative.

Dopo l'approvazione delle deliberazioni con cui il Consiglio Municipale assume l'impianto e l'esercizio di pubblici servizi, le relative spese sono obbligatorie nel limite imposto dalle rispettive esigenze.

Art. 55.

In relazione alle particolari esigenze locali, ove le condizioni del bilancio municipale lo consentano, il Ministro per gli Affari Interni — sentito il Consiglio Municipale — può con decreto dichiarare obbligatorie le spese per l'impianto e l'esercizio dei servizi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'articolo precedente.

In pari forma può rendere obbligatoria la costruzione di strade, di fognature e di eimiteri, il loro ampliamento o rifacimento, nonché la costruzione e funzionamento di scuole elementari, asili di infanzia ed orfanotrofi e l'assistenza sanitaria agli indigenti.

Art. 56.

Le spese facoltative debbono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica per la popolazione municipale.

Art. 57.

Le deliberazioni per lavori ed acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie e preventivi; questi ultimi possono essere anche redatti in forma sommaria quando trattasi di forniture e di lavori la cui spesa si presuma non superiore ai 4.000 somali.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizia o preventivi o ai relativi contratti deve essere approvata dagli organi competenti.

CAPO II.

L'esercizio finanziario

Art. 58.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dell'anno stesso. Però agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 59.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengano alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 60.

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio e cioè per le entrate quanto si crede che possano produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le

spese, quelle che si prevede di dovere fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio, il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quelle dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 61.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, secondo il modello tipo approvato dal Ministro per gli Affari Interni; ad esso sono uniti gli allegati necessari a giustificazione delle proposte.

Trascorso detto termine, la compilazione del bilancio è deferita all'Autorità tutoria.

Art. 62.

Le previsioni di entrata e di spesa sono iscritte in articoli distinti a seconda dell'oggetto o del servizio cui si riferiscono e se trattasi di entrate straordinarie o ordinarie, oppure di spese obbligatorie o facoltative, ordinarie o straordinarie.

Sono ordinarie le spese originate da cause permanenti, oppure dipendenti dal normale andamento dell'Amministrazione Municipale: le altre sono straordinarie.

Art. 63.

Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione delle condizioni di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo d'amministrazione non può essere impiegato se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli di bilancio e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo iscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il Consiglio Municipale deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso.

Art. 64.

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è iscritta, in apposito articolo, una somma sotto la denominazione di « fondo di riserva ».

Dev'essere altresì iscritto in bilancio un fondo — denominato fondo spese impreviste — per le spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano un apposito stanziamento, che siano imposte da inderogabile necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, o che non impegnino — con un principio di spesa continuativa — i bilanci futuri.

Art. 65.

Per gli storni di fondi da un articolo all'altro del bilancio occorre che la spesa cui si intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni di fondi relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

Art. 66.

Dopo approvato il bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere autorizzata, se non siano indicati i mezzi per provvedervi.

Art. 67.

Spetta all'Autorità tutoria, udito il Consiglio Municipale, di fare d'ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti necessari per le spese obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.

Art. 68.

Il Consiglio Municipale deve deliberare il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede l'Autorità tutoria, eventualmente compilando d'ufficio anche il conto consuntivo.

Art. 69.

Costituiscono i residui attivi e passivi di un esercizio le entrate accertate e non riscosse e le spese legalmente impegnate, liquidate, ordinate e non pagate.

Il conto di essi sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza.

I residui passivi s'intendono perenti nel termine di due anni.

Art. 70.

Quando le entrate non siano sufficienti a far fronte alle spese obbligatorie, il Ministro per gli Affari Interni può autorizzare la concessione di contributi fino alla misura necessaria per conseguire il pareggio.

CAPO III.

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese

Art. 71.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria municipale nei termini prescritti.

Art. 72.

Il Segretario Municipale, ed il Ragioniere ove esista, verifica man mano che gli impegni di spesa siano contenuti nei limiti della disponibilità dei relativi articoli di bilancio e ne tiene nota in apposito registro.

Egli deve tenere continuamente informato il Sindaco circa l'andamento di tali impegni, compresi quelli in corso di formazione.

Art. 73.

Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto esclusivamente dal tesoriere in base a regolari mandati.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario, e contrassegnati dal Ragioniere ove esista.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, liquidato il conto, verificato che non sia violata alcuna legge, che la somma da pagare sia nei limiti di bilancio e che ne sia fatta imputazione al relativo articolo, secondo che essa appartiene al conto della competenza o a quello dei residui.

Art. 74.

Il tesoriere municipale estingue i mandati nel limite del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati non siano emessi nella forma voluta dalla presente legge.

Dopo che un mandato sia stato soddisfatto e quietanzato, il tesoriere vi apporrà a mezzo di timbro la dizione « pagato ».

Art. 75.

Su richiesta scritta dei creditori i mandati di pagamento possono essere estinti mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario, o vaglia postale e bancario: la ricevuta del versamento costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente

CAPO IV.

I contratti

Art. 76.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti, devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere mediante licitazione privata quando il valore giustificato non sia superiore a So. 10.000; se il contratto è di durata superiore ad un anno, si considera il valore complessivo di ogni anno o frazione di anno. Per le Amministrazioni delle classi C e D tale cifra è ridotta alla metà.

Art. 77.

E' autorizzata la trattativa privata quando il valore non sia superiore a 5.000 somali; la trattativa privata ha luogo quando, dopo avere interpellato — se ciò sia ritenuto conveniente — più persone o ditte, si tratta con una di esse. Per le Amministrazioni delle classi C e D tale cifra è ridotta alla metà.

Alla trattativa privata si procede altresì:

- 1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si esperimentassero andrebbero deserti;
- 2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
- 4) quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti e della licitazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nella relativa deliberazione.

Art. 78.

L'Autorità tutoria può autorizzare la licitazione e la trattativa privata anche in casi non previsti dagli articoli precedenti, allorché ricorrano circostanze speciali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza.

Art. 79.

Per i lavori e forniture che richiedano particolare competenza o mezzi di esecuzione speciali, le Amministrazioni Municipali possono, previa autorizzazione dell'Autorità tutoria, invitare le ditte ritenute

idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte.

L'aggiudicazione non è impegnativa per l'Ente sino a che non sia stata approvata dall'Autorità tutoria.

Art. 80.

I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi dell'articolo 77 è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione, non sono impegnativi per l'Ente senza il visto dell'Autorità tutoria la quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

A tale scopo detti contratti debbono essere trasmessi all'Autorità tutoria in copia integrale entro dieci giorni dalla loro stipulazione.

Per gravi motivi di interesse dell'Ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico, l'Autorità tutoria può negare l'esecutività dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

Art. 81.

I Segretari Municipali possono rogare nell'interesse dell'Amministrazione Municipale gli atti ed i contratti di cui all'articolo 76.

Art. 82.

Per i lavori che si eseguono mediante appalto le amministrazioni municipali devono adottare il capitolato generale in vigore per le opere dello Stato.

I competenti organi tecnici dello Stato possono assumere la progettazione delle opere di competenza municipale nonchè la sorveglianza ed il collaudo dei lavori.

TITOLO V.

DEI CONTROLLI E DEI RICORSI

Art. 83.

Il Prefetto è l'Autorità tutoria delle Amministrazioni Municipali ed esercita i suoi poteri attraverso i Commissari Distrettuali, tranne che nei centri appartenenti alle classi A e B.

Il Prefetto, in ogni caso, vigila sull'andamento delle Amministrazioni Municipali, può ordinare inchieste ed ispezioni ed adotta — in caso di urgente necessità — i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse.

Può, altresì, avocare a sè l'esercizio diretto della tutela anche per i centri non appartenenti alle classi A e B, qualora l'azione di controllo svolta dal Commissario Distrettuale si riveli inadeguata.

Art. 84.

Le deliberazioni devono essere trasmesse in duplice copia dell'Autorità tutoria entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 85.

Oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge, sono soggette alla approvazione dell'Autorità tutoria tutte le deliberazioni che riguardano gli oggetti elencati dal n. 3 al n. 11 dell'articolo 16.

Quando l'Autorità tutoria ritenga di negare l'approvazione, ne fa conoscere i motivi al Consiglio Municipale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di 30 giorni.

Sulle deduzioni del Consiglio o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, l'Autorità tutoria emette la decisione.

Art. 86.

Le deliberazioni non soggette a speciale approvazione divengono esecutive dopo la pubblicazione quando siano decorsi trenta giorni dal loro invio all'Autorità tutoria.

Entro il suddetto termine l'Autorità tutoria deve pronunciare e comunicare all'Amministrazione Municipale l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

Art. 87.

Nel caso di urgenza che non permetta alcun ritardo nella esecuzione del provvedimento senza grave danno dell'Amministrazione Municipale e del pubblico interesse, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

La causa dell'urgenza deve essere indicata nella deliberazione ed è soggetta al sindacato dell'Autorità tutoria.

Tali deliberazioni devono essere trasmesse all'Autorità tutoria entro il secondo giorno successivo a quello in cui sono adottate.

Art. 88.

L'Autorità tutoria trasmette al Ministero competente copia dei regolamenti approvati in materia di tributi, igiene, edilizia e polizia urbana. Il Ministro può annullarli in tutto od in parte quando siano contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Art. 89.

Quando, in sede di esame del bilancio, l'Autorità tutoria ravvisi la necessità del contributo preveduto dall'articolo 70, la approvazione del bilancio è demandata al Ministro per gli Affari Interni.

Art. 90.

Le deliberazioni integrate — ove occorre — della prescritta approvazione, o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Agli atti, coi quali l'Autorità tutoria nega l'approvazione delle deliberazioni o l'esecutorietà dei contratti, ed ai decreti che ne pronunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'articolo 92, anche da parte delle Amministrazioni Municipali.

Art. 91.

Il Commissario Distrettuale nei casi in cui è investito dell'esercizio della tutela deve riferire al Prefetto su quanto abbia occasione di rilevare sull'andamento dell'Amministrazione Municipale.

Art. 92.

Salvo che la legge non disponga diversamente contro i provvedimenti dell'Amministrazione Municipale è ammesso ricorso all'Autorità tutoria, avverso le decisioni di quest'ultima al Ministro per gli Affari Interni.

Il ricorso può essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non è più ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento.

L'Autorità adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso venga notificato a costoro, a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia fino a che sia decorso il termine di cui al comma seguente.

Entro il termine di trenta giorni dalla notifica, i controinteressati possono presentare le loro deduzioni.

Art. 93.

Il Ministro per gli Affari Interni ha facoltà, in qualunque momento, di annullare — d'ufficio o su denuncia — gli atti viziati di incompetenza, eccesso di potere, o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali.

TITOLO VI. DELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 94.

Quando la legge non disponga altrimenti le contravvenzioni dei regolamenti municipali sono punite con l'ammenda fino a sommi 400,—.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 95.

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contrav-

venzione, una somma fissa nelle mani dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati mediante affissione all'Albo Municipale per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione nelle mani dell'agente non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi, o all'Amministrazione Municipale, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 96.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, ai termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata notificata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole, con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno a terzi, il Sindaco, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione, qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 35 il Sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno all'Amministrazione Municipale, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta, e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 35.

Art. 97.

Qualora il contravventore non si sia presentato innanzi al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al Giudice Regionale per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Art. 98.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale e alle ordinanze del Sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 95 e 96, spettano all'Amministrazione Municipale.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è dovuto a un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta o all'accertamento dei reati.

TITOLO VII.

DEL SEGRETARIO, DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI

Art. 99.

Il Segretario Municipale è Capo del personale e l'organo preminente di direzione e di coordinamento dell'Ufficio e dei servizi municipali.

Risponde verso il Sindaco dell'andamento generale dei servizi ed esercita su di questi la necessaria vigilanza.

Partecipa alle sedute degli organi deliberanti ed ha voto consultivo circa la legalità di ogni proposta.

Provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti in cui ve ne sia obbligo, ed alla loro trasmissione all'Autorità tutoria quando sia prescritta.

Tiene al corrente ed aggiornata la raccolta delle leggi, dei decreti e dei regolamenti generali e municipali.

Provvede ad ogni altra incombenza che le leggi ed i regolamenti gli attribuiscono.

Art. 100.

Per la nomina a Segretario Municipale è necessario il possesso dei seguenti titoli di studio:

- diploma di Istituto Superiore, od altro titolo equipollente, per l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio;
- licenza di scuola media superiore per le Amministrazioni Municipali delle classi B e C;
- licenza di scuola media inferiore per le Amministrazioni Municipali della classe D.

Art. 101.

Col consenso del Ministero interessato, presso le Amministrazioni Municipali delle classi C e D le funzioni di Segretario od impiegato municipale possono essere affidate ad un insegnante di scuola elementare, quando lo consigliano le condizioni finanziarie dell'ente.

Le deliberazioni con cui viene conferito l'incarico e stabilito il compenso relativo sono soggette alla approvazione dell'Autorità tutoria.

Su richiesta del Consiglio Municipale, quando le Amministrazioni Municipali già costituite alla data di entrata in vigore del presente Ordinarmento manchino in tutto od in parte dei mezzi necessari per provvedersi di proprio personale, o della possibilità di affidare i relativi incarichi ad insegnanti di scuola elementare, il Prefetto potrà autorizzare con proprio decreto che esse si avvalgano dell'opera di dipendenti del Distretto. Pure con decreto saranno regolati i rapporti relativi alla utilizzazione in comune del personale e potrà essere anche autorizzato l'uso in comune di un locale del Distretto, con le limitazioni del caso.

Art. 102.

Per ciascuna Amministrazione Municipale dotata di proprio personale uno speciale regolamento, conforme ad un regolamento tipo da approvare con decreto del Ministro per gli Affari Interni, provvede a disciplinare lo stato giuridico del Segretario, degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia preveduto dalle altre disposizioni:

- 1) l'ordinamento dell'Ufficio e, nei centri più importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la loro qualifica e retribuzione, in apposita pianta organica;
- 2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;
- 3) le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni e gli aumenti periodici di stipendio o salario.
- 4) le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun impiegato o salariato ed i relativi orari di servizio;
- 5) le norme riguardanti le punizioni disciplinari e la sospensione cautelativa;
- 6) le norme riguardanti i congedi e le aspettative;
- 7) le norme relative alla cessazione del rapporto di impiego ed al trattamento di previdenza.

TITOLO VIII.

**DELLE RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI
E DEGLI IMPIEGATI**

Art. 103.

Gli amministratori che ordinano spese non previste in bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure ne contraggono l'impegno e danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Gli amministratori incorrono altresì nella responsabilità di cui al comma precedente quando abbiano deliberato lo stanziamento di entrate puramente dimostrative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio.

Art. 104.

Gli amministratori incorrono nelle responsabilità di cui all'articolo precedente, anche quando ordinano spese finanziarie con mutui prima che gli organi competenti degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati.

Art. 105.

Gli amministratori rispondono dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti per aver trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberate.

Art. 106.

L'Amministrazione Municipale è tenuta a rimborsare gli enti delle indennità corrisposte a Commissari, di cui sia stato disposto l'invio.

I diretti responsabili, che hanno reso necessario l'invio del Commissario dovranno rimborsare l'Amministrazione Municipale previo giudizio di responsabilità.

Art. 107.

Gli amministratori e gli impiegati sono responsabili dei danni arrecati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di amministratori o di impiegati, essi sono tenuti in solido a risarcimento.

Tuttavia se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 108.

Sono esenti da responsabilità i componenti dei collegi amministrativi che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami a proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art. 109.

Le eventuali responsabilità potranno essere accertate dall'Autorità tutoria, la quale dovrà, a termine di legge, deferire i responsabili davanti alla Sezione Speciale della Corte di Giustizia della Somalia.

Art. 110.

I Consiglieri e gli Assessori debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso l'Amministrazione Municipale; come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti o affini fino al secondo grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Astengonsi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Amministrazione Municipale.

TITOLO IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 111.

Le disposizioni del presente ordinamento relative alla composizione del Consiglio Municipale ed ai requisiti dei suoi componenti non si applicano ai Consigli Municipali già eletti i quali rimarranno in carica sino alle prossime elezioni amministrative.

Art. 112.

Ove risulti superiore a quella prevista dall'articolo 19, la misura dei gettoni di presenza, eventualmente deliberata ed approvata a favore dei consiglieri municipali in carica, può essere mantenuta sino alla scadenza dei rispettivi Consigli fissata dall'articolo precedente.

Art. 113.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordinamento i Consigli Municipali in carica provvederanno ad eleggere il Sindaco e la Giunta Municipale, secondo le norme della presente legge.

Nei casi in cui non sia provveduto, il Ministro degli Affari Interni nominerà un Commissario, che eserciterà le funzioni che il presente Ordinamento demanda al Sindaco ed alla Giunta.

Art. 114.

Per la durata di cinque anni i Segretari Municipali sono esonerati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui all'articolo 100, purchè siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 115.

Fino a che non sarà pubblicato il Regolamento tipo, di cui all'articolo 102, la nomina del Segretario Municipale sarà fatta dal Ministro per gli Affari Interni, uditi i pareri del Sindaco e dell'Autorità tutoria.

Art. 116.

Sono abrogate le seguenti ordinanze: n. 19 dell'11 settembre 1954; n. 20 dell'11 settembre 1954; n. 4 del 30 marzo 1955, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile col presente Ordinamento.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le Amministrazioni Municipali dovranno uniformarsi al nuovo Ordinamento, salvo che da questo non sia disposto diversamente.

Art. 117.

Il Ministro per gli Affari Interni potrà con proprio decreto dettare altre norme transitorie, che si rendessero indispensabili nella prima applicazione del presente Ordinamento, anche in deroga al medesimo, ma al solo fine di risolvere particolari situazioni locali ed assicurare la funzionalità di determinate Amministrazioni Municipali.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI MUSSA BOGOR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

LEGGE 30 settembre 1956 n. 10.

Estensione delle attività del Credito Somalo.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

COSTITUZIONE — SEDE

Il Credito Somalo è istituito di credito di diritto pubblico.

Fino a quando non sarà emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, sarà sottoposto al controllo del Ministro per gli Affari Economici.

L'Istituto dovrà assumere, possibilmente entro *un anno* dalla data di pubblicazione della presente legge le forme della società per azioni ed essere sottoposto alla disciplina relativa.

L'Ente ha sede centrale in Mogadiscio e può istituire agenzie e dipendenze in Somalia e all'estero.

Art. 2.

SCOPI — OPERAZIONI

Scopo dell'Istituto è quello di promuovere lo sviluppo economico del Territorio ed a tale uopo esercita il credito a favore dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca, dell'industria, della edilizia, dell'artigianato e del commercio.

L'azione creditizia dell'Istituto si rivolge sia all'impianto che allo esercizio delle attività interessate.

A tal fine l'Istituto può effettuare con i limiti e le garanzie di cui al successivo articolo 12, tutte le operazioni di banca attive e passive, assumere servizi speciali, costituire proprie sezioni autonome con gestione e bilancio separati, inerenti all'industria, all'edilizia e ad altri particolari settori di credito. La costituzione delle sezioni autonome, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, è autorizzata con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici e sentito il Consiglio dei Ministri. Per le operazioni passive di depositi a risparmio ed in conto corrente o di emissione di assegni circolari, viene stabilita la costituzione di depositi a garanzia nella misura del 20% (venti per cento) sulla eccedenza rispetto al patrimonio dell'Istituto. I corrispondenti depositi, da congruarsi per trimestri solari, saranno effettuati in titoli di Stato o in denaro su conti correnti speciali intestati all'A.F.I.S. da aprirsi presso altro istituto bancario, secondo le rispettive destinazioni.

Art. 3.

ORGANO DI VIGILANZA

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito presso il Ministero degli Affari Finanziari sarà costituita una Commissione di Vigilanza alla quale spetta il compito di vigilare sull'attività operativa dell'Istituto ai fini della osservanza e dell'applicazione delle norme istituzionali e statutarie.

La Commissione è composta dal Primo Ministro, che la presiede, dai Ministri per gli Affari Economici, per gli Affari Finanziari e per gli Affari Interni, e da tre esperti che possono essere scelti anche fra funzionari dell'A.F.I.S., nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Finanziari, sentito il Consiglio dei Ministri.

Essa avrà ampia facoltà ispettiva e di controllo sull'attività creditizia in generale e sulle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio.

I compiti specifici della Commissione di Vigilanza vengono fissati dallo Statuto.

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene a tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, con facoltà, qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle norme istituzionali e statutarie, di intervenire con raccomandazioni e rilievi specifici, affinché si provveda ad una modifica o ad un emendamento. Ove a ciò non sia provveduto, il delegato di vigilanza può chiedere la sospensione della deliberazione stessa, informando la Commissione di Vigilanza, la quale comunicherà alla presidenza dell'Istituto le proprie determinazioni non più tardi di dieci giorni feriali dalla data di ricevimento del verbale di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

Gli interventi del delegato di vigilanza, saranno oggetto di regolare inserimento nel verbale delle riunioni consiliari.

Una copia del verbale di ciascuna riunione del Consiglio deve essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza entro il termine di giorni tre dalla data della riunione.

Art. 4.

PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dal fondo iniziale di dotazione costituito dall'A.F.I.S. di So. 3.200.000;
- b) dal successivo contributo dell'A.F.I.S. di So. 1.500.000;
- c) dall'assegnazione in via definitiva ed a titolo gratuito dell'avanzo netto sia in natura che in numerario della gestione servizio ammassi dell'A.F.I.S. di So. 1.000.000;
- d) da eventuali ulteriori contributi dell'A.F.I.S. e del Governo;
- e) da donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro provento che possa pervenire all'Istituto;
- f) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio, nella misura e nella forma stabilita dallo Statuto.

All'atto della trasformazione in Società per Azioni il detto patrimonio verrà conferito, previa perizia ai sensi dell'articolo 2343 C.C. alla costituenda società per azioni e ne rappresenterà l'iniziale capitale sociale. Il capitale sociale della S.p.A. « Credito Somalo » sarà rappresentato da azioni nominative da So. 100 ciascuna. Le dette azioni non possono essere possedute che:

- 1) Dal Governo Somalo o da Ente statale designato dallo stesso, in misura non inferiore al 51% del capitale sociale;
- 2) da Enti ed Istituti abilitati alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito;
- 3) da Enti ed Istituti di previdenza e di assicurazione.
- 4) da privati.

Il capitale sociale iniziale è totalmente di proprietà del Governo Somalo. I successivi eventuali aumenti di capitale potranno essere ceduti alle persone fisiche e giuridiche di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4 a condizione che il 51% del capitale sociale rimanga di proprietà del Governo Somalo.

Art. 5.

OBBLIGAZIONI E PRESTITI

L'Istituto per il raggiungimento delle sue finalità o per speciali operazioni di finanziamento di più vasta portata, connesse allo sviluppo economico e sociale del Territorio, è abilitato ad emettere, direttamente oppure a mezzo delle sue sezioni autonome, obbligazioni nominative od al portatore, nonché contrarre prestiti interni od esterni, con istituti bancari od altri enti o privati finanziatori.

Tali operazioni sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio d'amministrazione;

- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Direttore.

Art. 7.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'amministrazione è composto di sette membri, tutti nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, e scelti fra persone esperte nei vari settori tecnici ed economici su designazione rispettivamente;

— del Ministro per gli Affari Economici	TRE
— del Ministro per gli Affari Finanziari	DUE
— del Ministro per gli Affari Interni	UNO
— della Camera di Commercio Industria e Agricoltura	UNO

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è scelto dall'Amministratore tra i membri del Consiglio d'amministrazione e nominato con suo decreto.

Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione nominati in base alla presente legge dureranno in carica fino alla Prima Assemblea Generale degli azionisti convocata a seguito della trasformazione dell'Ente in Società per Azioni.

Le modalità di funzionamento del Consiglio d'amministrazione e le relative attribuzioni sono stabilite dallo Statuto.

Art. 8.

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo provvede all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e delle sezioni speciali nei limiti delle attribuzioni stabilite dallo Statuto. Esso è composto dal Presidente e di due Consiglieri scelti dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 9.

DIRETTORE

Il Direttore è nominato con decreto dell'Amministratore su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Le attribuzioni del Direttore per il regolare funzionamento dell'Istituto e per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Ente sono stabilite dallo Statuto.

Art. 10.

COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei sindaci è composto dal Magistrato ai Conti o persona da questi delegata che lo presiede e da due membri effettivi e due supplenti nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri. Il collegio dei sindaci dura in carica sino alla I^a Assemblea Generale degli azionisti, prevista dall'articolo 7.

Art. 11.

BILANCIO E RISULTATI ECONOMICI

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Le modalità ed i termini per la formazione e la presentazione del bilancio sono fissati dallo Statuto.

Gli utili complessivi dell'Istituto al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio vengono ripartiti con le modalità fissate dallo Statuto.

Art. 12.

DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le operazioni di prestito debbono essere effettuate previe le debite garanzie, secondo le norme stabilite nello Statuto. Esse non possono avere, di massima, durata superiore ai cinque anni ed il fido da concedersi ad ogni singolo obbligato non può superare un quinto del patrimonio dell'Istituto. Operazioni di particolare interesse per l'economia del Territorio di più lunga durata ed eccedenti i predetti limiti di fido sono subordinate a speciale autorizzazione dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

I prestiti accordati alle imprese agricole hanno privilegio sui frutti pendenti.

Le operazioni di credito agrario che saranno effettuate dall'Istituto e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione sono esenti da tasse, imposte o tributi di carattere governativo.

I prestiti accordati per la costruzione di « sambuchi », « beden », « uri », e di battelli da pesca o per acquisto di attrezzi da pesca sono garantiti da privilegi sui materiali necessari alla costruzione. Nei casi di perdita delle cose il credito si esercita con equivalente privilegio sull'indennità di assicurazione.

I suddetti privilegi seguono immediatamente il privilegio per spese di giustizia ed hanno precedenza su tutti i privilegi speciali previsti dalla legge.

Le cambiali agrarie sono assoggettate a tassa di bollo nella misura fissa di So. 0/10 per cento somali, qualunque sia la loro scadenza.

Art. 13.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Su proposta della Commissione di Vigilanza e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore può disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto, da effettuarsi ad opera di un commissario liquidatore, da nominarsi con lo stesso provvedimento, nei seguenti casi:

— quando fossero accertate gravi irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti, o di altre disposizioni che regolano la gestione dell'Istituto;

— quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre ai fondi di riserva eventualmente costituiti, più della metà del patrimonio dell'Istituto;

— quando fosse accertata la inidoneità dell'Istituto a conseguire le proprie finalità.

In caso di scioglimento dell'Istituto, l'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, disporrà con suo decreto la devoluzione del patrimonio netto dell'Istituto a scopi di pubblico interesse, disponendo altresì circa la destinazione da darsi ai fondi di dotazione. Dopo la trasformazione dell'Istituto in Società per Azioni tutto quanto è previsto nel presente articolo sarà di competenza dell'Assemblea Generale degli azionisti.

Art. 14.

DECADENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

I membri del Consiglio d'amministrazione, ad eccezione del Presidente, ed i membri del Collegio dei Sindaci, nominati a termini dell'Ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954, decadono dall'incarico con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

DISPOSIZIONI FINALI

L'Ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954 è abrogata. La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 30 settembre 1956.

Anzilotti

HAGI FARAH ALI OMAR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 30 settembre 1956 n. 95 Rep.

Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956 n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge n. 10 del 30 settembre 1956 relativa all'estensione delle attività dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 agosto 1956;
RAVVISATA la necessità di apportare modifiche al testo dello Statuto dell'Ente approvato con Decreto n. 35 del 31 marzo 1954;

DECRETA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Statuto dell'Istituto di credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

Art. 2.

Il testo predetto modifica e sostituisce lo Statuto approvato con Decreto n. 35 del 31 marzo 1954.

Mogadiscio, li 30 settembre 1956

Anzilotti

HAGI FARAH ALI OMAR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 569 del 30 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 46.

Mogadiscio, li 30 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

CREDITO SOMALO

NUOVO STATUTO

TITOLO PRIMO

(Costituzione, sede e scopi)

Art. 1.

Il Credito Somalo, costituito con ordinanza n. 3 del 22 febbraio 1954, modificata con legge n. 10 del 30 settembre 1956, è Istituto di credito di diritto pubblico.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, l'attività dell'Istituto viene indirizzata e coordinata dal Ministro per gli Affari Economici.

L'Istituto dovrà assumere, possibilmente entro un anno dalla data di pubblicazione della Legge n. 10 del 30 settembre 1956, le forme della società per azioni ed essere sottoposto alla disciplina relativa.

L'Istituto ha sede centrale in Mogadiscio e può istituire agenzie e dipendenze in Somalia e all'estero.

Art. 2.

La durata dell'Istituto è illimitata.

Art. 3.

Scopo dell'Istituto è quello di promuovere lo sviluppo economico del Territorio ed a tal fine esercita il credito a favore dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca, dell'industria, dell'edilizia, dell'artigianato e del commercio.

L'azione creditizia dell'Istituto si rivolge sia all'impianto che allo esercizio delle attività interessate.

A tal fine l'Istituto può effettuare, con i limiti e le garanzie di cui ai successivi articoli, tutte le operazioni di banca attive e passive, assumere servizi speciali ed in particolare modo le operazioni e i servizi di cui al titolo II e costituire proprie sezioni autonome con gestione e bilancio separati, inerenti all'industria, all'edilizia ed ad altri particolari settori di credito. La costituzione delle sezioni autonome, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, è autorizzata con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici e sentito il Consiglio dei Ministri. Per le operazioni passive di depositi a risparmio ed in conto corrente o di emissione di assegni circolari, viene stabilita la costituzione di depositi a garanzia nella misura del 20% (venti per cento) sulla eccedenza rispetto al patrimonio dell'Istituto. I corrispondenti depositi, da congruarsi per trimestri solari, saranno effettuati in titoli di Stato o in denaro su conti correnti speciali intestati all'A.F.I.S. da aprirsi presso altro Istituto bancario, secondo le rispettive destinazioni.

L'Istituto può gestire l'ammasso ed il collocamento dei cereali, dell'incenso e di altri prodotti somali con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, nonché procedere alla costruzione di magazzini, silos ed impianti per la gestione del servizio e per la conservazione razionale dei prodotti stessi.

L'Istituto può gestire anche altri servizi speciali, soprattutto nello interesse dell'agricoltura, come quelli di motoaratura, irrigazione, disinfestazione, ecc.

Per il raggiungimento delle sue finalità d'Istituto può avvalersi di ogni mezzo opportuno, ivi compresa la eventuale partecipazione al capitale di imprese operanti in Somalia aventi analoghe finalità, nonché compiere operazioni immobiliari ed altre eventuali a carattere finanziario.

TITOLO SECONDO

(Operazioni - Norme generali)

Art. 4.

In relazione a quanto espresso nel terzo comma del precedente articolo 3, l'Istituto può, in particolar modo, compiere le seguenti operazioni bancarie:

A) — *Operazioni attive:*

1) Sconto di

- effetti cambiari all'ordine dell'Istituto o ad esso girati, cambiali, tratte semplici o documentate, con o senza accettazione, su Somalia o su estero, assegni bancari, in genere titoli o documenti rappresentativi di crediti interni od internazionali;
- note di pegno emesse da magazzini generali o da depositi franchi legalmente costituiti ed altri documenti rappresentativi di merci;
- mandati o delegazioni di pagamento emessi da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri;

2) Prestiti e anticipazioni:

- contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere di crediti verso pubbliche e private amministrazioni o altri enti legalmente riconosciuti e consorzi legalmente costituiti;

3) Anticipazioni su

- titoli rappresentativi di crediti interni ed internazionali;
- fedi di deposito emesso da magazzini generali o da depositi franchi legalmente costituiti;
- merci e derrate e su documenti rappresentativi di merci;
- depositi di somme in conti correnti liberi o vincolati costituiti, in valuta interna o estera, presso altri istituti bancari od altri enti pubblici o privati legalmente riconosciuti.

4) Concessione di:

- crediti di conto corrente per scoperti di durata non superiore a dodici mesi;
- aperture di crediti semplici e documentati, utilizzabili in Somalia ed all'estero;
- mutui ad enti pubblici od altri enti legalmente costituiti, assistiti da fidejussioni od avalli oppure garanzie reali e da estinguersi con ammortamento graduale, in periodo non superiore ad anni cinque;
- sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso pubbliche amministrazioni, oppure da altre valide garanzie reali;

- prestiti per finanziamenti di ammassi di prodotti agricoli a favore delle proprie sezioni o di enti pubblici all'uopo incaricati;

5) Partecipazioni a

- capitale di enti economici creati o promossi dall'Amministrazione, di enti morali e di consorzi di carattere finanziario e produttivo, che abbiano particolare interesse per lo sviluppo economico del Paese;
- capitale di società od imprese operanti in Somalia ed aventi per scopo la valorizzazione delle risorse del Paese, attraverso la produzione, la trasformazione, la distribuzione, la importazione e la esportazione dei prodotti.

Questa categoria di investimenti non potrà eccedere il 20% del patrimonio dell'Istituto.

6) Acquisti di

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiari e di obbligazioni alle stesse parificate, di obbligazioni emessi dai municipi, di obbligazioni di società industriali, commerciali ed agricole di primo ordine e di altri enti con carattere e finalità di sostanziale interesse per l'economia della Somalia;
- immobili ed attrezzature per le necessità funzionali dell'Istituto o dei servizi ad esso affidati;
- beni mobili ed immobili di terzi costituiti a garanzia di crediti, con facoltà di eventuali successive vendite per realizzo;

7) Esercizio di:

- credito commerciale;
- credito agrario di esercizio e di miglioramento in tutto a norma delle vigenti disposizioni;
- credito peschereccio di costruzione, esercizio e miglioramento in tutto il Territorio della Somalia a norma delle vigenti disposizioni;
- credito a favore dell'artigianato;
- credito immobiliare ed edilizio, attraverso apposita sezione autonoma;
- credito industriale attraverso apposita sezione autonoma;
- credito fondiario attraverso apposite sezioni autonome;
- credito alberghiero attraverso apposita sezione autonoma;
- credito navale attraverso apposita sezione autonoma.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, i tassi di interesse delle operazioni attive sono stabiliti con decreto dell'Amministratore su proposta del Consiglio d'amministrazione.

B) — *Operazioni passive:*

1) Accettazione di

- depositi di risparmio anche fruttiferi, liberi o vincolati, nominativi o al portatore;

- depositi in conto corrente anche fruttiferi, liberi o vincolati;
- conti correnti di corrispondenza anche fruttiferi, in valuta interna ed estera;
- 2) Emissione di:
 - assegni circolari;
 - lettere di credito semplici o circolari;
- 3) Risconto
 - del proprio portafoglio su Somalia ed estero;
- 4) Rilascio di
 - accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;
- 5) Riporti e anticipazioni su
 - titoli di proprietà.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge relativa alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito, i tassi di interesse delle operazioni passive sono stabiliti con decreto dell'Amministratore su proposta del Consiglio d'amministrazione.

C) — *Servizi ed altre operazioni:*

- 1) Incasso ed accettazione di
 - effetti semplici e documentati, assegni bancari, titoli rimborsabili e cedole, fatture ed in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti su Somalia e sull'estero;
- 2) Servizio di cassa e di tesoreria, per conto di enti pubblici e di pubblico interesse;
- 3) Gestione di servizi per ammassi volontari ed obbligatori di prodotti somali e loro collocamento ivi compresa la costruzione di depositi, silos ed impianti per la gestione del servizio ammassi e per la razionale conservazione dei prodotti;
- 4) Gestione di servizi per moto-aratura, irrigazione, disinfestazioni nell'interesse dell'agricoltura;
- 5) Amministrazione di fondi e beni per conto di terzi;
- 6) Esercizi di magazzini generali e fiduciari;
- 7) Emissione, diretta o tramite e proprie sezioni autonome, di obbligazioni nominative od al portatore;
- 8) Depositi a semplice custodia, aperti o chiusi, di titoli, documenti e valori per conto di terzi;
- 9) Prestazioni di cauzioni, garanzie, avalli o fidejussioni per conto di terzi;
- 10) Operazioni in cambi ed operazioni relative al commercio con l'estero, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme in vigore;
- 11) Concessione ed accettazione di mandati di corrispondenza e di rappresentanza a/da altri istituti di credito all'interno od all'estero;
- 12) Esecuzione di ogni altra operazione di commissione o di intermediazione bancaria o finanziaria.

Art. 5.
(Norme generali)

1) *per le operazioni attive.*

- A) *I mutui ipotecari di cui ad 4) comma quarto non possono avere una durata eccedente i cinque anni e la somma da concedersi in ogni singolo mutuo non può superare la metà del valore dell'immobile ipotecato. Gli impieghi in mutui ipotecari non possono superare complessivamente il dieci per cento del patrimonio dell'istituto.*
- B) *Gli effetti cambiari di sovvenzione non possono avere scadenza superiore ad un anno e possono essere riscontati.*
- C) *Le anticipazioni sopra depositi di titoli o sopra fedi di deposito, hanno la durata di sei mesi e possono essere tacitamente rinnovate.*
- D) *Credito agrario:*

I prestiti agrari di esercizio possono essere fatti sia in natura che in denaro:

Nei caso di prestito in natura, viene indicato nella cambiale che essa è rilasciata per il pagamento del prezzo dei generi e prodotti somministrati o dei servizi prestati, dei quali devono essere specificati, nella cambiale stessa, la qualità, la quantità o le caratteristiche di prestazione.

I prestiti accordati alle imprese agricole hanno il privilegio sui frutti pendenti. Questo privilegio segue immediatamente quello per spese di giustizia ed ha la precedenza su tutti i privilegi speciali previsti dalle vigenti leggi.

Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli sono fatte esclusivamente a favore dei produttori. Esse sono effettuate o mediante sconto di note di pegno o di cambiali. Nelle cambiali devono essere indicate la specie, la quantità dei prodotti sui quali è stato costituito il pegno e deve essere fatto richiamo all'atto costitutivo del pegno.

Le anticipazioni non possono eccedere la metà del valore corrente dei prodotti depositati e debbono essere ridotte od estinte anche anteriormente alle scadenze se la merce sia in parte o tutta ritirata, ovvero perita o deteriorata.

Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può avere luogo, e senza danno dei produttori.

I prestiti per la conduzione di aziende agricole e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti hanno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della compiuta utilizzazione o trasformazione dei prodotti. Essi però non possono avere *durata superiore ad un anno.*

I prestiti per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli possono avere la durata massima di cinque anni, e *devono, di regola, essere estinti in rate annuali.*

Per tutto quanto non è disciplinato dalle precedenti norme, sono applicate, anche per quanto riguarda il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a privilegio, le disposizioni vigenti nel Territorio in materia di credito agrario d'esercizio.

E) Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sulle domande di prestiti e mutui debbono essere precedute da un esame delle relative domande, tendente ad accertare il possesso, nel richiedente, dei requisiti giuridici *prescritti per la concessione, la necessità della somma richiesta in rapporto allo scopo pel quale il prestito o mutuo è domandato, l'opportunità dal punto di vista tecnico ed economico dell'operazione, le garanzie materiali e morali offerte dal richiedente.*

L'ammontare del *prestito o mutuo non può*, in ogni caso, eccedere la somma che il Consiglio d'amministrazione, in seguito al suddetto accertamento, ritiene sufficiente per lo scopo per il quale il prestito è richiesto.

In via di massima, la durata delle operazioni di prestito è contenuta nei cinque anni, mentre la misura del fido a favore di uno stesso nominativo non può eccedere un quinto del patrimonio dell'Istituto.

Operazioni di particolare interesse per l'economia del Paese di più lunga durata o di caratteristiche difformi, ai fini della valutazione del rischio, da quelle più sopra espresse, sono subordinate a speciale autorizzazione dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

F) Sono esclusi dalla concessione di prestiti o mutui coloro che si siano resi morosi nei pagamenti di altri precedenti prestiti od abbiano avuto lite con l'Istituto per riconosciuta inadempienza ai patti contrattuali.

G) Le somministrazioni di prestiti o mutui sono effettuate ratealmente, quando i lavori, gli acquisti ed in genere le spese per le quali il prestito od il mutuo è concesso non comportino l'immediato impiego dell'intero importo del prestito o del mutuo.

In questo caso le somministrazioni vengono eseguite in relazione alle effettive necessità di finanziamento. Le successive somministrazioni sono subordinate all'accertamento del regolare impiego delle precedenti somministrazioni.

H) E' in facoltà dell'istituto di sospendere temporaneamente o definitivamente le ulteriori somministrazioni delle rate di prestito o mutuo quando abbia accertato che l'impiego delle precedenti somministrazioni non abbia conseguito, anche per cause indipendenti dal prestatario, nessuna utilità ai fini per i quali il prestito fu concesso.

I) Per le cambiali non eccedenti i So. 3.000 l'impronta digitale del debitore, che dichiarati di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente a tutti gli effetti, purchè sia apposta in presenzadi due testimoni capaci di intervenire validamente

negli atti pubblici a termini di legge e la loro firma sia autenticata dal funzionario dell'istituto designato per la zona.

Per cifre superiori l'apposizione dell'impronta digitale e la firma dei due testimoni dovrà essere autenticata da notaio o dall'autorità del luogo di residenza del prestatario.

L) Agli accertamenti di cui l'istituto abbia necessità per l'esame delle domande di prestiti o mutui o per controllare successivamente l'impiego da parte dei prestatori delle somme erogate ed in genere a tutti gli accertamenti di carattere tecnico inerenti alla concessione dei prestiti viene provveduto dall'istituto a mezzo di propri servizi tecnici.

I prestatori sono tenuti a consentire tutti gli accertamenti e le verifiche che l'istituto ritenga necessari in relazione alle operazioni di credito con essi effettuate.

2) per le operazioni passive.

Limitatamente alle operazioni relative a:

a) depositi di cui all'art. 4, B-1);

b) emissione assegni circolari di cui all'art. 4, B-2; primo comma;

è stabilito l'obbligo di costituire DEPOSITI a GARANZIA, nella misura del 20% (venti per cento) sulla eccedenza rispetto al patrimonio dell'istituto. I relativi depositi sono effettuati in titoli di Stato o in denaro su conti correnti speciali da aprirsi presso altri istituti bancari, secondo le rispettive destinazioni.

Il conguaglio periodico di tali depositi a garanzia viene effettuato per trimestre solare postecipato, sulla base della media dei saldi rilevati dal movimento mensile (distinti per i tre mesi) dei rispettivi conti generali (1° depositi a risparmio — depositi in conto corrente — conti correnti di corrispondenza; 2° conto emissione circassegni). Esso viene attuato con l'invio alla Commissione di Vigilanza, ed in copia al Ministro per gli Affari Economici, entro il 15 del mese successivo al trimestre maturato, di apposita segnalazione dei dati contabili sopraindicati convalidata dal Collegio Sindacale dell'istituto. Tali segnalazioni sono accompagnate:

a) in caso di maggiorazione della quota del margine di garanzia, da duplicato di ricevuta della banca depositaria, a conferma dell'avvenuto versamento della cifra della differenza risultante;

b) in caso di riduzione della quota del margine di garanzia, da richiesta di rimborso per la cifra della differenza risultante.

TITOLO TERZO

(Patrimonio e mezzi di funzionamento)

Art. 6.

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'istituto è formato:

- a) dal fondo iniziale di dotazione costituito dall'A.F.I.S., di So. 3.200.000;
- b) dal successivo contributo dell'A.F.I.S. di So. 1.500.000;
- c) dall'avanzo netto, sia in natura che in numerario, della gestione servizi ammassi cereali dell'A.F.I.S., assegnato in via definitiva ed a titolo gratuito all'istituto di So. 1.000.000;
- d) da eventuali ulteriori contributi concessi dall'A.F.I.S. e dal Governo;
- e) da contributi a fondo perduto, donazioni, legati e liberalità di ogni genere e da qualsiasi altro provento che possa pervenire all'istituto;
- f) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio, nella misura e nella forma stabilite dall'art. 17 del presente statuto.

Per i primi tre esercizi possono essere impiegati in operazioni d'istituto, al massimo i nove decimi dei fondi utilizzabili del patrimonio iniziale. Il 50% del residuo decimo può essere investito invece in immobili ed attrezzature per le aumentate necessità funzionali dell'Istituto e dei servizi ad esso affidati.

Art. 7.

(Altri mezzi di funzionamento)

- A) L'Istituto provvede all'esercizio della sua attività creditizia, oltre che con i fondi disponibili rivenienti dal proprio patrimonio, di cui al precedente articolo 6, con le disponibilità sorgenti dalle proprie operazioni passive (articolo 4) nei limiti previsti dall'articolo 5, capo 2);
- B) L'Istituto, per il raggiungimento delle sue finalità e per speciali operazioni di finanziamento di più vasta portata, connesse allo sviluppo economico e sociale del Territorio, è abilitato ad emettere, direttamente oppure a mezzo delle sue sezioni autonome, obbligazioni nominative od al portatore, nonché contrarre prestiti interni ed esteri, con istituti bancari od altri enti o privati finanziatori. Tali operazioni sono autorizzate con decreto dell'Amministratore, previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

TITOLO QUARTO

Art. 8.

(Organi dell'Ente)

Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio d'amministrazione;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Direttore.

Art. 9.

(Consiglio d'amministrazione)

Il Consiglio d'amministrazione è composto di sette membri, tutti nominati con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri e scelti fra persone esperte nei vari settori tecnici ed economici, su designazione rispettivamente:

— del Ministro per gli Affari Economici	TRE
— del Ministro per gli Affari Finanziari	DUE
— del Ministro per gli Affari Interni	UNO
— della Camera di Commercio Industria e Agricoltura	UNO.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è scelto dall'Amministratore tra i membri del Consiglio d'amministrazione e nominato con suo decreto.

Ad esso viene corrisposta una indennità di carica, fissata dall'Amministratore, su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Il Presidente dura in carica tre anni. Gli altri membri durano in carica due anni. Ad essi spetta una medaglia di presenza, stabilita dall'Amministratore, su proposta del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio possono essere riconfermati.

La decorrenza delle cariche è riferita ad inizio d'esercizio.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere motivo di decadenza dalla carica, da dichiararsi con provvedimento amministrativo, su richiesta del Presidente.

Quando, per qualsiasi motivo, si verifichi nel Consiglio una vacanza il presidente provvede a richiedere la nomina del nuovo consigliere, il quale compie il biennio incominciato dal consigliere sostituito.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne adempie le funzioni il consigliere espressamente incaricato dall'Amministratore. Per il periodo in cui il consigliere resta in carica, gli viene corrisposta una indennità stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Il presidente, i membri del Consiglio d'amministrazione e il direttore non possono in alcun modo durante il periodo in cui sono in carica, contrarre obbligazioni con l'istituto.

L'Amministratore può, con suo provvedimento discrezionale, esonerare dalla carica e sostituire, in ogni tempo, i componenti del Consiglio d'amministrazione.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono convocate con lettera contenente l'ordine del giorno, da spedirsi a mezzo raccomandata, al domicilio dei membri, almeno cinque giorni prima dalla riunione.

Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine precedentemente stabilito.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

Le votazioni, su proposta del presidente o richiesta di almeno due membri, sono fatte a scrutinio segreto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce: nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e redige il verbale di ciascuna riunione; per lo espletamento esecutivo di queste sue funzioni, può essere coadiuvato da funzionario della sede centrale all'uopo designato.

Il verbale trascritto in apposito registro vidimato a norma di legge, è firmato dal presidente e dal segretario del Consiglio, che ne autenticano le copie e gli estratti.

Tutti i partecipanti alle adunanze del Consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto.

Al Consiglio d'amministrazione spetta:

- 1) predisporre lo statuto dell'istituto e promuovere le eventuali sue modificazioni;
- 2) nominare nel proprio seno i due membri del Comitato Esecutivo dell'istituto;
- 3) approvare ed attuare il regolamento per il personale e le relative tabelle del trattamento economico e di quiescenza del personale;
- 4) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di agenzie e dipendenze nonché sui limiti di competenza;
- 5) approvare i regolamenti dei servizi speciali e di quelli interni e proporre eventuali modifiche;
- 6) proporre l'ammontare delle indennità di carica per il presidente e delle medaglie di presenza per i consiglieri ed i membri del Comitato Esecutivo nonché l'emolumento ai membri del Collegio Sindacale;
- 7) deliberare l'acquisto di immobili ed attrezzature per le necessità funzionali dell'istituto e dei servizi ad esso affidati;
- 8) stabilire eventuali variazioni dei limiti di competenza del Comitato Esecutivo e del direttore per operazioni attive;
- 9) approvare le erogazioni per scopi benefici ed assistenziali di importo unitario superiore a So. 500;
- 10) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a So. 2.000;

- 11) autorizzare cessioni di crediti e transazioni di qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi agrari o di altra natura a favore dell'istituto, nonché le surrogazioni a favore di terzi per operazioni di importo unitario superiore a So. 10.000;
- 12) deliberare entro il mese di novembre di ogni anno, il preventivo delle spese di amministrazione per l'esercizio successivo;
- 13) fissare i criteri generali di distribuzione del credito;
- 14) deliberare sulla concessione di prestiti e sovvenzioni per operazioni attive di ogni categoria, di importo unitario superiore al massimo di competenza del Comitato Esecutivo;
- 15) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il Comitato Esecutivo od il direttore, o chi per essi, a stare in giudizio, nonché transigere o rinunciare a giudizi od a procedimenti esecutivi;
- 16) deliberare entro il mese di marzo di ogni anno sul bilancio dell'esercizio precedente, insieme al conto perdite e profitti e sulla devoluzione degli utili, nonché sui criteri di valutazione degli elementi attivi e passivi del bilancio e dell'ammortamento delle spese straordinarie di impianto e di esercizio come pure sulle risultanze economiche di cui al successivo articolo 17;
- 17) proporre l'emissione di obbligazioni, la conclusione di prestiti, fissandone le modalità, le condizioni, le garanzie e i saggi di interesse;
- 18) proporre la partecipazione dell'Istituto al capitale di imprese aventi per fine la valorizzazione delle risorse economiche della Somalia;
- 19) proporre speciali operazioni di finanziamento, connesse allo sviluppo economico della Somalia, od eventuali operazioni immobiliari.

Il Consiglio d'amministrazione, infine, su proposta del Presidente, può affidare ad altro dirigente o funzionario l'incarico di sostituire il direttore in caso di temporanea assenza od impedimento, delegandogli pro-tempore la facoltà di firma.

Art. 10.
(Presidente)

Il Presidente dell'Istituto:

- ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, firma i verbali dell'adunanza e vigila sulle deliberazioni adottate;
- rilascia quietanza per conto dell'Istituto, congiuntamente col direttore, per la riscossione di qualsiasi somma di importo superiore a So. 30.000.
- ordina, nei limiti deliberati, le spese previste dalla parte straordinaria del preventivo finanziario approvato dal Consiglio;
- autorizza, azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie da altre parti in causa dandone notizia al comitato Esecutivo od al Consiglio d'amministrazione, a seconda delle rispettive competenze. Limitatamente alle procedure

- esecutive necessarie al ricupero dei crediti cambiari il direttore singolarmente è facoltato a stare in giudizio;
- prende, in unione col direttore, qualsiasi provvedimento di competenza del Comitato Esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui all'articolo 11, punti 2), 4) e 5) e ultimo capoverso, dandone notizia al Comitato;
 - in casi di urgenza, nei quali non sia possibile l'immediata convocazione del Consiglio, prende i provvedimenti di competenza di questi, dandone comunicazione nella prima successiva riunione.

Art. 11.

(Comitato Esecutivo)

Il COMITATO ESECUTIVO è composto dal presidente del Consiglio d'amministrazione che lo presiede e da due membri scelti nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, che durano in carica un anno. Ai membri del Comitato spetta una medaglia di presenza, nella misura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo, produce la decadenza dall'incarico. Quando si verifichi, per qualsiasi ragione, una vacanza nel Comitato, il presidente convoca il Consiglio d'amministrazione perchè provveda alla nomina del nuovo membro, il quale però cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del Comitato Esecutivo.

Per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo, che hanno luogo, di regola, il primo ed il terzo giovedì di ciascun mese oppure su convocazione speciale del presidente, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Ai fini deliberativi, a parità di voti prevale quello del presidente.

I verbali delle adunanze del Comitato Esecutivo, trascritti in apposito libro, custodito dal segretario del consiglio, sono tenuti a disposizione del Consiglio d'amministrazione, e degli organi di vigilanza. Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo sono affidate ad un funzionario dell'istituto designato dal direttore.

Il Comitato Esecutivo provvede in generale all'ordinaria amministrazione dell'istituto e delle sezioni speciali.

Spetta più precisamente al Comitato Esecutivo:

- 1) deliberare sull'è operazioni attive d'importo unitario non superiore ai So. 4.000, che sono trascritte in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;
- 2) predisporre, d'intesa con il direttore, il bilancio da sottoporsi all'approvazione del Consiglio d'amministrazione;
- 3) deliberare in materia di personale nei termini del relativo regolamento;
- 4) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili per operazioni fino all'importo unitario di So. 2.000;
- 5) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di cassa, esattoria e tesoreria;

- 6) autorizzare cessioni di crediti o transazioni con qualunque modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche o di privilegi agrari o di altra natura iscritti a favore dell'istituto, nonchè le surrogazioni a favore di terzi per operazioni di importo unitario inferiore a So. 10.000;
- 7) approva le erogazioni per scopi benefici ed assistenziali per importi unitari non superiore a So. 500;
- 8) nominare, su proposta del direttore, i preposti alle agenzie e conferire agli stessi la facoltà di firma ai sensi dell'articolo 14.

Il Comitato Esecutivo ha altresì facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio d'amministrazione sugli argomenti di cui all'articolo 9, punto 11), riferendone alla prossima riunione del Consiglio.

Art. 12.
(Direttore)

L'Istituto ha un direttore nominato con decreto dell'Amministrazione della Somalia, che ne determina anche il trattamento economico e lo stato giuridico, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore è il capo del personale e dei servizi dell'Istituto; provvede a che le deliberazioni del Consiglio e le disposizioni del Presidente siano eseguiti; propone al Consiglio le norme di servizio preventivo delle spese annuali ed in genere tutti i provvedimenti che siano necessari o ritenga opportuni per il regolare e migliore andamento dell'Istituto. Ha la facoltà di formulare proposte al Presidente in relazione agli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

Al Direttore potranno essere delegate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, parte delle attribuzioni del Presidente stesso. Le attribuzioni in tal modo delegategli dovranno risultare, in modo particolareggiato, dal verbale della seduta del Consiglio.

Vale per il Direttore quanto stabilito dal precedente articolo 9.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare ad un altro funzionario dell'Istituto l'incarico di sostituire il direttore in caso di temporanea assenza od impedimento.

Il Direttore dell'Istituto interviene alle sedute del Consiglio con voto consultivo. Egli esercita anche le funzioni di segretario del Consiglio d'amministrazione e redige il verbale di ciascuna riunione.

Art. 13.
(Agenzie e dipendenze)

Le agenzie e gli stabilimenti periferici, dipendono dal Direttore. A ciascuna agenzia è preposto un funzionario nominato dal Comitato Esecutivo, su designazione del direttore, con la qualifica di capo agenzia. Esso è responsabile del regolare funzionamento dell'agenzia e delle sub-agenzie o delle altre dipendenze istituite nella zona.

Art. 14.
(Facoltà di firma)

La facoltà di firma in nome dell'istituto spetta:

- singolarmente al presidente per tutti gli atti o scritti riguardanti argomenti ed impegni di particolare rilievo emanati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato Esecutivo;
- al presidente congiuntamente al direttore per gli atti e scritti che comportano impegni diretti dell'istituto verso terzi, comprese le cambiali ed i movimenti di fondi nei confronti di banche o enti pubblici o privati;
- singolarmente al direttore per rilascio di quietanza per somme fino a So. 30,000, per la corrispondenza ordinaria e le comunicazioni a terzi inerenti alle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché, per gli atti e gli scritti relativi al personale e per la corrispondenza con le agenzie e le altre dipendenze. In caso di assenza od impedimento, per la sola corrispondenza interna e di ordinaria amministrazione, può essere devoluta tale facoltà, congiuntamente a due funzionari della sede centrale, all'uopo facoltati dal Comitato Esecutivo, su proposta del direttore;
- singolarmente ai capi agenzia designati per la corrispondenza ordinaria ed interna, esclusa quella comportante impegni verso terzi che deve portare la firma del direttore.

TITOLO QUINTO
(Collegio Sindacale)

Art. 15

Il Collegio dei Sindaci è composto dal Magistrato ai Conti o da persona da questi delegata, che lo presiede, e da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, per la durata di un biennio. Essi possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le sue funzioni secondo le norme vigenti in Somalia tenuto conto della speciale natura dell'organizzazione bancaria.

TITOLO SESTO
(Esercizio - Bilancio e risultati economici)

Art. 16.
(Esercizio)

L'esercizio annuale dell'istituto ha inizio al 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 17.

(Bilancio e risultati economici)

L'utile netto annuale, depurato degli eventuali ammortamenti e deperimenti di immobili e mobili, è destinato come segue:

- a) per tre decimi all'incremento del patrimonio dell'Istituto;
- b) per cinque decimi alla formazione ed all'incremento del fondo di riserva;
- c) per due decimi alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di Amministrazione, per la concessione di gratifiche al personale e per l'eventuale concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo economico del Territorio.

TITOLO SETTIMO

(Vigilanza)

Art. 18.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della COMMISSIONE DI VIGILANZA, costituita presso il Ministero per gli Affari Finanziari, in forza della Legge n. 10 del 30 settembre 1956.

A detta Commissione spetta il compito di vigilare sulla attività operativa dell'Istituto, ai fini dell'osservanza e dell'applicazione delle norme istituzionali o statutarie, comprese quelle relative alla difesa del risparmio ed alla disciplina della funzione creditizia. Essa ha ampia facoltà ispettiva e di controllo sull'attività creditizia in generale e sulle operazioni di raccolta e di impiego del risparmio.

Un delegato dell'organo di vigilanza partecipa a tutte le riunioni del Consiglio d'amministrazione, con facoltà, qualora egli ritenga che una deliberazione non sia conforme alle norme istituzionali o statutarie, di intervenire con raccomandazioni o rilievi specifici, affinché si provveda a modificarla o ad emendarla. Ove a ciò non sia provveduto, il delegato di vigilanza può chiedere la sospensione della deliberazione stessa, informandone la Commissione di Vigilanza, la quale comunicherà alla presidenza dell'Istituto le proprie determinazioni, non più tardi di dieci giorni feriali dalla data di ricezione del verbale della seduta della quale trattasi; trascorso tale termine, senza alcuna eccezione, la deliberazione diventa esecutiva.

Gli interventi del delegato di vigilanza, saranno oggetto di regolare inserimento nel verbale delle singole riunioni consiliari.

Art. 19.

L'Istituto è tenuto ad inviare alla Commissione di Vigilanza ed in copia al Ministro per gli Affari Economici, i seguenti documenti:

- a) entro trenta giorni, la situazione dei conti di ogni fine mese;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura, dell'esercizio, le relazioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei Sindaci ed il bilancio con-

suntivo annuale con i relativi allegati. La relazione del Consiglio di amministrazione deve illustrare, fra l'altro, il programma d'attività dell'Istituto.

- c) almeno cinque giorni prima di quello fissato per le adunanze l'avviso di convocazione del Consiglio d'Amministrazione con il relativo ordine del giorno;
- d) entro tre giorni feriali dall'avvenuta riunione, copia del verbale relativo. Salvo il caso previsto dall'art. 18, 2° capoverso, qualora entro cinque giorni dalla data d'invio del verbale, la Commissione di Vigilanza non sospenda le deliberazioni prese dal Consiglio o comunque non interloquisca, esse diventano esecutive. In caso contrario le deliberazioni diventano esecutive soltanto dopo l'esplicita approvazione dell'organo di vigilanza di concerto col Ministro per gli Affari Economici;
- e) entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare, gli adempimenti relativi ai conguagli dei depositi a garanzia, per le operazioni passive (depositi ed emissione circassegni).

Art. 20.

La Commissione di Vigilanza può disporre ispezioni periodiche e straordinarie all'istituto, il quale è tenuto a fornire all'incaricato della ispezione ogni informazione e ad esibire tutti i registri, atti e documenti che gli vengono richiesti.

TITOLO OTTAVO

(Cauzioni personale)

Art. 21.

I dipendenti in organico sono tenuti a prestar le seguenti cauzioni:

- *Gruppo A (dirigenti)*, cauzione di carica, nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione;
- *Gruppo B (funzionari)* preposti alle agenzie periferiche dell'istituto, cauzione cumulativa di carica e per servizio di cassa, nelle misure previste dal Regolamento del personale;
- *Categoria di cassa*, cauzione per servizio di cassa, nelle misure previste dal Regolamento del personale.

TITOLO NONO

(Scioglimento del Consiglio d'amministrazione - Messa in liquidazione)

Art. 22.

Quando da ispezioni effettuate dalla Commissione di Vigilanza risultino irregolarità o violazioni di leggi, di regolamenti e delle altre di-

sposizioni che regolano la gestione dell'istituto, su proposta della Commissione di Vigilanza stessa e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore adotta i provvedimenti del caso e può anche, con suo decreto, sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario.

Art. 23.

Su proposta della Commissione di Vigilanza e previo parere del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, l'Amministratore può disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Istituto, da effettuarsi ad opera di un commissario liquidatore da lui nominato nei seguenti casi:

- a) quando fossero accertate gravi irregolarità e violazioni di legge, di regolamenti o di altre disposizioni regolanti la gestione dell'istituto;
- b) quando fossero accertate perdite che assorbissero, oltre al fondo di riserva eventualmente costituito, più della metà del patrimonio dell'Istituto;
- c) quando fosse accertata la inidoneità dell'istituto a conseguire le proprie finalità.

In caso di scioglimento dell'istituto, l'Amministratore della Somalia, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, disporrà con suo decreto la devoluzione del patrimonio netto dell'istituto a scopo di pubblico interesse.

TITOLO DECIMO

Art. 24.

Il presente statuto, sostituisce a tutti gli effetti quello precedente, approvato con decreto dell'Amministratore n. 35 del 31 marzo 1954, ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 10 settembre 1956 n. 94 Rep.

Indennità al Primo Ministro e ai Ministri e gettoni di presenza ai Membri del Consiglio dei Ministri

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 9 della Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

RITENUTO di dover provvedere a stabilire le indennità spettanti al Primo Ministro ed ai Ministri del Governo della Somalia ed i gettoni di presenza ai componenti del Consiglio dei Ministri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici e generali;

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità spettanti al Primo Ministro ed ai Ministri del Governo della Somalia sono fissate nella seguente misura:

- a) Primo Ministro mensili So. 1.405,03
- b) Ministri mensili So. 1.078,95

Compete loro inoltre un'indennità di alloggio nella seguente misura:

- a) Primo Ministro mensili So. 752,86
- b) Ministri mensili So. 535,47

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio dei Ministri spetta un gettone di presenza di So. 20 (venti) per ogni seduta.

Lo stesso gettone compete al Segretario del Consiglio ed agli altri eventuali partecipanti.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Decreto faranno carico al capitolo 7 bis per l'esercizio finanziario 1956 ed al capitolo corrispondente per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 4.

Il presente Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ed ha effetto dal 17 maggio 1956.

Mogadiscio, li 10 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

Mohamed Abdi Nur

Abdullahi Issa Mohamud

VISTO n. 553 del 10 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 234.

Mogadiscio, li 11 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 25 agosto 1956 n. 47 Rep.

Nomina del Dott. Nello Riccio a Giudice Regionale della Migiurtinia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di nominare il Giudice Regionale della Migiurtinia, in sostituzione del Dott. Giuliano Belli Dell'Isca, destinato ad altra sede;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 4 settembre 1956, il Dott. Nello Riccio è nominato Giudice Regionale della Migiurtinia.

Mogadiscio, li 25 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

**VISTO n. 512 del 28 agosto 1956.*

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 143.

Mogadiscio, li 30 agosto 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 11 agosto 1956, n. 60 Rep.

Istituisce in Merca, presso l'Istituto Sierovaccinogeno un Corso Professionale per Assistenti Veterinari.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78;

VISTO il D.A. n. 12 di Rep. in data 12 febbraio 1954 che istituisce un Corso biennale per Assistenti Veterinari;

RAVVISATA l'opportunità di rinnovare tale Corso, per completare la preparazione degli Assistenti Veterinari, necessari a far fronte alle esigenze del Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 agosto 1956;
SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

In relazione all'art. 3 del D.A. 6 febbraio 1956, n. 12 è istituito in Merca, presso l'Istituto Sierovaccinogeno, un Corso Professionale per Assistenti Veterinari, allo scopo di creare un nucleo di personale preparato sul piano tecnico e culturale, e in grado di assolvere il proprio compito, sostituendo in parte il medico veterinario nella pratica della profilassi e cura delle malattie del bestiame dominanti in Somalia.

Art. 2.

E' approvato l'annesso Regolamento composto di 16 articoli, che disciplina il funzionamento del predetto Corso.

Art. 3.

Il Corso Professionale per Assistenti Veterinari avrà inizio entro il mese di agosto 1956 e terminerà nel mese di agosto 1958.

Art. 4.

Le spese relative faranno carico al Cap. 55 dell'esercizio finanziario corrente, e corrispondenti capitoli dei prossimi esercizi finanziari.

Mogadiscio, li 11 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

Scek Ali Giumale Barale

VISTO n. 517 del 11 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 154.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

REGOLAMENTO del « Corso per Assistenti Veterinari »

Art. 1.

Il Corso per Assistenti Veterinari ha sede in Merca, nei locali dell'Istituto Sierovaccinogeno.

Alla Direzione del Corso è preposto il Direttore di detto Istituto.

Art. 2.

Il Corso è biennale e si suddivide in due periodi di otto mesi ciascuno seguiti da quattro mesi di vacanza. I Corsi avranno inizio a metà agosto e termineranno nella seconda metà di aprile di ogni anno.

Art. 3.

Sono ammessi al corso gli Allievi Assistenti Veterinari (Cat. C. Grado 11) assunti in base al Concorso bandito con D. A. 6 febbraio 1956, n. 12.

Possono altresì essere ammessi al Corso, dietro autorizzazione del Ministero Affari Sociali, allievi aggiuntivi, in numero non superiore a tre, dipendenti da altri Enti Pubblici purchè forniti di adeguata cultura.

Art. 4.

I Corsi consistono in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le lezioni si svolgeranno di regola nel pomeriggio, con un numero di ore di insegnamento non inferiore alle dieci e non superiore alle dodici settimanali; le esercitazioni pratiche si svolgeranno prevalentemente presso l'Istituto Sierovaccinogeno, osservando il normale orario antimeridiano di lavoro.

Art. 5.

Durante le vacanze fra il I ed il II anno, gli allievi presteranno regolare servizio alle dipendenze del Dipartimento Veterinario e potranno essere impiegati, a scopo didattico, in carovane veterinarie.

Art. 6.

Le lezioni vertono sulle seguenti materie:

1° ANNO

- a) elementi di anatomia descrittiva e topografica veterinaria;
- b) elementi di fisiologia;
- c) elementi di patologia generale, ed immunologia;
- d) elementi di materia medica;
- e) cultura generale.

2° ANNO

- a) elementi di patologia e clinica medica;
- b) malattie infettive ed infestive dominanti in Somalia;
- c) elementi di patologia e clinica chirurgica e medicina operatoria;
- d) Polizia Sanitaria Veterinaria ed ispezioni delle carni da macello;
- e) igiene veterinaria ed esercitazioni di laboratorio;
- f) elementi di zootecnia, ezoognozia, pedologia e cenni sulla fecondazione artificiale.

Art. 7.

Le lezioni si svolgono secondo gli orari stabiliti dal Ministero per gli Affari Sociali su proposta del Direttore del Corso.

Art. 8.

Il passaggio dal I al II corso avviene in base al risultato d'esame sostenuto dinanzi ad una Commissione composta dal Capo Dipartimento Veterinario - Presidente, dal Direttore del Corso, e dagli insegnanti.

Detti esami consistono in una prova scritta, in prove orali su ciascuna materia, ed in una esercitazione pratica.

Art. 9.

Al termine del II Corso hanno luogo gli esami per il conferimento del diploma di Assistente Veterinario. Essi sono tenuti dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministro per gli Affari Sociali.

Art. 10.

Gli esami di diploma consistono in due prove scritte su temi di carattere tecnico professionale prescelti dalla Commissione, ed in prove orali e pratiche su tutte le materie di insegnamento.

Art. 11.

La votazione nelle prove di esame viene attribuita in decimi. I candidati che per ogni prova di esame conseguono un voto non inferiore a 6 decimi, ottengono l'idoneità.

Art. 12.

Gli esami hanno luogo alla fine di ogni corso annuale.

Il Calendario degli Esami viene stabilito dal Capo Dipartimento Veterinario, su proposta del Direttore del Corso.

Art. 13.

Gli allievi del I e del II anno respinti in non più di tre prove possono essere ammessi a ripetere gli esami nella prima quindicina di agosto.

Art. 14.

Gli insegnanti di materie mediche o veterinarie del Corso devono, di regola, essere forniti di laurea.

L'incarico per l'insegnamento ha normalmente la durata di un anno, e viene conferito dal Ministro per gli Affari Sociali, su proposta del Capo Dipartimento Veterinario.

Art. 15.

Gli insegnanti vengono retribuiti nella misura di So. 12 per ogni ora effettiva di lezione. I membri della Commissione di esame, di cui agli art. 8 e 9, vengono retribuiti nella misura di So. 5 per ogni allievo esaminato.

Gli insegnanti sono tenuti alla compilazione di dispense riassuntive mese per mese. Dette dispense saranno consegnate al Direttore del Corso, che provvederà alla loro riproduzione e distribuzione agli allievi.

Art. 16.

La sovrintendenza tecnica e disciplinare del Corso è esercitata dal Capo Dipartimento Veterinario, che approva i programmi di insegnamento nelle varie materie, proposti dal Direttore del Corso.

Mogadiscio, li 31 luglio 1956.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 27 agosto 1956 n. 61 Rep.

Nomina Membro della Commissione consultiva per l'esame domande d'importazione e di esportazione.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956 n. 79, che istituisce gli Uffici Speciali dell'AFIS;

VISTO il D. A. 10 luglio 1954 n. 83, relativo alla costituzione della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione;

VISTO il D. A. 21 luglio 1955, n. 152, con il quale il dott. Giuseppe Della Cave veniva nominato membro della commissione stessa;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere alla nomina del 1° segretario commerciale rag. Gaetano Cavaglia a membro della commissione suddetto, in sostituzione del dott. Giuseppe Della Cave che ha cessato di far parte dell'Ufficio Valute e Commercio Estero;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 20 agosto 1956 il 1° segretario commerciale rag. Gaetano Cavaglia è nominato membro della Commissione consultiva per l'esame delle domande d'importazione e di esportazione.

Mogadiscio, li 27 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 514 del 28 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 155.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 25 agosto 1956 n. 62 Rep.

Cessazione del Dr. Giuliano Belli Dell'Isca dall'incarico di Giudice Regionale della Migiurtinia e sua nomina a Giudice Regionale aggiunto del Benadir.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di destinare all'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir un Giudice Regionale aggiunto;

RITENUTO che il Dr. Giuliano Belli Dell'Isca, Giudice Regionale della Migiurtinia, ha presentato domanda per essere trasferito ad altra sede;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 4 settembre 1956, il dott. Giuliano Belli Dell'Isca cessa dall'incarico di Giudice Regionale della Migiurtinia.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il medesimo è nominato Giudice Regionale aggiunto del Benadir.

Mogadiscio, li 25 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 513 del 28 agosto 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 253.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 10 settembre 1956 n. 63 Rep.

Temporanea sostituzione del Segretario del Consiglio dei Ministri.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto Amministrativo 21 maggio 1956, n. 13 che nomina il 1° Segretario Mohamed Scek Hassan Segretario del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che il predetto funzionario dovrà assentarsi dalla Somalia;

RITENUTO necessario provvedere alla sua temporanea sostituzione;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Il Vice Segretario Mohamed Hassan Nur è nominato Segretario del Consiglio dei Ministri in temporanea sostituzione del 1° Segretario Mohamed Scek Hassan.

Mogadiscio, li 10 settembre 1956.

**p. L'AMMINISTRATORE
Franca**

Abdullahi Issa Mohamud

Mohamud Abdi Nur

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 4 agosto 1956 n. 64 Rep.

Autorizzazione alla sovrastampa per avvaloramento carta bollata di valore inferiore.

IL MINISTRO

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il promemoria in data 1° agosto 1956 con il quale l'Ufficio Tasse sugli Affari chiede che si proceda alla sovrastampa di un congruo numero di fogli di carta da bollo da So. 0,20 aumentandone il valore a So. 0,80, in quanto l'Ufficio è quasi sprovvisto di carta bollata per il valore sopra citato;

RITENUTO che si debba dar corso alla sovrastampa di 60.000 (sessantamila) fogli di carta da bollo da So. 0,20 a So. 0,80;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa, con valore da So. 0,80 (So. zero 80/100), di n. 60.000 (sessantamila) fogli di carta bollata di So. 0,20 (So. zero 20/100).

Art. 2.

L'Ufficio Tasse sugli Affari assumerà in carico detti fogli di carta da bollo per il maggiore valore ad essi attribuito, man mano che i medesimi saranno sovrastampati.

Mogadiscio, li 4 agosto 1956.

**IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud**

VISTO n. 486 del

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 236.

Mogadiscio, li 12 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

MUNICIPIO DI MOGADISCIO

AVVISO N. 29

Dichiarazione di pubblica utilità di opere da eseguire nella zona di El Gab del Villaggio Hamar Uen di Mogadiscio.

Con decreto n. 4/56, in data 5 settembre 1956, il Prefetto del Benadir ha stabilito quanto appresso:

IL PREFETTO

VISTA la deliberazione consiliare n. 40 del 18 luglio 1956 del Municipio di Mogadiscio che approva il piano di esproprio e di sgombero della parte bassa di El Gab, soggetta ad allamento;

RAVVISATA la necessità di iniziare la procedura relativa allo sgombero dell'area di cui sopra;

VISTA l'Ordinanza del Segretario Generale n. 12 in data 28 maggio 1955, pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S. n. 6 del 1° giugno 1955, con particolare riguardo agli artt. 2 e 3;

DECRETA:

Art. 1.

Per i motivi illustrati nelle premesse la parte bassa di El Gab viene, con il presente decreto, dichiarata area di pubblica utilità.

Art. 2.

Ai proprietari di baracche site nella suddetta area incombe l'obbligo di rendere libero il terreno; agli stessi verrà concesso un compenso per la demolizione ed il trasporto dei materiali.

L'elenco dei proprietari con il compenso per ognuno fissato e la planimetria generale della zona redatti a cura dell'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio vengono uniti al presente decreto del quale devono essere considerati parte integrante.

Art. 3.

Al Commissario del Municipio di Mogadiscio è demandata l'esecuzione dei vari adempimenti previsti nell'art. 4 della citata Ordinanza n. 12 circa la pubblicazione del presente decreto e degli elaborati che ne fanno parte.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

IL PREFETTO
Hassan Nur

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE DI MOGADISCIO

ATTESA la necessità di risanare la parte bassa di El Gab, soggetta ad allagamenti, e per intanto di disporre lo sgombero della popolazione e delle abitazioni ivi stanziata, allo scopo di evitare il grave danno alla salute pubblica ed all'igiene derivante dal risiedere in una area malsana;


IL COMMISSARIO

avverte che il piano di espropriazione predisposto per lo sgombero della parte bassa di El Gab, soggetta ad allagamenti, è da oggi depositato presso l'Ufficio tecnico municipale di Mogadiscio per la durata di trenta giorni.

Contro la dichiarazione di pubblica utilità, oppure contro il piano di espropriazione, o contro entrambi, chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso al Prefetto del Benadir entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 22 settembre 1956.

IL COMMISSARIO ff.
Mohamed Scek Giamal



PARTE TERZA

V A R I E

Ispettorato Istruzione Secondaria

Conseguimento della maturità Classica, Scientifica e licenza della Scuola Media Superiore nell'anno scolastico 1955-56.

Si attesta che nella sessione estiva dell'anno scolastico 1955/56 hanno conseguita la maturità Classica i seguenti alunni:

- 1) — Celeste Mario
- 2) — Kauten Tullia
- 3) — La Monica Girolamo
- 4) — Olivieri Daniella
- 5) — Striano Renato

ed hanno conseguita la maturità Scientifica i seguenti alunni:

- 1) — Brufatto Carlo
- 2) — Gianfaldoni Fabio

Inoltre si attesta che hanno conseguita la licenza della Scuola Media Superiore della Somalia, in I Sessione dell'anno scolastico 1955/56, i seguenti alunni:

- 1) — Ahmed Mohamed Hassan
- 2) — Ali Scek Hussien
- 3) — Mohamed Scek Ali
- 4) — Osman Issa Cadale

e che l'alunno Mohamud Mohamed Abdalla ha conseguita la stessa licenza nella II Sessione dell'anno scolastico 1955/56.

Mogadiscio, li 18 settembre 1956.

(126)

L'Ispettore
Prof. Mario Pittarelli

Soc. a r.l. « TIRO A VOLO »
con sede in Mogadiscio

Estratto del verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria

Il giorno 26 settembre 1956, alle ore 8, s'è riunita in Mogadiscio, presso il mio Studio di Notaio, l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dell'intestata Società, la quale ha deliberato lo scioglimento della Società, la conseguente sua messa in liquidazione, e la nomina del

liquidatore unico, con pieni poteri, con tutte le facoltà di legge, nella persona del ragioniere Ermete Borg di fu Enrico.

Il relativo verbale, a mio rogito, n. 3500 di repertorio, in data 26 settembre 1956, registrato a Mogadiscio il giorno successivo 27 settembre al n. 694 Atti Pubblici vol. VII, omologato dall'Ill.mo Giudice Regionale del Benadir con suo decreto 29 settembre 1956, è stato da me depositato presso la Cancelleria del predetto Giudice il 1° ottobre 1956 e trascritto al n. 67 del Registro d'Ordine ed al n. 261 del Registro delle Società.

(143)

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

**Costituzione della Società - a responsabilità limitata - « SOMALIA D'OGGI »
con sede in Mogadiscio**

Il 14 settembre 1956, con atto a mio rogito n. 3435 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 20 settembre 1956 al n. 683 Atti Pubblici vol. VII, è stata costituita la Società — a responsabilità limitata — « SOMALIA D'OGGI », avente per scopo di provvedere per la preparazione e la pubblicazione di una rivista bimestrale, avente la stessa denominazione sociale « SOMALIA D'OGGI », per la trattazione dei problemi e delle questioni di più vivo e vario interesse per la Somalia, a carattere culturale e divulgativo, quale organo di stampa libero ed indipendente, senza fini politici.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir, con decreto del 1° ottobre 1956, e trascritto al n. 68 del Registro d'Ordine ed al n. 335 del Registro delle Società.

(144)

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

Autorizzazione 20 agosto 1956 N. 253541.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza l'ing. Enrico Bonini a svolgere
attività economica**

Omissis

AUTORIZZA:

L'ing. Enrico Bonini è autorizzato ad esercitare in Chisimaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Chisimaio.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(120)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 giugno 1956 N. 252978.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il sig. Ali Barre Giama Nur a svolgere
attività economica**

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Ali Barre Giumale Nur ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Distretto di Galcaio.

Mogadiscio, li 25 giugno 1956.

(121)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 8 settembre 1956 N. 253764.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il sig. Ali Afrah Mallim a svolgere
attività economica**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Ali Afrah Mallim ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

(122)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 20 agosto 1956 N. 253543.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il sig. Abdullahi Jusuf Farah a svolgere
attività economica**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Abdullahi Jusuf Farah è autorizzato ad esercitare in Galcaio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Galcaio.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(123)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 20 agosto 1956 N. 253544.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Hagi Mohamed Handulle a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Hagi Mohamed Handulle è autorizzato ad esercitare in Margherita il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Margherita.

Mogadiscio, li 20 agosto 1956.

(125)

IL MINISTRO
Hagi Fara Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253903.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Autorizza la Soc. Cooperativa Somala Distribuzione Sale
« Salgesira » a svolgere attività commerciale

Omissis:

AUTORIZZA:

La Società Cooperativa Somala Distribuzione Sale « SALGESIRA » ad esercitare in Mogadiscio il commercio di vendita del sale all'ingrosso.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(136)

Autorizzazione 25 settembre 1956 n. 253904.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Autorizza il Sig. Yadavyee Zaverchand a svolgere
attività economica

Omissis:

AUTORIZZA:

Il Sig. Yadavyee Zaverchand ad esercitare in Mogadiscio il commercio di « lucan con alimentari all'ingrosso ».

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

(137)

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253905.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Scerif Abdalla Hussen Abubakar a svolgere
attività commerciale**

Omissis

AUTORIZZA:

Il Sig. Scerif Abdalla Hussen Abubakar ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(138)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253906.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza la Società An. Industria Sapone Hadramaia a svolgere
attività economica**

Omissis:

AUTORIZZA:

La cessione a favore della Società Anonima Industria Sapone Hadramaia dell'autorizzazione licenza n. 9389/3 per l'esercizio « Industria del Sapone », intestata al Sig. Said Mohamed Abdalla Bin Gidnan.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(139)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253907.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

**Autorizza la Sig.ra Martello Salvatrice in Vaglio a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

AUTORIZZA:

La Signora Martello Salvatrice in Vaglio ad esercitare in Mogadiscio il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso l'Amministrazione Municipale di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(140)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione 25 settembre 1956 N. 253902.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Omissis:

RESPINGE:

La domanda, presentata in data 31 gennaio 1956, del Sig. Scerif Salah Abdalla intesa ad ottenere la autorizzazione per l'esercizio del commercio di ducan senza alimentari all'ingrosso in Mogadiscio, non avendo il richiedente comprovato la sua idoneità finanziaria e non apportando con l'attività richiesta alcun utile contributo allo sviluppo economico del Territorio.

Mogadiscio, li 25 settembre 1956.

(142)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio, Trasporti e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che la Ditta «Tessilmoda» di Zanfrini Marta e Livio Nelda, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, sita in Piazzale Roma.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, lì 1 settembre 1956.

(124)

IL MINISTRO
Hasi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Romano Arfelli fu Giacomo, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via Chiarini.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(141)

IL MINISTRO
Hasi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1° agosto 1956 il Sig. Scek Mumin Mongani Abdi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1170 sito in Mogadi-

scio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(127)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 agosto 1956 il Sig. Hassan Abdalla Hagi Saslimin ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1420 sito in Mogadiscio, Via Benadir descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(128)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 29 maggio 1956 il Sig. Hagi Omar Osman El Faghi ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 990 sito in Mogadiscio, Via Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(129)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 21 maggio 1953 i Sigg. Marcoleoni Marco e Francesco hanno chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5400 sito in Mogadiscio, Via Balad descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(130)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 1 agosto 1956 la Signora Mariam Ali Gaal ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 437 sito in Mogadiscio, Via Merca descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(131)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 novembre 1955, il Sig. Sufi Sceek Mohamed ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un

appezzamento di terreno della superficie di mq. 612,50 sito in Mogadiscio, Via Filonardi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(132)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 agosto 1956 la Signora Domitilla Iusuf ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 234 sito in Mogadiscio, Via Vitali descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(135)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 20 agosto 1956 il Sig. Mohamed Abdi Issak ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 1950 sito in Mogadiscio, Via Vicinanze Campo Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(145)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

ERRATA CORRIGE

Nell'avviso ad opponendum pubblicato sul B. U. n. 9 del 1 settembre 1956 nell'interesse del Sig. Vitali Giuseppe Mario a pag. 718 riga n. 4 dell'avviso, leggasi «mq. 504,40» in luogo di «mq. 300».

(133)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

ERRATA CORRIGE

Nell'avviso ad opponendum pubblicato sul B. U. n. 8 del 1 agosto 1956 nell'interesse del Sig. Aschir Guled Abdurahman a pag. 669 riga n. 4 dell'avviso, leggasi «mq. 504,40» in luogo di «mq. 400».

(134)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 10 ottobre 1956

Suppl. N. 1 al N. 10

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

LEGGE 10 ottobre 1956, n. 11: *Emblema della Somalia.*


811


PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA


N. N.






Visto

IL PRIMO MINISTRO
ABDULLAHI ISSA MAHAMUD






Visto

IL PRIMO MINISTRO

ABDULLAHI ISSA MAHAMUD



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 ottobre 1956, n. 11.
Emblema della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'emblema della Somalia.

Art. 2.

L'emblema è composto da uno scudo d'azzurro, alla stella di cinque punte d'argento, alla bordatura d'oro.

Lo scudo, sormontato da una merlatura di cinque punte moresche d'oro, le due laterali smezzate, è sostenuto da due leopardi al naturale affrontati e controrampanti, poggianti su due lance incrociantesi sotto la punta dello scudo stesso, con due foglie di palma al naturale ed intrecciate da un nastro bianco.

La foggia dell'emblema è raffigurata nelle due tavole unite alla presente legge e firmate dal Primo Ministro.

Art. 3.

L'Amministratore provvederà con proprio decreto all'emanazione delle norme per l'uso dell'emblema.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio addì 10 ottobre 1956.

Anzilotti

PARTE SECONDA

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO LEGGE 31 ottobre 1956, n. 3 rep.

Imposta di consumo sui carburanti.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di reperire nuovi fondi per le esigenze di bilancio connesse anche con le spese da sostenere per le sistemazioni stradali in corso intese ad assicurare continuità di traffico, in ogni stagione, sulle principali direttrici del Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari, di concerto col Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'articolo 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una imposta di consumo per i seguenti tipi di carburanti destinati ad essere impiegati quale combustibile nei motori a scoppio e a ciclo diesel, fissi e mobili, nella misura a fianco di ciascun tipo indicata:

- | | | |
|--|---------------|-----------|
| — benzina | per ettolitro | So. 14,50 |
| — olii da gas aventi peso specifico inferiore a 0,880 alla temperatura di 15°C; | per ettolitro | So. 11,35 |
| — residui della distillazione ed olii da gas aventi peso specifico superiore a 0,880 alla temperatura di 15°C. | per ettolitro | So. 3,60 |

Art. 2.

Qualora l'approvvigionamento di carburanti nei centri costieri di Merca e di Chisimaio sia effettuato da parte del deposito costiero di Mo-

gadiscio, la misura dell'imposta per i quantitativi approvvigionati sarà riscossa al netto delle spese di trasporto dal deposito ai centri indicati.

Il trasporto sarà appaltato dalla ditta che gestisce il deposito costiero di Mogadiscio a mezzo di pubblica gara e le spese inerenti al trasporto dovranno essere documentate sulla base delle condizioni d'appalto.

Art. 3.

L'imposta di consumo viene riscossa dalle competenti Autorità doganali all'atto della immissione dei carburanti al consumo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e sarà presentato immediatamente all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, il 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAP ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 624 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 235.

Mogadiscio, il 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO LEGGE 31 ottobre 1956, n. 4 rep.

Sanzioni contro occultamento merci e aumento prezzi.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza del 20 maggio 1953, n. 6, sulla determinazione dei prezzi delle merci di prima necessità;

VISTA l'Ordinanza del 5 maggio 1956, n. 2, art. 8;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere, in vista della particolare situazione internazionale recentemente determinatasi;

SENTITO il Comitato dei Prezzi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque occulti, incetti o comunque sottragga al normale consumo merci di qualsiasi genere, al fine di trarne illecito profitto o di preconstituirsì non giustificate scorte per futuri consumi, è punito con la multa fino a So. 3.000 (tremila) o con la reclusione fino a due anni.

Art. 2.

Le stesse pene di cui sopra sono comminate ai commercianti che comunque vendano, tentino di vendere od acquistino merci a prezzi superiori a quelli correnti.

Agli effetti delle presenti disposizioni per prezzi correnti devono intendersi quelli riportati nelle Tabelle periodicamente compilate dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di concerto con il Comitato Prezzi. Tali tabelle, vistate dal Ministro per gli Affari Economici, saranno esposte al pubblico nell'Albo della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura e pubblicate, per i generi alimentari di prima necessità, nel « Corriere della Somalia ».

Art. 3.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui ai precedenti articoli, il Prefetto può ordinare, su denuncia delle competenti Autorità di Polizia la chiusura del pubblico esercizio o dello stabilimento industriale o commerciale. La chiusura non può avere durata inferiore a giorni tre e superiore a mesi tre.

Nei casi nei quali ricorra particolari aspetti di gravità, il Ministro per gli Affari Economici, su proposta del Prefetto, può ordinare il definitivo ritiro della licenza di esercizio.

Per Autorità di Polizia si intendono tutti gli Ufficiali, Sottufficiali e Agenti delle Forze di Polizia della Somalia, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale e del Corpo degli Ilaalo.

Art. 4.

Il presente Decreto Legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 625 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 236.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 105 rep.

Sistema metrico decimale per la Voce 60 della tariffa doganale di cui all'allegato A del Decreto n. 158 del 24 dicembre 1954.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1: « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 24 dicembre 1954, n. 158;

RICONOSCIUTA la necessità di ridurre al sistema metrico decimale le unità di misura espresse in galloni imperiali per le merci incluse nella Voce 60 della Tariffa doganale di cui all'allegato A al Decreto numero 158 del 24 dicembre 1954;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto col Ministro per gli Affari Economici;

Decreta:

ARTICOLO UNICO

I dazi doganali di importazione di cui alla Voce 60 della tariffa allegato A al Decreto n. 158 del 24 dicembre 1954 sono sostituiti dai seguenti, ridotti ad unità del sistema metrico decimale;

Voce 60 — OLI MINERALI:

a) greggi, residui della distillazione e olii da gas	per hl. So. 4,40
b) lubrificanti e grassi minerali	per ql. So. 45,00
c) petrolio	per hl. So. 10,00
d) benzina	per hl. So. 12,00

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

SALAD ABDI MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 626 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 237.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 106 rep.

Istituzione di un Sottosegretario alle dipendenze del Primo Ministro.

L'AMMINISTRATORE

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla legge 7 maggio 1956, n. 1;
VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla istituzione di un Sottosegretario alle dipendenze del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

Decreta:

Art. 1.

Alle dipendenze del Primo Ministro è istituito l'Ufficio della Presidenza del Consiglio.

Art. 2.

Il Primo Ministro è coadiuvato nella Direzione dell'Ufficio della Presidenza da un Sottosegretario, che esercita le funzioni delegategli.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 627 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 238.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA

DECRETO AMMIN.VO 31 ottobre 1956, n. 73 rep.

Nomina del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'AMMINISTRATORE

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dalla legge 7 maggio 1956 n. 1;
SU PROPOSTA del Primo Ministro;

Decreta:

Il Deputato MOHAMUD HAMED ADDAN è nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 628 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 239.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1 novembre 1956

N. 11

Supplementi pubblicati durante il mese di ottobre 1956:

Supplemento n. 1 al n. 10 in data 10 ottobre 1956 contenente:

LEGGE 10 ottobre 1956, n. 11: *Emblema della Somalia.* 811

Supplemento n. 2 al n. 10 in data 13 ottobre 1956 contenente:

Società Romana in Somalia S.p.A. — *Avviso convocazione di As-
semblea Generale Straordinaria.* 815

Supplemento n. 3 al n. 10 in data 31 ottobre 1956 contenente:


DECRETO LEGGE 31 ottobre 1956, n. 3 rep.: *Imposta di consu-
mo sui carburanti.* 819

DECRETO LEGGE 31 ottobre 1956, n. 4 rep.: *Sanzioni contro oc-
cultamento merci e rialzo prezzi.* 820

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 105 rep.: *Sistema metrico decimale
per la Voce 60 della Tariffa doganale di cui all'allegato A del
Decreto n. 158 del 24 dicembre 1954.* 822

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 106 rep.: *Istituzione di un Sottose-
gretariato alle dipendenze del Primo Ministro.* 823

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 73 rep.: *Nomina del Deputato Moha-
mud Ahmed Addan a Sottosegretario alla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri.* 824



SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

N. N.

DECRETI

- DECRETO 3 ottobre 1956, n. 96 rep.: *Trattamento economico locale al personale civile e militare dello Stato Italiano in servizio in Somalia dal 1° gennaio 1953.* 831
- DECRETO 4 ottobre 1956, n. 97 rep.: *Trattamento economico locale al personale civile e militare dello Stato Italiano in servizio in Somalia dal 1° gennaio 1954.* 832
- DECRETO 10 ottobre 1956, n. 98 rep.: *Ordinamento Scuola Discipline Islamiche.* 835
- DECRETO 13 settembre 1956, n. 99 rep.: *Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie.* 853
- DECRETO 18 settembre 1956, n. 100 rep.: *Delega al Ministro per gli Affari Economici delle attribuzioni dell'Amministratore in materia relativa alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce.* 853
- DECRETO 18 settembre 1956, n. 101 rep.: *Trattamento economico definitivo spettante al personale giunto in Somalia anteriormente al 1° aprile 1950.* 854
- DECRETO 14 aprile 1956, n. 102 rep.: *Compenso speciale a favore di determinato personale addetto ai servizi sanitari.* 855
- DECRETO 20 maggio 1956, n. 103 rep.: *Modifiche al Decreto 14 aprile 1956, n. 102 rep., relative al compenso speciale al personale sanitario.* 857
- DECRETO 20 maggio 1956, n. 104 rep.: *Compenso mensile per maneggio fondi.* 858
- DECRETO 31 ottobre 1956, n. 72 rep.: *Disciplina del personale militare dislocato in Somalia.* 859

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

- DECRETO 18 settembre 1956, n. 65 rep.: *Modifica del Comitato di coordinamento per il settore incenso.* 861
- DECRETO 24 settembre 1956, n. 66 rep.: *Cessazione del dr. Chiavalon Giuseppe dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba e nomina di Giudice dell'avv. Tucci Mario.* 862
- DECRETO 24 settembre 1956, n. 67 rep.: *Nomina Commissione per le operazioni di accertamento e distruzione dei francobolli celebrativi della III Fiera della Somalia.* 862
- DECRETO 26 maggio 1956, n. 68 rep.: *Concessione a scopo edilizio di area demaniale al Sig. Ahmed Salah Obed.* 864
- DECRETO 15 giugno 1956, n. 69 rep.: *Riconoscimento della libera disponibilità di area demaniale a favore degli eredi di Hagi Jusuf Aba — rer Magno.* 865
- DECRETO 28 agosto 1956, n. 70 rep.: *Nomina Commissione per l'esame delle offerte di forniture medicinali, materiale sanitario e materiale di dotazione degli Stabilimenti Sanitari.* 866
- DECRETO 18 ottobre 1956, n. 71 rep.: *Istituzione in Beles Cogani di un Ufficio dei Qadi.* 867

PARTE TERZA

V A R I E

- Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba: *Dichiarazione di chiusura dell'eredità giacente del defunto Gentile Pasquale.* 869
- Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Dichiarazione di ammortamento di certificato e autorizzazione alla Società SAIS ad emettere due nuovi certificati.* 869
- S.p.A. « KANDALA » Industrie Somale Conservifici e Pesca: *Avviso di avvenuta riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria.* 870
- S. A. Saline Somale: *Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria.* 870
- S.I.S.I.A. — Società Italo Somala Incremento Agricoltura: *Convocazione in Assemblea Straordinaria e Ordinaria.* 871

- S. p. A. AGIP: *Revoca e nuova procura del rappresentante in Somalia.* 871
- Ufficio del Giudice Regionale del Benadir: *Avviso di vendita all'incanto di immobili di proprietà del Sig. Mohamed Ali Car Mohamed Giama, sito in Mogadiscio.* 872
- Società Romana in Somalia: *Convocazione in Assemblea Straordinaria degli azionisti.* 873
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Sig.ra Mumina Abiker Hassan.* 873
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Lino Rossetti.* 874
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Ahmed Aji Mussa.* 874
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Hassan Mohamed Ali.* 874
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Antonio La Monica.* 875
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Mambelli Amerigo.* 875
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Sig.ra Modestino Concetta in Marenne.* 876
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum della Sig.ra Apei Sceek Abukar Maò.* 876
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Haji Abdulla Scirua.* 876
- Ministero Affari Finanziari: *Avviso ad opponendum del Sig. Farag Islam bin Azum.* 877
- Ministero Affari Economici: *Avviso ad opponendum del Sig. Sardini Giorgio di Giorgio.* 877
- Ministero Affari Economici: *Certificato n. 254161 del 26 ottobre 1956 — Deposito marchio d'impresa della Ditta Philip Morris Incorporated.* 878
- Ministero Affari Economici: *Certificato n. 254159 del 26 ottobre 1956 — Deposito marchio d'impresa della Ditta Philip Morris Incorporated.* 878
- Ministero Affari Economici: *Certificato n. 254158 del 26 ottobre 1956 — Deposito marchio d'impresa della Ditta Philip Morris Incorporated.* 879

A.F.I.S.

DECRETO 4 ottobre 1956, n. 97 Rep.

Trattamento economico locale spettante al personale dello Stato Italiano in servizio in Somalia dal 1 gennaio 1954.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2359;

VISTO il decreto amministrativo 29 aprile 1955, n. 98, relativo al trattamento economico locale spettante, fino al 31 dicembre 1952, al personale dello Stato Italiano in servizio in Somalia;

VISTO il decreto amministrativo 3 ottobre 1956, n. 96 rep., relativo al trattamento predetto a decorrere dal 1° gennaio 1953;

RITENUTO di dover stabilire il trattamento economico locale spettante al predetto personale a decorrere dal 1° gennaio 1954;

SENTITI i Ministeri degli Affari Esteri e del Tesoro ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1954 al personale civile e militare dello Stato italiano in servizio in Somalia spettano:

- a) — l'indennità di equipaggiamento nella misura e con le limitazioni indicate nell'annessa tabella A;
- b) — l'indennità per il servizio in Somalia nella misura mensile e con le limitazioni indicate nell'annessa tabella B;
- c) — l'indennità di disagiata residenza nella misura mensile e con le modalità di applicazione indicate nell'annessa tabella C.

Art. 2.

Il personale che per effetto dell'applicazione dell'annessa tabella B, venga a percepire l'indennità per il servizio in Somalia in misura inferiore a quella precedentemente goduta, conserva la differenza a titolo personale fino allo scadere del periodo triennale di servizio in Somalia in corso alla data di pubblicazione del presente decreto.

Mogadiscio, li 4 ottobre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 582 del 5 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 84.

Mogadiscio, li 5 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

Tabella A

INDENNITA' DI EQUIPAGGIAMENTO

Personale di grado	III e IV	So. 2.500
Personale di grado	V e VI	So. 2.000
Personale di grado	VII e VIII	So. 1.500
Personale di categoria e gradi inferiori		So. 1.000

L'indennità di equipaggiamento non spetta al personale che, in base alle leggi vigenti in Italia, ha diritto al vestiario gratuito.

Non si ha diritto ad una nuova indennità di equipaggiamento in caso di destinazione in Somalia prima che siano trascorsi tre anni dalla data del rimpatrio.

Mogadiscio, li 4 ottobre 1956.

Anzilotti

Tabella B

INDENNITA' SOMALIA

Lordi So. 3221,32	pari a netti So. 2900	per il gr. III	ed equiparati
Lordi So. 2888,08	pari a netti So. 2600	per il gr. IV	ed equiparati
Lordi So. 2554,84	pari a netti So. 2300	per il gr. V	ed equiparati
Lordi So. 2332,68	pari a netti So. 2100	per il gr. VI	ed equiparati
Lordi So. 2016,44	pari a netti So. 1900	per il gr. VII	ed equiparati (dal 1-1-55)
Lordi So. 2110,52	pari a netti So. 1900	per il gr. VII	ed equiparati (dal 1-7-55)
Lordi So. 1729,90	pari a netti So. 1630	per il gr. VIII	ed equiparati
Lordi So. 1538,86	pari a netti So. 1450	per il gr. IX	ed equiparati
Lordi So. 1432,74	pari a netti So. 1350	per il gr. X	ed equiparati
Lordi So. 1304,80	pari a netti So. 1250	per il gr. XI	ed equiparati
Lordi So. 1148,22	pari a netti So. 1100	per il gr. XII	ed equiparati
Lordi So. 1096,03	pari a netti So. 1050	per il gr. XIII	ed equiparati
Lordi So. 1148,22	pari a netti So. 1100	per gli Aiut. di Batt.	ed equip.
Lordi So. 1096,03	pari a netti So. 1050	per i Maresc. Magg.	ed equip.
Lordi So. 1043,84	pari a netti So. 1000	per i Maresc. Capi	ed equip.
Lordi So. 991,64	pari a netti So. 950	per i Maresc. Ordin.	ed equip.
Lordi So. 835,07	pari a netti So. 850	per i Serg. Magg.	ed equiparati
Lordi So. 730,68	pari a netti So. 700	per i Sergenti	ed equiparati
Lordi So. 450,00	pari a netti So. 400	per i graduati e militari di truppa con trattamento e- conomico fondamentale in- feriore al reddito minimo imponibile.	

- Lordi So. 463,70 pari a netti So. 450 per i graduati e militari di truppa con trattamento uguale o superiore al reddito minimo imponibile.
- Lordi So. 876,82 pari a netti So. 840 per il personale a c.t. e c.t.i. cat. IV cl. I e II ed equiparati.
- Lordi So. 803,75 pari a netti So. 770 per il personale a c.t. e c.t.i. cat. IV cl. III e IV ed equiparati.

Nei caso di più dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'indennità Somalia viene corrisposta, per intero, al solo membro del nucleo familiare cui l'indennità stessa spetta nella misura maggiore. Agli altri membri l'indennità Somalia per essi stabilita viene corrisposta soltanto nella misura di un quarto.

Per i membri del nucleo familiare s'intendono il coniuge e i figli o figliastri celibi, nubili o vedovi, conviventi e minori di anni ventuno.

Mogadiscio, li 4 ottobre 1956.

Anzilotti

Tabella C

INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA

Spetta in misura uguale a tutto il personale, come appresso indicato:

1 ^a	classe	So. 100
2 ^a	classe	So. 150
3 ^a	classe	So. 200

Le località del Territorio per le quali compete l'indennità di disagiata residenza e la relativa classificazione agli effetti dell'indennità medesima, sono determinate con decreto dell'Amministratore.

L'indennità di disagiata residenza compete per il periodo di effettiva permanenza nelle località per le quali essa è stabilita.

Al personale militare l'indennità di cui alla presente tabella spetta soltanto fino al grado non inferiore a quello di Maresciallo o corrispondente.

Nel caso di più dipendenti statali facenti parte dello stesso nucleo familiare; l'indennità di disagiata residenza viene corrisposta, per intero, soltanto al capo famiglia, mentre agli altri membri essa viene corrisposta solo nella misura di un quarto.

Per membri del nucleo familiare s'intendono il coniuge o i figli o figliastri celibi, nubili o vedovi, conviventi e minori di età.

Mogadiscio, li 4 ottobre 1956.

Anzilotti

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 10 ottobre 1956, n. 98 Rep.

Ordinamento della Scuola di Discipline Islamiche.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, relativo all'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 11 settembre 1953, n. 138, che istituisce la Scuola di Discipline Islamiche;

VISTA l'Ordinanza 1° aprile 1954, n. 10, relativa all'Ordinamento delle Scuole Secondarie della Somalia;

VISTO il Decreto 8 luglio 1954, n. 98 che approva l'Ordinamento della Scuola di Discipline Islamiche;

RICONOSCIUTA la necessità di modificare e integrare il vigente Ordinamento della Scuola di Discipline Islamiche e di approvarne i programmi di insegnamento;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvati l'unito « Ordinamento della Scuola di Discipline Islamiche » ed i programmi di insegnamento ad esso allegati.

Art. 2.

Il presente Decreto ha vigore col corrente anno scolastico.

Mogadiscio, li 10 ottobre 1956.

Anzilotti

SCEK ALI GIUMALE BARALE

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 600 del 18 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato. - Reg. n. 19 - foglio n. 147.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA DI DISCIPLINE ISLAMICHE

Art. 1.

La Scuola di Discipline Islamiche, ispirandosi ai precetti del Corano e della Tradizione, ha lo scopo di preparare giudici sciaraitici e predicatori e di provvedere in modo particolare all'insegnamento del Diritto Islamico.

Art. 2.

La Scuola ha la durata di 4 anni.

La distribuzione settimanale delle materie ed i programmi di insegnamento sono annessi al presente Ordinamento (Allegati A e B).

Art. 3.

A cominciare dall'anno scolastico 1957-58 sono ammessi ad iscriversi al primo anno della Scuola coloro che abbiano conseguito la licenza di V classe elementare.

Art. 4.

L'iscrizione al II, al III ed al IV anno della Scuola si ottiene solo in seguito a promozione dalla classe precedente.

La promozione dal I al II, dal II al III e dal III al IV anno si ottiene per esami.

Al termine del IV anno hanno luogo gli esami per il conseguimento del diploma di licenza.

Tutti gli esami di promozione e quelli di licenza hanno luogo in prima e in seconda sessione.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice per gli esami di licenza è nominata dall'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Sociali.

Le Commissioni giudicatrici per gli esami di promozione sono nominate dalla Direzione della Scuola, previa intese con l'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria.

Art. 6.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, potrà essere istituito un corso biennale di perfezionamento per i diplomati della Scuola. Tale corso biennale, che sarà considerato Scuola Secondaria di II grado, sarà suddiviso in due sezioni: una di studi giuridici, ed una di studi religiosi.

Alla sezione di studi giuridici potranno essere ammessi — previo esame — i Qadi, anche se sforniti di diploma, purchè con almeno due anni di servizio.

Art. 7.

La Direzione della Scuola è affidata ad un Direttore, nominato dal Ministro per gli Affari Sociali.

Il Direttore della Scuola è coadiuvato, limitatamente alla parte didattica, da un esperto, nominato anch'egli dal Ministro per gli Affari Sociali.

Art. 8.

Per le assenze e le punizioni disciplinari degli alunni e per quanto altro non contemplato dal presente Ordinamento, valgono le norme dell'Ordinamento Generale per le Scuole Secondarie della Somalia.

SCUOLA DI DISCIPLINE ISLAMICHE

Distribuzione settimanale delle materie di insegnamento

Allegato A

	I	II	III	IV
Vita del Profeta	1	—	—	—
Corano (lettura salmodiata e commentario)	2	1	3	3
Diritto	5	5	5	5
Teologia e dogmatica	1	1	—	—
Lingua araba:				
a) - Grammatica e sintassi	5	5	5	—
b) - Composizione	2	2	2	—
c) - Lettura	1	1	1	1
d) - Dettato	2	2	1	1
e) - Esercizi menemonici	1	1	1	1
Storia della letteratura araba	—	—	—	2
Storia religiosa	—	—	1	1
Tradizioni	—	—	2	2
Morale	—	—	1	—
Retorica	—	—	—	4
Igiene	1	1	—	—
Lingua italiana	2	2	2	2
Calligrafia	1	1	1	1
Disegno	1	1	—	—
Geografia e storia civile	2	2	2	2
Matematica	3	3	3	3
Ginnastica	1	1	1	1
TOTALE	31	29	31	30

I CORSO

LA VITA DEL PROFETA

Ore settimanali una

Nobiltà del Profeta dal lato paterno e materno — Il matrimonio di Abdalla con Amina — Morte del Padre del Profeta — Nascita del Profeta — Suo allattamento — Morte della di Lui madre e tutela del nonno Abdulmuttalib — Morte del di Lui nonno e tutela dello zio Abu Talib — I° viaggio in Siria — II° viaggio in Siria — Nozze con Kadigia — Riattamento della Kaaba e messa in opera della pietra nera — Carattere del Profeta prima della missione — Inizio delle rivelazioni — Sospensione della rivelazione e sua ripresa — Predicazione segreta — Predicazione pubblica — Ostilità dei Qoreisciti — Conversione di

Hamazah — I^a Emigrazione in Etiopia — Conversione di Omar — II^a Emigrazione in Etiopia — Morte di Kadigia e Abu Talib — Partenza per Taif — Presentazione alle tribù — La prima e la seconda commissione — Emigrazione a Medina e accordo tra i Muhagerin e gli Ansar — La battaglia di Badr — La battaglia di Ohod — Sconfitta dei Banu-Fadhir — La battaglia di Hodaybiyya — La pace di Hodaybiyya — Conquista di Mecca — La battaglia di Hunayn e di Taif — La battaglia di Tabuk. — Il Pellegrinaggio di addio — Morte del Profeta — Considerazioni sulla vita del Profeta.

I CORSO

CORANO

(lettura salmodiata e commentario)

Ore settimanali due

Dalla Sura « Al-Fatihah » al versetto: « sayaqulu-s-sufaha'unima-n nas ». Retta pronuncia delle lettere componenti le varie parole, spiegazione dei vocaboli difficili.

II CORSO

Ore settimanali una

L'alunno studierà a memoria fino al versetto: « Wa-l-muhsinatu minan-n-nisa-i », previo commento e spiegazione delle parole difficili.

III CORSO

Ore settimanali tre

Gli alunni apprenderanno a memoria dal versetto: « Wa-l-muhsinatu-minan-n-nisa'l » al versetto: « Wa law annana nazzalna'alaykumul-mala'ikah ».

Nota — Sarà curata al massimo la retta pronuncia e saranno spiegate le parole difficili.

Commento delle sure: « Al-Anasar » e « Hugiurat ». Saranno date ampie notizie su quanto Iddio ha comunicato ai Profeti e alle loro genti. Si approfitterà, commentando la II^a Sura menzionata, per far risaltare i profondi insegnamenti in essa contenuti.

Saranno svolte esercitazioni in merito.

II CORSO

Ore settimanali cinque

Libro delle vendite: Definizione — Divisione e condizioni — L'usura — L'opzione — il pegno — il sequestro — il concordato — le cambiali — la garanzia — la garanzia della persona — la società — il mandato — la dichiarazione — il comodato — la coercizione — la premiazione — il prestito — i vari contratti agrari — la locazione — la vivificazione delle terre morte — la fondazione — delle cose trovate — il possesso — il deposito — l'eredità — il testamento.

derà ad indicare come caratteristiche degli alunni somali. Successivamente, specie nella seconda classe, l'alunno sarà avviato alla composizione con semplici esposizioni sugli argomenti della vita scolastica, familiare e cittadina.

Orale — Lettura dall'antologia di facili prose di interesse somalo, africano, islamico, sulle quali l'insegnante dovrà soffermarsi per la spiegazione del lessico, per la retta pronuncia, e, in un secondo tempo, per osservazioni grammaticali. Dalla lettura si trarrà lo spunto per esercizi di dialogazione fra gli alunni stessi. Qualche breve e facile poesia a memoria, tratte da raccolte locali e arabe. Si avrà cura che la lettura e la recitazione di prose e poesie sia fatta in maniera espressiva. Il richiamo alle regole grammaticali sia fatto sempre in forma concreta, rifuggendo da tutto ciò che è astratto e sistematico.

III E IV CORSO

Ore settimanali due per ciascun corso

Scritto — Composizione su argomenti di interesse scolastico, familiare, storico e religioso. Lettere e relazioni su avvenimenti che abbiano attratto l'interesse morale e religioso degli alunni.

Orale — Letture scelte di prose che allarghino l'orizzonte culturale degli alunni verso la civiltà occidentale, mettendo in luce i rapporti con il mondo e la civiltà islamica.

C A L L I G R A F I A

I CORSO

Ore settimanali una

Lettere isolate nelle loro varie forme — Lettere unite e brevi frasi — Sarà cura dell'insegnante far ripetere gli esercizi fino ad ottenere che gli alunni acquistino una buona scrittura. Le frasi scelte dovranno riportare esempi e proverbi conosciuti e dovranno essere scritti in caratteri « naskhi » e « riq'i ».

II CORSO

Ore settimanali una

Brevi frasi riportanti esempi e proverbi conosciuti, scritte in carattere « naskhi » e « riq'i ». L'insegnante avrà cura di sorvegliare gli alunni perchè si attengano alle regole dei due tipi di scrittura.

III CORSO

Ore settimanali una

Esercizi di calligrafia — Vari modelli — Scrittura « riq'i-naskhi » e « thuluthi ».

R E T O R I C A

IV CORSO

Ore settimanali quattro

· Prolusione alla retorica e alla eloquenza — Lo studio della logica — Il predicare -- Divisione del predicato in proposizione nominale e verbale e definizione — Della composizione — Della composizione mediante domanda — L'imperativo e forme dell'interrogazione della proibizione — Particelle relative — Forme che esprimono il desiderio e particelle relative — Il vocativo — Il soggetto enunciato e quello sottointeso -- Motivi relativi -- L'anticipazione e la proposizione — Motivi relativi — La restrizione e sue divisioni -- Della separazione e del legamento -- La concisione e il discorso prolisso — Loro divisioni — L'arte del dire — L'antonomasia — Suoi elementi e sue divisioni — La metafora, sue divisioni e suoi segni distintivi — La stilistica — Definizione — Suoi pregi -- Impiego di un termine con un significato diverso dal suo — La concordanza e la discordanza — La corroborazione nella lode — Il biasimo — Concordanza del nome col suo significato — Lo stile dotto — Sue divisioni — Impiego di espressioni di biasimo per corroborare la lode.

Nota — Saranno commentati numerosi esempi e sentenze arabe.

I G I E N E

I CORSO

Ore settimanali una

L'igiene e i suoi compiti — L'importanza dell'igiene e suoi benefici -- I tre regni della natura -- Gli esseri viventi — Il corpo umano — L'apparato locomotore -- Scheletrc e muscoli — La digestione — L'igiene dell'alimentazione -- L'acqua e i cibi — La circolazione — Norme igieniche sulla circolazione — La respirazione — Igiene della respirazione.

II CORSO

Ore settimanali una

Il sistema nervoso e suo funzionamento — Il ricambio -- La riproduzione — Le malattie veneree -- I sensi — Norme igieniche sugli organi dei sensi, in particolare sugli organi dell'udito e della vista — Nozioni sui casi più comuni di pronto soccorso.

L I N G U A I T A L I A N A

I E II CORSO

Ore settimanali due per ciascun corso

Scritto — Frequenti esercizi di dettatura dovranno condurre l'allunno al sicuro possesso della retta grafia. Si insisterà su quelle particolari difficoltà derivanti da errori di fonetica che l'esperienza non tar-

Il Profeta, chè Iddio lo colmi di Misericordia e di grazia — Il Corano, e il Hadith — Ali Ibn Abi Talib massimo oratore dell'epoca — La poesia religiosa — I poeti: Al Hatia, Abdul Hamid, Giarir — Il periodo Abbaside — Sviluppo della lingua, delle lettere e delle scienze — I traduttori dal persiano — La poesia — Abu Nuwas — Al Ciahid — Al Mutanabbi — Periodo degli stati indipendenti — La lingua durante detto periodo — Zuhayr — Al Fadhil — La rinascenza — La lingua e il suo sviluppo — Cause — Shawqui e il suo secolo — Ash — Shaykh Mohammed Abdu.

STORIA RELIGIOSA

IV CORSO

Ore settimanali due

Inizio della separazione tra i musulmani — Cause — I Kharigiti — Gli Sciti — I Mutaniliti — I Sunniti — I Giabariti.
Saranno dettate delle dispense.

TRADIZIONI

III CORSO

Ore settimanali due

Al principio di ogni anno scolastico verranno scelte 40 tradizioni relative alle qualità morali e spirituali e all'educazione sociale.

IV CORSO

Ore settimanali due

Si sceglieranno prima dell'inizio di ogni anno scolastico 40 tradizioni riguardanti norme giuridiche. Verrà data grande cura ai commenti con speciale riguardo al contenuto di dette tradizioni e ai pareri dei vari dottori.

M O R A L E

III CORSO

Ore settimanali una

Il timore di Dio — Il carattere, la socievolezza, la fratellanza, la pietà filiale — Diritti dei parenti — Diritti del vicino — Il mantenimento degli impegni assunti — La sincerità — La buona fede — Regole e contegno da tenere nelle riunioni e durante le visite — La benevolenza — L'ira — La pazienza — L'odio — L'invidia — La superbia — La meraviglia — La vanità — La seduzione — La calunnia — La derisione — La pigrizia — Si deve fare il bene e proibire di fare il male — L'insegnante detterà degli appunti sugli argomenti suindicati.

III CORSO

Ore settimanali una

Saranno fatti almeno 20 dettati che verteranno sulla scrittura della hamzah e delle lettere di prolungazione.

IV CORSO

Ore settimanali una

I dettati, il cui numero non dovrà essere inferiore a 15, dovranno essere accuratamente corretti.

e) - Esercizi menemonici

I CORSO

Ore settimanali una

Gli alunni dovranno apprendere a memoria almeno 60 versi e 4 testi di prosa scelti. Lo studio sarà preceduto da ampie spiegazioni.

II CORSO

Ore settimanali una

Gli alunni apprenderanno a memoria almeno 80 versi e 6 brani di prosa scelta, scritti in epoche diverse e su argomenti vari.

III CORSO

Ore settimanali una

Gli alunni apprenderanno a memoria almeno 80 versi scelti di poesia antica e moderna e alcune prose scelte.

IV CORSO

Ore settimanali una

Gli alunni apprenderanno a memoria non meno di 80 versi e almeno 4 brani di prosa scelta.

STORIA DELLA LETTERATURA ARABA

IV CORSO

Ore settimanali due

Definizione della Storia, della letteratura e della lingua — Storia della letteratura araba e suoi periodi — La lingua araba durante il periodo preisiamico — Le massime — La lingua parlata — L'arte oratoria — La scrittura — La poesia e i poeti — Antara, sua vita e sue opere — Il periodo della apparizione dell'Islam e dei Bani Omayya —

IV CORSO.

Ore settimanali una

Saranno svolti almeno 10 temi su vari argomenti, cercando di ottenere svolgimenti scritti nel miglior stile.

c) - Lettura

I CORSO

Ore settimanali una

Brani scelti da una facile antologia — La lettura sarà sempre seguita da ampi commenti e osservazioni.

II CORSO

Ore settimanali una

Lettura di brani scelti da una antologia.

III CORSO

Ore settimanali una

Le letture verteranno su argomenti spirituali e di vita pratica.

IV CORSO

Ore settimanali una

Le letture verteranno su argomenti letterari, religiosi ed attinenti alla vita moderna.

d) - Dettato

I CORSO

Ore settimanali due

Sarà cura dell'insegnante spiegare le regole di trascrizione della hamza in mezzo e alla fine delle parole. Nel corso dell'anno scolastico sono prescritti almeno 25 dettati. La correzione deve essere accurata e l'insegnamento dovrà di volta in volta far risultare i più gravi errori di ortografia.

II CORSO

Ore settimanali due

Dovranno essere fatti almeno 20 dettati di non meno di 20 righe. La correzione sarà accompagnata da esaurienti spiegazioni sugli errori commessi. Saranno inoltre spiegate le regole relative alla loro posizione nelle parole.

sta — La declinazione del mudhari — Divisione del nome — L'incoativo — L'enunciazione — Le particelle che influiscono sulle proposizioni nominali — Il participio attivo — Il soggetto del verbo passivo — Al Ishtighal-attanzu.

Il participio passivo e sue divisioni. Il vocativo e le regole relative all'accorciamento del nome del vocato — Al Ishtinghathah — Il complemento assoluto — Il complemento di mezzo — Il complemento di tempo e luogo — Il complemento di compagnia — Il complemento di modo — Lo specificativo — Il nome accentuato — I nomi che vanno al caso obliquo — I nomi che hanno la stessa funzione del verbo — Il nome verbale — Il nome di azione — Il participio attivo — il participio passivo — L'aggettivo — Il comparativo — Il nome che seguono il caso di quelli ai quali si riferiscono — Il corroborativo — Le congiunzioni e sue divisioni — Il permutativo — I numerali — Le cause che impediscono la declinazione completa dei nomi — L'esclamazione — La pausa — La hamzah di unione — Studio della morfologia: Definizione — Scopo — Utilità — Divisione del discorso in nome, verbo e particella — I nomi primitivi e derivati — Forme delle parole — Forme del verbo primitivo trilittero in relazione al tempo passato in relazione al Mudhari — I verbi e le loro derivazioni — Verbi forti e deboli e loro divisioni — Verbi completamente coniugabili e verbi che si coniugano solo in parte.

b) - Composizione

I CORSO

Ore settimanali due

Descrizioni relative all'ambiente in cui vive l'alunno e quanto egli vede nelle varie gite da lui compiute — Lettere di vario tipo.

Nota — Questi esercizi devono servire a risvegliare nell'alunno il senso di osservazione facendo sì che riesca ad esprimere propriamente quanto egli vede e sente. Dovranno essere svolti durante l'anno scolastico non meno di venti temi che saranno sempre preceduti da esercizi orali.

II CORSO

Ore settimanali due

I temi verteranno su argomenti vari descrittivi di racconti immaginari dallo svolgimento dei quali potrà rilevarsi il grado e lo sviluppo intellettuale e su lettere varie riferentesi ad argomento vario.

Nota — Dovranno essere svolti nel corso dell'anno scolastico almeno venti temi.

III CORSO

Ore settimanali due

Gli alunni dovranno svolgere per iscritto almeno venti temi su argomenti della vita sociale.

scorso — La variabilità e l'invariabilità — Divisione dei segni della declinazione — I segni fondamentali e quelli rappresentativi nei loro dettagli.

De verso: particelle che mettono all'accusativo il Mudhari — Le particelle apocopanti — I nomi che vanno al nominativo — L'agente e il soggetto del verbo passivo — L'incoativo e l'enunciazione — Kana e simili — Inna e simili — Dhanna e simili — L'aggettivo — La congiunzione — Il corroborativo — Il permutativo — Il nome determinato — Il nome indeterminato — Divisione del nome determinato.

I nomi che vanno all'accusativo — Il complemento oggetto — Il complemento assoluto — Il complemento di tempo e luogo — Il complemento di modo — Lo specificativo — Il nome accentuato — La negazione assoluta — Il vocativo — Il complemento di causa — I nomi che vanno in caso obliquo.

Nota — Le spiegazioni devono essere seguite da numerosi esercizi orali per ottenere che gli alunni imparino ad applicare la regola.

II CORSO

Ore settimanali cinque

Del discorso — Segni distintivi dei nomi — Verbi e particelle — Del nome, del verbo e della particella — I nomi declinabili e quelli indeclinabili — Il verbo e sue divisioni — Le particelle — L'invariabilità e sue specie — La declinazione e sua specie — Segni dei casi — Segni distintivi dei verbi — L'agente del verbo passivo ed il soggetto del verbo attivo — L'incoativo e l'enunciazione — Kana e simili — Inna e simili — Dhanna e simili — L'aggettivo — Il nome indeterminato — Il nome determinato — Specie di nomi determinati — Il corroborativo — L'apposizione — Il permutativo — Il complemento oggetto — Il complemento assoluto — Il complemento di causa — Il complemento di tempo — Il complemento di luogo — Il complemento di compagnia — Il complemento di stato — Lo specificativo — Il nome accentuato — La negazione assoluta — Il vocativo Kana e simili — La negazione « ma'higiazena » — Le particelle che reggono l'accusativo del Mudhari e quelli che reggono l'apocopato — Le particelle del caso obliquo — La frase e sue divisioni — Delle proposizioni non soggette ad analisi logica — Le proposizioni che dipendono da un nome determinato e quelle che dipendono da un nome indeterminato — Gli avverbi e i nomi retti da preposizione — Analisi logica delle frasi invocanti la protezione e il Nome di Dio, delle Sura « Al Fabiba »; « Al Ma'una »; « Qoraisc »; « Al Kawther »; « Alkafirun »; « An-Nasr »; « Al Ikhlās »; « Al Falaq »; « An Nas ». Testi consigliati: « Tanqih al Azhariā ».

Nota — Le lezioni devono essere seguite da esercitazioni orali ed ogni settimana dovrà essere fatta una esercitazione scritta.

III CORSO

Ore settimanali cinque

Studio della grammatica — La parola — Il nome — Il verbo e la particella — La declinazione — La declinazione reale e quella suppo-

gio — Della legittima difesa e dei danni causati dagli animali domestici — La ribellione — L'apostasia — Il bottino ganimah e il fay — La capitazione - della caccia, della pesca e delle vittime da immolarsi — Gli alimenti permessi e quelli proibiti — La sfida alla corsa e al tiro.

Libro dei giuramenti e dei voti: Dei giudizi e delle prove testimoniali — La divisione — L'azione — La prova testimoniale — La divisione dei diritti — Il patronato e l'affrancamento degli schiavi — La manumissione — L'affrancamento post mortem — L'affrancamento per contratto.

TEOLOGIA E DOGMATICA

I CORSO

Ore settimanali una

La religione Islamica si adatta a qualsiasi tempo e luogo. Il discernimento e sue specie — Qualità di Dio necessarie, possibili e impossibili — Significato delle qualità di Dio necessarie; prove di detta necessità seguendo lo schema di ragionamento e quale dogma — Significato delle qualità impossibili di Dio; prova della loro inesistenza seguendo il ragionamento e quale dogma — Significato delle qualità possibili; prova della possibilità seguendo il ragionamento e quale dogma.

Significato delle qualità necessarie per i Profeti e di quelle impossibili e loro prova — Prova delle qualità possibili per i Profeti, che Iddio accordi loro Misericordia e Salvezza — Significato della parola Profeta e Messaggero di Dio.

II CORSO

Ore settimanali una

Definizione della dogmatica — Sua utilità ed oggetto — La giustizia e sue divisioni — La giustizia secondo il discernimento (sue specie e spiegazioni chiare) — Le qualità necessarie di Dio in generale ed in particolare — Le qualità possibili di Dio — Le qualità necessarie nei Messaggeri di Dio in generale ed in particolare — Loro qualità possibili ed impossibili — Alcuni dogmi — Gli angeli — I geni — La missione — I premi e i castighi — Necessità della Missione per l'umanità — Invito dei Profeti ad avvicinarsi a Dio — I miracoli e loro specie — Il Corano suggello dei Profeti.

LINGUA ARABA

a) - Grammatica e Sintassi

I CORSO

Ore settimanali cinque

Prolusione dei principi grammaticali — Il discorso — Divisione: nome, verbo, particelle. — I segni distintivi delle tre parti del di-

D I R I T T O

I CORSO

Ore settimanali cinque

Libro della purità legale: L'acqua atta a purificare, sue specie e relative prescrizioni — La concia delle pelli — Ciò di cui è proibito o è concesso l'uso — Recipienti e stuzzicadenti — Prescrizioni e tradizioni relative alle abluzioni — Modo di comportarsi durante la defecazione — Invalidità dell'abluzione — Casi in cui è prescritto il bagno — Prescrizioni ed uso tradizionali — I bagni prescritti — Pulizia delle suole delle calzature per eseguire la preghiera e della lustrazione pulverale — Le cose impure — La mestruazione e il puerperio — Prescrizioni relative.

Libro della preghiera: Definizione della preghiera. Le 5 preghiere rituali e l'ora in cui devono essere compiute — Condizioni che le rendono necessarie, loro validità, loro elementi, usi tradizionali, modo di eseguirle, numero delle genuflessioni — Differenza nella preghiera tra l'uomo e la donna — Invalidità della preghiera — Prostrazione di colui che perde la memoria — Le ore in cui la preghiera è biasimevole — La preghiera in comune — Accorciamento e accomunamento delle preghiere — La preghiera del Venerdì — La preghiera delle due feste canoniche — Preghiera dell'eclissi di sole e di luna — La preghiera per domandare la pioggia — La preghiera in caso di paura — Le accosciature proibite — Prescrizioni relative al cadavere.

Libro dell'elemosina rituale: Definizione — I beni soggetti al prelevamento dell'elemosina — Condizioni e prescrizioni — Indicazione del numero dei cammelli, buoi e pecore per i quali è prescritta l'elemosina e indicazione della sua misura — L'elemosina rituale in caso di commissione — Quantità di oro e di valori per la quale comincia ad essere prescritta l'elemosina e indicazione della sua misura — Quantità di prodotti agricoli e di frutti soggetti all'elemosina rituale — La elemosina per le merci ed i metalli — L'elemosina in occasione della festa della rottura del digiuno — Divisione di detta elemosina agli aventi diritto.

Libro del digiuno: Definizione, condizioni, prescrizioni e tradizioni relative — Giorni in cui è vietato ed è biasimevole il digiuno — Prescrizioni relative agli esentati dal digiuno.

Libro del pellegrinaggio: Condizioni e prescrizioni relative — Elementi essenziali — Prescrizioni e tradizioni — Cose proibite durante il pellegrinaggio — La purificazione — I sacrifici da farsi durante il pellegrinaggio.

IV CORSO

Ore settimanali cinque

Libro delle successioni e del testamento.

Libro dei delitti: La composizione del sangue — Dei giuramenti e delle pene « Hadd » — La pena per la fornicazione — Per la diffamazione — Per l'uso delle bevande proibite — Per il furto ed il brigantaggio.

Libro del matrimonio: Definizione — Elementi costitutivi — Le persone con le quali il matrimonio è proibito — L'opzione nel matrimonio — La dote — La divisione dei beni — La disobbedienza della donna — L'annullamento del matrimonio — Il ripudio — La ripresa della moglie — I giuramenti « Ila » e « Zihar » — Il giuramento « Li'an » — Durata del ritiro legale — L'allattamento — Il mantenimento — La tutela materna

Libro dei delitti: L'omicidio — Il delitto colposo, doloso e preterintenzionale — La composizione del sangue — Il giuramento.

Libro delle pene: Le pene « Hadd » — La fornicazione — La calunnia — L'ubriacchezza — Il furto — Il brigantaggio — Il tentativo — Dei danni provocati dagli animali domestici — La legittima difesa — La ribellione — L'apostasia.

Libro del « Gihad »: Condizioni e prescrizioni — Il bottino e sua divisione — La capitazione.

Libro della pesca, della caccia e degli animali uccisi: Cibi — Dei sacrifici.

Libro delle corse e del tiro a segno: I giuramenti e i voti — Dell'Amministrazione della giustizia — La prova testimoniale — Validità ed invalidità del giuramento — La causa — Le prove testimoniali — Divisione dei diritti.

III CORSO

Ore settimanali cinque

La compra-vendita — Definizione — Divisioni e prescrizioni relative — L'usura — L'opzione — Il pegno — La confisca — L'accordo — La novazione — La garanzia personale — La Società Commerciale — Il mandato — Il riconoscimento — Il comodato — La violenza — La preemzione o retratto — Il prestito — I contratti irrigui — La locazione e conduzione — I contratti agricoli — Affitto di fondi — Vivificazione delle terre morte — Le fondazioni — La donazione — Il ritrovamento — Il deposito — Il matrimonio ed i suoi elementi costitutivi — Del curatore matrimoniale — Impedimenti al matrimonio — La opzione — La dote — La divisione dei beni — La disobbedienza della moglie — Il divorzio — Diritto del marito ai vari ripudi — Eccezione — La sospensione del ripudio — La ripresa della moglie — Il giuramento « Ila » e il giuramento « Zihar » — Il giuramento « Li'an » — I ritiri legali — Diritti e doveri della donna durante il ritiro legale — Lo scioglimento del matrimonio — L'allattamento — Gli alimenti — La tutela materna.

IV CORSO

Ore settimanali tre

L'allunno studierà dal versetto: « Wa law innana nazzalna » al versetto « Innema-s-sabilu ma'all-'inayati bi-t-tagawidi-l-qira'ati wua sa lamati-l-ara ».

Commento della Sura della Lice — De Confederati — con particolare riguardo agli insegnamenti in essa contenuti.

IV CORSO

Ore settimanali una

Gli alunni trascriveranno frasi ed esempi nei tre tipi di scrittura: Naskhi, Riq'i, Thuluthi.

D I S E G N O

I CORSO

Ore settimanali una

Squadratura del foglio con riga e squadra. Nozioni e figure di geometria elementare. Nozioni e figure di geometria piana. Tracciamento di rette prima con gli strumenti e poi a mano libera. Nomenclatura dei colori. Semplici disegni geometrici tracciati su reticolo ortogonale. Disegni formati da linee curve; da linee rette e curve, e come avviamento alla copia dal vero. Semplici disegni di animali, fiori, ecc., inscritti in forme geometriche, ingrandimenti e riduzioni di semplici disegni. Disegni a memoria — Disegno cartografico.

II CORSO

Ore settimanali una

Uso dei compassi e del rapportatore. Squadratura del foglio con il compasso — Applicazioni geometriche ornamentali — Studi del chiaro-scuro — Guida alla copia del vero e riproduzione a memoria di semplici oggetti e semplici paesaggi.

GEOGRAFIA E STORIA CIVILE

I CORSO

Ore settimanali due

Geografia della Somalia — Posizione geografica — Forma e superficie — Coste ed isole — Rilievo — Idrografia — Flora e fauna — Popolazione sua densità — Lingua e Religione.

Storia — Introduzione allo studio della storia — La preistoria — Le antiche civiltà dell'Oriente — L'Egitto e il Medio Oriente — La civiltà greca e la civiltà romana.

II CORSO

Ore settimanali due

Geografia — Ordinamento amministrativo della Somalia — Istruzione — Vie di comunicazioni — Vita economica (agricoltura, industria e commercio) — Geografia fisico-politica del continente africano con particolare riguardo ai territori confinanti con la Somalia.

Storia — La Somalia nell'antichità — Origini delle genti locali e i rapporti della Somalia con gli egiziani e i persiani — La civiltà europea nel Medio Evo — Le attività marinare e commerciali dei Comuni e delle Repubbliche Marinare.

III CORSO

Ore settimanali due

Geografia — Cenni sulla geografia fisico-politica dell'Europa. Cenni sugli Stati Europei che hanno frequenti e importanti rapporti con la Somalia.

Storia — La Somalia nei suoi rapporti con il mondo arabo fino al secolo X — Il mondo moderno con particolare riguardo alle sue manifestazioni economiche e sociali — La scoperta dell'America e la circumnavigazione.

IV CORSO

Ore settimanali due

Geografia — Cenni sugli altri continenti con particolare riguardo all'Asia e a quegli stati che hanno rapporti con il Continente Africano, in particolare a penisola Arabica, fisico-politica.

Storia — Cenni sui principali avvenimenti storici del Secolo XIX, in particolare sulla colonizzazione dell'Africa — Napoleone Bonaparte e il Medio Oriente — Cenni sulla Somalia dal secolo XVI ad oggi.

M A T E M A T I C A

I CORSO

Ore settimanali tre

Aritmetica — Numerazione, numero intero. Le quattro operazioni — La proprietà — Qualche regola pratica di calcolo rapido — Problemi sulle quattro operazioni — Potenze, loro proprietà — Potenze del numero 10 espressioni aritmetiche, con parentesi — Divisibilità — principali criteri di divisibilità — Numeri primi — Scomposizione in fattori primi — Ricerca dei divisori di un numero — Massimo comun divisore e minimo comune multiplo (M.C.D. e M.C.M.).

Geometria — Dati geometrici fondamentali — Segmenti ed angoli — Misura — Confronto — Somma — Differenza — Definizioni — Rette e linee — Rette parallele e rette perpendicolari — Denominazioni degli angoli formati da rette, parallele e non intersecate da una trasversale — Asse di un segmento — Bisettrice di un angolo — Proiezione a distanza di un punto da una retta — Spezzate, aperte e chiuse — Poligoni — Denominazioni.

II CORSO

Ore settimanali tre

Aritmetica — Frazioni — Tipi di frazione — Trasformazione — Riduzioni — Confronti di frazioni — Operazioni con le frazioni — Frazione e termini frazionari — Espressioni e termini frazionari — Proble-

mi con frazioni — Frazioni decimali — Definizioni — Scrittura e lettura di un numero decimale — Operazioni con i numeri decimali — Trasformazione di una frazione ordinaria in numeri decimali e trasformazione inversa — Alcune regole pratiche per il calcolo rapido — Sistema metrico decimale — Misure di lunghezza — Misure di superficie — Misure di volume, di capacità e di peso.

GEOMETRIA — Il triangolo — Tipi di triangolo — Angolo esterno ad un angolo — Misura degli angoli — Somma degli angoli esterni ed interni di un triangolo, di un poligono in generale — Quadrilatero, circonferenza e cerchio — Poligoni regolari — Lunghezza della circonferenza — Problemi grafici elementari.

III CORSO

Ore settimanali tre

Aritmetica — Misure non decimali — Numeri complessi — Generalità e definizioni — Misure di tempo — Misure degli angoli e degli archi di cerchio — Unità di misura usate dagli inglesi — Trasformazioni, addizioni e sottrazioni dei numeri complessi — Moltiplicazioni e divisione di un numero complesso per un intero e per una frazione — Moltiplicazione e divisione di due numeri complessi — Problemi con numeri complessi — Formule letterali e loro trasformazioni — Radice quadrata — Ricerca della radice quadrata di un numero — Radice quadrata approssimata a meno di una unità decimale — Radice quadrata di frazioni e numeri decimali.

Geometria — Criteri di euguaglianza con dimostrazioni solo intuitive — Proprietà dei lati e degli angoli di un triangolo — Quadrilateri — Proprietà — Calcolo della superficie del perimetro — Circonferenza e cerchio — Proprietà — Angoli alla circonferenza e angoli al centro — Corde — Raggio — Diametro — Lunghezza della circonferenza — Superficie — Euguaglianza dei poligoni — Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

IV CORSO

Ore settimanali tre

Aritmetica — Cenni sui cubi e radice cubica — Rapporti e loro proprietà — Proporzioni: loro proprietà — Ricerca di un termine incognito in una proporzione — Proporzioni tra grandezze — Grandezze costanti e grandezze variabili — Grandezze proporzionali — Regola del tre semplice — Regola del tre composto — Ripartizione proporzionale — Percentuali — Interessi — Sconto commerciale — Regola di miscuglio — Regola di alligazione.

Geometria — Poliedri — Prisma — Parallelepipedo — Piramide regolare — Area della superficie regolare laterale e della superficie totale di essi — Volumi: del prisma, del parallelepipedo e della piramide — Cilindro, cono, sfera — Area della superficie laterale della superficie totale di essi — Volumi di essi.

G I N N A S T I C A

I CORSO

Ore settimanali una

Ordinativi e locomozione: ordinativi sul posto — raddoppiamenti e sdoppiamenti della riga della fila — cambiamenti di fronte, in marcia: per fila, contromarcia con raddoppiamenti e sdoppiamenti delle file — Facili andature ginnastiche anche sullo stadio circolare — marcia — Corsa cadenzata — Passaggio dalla marcia alla corsa cadenzata — passaggio dalla marcia alla corsa e viceversa. — Schieramento a gruppo e retto.

II CORSO

Ore settimanali una

Esercizi elementari — Esercizi semplici del busto e degli arti e facili combinazioni — Esercizi di equilibrio — Esercizi respiratori — Esercizi di preparazione e brevi tratti di corsa veloce — Esercizi di preparazione al salto — Giochi a scelta dell'insegnante.

III CORSO

Ore settimanali una

Corsa libera e in cadenza, in gruppo ed in ordine chiuso, successione di balzi anche a piedi uniti con o senza l'uso della cordicella — Meccanica della respirazione durante la marcia e la corsa piana di velocità in forma libera — Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi — Esecuzione elastica e completa di flessioni e rotazione del capo e del busto di flessione, piegamento; spinta e slancio degli arti inferiori e superiori.

IV CORSO

Ore settimanali una

Esercizi di locomozione e ordinativi — Perfezionare quelli indicati per il I Corso.

Per la corsa: a posto, pronti, partenza; brevi tratti per l'esercizio della partenza, osservare e correggere: elasticità dei pronti, portamento in velocità; piccole gare di corsa veloce piana. Esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi in piedi e in posizione prona, supina sul terreno.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 13 settembre 1956, n. 99 Rep.

Delega al Ministro per gli Affari Finanziari delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di demandare al Ministro per gli Affari Finanziari le facoltà concesse al Governatore in materia di concessioni edilizie dal Regio Decreto 17 marzo 1938 n. 380 che estende alla Somalia alcune disposizioni dell'Ordinamento Fondiario per la Colonia Eritrea, approvato con Regio Decreto 7 febbraio 1926, n. 269;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Le facoltà spettanti all'Amministratore in materia di concessioni edilizie, a termini delle vigenti disposizioni, sono demandate al Ministro per gli Affari Finanziari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 13 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

SALAD ABDI MOHAMUD

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 557 del 15 settembre 1956:

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 79.

Mogadiscio, li 4 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 18 settembre 1956, n. 100 Rep.

Delega delle attribuzioni dell'Amministratore al Ministro per gli Affari Economici in materia relativa alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTI i Decreti 22 novembre 1951, n. 139 e 20 settembre 1952, n. 142, relativi alla disciplina delle concessioni di cave di sostanze litoidi e di fornaci da calce;

RITENUTO di deferire al Ministro per gli Affari Economici le attribuzioni affidate dai detti decreti all'Amministratore;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Le attribuzioni affidate all'Amministratore dai decreti 22 novembre 1951, n. 139 e 20 settembre 1952, n. 142, sono deferite al Ministro per gli Affari Economici.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 18 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

HAGI FARAH ALI OMAR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 623 del 2 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 73.

Mogadiscio, li 3 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 18 settembre 1956, n. 101 Rep.

Trattamento economico definitivo spettante al personale giunto in Somalia anteriormente al 1° aprile 1950.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2359;

VISTO il D.A. 29 aprile 1955, n. 98;

RITENUTA la necessità di specificare il personale cui compete il trattamento di cui all'art. 2 del D.A. 29 aprile 1955, n. 98 e di indicare il trattamento economico definitivo spettante al personale giunto in Somalia anteriormente al 1° aprile 1950 e non avente diritto al trattamento economico di cui al citato art. 2;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SENTITI i Ministeri per il Affari Esteri e del Tesoro ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 9 dicembre 1952, n. 2359;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale civile e militare giunto in Somalia anteriormente al 1° aprile 1950 per predisporre il passaggio dei poteri nel Territorio, ed al quale spetta il trattamento di cui all'art. 2 del D.A. 29 aprile 1955, n. 98 è soltanto quello che ha predisposto ed attuato, d'intesa con le autorità britanniche, il predetto trapasso dei poteri.

L'appartenenza a detta categoria di personale è stabilita con determinazione dell'Amministratore.

Art. 2.

Al personale civile e militare giunto in Somalia anteriormente al 1° aprile 1950 e non appartenente alla categoria di cui al precedente art. 1 spetta, fino al 31 marzo 1950, l'indennità di missione nella misura giornaliera indicata nella tabella « E » annessa al Decreto 29 aprile 1955, n. 98.

Mogadiscio, li 18 settembre 1956.

Franca

VISTO n. 563 del 21 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 50.

Mogadiscio, li 1 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 14 aprile 1956, n. 102 Rep.

Compenso speciale a favore di determinato personale addetto ai servizi sanitari.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

RITENUTO opportuno di stabilire un compenso speciale a favore di determinato personale addetto ai servizi sanitari;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Direttore del Personale di concerto col Direttore per lo Sviluppo Sociale e col Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Al personale sanitario dell'Amministrazione, di qualunque categoria e grado, che per la natura del proprio servizio debba effettuare in via normale prestazioni di carattere particolare può essere concesso dall'Amministratore, su proposta del Direttore per lo Sviluppo Sociale e in sostituzione di ogni altro compenso per le prestazioni stesse, un compenso speciale mensile della seguente misura:

a) - Medici, chimici e farmacisti	So. 150,—
b) - Aiuti sanitari	» 50,—
c) - Assistenti sanitari o sociali e tecnici sanitari	» 40,—
d) - Ostetriche	» 35,—
e) - Infermieri	» 30,—
f) - Subalterni	» 20,—

Art. 2.

Al personale dell'Amministrazione, di qualunque categoria e grado, addetto a prestare la propria opera in via continuativa e principale nell'interno di stabilimenti di degenza e di cura per malattie infettive di facile contagio, spetta un compenso speciale mensile dell'ammontare di So. 15,— mensili.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico al capitolo 52 del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 1956 e ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

Mogadiscio, li 14 aprile 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 251 del 28 aprile 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 16 - foglio n. 30.

Mogadiscio, li 9 maggio 1956.

Il Magistrotto ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 20' maggio 1956, n. 103 Rep.

Modifiche al decreto 14 aprile 1956, n. 102 Rep. relativo al compenso speciale al personale sanitario.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto 14 aprile 1956, n. 382014;

RITENUTO opportuno apportare al predetto decreto modificazioni aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Articolo unico

L'articolo 1 del decreto 14 aprile 1956, n. 382014 è modificato come segue:

« Per le prestazioni di carattere particolare che il personale sanitario dell'Amministrazione è tenuto ad effettuare in via normale in relazione alla natura del proprio servizio, spetta al personale medesimo un compenso speciale mensile della seguente misura:

a) - Medici, chimici e farmacisti	So.	150,—
b) - Aiuto sanitari	»	40,—
c) - Assistenti sanitari o sociali e tecnici sanitari	»	30,—
d) - Ostetriche	»	25,—
e) - Infermieri	»	20,—
f) - Subalterni	»	15,—

« I predetti compensi, che sono comprensivi anche di quelli per lavoro straordinario, sono sospesi o ridotti, in proporzione, in tutti i casi in cui sono sospesi o ridotti l'assegno o la retribuzione ».

L'articolo 3 del decreto suindicato è modificato come segue:

« Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sui capitoli di bilancio sui quali fanno carico gli assegni o retribuzioni del personale avente diritto al compenso ».

Mogadiscio, il 20 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 574 del 2 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 78.

Mogadiscio, il 4 ottobre 1956.

Il Mogadiscio ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 20 maggio 1956, n. 104 Rep.

Compenso mensile per maneggio fondi.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTA l'Ordinanza 15 marzo 1954, n. 8, la quale dispone che l'Amministratore provvederà, fra l'altro, a stabilire compensi al personale che abbia maneggio di fondi dell'Amministrazione;

RITENUTO necessario stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 1953, la indennità maneggio fondi da corrispondere al personale incaricato del servizio cassa e di riscossione delle entrate dell'AFIS;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Al personale incaricato dei servizi di cassa e di riscossione delle entrate dell'Amministrazione, spetta un compenso mensile per maneggio fondi nella seguente misura:

- I — Agenti della riscossione secondo l'apposito quadro di classificazione annuale delle entrate:
- | | |
|---|----------|
| a) per riscossioni annuali da So. 25.000 a So. 100.000 | So. 15 ✓ |
| b) per riscossioni annuali da So. 100.001 a So. 1.000.000 | » 45 |
| c) per riscossioni annuali superiori a So. 1.000.000 | » 90 |
- L'ammontare delle riscossioni annuali sarà di norma, preventivamente determinato sulla base delle effettive riscossioni dell'anno precedente.
- II — Impiegati addetti ai servizi postelegrafici con le seguenti mansioni debitamente attribuite dalla Direzione Centrale dei Servizi Postali:
- | | |
|--|--------|
| a) titolari della Cassa Centrale | So. 90 |
| b) titolari degli Uffici principali | » 45 |
| c) titolari degli Uffici secondari; controllori-sportellisti; sportellisti del servizio vaglia | » 30 |
| d) altri sportellisti | » 15 |
- III — Cassieri:
- | | |
|---|--------|
| a) cassiere dell'A.F.I.S. | So. 90 |
| b) Gestore della Stamperia dell'A.F.I.S.; cassiere dell'Ispettorato Lavori Pubblici | » 60 |

Art. 2.

Il compenso per maneggio fondi è corrisposto per i periodi in cui il personale disimpegna le effettive funzioni per le quali è prevista la corresponsione del compenso stesso.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico ai capitoli di bilancio sui quali gravano gli assegni del personale avente diritto al compenso.

Mogadiscio, li 20 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

VISTO n. 575 del 3 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 81.

Mogadiscio, li 4 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 72 Rep.

Disciplina del personale militare dislocato in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2359;

VISTO il proprio decreto 1° gennaio 1956, n. 16;

CONSIDERATA l'opportunità di affidare all'ufficiale più elevato in grado fra i Comandanti nel Territorio la direzione disciplinare di tutto il personale militare in servizio in Somalia;

DECRETA:

Il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia ha alle sue dipendenze — ai soli effetti disciplinari — tutti i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza comunque dislocati nel Territorio.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti


VISTO n. 617 del 31 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 233.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 18 settembre 1956, n. 65 Rep.

Modifica del Comitato di coordinamento per il settore incenso.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 « Ratifica ed Esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia »;

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 febbraio 1956, n. 7 che stabilisce le modalità per l'esportazione dell'incenso;

VISTO il Decreto 20 agosto 1956, n. 58, relativo alla costituzione di un Comitato di coordinamento per il settore incenso;

RAVVISATA la necessità di dover sostituire il membro del predetto Comitato dott. Sebastiano Caccetta con il sig. Abdi Rascid Ali Scermarche;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

. DECRETA:

Articolo unico

Il Sig. Abdi Rascid Ali Scermarche, rappresentante del Ministero per gli Affari Finanziari, è nominato membro di cui all'art. 1 del Decreto 20 agosto 1956, n. 58, in sostituzione del dott. Sebastiano Caccetta. Mogadiscio, il 18 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

HAGI FARAH ALI OMAR

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 570 del 1 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 72.

Mogadiscio, il 3 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 24 settembre 1956, n. 66 Rep.

Cessazione del dr. Chiavalon Giuseppe dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba e nomina di Giudice dell'Avv. Tucci Mario.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'Ordinamento Giudiziario approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

VISTO il decreto 184444 del 25 luglio 1956 con il quale veniva conferita al dr. Chiavalon Giuseppe, Giudice del Basso Giuba, la supplenza dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba;

RITENUTA la necessità di sollevare da tale incarico detto magistrato in considerazione dell'aumentata mole di lavoro che è venuta a gravare sul Giudice Regionale del Basso Giuba in seguito all'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 25 settembre 1956 il dott. Chiavalon Giuseppe, Giudice Regionale del Basso Giuba, cessa dall'incarico di supplente dell'Ufficio del Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data il dott. Tucci Mario è nominato Giudice Regionale dell'Alto Giuba.

Mogadiscio, li 24 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 573 del 1° ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 75.

Mogadiscio, li 3 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 24 settembre 1956, n. 67 Rep.

Nomina Commissione per le operazioni di accertamento e distruzione dei francobolli celebrativi della III Fiera della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa alla costituzione del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, sull'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 15 settembre 1955, n. 189, che autorizza l'emissione di una serie di francobolli, celebrativi della III Fiera della Somalia;

CONSIDERATA l'opportunità di distruggere le rimanenze invendute dei predetti francobolli;

RITENUTO di dover delegare ad un'apposita commissione le operazioni di accertamento e distruzione dei francobolli predetti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento dal Deposito Carte-Valori delle Poste e Telegrafi, dei sottodescritti valori, per la loro distruzione mediante bruciatura ed incenerimento:

Emissione III Fiera della Somalia

da So. 0,25	n. 2.950	So. 737,50	
da So. 0,30	n. 20.367	So. 6.110,10	
da So. 0,45	n. 12.554	So. 5.649,30	
da So. 1,20	n. 556	So. 667,20	So. 13.164,10

Art. 2.

E' nominata la seguente Commissione per le operazioni di cui all'articolo 1:

Dott. Luigi Santaniello - Giudice Regionale del Benadir - *Presidente*
Dott. Armando Covatta - Regg. 1° Dipart. Ministero AA.EE. - *Membro*
Dott. Sebastiano Caccetta - Rappresentante Ministero AA.FF. - *Membro*
Dott. Piero Bormioli - Rappresentante Ragioneria - *Membro*
Sig. Benigno Baldi - cassiere Poste e Telegrafi - *Membro-segretario*

Mogadiscio, li 24 settembre 1956.

HAGI FARAH ALI OMAR

p. L'AMMINISTRATORE
Franca

VISTO n. 572 del 1 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 74.

Mogadiscio, li 3 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 26 maggio 1956, n. 68 Rep.

Concessione a scopo edilizio di area demaniale a favore del sig. Ahmed Salah Obed.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda in data 19 novembre 1955 del Sig. Ahmed Salah Obed, intesa ad ottenere in concessione un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio, via A. Locatelli;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum, riguardante l'area richiesta, è rimasto affisso a termini di legge all'albo municipale di Mogadiscio ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 2 del 1° febbraio 1956, senza opposizione da parte di terzi;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di un edificio in muratura ad uso di abitazione o magazzini, è stato approvato dalla Commissione edilizia di Mogadiscio nella 197^a seduta del 12 gennaio 1956;

VISTA la nota in data 20 marzo 1956 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che il Sig. Ahmed Salah Obed ha pagato la somma di So. 3.105, quale prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area richiesta di mq. 1035 è stata consegnata al Sig. Ahmed Salah Obed, come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 29 marzo 1956;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 7 maggio 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari di concerto con il Direttore per la Legislazione e per gli Affari Giudiziari;

DECRETA:

E' concessa a scopo edilizio, al Sig. Ahmed Salah Obed, l'area demaniale di mq. 1035 sita in Mogadiscio, Via A. Locatelli di cui alla planimetria allegata, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 7 maggio 1956 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari ed il predetto Sig. Ahmed Salah Obed.

Mogadiscio, il 26 maggio 1956.

Franca

VISTO n. 334 del 12 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - foglio n. 23.

Mogadiscio, li 22 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 15 giugno 1956, n. 69 Rep.

Riconoscimento della libera disponibilità di area demaniale a favore degli Eredi di Hagi Iusuf Aba — Rer Magno.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'ordinamento Fondiario per l'Eritrea, approvato con r.d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r.d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTO il decreto n. 159 di rep. in data 12 gennaio 1953, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 12 del 1° dicembre 1953, con il quale si concedeva, a scopo edilizio, al Sig. Hagi Iusuf Aba, ora deceduto, un appezzamento di terreno demaniale di mq. 340,85, sito in Mogadiscio, Via Cavalli;

VISTA la domanda in data 12 novembre 1953, presentata dal Sig. Scech Omar Hagi Iusuf, in nome proprio e per conto degli altri eredi Sigg. Mohamed Hagi Iusuf, Said Hagi Iusuf, Alia Hagi Iusuf, Sultana Hagi Iusuf, figli del defunto Hagi Iusuf Aba, e Amina Hassan, vedova del « de cuius », intesa ad ottenere il cambio di titolarità « mortis causa » e il riconoscimento della libera disponibilità del terreno demaniale di cui al sopra citato decreto n. 159 di rep. in data 12 gennaio 1953;

VISTO l'atto di notorietà n. 404 in data 13 novembre 1953, redatto dinanzi al Qadi di Mogadiscio Scech Mohamed Aden Mussa, dal quale risulta che il Sig. Hagi Iusuf Aba — rer Magno — è deceduto intestato in Mogadiscio, il 25 febbraio 1953 e che i suoi eredi legittimi sono la vedova Amina Hassan ed i figli Scech Omar Hagi Iusuf, Mohamed Hagi Iusuf, Said Hagi Iusuf, Alia Hagi Iusuf, Sultana Hagi Iusuf, per la parte ciascuno spettante;

VISTA la procura generale n. 234 di rep. rogito Qadi Scech Mohamed Aden di Mogadiscio, con la quale gli eredi del defunto Hagi Iusuf Aba, nominano loro procuratore il coerede Scech Omar Hagi Iusuf;

CONSIDERATO che i sopra menzionati eredi hanno adempiuto a tutti gli obblighi assunti a suo tempo col disciplinare di concessione di cui al decreto prima citato n. 159 di rep., come risulta dal foglio n. 339981 in data 14 gennaio 1954, dell'Ispettorato Lavori Pubblici;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile che insiste sull'appezzamento di terreno di cui trattasi, rilasciato dall'Amministrazione municipale con foglio n. 4698 in data 29 maggio 1953;

RITENUTO che possono considerarsi adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione di terreno demaniale a scopo edilizio;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari di concerto con il Direttore per la Legislazione e per gli Affari Giudiziari;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore dei Sigg. Amina Hassan, Scech Omar Hagi Iusuf, Mohamed Hagi Iusuf, Said Hagi Iusuf, Alia Hagi Iusuf, Sultana Hagi Iusuf, eredi legittimi del defunto Hagi Iusuf Aba — rer Magno — la libera disponibilità dell'appezzamento di terreno demaniale avente forma quadrangolare e un'area di mq. 340,85, sito in Mogadiscio, via Cavalli, confinante a Nord con Via Cavalli, ad Est con proprietà Hagi Ali Sadiq, a Sud con proprietà Hagi Iusuf, ad Ovest con Via Cavalli, come risulta dalla allegata planimetria.

Mogadiscio, li 15 giugno 1956.

Franca

VISTO n. 347 del 19 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 17 - foglio n. 43.

Mogadiscio, li 26 giugno 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 28 agosto 1956, n. 70 Rep.

Commissione per l'esame delle offerte di fornitura di medicinali, materiali sanitari e materiali di dotazione agli Ospedali ed alle Infermerie.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

CONSIDERATO che per reintegrare le dotazioni del Deposito Centrale Materiali Sanitari — che ne effettua la distribuzione agli Stabilimenti Sanitari del Territorio — si rende necessario provvedere alle periodiche forniture di medicinali, materiali sanitari e materiali di dotazione agli Ospedali, Infermerie;

RAVVISATA l'opportunità di modificare la composizione della Commissione — nominata con D.A. 280521 del 27 luglio 1955 — che deve procedere all'esame delle offerte di forniture dei medicinali e materiali sanitari ed esprimere parere sulle convenienze tecnica, qualitativa ed economica delle offerte stesse;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

A modifica del D.A. n. 280521 del 27 luglio 1955 la Commissione per l'esame delle offerte di fornitura di medicinali, materiali sanitari e

materiali di dotazione degli Ospedali, Infermerie, ecc. è composta come segue:

— Ministro per gli Affari Sociali	— <i>Presidente</i>
— Dott. Fulvio Rizzetto	— <i>V. Presidente</i>
— Capo Dipartimento Sanità Pubblica	— <i>Membro</i>
— Direttore Deposito Centrale Materiali Sanitari	— <i>Membro</i>
— Sig. Ahmed Raghe Abdi	— <i>Membro</i>
— Sig. Mohamed Ali Nur	— <i>Membro</i>
— Rag. Vincenzo Dessena - Impiegato Amm.vo	— <i>Membro con funzioni di Segretario</i>

Art. 2.

Ai componenti della Commissione di cui sopra, spetta il compenso previsto dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, li 28 agosto 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

SCEK ALI GIUMALE BARALE

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n. 530 del 4 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 18 - foglio n. 230.

Mogadiscio; li 10 settembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 18 ottobre 1956, n. 71 Rep.

Istituzione in Beles Cogani di un Ufficio dei Qadi.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia, approvato con ordinamento n. 5 del 2 febbraio 1956;

VISTA la richiesta della Regione del Basso Giuba circa l'opportunità di istituire in Beles Cogani un ufficio dei Qadi, dato il notevole agglomeramento di popolazione nella zona, la distanza dal Capoluogo di Afmadù e la mancanza di mezzi di comunicazione tra detta zona ed il capoluogo stesso;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Con decorrenza dal 1° novembre 1956 è istituito in Beles Cogani un Ufficio dei Qadi con giurisdizione sulle località del Distretto di Afmedù comprese nei seguenti limiti:

- a nord: dalla linea che da Dugiuma, seguendo il corso del Lach Dero, raggiunge il confine con il Kenya;
- ad est: dalla linea che, partendo da Dugiuma, passa per Haia-Fursa;
- ad ovest: dalla linea di confine col Kenya, da Camor-Gila fino a Dololi;
- a sud: dalla linea che, partendo da Belet Saiuba, raggiunge Coibi, Camor-Gila.

Mogadiscio, li 8 ottobre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 593 del 15 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 156.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BASSO GIUBA

AVVISO

Con decreto in data odierna il Giudice Regionale del Basso Giuba ha dichiarato chiusa l'eredità giacente del defunto Gentile Pasquale e cessato dall'incarico il curatore.

Chisimaio, li 5 ottobre 1956.

(147)

Il Cancelliere ff.
Omar Abdulla Iusuf

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Il Giudice Regionale, letta l'istanza che precede e vista la documentazione allegata;

Poiché ricorrono gli estremi voluti dalla legge;

Visto l'art. 2016 del Codice Civile

DICHIARA

l'ammortamento del certificato n. 0385 (numero zero-trecentottanta-cinque) da n. 60 (sessanta) azioni della Società Agricola Italo Somala (S.A.I.S.) con sede in Villabruzzi (Somalia);

AUTORIZZA

la Società S.A.I.S. ad emettere due nuovi certificati da n. 30 (trenta) azioni cadauno da intestarsi uno al sig. Dott. Baslini Ernesto fu Antonio e l'altro alla signora Baslini Anna fu Antonio maritata Rocca, quali unici eredi del defunto Sen. Dott. Baslini Antonio fu Giuseppe e fu Grandi Marianna, titolare del certificato disperso n. 0385, dopo trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., sempre che nel frattempo non venga fatta opposizione dal

DISPONE

la notificazione del presente decreto alla debitrice Società S.A.I.S. a cura e spese dei ricorrenti.

Mogadiscio, li 1° ottobre 1956.

Il Cancelliere
G. Di Vito

Il Giudice Regionale
L. Santaniello

(148)

« KANDALA - INDUSTRIE SOMALE CONSERVIFICI E PESCA »

Società per Azioni — Con sede in Mogadiscio

AVVISO

Il 4 ottobre 1956 s'è riunita in Mogadiscio l'Assemblea Generale Ordinaria della S.p.A. « Kandala — Industrie Somale Conservifici e Pesca », la quale ha accettato le dimissioni del comm. Luigi Vignolo di fu Rocco dalla carica di Amministratore Unico, ed ha nominato, in sua sostituzione, il cav. Francesco Areddia di fu Giuseppe, con la facoltà e poteri analoghi a quelli dei quali era già investito il comm. Luigi Vignolo.

Il relativo verbale è stato depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir, in data 5 ottobre 1956 e trascritto al n. 69 del Registro d'Ordine e al n. 328 del Registro delle Società.

L'Amministratore Unico
Francesco Areddia

SOCIETA' ANONIMA SALINE SOMALE

Convocazione di Assemblea

Gli azionisti della S. A. Saline Somale, sede in Mogadiscio, capitale Lit. 11.000.000, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in 1^a convocazione, in Roma, Via Nazionale N. 172, per le ore 11 del giorno 30 novembre 1956 ed eventualmente in 2^a convocazione il giorno 28 dicembre 1956, stessa ora e luogo, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Bilancio al 30 giugno 1956 e relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso le sedi di Roma e Milano del Banco di Roma, e presso la società in Roma, Via

Nazionale, n. 172, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

(153)

Il Presidente
Dott. Paolo Gamberini

S. I. S. I. A.
SOCIETA' ITALO SOMALA INCREMENTO AGRICOLTURA

Società con sede in Mogadiscio

Convocazione di Assemblea

I Sigg. Azionisti della Società Italo Somala Incremento Agricoltura (S.I.S.I.A.) sono convocati in Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 15 novembre 1956 alle ore 16,30 in Mogadiscio presso la Sede Sociale per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

- Delibere relative all'art. 2446 C.C.

Parte Ordinaria

- Discussione ed approvazione del bilancio al 30 giugno 1956;
- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell'art. 18 dello Statuto Sociale, ed eventuali nomine;
- Nomina di un sindaco supplente;
- Varie ed eventuali.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'Assemblea dovrà essere fatto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale, entro il giorno 10 novembre 1956 presso la Sede Sociale o presso il Banco di Napoli.

Occorrendo una seconda convocazione essa rimane sin da ora fissata per il giorno 30 novembre 1956 alla stessa ora e nel medesimo locale.

Mogadiscio, li 22 ottobre 1956.

Società Italo Somala Incremento Agricoltura
Il Consigliere Delegato
Ing. Ariberto Forlani

(157)

A G I P

Società per Azioni — Con Sede in Roma

AVVISO

Con atto 22 settembre 1956, repertorio n. 7974, a rogito del notaio Enrico Castellini in Roma, depositato presso il Notaio della Somalia.

in data 15 ottobre 1956, con atto n. 3631 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 18 ottobre 1956 al n. 739 Atti Pubblici vol. VII, è stata revocata la procura conferita dall'AGIP al signor Giorgio Luigioni di fu Carlo con atto n. 81389 di repertorio, in data 12 gennaio 1955, per notaio Paolo Castellini in Roma.

Con altro atto, anche in data 22 settembre 1956, n. 7975 di repertorio, a rogito del notaio Enrico Castellini in Roma, registrato a Roma il 27 settembre 1956 al n. 3520 vol. 40/3, depositato presso il Notaio della Somalia con istromento n. 3632 di repertorio, in data 15 ottobre 1956, registrato a Mogadiscio il 18 ottobre 1956 al n. 740 Atti Pubblici vol. VII, il signor On. Ing. Enrico Mattei di fu Antonio, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell'AGIP — Società per Azioni — con sede in Roma, e capitale lire sei miliardi, interamente versato, ha conferito nuova procura al signor Giorgio Luigioni di fu Carlo, delegandogli tutti i poteri necessari per la rappresentanza della Società in Somalia e disponendo che la firma del signor Giorgio Luigioni sia preceduta dalla denominazione sociale — AGIP — e dalla indicazione: «DEPOSITO COSTIERO DI MOGADISCIO».

Mogadiscio, li 20 ottobre 1956.

*AGIP — Società per Azioni
Con sede in Roma*

(160)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Avviso di vendita all'incanto di immobile

Il Giudice Regionale del Benadir, Dott. Luigi Santaniello con ordinanza in data 4 settembre 1956, ha disposto, su istanza del creditore pignorante Banco di Napoli — Filiale di Mogadiscio, la vendita ai pubblici incanti del seguente immobile di proprietà del Signor Mohamed Ali Car Mohamed Giama: fabbricato sito in Mogadiscio contraddistinto con la targa D IV 52 e confinante a nord con proprietà di Hagi Dere Hussen, a sud con proprietà di Sceh Salah Omar e Gulet Mohamed Giama, nonché con Via Cardinale Massaia, a sud Via Mantovani, ad ovest con vicolo che lo divide dal Villaggio Hamar Uen.

Ha fissato per l'incanto l'udienza del 20 novembre 1956, ore 10, innanzi a se, nel Palazzo di Giustizia in Mogadiscio.

Le condizioni per l'incanto sono le seguenti:

1) — l'immobile sarà posto all'incanto in un solo lotto al prezzo base di So. 72.000;

2) — ogni offerente all'incanto dovrà prestare cauzione in danaro che si determina in So. 15.000 da depositarsi nella Cancelleria di questo Ufficio entro le ore 12 del giorno 19 novembre 1956 e dovrà pure essere depositato nello stesso termine l'ammontare approssimativo delle spese di aggiudicazione che si determinano in So. 5.000;

3) — le offerte in aumento non dovranno essere inferiori a So. 150.

4) — l'aggiudicatario, entro il termine di giorni trenta dalla aggiudicazione dovrà depositare il prezzo, dedotta la cauzione già prestata in un libretto di deposito giudiziario vincolato all'ordine di giustizia.

Mogadiscio, li 20 ottobre 1956.

(161)

Il Cancelliere Dirigente
Gabriele di Vito

SOCIETA' ROMANA IN SOMALIA

Sede in Chisimaio — Capitale L. 120.000.000

Avviso convocazione di Assemblea Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Roma, Via del Tritone n. 210, per il giorno 27 novembre 1956 ore 16, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Modifica articoli 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 23, 24, 26, 27 dello Statuto Sociale;
- 2) — Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di Amministratori;
- 3) — Nomina di Sindaci effettivi e supplenti e designazione del Presidente del Collegio Sindacale.

Il deposito delle azioni deve essere effettuato nell'ufficio di Via del Tritone n. 210 almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott Paolo Guerra

(174)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 25 giugno 1956 la signora Mumina Abicher Hassan ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 144 sito in Mogadiscio, Via Bondere descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(151)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 22 marzo 1956 il Signor Lino Rossetti ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 742 sito in Mogadiscio, Via Ruggero Santini e Via Lazzaretto descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(152)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 10 giugno 1956 il Sig. Ahmed Afi Mussa ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 333 sito in Mogadiscio, Lungomare C. Colombo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(154)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 12 settembre 1956 il Sig. Hassan Mohamed Ali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un

appezzamento di terreno della superficie di mq 800 sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(155)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 17 settembre 1956 il Sig. Antonio La Monica ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq 614,50 sito in Mogadiscio, nei pressi del Campo Locatelli descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(156)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 luglio 1956 il Sig. Mambeli Amerigo ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 3110 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e Presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(158)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 13 settembre 1956 la Sig.ra Modestino Concetta in Marene ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 234 sito in Mogadiscio, Via Vitali descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(159)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 24 settembre 1956 la Signora Abei Scek Abucar Maò ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 352 sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor descritto nella planimetria della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(164)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 luglio 1956 il Sig. Hagi Abdulla Scirua ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un ap-

pezzamento di terreno della superficie di mq. 1651 sito in Mogadiscio, Via Barone Franchetti descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(165)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 12 settembre 1956 il Signor Farag Islam bin Azum ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 313,60 sito in Mogadiscio, Via Ruggero Santini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S., per eventuali opposizioni.

(173)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Sardini Giorgio di Giorgio ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via San Francesco d'Assisi.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(150)

IL MINISTRO
Hagi Fara Ali Omar

Certificato N. 254161.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Ditta Philip Morris

Omissis:

CERTIFICA:

La Ditta Philip Morris Incorporated con sede in New York (S.U.A.) — Via Park avenue n. 100 — il giorno 6 settembre 1956, ore 10,00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici - Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito dalla parola « PHILIP MORRIS » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sui prodotti della Ditta Philip Morris Incorporated di New York (Stati Uniti d'America).

Esso, potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, involucri o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: sigarette, prodotti similari e affini di fabbricazione e commercio della Ditta PHILIP MORRIS INCORPORATED di NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA).

Mogadiscio, li 26 ottobre 1956.

(166)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Certificato N. 254159.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio della Ditta Philip Morris

Omissis:

CERTIFICA:

La Ditta Philip Morris Incorporated con sede in New York (S.U.A.) Via Park Avenue n. 100 — il giorno 6 settembre 1956, alle ore 10.00 —

ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa.

« Il marchio è costituito dalla parola « MARLBORO » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sui prodotti della Ditta Philip Morris Incorporated di New York (Stati Uniti d'America).

Esso, potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi, involucri o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: sigarette, prodotti similari e affini di fabbricazione e commercio della Ditta PHILIP MORRIS INCORPORATED di NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA).

Mogadiscio, li 26 ottobre 1956.

IL MINISTRO

Hagi Farah Ali Omar

(167)

Certificato N. 254157.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Deposito marchio d'impresa della Ditta Philip Morris

Omissis:

CERTIFICA:

La Ditta Philip Morris Incorporated o della sua collegata Bensons & Hedges con sede in New York (S.U.A.), Via Park Avenue, n. 100 — il giorno 6 settembre 1956, alle ore 10.00 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio del marchio d'impresa sottodescritto:

Il marchio è costituito dalla parola « PARLIAMENT » comunque scritta ».

Esso viene generalmente impresso direttamente o applicato sui prodotti della Ditta Philip Morris Incorporated di New York (Stati Uniti d'America) o dalla sua collegata Bensons & Hedges, della stessa sede.

Esso, potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente o della Ditta Bensons & Hedges, oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste,

fatture, imballaggi, involucri o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere sigarette, prodotti similari e affini di fabbricazione e commercio della Ditta PHILIP MORRIS INCORPORATED di NEW YORK (S.U.A.) o dalla sua collegata BENSONS & HEDGES, della stessa sede.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1956.

(168)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Concessione N. 254146.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Concessione di un brevetto a favore del Sig. Gravina Euclito

Omissis:

CONCEDE:

Al Sig. Gravina Euclito fu Giovanni con effetto dal 28 settembre 1956, il brevetto per un modello di utilità denominato: « Ciambella di protezione per imballaggio di merci delicate » di cui alla descrizione e alla riproduzione grafica agli atti d'Ufficio.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1956.

(169)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Concessione N. 254154.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Concessione di un brevetto alla Ditta Philip Morris

Omissis:

CONCEDE:

Alla ditta Philip Morris Incorporated, con effetto dal 6 settembre 1956, il brevetto per un modello di utilità denominato: « Astuccio per sigarette Philip Morris » di cui alla descrizione e alla riproduzione grafica agli atti d'Ufficio.

Mogadiscio, lì 26 ottobre 1956.

(170)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Concessione N. 254156.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Concessione di un brevetto alla Ditta Philip Morris

Omissis:

CONCEDE:

Alla Ditta Philip Morris Incorporated, con effetto dal 6 settembre 1956, il brevetto per un modello di utilità denominato « Astuccio per sigarette Marlboro » di cui alla descrizione e alla riproduzione grafica agli atti di Ufficio.

Mogadiscio, li 26 ottobre 1956.

(171)

IL MINISTRO
Hasi Farah Ali Omar

Concessione N. 254129.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria, Commercio Interno e Comunicazioni

Concessione di un brevetto al Sig. Gravina Euclito

Omissis:

CONCEDE:

Al Sig. Gravina Euclito fu Giovanni, con effetto dal 28 settembre 1956, il brevetto per un modello di utilità denominato in un tipo di « Testate per gabbie imballaggio banane in caschi » di cui alla descrizione e alla riproduzione grafica agli atti d'Ufficio.

Mogadiscio, li 25 ottobre 1956.

(172)

IL MINISTRO
Hasi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio

Errata Corrige

Nei Bollettino Ufficiale n. 9 del 1° settembre 1955, parte seconda pagina 705, alla riga IV dell'avviso ad opponendum relativo alla domanda di concessione edilizia del Sig. Anselmo Ferri leggasi « mq. 104,80 », anzichè « mq. 80 ».

(162)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud


GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e del Demanio


Errata Corrige

Nei Bollettino Ufficiale n. 12 del 1° dicembre 1953, parte seconda, pagina 596, alla riga III dell'avviso ad opponendum relativo alla domanda di concessione edilizia del Sig. Lombardi Alessandro leggasi « mq. 234 », anzichè « mq. 64 ».

(163)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud





BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 7 novembre 1956

Suppl. N. 1 al N. 11

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

N. N.

DECRETI

DECRETO 5 novembre 1956, n. 107 rep.: *Variazioni alle voci delle merci « a licenza » e delle merci « a dogana » contenute nelle tabelle B, C, annesse al D.L. del 21 aprile 1956, n. 2.*

885

PARTE SECONDA


DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

DECRETO 5 novembre 1956, n. 107 Rep.

Variazioni alle voci delle merci « a licenza » e delle merci « a dogana » contenute nelle tabelle B, C, annesse al D. L. del 21 aprile 1956, n. 2.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia e disposizioni successive;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 79, che istituisce gli Uffici Speciali dell'A.F.I.S.;

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1956, n. 2, relativo all'Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul regime valutario;

RAVVISATA la necessità nell'interesse dell'economia del Territorio di portare variazioni alle voci indicate nelle Tabelle A, B, C, delle merci all'importazione ed all'esportazione annesse al citato Decreto Legislativo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Speciale Affari Economici e del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Le seguenti voci della citata Tabella B delle merci importabili « a dogana » cessano di far parte della stessa tabella B perchè passano « a licenza »:

- 312 — Olii di petrolio, grezzi o semi-raffinati.
- 313-01/1 — Carburanti per motori, benzina per usi bellici, benzina avio.
- 313-02 — Petrolio industriale — petrolio illuminante.
- 313-03 — Nafta chiara, nafta scura, nafta pesante.
- 313-03/4 — Olii combustibili, esclusa la nafta.
- 313-04 — Olii e grassi lubrificanti, olio freno, olio cambio, olio industriale, olio avio, grassi lubrificanti avio.
- 313-00 — Altri prodotti del petrolio.

La voce « animali vivi destinati all'alimentazione », di cui alla Div. 00 della Tabella C delle merci « a dogana », viene soppressa perchè messa « a licenza » con divieto di esportazione per le femmine da riproduzione.

La voce Div. 29 della Tabella C delle merci esportabili « a dogana » comprendente materie greggie ed animali e vegetali non commestibili,

deve intendersi così modificata: « materie greggie animali e vegetali non commestibili, escluse zanne di elefante e corni di rinoceronte ».

La voce 042 « riso » viene inclusa fra le merci importabili « a dogana » della Tabella B, perchè cessa di essere considerata merce « a licenza ».

La voce ex 652-02/32 « Garess di tessuto di cotone stampato » compreso nella Tabella B delle merci importabili « a dogana », deve intendersi così modificata: « Garess di tessuto di cotone stampato comprese le fute di cotone Kangas e le fute di cotone Sahri ».

La voce ex 652-01/32 « Turraha » (copriletto di produzione Aden), compresa nella tabella B delle merci importabili « a dogana » deve intendersi così modificata: « Turraha » consentendone l'importazione « a dogana » senza specificazione del paese di produzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, 5 novembre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR
LUIGI GASBARRI

VISTO n. 634 del 7 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 12.

Mogadiscio, li 7 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII


Mogadiscio, 13 novembre 1956

Suppl. n. 2 al n. 11

SOMMARIO

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- 1) — Dichiarazioni del Primo Ministro Sig. Abdullahi Issa Mo-
hamud pronunciate il 26 settembre 1956 davanti all'As-
semblea Legislativa, sul primo programma di Governo
della Somalia. 889
- 2) — Chiarimenti del Primo Ministro dopo la discussione del
suo programma di Governo. 901
- 3) — Mozione di approvazione del primo programma di Gover-
no della Somalia. 914
- 4) — Discorso pronunciato il 24 ottobre 1956 da S. E. l'Ammini-
stratore della Somalia in occasione dell'apertura della II
Sessione della prima Assemblea Legislativa della Somalia. 915
- 5) — Convocazione dell'Assemblea Legislativa. 918



**DICHIARAZIONI DEL PRIMO MINISTRO SIG. ABDULLAHI ISSA
MOHAMUD PRONUNCIATE IL 26 SETTEMBRE 1956 DA-
VANTI ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA, SUL PRIMO PRO-
GRAMMA DI GOVERNO DELLA SOMALIA.**

Signor Presidente,
Onorevoli Deputati,

E' con profonda emozione che ci presentiamo oggi davanti a voi quali membri del Primo Governo del nostro Paese.

A nessuno può sfuggire il grande significato di questo momento poiché siamo qui per chiedere la fiducia, come è costume di ogni Paese libero, civile e democratico, ai Rappresentanti del potere legislativo, cioè del potere supremo dello Stato.

Siamo qui davanti a Voi per sottoporVi quelli che sono i primi intendimenti del Governo che sono rivolti unicamente verso una sempre maggiore elevazione del nostro popolo affinché degnamente figuri quale Nazione libera e democratica fra le libere e democratiche Nazioni del Mondo.

E' un grande avvenimento della nostra Storia e tutti noi qui siamo grati a Dio che ci ha concesso di vivere ed operare per esso.

Non possiamo non rivolgere da questo banco un saluto ed un profondo ringraziamento all'Italia che ci ha consentito di formare in anticipo un nostro Governo autonomo nell'amministrazione interna del Paese.

Il programma di Governo che abbiamo l'onore di sottoporre all'esame di questa Assemblea Legislativa è il primo passo del difficile cammino da noi intrapreso in forma organica ed autonoma per l'amministrazione diretta del nostro Paese.

Come tutti i primi passi, si presenta con aspetti che ovviamente risentono della mancanza di una precedente esperienza o tradizione. Di questo vorranno tenerne conto i nostri Onorevoli Colleghi, dai quali ci attendiamo la necessaria comprensione e solidarietà nel definitivo giudizio da dare al nostro programma, da noi impostato sulla assoluta osservanza dei precetti religiosi del nostro Paese, sull'amore, grandezza, libertà ed indipendenza della nostra Somalia, e sul più rigoroso rispetto delle istituzioni democratiche.

Prima di accingersi all'esposizione delle varie parti del programma, invochiamo insieme a Voi la benedizione di Dio perchè assista noi tutti nell'arduo compito di mettere il nuovo Governo della Somalia sulla via più giusta per le migliori fortune del nostro Popolo e le più grandi affermazioni del nostro Paese nel campo interno ed anche internazionale ove siamo fin d'ora seguiti ed osservati soprattutto dai Popoli ancora

soggetti, che dal successo del nostro esperimento trarranno felici auspici e speranze per un loro avvenire di libertà ed indipendenza.

POLITICA INTERNA ED INTERNAZIONALE

Per quanto non ancora a noi devoluta la responsabilità dei rapporti internazionali, riteniamo doveroso insistere per la soluzione del più assillante dei nostri problemi esterni: quello del confine con l'Etiopia.

La nostra Delegazione Somala, testé rientrata da New York, ha ripetuto di fronte al Consiglio di Tutela nella Sessione del Giugno 1956, l'ansia e la preoccupazione del Popolo Somalo per la insoluta vertenza confinaria, mettendo in evidenza le ingiuste conseguenze a danno delle popolazioni di confine, le turbative nell'ordine pubblico e l'instabilità politica ed economica di vaste regioni.

La questione è stata dalla nostra Delegazione trattata e dibattuta anche con le Autorità Italiane e con altre Autorità internazionali che possono avere un peso nella soluzione della vertenza che noi, come programma di Governo, ci impegniamo a mantenere viva e di giornaliera attualità presso il Governo Italiano e presso le Nazioni Unite per una definizione urgente che consenta al Popolo Somalo di guardare verso il loro confine occidentale con serenità e possibilmente con spirito di collaborazione ed amicizia con il Paese confinante.

In fatto di politica internazionale vogliamo anche assicurare che la nostra volontà è fin d'ora diretta a coltivare l'amicizia con tutti i Paesi nel rispetto della nostra libertà ed indipendenza, che consideriamo bene prezioso ed inalienabile del quale ci sentiamo fin da questo momento gelosi custodi.

Passando alla politica interna, punti fondamentali del nostro programma si riassumono come appresso:

- Rilevazione regolare ed organica della popolazione non sedentaria, per conoscere la precisa consistenza numerica della nostra popolazione e la sua distribuzione nei vari settori sociali ed economici, che interessano la vita e lo sviluppo di un Paese civile. Ciò consentirà anche una consultazione popolare basata su elementi non confutabili nelle prossime elezioni generali politiche.
- Estensione del voto alla donna somala per inserirla nella vita e nella responsabilità del Governo del Paese. Realizzeremo, così, nel nostro PAESE il pieno suffragio universale mettendoci all'avanguardia di molti paesi africani ove un tale esperimento non ha avuto ancora la possibilità di essere tentato.
- Intensificazione nella preparazione dei quadri somali per sviluppare e completare il processo di somalizzazione, già abbastanza avanzato, dell'Amministrazione. Su tale punto intendiamo però essere bene precisi per quanto riguarda il personale tecnico dei vari settori sociali ed economici, che lungi dall'essere depauperati di esperti, dovranno essere opportunamente rafforzati e potenziati per l'attuazione dei piani di sviluppo e per la preparazione delle maestranze e dei professionisti somali. La nostra Delegazione Somala, ora rientrata dalla Missione in Italia e negli Stati Uniti, ha opportunamente prospettato la necessità di una adeguata assistenza tecnica — sulla base di esperti e di

attrezzature — anche dopo il 1960, ottenendo affidamenti in proposito dall'Italia — per voce dell'Illustre Presidente della Repubblica — e dalle Nazioni Unite — per voce del Consiglio di Tutela — che ha passato le proprie raccomandazioni alle varie Agenzie specializzate.

A proposito di quadri, è nostra intenzione di affrettare anche la formazione di quelli diplomatici per preparare un efficiente ruolo di nostri funzionari in questo settore delle relazioni internazionali.

- Rispetto delle libertà individuali e garanzia di pacifico sviluppo delle attività personali in quanto non lesive e non limitative della libertà degli altri; libertà quindi di riunione di associazione politica oltre che culturale, accademica, professionale, di lavoro.
- Mantenimento dell'ordine pubblico, al quale intendiamo dare la massima premura per evitare il più possibile l'intervento repressivo. A proposito di ordine pubblico, costituisce un nostro impegno il controllo ed il regolamento di ogni possibile causa di conflitto fra Gruppi Etnici per questioni territoriali, di pascolo, di abbeverate, od altre che sono state in passato motivo di luttuosi e di perdite gravi per l'intero Paese.
- Definire al più presto possibile lo « status » giuridico delle persone di razza e lingua somala alle quali dovrà essere concessa per diritto la cittadinanza somala con l'assicurazione che tutti i cittadini somali godono l'assoluta parità a tutti gli effetti di legge.

Contemporaneamente, il Governo intende proporre perchè sia disciplinata la concessione della cittadinanza ai non-somali che a tale « status » aspirano e perchè questi, una volta ottenuta la cittadinanza somala ricevano un trattamento uguale agli altri cittadini somali.

Ripetiamo che è nostra intenzione assicurare che il nostro sia un Paese ove i cittadini, anche se appartengono a diverse razze e religioni, hanno gli stessi diritti e doveri.

ECONOMIA.

E' questo il settore delle nostre maggiori preoccupazioni, verso il quale intendiamo concentrare i nostri maggiori sforzi per la mobilitazione di ogni possibile risorsa, suscettibile di migliorare le condizioni del bilancio pubblico, quelle della bilancia commerciale e dei pagamenti e conseguentemente incrementare il livello medio di vita attraverso il maggiore impiego ed il più alto reddito nazionale.

Vani comunque risulterebbero i nostri sforzi se in questo campo non ci fosse dato di contare sui consensi, la comprensione ed i sacrifici di ogni cittadino perchè per la grande e vitale costruzione che vogliamo è indispensabile il contributo diretto e personale di tutti: agricoltori, pastori, industriali, commercianti, operai, uomini di coltura e di religione. Occorre che ognuno abbia sempre in mente che la grandezza e le fortune di un Paese non sono un dono ma sono il frutto del cosciente sacrificio, lavoro e risparmio di tutto un Popolo.

Il cammino da percorrere in questo settore è quello della riduzione al minimo del notevole deficit tuttora registrato dal Bilancio Pubblico e dalla Bilancia dei Pagamenti. Ciò è necessario per portare il nostro Paese a quella indipendenza economica, senza la quale l'indipendenza politica sarebbe priva di ogni serio fondamento a difesa delle inevitabili

insidie interne ed esterne e precarie risulterebbero le istituzioni democratiche e le libertà individuali.

Ciò premesso, passiamo ad esporre le linee fondamentali sulle quali intendiamo impostare la nostra azione economica:

PASTORIZIA: rappresenta oggi la maggiore ricchezza del Paese, con possibilità di apprezzabili miglioramenti. Basti pensare che tale risorsa assicura i 3 quarti circa dei mezzi di vita e sostentamento del nostro Paese, ed alimenta correnti di esportazione in aree pregiate per oltre il 90 per cento del volume totale del commercio con tali aree.

Il programma di ricerche idriche e scavo pozzi intrapreso dalla Amministrazione Fiduciaria sarà da noi adeguatamente fiancheggiato e sospinto nelle direzioni più utili e convenienti alle esigenze della pastorizia, verso la quale le cure nostre si svilupperanno nel senso di selezionare le qualità, proteggere e sviluppare il tipo più redditizio, razionalizzare l'uso e la protezione dei pascoli e disciplinare le abbeverate, perfezionare i sistemi di scuoiatura e di conservazione delle pelli, migliorare e sviluppare verso tipi più commerciali la lavorazione del latte. Non consideriamo troppo ottimista la nostra previsione di poter aumentare, di oltre 1 terzo le nostre esportazioni di prodotti zootecnici se saremo seguiti in questa nostra azione impostata nei termini suesposti.

Per quante riguarda il Servizio Veterinario cercheremo in ogni modo di potenziarlo e di renderlo più efficiente con la dotazione di sufficienti mezzi e personali.

Con i nuovi automezzi e con il contributo delle nuove leve di personale somalo tecnicamente addestrato, il servizio sarà certamente in grado di intensificare ulteriormente la sua attività, i cui benefici risultati già possono rilevarsi attraverso l'incremento numerico del patrimonio zootecnico, notevolmente aumentato negli ultimi anni, nonostante l'andamento stagionale sfavorevole.

Anche le attività marginali veterinarie non saranno trascurate: si cercherà di incrementare la produzione di sieri e dei vaccini per uso umano e per uso animale, saranno proseguiti gli studi già iniziati per la difesa ed il miglioramento del patrimonio avicolo, saranno proseguite le ricerche scientifiche e quanto prima sarà dato inizio a esperimenti pratici di fecondazione artificiale soprattutto dei bovini.

AGRICOLTURA: Anche qui fiancheggeremo l'opera di valorizzazione intrapresa dall'Amministrazione Fiduciaria, per indirizzare e richiedere gli investimenti ove più urgente è il bisogno e più immediati ed apprezzabili i risultati economici a vantaggio delle popolazioni interessate. Assicurata la autosufficienza cerealicola, attraverso l'incremento quantitativo delle colture fondamentali del mais e della dura, la nostra azione sarà intesa a sviluppare le colture industriali e quelle utili al nostro commercio di esportazione, quali: cotone, canna da zucchero, incenso e gomme-resine, arachidi ed altri semi oleosi, fibre tessili in genere, con particolare cura per l'agave sisalana, ed il ramiè.

Per quanto riguarda il cotone in particolare sembra accertato che la Somalia presenti condizioni fisiche ed ambientali per le più alte rese, tanto del tipo egiziano a fibra lunga, che di quello americano a fibra

media e' corta. Il nemico maggiore per questa coltura in Somalia è la vasta infestazione parassitaria, che occorre combattere con assoluta disciplina e perseveranza. Intendiamo su questo punto essere rigorosi nella applicazione anche delle sanzioni previste contro l'inadempienza alle norme fitosanitarie, la cui osservanza è alla base del successo di questa coltura, destinata veramente a giuocare un ruolo di importanza pari a quello della pastorizia nello sviluppo economico del Territorio. Sulla base delle ultime esperienze, abbiamo in mente qualche ritocco all'attuale legislazione sul cotone, per venire incontro a fondate richieste delle categorie interessate, ma saremo sempre molto severi nell'assicurare il rispetto delle norme a difesa della qualità, degli incrementi unitari di produzione, e nell'assicurare la disciplina delle colture e la lotta continua contro i parassiti infestanti.

Una particolare menzione nel campo agricolo merita il problema delle banane, nei confronti del quale riteniamo di non dovere condividere il pessimismo, di molti ambienti sulla sorte di questa produzione dopo il 1960. Siamo convinti che opportune misure ed iniziative intese ad aumentare le rese unitarie, ridurre il costo degli imballaggi, rivedere i noli, porteranno prima del 1960 la produzione somala a costi non lontani da quelli della produzione internazionale nei confronti della quale la banana somala ha l'indubbio e riconosciuto pregio della migliore qualità, che ne fa oggetto di maggiore ricerca da parte dei consumatori, specie italiani. Tanto più facili e sollecite saranno le possibilità di riduzione dei costi, se si realizzerà il programma dell'Amministrazione Fiduciaria, da noi favorito, di costruzione di un pontile di attracco nella baia di Chisimaio.

Il graduale inserimento di agricoltori somali nell'attività bananiera sarà da noi appoggiato e sospinto, sicuri di favorire così anche gli interessi dei produttori europei, che dalla intesa solidarietà e partecipazione dei somali deriveranno sicuri vantaggi.

Altro settore agricolo che sarà oggetto di particolari nostre premure è quello dell'incenso con il quale vogliamo assicurare alla Somalia l'intero profitto ricavabile da questa produzione che intendiamo anche affermare sui mercati internazionali come tipica della Somalia, senza passaggi su mercati intermediari aventi solo funzione speculativa. Intendiamo con ciò esportare non solo un prodotto tipico e finito, ma anche lavoro di maestranze somale sotto forma della numerosa manodopera impiegata nella pulitura, selezione e confezione del prodotto, il cui cespite nella bilancia commerciale può, così, essere agevolmente triplicato col passaggio da 1 a 3 milioni di Somali.

INDUSTRIA: Un voto augurale vogliamo innanzitutto formulare per il successo delle industrie in corso per la ricerca del petrolio nelle regioni del Nord, dal successo delle quali dipende il radicale e fortunato cambiamento delle prospettive economiche del nostro Paese.

Lo sviluppo industriale del nostro Territorio è affidato, allo stato attuale delle risorse, al potenziamento delle seguenti attività, verso le quali la nostra azione di Governo si sente impegnata per assicurare l'autosufficienza del PAESE: ridurre i costi di produzione, trovare le migliori possibilità di collocamento sui mercati delle aree valutarie che non

interessano per correggere il deficit della nostra bilancia commerciale, industria saccarifera, industria cotoniera, industria della carne in scatola, industria della pesca, industria conserviera, industrie alimentari e del sapone ed ogni altra industria che presenti possibilità di economico sfruttamento per impiego di maestranze, riduzione di importazioni, incrementi di esportazioni, aumento del reddito nazionale.

Gli investimenti nelle attività accennate ed in qualsiasi altra meritevole di considerazione per il potenziamento economico del Paese saranno adeguatamente protetti con opportune misure fiscali e valutarie semprechè si tratti di imprese sane e vitali in grado di competere con i prezzi esterni appena superata la indispensabile fase di avviamento e di ammortamenti iniziali.

A tale proposito vogliamo confermare nuovamente gli impegni già solennemente presi dal Consiglio Territoriale prima della Assemblea Legislativa poi, per l'assoluto rispetto degli investimenti stranieri che saranno garantiti negli impianti, negli sviluppi e nei trasferimenti di utili ed anche di capitali nei modi e nei termini che ci proponiamo quanto prima di tradurre in apposita legge del Territorio in sostituzione della attuale legislazione in molte parti superata dalle nuove esigenze e dalla nuova struttura giuridica.

Gli operatori stranieri, a qualunque comunità appartengono, saranno sempre da noi considerati con particolare riguardo e seguiti nelle loro intraprese impostate sullo sviluppo di utili attività per il Paese ed operanti nel rispetto delle nostre democratiche istituzioni.

ORDINAMENTO FONDIARIO: Per sospingere la valorizzazione agraria riteniamo urgente affrettare il regolamento dei diritti sulle terre per dare all'operatore la necessaria tranquillità sul pacifico diritto alla terra che si accinge a valorizzare con il proprio lavoro ed i sudati risparmi. Ci proponiamo quindi di dare corso sollecito ai necessari provvedimenti per l'istituzione e funzionamento del registro fondiario che consideriamo anche come un albo di onore per tutti coloro che hanno conquistato nuove fonti di produzione e di reddito agrario lottando contro le asprezze e le avversità di terreni incolti da epoche immemorabili.

Tale linea d'azione sarà seguita anche nel campo della proprietà edilizia, occorrendo dare al più presto una regolamentazione giuridica idonea ed un più sicuro assetto anche a questo settore di investimento economico nel quale l'afflusso dei capitali è stato troppo modesto rispetto alle esigenze.

LAVORI PUBBLICI: sarà nostra fondamentale preoccupazione il mantenimento innanzi tutto del patrimonio immobiliare esistente attraverso un organico programma annuale di manutenzioni al quale deve essere data la precedenza nell'impiego delle disponibilità finanziarie esistenti. Sarà poi data precedenza, nei nuovi investimenti pubblici, alle opere destinate a sostenere ed incrementare lo sviluppo economico del Paese quali collegamenti stradali e marittimi, risanamenti fondiari, canalizzazioni e costituzione di riserve idriche. Il nostro programma di investimenti pubblici terrà conto anche della esigenza della continuità del mantenimento al lavoro della manodopera che dai pubblici lavori trae in genere i mezzi di vita.

COMUNICAZIONI: Il miglioramento della rete stradale nelle tratte di maggiore interesse economico e sociale ed il potenziamento delle strutture e degli impianti portuali costituiscono problemi ai quali intendiamo dedicare particolari cure nei limiti delle disponibilità di bilancio. Problema serio che ci proponiamo di affrontare con sollecitudine ed energia è quello della riduzione dei gravosi deficit nell'esercizio dei servizi delle telecomunicazioni interne ed internazionali e dei telefoni nonché delle comunicazioni marittime costiere interne.

ARTIGIANATO: è questo un settore che merita ogni possibile attenzione per la protezione degli interessi dei numerosi operatori che in ogni parte del Territorio vi si dedicano con forme ammirevoli di silenziosità, modestia ed operosità.

La nostra produzione artigiana dove è stata opportunamente valorizzata si è ovunque imposta ed affermata per la tipicità ed originalità dei prodotti come testimoniano le recenti rassegne internazionali di Milano e di Monaco di Baviera.

Ci proponiamo quindi di dare impulso alle scuole artigiane con adeguata dotazione di tecnici, attrezzature e mezzi finanziari e di organizzare e proteggere il collocamento commerciale della produzione artigiana sui mercati di maggiore interesse per il miglioramento della nostra situazione valutaria.

COMMERCIO INTERNO: Il nostro programma è di favorire al massimo il sollecito rifornimento dei mercati interni in ogni epoca dell'anno e secondo l'andamento stagionale delle richieste favorendo la costituzione di depositi per le merci e derrate di maggiore necessità che occorre sottrarre al rialzo dei prezzi in concomitanza con fenomeni ricorrenti di difficoltà di approvvigionamento per piogge, periodi di costa chiusa ed altro. Nostra politica costante sarà quella di contenere comunque i prezzi dei beni di fondamentale consumo combattendo ogni tentativo e tendenza speculativa e monopolistica attraverso un costante intervento del Comitato Prezzi che intendiamo far lavorare assiduamente nell'interesse della difesa del potere di acquisto della nostra moneta e nell'interesse dei lavoratori somai.

COMMERCIO ESTERO: Il volume del commercio con l'estero è andato sensibilmente aumentando negli ultimi anni. Nelle importazioni è salita dal 1950 al 1955 da So. 50.000.000 circa a So. 10.000.000 e nelle esportazioni, per lo stesso periodo, da So. 20 milioni circa a So. 73 milioni. Il deficit da So. 30 milioni circa nel 1950 è ora ridotto a So. 27 milioni dopo aver toccato una punta massima di So. 65 milioni nel 1951 ed una punta minima di So. 19 milioni nel 1954 (valori doganali).

Il deficit di So. 27 milioni è interamente dovuto alle maggiori importazioni in confronto delle esportazioni con l'area della sterlina e viene ora coperto con una corrispondente assegnazione di valuta da parte del Governo Italiano.

In tale cifra è segnata la strada da percorrere se vogliamo mantenere l'attuale standard di vita senza compromettere la stabilità monetaria del nostro Paese quando nel 1960 non potremo più contare su interventi esterni per il saldo della nostra bilancia commerciale. E' innanzi

tutto necessario incrementare la produzione e la esportazione di merci destinate ai mercati della sterlina, quali pelli, grassi, semi oleosi, cotone, incenso, articoli dell'artigianato, cereali, frutta, etc. ed occorre poi una ragionevole riduzione nei consumi dei beni non strettamente indispensabili, importati dalle aree verso le quali la nostra bilancia è gravemente deficitaria. Ciò imporrà una maggiore austerità nell'uso di alcune merci con un modesto sacrificio che riteniamo valga la pena di essere affrontato e sostenuto dai singoli consumatori quale loro contributo prezioso alla costruzione di uno Stato impostato su una sana economia che costituisce la più salda guarentigia a difesa delle nostre libertà politiche.

Nelle linee così tracciate sono delineati il nostro programma e la nostra azione di Governo per quanto si attiene al commercio con l'estero che comprenderà anche l'esame della possibilità di eliminare e ridurre i dazi doganali di esportazione che colpiscono alcune merci in concorrenza con le produzioni dei vicini Paesi dai quali escono in franchigia doganale, quali: polli, cotone, etc. Occorrerà a tale proposito reperire prima altre fonti di entrata per il nostro bilancio che allo stato attuale non consente di distrarre disponibilità completamente impegnate in voci di uscita non eliminabili e nemmeno riducibili.

ORGANIZZAZIONE BANCARIA E CREDITIZIA: Non vi è chi non veda le difettosità della attuale organizzazione bancaria e creditizia in Somalia per quanto riguarda in particolare la mancanza di organismi operanti nei settori del medio e lungo termine a sostegno delle sane intraprese economiche e nel settore, non meno importante, della raccolta del risparmio. Una tale situazione rende impossibile l'impianto di nuove imprese in tal modo private della vitalizzante funzione del credito a ragionevole termine e sottrae alla funzione produttiva notevoli risparmi che si disperdono ora per le vie della tesaurizzazione e dei consumi non indispensabili concorrendo così anche all'aumento del circolante ed alla dinamica ascensionale nell'andamento dei prezzi e del costo della vita.

Ci proponiamo pertanto il sollecito ampliamento delle funzioni del Credito Somalo che dovrà assumere la veste, l'importanza e le responsabilità di un moderno istituto bancario con facoltà di compiere tutte le operazioni di una banca al servizio di una giovane economia impegnata alla costruzione delle fondamenta del nuovo Stato.

Siamo sicuri che gli operatori somali che hanno imparato ad apprezzare la grande importanza di questo loro Istituto di credito ci sosterranno nella nostra difficile azione facendo affluire abbondanti i loro risparmi nelle casse dell'Istituto stesso perfettamente consapevoli che così facendo dimostreranno ai diffidenti che il popolo somalo conosce bene il valore del risparmio con il quale intende concorrere al comune grandioso sforzo di ricerca e di valorizzazione delle fonti di ricchezza che dovranno sostenere il suo ingresso nel mondo delle libere nazioni. La attuale struttura del Credito Somalo dovrà essere anche trasformata nel senso di rendere possibile la partecipazione al suo capitale di qualsiasi iniziativa pubblica e privata, interna ed esterna, volonterosa di concorrere allo sviluppo delle attività dell'Istituto per il sostegno ed il potenziamento delle imprese agricole, industriali ed artigianali del Territorio. Come secondo passo ci proponiamo poi di promuovere i provvedimenti

necessari per trasferire in Somalia gli organismi che hanno la responsabilità e l'iniziativa della emissione e della circolazione della moneta. La nostra Delegazione Parlamentare ha trattato diffusamente i problemi creditizi e bancari con le competenti autorità in Italia con i risultati ed affidamenti, per il prossimo sviluppo della intera questione, per i quali intendiamo esprimere ai colleghi membri della Delegazione tutta la nostra gratitudine sicuri di interpretare in proposito anche il pensiero di questa Assemblea che ha già dato atto a loro del più vivo apprezzamento per l'opera svolta anche in altri non meno importanti e delicati settori quali quelli dei confini, assistenza tecnica e finanziaria. etc.

FINANZE E BILANCIO.

Chi ancora non crede nell'avvenire autonomo ed indipendente del nostro Paese cita subito le cifre dell'attuale bilancio pubblico mettendo in drammatico rilievo il notevole disavanzo che viene considerato come incolmabile per impossibilità di riduzioni nella spesa ed assoluta improbabilità di incrementi nelle entrate.

Spetta ora a noi di correggere una tale opinione dimostrando di possedere la capacità, la volontà e lo spirito di sacrificio necessari per ridurre il disavanzo entro termini che non costituiscano pericolo per la nostra stabilità monetaria e tolgano ogni preoccupazione per l'indipendenza del nostro avvenire.

La via da seguire è estremamente facile nella sua indicazione ed impostazione ma è molto difficile nel suo percorso e raggiungimento: è tuttavia la strada che intendiamo fermamente percorrere e cioè: riduzione delle spese da una parte, incremento delle fonti di entrata dall'altra.

La nostra politica di compressione delle spese andrà di pari passo con l'avviamento di ogni spesa verso investimenti produttivi che valgano ad aumentare il patrimonio del nostro PAESE e ad elevare il tenore di vita della nostra popolazione.

Per le entrate ci proponiamo di studiare nuove imposizioni in settori che non contribuiscono o non contribuiscono adeguatamente al carico tributario sopportato dall'intero Paese. E' nostro intendimento intanto di pretendere da ogni contribuente cittadino l'esatto versamento alle casse dello Stato degli oneri tributari previsti dalle attuali imposte e tasse ed in rapporto alla capacità contributiva derivante dai redditi e dai guadagni realizzati con il concorso e la partecipazione della intera collettività. Contiamo fin l'ora sul senso civico di ogni operatore per la spontanea e veritiera dichiarazione dei redditi e la volontaria partecipazione ai vari oneri tributari per dimostrare anche in tale settore la maturità e la coscienza del popolo somalo di fronte al primo e fondamentale dovere del contribuente fiscale in rapporto alla capacità contributiva di ognuno.

Il migliore apprezzamento della nostra azione di governo ed il più confortevole incoraggiamento a proseguire nella nostra fatica ci potrà venire dalla constatazione alla fine del corrente anno finanziario di un sostanziale miglioramento delle nostre entrate attraverso una maggiore e più adeguata partecipazione di tutti i cittadini al proprio carico fiscale.

Anche sulla questione del bilancio attuale e di quello prevedibile al 1960 la nostra Delegazione si è intrattenuta con autorità italiane ed in-

ternazionali. Il Presidente della Repubblica Italiana ha così assicurato una ragionevole assistenza finanziaria italiana anche dopo il 1960 nella forma di aiuti da offrire da popolo amico a popolo amico nel quadro della umana solidarietà resa più sentita nei rapporti italo-somali dalle precedenti tradizioni e dai precedenti vincoli di amicizia e di comune lavoro in Somalia. Anche da parte del Consiglio di Tutela si sono avute risoluzioni perchè la prossima Assemblea Generale dell'ONU esamini e decida la questione dell'assistenza finanziaria al nostro Paese dopo il 1960 e per un periodo di tempo necessario ed indispensabile a consolidare le basi economiche e finanziarie che ora si vanno gettando ma che non potranno, ovviamente, essere perfezionate al 1960. Per meritare ed ottenere tale assistenza e per togliere alla stessa ogni carattere caritativo occorre che noi realizziamo nel frattempo tutte le possibili misure per ridurre il disavanzo assicurando allo Stato tutte le possibili risorse tributarie e chiamando il popolo somalo a contenere i consumi nei limiti del soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita impostando il proprio tenore sulle forme di austerità che sono indispensabili alla creazione e mantenimento di una sufficiente forza economica per resistere e superare con onore le immancabili difficoltà dei primi passi nel mondo libero ove ci accingiamo ad entrare.

AFFARI SOCIALI

La nostra azione in tale vasto settore è impostata sulla necessità di assicurare al nostro PAESE l'opera ed il lavoro di cittadini sani, preparati, coscienti e laboriosi per affrontare con serena fiducia i problemi che l'attendono sulla via dell'ascesa e del benessere.

ISTRUZIONE PUBBLICA: dobbiamo riconoscere che molto è stato fatto e che notevoli progressi sono già stati realizzati nel settore culturale e nella formazione dei quadri per la prima creazione di una impalcatura scolastica. Consci che l'educazione del popolo, la formazione di quadri sempre più preparati, la creazione di personale tecnico qualificato, lo sviluppo di una coscienza civica e sociale, la lotta contro l'analfabetismo e i pregiudizi, sono i fondamentali presupposti per avviare il nuovo Stato verso superiori forme di progresso civile e politico, noi ci proponiamo di dare alla Pubblica Istruzione un impulso sempre più vigoroso. Superata la prima fase, durante la quale la necessità di far presto ha avuto talvolta il sopravvento sulla necessità di far bene, è nostro intendimento passare ora ad una fase di consolidamento delle scuole, siano esse primarie, secondarie e professionali.

Uno dei primi problemi da affrontare sarà quello della creazione di una classe insegnante somala, adeguata per numero e per preparazione, alla quale poter tranquillamente affidare il delicato ed importantissimo compito di educare i nostri figli e preparare le future generazioni della libera Somalia. A tale classe insegnante somala, bisognerà tuttavia dare prestigio e coscienza del proprio nobile fine; bisognerà assisterla sul piano morale e materiale, farla partecipe attiva della vita delle collettività, assicurarle il pieno appoggio delle Autorità locali.

Cercheremo di incrementare l'afflusso dei bambini e soprattutto di assicurare la frequenza alle scuole primarie; di tal modo ai più volen-

terosi di seguire le scuole secondarie; di assecondare gli sforzi della Amministrazione affinché un numero sempre più crescente di giovani frequenti le università scientifiche e tecniche onde la Somalia possa disporre fra pochi anni di un certo numero di tecnici ben preparati.

Il riordinamento in atto dell'Istituto Superiore, l'afflusso degli impiegati agli appositi corsi di qualificazione, la crescente affluenza di studenti alle scuole professionali, il successo delle scuole femminili, sono soltanto alcune delle manifestazioni del desiderio di apprendere che anima la gioventù somala. Tale desiderio noi cercheremo di appagare, convinti che la preparazione di dirigenti, tecnici ed elementi specializzati è indispensabile per il progresso sociale, politico ed economico del PAESE.

La nostra regola ed il nostro programma nel settore culturale ed educativo si riassumono nel tradizionale motto: *Attraverso l'educazione conoscerai la verità e la verità farà di te un uomo libero.*

SANITA' PUBBLICA: per quanto riguarda la Sanità Pubblica è nostra intenzione di dare un carattere più moderno alla sua organizzazione, rendendola più agile ed efficiente nel settore curativo e sempre più operante in quello preventivo e sociale.

Nel settore curativo ci sforzeremo perché i servizi siano migliorati pur cercando di non creare oneri nuovi e continuativi che il bilancio non potrebbe sostenere e cercheremo inoltre di preoccuparci perché gli elementi di cui disponiamo, soprattutto l'elemento «uomo» siano sfruttati al massimo.

Ma i nostri sforzi saranno soprattutto rivolti verso il settore della medicina preventiva e sociale. Non basta curare il malato, bisogna che il sano non si ammali, bisogna difendere dalla malattia i nostri bambini, le nostre donne, i nostri lavoratori. La lotta contro la malaria è già in corso: noi ci auguriamo che presto, con l'aiuto anche delle organizzazioni internazionali, si possa iniziare su vasta scala la lotta contro la tubercolosi, contro le malattie veneree, contro la bilharzia e le altre più diffuse malattie sociali, che tante braccia sottraggono al lavoro, e tanto gravemente minano l'integrità fisica del popolo somalo.

Al miglioramento igienico-sanitario della collettività noi dedicheremo quindi ogni nostro sforzo ed ogni possibilità finanziaria, nella persuasione che la creazione di una coscienza sanitaria di massa ed un miglioramento generale delle condizioni di salute e di vita rappresentano la premessa indispensabile di ogni progresso sociale ed economico.

LAVORO: intendiamo affrettare i lavori in corso da parte degli organi consultivi e di studio per una legislazione moderna sul lavoro che regoli i rapporti di impiego, disciplini le vertenze fra datori di lavoro e lavoratori nel quadro delle superiori esigenze produttive del Paese, dia norme per il trattamento minimo ed il riposo settimanale ed annuale. E' nostro intendimento anche di migliorare ed estendere le misure ed i meccanismi di assistenza e di sicurezza sociale per dare ad ogni lavoratore la tranquillità e la serenità nel proprio lavoro. Sul lavoro e sul risparmio del lavoratore intendiamo fondare una delle principali strutture portanti del nostro nuovo Stato e ci impegneremo quindi a fondo nella impostazione e soluzione dei vari problemi sociali connessi col miglio-

re trattamento del lavoratore e con la più alta resa delle sue prestazioni.

AFFARI GENERALI.

Per quanto riguarda i problemi del pubblico impiego li riteniamo per ora risolti dal nuovo stato giuridico recentemente riconosciuto al personale civile di ruolo. Esso assicura, infatti, stabilità di impiego, progressione di carriera, tutela e garanzia nei rapporti con l'Amministrazione ed investe il pubblico dipendente di quella particolare dignità che non può andare disgiunta dalle sue funzioni.

Di fronte ad una tale situazione che riteniamo di tranquillità per i pubblici impiegati, il Governo considera di potersi attendere da essi fedeltà e completa dedizione al dovere.

Il Governo ritiene comunque che possa essere attuata una ulteriore selezione del personale, e ciò sia nell'interesse degli impiegati che aspirano ad una migliore sistemazione, sia nell'interesse stesso dell'Amministrazione che da un'ulteriore scelta può trarre elementi per una sempre migliore utilizzazione dei propri dipendenti.

Questa ulteriore selezione potrà essere effettuata mediante concorsi interni riservati esclusivamente al personale attualmente in servizio, in modo da dare al personale medesimo la opportunità, se meritevole, di migliorare la propria posizione prima che dall'esterno affluiscano nuovi elementi ad occupare i posti che risultino comunque vacanti.

Un problema non ancora definito ma che il Governo si riserva di risolvere al più presto è quello degli organici del personale. E' questo un problema molto importante perchè si tratta di stabilire quale è per ogni categoria e grado del personale il numero minimo degli impiegati necessari ad un normale e buon funzionamento dei vari servizi della Amministrazione. Nella situazione attuale la soluzione del problema non si presenta facile. Ad una soluzione, in ogni modo, si arriverà anche se essa dovrà essere successivamente riveduta e gradualmente adeguata alle diverse situazioni che potranno manifestarsi.

Per quanto riguarda nuove assunzioni non vi si procederà se non quando assolutamente necessarie e sempre sulla base di regolari e pubblici concorsi che terranno nel dovuto conto anche la necessità di venire incontro alle giuste aspirazioni dei giovani preparati e qualificati che si affacciano alla vita.

Soltanto in casi eccezionalissimi che non si prestino ad alcun dubbio e discussione, come nei casi di tecnici specificatamente qualificati mediante il possesso di idonei titoli professionali, potranno essere assunti impiegati senza concorso.

PERSONALE GIORNALIERO: un problema molto serio, se non addirittura preoccupante, è quello che si riferisce al personale giornaliero che ci proponiamo di risolvere al più presto, tenuto conto delle esigenze e delle possibilità di bilancio dell'Amministrazione e della necessità di dare agli interessati una posizione giuridica stabile e regolare.

Ed ora, Onorevoli Colleghi, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento sul programma da noi esposto. Programma che rassegnamo al Vostro esame ed al Vostro giudizio che saranno per noi l'es-

me ed il giudizio del popolo somalo che Voi così altamente rappresentate in questa sovrana Assemblea.

Prima di concludere una preghiera vogliamo farvi: quando rientrerete fra breve nei Vostri Paesi, assicurate le popolazioni che rappresentate che noi le abbiamo costantemente tenute in mente ad ogni passo di questo nostro programma sempre preoccupati di interpretare bene le loro aspirazioni per inquadrarle ed armonizzarle il meglio possibile nella aspirazione suprema di costruire, con saldezza di fondamenta, un PAESE LIBERO per un POPOLO INDIPENDENTE.

CHIARIMENTI DEL PRIMO MINISTRO DOPO LA DISCUSSIONE DEL SUO PROGRAMMÀ DI GOVERNO.

Alle espressioni e alle dichiarazioni che i Deputati hanno manifestato durante la discussione dei vari argomenti noi desideriamo dare delle risposte e vorrei cominciare anzitutto col trattare le questioni relative alla religione islamica. Il Governo basa tutte le sue azioni sui precetti dettati dalla religione. Vorrei chiarire che quando si farà la Costituzione, sarà incluso in modo esplicito che la religione islamica è la religione ufficiale del Territorio, così come è anche negli altri Paesi musulmani. Ho voluto far precedere questo perchè ho sentito molti Deputati che si sono espressi su questioni riguardanti la religione.

BILANCIO E GOVERNO.

Ciò premesso comincerò col rispondere in merito ai problemi che i Deputati hanno sollevato circa il Bilancio. Avevo pregato, nei giorni scorsi, il Presidente dell'Assemblea, di assicurare i Deputati che il Bilancio sarebbe stato presentato entro il più breve tempo possibile, ed è bene che i Deputati sappiano che il Governo ha l'obbligo di presentare il Bilancio all'Assemblea Legislativa. Tengo a chiarire che nel passato si portava soltanto il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, ora invece assicuriamo che nel futuro porteremo anche il conto consuntivo che dimostrerà come il Governo ha speso le varie entrate ed uscite dello Stato.

Passo ora a trattare alcuni punti che riguardano il nuovo Governo somalo. Come a tutti è noto, la formazione del Governo è stata approvata unanimamente da questa Assemblea. Questo Governo è stato istituito solamente per svolgere i compiti riguardanti l'autonomia interna e amministra tutte le questioni interne del Paese che gli sono state affidate. Per quelle materie relative all'Amministrazione interna che ancora non sono state passate al Governo, abbiamo avuto la promessa che esse ci saranno tutte affidate.

Come tutti ben sanno, dalla istituzione del Governo sono passati solo pochi mesi e pertanto, come accade per i bambini, non si può pretendere da lui la dimostrazione di risultati immediati. Si sono udite in quest'Aula le affermazioni di molti Deputati che attribuivano fatti ac-

caduti nel passato al nuovo Governo somalo. Dal 1950, a pochi mesi or sono, tutto era nelle mani dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana, dove ora sono seduti i Deputati una volta sedevano i Consiglieri Territoriali, e il Consiglio Territoriale, pur essendo un organo consultivo era l'organo più importante del Territorio.

Quello che si è fatto finora, sia nel campo culturale, che in quello economico o in quello sociale, sono cose che ha fatto l'Amministrazione Fiduciaria Italiana. Dall'educazione dei giovani, che poi sono andati nell'interno per sostituire i funzionari italiani nelle cariche, allo sviluppo delle nostre basi economiche, la trivellazione dei pozzi o il progresso in altri campi, sono realizzazioni per cui deve essere ringraziata l'Amministrazione Italiana. E questo vale anche per il campo della valorizzazione economica del Paese e per lo sviluppo dell'agricoltura. Per tutto il bene che è stato fatto nel Territorio merito spetta all'Amministrazione italiana e all'organo consultivo che operava in quel tempo. Se qualche lacuna si è manifestata nel passato, come per esempio pozzi che non sono stati trivellati, o quelli trivellati non in località adatte, o insufficienti numero dei posti-letto negli ospedali, essa deve essere attribuita all'Amministrazione Fiduciaria e agli organi consultivi di allora. In conclusione per il bene che hanno fatto bisogna ringraziarli e se ci sono lamentele anche queste devono essere rivolte a loro. Il Governo recentemente istituito risponderà soltanto delle azioni che compirà d'ora innanzi.

Alcuni Deputati hanno dichiarato, e ciò è stato detto fuori di quest'Aula, che il Governo somalo è soltanto un Governo di apparenza, un Governo fantoccio. Altri hanno raccomandato che i Ministri non siano lo scudo di protezione per le azioni dei loro Consiglieri. Se i Ministri, me compreso, diventeranno lo scudo dei propri Consiglieri, o il Governo sarà un Governo fantoccio ciò andrà a minor prestigio per noi stessi. Noi ci preoccupiamo anche, e prima ancora del nostro prestigio e dell'onore del Partito cui apparteniamo al quale è la maggioranza in questa Assemblea. Se risulteranno veri i dubbi che questi Deputati hanno manifestato, ne verrà un danno non solo a noi, ma soprattutto, al Partito della maggioranza.

E' bene non avere troppa fretta perchè siamo ancora in fase iniziale. Quando avremo svolto il nostro programma e si vedrà il bene o il male che esso potrà apportare, allora potremo essere lodati o biasimati. Questo periodo di attesa dovrebbe durare almeno un anno finanziario. Alcuni Deputati si sono espressi in modo tale da far capire che non c'è un Governo a cui dare la fiducia e che invece tale fiducia si dovrebbe accordare all'Amministrazione Fiduciaria. Essi hanno anche, nel contempo, dichiarato però di avere il desiderio di collaborare col Governo e di dare i loro pareri su tutti i punti. Questa ultima dichiarazione è contrastante con la precedente perchè se si dice prima che si nega la fiducia al Governo poichè si afferma che non esiste, e poi si assicura che si collaborerà col Governo, è chiaro che queste due dichiarazioni siano in contrasto fra loro.

POLITICA INTERNA.

Vorrei ora passare a fornire le risposte e i chiarimenti che ci sono

stati chiesti, ai quesiti più importanti e più salienti.

Nella politica interna molti si sono dilungati sulla questione relativa all'estensione del voto alla donna. Abbiamo sentito che alcuni Deputati si sono espressi in favore e altri che invece hanno espresso parere contrario ritenendolo prematuro. Questi ultimi hanno affermato che è più opportuno istruire prima gli uomini in questo campo e dopo che gli uomini saranno istruiti, si potrà estendere il voto alle donne. Ora come sappiamo, le scuole sono frequentate sia dalle donne che dagli uomini e se si stabilisce il principio di istruire prima gli uomini per il voto e poi la donna, sarebbe come dire che bisogna mandare prima gli uomini nelle scuole e quando questi si saranno diplomati, allora si potranno mandare le donne. Anche questa faccenda del voto rientra nel campo dell'istruzione perchè si tratta di insegnare i principi della democrazia. Si è anche parlato di Paesi africani e asiatici che per cause religiose non ammettono la partecipazione al voto delle donne, ma a titolo di esempio possiamo citare i popoli della Siria, del Libano, dell'Egitto e del Pakistan, che hanno esteso il voto alle donne. Anche questi sono popoli musulmani e molti di essi hanno raggiunto recentemente l'indipendenza. Sarei grato ai Deputati che asseriscono che il tempo è prematuro che si rendessero conto di ciò e che anche questo rientra nella acquisizione dei principi democratici.

Sul problema della cittadinanza, molti Deputati hanno dichiarato che il momento non è ancora opportuno e che sarebbe meglio rimandare questo problema a quando la Somalia avrà la propria indipendenza. Noi lo abbiamo incluso nel nostro programma perchè abbiamo considerato che si tratta di un importantissimo problema che deve avere la sua soluzione al più presto possibile. Pur essendo noi stessi dei Somali giuridicamente oggi ciò non è documentabile, non è attestabile che Tizio sia cittadino somalo o meno. Recentemente sono state iniziate le operazioni di iscrizione nei registri delle popolazioni nei municipi di residenza rilasciando le carte d'identità. Solo da poco tempo esiste questa carta d'identità. Ciò è stato fatto perchè prima che esistessero le municipalità le genti che risiedevano in determinate località non avevano documenti che lo comprovassero malgrado la loro effettiva residenza colà. Una cosa simile accadde anche a noi che pur essendo somali non abbiamo, al momento delle elezioni o di altro, un documento che comprovino la nostra cittadinanza. Non c'è una legge che la regoli e quindi c'è la necessità di emanarla quanto prima. Quando sarà presentato il progetto di legge sulla cittadinanza, ringrazieremo Iddio che oggi l'Assemblea non è un organo consultivo e che i suoi componenti sono nel numero di 60 Somali e altri 10 dei gruppi minori, per cui quando presenteremo la legge l'Assemblea potrà modificarla come crederà meglio. Come l'Assemblea avrà notato nel programma i modi di acquisizione della cittadinanza sono due: uno quello che tratta del come dare la cittadinanza a coloro che sono Somali per parte di padre. Questi, abbiamo detto, avranno la cittadinanza somala per diritto, l'altro che concerne quelli che non sono Somali ma che abitano con noi in questo Territorio. Per coloro di questi che faranno richiesta di avere la cittadinanza, uno dei requisiti potrà essere quello di avere la madre somala o di essere nati in questo Territorio, o di avere abitato in questo Territorio per un deter-

minato numero di anni ed altri che potranno essere prescritti. Per tutti costoro potrà istituirsi una commissione che esaminerà la esistenza dei requisiti che saranno previsti dalla legge. Il problema della cittadinanza esiste non soltanto nei Paesi indipendenti ma anche in quelli che non sono ancora del tutto indipendenti. E' quindi necessario istituire questa legge per stabilire chi è cittadino somalo, in modo che si possa dare la cittadinanza a quelli che avranno i requisiti stabiliti nella legge stessa. Per gli altri abitanti di questo Territorio, ed in primo luogo gli Arabi, che sono circa trentamila, e gli Italiani e gli Indo-pakistani, se saranno in possesso dei requisiti che la legge richiederà per ottenere la cittadinanza somala essa sarà loro accordata altrimenti potranno restare nel Territorio come stranieri e con il trattamento di cui gli stranieri godono in molte altre parti del mondo. In tutti i Paesi nei quali ci siamo recati, Egitto, Italia, altre parti d'Europa e di America, la situazione è quella che ho ora esposto. Non sarebbe, quindi, opportuno rimandare la questione nel 1960 dicendo che è prematura, ma sarebbe invece opportuno che l'Assemblea la esamini e faccia come crede meglio. Io quindi spero che i Deputati che si sono dilungati su questo argomento, accettino quanto ho detto e che quando sarà presentato loro il progetto di legge lo esamineranno senza prevenzioni e decideranno in merito.

Altro punto discusso è quello della sicurezza pubblica. Come tutti sanno, se in precedenza ci sono state liti fra le cabile, in questi ultimi tempi le cose si sono tranquillizzate e, specialmente da quando è stato istituito il Governo somalo, non si sono più verificati incidenti fra cabile ed anche le lamentele che riguardano le scorrerie di razziatori d'oltre confine che razziano il bestiame delle nostre popolazioni, pur essendo fondate, sono diminuite in questi ultimi tempo. Noi ci preoccupiamo sia che le liti interne, che quelle ai confini, siano evitate e risolte nel modo migliore.

ARIFATO.

Un'altra questione che è stata sollevata dai Deputati, è quella che riguarda l'arifato. Questo problema non è stato esplicitamente inserito nel programma sotto la voce « arifato » ma è implicito nel punto, rilevato ieri dal Deputato Seek Ali Salad, in cui il programma contiene l'affermazione che è desiderio del Governo raggiungere l'uguaglianza assoluta per tutti i Somali, i quali tutti sono uguali davanti alla legge. Sulla questione dell'arifa, al Governo sono giunti molti esposti e lamentele, ma benchè l'arifato esista quasi in tutto il Territorio le lamentele provengono solamente da due Regioni. Coloro che protestano hanno allegato anche copie di documenti che a suo tempo avevano trasmesso. sullo stesso argomento, all'Amministrazione Fiduciaria. Tra le domande presentate ve ne erano anche alcune indirizzate al Presidente dell'Assemblea Legislativa.

Visto che l'intensità di questi esposti aumentava, eravamo intenzionati di preparare un progetto di legge al riguardo e di presentarlo quindi all'esame di questa Assemblea. Siamo soltanto rammaricati che prima che questa legge sull'arifato fosse approvata, i Deputati stessi si siano espressi in merito. Ma anche se i Deputati ci hanno preceduto, noi

cercheremo di presentare tale progetto di legge al più presto possibile, e che ciò fosse nelle nostre intenzioni è dimostrato dal fatto che abbiamo chiaramente espresso il nostro desiderio perchè tutti i Somali siano uguali. Siamo cercando di fare in modo che i Somali, da Bosaso a Ras Chiambone, si possano considerare ovunque in casa propria e questo è un principio che contrasta con quello dell'arifato. Se accettassimo l'arifato ne deriverebbe che ogni determinato luogo dovrà essere riconosciuto ad una determinata persona o gruppo di persone e se si accettasse questo principio in ogni posto dove si volesse scavare un pozzo, o costruire una casa ciò non si potrebbe fare qualora un Tizio qualunque non lo desiderasse e allora tutti i Somali seguirebbero questo esempio. Di conseguenza non ci sarebbe nè Governo, nè Stato unitario, ma una formazione di cabile. Se accettassimo questo principio avremmo per conseguenza che sia il villaggio più piccolo del Paese che la stessa città di Mogadiscio dovrebbero essere riconosciuti in proprietà per determinate persone. Credo che questa non sia la strada giusta per costruire una Nazione.

Quando vi presenteremo lo schema di legge noi avremo assolto al nostro dovere, toccherà poi all'Assemblea di pronunciarsi su di esso, toccherà ai Deputati, di risolvere questo problema. A loro quindi di associarsi al nostro progetto di legge secondo il quale il Somalo, dovunque esso si trovi, deve considerarsi nella propria casa, oppure di decidere altrimenti. Come ho già detto questa è una questione molto importante e sarà definita dall'Assemblea e le maggiori delucidazioni in merito, il Governo le fornirà quando presenterà lo schema di legge. Nell'approntarlo il Governo terrà certamente conto di molti fattori, quali i pascoli, le abbeverate, ecc. essendo i Somali in maggioranza nomadi.

Alcuni dei Deputati nel trattare la questione hanno espresso il parere del Governo, mentre altri hanno dichiarato che sarebbe meglio rimandarne la soluzione; quelli che desiderano ciò forse si preoccupano che una terra abitata da una popolazione venga tolta a questa per darla ad un'altra. Qui non si tratta di privare nessuno di ciò che gli spetta. Le alternative che abbiamo sono o rispettare per ogni luogo una persona o gruppo di persone che si dichiarano padroni del luogo o di creare un Governo unitario e un Territorio in cui tutti i Somali pensino di essere nella propria casa. La legge che presenteremo non priverà nessuno della terra in cui ha diritto a vivere. Coloro che si oppongono a questa soluzione e che hanno dubbi conoscono ora i termini esatti e sappiano che abbiamo l'intenzione di creare uno Stato unitario. Ho voluto dilungarmi sulla questione dell'arifato perchè i Deputati avevano messo l'accento sul problema.

ECONOMIA.

Ed ora vorrei entrare nelle questioni economiche. Nel programma sono stati inclusi molti fattori che trattano di problemi economici, ciò perchè le questioni interne le abbiamo ereditate dai nostri predecessori, e sulla base di ciò che abbiamo ereditato abbiamo esaminato la situazione ed elaborato questo programma. Noi abbiamo toccato tutto quello che prima dell'istituzione del Governo era stato fatto, come ad esempio la questione zootecnica, includendo ciò nel programma abbia-

mo inteso dire che avremmo fatto tutto il possibile per mandare avanti le cose. Abbiamo scritto qui, e dichiariamo ancora, che per quanto riguarda i pozzi, il bestiame e tutti i problemi economici dei quali nel passato era stata iniziata l'opera, faremo il possibile per accelerare i tempi previsti per portare a compimento l'opera. Il nostro massimo sforzo lo concentreremo nella trivellazione dei pozzi perchè esso è il problema numero uno della Somalia in quanto sappiamo quanta necessità abbiamo di ingenti necessità di acqua. Altrettanto dicasi per i problemi dell'agricoltura che incoraggeremo, perchè sappiamo che abbiamo sempre più bisogno delle realizzazioni zootecniche e di quelle agricole. Abbiamo altresì incluso qui tutti i settori dell'agricoltura della Somalia, dalla produzione delle banane a quella dei cereali, ai semi oleosi, allo zucchero e abbiamo anche spiegato come intendiamo operare in questo campo. Come si è detto, la coltivazione delle banane è intensa e l'esportazione è orientata all'Italia. Come risulta, le banane rappresentano oltre il 60% del totale delle esportazioni della Somalia. Io sono del parere che se questo settore non sarà incoraggiato e sviluppato avremo degli inconvenienti nell'economia del Paese. Ora il mercato che abbiamo per l'esportazione è soltanto quello italiano ed è nostro dovere cercare anche altri mercati e di aumentare la produzione. Sempre nel settore delle banane possiamo dire che prima del 1955 la coltivazione era praticata soltanto da concessionari europei. Nel 1955 l'Amministrazione ha incoraggiato anche la partecipazione somala nella produzione delle banane ed ora gli agricoltori somali producono banane e partecipano in parte all'esportazione del prodotto. L'Amministrazione si è anche rivolta agli europei che operano in quel settore dicendo loro che se volevano continuare a svolgere tranquillamente la loro attività in quelle zone dovevano immettere nella partecipazione alla esportazione delle banane anche agricoltori somali. Ora che noi abbiamo avuto la partecipazione di nostri agricoltori dobbiamo fare in modo che questa partecipazione sia sempre maggiore perchè si possa esportare un sempre maggior quantitativo di banane. In Somalia abbiamo terra sufficiente per la coltivazione delle banane e anche Somali che sono in grado di produrle, ed anche gli agricoltori europei si sono resi ben conto che rientra nel loro stesso interesse accettare la partecipazione dei Somali che non hanno scopo di concorrenza, ma di realizzare una reciproca collaborazione. Sia quelli che operavano in questa produzione nel passato, sia quelli che lo faranno nel futuro, noi dovremo incoraggiarli perchè come abbiamo detto, questa produzione alimenta il maggior volume delle nostre esportazioni. E non faremo ogni nostro sforzo per incoraggiare solo il settore bananiero ma anche quello delle altre colture come il cotone ed altri prodotti che possono apportare vantaggi al Territorio.

Un altro punto è quello prospettato da alcuni Deputati secondo i quali si deve fare una legge che regoli l'investimento di capitali di ditte estere nel Territorio. Su questa faccenda si era pronunciato il Consiglio Territoriale esprimendo il parere che i capitali esteri siano da annoverarsi fra i vantaggi del Paese e che bisognava dare garanzie di protezione al capitale straniero. Una delegazione inviata nel 1954 alle Nazioni Unite, composta dei Vice Presidenti del Consiglio Territoriale, si è espressa tra l'altro a favore anche di questo problema. Anche questa Assemblea si è

pronunciata su di esso e una missione che si è recata all'estero e della quale facevo parte. si è espressa negli stessi termini. Coloro che si sono pronunciati hanno affermato che non bastano solo le dichiarazioni, ma bisogna emanare una legge in merito. Siamo consci che in questo campo è necessaria una legge e al più presto possibile cercheremo di presentarla all'esame di questa Assemblea. E lo schema di legge sarà esaminato da coloro i quali hanno affermato che la Somalia ha bisogno di investimenti esteri e che questi investimenti devono essere protetti.

Una legge che già abbiamo presentato al Presidente dell'Assemblea Legislativa è quella che tratta del Codice Marittimo e l'Assemblea avrà modo di discuterla e di esaminarla. Noi ci siamo sforzati per trovare la soluzione per cui le navi possono battere la bandiera somala, possano approdare liberamente in Somalia e siano registrate nel registro navale somalo. Noi abbiamo cercato di escludere certe registrazioni che vigono in qualche Paese. Questo lo abbiamo fatto per incoraggiare gli stranieri in questo campo. Ci sono degli Stati che per considerazioni di bilancio hanno ritenuto opportuno dare ogni facilitazione, facendo così affluire le navi che battono la loro bandiera e si iscrivono nei loro registri.

INDUSTRIA.

Per quanto riguarda le industrie, ora vi sono delle industrie locali. I nostri predecessori anche nel passato facevano tutto il possibile per incoraggiare le piccole industrie e questa è una cosa che viene praticata ovunque. Ogni Governo cerca in ogni modo di incoraggiare le industrie poiché si sa che nel loro ingranaggio trovano occupazione e mezzi di sussistenza molte persone. Come ho detto, anche in Somalia ci sono piccole industrie ma sono nella fase iniziale. Se sarà aumentata l'attività nel settore industriale aumenterà l'economia. Ma le industrie possono svilupparsi soltanto con incoraggiamento e agevolazioni, benché si debba naturalmente tenere conto del vantaggio e degli svantaggi che possono derivare al Paese dalle varie industrie. Un'industria che posso citare come esempio è la SAIS. Ho avuto sentore che alla Sais lavorano 4000 persone. E' noto che in Somalia i lavoratori praticamente svolgono la loro attività con l'Amministrazione. Io credo che subito dopo segua la Sais se è vero quello che è stato detto. La Sais da molto tempo opera in questo Territorio, le facilitazioni e l'incoraggiamento che le vengono dati consistono oggi nel non importare zucchero. Qui ci si è lamentati che lo zucchero è venduto ad un prezzo troppo elevato. Questo è vero. Ma noi dobbiamo ponderare tutti i lati perché queste agevolazioni alla SAIS comportino dei vantaggi e degli inconvenienti. Il lato degli inconvenienti è rappresentato dal prezzo dello zucchero perché un quintale viene a costare duecento somali. Tolta la tassa dell'Amministrazione, la SAIS viene a prendere 141 So. Certo importando lo zucchero potremmo averlo qui a circa 100 So. al quintale, ed anche calcolando il dazio doganale verrebbe a costare certamente meno di quello della SAIS, ma lo Stato cerca di proteggere l'unico produttore di zucchero del Territorio. Se guardiamo il lato dei vantaggi, possiamo cominciare a dire che su questa attività vivono quattromila persone con le rispettive famiglie. Quindi bisogna pensare se sia meglio mandare a spasso queste quattromila persone insieme con le famiglie importando lo zucchero che costa meno, o accettare uno

zucchero che costa di più, agevolando persone e famiglie. Questa è una considerazione che deve essere tenuta presente dal Governo e dall'Assemblea. Le altre industrie sono press'a poco uguali a questa. Ho voluto citare ad sempio la SAIS perchè è la più grande industria. Fra le altre una delle maggiori attività è rappresentata dalle Manifatture Cotoniere dove trovano occupazione qualche centinaio di persone tra donne e uomini. Oltre ai vantaggi di cui ho già accennato, bisogna anche avere presente la questione valutaria poichè importando zucchero o cotonate dall'estero, avremmo bisogno di valuta pregiata e quindi oltre sempre con riferimento alla SAIS a dare occupazione a quattromila operai che sostengono le rispettive famiglie, non abbiamo anche il fastidio di dover procurarci la valuta estera necessaria per le importazioni. Quindi è più inconveniente avere cotonate e zucchero che costano di più ma che vengono prodotte dal nostro Territorio che cercare queste merci a minor costo con conseguente necessità di valuta pregiata. Gli esempi citati a proposito di zucchero e cotonate, valgono anche per le altre piccole industrie, come quella che fabbrica sapone od altre. Su queste faccende nel campo dell'economia mi sono dilungato molto perchè questo è il settore che richiede maggiore sforzo e maggiore attenzione. Prima che io finisca, e dopo aver dato le delucidazioni in linea generale, prego il Signor Presidente dell'Assemblea di concedere al nostro Consigliere economico di intrattenervi sui vari problemi da voi sollevati circa la pastorizia, il problema bancario, ecc. sui quali egli darà maggiori e dettagliate delucidazioni.

SVILUPPO SOCIALE.

Vorrei trattare ancora qualche punto che rientra nel campo sociale. Abbiamo ascoltato con molta attenzione ed interesse le affermazioni secondo cui i posti letto negli ospedali non sono sufficienti. Cercheremo di tenere presenti queste affermazioni e quella che riguarda i medici, i quali, pur svolgendo la loro opera con l'Amministrazione statale, esercitano in proprio ambulatori privati. Noi faremo del nostro meglio per i settori degli ospedali e delle scuole. Come i Deputati sanno, per l'istruzione nel Territorio le scuole aumentano sempre più e noi ci sforzeremo di aumentarne ancora il numero, come del resto è stato fatto fino ad ora, essendo coscienti che il Paese ha bisogno di intensa istruzione. La istruzione dovrà essere incoraggiata maggiormente per quanto riguarda il campo tecnico e quei Deputati che si sono espressi in questo senso hanno ragione poichè noi sappiamo che in questo settore abbiamo veramente bisogno e perchè non tutti i Somali possono essere occupati solo negli uffici.

Un'altra questione relativa alla istruzione, sollevata dai Deputati, è quella che riguarda la lingua araba. E' stato già espresso nel passato il desiderio che gli insegnanti che vengono impartiti in Somalia siano fatti in due lingue. L'Afis, quando è venuta in Somalia, ha disposto che le lezioni venissero tenute nelle due lingue. Questa richiesta di impartire le lezioni nelle scuole in lingua araba, sarebbe giustificata se ciò non avvenisse già, e non fosse sempre avvenuto, ma credo che la questione che è stata sollevata sia stata inopportuna. Ci sono alcuni Deputati che si sono espressi in modo tale da far credere che l'arabo è di-

sprezzato e non è insegnato nelle scuole, prego questi Deputati di recarsi nelle scuole per vedere come l'insegnamento dell'arabo viene impartito. Stiamo facendo ogni sforzo perché vengano impartite le lezioni nelle due lingue ed in particolare modo in lingua araba. Alcuni Deputati hanno toccato il punto che si riferiva all'invio in Italia di alcuni studenti in genere e di studentesse in particolare, e qualcuno ha detto che se fosse stato in sua facoltà egli avrebbe cercato di non far partire le ragazze. La gente cerca in ogni modo di istruirsi ed i Governi e le famiglie cercano di mandare i giovani nei vari Paesi e li mandano in Italia, in tutta l'Europa e in America. Questi studenti provengono in maggior parte dai paesi africani ed asiatici fra i quali anche molti Paesi islamici, arabi, pakistani ed indonesiani. Come primo Governo somalo noi ci rendiamo conto che è a tutto vantaggio del Paese mandare il maggior numero di ragazzi e di ragazze che possano apprendere tutto il sapere umano e possano essere domani utili al Paese. Non bisogna pensare che si mandino gli studenti all'estero per imparare questioni religiose, li mandiamo esclusivamente per ragioni di studio. Noi speriamo che coloro che si sono espressi in merito si rendano conto di quello che ora ho esposto. Alcuni hanno espresso il desiderio che siano incoraggiate le scuole private che si trovano nel Territorio. I nostri predecessori hanno cercato in ogni modo di aiutarle, le condizioni, però, erano che queste scuole devono conformarsi al piano generale di istruzione in base alle leggi del Territorio nel settore specifico. Le scuole private sono aperte sia a Mogadiscio che altrove. Noi abbiamo il compito e il dovere di aiutare queste scuole così come è stato fatto finora ed anche maggiormente. Per la questione dell'istruzione mi limito a questo.

Alcuni Deputati hanno lamentato che non è stato prospettato nel programma del Governo qualche problema come per esempio gli Affari Giudiziari, la Stampa, la Radio e le case demaniali. Noi abbiamo chiesto che questi settori vengano passati alla nostra competenza e speriamo che presto ciò possa avvenire.

PROBLEMI VARI.

Vari Deputati si sono molto dilungati sulla disoccupazione attualmente esistente in Somalia; di ciò noi siamo coscienti e sappiamo anche che si tratta di un problema assai serio e su questo problema certo dovremo fare qualche cosa al più presto possibile.

La soluzione di questo problema, però, non è limitata solo all'opera del Governo ma anche dell'Assemblea Legislativa e dell'intero popolo. E' stato detto che il deficit del nostro bilancio è integrato dal Governo italiano e si dice anche che se il Governo italiano non desse più questa somma come integrazione del bilancio, la Somalia non potrebbe proseguire e non potrebbe costituirsi come Stato indipendente. Quindi malgrado la disoccupazione sia già un problema grave esiste un altro grave problema: quello del deficit del nostro bilancio interno. Il nostro compito è quello di colmare questo deficit e di dare lavoro a tutti in modo che la disoccupazione sia limitata. Non è quindi solo compito del Governo e del Parlamento di cercare di colmare il deficit e di limitare la disoccupazione ma è anche del popolo somalo. E' quindi necessario che tutti si preoccupano specialmente mediante il pagamento delle tasse.

Chi non paga o cerca di evadere le tasse, bisogna che le paghi interamente. Coloro che dispongono di somme di denaro, anziché conservarle per proprio conto, è bene che le depositino presso il Credito Somalo che prossimamente estenderà la propria attività anche alla raccolta del risparmio. Chi ha delle somme, depositandole all'Istituto di Credito, certamente ne trae vantaggio sia per quanto riguarda la disoccupazione che per il bilancio e per il risparmiatore stesso, perché anziché tenere inoperante la somma nella propria casa, il depositante avrà un interesse dal deposito della somma. Certo prima di ora i Somali non potevano capire o lo capivano pochi il fatto di depositare i risparmi alla banca e lo stesso fatto accadeva anche per le tasse che si debbono pagare.

Queste cose sono per noi nuove come ad esempio è nuovo avere la Assemblea Legislativa e il nostro Governo somalo. E' quindi necessario che l'Assemblea, Governo e popolo si preoccupino e se necessario facciano dei sacrifici per colmare il deficit che incombe sul nostro Bilancio e per diminuire la disoccupazione. Per questi problemi mi limito a quanto ho detto.

Alcuni Capi dei Gruppi Parlamentari e molti membri dei Gruppi stessi avevano espresso il desiderio di approvare il programma presentato dal Governo, questo hanno dichiarato all'inizio dei rispettivi interventi in cui hanno trattato vari problemi ed hanno fatto molte dichiarazioni. Ringraziamo coloro che prima ancora di parlare, o di esporre il proprio parere, hanno manifestato il desiderio di approvare il programma di Governo. Esamineremo e studieremo attentamente le proposte e le raccomandazioni che loro hanno dato, e fra queste, per quanto riguarda il problema della cittadinanza, terremo conto della richiesta del Gruppo Parlamentare Misto cioè quella di poter esprimere il proprio punto di vista al momento della preparazione della legge. Le raccomandazioni fatte al riguardo di altri problemi che sono stati aggiunti, saranno da noi attentamente studiate.

Voi siete coloro che essendo stati eletti dal popolo, provenite da ogni parte del Territorio, siete voi che avete approvato la legge che istituiva il Governo Somalo ed a voi chiediamo il voto di fiducia e questa richiesta vi viene fatta da un Governo nuovo che ancora non ha fatto niente. Se ci darete il voto di fiducia, e dopo averlo avuto noi non assolveremo gli impegni presi, saremo degli insolventi di fronte al popolo somalo, ma non è giusto che prima ancora che noi iniziamo il nostro lavoro, si dica che non abbiamo fatto niente. Per questo siamo rimasti molto male. Dice un proverbio: « non odiarmi prima di conoscermi ».

Sia l'Assemblea che il Governo siano la guida del popolo, e come tali dobbiamo essere consci delle necessità del nostro Paese.

Uno dei nostri principali compiti è quello di eliminare l'ignoranza e il pregiudizio. Fra le varie raccomandazioni dei Deputati ve n'è qualcuna che chiede un maggior impiego di mezzi per distruggere i parassiti delle piante per la lotta fitopatologica poiché ancor oggi si vedono nelle coltivazioni usati dei mezzi empirici per la lotta contro i parassiti anziché l'uso di ritrovati moderni. Noi ci associamo a coloro che si sono espressi in questi termini, però non dobbiamo avere il timore che adoperando i moderni mezzi di lotta per combattere i parassiti delle pian-

te, anziché i mezzi empirici o gli amuleti, i Deputati e il Governo vengono accusati di non voler rispettare la tradizione. Sia quindi l'Assemblea che il Governo non devono lasciarsi intimorire dal fatto che si pensi che si vada contro la religione o contro le tradizioni e questo non solo nella lotta contro i parassiti delle piante ma anche nei mezzi che si usano per curare gli esseri umani, poichè ancora oggi si usano amuleti o medicine e sistemi empirici anche in questo campo. Se noi tacevamo su questi fatti certo non potremmo portare verso il progresso il popolo somalo, perchè tutto quello che ho detto è necessario per percorrere la strada che porta al progresso. Chiedo, quindi ai Deputati di essere consci che tutto ciò che si dovrà fare, noi lo dobbiamo fare senza timore, pur sapendo che potremo essere accusati di essere andati contro le tradizioni.

Forsè mi sono dilungato troppo e di ciò chiedo scusa all'Assemblea.

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta rivoltagli dal Primo Ministro, dà la parola al Consigliere per gli Affari Economici, dr. Luigi GASBARRI, il quale fornisce all'Assemblea le seguenti ampie delucidazioni.

PRESIDENTE: la parola al dr. Gasbarri.

Dr. Luigi GASBARRI: *Organizzazione Bancaria*: I problemi della emissione e della circolazione monetaria fanno parte degli argomenti che maggiormente impegneranno la futura azione del Governo come pure quelli del credito a medio termine e della legislazione bancaria. Si conferma pertanto quanto già detto nella prima esposizione del programma di Governo con l'assicurazione che i problemi accennati avranno la precedenza che meritano per l'importanza rilevante che hanno nel campo della sicurezza e della evoluzione economica del Territorio.

PASTORIZIA: I programmi di sviluppo in questo settore sono attuati dall'Amministrazione Fiduciaria e dal Fondo Valorizzazione Somalia. Tale ultimo Fondo si è costituito, come è noto, nel giugno 1954 sulla base di una Convenzione fra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo Italiano. La partecipazione del Governo degli Stati Uniti d'America è in rapporto del 50 per cento delle spese per l'attuazione dei vari Progetti di sviluppo. Il Fondo è sorto con un primo capitale di otto milioni e mezzo circa di somali costituito come si è detto con una partecipazione del 50 per cento da ambo le parti. Amministrazione Fiduciaria e Fondo Valorizzazione Somalia hanno dedicato al problema della pastorizia la massima precedenza nei loro investimenti. Una Azienda Zootecnica Sperimentale e dimostrativa è in corso di costituzione in località Uar Maham ove sorgeranno gli impianti, le attrezzature ed i servizi necessari per la selezione del miglior tipo bovino e per la dimostrazione dei metodi migliori di allevamento e di lavorazione dei prodotti della pastorizia. Ai primi del prossimo anno tale Azienda dovrebbe entrare in funzione e costituire la prima Azienda del genere sulle quattro in programma da costituire nelle quattro tipiche regioni zootecniche del Territorio. Per quanto riguarda lo scavo dei pozzi, il lavoro compiuto è notevole e procedono con sufficiente speditezza le perforazioni in esecuzione del programma settennale a suo tempo elaborato dall'Amministrazione che prevede, com'è noto, la costruzione entro il 1960 di 300

pozzi trivellati e 200 pozzi a gola aperta. Trascurando i pozzi a gola aperta che hanno già raggiunto il numero di 100, si danno le seguenti notizie per i pozzi trivellati: pozzi scavati n. 100; positivi: n. 75; dotati di impianto n. 50; produzione media-giornaliera litri 2 milioni circa. Con la suddetta produzione media giornaliera 100.000 capi di bestiame trovano possibilità di abbeverata in ragione di litri 20 al giorno per ciascun capo; in precedenza questi 100.000 capi di bestiame morivano in alta percentuale sulle tormentate vie della transumanza che noi tutti ben conosciamo. Può bene calcolarsi che con le possibilità di abbeverata offerte da questo primo gruppo di pozzi trivellati il 15 per cento almeno del bestiame bovino che può così ottenere acqua viene risparmiato alla morte. Chi volesse avere un'idea più esatta dell'importanza di queste realizzazioni nel campo delle abbeverate si rechi a Rahole a 50 km. da Mogadiscio sulla via di Merca oppure ad Ali Alo a 18 km. sulla via di Balad per vedere quanta ricchezza di bestiame trova possibilità di abbeverata ai due pozzi ivi costruiti. Tale bestiame doveva percorrere in precedenza non meno di 30-35 km. al giorno per l'abbeverata con le perdite e con il deperimento fisico noti. Si avrà così anche una idea dell'importanza sociale del programma pozzi nel quadro della progressiva stabilizzazione delle popolazioni. Altra conferma dell'importanza dei risultati già raggiunti è data dal sempre crescente aumento nella esportazione di bestiame bovino determinato dalla sicurezza data al pastore dalle disponibilità idriche che gli consentono di vendere quella parte di bestiame che una volta era costretto a mantenere per premunirsi contro i rischi delle ricorrenti carestie per siccità che ammonivano che le maggiori probabilità di sopravvivere erano date dalla maggiore disponibilità di bestiame.

AGRICOLTURA: Anche qui le opere ed i programmi di sviluppo sono attuati dall'Amministrazione Fiduciaria e dal Fondo Valorizzazione Somalia con i quali il Governo intimamente collabora per indirizzare gli investimenti ove sono più urgenti e più remunerativi. Per dare un'idea dei risultati già raggiunti basti accennare ai Comprensori di Bulo Mererta, Balad, Barire, Danane ai Desceks di Redidi, Dugiuma e Sacco per limitarci soltanto alle opere di maggiore rilievo che hanno reso possibile, con la sicurezza di raccolti data dal passaggio da agricoltura seccagna o semi-seccagna ad agricoltura irrigua, l'esportazione di prodotti cerealicoli dalla Somalia. Un'esportazione del genere si verifica oggi per la prima volta dal 1950. Per quanto riguarda cotone e banane si concorda con le raccomandazioni fatte da molti Deputati e si conferma quanto già detto sulle intenzioni del Governo di ridurre al massimo i costi di produzione delle banane per resistere alla concorrenza internazionale ed incrementare al massimo la produzione di cotone mettendo al più presto mano alle riforme legislative più urgenti e maggiormente reclamate dalle categorie interessate. In merito ai dubbi espressi da qualche Deputato sulla convenienza dell'attività bananiera e sulla utilità che ne deriva ai lavoratori somali si riportano le seguenti cifre che meglio di qualsiasi discorso valgono a chiarire ogni dubbio. I dati che seguono si riferiscono all'anno 1955: Esportazione: quintali 482 mila; somma introitata dal Territorio So. 46.000.000 circa; somma

trasferita fuori del Territorio So. 13.000.000 circa; somma immessa nell'economia di scambio somala: So. 33.000.000. La somma di 33 milioni di So. ha alimentato nel Territorio le seguenti attività: Impiego 12 mila lavoratori agricoli per So. 13.000.000; Impiego 1.475 unità nelle industrie imballaggi per So. 1.500.000; Impiego 730 unità negli imbarchi sbarchi per So. 1.500.000; Impiego 250 unità per trasporto banane e imballaggi per So. 900.000; Impiego 800 unità nelle imprese meccaniche riparazioni, ricostruzione, e imprese edili di manutenzione per So. 2.100.000; con un totale di impiego di 15.525 unità per una somma totale di So. 19.000.000. Per effetto dell'attività bananiera entrano nelle Casse dello Stato le seguenti somme annue: Dazio esportazione Somali 2.897.000; imposta sul reddito So. 1.687.000; dazi importazione su prodotti importati da unità impiegate in attività bananiera So. 4.000.000; tassa legnatico ed imposta sul reddito dell'industria imballaggi Somali 120.000; canone imbarchi e sbarchi e imposta sul reddito della relativa impresa So. 400.000; dazi importazione pezzi ricambio, carburanti, ecc. per attività bananiera So. 200.000; varie non suscettibili di esatta valutazione So. 500.000; per un totale complessivo di So. 9.804.000. Nell'attività bananiera sono ora interessati n. 14 agricoltori di Genale, n. 8 di Afgoi e n. 8 di Chisimaio (fra Aziende già impiantate ed Aziende in corso di impianto). Per l'agave ed il ramiè proseguiranno gli esperimenti. I datteri ed il riso sono oggetto delle necessarie premure e non se ne è fatta particolare menzione nel programma per la loro limitata importanza nei confronti delle altre produzioni.

BILANCIA COMMERCIALE, COMMERCIO INTERNO, PREZZI: si concorda con la raccomandazione di ridurre al massimo l'importazione dei beni di lusso per diminuire il deficit della Bilancia commerciale. Tuttavia è da dire che l'importazione di bevande alcoliche, arredi, calzature di lusso, articoli di profumeria ed elettrodomestici non supera i So. 5.000.000 contro un volume totale di importazioni che nel 1955 ha raggiunto la cifra di So. 100.000.000. Considerato che l'aumento di consumo è una conseguenza dell'aumentato tenore di vita derivato da un generale incremento economico, l'azione del Governo sarà impostata sullo sviluppo delle esportazioni sospingendo, ovunque possibile, nuove produzioni ed incrementando le vecchie. Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi, l'azione del Governo è intesa ad evitare e reprimere ogni fenomeno speculativo ed intende, come già detto, fare funzionare assiduamente il Comitato dei Prezzi ora in via di ricostituzione.

LEGISLAZIONE SUGLI INVESTIMENTI STRANIERI E SULLA CONCESSIONE DI BANDIERA A NAVIGLIO MERCANTILE STRANIERO. Si condividono le raccomandazioni e le considerazioni esposte dai Deputati che si sono intrattenuti su questi argomenti assicurando che gli investimenti stranieri saranno oggetto di un'idonea e chiara regolamentazione che ne disciplini l'impiego e tuteli i trasferimenti di utili, dividendi ed anche di capitali. Per quanto riguarda la concessione di bandiera al naviglio straniero il Consiglio dei Ministri ha già approvato e rimesso a questa Assemblea il testo del Codice Marittimo della Somalia che prevede appunto una tale concessione in termini ed in modi che si

ritengono convenienti per il Territorio e sui quali l'Assemblea stessa si pronuncerà al più presto e possibilmente nella prossima Sessione.

INDUSTRIA: Si prende buona nota delle raccomandazioni fatte per sospingere lo sviluppo industriale del Paese per sopperire ai consumi interni e per alimentare attive correnti di esportazione. Il problema è connesso con quello degli investimenti che il Governo considera particolarmente impegnativo nel proprio programma come ha già detto in sede di dichiarazioni. L'industria della pesca è considerata in tutta la sua importanza e notevoli programmi di assistenza tecnica, finanziaria, professionale e creditizia sono in corso di elaborazione per essere attuati nel prossimo anno. Per quanto riguarda lo zucchero il Governo si propone di promuovere le misure del caso per ridurne ragionevolmente i costi che sono legati anche al collocamento dell'intera produzione per la parte eccedente il fabbisogno locale.

FAUNA E FLORA: il Consiglio dei Ministri ha passato in questi giorni all'Assemblea Legislativa un provvedimento inteso a rafforzare l'attuale legislazione sulla protezione della fauna ed il Governo è seriamente deciso a fare rispettare le norme in vigore sulla protezione della nostra fauna. Per quanto riguarda la flora sono in via di elaborazione provvedimenti a tutela ed incremento della stessa.

COOPERATIVE AGRICOLE: L'esperienza non si è dimostrata favorevole per un maggiore sviluppo di questa iniziativa. Tuttavia, ove l'iniziativa si è dimostrata rispondente, soprattutto perchè intrapresa da veri agricoltori, è stata seguita ed incoraggiata con ogni possibile forma di assistenza tecnica e finanziaria. Il Governo si propone a tale proposito di favorire e sostenere le vere Cooperative agricole costituite fra veri lavoratori della terra che diano affidamento di condurre economicamente l'opera iniziata con l'ausilio degli organi governativi.

MOZIONE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROGRAMMA DI GOVERNO DELLA SOMALIA.

L'Assemblea Legislativa della Somalia nella sua seduta antimeridiana del 3 ottobre 1956 prende atto:

- *Delle dichiarazioni programmatiche presentate dal Primo Governo della Somalia;*
- *Delle varie dichiarazioni di voto dei Deputati;*
- *Della replica del Primo Ministro;*
- *Della richiesta di votazione per appello nominale presentata da un gruppo di Deputati (articolo 54 del Regolamento Interno) e passa ai voti per appello nominale.*

L'Assemblea approva il programma del Governo con 44 voti favorevoli e 10 contrari.

Il Presidente
ADEN ABDULLA OSMAN

Il Segretario Capo
GALLI

DISCORSO PRONUNCIATO IL 24 OTTOBRE 1956, DA S. E. L'AMMINISTRATORE DELLA SOMALIA IN OCCASIONE DELLA APERTURA DELLA II SESSIONE DELLA PRIMA ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA SOMALIA.

Signor Presidente, Signori Deputati,

dichiaro aperta la seconda sessione della prima Assemblea Legislativa della Somalia.

E' per me — come per voi — motivo di soddisfazione che l'Assemblea possa riunirsi oggi in questa nuova, aula del tutto degna del prestigio di un Parlamento. E siamo lieti che questo avvenga nel giorno dedicato all'Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale attraverso i suoi organi a New York e in Somalia tanto ha fatto per questo Paese e altrettanto, siamo sicuri, continuerà a fare in avvenire.

La sessione che si apre oggi trova una situazione radicalmente diversa da quella di sei mesi fa, quando ebbi il privilegio di inaugurare la nuova Assemblea Legislativa. Esiste oggi un governo della Somalia il quale, durante questi primi mesi di assestamento, ha già dato prova di essere perfettamente all'altezza della fiducia e delle speranze che tutti, io pr primo, avevamo riposto in lui. Con il primo gennaio prossimo, il governo avrà il suo bilancio del tutto autonomo e godrà quindi di una effettiva ed ampia libertà di azione. Non esito perciò ad affermare che, se di diritto la Somalia non è ancora indipendente, di fatto il più grande passo verso l'indipendenza è già stato compiuto. Il riconoscimento formale, ormai non lontano, dell'indipendenza del Territorio, ossia della Somalia come Stato sovrano, sanzionerà ufficialmente uno stato di fatto che, con i provvedimenti in corso, si avvicinerà molto all'assetto definitivo.

Il governo vi ha già presentato il proprio programma che voi avete approvato a grande maggioranza. Superfluo quindi che io ne ripeta anche solo le grandi linee. Mi soffermerò, invece, sui due settori che rimangono responsabilità dell'Amministrazione Italiana cioè: i rapporti con l'Estero e lo sviluppo economico.

Sebbene ai termini dell'Accordo di Tutela i rapporti con l'Estero debbono rimanere responsabilità del Governo italiano fino alla formale dichiarazione d'indipendenza, occorre preparare fin d'ora i quadri e la organizzazione del servizio estero diplomatico e consolare, ossia di quello che sarà il Ministero degli Esteri della Somalia. A tale scopo il governo predisporrà il reclutamento di un piccolo gruppo di funzionari scelti, alcuni dei quali cominceranno già fra poco a prestare servizio presso il Gabinetto oppure potranno essere destinati presso qualcuna delle Rappresentanze italiane all'Estero onde acquistare l'indispensabile pratica in questo importantissimo ramo della vita di uno Stato.

In fatto di rapporti con l'estero il problema che continua ad attirare tutta la vostra e la nostra attenzione è ancora quello dei confini con l'Etiopia. Le trattative riprese nel settembre scorso ad Addis Abeba fra le stesse delegazioni che le avevano condotte nella primavera scorsa, si sono concluse il 12 corrente senza che un accordo sia stato rag-

giunto. In queste condizioni il Governo italiano presenterà all'Assemblea delle Nazioni Unite, che si aprirà il 13 novembre a New York, un rapporto completo ed assolutamente obiettivo dell'andamento delle trattative fino all'ultimo giorno. D'altra parte la delegazione somala, che si appoggerà alla delegazione italiana per il periodo in cui verranno discusse le questioni che interessano la Somalia, avrà modo di esporre all'Assemblea dell'O.N.U. il punto di vista del governo e del popolo somalo. Speriemo che sulla base di questi elementi sia possibile alle Nazioni Unite decidere sulla via da seguire affinché questo spinoso problema possa essere risolto in modo da consentire finalmente quei rapporti di amicizia e di buon vicinato fra Somalia ed Etiopia che sono indiscutibilmente nell'interesse di ambedue i Paesi e che tutti in Somalia si augurano.

Nei campo dello sviluppo economico le cifre sono più eloquenti di qualsiasi discorso.

Prendendo a base e riferimento i Piani di Sviluppo Economico settennali (1954-1960) gli investimenti e le realizzazioni nei vari settori di impiego hanno avuto il seguente andamento.

AGRICOLTURA: su uno stanziamento complessivo di So. 30.500.000 per la valorizzazione di circa 95.000 ettari di terreno, sono stati effettuati a tutt'oggi investimenti per So. 13.000.000 circa con un impiego del 42% delle somme previste e con una realizzazione del 35% delle opere da completare nel settennio. Fra le principali opere realizzate, ed in corso di realizzazione in questo settore, vanno citati in particolare irrigui di Bulo Mererta, di Balad e di Barire-Danane, i comprensori secchagni dell'Alto Giuba in zona di Bonka e Sciave'lo e la costruzione di nuovi silos per circa 20.000 quintali. Il combinato effetto di tali opere ha consentito, per la prima volta nella storia commerciale della Somalia, l'esportazione di dura verso aree a valuta pregiata ed il mantenimento dei prezzi dei cereali a livello giustamente remunerativi per il produttore e convenientemente sopportabili dai consumatori delle categorie a reddito più basso.

Nei prossimi quattro anni l'Amministrazione considera di portare a compimento gli investimenti e le iniziative progettate con una estensione degli stessi per la realizzazione, nei limiti del possibile, di altre due importanti opere: la *sistemazione del Descek Uamo* per riaprire all'attività pastorale ed agricola del Basso Giuba questa grandiosa riserva di acqua; la *bonifica dei terreni impaludati* a valle di Farcheiro, sullo Scebeli, con la restituzione all'agricoltura e dalla pastorizia di un vasto territorio ora perduto per l'economia del Paese e per di più focolare di pericolose infestazioni.

ZOOTECNIA: a fronte di investimenti complessivi per il settennio di So. 23.500.000 sono state realizzate opere per un complesso di spesa del 44% e di pozzi per il 43% con lo scavo di 103 pozzi a gola aperta e di 100 pozzi trivellati che forniscono oggi complessivamente più di due milioni di litri al giorno, sufficienti alla abbeverata giornaliera di oltre 100.000 capi di bestiame una volta costretti alla affannosa ricerca di acqua sulle vie della transumanza con le perdite di valore capitale a tutti note.

Le realizzazioni in questo vitale settore hanno non solo consentito il mantenimento dei rifornimenti interni aumentati dalle esigenze della promettente industria delle carni in scatola, ma hanno altresì fortemente incrementato le esportazioni di capi vivi in aree valutarie pregiate con il passaggio da poco più di So. 1.000.000 nel 1953 ad oltre 2.000.000 di So. nel 1955 e con continua tendenza all'aumento.

COMUNICAZIONI: su So. 30.500.000 di investimenti da effettuare sono state portate a compimento opere di spesa del 50% circa ed un complesso di realizzazioni del 57% sul previsto.

Fanno parte di questo settore il primo ponte sul Giuba e la ricostruzione del ponte sullo Scebeli ad Afgoi, il disinsabbiamento del porto di Mogaçiscio, i nuovi pontili di Merca e di Chisimaio nonché il nuovo pontile di Bosaso i cui lavori saranno iniziati appena completato il rifornimento dei materiali a piè d'opera.

I programmi per il prossimo quadriennio prevedono, tra l'altro, la stabilizzazione delle direttrici Afgoi-Merca e Camsuma-Chisimaio per consentire il traffico in ogni stagione su queste arterie di importanza economica. Come eventuale ampliamento dei programmi in questo settore è allo studio un progetto per la costruzione di un porto nella baia di Chisimaio la cui realizzazione presenta naturalmente serie difficoltà, che stiamo cercando di superare, per quanto riguarda il finanziamento.

ARTIGIANO, INDUSTRIA, COMMERCIO, CREDITO: contro un investimento complessivo settennale di So. 23.500.000 sono stati investiti So. 12.000.000 circa con percentuale del 32% per l'artigianato, 26% per l'Industria, 47% per il Commercio e 100% per il Credito. Va inclusa in questo settore una delle più importanti opere di valore economico completata in questi giorni: la ricostruzione del Deposito Costiero Carburanti di Ras Sif che consente al Territorio un'economia annua di So. 2.000.000 con possibilità anche di migliorare scelta del settore valutario ove acquistare il prodotto sfuso in luogo di quello confezionato.

Sono in corso nel settore industriale, pubblico e privato, le altre iniziative previste dai Piani ed in particolare quelle per il potenziamento e sviluppo dell'industria del cuoio, delle carni in scatola e della pesca con affidamenti che possono ritenersi promettenti per la valorizzazione industriale del Paese.

L'attuazione dei Piani di sviluppo economico, con gli investimenti annuali pubblici previsti, consente il contenimento al lavoro stabile continuativo di oltre cinquemila unità e concorre al mantenimento del sostenuto livello di vita quale è dimostrato dal forte incremento nei consumi dei principali prodotti: zucchero, cotone, riso ed altri generi di prima necessità che molto hanno concorso al raddoppiamento del commercio di importazione, passato da circa So. 50.000.000 nel 1950 a So. 100.000.000 nel 1955.

Non voglio terminare l'argomento dello sviluppo economico senza accennare alla prossima riorganizzazione degli uffici che si occupano di questa attività vitale per l'avvenire del Paese, riorganizzazione che si ispira al concetto di predisporre fin d'ora il meccanismo attraverso il quale dovrà verosimilmente effettuarsi in avvenire l'assistenza alla Somalia indipendente.

La nuova organizzazione prevede:

- 1) — Un Ufficio Pianificazione che, sulla base di tutti gli elementi che influiscono sulla vita economica del Paese, elaborerà i piani a lungo termine per lo sviluppo razionale delle risorse economiche del Territorio. Questo Ufficio, che sarà per ora un ufficio italiano, è destinato a divenire successivamente, come è logico, un organo del governo somalo.
- 2) — Un comitato composto del Primo Ministro e dei Ministri di Gabinetto competenti, assistiti da esperti. Questo Comitato esaminerà i progetti presentati dall'Ufficio Pianificazione e deciderà quali debbano essere presentati all'Agenzia per lo Sviluppo Economico.
- 3) — Questa Agenzia, che completa la nuova organizzazione, sarà la rappresentante in Somalia dell'ente da cui provengono i fondi per l'assistenza economica; sarà quindi italiana fino a che i fondi per lo sviluppo economico proverranno dal Tesoro italiano. L'Agenzia esaminerà i piani adottati dal Comitato dei Ministri, li discuterà eventualmente con il Comitato stesso e con l'Ufficio Pianificazione, e provvederà al finanziamento di quelli che essa avrà approvato e che saranno eseguiti per mezzo degli organi competenti del governo somalo.

Questa nuova organizzazione tende così a preparare fin da ora gli strumenti necessari perché l'assistenza economica alla Somalia indipendente possa funzionare senza attriti, sulla base dell'esperienza già acquistata in casi analoghi altrove.

Mi auguro che anche questo problema vitale per la Somalia possa trovare presto, con l'aiuto delle Nazioni Unite, quella soluzione definitiva che ci permetterà di guardare l'avvenire senza preoccupazioni.

Signori Deputati, vi lascio adesso ai vostri lavori. Molti progetti di legge di importanza fondamentale attendono il vostro esame e le vostre decisioni. Sono sicuro che nella vostra non indifferente fatica continuerete ad ispirarvi soltanto al bene e all'interesse supremo del Paese.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Legislativa è stata convocata in prima Sessione il 30 aprile 1956. I lavori sono stati sospesi il 30 maggio 1956 in seguito alla missione presso l'ONU del Presidente, Sig. Aden Abdulla Osman, del Primo Ministro, Sig. Abdullahi Issa Mohamud, del Vice Presidente Sig. Abdi Nur Mohamed Hussen e del Segretario Sig. Omar Mohallim.

I lavori sono stati ripresi il 22 agosto 1956 ed hanno avuto termine il 1 ottobre 1956, concludendo così la prima Sessione.

L'Assemblea Legislativa è stata convocata nella nuova sede il 24 ottobre 1956 per i lavori della seconda Sessione.

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 1° dicembre 1956

N. 12

Supplementi pubblicati durante il mese di Novembre 1956

Supplemento N. 1 al N. 11 in data 7 novembre 1956 contenente:

DECRETO 5 novembre 1956, n. 107 rep.: *Variazioni alle voci delle merci « a licenza » e delle merci « a dogana » contenute nelle tabelle B, C, annesse al D.L. del 21 aprile 1956, n. 2.* 885

Supplemento N. 2 al N. 11. in data 13 novembre 1956 contenente:

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

- 1) — Dichiarazioni del Primo Ministro Sig. Abdullahi Issa Mohamud pronunciate il 26 settembre 1956 davanti all'Assemblea Legislativa, sul primo programma di Governo della Somalia. 889
- 2) — Chiarimenti del Primo Ministro dopo la discussione del suo programma di Governo. 901
- 3) — Mozione di approvazione del primo programma di Governo della Somalia. 914
- 4) — Discorso pronunciato il 24 ottobre 1956 da S. E. l'Amministratore della Somalia in occasione dell'apertura della II Sessione della prima Assemblea Legislativa della Somalia. 915
- 5) — Convocazione dell'Assemblea Legislativa. 918

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

N. N.

DECRETI

- DECRETO 16 novembre 1956, n. 108 rep.: *Soppressione degli Uffici Speciali ed Istituzione dell'Ufficio per gli Affari Italiani e dell'Ufficio di Pianificazione.* 925
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 109 rep.: *Istituzione di una Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).* 927
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 110 rep.: *Istituzione di un Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico (C.I.S.E.).* 930
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 111 rep.: *Attribuzioni al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani e al Capo dell'Ufficio Pianificazione.* 931
- DECRETO. 31 ottobre 1956, n. 113 rep.: *Matrimoni tra cittadini non musulmani.* 932
- DECRETO 11 settembre 1956, n. 114 rep.: *Attribuzioni al Ministro per gli AA.FF. dei poteri e delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di contribuzione sul reddito.* 933
- DECRETO 17 novembre 1956, n. 115 rep.: *Prezzi di cessione delle aree edilizie in Mogadiscio.* 933
- DECRETO 17 novembre 1956, n. 116 rep.: *Norme per l'attuazione della legge relativa all'istituzione dell'Ordine della Solidarietà Somala.* 935
- DECRETO 17 novembre 1956, n. 117 rep.: *Norme per l'uso dell'Emblema della Somalia.* 937
- DECRETO 28 novembre 1956, n. 118 rep.: *Norme per l'uso della Bandiera della Somalia.* 938
-
- ERRATA CORRIGE al Decreto 31 ottobre 1956, n. 105 rep. 939
- ERRATA CORRIGE al Decreto 16 novembre 1956, n. 97 rep. 940

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

- DECRETO 23 ottobre 1956, n. 74 rep.: *Nomina del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo».* 941.
- DECRETO 23 ottobre 1956, n. 75 rep.: *Nomina del Collegio dei Sindaci dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo».* 942.
- DECRETO 23 ottobre 1956, n. 76 rep.: *Nomina del Titolare della Capitaneria di Porto di Mogadiscio e di un esperto presso la Capitaneria stessa.* 943.
- DECRETO 31 ottobre 1956, n. 77 rep.: *Conferimento delle funzioni temporanee di Sostituto Procuratore Militare al Cap. Dott. M. Pignatelli.* 943.
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 78 rep.: *Nomina del dott. Gualtiero Benardelli a Vice Segretario Generale dell'A.F.I.S. e cessazione dello stesso dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Interni.* 944.
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 79 rep.: *Nomina del dott. Edmondo Bologna a Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani.* 945.
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 80 rep.: *Nomina del dott. Luigi Gasbarri a Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia e cessazione dello stesso dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Economici.* 945.
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 81 rep.: *Nomina del dott. Giulio Ricoveri a Capo dell'Ufficio Pianificazione e cessazione dello stesso dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Finanziari.* 946.
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 82 rep.: *Cessazione del dott. Fulvio Rizzetto dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Sociali.* 946.
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 83 rep.: *Cessazione del dott. Menotti Tomaselli dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Generali.* 947.
- DECRETO 23 ottobre 1956, n. 85 rep.: *Nomina del dott. Ermete Buoso ad Esperto del Dipartimento Istruzione Pubblica.* 947.

- DECRETO 7 novembre 1956, n. 86 rep.: *Nomina esperti in seno alla Commissione di vigilanza presso l'Istituto di Credito di Diritto Pubblico «Credito Somalo».* 948
- DECRETO 9 novembre 1956, n. 87 rep.: *Determinazione prezzo sigarette di nuovo tipo messe in vendita.* 949
- DECRETO 23 ottobre 1956, n. 88 rep.: *Sostituzione del Capo del Dipartimento della Pubblica Istruzione.* 949
- DECRETO 29 ottobre 1956, n. 89 rep.: *Nomina membro della Commissione per l'esame delle offerte di medicinali, materiali sanitari e di dotazione agli Ospedali e alle Infermerie.* 950
- DECRETO 15 novembre 1956, n. 90 rep.: *Nomina del Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba.* 951
- DECRETO 26 novembre 1956, n. 91 rep.: *Costituzione e nomina membri Commissione decorazioni al valor Militare.* 952
- DECRETO 26 novembre 1956, n. 92 rep.: *Costituzione e nomina membri Commissione decorazioni al valor Civile.* 953
- DECRETO 26 novembre 1956, n. 93 rep.: *Costituzione e nomina del Consiglio dell'Ordine della Solidarietà Somala.* 954
- DECRETO 30 novembre 1956, n. 94 rep.: *Applicazione del sistema metrico decimale per la vendita all'ingrosso ed al minuto dei carburanti e lubrificanti.* 955
- DECRETO 30 novembre 1956, n. 95 rep.: *Comitato di Studio per la Legge bancaria del Territorio e per la Legge sugli investimenti stranieri in Somalia.* 955
- DECRETO 11 settembre 1956, n. 96 rep.: *Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a 12 posti di Ufficiale Doganale aggiunto in prova.* 957
- DECRETO 16 novembre 1956, n. 97 rep.: *Nomina Allievi Guardie veterinarie in prova.* 958
- DECRETO 23 ottobre 1956, n. 98 rep.: *Abolizione del corso addestrativo d'esame tecnico e determinazione della graduatoria per l'assunzione di 15 Ufficiali Postali aggiunti.* 959
- DECRETO 10 novembre 1956, n. 99 rep.: *Assegnazione del Cancelliere Sanacori Nicolò all'Ufficio del Giudice del Benadir.* 960
- DECRETO 23 ottobre 1956, n. 100 rep.: *Assunzione di Maestre coadiutrici.* 960

PARTE TERZA

V A R I E

- Saline Somale S.A.: *Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti. Integrazione dell'ordine del giorno.* 963
- C.I.M.S.: *Costituzione del «Consorzio Incenso Migiurtinia Somalia» con sede in Bosaso.* 963
- S.p.A. Pescherie Alula «G. Caramelli» (S.A.P.A.): *Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria.* 964
- Cioffi, Montanari & C. S.r.l.: *Estratto Verbale Assemblea Ordinaria.* 964
- S.A.I.S. — Società Agricola Italo-Somala — S.p.A.: *Avviso di convocazione d'Assemblea Ordinaria.* 965
- Società Saccarifera Somala - S.p.A.: *Avviso di convocazione d'Assemblea Ordinaria.* 966
- Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum - S.p.A.: *Avviso di convocazione Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.* 966
- Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi: *Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria.* 967
- S.C.I.A.M.S. — Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale - S.p.A.: *Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria* 967
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Sig. Ali Mohamed Nur Afuene.* 968
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Sig. Ettore D'Alessio.* 968
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Sig. Ali Nur Mohamed.* 968
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Issa Mohamed.* 969
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Sig. Hagi Muridi Uali.* 969
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Sig. Felice Giacomelli.* 970
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del Sig. Scek Mohamed* 970

- Ministero AA.EE. — Certificato 14 novembre 1956, n. 254340: *Deposito Marchio d'impresa della Società ROUX Laboratories Inc.* 971
- Ministero AA.EE. — Certificato 14 novembre 1956, n. 254338: *Deposito Marchio d'impresa della Società ROUX Laboratories Inc.* 972
- Ministero AA.EE. — Certificato 14 novembre 1956, n. 254336: *Deposito Marchio d'impresa della Società «The American Tobacco Company».* 973
- Ministero AA.EE.: *Avviso ad opponendum del Sig. Caputo Vincenzo.* 973
- Ministero AA.EE.: *Avviso ad opponendum del Sig. Salad Giama Garsce.* 974
- Ministero AA.EE. — Autorizzazione 25 ottobre 1956, n. 254123: *Autorizza il Sig. Hagi Nassir Ali Maslah a svolgere attività commerciale.* 974
- Ministero AA.EE. — Autorizzazione 25 ottobre 1956, n. 254121: *Autorizza il Sig. Abdi Scek Omar Isse a svolgere attività commerciale.* 975
- Ministero AA.EE. — Autorizzazione 8 settembre 1956, n. 253761: *Autorizza il Sig. Calif Scire Matan a svolgere attività commerciale.* 975
- SOCIETA' a r.l. «Azienda Agricola Montenegro»: *Estratto del Bilancio al 30 giugno 1956.* 976
- SOCIETA' a r.l. «Azienda Agricola Carso»: *Estratto del Bilancio al 30 giugno 1956.* 976
- Ministero AA.FF. — Errata corrige — *Concessione edilizia al Sig. C. Renato Questa.* 977

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

A.F.I.S.

DECRETO 16 novembre 1956, n. 108 rep.

Soppressione degli Uffici Speciali ed istituzione dell'Ufficio per gli Affari Italiani e dell'Ufficio di Pianificazione.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e disposizioni successive;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 79, relativo all'istituzione degli Uffici Speciali;

CONSIDERATA l'opportunità di organizzare su nuove basi gli Uffici dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia e di devolvere al Governo della Somalia parte dei compiti già attribuiti agli Uffici Speciali;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 1 del decreto 18 maggio 1956, n. 79, sono soppressi.

Art. 2.

Sono istituiti un Ufficio per gli Affari Italiani e un Ufficio Pianificazione.

Art. 3.

L'Ufficio per gli Affari Italiani provvede alla trattazione delle seguenti materie:

- a) — amministrazione del personale dello Stato Italiano, civile e militari, in servizio in Somalia; amministrazione del personale assunto in servizio mediante il contratto locale di cui al decreto 24 dicembre 1955, n. 246; amministrazione del personale assunto in servizio in base al decreto 5 aprile 1952, n. 58;

- b) — amministrazione degli alloggi di rappresentanza assegnati al personale di cui alla lettera a);
- c) — servizio di stato civile per i cittadini italiani;
- d) — servizio leva per i cittadini italiani;
- e) — autenticazione e legalizzazione di atti e certificati di organi del Territorio da usarsi fuori della Somalia;
- f) — assistenza ai cittadini italiani e relativi rimpatri;
- g) — associazioni ed enti assistenziali, culturali e sportivi italiani;
- h) — passaporti per l'estero; autorizzazioni d'ingresso in Italia;
- i) — collegamento fra il Governo della Somalia e le Autorità in Italia nonché le rappresentanze italiane all'Estero, in materia di autorizzazioni d'ingresso in Somalia;
- j) — esecuzione dei provvedimenti dello Stato Italiano e provvedimenti da emanare per conto di esso, relativamente agli ex militari, ai decorati, ai mutilati di guerra;
- k) — pensioni di ogni genere dello Stato Italiano pagabili in Somalia;
- l) — danni di guerra e indennizzi in applicazione dell'Accordo di Londra approvato con legge 30 giugno 1954, n. 677;
- m) — pagamenti conseguenti a liti e arbitrati riguardanti l'Amministrazione Italiana;
- n) — cimiteri italiani e Monumento Ossario per i militari italiani caduti in Somalia;
- o) — scuole italiane in Somalia;
- p) — amministrazione del Centro Studi Somalia e borse di studio in Italia;
- q) — stabilimenti sanitari italiani in Somalia;
- r) — rapporti amministrativi col Vicariato Apostolico in relazione alle materie di cui alle lettere f), g), n), o), q);
- s) — ordini cavallereschi, onorificenze e decorazioni dello Stato Italiano;
- t) — amministrazione dell'Aeronautica italiana in Somalia;
- u) — amministrazione del presidio militare italiano di Mogadiscio;
- v) — servizi generali inerenti al funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione Italiana.

Art. 4.

L'Ufficio per gli Affari Italiani può avvalersi, per il funzionamento dei propri servizi, anche degli organi tecnici del Governo della Somalia.

Art. 5.

L'Ufficio Pianificazione provvede alla trattazione degli affari relativi alle seguenti materie:

- a) — piani finanziari per lo sviluppo del Territorio e mezzi per la loro attuazione; rilevazione ed elaborazione dei relativi dati statistici;
- b) — interventi integrativi dello Stato Italiano alla bilancia valutaria della Somalia;
- c) — impiego del contributo finanziario italiano;

- d) — bilancio preventivo e conto consuntivo dell'AFIS; rapporti di gestione fra il bilancio dell'Amministrazione italiana e quello del Governo Somalo;
- e) — Cassa per la circolazione monetaria e affari connessi nel campo creditizio, bancario e valutario.

Art. 6.

L'Ufficio Pianificazione si avvale, per il funzionamento dei propri servizi, degli organi amministrativi, ispettivi, esecutivi e tecnici del Governo della Somalia.

Art. 7.

Il Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani ed il Capo dell'Ufficio Pianificazione sono nominati con decreti dell'Amministratore.

Art. 8.

Sono devolute alla competenza del Gabinetto dell'Amministratore le relazioni con l'estero.

Art. 9.

Le materie di competenza degli Uffici Speciali di cui al decreto 18 maggio 1956, n. 79, non previste nei precedenti articoli sono devolute alla competenza del Governo della Somalia.

Sono altresì devoluti alla competenza del Governo della Somalia gli affari relativi alle seguenti materie:

- a) — stampa;
- b) — radiodiffusione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1957.
Mogadiscio, lì 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 672 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e, Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 114.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 16 novembre 1956, n. 109 rep.

Istituzione di una Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia (A.S.E.S.).

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e disposizioni successive;

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Comitato direttivo entro il 31 ottobre.

Il bilancio consuntivo, accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori, deve essere approvato dallo stesso Comitato direttivo entro il 31 marzo.

Il bilancio dell'A.S.E.S. è pubblicato in allegato a quello dell'Amministrazione Italiana.

Mogadiscio, li 16 novembre 1956.

Anzilotti

A.F.I.S.

DECRETO 16 novembre 1956. n. 110 rep.

Istituzione di un Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico (C.I.S.E.)

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e disposizioni successive;

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 108 che istituisce l'Ufficio Pianificazione;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 109 che istituisce l'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia;

CONSIDERATA la necessità di creare un organo che esamini, coordini ed approvi i piani ed i progetti, di carattere generale e particolare, relativi all'esecuzione di opere interessanti lo sviluppo economico del Territorio;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Economico (C.I.S.E.) con il compito di esaminare, coordinare ed approvare i piani ed i progetti, generali e particolari, relativi alle opere tendenti allo sviluppo economico del Territorio.

Art. 2.

Il C.I.S.E. è composto dal Primo Ministro e dagli altri Ministri; dal Capo dell'Ufficio Pianificazione e dal Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia.

Un funzionario dell'Ufficio Pianificazione, all'uopo designato dal Capo dell'Ufficio medesimo, esercita le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 3.

I piani ed i progetti approvati dal C.I.S.E. sono inoltrati agli organi che provvedono al relativo finanziamento, per le ulteriori loro determinazioni circa l'esecuzione delle opere programmate.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1957.

Mogadiscio, li 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 674 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 116.

Mogadiscio, li 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 16 novembre 1956, n. 111 rep.

Attribuzione al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani e al Capo dell'Ufficio Pianificazione.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana in data 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e disposizioni successive;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1952, n. 2357 e 2358;

VISTO l'art. 7 del decreto 18 maggio 1956, n. 79, relativo alle attribuzioni del Gabinetto;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 108, che istituisce l'Ufficio per gli Affari Italiani e l'Ufficio Pianificazione;

RITENUTO necessario delegare alcune autorizzazioni di spesa e la firma di determinati atti;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

Il Capo di Gabinetto, il Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani ed il Capo dell'Ufficio Pianificazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono delegati, uniformandosi al parere del Comitato Amministrativo quando questo è prescritto:

- a) — ad assumere impegni di spesa a carico del bilancio, fatta eccezione per i compensi speciali, le spese riservate e quelle di rappresentanza; per le spese riguardanti sussidi la delega è accordata fino al limite massimo di So. 400,—;

- b) — a firmare ordini di pagamento e decreti di scarico amministrativo senza limitazione di somma;
- c) — a firmare tutti gli atti e provvedimenti, anche formali, nonché la corrispondenza ordinaria inerenti al normale funzionamento degli uffici e servizi cui sono preposti, eccettuati quelli riguardanti l'assunzione di personale, anche giornaliero.

Art. 2.

Il presente decreto abroga ogni precedente diversa disposizione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore che è stabilita al 1° gennaio 1957.

Mogadiscio, li 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 675 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 117.

Mogadiscio, li 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 31 ottobre 1956, n. 113 rep.

Matrimoni tra cittadini non musulmani.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 24 febbraio 1953, n. 5, circa l'istituzione dei servizi anagrafici e di stato civile nel Territorio ed il decreto 25 febbraio 1953, n. 22 che ne detta le norme esecutive;

RAVVISATA la necessità di regolare la registrazione di matrimoni, divorzi ed annullamenti, pronunciati da autorità diverse dai Qadi, per cittadini non musulmani;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Per i cittadini non musulmani, le Amministrazioni Municipali ammetteranno alle registrazioni previste dall'articolo 7 dell'Ordinanza 24 febbraio 1953, n. 5, anche i certificati rilasciati da autorità civili o religiose diverse dai Qadi purchè si tratti di autorità a ciò autorizzate e di culti ammessi nel Territorio.

Mogadiscio, li 31 ottobre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 618 del 3 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 116.

Mogadiscio, li 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 11 settembre 1956, n. 114 rep.

Attribuzione al Ministro per gli AA. FF. dei poteri e delle facoltà spettanti all'Amministratore in materia di contribuzione sul reddito.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 relativa all'istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il proclama n. 8 del 12 agosto 1944 concernente la contribuzione sul reddito;

CONSIDERATA l'opportunità di demandare al Ministro per gli Affari Finanziari le attribuzioni e le facoltà spettanti all'Amministratore nella materia disciplinata dal citato proclama;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Art. 1.

Le attribuzioni e le facoltà spettanti all'Amministratore ai sensi del proclama n. 8 del 12 agosto 1944, sono demandate al Ministro per gli Affari Finanziari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, lì 11 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO n. 556 del 15 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 41.

Mogadiscio, lì 13 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 13 settembre 1956, n. 115 rep.

Prezzi di cessione aree edilizie in Mogadiscio.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, relativa alla Costituzione del Governo della Somalia;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78, relativo all'«Ordinamento del Governo della Somalia»;

RAVVISATA la necessità di ripartire in zone la città di Mogadiscio ai fini della classificazione delle aree edilizie demaniali e di stabilire per ogni zona i prezzi massimi e minimi per metro quadrato in relazione alla importanza delle aree edilizie sotto l'aspetto urbanistico;

VISTA la planimetria di Mogadiscio, scala 1:5000 che suddivide la città in sei zone urbane;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

Ai fini della classificazione delle aree edilizie demaniali, la città di Mogadiscio è ripartita in sei zone, come risulta dall'annessa planimetria in scala 1:5000 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I prezzi delle aree suddette sono stabiliti dagli organi competenti entro i limiti massimi e minimi sottoindicati:

- Zona 1^a «Centrale» colorata in rosso nella planimetria, da So. 30 a So. 12;
- Zona 2^a «Centrale transitoria» colorata in arancione nella planimetria, da So. 12 a So. 9;
- Zona 3^a «Sub centrale» colorata in bleu nella planimetria, da So. 9 a So. 4;
- Zona 4^a «Sub-centrale transitoria» colorata in verde nella planimetria, da So. 4 a So. 2,50;
- Zona 5^a «Periferica» colorata in giallo nella planimetria, da So. 2,50 a So. 0,50;
- Zona 6^a «Esterna» da So. 0,50 a So. 0,10.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 13 settembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

VISTO n. 558 del 15 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 106.

Mogadiscio, li 17 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 17 novembre 1956, n. 116 rep.

Norme per l'attuazione della legge relativa all'istituzione dell'Ordine della « Solidarietà Somala ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 7 « Ordine della Solidarietà Somala »;

RITENUTO di dovere provvedere alla emanazione delle norme per la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze dell'Ordine della « Solidarietà Somala »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

Le onorificenze da conferire ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 settembre 1956 n. 7 non possono superare nell'anno il numero di:

- 1 per la prima classe;
- 3 per la seconda classe;
- 5 per la terza classe;
- 20 per la quarta classe.

Non sono comprese nei detti limiti le onorificenze da conferire a stranieri le quali debbono essere contenute, annualmente, nel numero di:

- 1 per la prima classe;
- 2 per la seconda classe;
- 3 per la terza classe;
- 5 per la quarta classe.

Art. 2.

L'insegna dell'Ordine consta di una stella a sei punte smaltata in azzurro, bordata e pomata d'oro. Al centro è caricata di uno scudetto smaltato in bianco, bordato d'oro, portante una mezzaluna d'oro, sormontata da una piccola stella pure d'oro. Nel rovescio, la stella è caricata di un altro scudetto smaltato in bianco, bordato d'oro, portante la lettera « S » in oro.

La Stella di IV classe ha il diametro di centimetri 5.

La Stella di III classe è come la precedente, ma è sormontata da una mezzaluna in oro con stella a cinque punte pure in oro.

La Stella di II classe è uguale a quella di terza, ma ha il diametro di centimetri 6½.

La Stella di I classe è pure uguale alla precedente, ma figura apposta ad una placca d'argento di cm. 7½ di diametro, a forma di raggera convessa di cinque gruppi di raggi, senza rovescio, caricata della stessa insegna. Non è sormontata dalla mezzaluna e dalla stella in oro.

Art. 3.

I decorati della Stella di IV e III classe portano l'insegna appesa ad un nastro di colore azzurro di mm. 37 di larghezza al lato sinistro del petto.

I decorati della Stella di II classe portano l'insegna al collo appesa ad un nastro dello stesso colore di mm. 50 di larghezza.

I decorati della Stella di I classe portano l'insegna al collo come i decorati della Stella di II Classe e la placca al lato sinistro del petto.

Art. 4.

Le onorificenze si conferiscono, per la prima volta, nel grado di IV classe. Per le successive, si osserva l'ordine delle classi fissate nell'articolo 3 della legge.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano nei casi di eccezionale benemerenzza.

Art. 6.

Entro la data che sarà fissata di volta in volta dal Cancelliere dell'Ordine ciascun Ministero invia al Cancelliere stesso le proposte individuali per il conferimento di onorificenze.

Art. 7.

I decreti di conferimento di onorificenze, controfirmati dal Cancelliere dell'Ordine, sono registrati nell'apposito Albo e pubblicati nel Bollettino Ufficiale.

Sono pure pubblicati nel Bollettino Ufficiale i decreti di revoca.

Art. 8.

In caso di proposta di revoca di onorificenze, il Cancelliere comunica all'insignito la proposta stessa e gli contesta i fatti sui quali essa si fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore a trenta giorni, per presentare per iscritto le sue difese.

La comunicazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'abituale residenza dell'insignito, o se questa non sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del decreto di concessione.

Decorso il termine per la presentazione delle difese, il Cancelliere sottopone gli atti al Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dall'articolo 6 della legge.

Art. 9.

Il Cancelliere del Giudice che ha pronunciato sentenza di condanna divenuta esecutiva per delitto a carico di decorati, comunica al Cancelliere dell'Ordine copia della sentenza.

Mogadiscio, li 17 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 679 del 21 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 127.

Mogadiscio, li 23 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 17 novembre 1956, n. 117 rep.

Norme per l'uso dell'emblema della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 10 ottobre 1956 n. 11 « Emblema della Somalia »;
RITENUTO di dovere emanare le norme per l'uso dell'emblema della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

L'emblema della Somalia è usato dalle Amministrazioni dello Stato:
— nei sigilli dello Stato;
— nelle insegne di tutti gli Uffici e Comandi;
— nei documenti amministrativi.

Art. 2.

I sigilli dello Stato rappresentano l'emblema e l'indicazione dell'Ufficio e Comando in leggenda.

Art. 3.

Le insegne, su cui figura l'emblema, sono di forma ellittica ed hanno le seguenti dimensioni:

- insegne delle Amministrazioni centrali ed altri uffici equiparati:
asse longitudinale cm. 80, asse trasversale cm. 65;
- insegne delle Amministrazioni regionali ed altri uffici equiparati:
asse longitudinale cm. 70, asse trasversale cm. 57;
- insegne delle Amministrazioni distrettuali ed altri uffici equiparati:
asse longitudinale cm. 60, asse trasversale cm. 49.

Art. 4.

I Comandi di Polizia usano le corrispondenti insegne delle Amministrazioni Governative a seconda se trattasi di Comandi Centrali, Regionali e Distrettuali.

Art. 5.

L'emblema può essere usato nelle decorazioni monumentali dello Stato o, su autorizzazione del Ministro per gli Affari Interni, in altre decorazioni.

Mogadiscio, li 17 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 678 del 21 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 126.

Mogadiscio, li 23 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 29 novembre 1956, n. 118 rep.

Norme per l'uso della Bandiera della Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA l'Ordinanza 6 settembre 1954, n. 17 «Bandiera della Somalia»;
RAVVISATA la necessità di emanare norme per l'uso della Bandiera della Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

La Bandiera della Somalia è esposta:

- nella Capitale, soltanto alla Residenza dell'Amministratore ed al Palazzo del Governo;
- nei centri, capoluogo di Regione, soltanto alla sede della Regione;
- nei centri, capoluogo di Distretto; soltanto alla sede dell'Ufficio Distrettuale;
- nelle sedi dei Presidi Militari.

Art. 2.

La Bandiera è pure esposta, nelle solennità nazionali, festività civili, riconosciute e durante le funzioni ed i festeggiamenti ufficiali, alle sedi dell'Assemblea Legislativa, della Corte di Giustizia, degli Uffici Governativi e dei Comandi militari del Governo della Somalia.

Art. 3.

Nelle stesse ricorrenze può essere esposta, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti:

- dagli Enti Pubblici locali;
- dai Partiti, dalle altre associazioni riconosciute e da privati.

L'esposizione della Bandiera da parte degli Enti Pubblici locali può essere resa obbligatoria dal Prefetto.

Art. 4.

Nelle ricorrenze indicate all'articolo 2, la Bandiera può essere usata in cortei e manifestazioni pubbliche.

Art. 5.

Nelle giornate e nelle cerimonie di lutto ufficiale la Bandiera è tenuta a mezz'asta.

Art. 6.

La Bandiera della Somalia è sempre affiancata nei pubblici uffici dalla Bandiera dell'Italia che occupa il posto a destra, od in mezzo, se viene issata altra bandiera.

Art. 7.

La Bandiera della Somalia e quella dell'Italia hanno la precedenza su tutte le bandiere ed emblemi civili.

Art. 8.

Ferme restando le norme e, le consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, può esporre od usare bandiere di altri Stati, se non affiancate dalla Bandiera Somala ed Italiana.

Art. 9.

Per l'uso della Bandiera da parte dei reparti militari disporranno, nei limiti fissati dal presente decreto, i Comandi competenti.

Art. 10.

Per l'uso della Bandiera della **Somalia**, sulle navi, i sambuchi ed i galleggianti, si osservano le apposite **disposizioni** vigenti in materia.

Art. 11.

Le trasgressioni alle presenti disposizioni saranno punite, semprechè non costituiscano più grave reato, con l'ammenda fino a So. 400 (quattrocento).

Mogadiscio, li 28 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

VISTO n. 704 del 30 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 222.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

ERRATA CORRIGE

Al decreto 31 ottobre 1956, n. 105 rep.: La lettera b) dell'articolo unico del decreto 31 ottobre 1956, n. 105 rep, erroneamente trascritta nel Bollettino Ufficiale — Supplemento n. 1 al n. 10 del 31 ottobre 1956 — viene rettificata nella seguente dizione conforme al testo originale:

b) Lubrificanti e grassi minerali per ql. So. 30,00

ERRATA CORRIGE

Al decreto 16 novembre 1956, n. 97 rep.: La lettera b) dell'art. 1 del decreto 16 novembre 1956, n. 97 rep., la tabella B) annessa, erroneamente trascritta nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 1 novembre 1956, viene rettificata, per le voci sotto riportate, nella seguente dizione conforme al testo originale:

Lordi So. 2016,00 pari a netti So. 1900 per il gr. VII ed equiparati
(dal 1-1-1954)

Lordi So. 835,07 pari a netti So. 800 per i Serg. Magg. ed equiparati

Lordi So. 469,70 pari a netti So. 450 per i graduati e militari di
truppa con trattamento uguale o superiore al reddito minimo imponibile.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 23 ottobre 1956, n. 74 rep.

Nomina Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico
« Credito Somalo ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la Legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività del "Credito Somalo" »;

VISTO il Decreto 30 settembre 1956, n. 95 rep. « Approvazione testo modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico "Credito Somalo" »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 ottobre 1956;

DECRETA:

Art. 1.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto di Diritto Pubblico « Credito Somalo », è costituito come segue:

1. — Gr. Uff. Giulio Pisano — *Presidente*
2. — Dr. Luigi Gasbarri — *Vice Presidente*
3. — Deputato Sig. Mohamed Scek Osman — *Membro*
4. — Sig. Mohamed Ahmed Elmi — *Membro*
5. — Gr. Uff. Gen. Alberto Mazzi — *Membro*
6. — Sig. Mohamed Auale Liban — *Membro*
7. — Dr. Vitantonio Rella — *Membro*.

Art. 2.

Il Consiglio d'Amministrazione, come sopra nominato e composto, entra in funzione dalla data del presente Decreto.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1956.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

Anzilotti

VISTO n. 610 del 25 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 200.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 23 ottobre 1956, n. 75 rep.

Nomina del Collegio dei Sindaci dell'Istituto di Credito di Diritto pubblico « Credito Somalo ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la Legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività del "Credito Somalo" »;

VISTO il Decreto 30 settembre 1956, n. 95 rep. « Approvazione testata modificato dello Statuto dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico "Credito Somalo" »;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 ottobre 1956;

DECRETA:

Art. 1.

Il Collegio dei Sindaci dell'Istituto di Diritto Pubblico « Credito Somalo » è costituito come segue:

1. — Dr. Salvatore SPADARO — *Presidente*
2. — Sig. Matteo VIVONA — *Membro*
3. — Dr. Piero BORMIOLI — *Membro*
4. — Rag. Stefano RICCI — *Membro-supplente*
5. — Rag. Giuseppe PARMEGGIANI — *Membro-supplente*

Art. 2.

Il Collegio dei Sindaci, come sopra nominato e composto, entra in funzione dalla data del presente Decreto.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 609 del 25 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - foglio n. 201.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 23 ottobre 1956, n. 76 rep.

Cessazione e nomina del Titolare della Capitaneria di Porto di Mogadiscio; nonché nomina di un Esperto presso la Capitaneria stessa.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

RITENUTO di procedere alla somalizzazione del posto di Comandante della Capitaneria di Porto di Mogadiscio, in conseguenza del richiamo in Italia del Titolare, Ten. Col. di Porto Livio Trambusti; nonché di nominare un Esperto presso la predetta Capitaneria;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 19 ottobre 1956, il Ten. Col. Livio Trambusti cessa dall'incarico di Comandante della Capitaneria di Porto di Mogadiscio ed il Funzionario ausiliario di 3^a classe Osman Sceh Mahò è nominato Comandante della stessa Capitaneria.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza il Capitano Commissario della Marina Militare italiana Sig. Scipione Grippa è nominato Esperto della Capitaneria di Porto di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

MOHAMUD ABDI NUR

VISTO n. 607 del 25 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19 - Foglio n. 117.

Mogadiscio, li 26 ottobre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 31 ottobre 1956, n. 77 rep.

Conferimento delle funzioni temporanee di Sostituto Procuratore Militare al Cap. Dott. M. Pignatelli.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 5, in data 20 febbraio 1951, relativa alla costituzione del Tribunale Militare della Somalia;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina di un Sostituto nell'Ufficio di Procura Militare durante l'assenza del Titolare;

VISTO il foglio 96/4-1, in data 7 giugno 1956, con il quale il Comandante delle Forze di Polizia della Somalia ha designato il Capitano di Amministrazione Dr. Mario Pignatelli, a norma dell'art. 9 dell'Ordinanza n. 5 avanti citata;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dal 1° novembre 1956, il Capitano di Amministrazione s.p.e. Dr. Mario Pignatelli è nominato, temporaneamente, per la durata di due mesi, Sostituto Procuratore Militare presso il Tribunale Militare della Somalia, ove ha già esercitato le funzioni di Giudice Relatore.

Mogadiscio, lì 31 ottobre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 619 del 3 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 9.

Mogadiscio, lì 6 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 16 novembre 1956, n. 78 rep.

Nomina del Dr. Gualtiero Benardelli a Vice Segretario Generale dell'A.F.I.S. e cessazione dello stesso dalla carica di Consigliere del Ministro per gli AA. II.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia, e disposizioni successive;

RAVVISATA la necessità di istituire la carica di Vice Segretario Generale dell'A.F.I.S.;

VISTO il decreto 17 maggio 1956, n. 7, col quale il Dott. Gualtiero Benardelli è stato nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

A decorrere dal 1° gennaio 1957 il Dott. Gualtiero Benardelli cessa dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Interni ed è nominato Vice Segretario Generale dell'A.F.I.S.

Mogadiscio, lì 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 665 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 107.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 16 novembre 1956, n. 79 rep.

Nomina del Dr. Edmondo Bologna a Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 108 che istituisce l'Ufficio per gli Affari Italiani;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1957 il Dott. Edmondo Bologna è nominato Capo dell'Ufficio per gli Affari Italiani.

Mogadiscio, li 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 666 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 108.

Mogadiscio, li 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 16 novembre 1956, n. 80 rep.

Nomina del Dr. Luigi Gasbarri a Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia e cessazione dello stesso dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Economici.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il regolamento dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia approvato con decreto 16 novembre 1956, n. 109;

VISTO il decreto 17 maggio 1956, n. 9 col quale il Dott. Luigi Gasbarri è stato nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1957 il Dott. Luigi Gasbarri cessa dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Economici ed è nominato Presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico della Somalia.

Mogadiscio, li 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 667 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 109.

Mogadiscio, li 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 16 novembre 1956, n. 81 rep.

Nomina del Dr. Giulio Ricoveri a Capo dell'Ufficio Pianificazione e cessazione dello stesso dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Finanziari.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il decreto 16 novembre 1956, n. 108 che istituisce l'Ufficio Pianificazione;

VISTO il decreto 17 maggio 1956, n. 10 col quale il Dott. Giulio Ricoveri è stato nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Con decorrenza 1^o gennaio 1957 il Dott. Giulio Ricoveri cessa dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Finanziari ed è nominato Capo dell'Ufficio Pianificazione.

Mogadiscio, lì 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 668 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 110.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 16 novembre 1956, n. 82 rep.

Cessazione del Dr. Fulvio Rizzetto dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Sociali.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il decreto 17 maggio 1956, n. 8, col quale il Dott. Fulvio Rizzetto è stato nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Con decorrenza 1^o gennaio 1957, il Dott. Fulvio Rizzetto cessa dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Sociali ed è messo a disposizione dell'Amministratore.

Mogadiscio, lì 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 669 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 111.

Mogadiscio, lì 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 16 novembre 1956, n. 83 rep.

Cessazione del Dr. Menotti Tomaselli dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Generali.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per la Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il decreto 17 maggio 1956, n. 11, col quale il Dottor Menotti Tomaselli è stato nominato Consigliere del Ministro per gli Affari Generali;

DECRETA:

Con decorrenza 1° gennaio 1957 il Dott. Menotti Tomaselli cessa dalla carica di Consigliere del Ministro per gli Affari Generali ed è messo a disposizione dell'Amministratore.

Mogadiscio, il 16 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 670 del 19 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 112.

Mogadiscio, il 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 23 ottobre 1956, n. 85 rep.

Nomina del Dr. Ermete Buoso ad Esperto del Dipartimento Istruzione Pubblica.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'art. 94 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina di un Esperto presso il Dipartimento della Pubblica Istruzione del Ministero per gli Affari Sociali;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Con decorrenza 1° ottobre 1956, il dott. Ermete Buoso è nominato

Esperto del Dipartimento della Pubblica Istruzione.
Mogadiscio, li 23 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMED ABDI NUR
SCEK ALI GIUMALE BARALE

VISTO n. 608 del 25 ottobre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.
VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 202.
Mogadiscio, li 30 ottobre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 7 novembre 1956, n. 86 rep.

Nomina Esperti in seno alla Commissione di Vigilanza presso l'Istituto di Credito di Diritto Pubblico « Credito Somalo ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 10 « Estensione delle attività dell'Istituto di Credito di diritto pubblico " Credito Somalo " »;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 3 di detta legge è necessario provvedere alla nomina di tre Esperti in seno alla Commissione di Vigilanza costituita presso il Ministero per gli Affari Finanziari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Ai sensi dell'art. 3 della legge 30 settembre 1956, n. 10 sono nominati componenti della Commissione di Vigilanza dell'Istituto di Credito di diritto pubblico « Credito Somalo » in qualità di Esperti i signori:

- Dott. GIULIO RICOVERI;
- Dott. UGO NITI;
- Sig. ABDIRASCID ALI SCERMARCHE.

Mogadiscio, li 7 novembre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO n. 635 dell'8 novembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.
VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 68.
Mogadiscio, li 14 novembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

— 949 —

GOVERNO DELLA SOMALIA.**DECRETO** Amm.vo 9 novembre 1956, n. 87 rep.**Determinazione prezzo sigarette di nuovo tipo messe in vendita.****IL MINISTRO**

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 luglio 1955, concernente il monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette «Pall Mall» lunghe e «Grosvenor» con filtro e di fissare l'aggio di rivendita per le sigarette stesse;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:**Art. 1.**

Il prezzo di vendita al pubblico delle sigarette indicate nelle premesse viene fissato come segue:

- sigarette «Pall Mall» lunghe, a So. 130 il Kg., cioè a So. 0,13 per sigaretta;
- sigarette «Grosvenor» con filtro, a So. 140 il Kg., cioè a So. 0,14 per sigaretta.

Art. 2.

Ai rivenditori dei generi di monopolio, per la vendita delle sigarette di cui all'art. 1, verrà corrisposto l'aggio del 6%.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 9 novembre 1956.

SALAH 'ABDI MOHAMUD*VISTO n. 642 del 12 novembre 1956.**Il Capo della Ragioneria: TURA.**VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 91.**Mogadiscio, li 15 novembre 1956.**Il Magistrato di Conti: SPADARO.***GOVERNO DELLA SOMALIA.****DECRETO** Amm.vo 23 ottobre 1956, n. 88 rep.**Sostituzione del Capo del Dipartimento della Pubblica Istruzione.****L'AMMINISTRATORE**

VISTO l'art. 95 del Decreto 18 maggio 1956, n. 78 «Ordinamento del

Art. 2.

Sotto la stessa data, il Sig. Lugano Emilio è nominato Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Basso Giuba con sede a Chisimaio.

Mogadiscio, li 15 novembre 1956.

GIUSEPPE FINOCCHIARO

Anzilotti

VISTO n. 660 del 17 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 120.

Mogadiscio, li 19 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 26 novembre 1956, n. 91 rep.

Costituzione e nomina Commissione decorazioni al Valor Militare.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 8 « Decorazioni al Valor Militare »;

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per l'esame delle proposte di conferimento di decorazioni al Valor Militare;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

E' costituita la Commissione per l'esame ed il parere sulle proposte di conferimento di decorazioni al Valor Militare.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente, sino a tutto l'anno 1957, è così composta:

- Deputato Mohamud Ahmed Mohamed, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — *Presidente*;
- Tenente Mohamed Siad — *Vice.Presidente*;
- Tenente Hussein Culmie — *Membro*;

- Sig. Ali Afrah — *Membro*;
- Sig. Ali Maallim Mohamud — *Membro*;
- Sig. Mohamed Auale Liban — *Segretario*.

Mogadiscio, li 26 novembre 1956.

P. L'AMMINISTRATORE
Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI MUSSA BOGOR

VISTO n. 694 del 27 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 189.

Mogadiscio, li 27 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 26 novembre 1956, n. 92 rep.

Costituzione e nomina membri Commissione decorazioni al Valor Civile.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 5 « Decorazioni al Valor Civile »;

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione per l'esame ed il parere sulle proposte di conferimento di decorazioni al Valor Civile;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Art. 1.

E' costituita la Commissione per l'esame ed il parere sulle proposte di conferimento di decorazioni al Valor Civile.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente, sino a tutto l'anno 1957, è così composta:

- Dep. Hagi Mussa Bogor, Ministro per gli AA. Interni — *Presidente*;
- Sig. Hassan Nur Elmi, Prefetto del Benadir — *V. Presidente*;
- Sig. Islao Mahadalle Mohamed — *Membro*;

— Sig. Scek Mohamed Abukar — *Membro*;

— Sig. Hagi Uarsama Hassan — *Membro*.

Mogadiscio, li 26 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI MUSSA BOGOR

VISTO n. 695 del 27 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 185.

Mogadiscio, li 27 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 26 novembre 1956, n. 93 rep.

Costituzione e nomina del Consiglio dell'Ordine della Solidarietà Somala.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 7 « Ordine della Solidarietà Somala »;

RAVVISATA la necessità di costituire il Consiglio dell'Ordine succitato e di procedere alla nomina dei suoi membri;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Interni;

DECRETA:

Il Consiglio dell'Ordine della Solidarietà Somala, di cui alla legge 30 settembre 1956 n. 7, sino a tutto il 1957, è così composto:

— Deputato Hagi Mussa Bogor, Ministro per gli AA. Interni — *Cancelliere*;

— Sig. Scek Abdullahi Mohamed — *Membro*;

— Sig. Islao Omar Ali — *Membro*;

— Sig. Hagi Iusuf Egal — *Membro*;

— Sig. Hagi Mohamud Abdalla Dirir — *Membro*.

Mogadiscio, li 26 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI MUSSA BOGOR

VISTO n. 693 del 27 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 186.

Mogadiscio, li 27 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 30 novembre 1956, n. 94 rep.

Applicazione del sistema metrico decimale per la vendita all'ingrosso ed al minuto dei carburanti e lubrificanti.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento Governo della Somalia »;

VISTO il decreto 31 ottobre 1956, n. 105;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO

A decorrere dal giorno 5 novembre 1956 i prezzi massimi dei carburanti sulle piazze di Mogadiscio, Merca e Chisimaio restano fissati come segue:

	Prezzo massimo all'ingrosso per ettolitro (hl.)	Prezzo massimo al minuto per litro
— Benzina	So. 90,59	0,97
— Petrolio	» 63,37	0,68
— Petrolio in taniche	» 80,65	0,87
— Gasolio	» 69,97	0,75
— Olio commustibile denso	» 52,58	—

Mogadiscio, li 30 novembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE

Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 707 del 30 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 215.

Mogadiscio, li 30 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 30 novembre 1956, n. 95 rep.

Comitato di Studio per la Legge Bancaria del Territorio e per la Legge sugli investimenti stranieri in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Istituzione del Governo della Somalia »:

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTI i decreti 13 agosto 1955, n. 145; 17 gennaio 1956, n. 8; 14 febbraio 1956, n. 36; istitutivi di Comitati di Studio per l'elaborazione di vari Ordinamenti e Regolamenti del Territorio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

RITENUTO che, in seguito alla nuova organizzazione del Territorio, occorre provvedere alla creazione di un Comitato di Studio per la Legge bancaria del Territorio e per la Legge sugli investimenti stranieri in Somalia;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli AA.EE. di concerto con il Ministro per gli AA.FF.;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un Comitato di Studio per l'elaborazione della Legge bancaria del Territorio e per la Legge sugli investimenti stranieri in Somalia.

Art. 2.

A far parte del Comitato sono chiamati:

- Gr. Uff. Giulio Pisano — *Presidente del Credito Somalo*;
- Dr. Mario Anaclerio — *Direttore della Banca d'Italia*;
- Dr. Ugo Niti — *Direttore del Banco di Roma*;
- Dr. Vittorio Rizzi — *Direttore del Banco di Napoli*;
- Dr. Eugenio Quagliere — *Direttore della Cassa Assicurazioni Sociali*;
- Sig. Abduraschid Ali Scimarche — *Capo Dipartimento Fondiario e Demanio*;
- Dr. Giulio Ricoveri — *Capo Ufficio Speciale AA.FF.*;
- Dr. Luigi Gasbarri — *Capo Ufficio Speciale AA.EE.*;
- Col. Camillo Giorio — *Presidente Camera Commercio, Industria ed Agricoltura*;
- Sig. Abdi Aden — *Capo Dipartimento II Ministero AA.GG.*;
- Dr. Salvatore Spadaro — *Magistrato ai Conti*.

Art. 3.

E' in facoltà del Comitato di invitare alle proprie sedute esperti o tecnici di speciale competenza bancaria e finanziaria.

Art. 4.

Nella prima sua seduta il Comitato provvederà:

- alla nomina del Presidente;
- alla suddivisione del Comitato stesso in due Sezioni incaricate rispettivamente delle elaborazioni della Legge bancaria e della Legge sugli investimenti;

— alla nomina dei segretari per le due Sezioni da scegliere fra funzionari del Governo o fra funzionari degli Istituti bancari e finanziari del Territorio.

Art. 5.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto il gettone di presenza previsto dall'Art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul Cap. 75 dell'esercizio finanziario in corso e del corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1957.

Mogadiscio, li 30 novembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 708 del 30 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 216.

Mogadiscio, li 30 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 11 settembre 1956, n. 96 rep.

Commissione d'esame.

IL MINISTRO

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTO il D.A. del 28 luglio 1956, n. 57 di rep, col quale veniva bandito un concorso per esami a 12 posti di Ufficiali doganali aggiunti in prova — Categoria C — grado 11°;

RITENUTO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 5 del bando di concorso;

DECRETA:

La Commissione esaminatrice del concorso a 12 posti di Ufficiale doganale aggiunto in prova, indetto con D.A. del 28 luglio 1956, n. 57 di rep., è così composta:

- Sig. Luigi Mosciaro — Direttore Dogana — *Presidente*;
- Sig. Bruno Di Paola — Insegnante — *Membro*;
- Sig. Dahir Iusuf — Insegnante — *Membro*;
- Sig. Mohamed Giama Issa — Insegnante — *Membro*;
- Sig. Giuseppe Giova — Impiegato — *Membro con funzioni di Segretario*.

Mogadiscio, li 11 settembre 1956.

MOHAMUD ABDI NUR

VISTO n. 554 del 13 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 13.

Mogadiscio, li 15 settembre 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 16 settembre 1956, n. 97 rep.

Nomina allievi guardie veterinarie in prova.

IL MINISTRO

VISTO l'art. 3 dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9;

VISTA l'Ordinanza 22 dicembre 1955, n. 23;

VISTO il foglio 17 dicembre 1955, n. 369073 dell'allora Direzione del Personale ed Affari Generali col quale veniva autorizzata l'assunzione, mediante concorso interno, di 9 allievi guardie veterinarie;

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice in data 21 maggio 1956;

Ritenuto di assumere in servizio i candidati risultati idonei al concorso predetto;

DI CONCERTO con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

La graduatoria stabilita dalla Commissione di esame del concorso per 9 allievi guardie veterinarie in prova, con verbale in data 21 maggio 1956, è approvata.

Art. 2.

Con decorrenza 1 ottobre 1956, i sottonotati candidati risultati idonei al concorso stesso, sono nominati « Allievi guardie veterinarie in prova » con l'assegno lordo di So. 70;

— IUSUF MOHAMED AHMED;

— OSMAN GURE MOHALLIM.

Art. 3.

La maggiore spesa di So. 420 derivante dal presente decreto, farà carico alla Rubrica VIII — Capitolo 51 del bilancio passivo per l'esercizio finanziario 1956.

Mogadiscio, li 16 settembre 1956.

MOHAMUD ABDI NUR

VISTO n. 567 del 24 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 155.

Mogadiscio, li 24 gennaio 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 23 ottobre 1956, n. 98 rep.

Abolizione di corso addestrativo, d'esame tecnico e determinazione della graduatoria per l'assunzione di 15 ufficiali postali aggiunti.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il Decreto Amministrativo 3 maggio 1955, n. 84 di rep. che indica un concorso a 10 posti di Ufficiale postale aggiunto;

VISTO il Decreto Amministrativo 22 febbraio 1956, n. 28 di rep. che in virtù della facoltà prevista dal decreto 5 maggio 1956, n. 84, assume 15 ufficiali postali aggiunti in prova risultati idonei al concorso di cui al precedente decreto n. 358051;

RITENUTO che, per riconosciute esigenze di servizio, è stato necessario utilizzare subito negli uffici postali periferici il predetto personale senza far luogo al corso addestrativo previsto dall'art. 9 del bando di concorso;

CONSIDERATO che non è possibile, senza compromettere il servizio, sottoporre gli stessi all'esame tecnico previsto dal citato art. 9 del bando di concorso;

RITENUTO di rendere definitiva la graduatoria stabilita col citato decreto amministrativo n. 28 di rep.;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Il corso addestrativo e l'esame tecnico di cui all'art. 9 del Decreto Amministrativo del 3 maggio 1956, n. 84 di rep. sono aboliti.

Art. 2.

La graduatoria stabilita con decreto amministrativo 22 febbraio 1956, n. 373927 è definitiva.

Mogadiscio, li 23 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

MOHAMUD ABDI NUR

HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 612 del 25 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 19, foglio n. 197.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1956.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 10 novembre 1956, n. 99 rep.

Assegnazione del Cancelliere Sanacori Nicolò all'Ufficio del Giudice del Benadir.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario per la Somalia, approvato con ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5;

RITENUTA la necessità di provvedere all'assegnazione di un Cancelliere all'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente decreto, il Cancelliere Nicolò Sanacori — B·XI — è assegnato all'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.

Mogadiscio, li 10 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 677 del 21 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 128.

Mogadiscio, li 23 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 23 ottobre 1956, n. 100 rep.

Assunzione di maestre coadiutrici.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 «Ordinamento del Governo della Somalia»;

VISTO l'art. 33 dell'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9, «Ordinamento del Personale Civile»;

RITENUTO necessario, per particolari urgenti esigenze di servizio, di assumere otto maestre coadiutrici, in deroga all'art. 3 della predetta Ordinanza;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Generali, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 1° ottobre 1956:

— Mariam Abdisalam Mohamed:

- Ascia Mohamed Ghelle;
- Ardo Ghelle Iusuf;
- Doris Mohamed Abdalla;
- Dahabo Farah Hassan;
- Cadigia Hassan Calaf;
- Sofia Abdulle Mohamed;
- Ascia Agi Ascii;

sono assunte in servizio con la qualifica di maestre coadiutrici aggiunte — Categoria C — Grado 11°, e con lo stipendio mensile lordo di So. 250.

Art. 2.

Le predette prenderanno posto dopo il pari grado Ali Hiret Fahie, seguendo l'ordine di graduatoria provvisoria stabilito all'art. 1, del presente decreto. La graduatoria definitiva sarà stabilita dopo il corso di perfezionamento che le stesse sono tenute a frequentare in Italia.

Art. 3.

La maggiore spesa di So. 6.500, farà carico alla Rubrica IX — Capitolo 59 del bilancio passivo dell'esercizio finanziario 1956.


Mogadiscio, li 23 ottobre 1956.

Anzilotti

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
MOHAMUD ABDI NUR
SCEK ALI GIUMALE BARALE

VISTO n. 99 del 20 novembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 129.
Mogadiscio, li 23 novembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE TERZA

VARIE

SALINE SOMALE S. A.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti indetta in prima convocazione per le ore 11 del giorno 30 novembre 1956 ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 28 dicembre 1956 viene integrato dal seguente comma:

- Nomina del Collegio Sindacale.
- Invariato il resto.

(179)

Il Presidente
Dr. Paolo Gamberini

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

Avviso

Costituzione del « C.I.M.S. »

CONSORZIO INCENSO MIGIURTINIA SOMALIA con Sede in Bosaso

Con atto a mio rogito n. 3639 di repertorio, in data 16 ottobre 1956, registrato a Mogadiscio il 18 ottobre 1956 al n. 744 Atti Pubblici Vol. VII, è stato costituito il « C.I.M.S. — CONSORZIO INCENSO MIGIURTINIA SOMALIA » — con Sede in Bosaso — fra le Cooperative dei Produttori d'incenso e delle gomme-resine della Migiuertinia, avente per scopo di dare ai prodotti delle Cooperative Consorziato, ed eventualmente anche di altre Cooperative che avessero a costituirsi nei modi ed ai sensi di legge, la migliore e la più uniforme preparazione, selezione, ed imballo, la unificazione dei tipi e delle scelte dell'incenso e delle gomme-resine della Migiuertinia, coordinando la vendita all'interno ed all'estero dei prodotti così preparati, attraverso un unico Ufficio commerciale.

Il predetto atto è stato approvato in data 2 novembre 1956, dal Ministero per gli Affari Economici del Governo della Somalia ed, in pari data, in estratto, depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir, e trascritto al n. 70 del Registro d'Ordine ed al n. 336 del Registro delle Società.

(176)

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

S.p.A. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI » — S. A. P. A.

Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria

I Sigg. Azionisti della Soc. p. Az. PESCHERIE ALULA « G. CARAMELLI » — S.A.P.A. — sono convocati all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che si terrà, in Mogadiscio, presso lo studio del Rag. Guido Guarino, in Via Regina Elena n. 25, il giorno 27 dicembre 1956, alle ore 10, in prima convocazione, ed il giorno 29 dicembre 1956, nello stesso luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Relazione degli Amministratori; Relazione dei Sindaci; Approvazione del Bilancio al 30 giugno 1956.
 - 2) — Eventuali e varie.
- Mogadiscio, li 20 novembre 1956.

(187)

Gli Amministratori
G. Guarino - F. Caramelli

CIOFFI - MONTANARI & C. S.r.l.

Capitale Sociale So. 402.000 — Sede in Mogadiscio

Estratto verbale Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci tenutasi nella Sede Sociale il 15 novembre 1956, ore 16, ha approvato il Bilancio al 31 agosto 1956, che reca le seguenti risultanze:

<i>Totale Attività</i>	So. 1.085.712,96
<i>Totale Passività e Capitale</i>	So. 1.085.712,96

La stessa Assemblea ha provveduto a reintegrare il Collegio Sindacale con la nomina del Rag. Gaetano Marini a Sindaco effettivo e del Sig. Achille Caputi a sindaco supplente.

(188)

L'Amministratore unico
Dr. Giovanni Kauten

S. A. I. S. — SOCIETA' AGRICOLA ITALO SOMALA — S.p.A.

Sede al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia)

Capitale versato So. 15.000.000

Avviso di convocazione d'Assemblea

Gli Azionisti della Società Agricola Italo Somala «S.A.I.S.» sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Dante n. 4, presso la Società «La Centrale», per il giorno 28 dicembre 1956 alle ore 16 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 gennaio 1957, alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) — Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 2) — Bilancio e Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso il 30 giugno 1956 e deliberazioni relative.
- 3) — Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei Consiglieri.
- 4) — Nomina del Collegio Sindacale, a norma di legge.

Parte Straordinaria

- 1) — Aumento del Capitale Sociale.
- 2) — Modifica art. 6 et 19 dello Statuto Sociale.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, come sopra convocata, gli Azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, oppure quelli che avranno depositato le loro Azioni entro lo stesso termine, presso la Sede della Società al Villaggio Duca degli Abruzzi (Somalia) o presso gli Uffici di recapito della Società in Italia, a Genova, Via Petrarca n. 2/12 ed a Milano, Via Dante n. 4.

Ogni Azionista avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Azionista che sia anch'esso in grado di intervenirevi mediante delegazione anche per semplice lettera.

Milano, li 15 novembre 1956.

Il Consiglio di Amministrazione

SOCIETA' SACCARIFERA SOMALA

S.p.A. con Sede al Villaggio Duca degli Agruzzi (Somalia)
Capitale versato So. 5.000.000

Avviso di convocazione d'Assemblea

Gli Azionisti della Società Saccarifera Somala « S.S.S. », sono convocati in Assemblea Ordinaria in Genova, Via Petrarca n. 2/12 per il giorno 27 dicembre 1956 alle ore 15 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 gennaio 1957 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) — Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) — Bilancio Conto Perdite e Profitti dell'esercizio chiuso il 30 giugno 1956 e deliberazioni relative;
- 3) — Nomina del Collegio Sindacale e deliberazioni relative.

Possòno intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti sul Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e coloro che avranno depositato le loro Azioni entro lo stesso termine presso la Cassa dell'Ufficio della Società in Genova, Via Petrarca n. 2/12.

Genova, li 15 novembre 1956.

Il Consiglio di Amministrazione

(190)

COMPAGNIA AGRICOLA INDUSTRIALE DELLA GOMMA E DELL'OLIBANUM

Avviso convocazione Assemblea

Gli azionisti della Compagnia Agricola Industriale della Gomma e dell'Olibanum S.p.A. capitale versato So. 114.274, con sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria per le ore 11 del 31 dicembre 1956 presso l'Ufficio di Roma, Via del Corso n. 300 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per il 15 gennaio 1957 per deliberare sugli argomenti disciplinati dall'articolo 2364 Cod. Civ. e su proposta di modifica degli articoli 4 - 5 e 32 dello Statuto Sociale; e su proposta modifica articolo 2 Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione

(191)

A.C.C.A. — ANONIMA COOPERATIVA COLTIVATORI AFGOI

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Soci sono pregati di intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria indetta per il giorno 16 dicembre p.v. alle ore 9 in prima convocazione oppure per il giorno 17 dicembre p.v. alle ore 9 in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- Modifica dello Statuto art. 12;
- Modifica dello Statuto art. 15 paragrafo G.

Parte Ordinaria

- Esame della situazione economica della Società;
- Varie.

Afgoi, li 28 novembre 1956.

Il Presidente
G. Gilberti

(197)

S. C. I. A. M. S. SOCIETA' COMMERCIALE INDUSTRIALE ANONIMA MIGIURTINIA SETTENTRIONALE

Società per Azioni — Con sede in Mogadiscio

I signori Azionisti della Società Commerciale Industriale Anonima Migiurtinia Settentrionale, con sede in Mogadiscio, sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria, in prima convocazione, in Mogadiscio, in Via Armando Diaz, presso lo studio del Notaio della Somalia, per le ore 16 del giorno 20 dicembre 1956, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 27 dicembre 1956, stessa ora e luogo, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio al 30 settembre 1956 e relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- Nomina di Sindaci effettivi e supplenti;
- Varie ed eventuali.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate presso la sede sociale in Mogadiscio entro il 14 dicembre 1956.

S.C.I.A.M.S.

Il Consigliere Delegato
Domenico Gallotti

(198)

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 26 agosto 1956 il Sig. Ali Mohamed Nur Afuene ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 200 sito in Mogadiscio, Via Romolo Gessi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico de Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(177)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 18 luglio 1956 il Sig. Ettore D'Alessio ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 476 sito in Mogadiscio, Via Corso Italia descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(178)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 5 ottobre 1956 il Sig. Ali Nur Mohamed ha chiesto in concessione

sione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 352 sito in Mogadiscio, Via Romolo Onor descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(179)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che è stato affisso all'albo municipale, e rimarrà esposto per la durata di giorni 30, un avviso ad opponendum riguardante una domanda del Sig. Hagi Issa Mohamed per la concessione, a scopo edilizio, di un appezzamento di terreno demaniale sito in Merca.

Gli interessati possono prendere visione della planimetria, che è depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio.

(186)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 18 ottobre 1956, il Sig. Hagi Muridi Uali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 192 sito in Mogadiscio, Via Roma descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 11 ottobre 1956 il Sig. Felice Giacomelli ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq 700 sito in Mogadiscio, Via Ruggero Santini descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(194)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 14 agosto 1956 il Sig. Scek Mohamed Hussen ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq 1100 sito in Mogadiscio, Via Garibaldi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

Certificato N. 254340.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Roux Laboratories Inc.

Omissis:

Certifica:

La Società Roux Laboratories Inc., Società Americana con sede in New York (Stati Uniti d'America) — Via Park Avenue n. 100 — il giorno 23 ottobre 1956, alle ore 10,20, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola «ROUX» e raffigurazione di tre teste entro la lettera «C» scritta in qualunque carattere e colore ».

Esso viene generalmente stampato direttamente o applicato sottoforma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione, rilievo, targa ed anche riprodotto mediante pubblicità fonica, figurata o di qualunque altro modo.

Esso è riprodotto in nero su fondo bianco e potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: tintura per capelli, solvente per tintura per capelli, coloranti per ciglia e sopraciglia, prodotti per risciacquare i capelli, prodotti per dare tonalità al colore dei capelli, coloranti per capelli, pastelli usati per ritocco dei capelli, acqua ossigenata usata per tintura e decolorazione dei capelli, decolorante oleoso dei capelli, lacche dei capelli, lacche per fissare l'ondulazione dei capelli, miscele di colore per capelli, detersivo cremoso per capelli, tintura oleosa schiumogena per capelli, shampoo sotto forma di crema, shampoo colorante, decolorante rapido per capelli, colorante rapido per capelli, colorante per capelli sotto forma di crema, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, preparati per lavare la biancheria ed altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lustrare, sgrassare, raschiare, saponi di fabbricazione e commercio della Società Roux Laboratories Inc., Società Americana.

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

IL MINISTRO
Hasi Fârah Ali Omar

Certificato N. 254338.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

Deposito marchio della Società Roux Laboratories Inc.

Omissis:

Certifica:

La Società Roux Laboratories Inc., Società Americana con sede in New York (Stati Uniti d'America) — Via Park Avenue n. 100 — il giorno 23 ottobre 1956, alle ore 10,20, ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « ROU-LITE » scritta in qualunque carattere e colore ».

Esso viene generalmente stampato direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione, rilievo, targa ed anche riprodotto mediante pubblicità fonica, figurata o di qualunque altro modo.

Esso è riprodotto in nero su fondo bianco e potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: tinture per capelli, shampoo colorante, coloranti per capelli, decoloranti oleosi, prodotti per risciacquare i capelli, prodotti coloranti per ciglia e sopraciglia, prodotti per dare ai capelli una tonatura bruna, solventi per tintura, acqua ossigenata per i capelli, pastelli per ritocco di capelli, prodotti per dare ai capelli riflessi bluastri di fabbricazione e commercio della Società ROUX LABORATORIES INC., SOCIETÀ AMERICANA.

Mogadiscio, lì 14 novembre 1956.

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Certificato N. 254336.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

Deposito marchio della Società « The American Tobacco Company »

Omissis:

Certifica:

La Società « The American Tobacco Company » con sede in New York (Stati Uniti d'America), Via 150 East 42nd Street — il giorno 23 ottobre 1956 alle ore 10,20 — ha validamente depositato presso il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

« Il marchio è costituito da un'etichetta portante la parola « HIT PARADE » scritta in qualunque carattere e colore ».

Esso viene generalmente stampato direttamente o applicato sotto forma di etichetta sui prodotti, mediante stampa, impressione, rilievo, targa ed anche riprodotto mediante pubblicità fonica, figurata o di qualunque altro modo.

Esso è riprodotto in nero su fondo bianco e potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, o su altre carte di commercio ed anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: sigarette, sigari, e ogni altro prodotto del genere di fabbricazione e commercio della Società « The American Tobacco Company ».

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

(183)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Caputo Vincenzo fu Girolamo, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio

del commercio d'importazione ed esportazione, in Mogadiscio, Via Garibaldi F. G. III 101/2.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

(184)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Esercizio commercio d'importazione ed esportazione

Si rende noto che il Sig. Salah Giama Carsce, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio d'importazione ed esportazione, in Galcaio.

Chiunque abbia interesse, può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

(185)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione N. 254123.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Hagi Nassir Ali Maslah a svolgere
attività commerciale**

Omissis.

Autorizza:

Il Sig. Hagi Nassir Ali Maslah ad esercitare in Italia il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Itala.

Mogadiscio, li 25 ottobre 1956.

(191)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione N. 254121.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Abdi Scek Omar Isse a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

Autorizza:

Il Sig. Abdi Scek Omar Isse ad esercitare in El Bur il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di El Bur.

Mogadiscio, li 25 ottobre 1956.

(196)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Autorizzazione N. 253761.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI
Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Calif Scire Matan a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

Autorizza:

Il Sig. Calif Scire Matan è autorizzato ad esercitare in Lugh Ferrandi il commercio d'importazione ed esportazione.

L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale di esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Lugh Ferrandi.

Mogadiscio, li 8 settembre 1956.

(199)

IL MINISTRO
Hagi Farah Ali Omar

Società a r.l. « AZIENDA AGRICOLA MONTENERO »

Sede in Merca — Capitale Sociale So. 25.000

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del giorno 30 ottobre 1956 ha approvato il Bilancio al 30 giugno 1956 con le seguenti risultanze:

ATTIVO	So. 43.290,80
PASSIVO	So. 37.951,80
	<hr/>
UTILE D'ESERCIZIO	So. 5.339,00

L'Assemblea ha riconfermato per un altro biennio l'Avv. Carlo Quaglia nella carica di Amministratore Unico e ha inoltre provveduto alla integrazione del Collegio Sindacale con le nomine del Rag. Mario Fiocchi a sindaco effettivo e del Perito industriale Plinio Quattrin a sindaco supplente.

Merca, lì 4 novembre 1956.

(200)

L'Amministratore Unico
Avv. Carlo Quaglia

Società a r.l. « AZIENDA AGRICOLA CARSO »

Sede in Merca — Capitale Sociale So. 29.400

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci nella seduta del giorno 30 ottobre 1956 ha approvato il Bilancio al 30 giugno 1956 con le seguenti risultanze:

ATTIVO	So. 48.890,—
PASSIVO	So. 42.794,—
	<hr/>
UTILE D'ESERCIZIO	So. 6.096,—

L'Assemblea ha nominato per un biennio il Sig. Mario Regis nella carica di Amministratore Unico ed ha inoltre provveduto all'integrazione del Collegio Sindacale con le nomine dell'Av. Carlo Quaglia a Sindaco effettivo e del Perito industriale Plinio Quattrin a sindaco supplente.

Merca, lì 27 novembre 1956.

(201)

L'Amministratore Unico
Mario Regis

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

ERRATA CORRIGE

Nell'avviso ad opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 9 del 1° settembre 1955 nell'interesse del Sig. Costante Renato Questa a pagina 706 riga n. 4 dell'avviso leggesi «mq. 658» in luogo di «mq. 470».

(180)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

100.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 10 dicembre 1956

Suppl. n. 1 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

LEGGE 31 ottobre 1956, n. 12: *Modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia.* 981

LEGGE 6 dicembre 1956, n. 13: *Estensione della legge 30 settembre 1956, n. 8, agli atti di valore antecedenti al 1° ottobre 1956 e posteriori al 1° aprile 1950.* 982

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 14: *Conversione in Legge del D.L. 31 ottobre 1956, n. 3 rep., con modificazione all'art. 2, secondo comma.* 983

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 15: *Conversione in Legge del D.L. 21 aprile 1956, n. 2, con modifiche.* 983

DECRETI

DECRETO 14 novembre 1956, n. 112 rep.: *Sessione straordinaria d'esami per il conseguimento del diploma di licenza della Scuola Media Superiore della Somalia.* 1000

PARTE SECONDA


DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 25 febbraio 1956, n. 101 rep.: *Concessione a scopo edilizio di area demaniale in Vittorio d'Africa all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro — Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia con sede in Mogadiscio.* 1003

PARTE TERZA

V A R I E

Ministero AA. EE.: *Autorizza il Sig. Mussa Artan Samantar a svolgere attività commerciale.* 1004



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1956, n. 12.

Modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge;

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modifiche all'Ordinamento per l'esercizio della caccia in Somalia, approvato con Ordinanza 6 dicembre 1951, n. 26;

a) ALLEGATO A)

aggiungere: 3 - Rettili

n. 55 - Coccodrillo - *Crocodilus niloticus* - Yahas.

b) ALLEGATO B)

aggiungere: Nella classe II : Coccodrillo n. 10

Nella classe III: Coccodrillo n. 5

c) ALLEGATO C)

2 - *Diritti supplementari per l'uccisione:*

aggiungere: « di un coccodrillo oltre il numero consentito per i possessori della licenza di caccia dei tipi A, B e D: So. 5,— ».

3 - *Diritti per la cattura:*

aggiungere: « di un coccodrillo So. 2,— ».

4 - *Tassa per l'esportazione di animali vivi:*

aggiungere: « Rettili - Coccodrillo So. 10,— ».

d) ARTICOLO 46

Modificare come segue:

« Le pelli di Leopardo, Ghepardo e Coccodrillo uccisi dai titolari di regolare licenza di caccia, dovranno essere presentate al più vicino Distretto per la bollatura, previo pagamento di un diritto fisso di So. 5 per ogni pelle ».

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 31 ottobre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

LEGGE 6 dicembre 1956, n. 13.

Estensione della Legge 30 settembre 1956, n. 8, agli atti di valore antecedenti il 1° ottobre 1956 e posteriori al 1° aprile 1950.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge;

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della Legge 30 Settembre 1956, n. 8, entro il 31 gennaio 1957, possono essere presentate proposte per il conferimento di decorazioni al valor militare, anche per atti di valore compiuti prima dell'entrata in vigore della citata Legge, ma posteriormente al 1 Aprile 1950.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 6 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI MUSSA BOGOR

LEGGE 8 dicembre 1956, n. 14.

Conversione in Legge del **D.L. 31 ottobre 1956, n. 3 rep.**, con modificazione all'art. 2, secondo comma.

L'AMMINISTRATORE

preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge;

Articolo unico

E' convertito in legge il **D.L. 31 ottobre 1956, n. 3 rep.** con la seguente modificazione:

Il 2° comma dell'art. 2 è modificato come segue:

« Il trasporto sarà concesso dalla ditta che gestisce il deposito costiero di Mogadiscio a ditte di fiducia da scegliersi sentiti il Ministro per gli Affari Finanziari e il Ministro per gli Affari Economici. Il prezzo del trasporto per le varie località sarà determinato previo vincolante parere del Comitato Prezzi ».

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 8 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

**ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR
SALAD ABDI MOHAMUD**

LEGGE 8 dicembre 1956 n. 15.

Conversione in Legge del **D.L. 21 aprile 1956, n. 2**, con modifiche.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il Decreto-legge del 21 aprile 1956, n. 2, concernente l'Ordinamento sugli scambi commerciali con l'estero e sul

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

ORDINAMENTO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO E SUL REGIME VALUTARIO

TITOLO I DEL REGIME DELLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Art. 1.

Esercizio del commercio d'importazione ed esportazione.

Il commercio d'importazione ed esportazione può essere esercitato dalle persone, ditte o società autorizzate all'esercizio del commercio di importazione ed esportazione ai sensi dell'Art. 2 della Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

Art. 2.

Importazione di merci « a dogana »

L'importazione nel Territorio delle merci di cui alle allegate tabelle A e B viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 3.

Importazione di merci « a licenza ».

L'importazione nel Territorio delle merci non contemplate nelle allegate tabelle A e B è subordinata al preventivo rilascio di licenza da parte del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute —, sentito il parere di un'apposita Commissione tecnica consultiva così costituita: Capo Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute, presidente; dal Direttore della filiale della Banca d'Italia nella sua qualità di gestore del conto di gestione valutaria; dal Capo Sezione Valute e dal Capo Sezione Importazioni-Esportazioni del predetto Dipartimento; dal Comandante della Guardia di Finanza; dal Direttore dei servizi Doganali della Somalia.

Art. 4.

Esportazione di merci « a dogana ».

L'esportazione dal Territorio delle merci contemplate nella allegata tabella C) viene effettuata direttamente « a dogana ».

Art. 5.

Esportazione di merci « a licenza ».

L'esportazione dal Territorio delle merci non contemplate nella allegata tabella C) è subordinata al preventivo rilascio di licenza da parte del Ministero per gli Affari Economici-Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Art. 6.

Operazioni d'importazione ed esportazione in compensazione privata e competenza per l'autorizzazione delle medesime.

E' ammessa con operazioni in compensazione privata l'importazione di merci contemplate nella allegata tabella D) contro l'esportazione di merci contemplate nella allegata tabella E). L'importazione deve provenire esclusivamente dal Paese dove è stata effettuata l'esportazione.

Per queste operazioni l'esportazione dovrà precedere l'importazione e, solo in casi veramente eccezionali, potrà autorizzarsi la deroga a tale precedenza.

I Commissari Distrettuali sono autorizzati a rilasciare direttamente autorizzazioni per compensazioni private fino a So. 15.000 (quindicimila) per ogni operazione nei limiti del presente articolo.

Per le operazioni in compensazione privata superiori a tale importo, è competente il Ministro per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Art. 7.

Variazioni alle liste delle merci « a licenza » ed « a dogana ».

In caso di necessità ed urgenza, con decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere apportate variazioni alle voci contemplate nelle citate tabelle A), B), C), D), E).

Art. 8.

Merci all'importazione ed all'esportazione esenti dal vincolo di licenza.

Sono esenti dal vincolo di cui agli articoli 3 e 5:

a) l'importazione e l'esportazione di oggetti che costituiscono il normale bagaglio dei viaggiatori, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;

b) l'importazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza nel Territorio, purchè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;

c) l'esportazione di oggetti che costituiscono il bagaglio e le masserizie di coloro che trasferiscono la loro residenza all'estero, pur-

chè la qualità e la quantità degli oggetti stessi non assumano le proporzioni di operazione commerciale;

d) l'importazione e l'esportazione di campioni destinati a rappresentare merci purchè non siano direttamente utilizzabili per usi commerciali.

Art. 9.

Divieto di cessione di licenze di importazione e di esportazione e termini per utilizzare le medesime.

Le licenze di importazione ed esportazione non sono cedibili nè possono essere utilizzate oltre i limiti di tempo stabiliti dal Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

TITOLO II DEL REGIME VALUTARIO

Art. 10.

Operazioni di cambio.

La disciplina nel Territorio delle operazioni di cambio e di quanto altro attiene ai rapporti commerciali e valutari con l'estero è attribuita al Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

L'esercizio delle operazioni in cambi viene effettuato dalla Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — attraverso il « Conto di Gestione valutaria » esistente presso di essa. All'amministrazione di detto « Conto di Gestione valutaria » provvede il Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Alla Banca d'Italia — Filiale di Mogadiscio — sono delegate funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni valutarie.

La Filiale di Mogadiscio della Banca d'Italia è autorizzata ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri su disposizione e per conto del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

La stessa Filiale può anche nominare sue Agenti, banche o filiali di banche operanti in Somalia, abilitandole alle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 11.

Oro, valuta specificata, Banca Agente e loro definizione.

Nel presente Ordinamento, salvo i casi in cui il contesto richieda diversamente:

— « Banca Agente » significa Banca o Filiale operante in Somalia abilitata dalla Banca d'Italia, ai sensi del precedente articolo 10, ad acquistare e vendere valuta, crediti e titoli esteri, su disposizione e per conto del Ministero per gli Affari Economici — Dipartimento del Commercio Interno, Estero e Valute.

Art. 12.

Valute liberamente negoziabili e valute non ammesse alla libera negoziazione.

Sono considerate valute specificate tutte le valute all'infuori del somalo.

Possono essere liberamente negoziate, al tasso di cambio corrente al momento dell'offerta, le valute, ivi comprese le banconote, direttamente trasferibili, attualmente franco svizzero e dollaro U.S.A., nonchè, con esclusione delle banconote, la sterlina e le valute ad essa collegate. Le valute e le banconote non ammesse alla libera negoziazione saranno negoziate successivamente al loro realizzo su un terzo mercato.

Art. 13.

Variazioni alle voci « Oro », « Banche Agenti » e « Valute diversamente denominate ».

Eventuali variazioni alle voci di cui ai precedenti articoli 11 e 12 saranno determinate di volta in volta dal Governo mediante decreto dell'Amministratore, su proposta del Ministro per gli Affari Economici, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 14.

Divise per pagamento all'estero.

Le divise occorrenti per effettuare all'estero i pagamenti di natura commerciale o finanziaria, compatibilmente con gli interessi del Territorio, sono fornite dal Governo con le modalità e per il tramite delle Banche o Filiali di Banche di cui al precedente articolo 10.

Art. 15.

Trasferimento all'estero di diritti o valute, titoli od obbligazioni.

Senza l'autorizzazione del Governo è vietato trasferire a persona o ente fuori del Territorio diritti a valute, titoli od obbligazioni nel Territorio.

Art. 16.

Cessione delle divise ricavate dalla esportazione.

L'esportazione di merci dal Territorio è subordinata all'obbligo della cessione al Governo della divisa, dei crediti e di ogni mezzo che possa servire a pagamenti fuori del Territorio, corrispondenti al prezzo delle merci esportate.

Art. 17.

Obbligo di assicurazione al Governo dell'intero valore delle merci esportate.

Chiunque esporti merci dal Territorio ha l'obbligo di assicurare che l'intero valore delle merci sia rimesso nei termini previsti, nel Territorio stesso.

Art. 18.

Termini di pagamento delle merci esportate.

Il pagamento delle merci esportate dal Territorio deve effettuarsi entro centoventi giorni dall'avvenuta esportazione, salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dal Governo per comprovati motivi di forza maggiore.

Art. 19.

Termini per l'importazione e il pagamento delle merci importate.

L'importazione delle merci nel Territorio e il relativo pagamento deve effettuarsi non oltre centoventi giorni dalla data di emissione della licenza per le merci « a licenza », o dalla data di emissione del « Mod. Import. » per le merci « a dogana », salvo eventuali proroghe che possono essere concesse dal Governo per comprovati motivi di forza maggiore.

Per l'importazione delle merci pagabili mediante apertura di credito è stabilito un termine massimo di centottanta giorni a decorrere dal giorno dell'apertura di credito.

Art. 20.

Maggiorazione dei coefficienti di valore e di quantità delle merci all'importazione.

Sui pagamenti relativi ad importazioni di merci ed a prestazioni di servizi è consentito alle Banche Agenti di effettuare una maggiorazione dei coefficienti di valore o di quantità non superiore al 5 per cento.

Quando la licenza d'importazione per le merci a licenza oppure il « Mod. import. » per le merci a dogana rechi tanto l'indicazione del peso (quantità) quanto quella del valore della merce, la facoltà li cui sopra, sempre nella misura del 5%, è limitata ad un solo dei detti elementi.

Dell'usufruita maggiorazione del valore o nella quantità deve farsi annotazione sulla licenza di importazione oppure sul « Mod. import. ».

Art. 21.

Esibizione di libri e documenti contabili e commerciali.

Il Governo può pretendere l'esibizione di libri e documenti di qualsiasi persona o ditta o Società nel Territorio allo scopo di accertarsi che le condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del presente Ordinamento o qualsiasi altra prescritta condizione, siano osservate.

Art. 22.

Viaggiatori sospetti di violazione di norme valutarie.

La Polizia Tributaria può procedere negli spazi doganali a perquisizione personale dei viaggiatori qualora abbia fondato sospetto della violazione delle norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento.

Art. 23.

Obblighi per i residenti in Somalia di cedere oro e valute specificate.

Qualunque persona che risiede nel Territorio a Mogadiscio, o in altre località servite da Banche Agenti e che venga in possesso di « oro » o di « valuta specificata », deve offrirle alla Banca d'Italia o ad una Banca Agente entro i primi cinque giorni dalla data in cui è entrata in possesso di tale oro o valuta specificata.

Se la persona risiede in località del Territorio non servite da Banche Agenti deve, entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso denunciare al Commisario Distrettuale l'oro e valuta specificata ed entro i 30 giorni successivi offrirli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente dietro esibizione di copia della denuncia fatta al Commisario Distrettuale.

I prezzi di cessione vengono fissati dalla Banca d'Italia e dalle Banche Agenti in base alle disposizioni relative alle condizioni di acquisto e di vendita dell'oro e delle valute specificate.

Art. 24.

Obbligo per i viaggiatori di cedere l'oro e le valute specificate.

Qualsiasi persona, non in transito, che arrivi nel Territorio e si trovi in possesso di oro e di valuta specificata, deve offrire in vendita tale oro o valuta specificata alla Banca d'Italia o Banche Agenti nei modi ed entro i termini di cui al precedente articolo 23.

Art. 25.

Dichiarazione di oro e valuta del viaggiatore.

Qualsiasi persona, che entri nel Territorio o ne esca, al suo arrivo o alla sua partenza, deve dichiarare, nelle forme che saranno prescritte l'oro e la valuta in suo possesso. Di tale dichiarazione, controfirmata e stampigliata da un ufficiale di dogana, una copia sarà consegnata alla persona interessata.

Art. 26.

Dichiarazione di valuta del viaggiatore in transito.

Qualsiasi persona in transito può trattenere in suo possesso l'oro e la valuta che ha denunciato ai sensi del precedente articolo al momento del suo arrivo, ma non può vendere o disporre dell'oro o valuta specificata altrimenti che offrendoli in vendita alla Banca d'Italia o Banca Agente.

La stessa persona in transito non può esportare oro o valuta per un ammontare superiore a quello denunciato al momento dell'arrivo e qualsiasi eccedenza viene confiscata.

All'atto della partenza dal Territorio, la persona in transito deve presentare agli Ufficiali doganali la copia della denuncia dell'oro o valuta estera fatta all'atto del suo arrivo in Somalia e l'eventuale dichiarazione della Banca d'Italia o Banca Agente relativa all'oro o valuta estera che egli avesse venduto alla stessa Banca secondo il disposto del paragrafo I del presente articolo.

Art. 27.

Acquisto o vendita di oro o valuta specificata.

Nessuna persona residente nel Territorio può acquistare, prendersi in prestito, o vendere oro o valuta specificata in modo diverso da quanto previsto dall'articolo 23, senza un permesso del Governo.

Art. 28.

Cessione di divise estere per i viaggiatori.

E' vietato esportare o tentare di esportare dal Territorio oro o valute specificate senza un permesso del Governo.

A cura della Banca d'Italia o Banca Agente viene provveduto a fare sul passaporto del viaggiatore, le annotazioni concernenti le eventuali cessioni di divise estere.

Art. 29.

Monete o banconote somale consentite all'esportazione.

E' vietata l'esportazione dal Territorio per qualsiasi motivo o sotto qualsiasi forma di moneta, banconote e assegni espressi in « Somali ».

E' consentito a coloro che devono recarsi fuori del Territorio di portare seco banconote espresse in « Somali » per un importo non eccedente complessivamente So. 150 (centocinquanta).

TITOLO III NORME PENALI

Art. 30.

*Introduzione negli spazi doganali
di merci non autorizzate all'importazione.*

Chiunque introduca senza autorizzazione negli spazi doganali del Territorio merci dall'estero, non in transito, per la cui importazione è prescritta licenza rilasciata dal Governo, è punito con l'ammenda da un sesto alla metà del valore della merce oggetto della violazione e la merce soggiace al sequestro.

Dalla data del sequestro e fino a tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il trasgressore può avvalersi della facoltà di riesportare la merce sequestrata, proponendone istanza al Giudice

Decorso tale termine la merce è soggetta a confisca da parte del Giudice di esecuzione.

Art. 31.

Sottrazione al consumo di merci importate per l'esclusivo fabbisogno di determinate popolazioni del Territorio.

Chiunque introduca, tenti di introdurre o ricetti nel resto del Territorio merci di cui sia stato, in via eccezionale e per particolari esigenze economiche-geografiche, autorizzata l'importazione per l'esclusivo fabbisogno delle popolazioni di determinate zone del Territorio stabilite con decreto dell'Amministratore su proposta del Ministro per gli Affari Economici di concerto col Ministro per gli Affari Interni, sentito il Consiglio dei Ministri, è passabile delle pene di cui all'art. 30 comma primo e la merce viene confiscata.

Art. 32.

Contraffazione o falsificazione di contrassegni relativi alla provenienza della merce.

Chiunque tenti di alterare, con contraffazione o falsificazione di contrassegni, la provenienza della merce di cui all'articolo 31, è punito con la pena pecuniaria da Somali 200 a Somali 4000.

Art. 33.

Obbligo dell'esportatore di fare entrare nel Territorio la valuta convenuta per l'esportazione di merci.

L'esportatore che entro il termine previsto dall'articolo 18 od altro termine stabilito nella licenza di esportazione per le merci « a licenza » e nel « Mod. import » per le merci « a dogana », non fa entrare nel Territorio la corrispondente valuta estera è punibile con la pena pecuniaria fino a una volta il valore delle merci esportate.

Art. 34.

Obbligo dell'importatore di importare la merce e di pagare la medesima.

L'importatore che non provvede al pagamento della merce o non faccia entrare nel Territorio la merce stessa entro i termini previsti dall'articolo 19 o quegli altri fissati nella licenza d'importazione per le merci « a licenza » o nel « Mod. import. » per le merci « a dogana », è passibile di pena pecuniaria fino ad una volta il valore della merce.

Art. 35.

Omissione o falsa denuncia di oro o valute specificate — Vendita, cessione o esportazione non autorizzata di oro, valute specificate e di monete o banconote espresse in « Somali ».

I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Ordinamento sono puniti con pena pecuniaria fino ad un importo pari al valore delle monete o banconote somale, dell'oro e delle valute specificate, delle divise in possesso dei contravventori.

La condanna può importare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la contravvenzione.

Alle sanzioni di cui sopra sono soggetti anche tutti coloro che, sotto qualsiasi forma, concorrono nelle operazioni non consentite di cui agli articoli citati nel primo comma del presente articolo.

Art. 36.

Sanzioni amministrative.

Nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato, il Governo ha facoltà di adottare nei confronti dei responsabili delle infrazioni previste nel presente Ordinamento, le seguenti sanzioni distintamente o congiuntamente: l'esclusione da future concessioni di licenze e la revoca o sospensione di licenze concesse, nonchè la revoca o sospensione di autorizzazione al commercio d'importazione ed esportazione, la revoca o sospensione dell'esercizio di commercio all'ingrosso e dalle altre attività previste dall'articolo 2 dell'Ordinanza n. 17 del 15 settembre 1951.

TITOLO IV
DELLA PROCEDURA

Art. 37.

Giudice competente.

La cognizione dei reati previsti dal presente Ordinamento è di competenza esclusiva del Giudice Regionale.

Art. 38.

Oblazione nelle contravvenzioni.

Nelle contravvenzioni previste dal presente Ordinamento il contravventore è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39.

Facoltà dell'Amministratore di emanare norme regolamentari.

L'Amministratore ha facoltà di emanare le disposizioni regolamentari che si rendessero necessarie per l'esecuzione del presente Ordinamento.

Art. 40.

Norme abrogate.

Restano abrogati:

— Le norme per il controllo delle importazioni n. 8 del 1941, di cui al NOTIZIARIO LEGALE n. 60 del 18-11-1941, della cessata Amministrazione britannica;

— Le norme per il controllo delle esportazioni n. 9 del 1941, di cui al NOTIZIARIO LEGALE n. 61 del 18-11-1941, della cessata Amministrazione britannica;

— Il Proclama n. 4 del 25-10-1949 relativo al controllo sul Cambio della Valuta della cessata Amministrazione britannica;

— L'Annuncio n. 115 del 27 ottobre 1949 relativo al proclama sul controllo Cambio Valuta, della cessata Amministrazione britannica del Territorio;

— L'Ordine del 1950 per la valuta, di cui all'Annuncio n. 14 del 24-2-1950 della cessata Amministrazione britannica.

ADEN ABDULLA OSMAN

TABELLA A)

**MERCI DI PROVENIENZA E ORIGINE ITALIANA
LA CUI IMPORTAZIONE E' CONSENTITA DALLE DOGANE:**

SEZIONE 0

Div. 01	Carne e prodotti preparati a base di carne, eccetto la carne bovina in scatola
» 02	Latticini, uova e miele.
» 04	Cereali e preparati a base di cereali, escluse le voci: — 046 Farina e frumento; — 048-02 Pasta di frumento.
» 05	Frutta e vegetali.
» 06	Zucchero e prodotti preparati a base di zucchero, esclusa la voce: — 061-02 Zucchero raffinato.
» 07	Caffè, the, cacao, spezie e loro prodotti.
» 08	Mangimi per bestiame (esclusi cereali non macinati).
» 09	Prodotti alimentari vari.

SEZIONE 1

Div. 11	Bevande.
---------	----------

SEZIONE 2

- Div. 23 Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata (compresi ritagli di gomma elastica e articoli usati di tessuto gommato).
- » 24 Legna, carbone di legna, legname da costruzione e sughero.
- » 25 Pasta di legno e carta da macero.
- » 26 Fibre tessili (non lavorate in fili, filati e tessuti) e loro cascami, esclusa la voce:
— 263 Cotone greggio.
- » 27 Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, oli minerali e pietre preziose.
- » 28 Minerali metallici e rottami metallici.

SEZIONE 3

- Div. 31 Combustibili minerali, lubrificanti minerali e materie affini, esclusa la voce:
— ex 314 Ossigeno in bombole.

SEZIONE 4

- Div. 41 Olii (eccetto olii essenziali) e grassi animali e vegetali e loro derivati, escluse le voci:
— 412-03 Olio di semi di cotone;
— 412-04 Olio di arachidi;
— 412-09/1 Olio di sesamo.

SEZIONE 5

- Div. 51 Elementi composti e chimici.
- » 52 Catrame minerale e prodotti chimici greggi derivanti dal carbon fossile, dagli olii minerali e dal gas naturale.
- » 53 Materie tintorie e concianti — colori e vernici.
- » 54 Prodotti medicinali e farmaceutici.
- » 55 Olii essenziali — prodotti utilizzati in profumeria preparati per toeletta e per lucidare — Detersivi.
- » 56 Fertilizzanti preparati.
- » 59 Esplosivi e prodotti chimici diversi.

SEZIONE 6

- Div. 61 Pelli, articoli in pelle n. n. e pellicce conciate.
- » 62 Articoli gomma n. n.
- » 63 Lavori di legno e sughero (esclusi i mobili e gli edifici e pannelli prefabbricati), esclusa la voce:
— ex 632 Listelli di legno dei numeri 0 e 1 e le testate di legno per imballaggi banane.

- » 64 Carta e cartoni e articoli di carta e cartone.
- » 65 Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 66 Articoli di minerali non metallici n. n.
- » 68 Metalli comuni.
- » 69 Lavori di metallo

SEZIONE 7

- Div. 71 Macchine non elettriche.
- » 72 Macchine ed apparecchi elettrici.
- » 73 Materiale da trasporto.

SEZIONE 8

- Div. 81 Edifici prefabbricati, apparecchi igienici, idraulici, di riscaldamento e di illuminazione.
- » 82 Mobili ed arredi.
- » 83 Articoli da viaggio, sacchi a mano ed articoli simili, di qualsiasi materiale.
- » 84 Vestimenta.
- » 85 Calzature.
- » 86 Strumenti professionali, scientifici e di controllo — articoli manufatti vari n. n.
- » 89 Libri e periodici.

SEZIONE 9

- Div. 93 Merci di ritorno e operazioni speciali con la esclusione delle seguenti voci:
 - 931-01 Merci rispedito nel Paese dal quale erano state esportate;
 - 931-02/2 Campioni destinati a rappresentare merci.

TABELLA B)

IMPORTAZIONE DA QUALSIASI PROVENIENZA, ESCLUSA L'AREA DEL DOLLARO ED IL GIAPPONE

Merchi da ogni provenienza, esclusa l'area del dollaro ed il Giappone, la cui importazione è consentita direttamente dalle dogane.

- 042 Riso
- 053-01/1 Datteri
- ex 054-00 Varanga

ex 055-00	Lievito di birra
071	Caffe con scorza, gusci e bucce di caffè
071-03	Estratti di caffè, essenze e simili di caffè
072	Cacao in grani e in polvere
074	Thè e matè
075-00	Chiodi di garofano, cannella, noci moscate, zenzero e altre spezie
075-01	Pepe
081-02	Crusca
ex 221-0	Semi di cammun e cardamo-ni
243	Legname squadrato o lavorato semplicemente
292-07	Fiori freschi
311	Carbon fossile, coke e aggiornamenti di carbone
412-07	Olio di cocco
ex 552-00	Bianchetto per scarpe — lucido per scarpe
ex 552-01	Profumo analcolico oleoso (ATTAR) Dentifricio
ex 552-02	Sapone da barba
ex 631	Legni e cortecce resinose odorose
651-01	Filati di seta naturale
652-02/1	Bofta
652-02/21	Tessuti di cotone a colori o tinti
652-02/22	Fute colombawi di cotone di origine indiana non in pezza, escluse quelle di qualità simile alla futa « Benadir »
ex 652-02/32	Turraha
ex 652-02/32	Garess di tessuto di cotone stampato, comprese le fute di cotone Kangas e le fute di cotone Sahri
653-03	Tessuti di lino
ex 654	Tulli e nastri di cotone a colori o tinti
ex 665	Thermos, collane per preghiera o tipiche dell'abbiglia- mento somalo — in vetro
ex 699-00	Lamette da barba
ex 721-03	Lampadine per lampade tascabili
ex 721-00	Lampade tascabili e pile per lampade tascabili
ex 732-06	} Parti di ricambio per veicoli e trattori escluse le parti ex 732-07 } usate e quelle non metalliche
ex 735	
ex 812-04/1	Fanus e loro prodotti
ex 841	Sciasci di seta artificiale — origine indiana per uso donne somale, turbanti confezionati di qualsiasi tes- suto

ex 851-00	Calzature di gomma
851-03	Calzature di tela con soles di gomma
864	Orologi e pendole (compresi i movimenti di orologeria)
892-01	Libri ed opuscoli stampati
892-02	Giornali e periodici
899-00	Collane per preghiera o tipiche dell'abbigliamento somalo in materia plastica od in legno
899-03	Refrigeratori meccanici (elettrici a gas o di altri tipi) con apparecchio refrigerante unito
VOCI VARIE	Tessuti e manufatti di seta naturale.

TABELLA C)

ESPORTAZIONE VERSO QUALSIASI DESTINAZIONE

Merci per ogni destinazione la cui esportazione è consentita direttamente dalle dogane.

Div. 01	Carne e prodotti a base di carne, compresa carne in scatola.
» 02	Latticini, uova e miele.
» 03	Pesce e prodotti preparati a base di pesce.
» 05	Frutta e vegetali — esclusa la voce: Banane.
» 09	Solo le voci: — 091-02/1 Grassi da cucina tipo somalo fusi grasso fuso di gobba di cammello, di coda di pecora, ecc.).
» 11	Bevande.
» 21	Cuoi, pelli e pelletteria, non conciate (escluse pelli di leopardo, ghepardo, coccodrillo).
» 22	Semi e frutti oleosi.
» 23	Gomma elastica greggia, compresa quella sintetica e quella rigenerata.
» 26	Fibre tessili (non lavorate in fili, filati o tessuti) e loro cascami.
» 27	Concimi naturali e minerali non metallici, esclusi carbone, oli minerali e pietre preziose.
» 29	Materie greggie animali e vegetali non commestibili, escluse zanne di elefanti e corni di rinoceronte.
» 51	Elementi e composti chimici.
» 53	Materie tintorie e concianti — colori e vernici.
» 54	Prodotti medicinali e farmaceutici.

- » 55 Olii essenziali, prodotti utilizzati in profumeria, preparati per toeletta e per lucidare, detersivi.
- » 56 Fertilizzanti preparati.
- » 59 Esplosivi e prodotti chimici diversi.
- » 61 Pelli, articoli di pelle n. n. e pellicce conciate.
- » 63 Lavori di legno e sughero.
- » 65 Filati, tessuti, articoli confezionati e prodotti affini.
- » 69 Lavori di metallo.
- » 82 Mobili e arredi.
- » 84 Vestimenta.
- » 85 Carzature.
- » 89 Articoli manufatti vari n. n.
- » 93 Merci di ritorno e operazioni speciali, con l'esclusione delle seguenti voci:
 - 931-01 Merci rispedito nel Paese dal quale erano state esportate;
 - 931-02/2 Campioni destinati a rappresentare merci.

TABELLA D)

**MERCI AMMESSE ALL'IMPORTAZIONE IN COMPRIVATA
CONTRO L'ESPORTAZIONE DELLE MERCI PREVISTE
NELLA TABELLA E).**

a) Tutte le merci « a dogana » indicate nella tabella B).

- b) Le seguenti:
- Burro in scatola;
 - Sacchi e filati di juta;
 - Granoturco;
 - Dura;
 - Ananas freschi e in scatola;
 - Zucchero Nabat;
 - Luban-jawi;
 - Bofta candida;
 - Articoli scolpiti di fantasia, in legno;
 - Aglione;
 - Tettarelle;
 - Lucchetti;
 - Fiaschetti;
 - Specchietti;
 - Catenelle;
 - Sali di frutta;

Aspro;
Sali purgativi;
Colorante bleu per tessili;
Cinture di plastica;
Anilina;
Braccialetti di celluloido;
Burti;
Borse per acqua calda e ghiaccio;
Bocchini per sigarette;
Bottoni;
Brill-Cream;
Bottiglie per latte per bambini;
Carta da resa;
Giocattoli;
Inchiostro stilografico;
Linoleum;
Lamiera;
Makuti;
Palle e palloncini di gomma per bambini.

ALTRE MERCI per un importo massimo di So. 1.000 (mille) in ogni comprivata, purchè non trattasi di merci tutte dello stesso tipo e non trattasi di cotonate greggie, tessuti di cotone stampati, tessuti di seta artificiale e tessuti di cotone misti a rayon, di filati e maglieria, di sapone da toeletta e da bucato, di oggetti di ferro smaltato o di alluminio.

TABELLA E)

**MERCI AMMESSE ALL'ESPORTAZIONE IN COMPRIVATA
CONTRO L'IMPORTAZIONE DELLE MERCI PREVISTE
NELLA TABELLA D).**

a) Tutte le merci « a dogana » indicate nella tabella C).

b) Le seguenti:

Grasso fuso di gobba di cammello e di coda di capra;
Ossa di animali;
Farina di carne;
Zucchero di produzione locale;
Alcool;
Limoni;
Banane;
Mangus;
Pompelmi;
Papaie;

Calzature e lavori di cuoio e pelle di fabbricazione somala;
Fute « Benadir »;
Cuffie di produzione somala;
Liquori e bevande di fabbricazione somala;
Lavori dell'artigianato somalo in legno, paglia, avorio, in pietra di El Bur;
Profumi di produzione somala;
Coloranti di produzione somala;
Melassa;
Sapone da bucato e saponette;
Vernici di produzione somala.

ALTRE MERCI per un importo massimo di So. 1.000 (mille) purchè non trattasi tutte dello stesso tipo e non trattasi delle seguenti merci esportabili solo « a licenza »: carbone di legna, burro somalo (ghee); rottami metallici, armi e munizioni, platino, pietre preziose e gioielleria ad uso commerciale, macchine e materiale da trasporto, animali vivi non destinati all'alimentazione, incenso, per il quale ultimo oltre la licenza di esportazione si richiede anche che il prodotto risponda alle caratteristiche di cui al D.A. n. 7 del 18 febbraio 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 14 novembre 1956, n. 112 rep.

Istituisce una sessione straordinaria di esami per il conseguimento del diploma di licenza della Scuola Media Superiore della Somalia.

IL MINISTRO

VISTO il Decreto 28 maggio 1956, n. 78: « Ordinamento del Governo della Somalia »;

VISTA l'Ordinanza 6 aprile 1954, n. 10: « Ordinamento Generale delle Scuole Secondarie della Somalia »;

RAVVISATA l'opportunità di istituire una sessione straordinaria di esami alla fine del mese corrente, per consentire a un gruppo di studenti somali privati che hanno seguito speciale e intensivo corso accelerato di conseguire la licenza della Scuola Media Superiore;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una sessione straordinaria di esami, nella seconda quindicina del mese di novembre 1956, per il conseguimento del diploma di licenza della Scuola Media Superiore della Somalia.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal **Ministro** per gli Affari Sociali.

Art. 3.

Possono essere ammessi alla sessione straordinaria di esami di cui al precedente articolo 1 i giovani che abbiano i seguenti requisiti:

- a) — abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- b) — siano in possesso di licenza di scuola media inferiore o di diploma della Scuola Politico-Amministrativa o di diploma di maestro elementare;
- c) — abbiano frequentato con profitto il corso di preparazione istituito con foglio n. 329016 del 4 aprile 1956 della Direzione Sviluppo Sociale - Ufficio Istruzione Pubblica.

Art. 4.

L'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

IL MINISTRO
Scek Ali Giumale Barale


VISTO n. 705 del 30 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 218.

Mogadiscio, li 1 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO Amm.vo. 25 febbraio 1956, n. 101 rep. **Concessione al scopo edilizio di area demaniale sita in Vittorio d'Africa all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia.**

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO che, per effetto dell'ordinanza n. 5, in data 12 aprile 1950, sono tuttora applicabili, in quanto compatibili con l'articolo 14 dell'Accordo di Tutela, le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento fondiario per l'Eritrea, approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, esteso alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

VISTA la domanda dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia con sede in Mogadiscio - in data 24 marzo 1955, intesa ad ottenere in concessione edilizia, a titolo gratuito, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 20.000, sito in Vittorio d'Africa;

CONSIDERATO che l'avviso ad opponendum riguardante il terreno richiesto, è stato affisso, a termini di legge, all'albo del Distretto di Merca ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS n. 7 del 1° luglio 1955, senza opposizione da parte di terzi;

VISTO il foglio n. 460055 in data 4 aprile 1955, dal quale risulta che il Consiglio Territoriale ha dato il suo consenso, a norma dell'articolo 14 dell'Accordo di Tutela;

CONSIDERATO che il progetto, concernente la costruzione di una unità sanitaria e relativi servizi in Vittorio d'Africa, è stata approvata dal Servizio Tecnico Erariale;

VISTO il foglio n. 123291 in data 8 settembre 1955 dell'Ufficio Tasse sugli Affari, attestante che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia - con sede in Mogadiscio ha pagato la somma di So. 1 (uno), prezzo stabilito dall'Amministrazione per la cessione del terreno richiesto;

CONSIDERATO che l'area di mq. 20.000 (ventimila) è stata consegnata all'Istituto sopra riferito, come si rileva dal verbale di consegna redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 22 settembre 1955;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia in data 21 febbraio 1956 e la planimetria che lo integra;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

E' concessa, a scopo edilizio, all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Cassa per le Assicurazioni Sociali della Somalia - con sede in Mogadiscio, alle condizioni contemplate nell'unito disciplinare, che si approva e si rende esecutivo, stipulato in data 21 febbraio 1956 fra l'Amministrazione, rappresentata dal Direttore degli Affari Finanziari ed il predetto Istituto, rappresentato dal Dott. Eugenio Quagliere, l'area demaniale di mq. 20 mila sita in Vittorio d'Africa, di cui alla planimetria allegata.

Mogadiscio, li 25 febbraio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

VISTO n. 117 del 13 marzo 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 156.

Mogadiscio, li 26 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

V A R I E

Autorizzazione N. 254342.

GOVERNO DELLA SOMALIA

MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

Dipartimento Industria Commercio Trasporti e Comunicazioni

**Autorizza il Sig. Mussa Artan Samantar a svolgere
attività commerciale**

Omissis:

Autorizza:


Il Sig. Mussa Artan Samantar ad esercitare in Scusciuban il commercio di importazione ed esportazione.


L'attività è subordinata al pagamento della tassa annuale d'esercizio da effettuarsi presso il Commissario Distrettuale di Scusciuban.

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

IL MINISTRO

Hagi Farah Ali Omar







BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 18 dicembre 1956

Suppl. n. 2 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

ORDINANZE:

- ORDINANZA 23 marzo 1956, n. 6 rep.: *Variazioni al bilancio per l'esercizio 1956 mediante prelevamento dal fondo di riserva.* 1009
- ORDINANZA 13 aprile 1956, n. 7 rep.: *Variazione al bilancio per l'esercizio 1956 mediante prelevamento dal fondo di riserva.* 1010

LEGGI:

- LEGGE 11 dicembre 1956, n. 16 rep.: *Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 31 ottobre 1956, n. 4 rep., agli articoli 2 e 3.* 1011
- LEGGE 11 dicembre 1956, n. 17 rep.: *Garanzia amministrativa.* 1012
- LEGGE 14 dicembre 1956, n. 18 rep.: *Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge 30 settembre 1956, n. 10 rep.* 1013

DECRETI:

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

- DECRETO 12 dicembre 1956, n. 102 rep.: *Conferimento decorazione al Valor Militare.* 1015
- DECRETO 12 dicembre 1956, n. 103 rep.: *Conferimento decorazione al Valor Militare.* 1016

DECRETO 12 dicembre 1956, n. 104 rep.: <i>Conferimento decorazione al Valor Militare.</i>	1016
DECRETO 12 dicembre 1956, n. 105 rep.: <i>Conferimento decorazione al Valor Militare.</i>	1017
DECRETO 12 dicembre 1956, n. 106 rep.: <i>Conferimento decorazione al Valor Militare.</i>	1018
DECRETO 21 novembre 1956, n. 107 rep.: <i>Nomina alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.</i>	1018
DECRETO 21 novembre 1956, n. 108 rep.: <i>Nomina alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.</i>	1019
DECRETO 21 novembre 1956, n. 109 rep.: <i>Nomina alle funzioni di Ufficiale Giudiziario aggiunto presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.</i>	1020
DECRETO 21 novembre 1956, n. 110 rep.: <i>Nomina alle funzioni di Ufficiale Giudiziario aggiunto presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir per il Distretto di Merca.</i>	1020
DECRETO 18 maggio 1956, n. 111 rep.: <i>Variazione al bilancio esercizio 1956.</i>	1021
DECRETO 26 maggio 1956, n. 112 rep.: <i>Variazione al bilancio esercizio 1956.</i>	1022
DECRETO 11 luglio 1956, n. 113 rep.: <i>Variazione al bilancio esercizio 1956.</i>	1024
DECRETO 17 settembre 1956, n. 114 rep.: <i>Variazioni al bilancio esercizio 1956.</i>	1028
DECRETO 28 settembre 1956, n. 115 rep.: <i>Variazione al bilancio esercizio 1956.</i>	1032
DECRETO 14 novembre 1956, n. 116 rep.: <i>Variazione al bilancio esercizio 1956.</i>	1033
DECRETO 26 ottobre 1956, n. 117 rep.: <i>Variazione al bilancio esercizio 1956.</i>	1034
DECRETO 18 maggio 1956, n. 118 rep.: <i>Variazione al bilancio esercizio 1956.</i>	1035
DECRETO 31 dicembre 1955, n. 119 rep.: <i>Istituzione capitolo nel bilancio esercizio 1956.</i>	1036

PARTE TERZA

V A R I E

- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del sig. Capurro Pietro.* 1037
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del sig. Hamud Mohamed Ali.* 1037
- Ministero AA.FF.: *Avviso ad opponendum del sig. Herzi Giama Scirua.* 1038
- Costituzione della S.A.S.: *Società Commerciale Italiana Macchine Agricole Industriali e Ricambi «S.C.I.M.A.I.R.».* 1038
- Costituzione della S.p.A.: *Società Italo Somala Agricola Banane — S.I.S.A.B.* 1038
- Estratto sentenza dichiarativa di fallimento della *Ditta Pier-santi Maria e Storino Francesco.* 1039
- Banco di Roma: *Delibera del Comitato Esecutivo.* 1039

Spese

RUBRICA XVII — Spese per la valorizzazione economica, per lo sviluppo sociale e per esigenze straordinarie dei servizi.

Cap. 130 - Attrezzature ed arredamenti straordinari + So. 540.000,—

Mogadiscio, li 23 marzo 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

A.F.I.S.

ORDINANZA 13 aprile 1956, n. 7 rep.

Variazione al bilancio per l'esercizio 1956 mediante prelevamento dal fondo di riserva.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza 15 dicembre 1955, n. 22 rep., che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

STANTE la necessità di provvedere ad aumentare la disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario 1956 mediante prelevamento dal fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione dell'esercizio finanziario 1953-54 per fare fronte a spese di carattere straordinario di pubblica utilità;

VISTO l'art. 5 della dichiarazione dei principi costituzionali annessi all'Accordo di Tutela;

OMESSO il parere del Comitato Amministrativo per motivi di urgenza;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE
ORDINANZA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956 cui si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione:

ENTRATA

Aumenti

TITOLO II — Entrate straordinarie
CATEGORIA I — Entrate effettive

Cap. 46 - Entrate provenienti da prelevamenti dal fondo di riserva costituito con gli avanzi di bilancio + So. 554.110,00

SPESA

Aumenti

TITOLO II — Spesa straordinaria
CATEGORIA I — Spese effettive

RUBRICA XVII — Spese per la Valorizzazione Economica per lo Sviluppo Sociale e per esigenze straordinarie dei Servizi.

Cap. 133 - Sovvenzioni all'Ente di diritto pubblico « Credito Somalo » (Ord. n. 3 del 22 febbraio 1954) + So. 554.110,00

Mogadiscio, li 13 aprile 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 11 dicembre 1956, n. 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 ottobre 1956, n. 4 rep., agli articoli 2 e 3.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

E' convertito in legge il D.L. 31 ottobre 1956, n. 4 rep., contenente sanzioni contro l'occultamento merci e rialzo prezzi, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, dopo il primo comma, deve aggiungersi:

« Tutti i commercianti al minuto sono obbligati a scrivere i prezzi dei vari generi in vendita nel loro negozio su cartellini da apporsi in vista sui generi stessi ».

All'art. 3, alla fine del primo comma, deve aggiungersi:
« Dopo sentenza passata in giudicato ».

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 11 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRAZIONE.

P. Franca

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 11 dicembre 1956, n. 17.

Garanzia amministrativa.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non si può procedere, salvo i casi di flagranza, senza autorizzazione del Primo Ministro, per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni da:

- Capi delle circoscrizioni politico-amministrative;
- Consiglieri Municipali;
- Consiglieri Distrettuali;
- Capi stipendiati.

Qualora le suindicate persone siano state arrestate in flagranza, l'autorizzazione è richiesta immediatamente e l'arresto può essere provvisoriamente mantenuto soltanto se si tratti di delitto per il quale è obbligatorio l'emissione del mandato di cattura.

Art. 2.

Eguale autorizzazione deve essere richiesta per procedere contro ufficiali o agenti di polizia, o contro militari o appartenenti a corpi militarmente ordinati, in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi od altro mezzo di coazione fisica.

La stessa norma si applica alle persone che, legalmente richieste, hanno prestato assistenza.

Art. 3.

Sono abrogati:

- l'art. 23 dell'Ordinanza 30 marzo 1955, n. 5 « Istituzione ed elezione dei Consiglieri Distrettuali »;

- l'art. 19 dell'Ordinanza 2 febbraio 1956, n. 5 « Ordinamento Giudiziario della Somalia »;
- tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 11 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

GOVERNO DELLA SOMALIA

LEGGE 14 dicembre 1956, n. 18.

Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge 30 settembre 1956, n. 10.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

Gli articoli sette ed otto della Legge 30 settembre 1956 n. 10 sono modificati come segue:

Art. 7. — Il Consiglio di Amministrazione è composto di otto membri.

— *Omissis.*

— del Ministero per gli Affari Finanziari tre.

— *Omissis.*


Art. 8. — *Omissis.*

— Esso è composto dal Presidente e da tre Consiglieri scelti dal Consiglio di Amministrazione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul « Bollettino Ufficiale ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 14 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 12 dicembre 1956, n. 102 rep.

Conferimento decorazioni al valor militare.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956 n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956 n. 8 « Istituzione di decorazioni al Valor Militare »;

VISTA la legge 6 dicembre 1956 n. 13 « Estensione della legge 30 settembre 1956, n. 8 »;

VISTA la proposta in data 7 dicembre 1956, n. 4065/3, inoltrata dal Comandante le Forze di Polizia della Somalia, per il conferimento della Medaglia d'Oro al valor militare alla memoria del 1° sergente di Polizia Scirè Uarsama;

SENTITO il parere dell'apposita Commissione, nominata con decreto in data 26 novembre 1956, n. 1;

DECRETA:

E' conferita la Medaglia d'Oro al valor militare alla memoria del 1° sergente di Polizia Scirè Uarsama.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

VISTO n. 748 del 12 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 36.

Mogadiscio, li 13 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 12 dicembre 1956, n. 103 rep.

Conferimento decorazioni al valor militare.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 8 « Istituzione di decorazioni al Valor Militare »;

VISTA la legge 6 dicembre 1956, n. 13 « Estensione della legge 30 settembre 1956, n. 8 »;

VISTA la proposta in data 7 dicembre 1956, n. 118/12-1953, inoltrata dal Comandante le Forze di Polizia della Somalia, per il conferimento della Medaglia d'Argento al valor militare alla memoria dell'agente di Polizia Ali Giama;

SENTITO il parere della apposita Commissione, nominata con decreto in data 26 novembre 1956, n. 91;

DECRETA:

E' conferita la Medaglia d'Argento al valor militare alla memoria dell'agente di Polizia Ali Giama.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 749 del 12 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 35.

Mogadiscio, li 13 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 12 dicembre 1956, n. 104 rep.

Conferimento decorazione al valor militare.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 8 « Istituzione di decorazioni al Valor Militare »;

VISTA la legge 6 dicembre 1956, n. 13 « Estensione della legge 30 settembre 1956, n. 8 »;

VISTA la proposta in data 7 dicembre 1956, n. 178/1, inoltrata dal Comandante le Forze di Polizia della Somalia, per il conferimento del-

la Medaglia d'Argento al valor militare al sergente di Polizia Abdulle Roble;

SENTITO il parere della apposita Commissione, nominata con Decreto in data 26 novembre 1956, n. 91;

DECRETA:

E' conferita la Medaglia d'Argento al valor militare al sergente di Polizia Abdulle Roble.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 750 del 12 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 34.

Mogadiscio, li 13 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 12 dicembre 1956, n. 105 rep.

Conferimento decorazione al valor militare.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 8 « Istituzione di decorazioni al Valor Militare »;

VISTA la legge 6 dicembre 1956, n. 13, « Estensione della legge 30 settembre 1956, n. 8 »;

VISTA la proposta in data 7 dicembre 1956, n. 178/2, inoltrata dal Comandante le Forze di Polizia della Somalia, per il conferimento della Medaglia di Bronzo al valor militare al 1° sergente Giama Herzi Samantar;

SENTITO il parere della apposita Commissione, nominata con Decreto in data 26 novembre 1956, n. 91;

DECRETA:

E' conferita la Medaglia di Bronzo al valor militare al 1° sergente di Polizia Giama Herzi Samantar.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 751 del 12 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 33.

Mogadiscio, li 13 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 12 dicembre 1956, n. 106 rep.

Conferimento decorazione al valor militare.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 « Costituzione del Governo della Somalia »;

VISTA la legge 30 settembre 1956, n. 8 « Istituzione di decorazioni al Valor Militare »;

VISTA la legge 6 dicembre 1956, n. 13 « Estensione della legge 30 settembre 1956, n. 8 »;

VISTA la proposta in data 7 dicembre 1956, n. 178/2, inoltrata dal Comandante le Forze di Polizia della Somalia, per il conferimento della Medaglia di Bronzo al valor militare alla memoria del 1° agente di Polizia Mohamud Abdi Ghedi;

SENTITO il parere dell'apposita Commissione, nominata con Decreto in data 26 novembre 1956, n. 91;

DECRETA:

E' conferita la Medaglia di Bronzo al valor militare alla memoria del 1° agente di Polizia Mohamud Abdi Ghedi.

Mogadiscio, li 12 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 752 del 12 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21, foglio n. 32.

Mogadiscio, li 13 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 21 novembre 1956, n. 107 rep.

Destinazione del Maresciallo Maggiore Gigante Giovanni alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di nominare un cancelliere per la Corte di Giustizia;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte stessa;

DECRETA:

A decorrere dal 1° novembre 1956 il maresciallo maggiore Gigante Giovanni è destinato alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.

Mogadiscio, li 21 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 703 del 29 novembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 249.
Mogadiscio, li 10 dicembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 21 novembre 1956 n. 108 rep.

Destinazione del Maresciallo Maggiore Del Pianta Alarico alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA la necessità di nominare un Cancelliere per la Corte di Giustizia;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte stessa;

DECRETA:

A decorrere dal 1° novembre 1956 il maresciallo maggiore Del Pianta Alarico è destinato alle funzioni di Cancelliere presso la Corte di Giustizia.

Mogadiscio, li 21 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 702 del 29 novembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 250.
Mogadiscio, li 10 dicembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 21 novembre 1956, n. 109 rep.

Destinazione del Sig. Ignazio Hussen Barambaras alle funzioni di Ufficiale Giudiziario Aggiunto presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTO che con decreto n. 184049 del 28 maggio 1956 al sig. Cancellara Giuseppe, Ufficiale giudiziario presso l'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir, furono affidate le stesse funzioni anche per gli altri uffici giudiziari di Mogadiscio;

RITENUTO che il lavoro giudiziario in seguito all'attuazione dello ordinamento giudiziario è considerevolmente aumentato, sì che una sola persona non è più sufficiente ad assicurare un regolare funzionamento del servizio di ufficiale giudiziario;

CONSIDERATA l'opportunità di destinare all'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir altro elemento per esplicare le funzioni di ufficiale giudiziario aggiunto;

RITENUTO che il sig. Ignazio Hussen Barambaras riveste la qualifica di Ufficiale Giudiziario, conferitagli con decreto n. 374481 del 1° marzo 1956;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente decreto il sig. Ignazio Hussen Barambaras è trasferito all'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir ed è destinato alle funzioni di Ufficiale Giudiziario aggiunto presso tale Ufficio.

Mogadiscio, li 21 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 696 del 28 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 228.

Mogadiscio, li 5 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 21 novembre 1956, n. 110 rep.

Destinazione del sig. Iusuf Abò Abdi alle funzioni di Ufficiale giudiziario aggiunto dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir — presso il Distretto di Merca.

L'AMMINISTRATORE

VISTO l'ordinamento giudiziario approvato con ordinanza n. 5 del 2 febbraio 1956;

RITENUTA l'opportunità di nominare un Ufficiale giudiziario aggiunto dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir presso il Distretto di Merca perchè possa provvedere a notificare gli atti giudiziari e ad elevare i protesti cambiari nella circoscrizione di tale Distretto;

SU PROPOSTA del Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

A decorrere dalla data del presente decreto, il sig. Iusuf Abò Abdi è destinato alle funzioni di Ufficiale giudiziario aggiunto dell'Ufficio del Giudice Regionale del Benadir presso il Distretto di Merca.

Mogadiscio, li 21 novembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 697 del 28 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 227.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 18 maggio 1956, n. 111 rep.

Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

CONSIDERATO che sono state introitate al Cap. 51 — Rubrica XIII — « Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a Spese per conto terzi » le somme versate nel c/c AFIS presso la Banca d'Italia — sede di Roma — per importo complessivo di So. 136.016,25 di cui all'elenco allegato; che in relazione agli introiti delle somme formanti lo importo predetto occorre provvedere ad apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956, onde poter provvedere al pagamento delle medesime agli aventi diritti;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

ENTRATA

Aumenti

TITOLO II — Entrate straordinarie
CATEGORIA III — Contabilità speciale

Cap. 51 - Anticipazioni e rimborsi di fondi per
provvedere a spese per conto terzi . + So. 136.016,25

SPESA

Aumenti

TITOLO II — Spese straordinarie
CATEGORIA III — Contabilità speciale

Cap. 141 - Spese per conto di terzi + So. 136.016,25

Mogadiscio, li 18 maggio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 274

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO E Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 130.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 26 maggio 1956, n. 112 rep.

Variazioni al bilancio di previsione anno finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli che non presentano disponibilità sufficiente per fare fronte alle spese da sostenere, mediante trasporto di fondi da altri capitoli i quali presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il parere del Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Direttore Affari Finanziari di concerto col Direttore per lo Sviluppo Economico;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

DIMINUZIONI

TITOLO I — Spesa ordinaria
CATEGORIA I — Spese effettive

RUBRICA X — Spese per i servizi: Agrario, Zootechnico, Antiacridico, Meteorologico.

Cap. 72 - Spese per il Servizio Zootechnico . . . — So. 16.000,00

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni.

Cap. 101 - Sovvenzioni per l'esercizio di linee di comunicazioni . . . — » 5.000,00

TITOLO II — Spese straordinarie
CATEGORIA I — Spese effettive

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche.

Cap. 123 - Costruzione e sistemazione di opere stradali e di aeroporti civili . . . — » 403.000,00

Cap. 127 - Costruzione e sistemazione di opere idrauliche, scavo di pozzi pubblici . . . — » 100.000,00

Cap. 129 - Costruzione e sistemazione di opere per il segnalamento delle coste e delle rade; impianti portuali . . . — » 50.000,00

TOTALE — So. 574.000,00

AUMENTI

TITOLO I — Spesa ordinaria
CATEGORIA I — Spese effettive

RUBRICA XII — Spese per i Servizi dei Lavori Pubblici.

Cap. 86 - Spese di funzionamento delle officine dei Lavori Pubblici comprese quelle delle Sezioni presso le Regioni . . . + So. 417.000,00

- Cap. 87 - Spese d'Ufficio, di cancelleria, di stampati e per materiali tecnici per il normale funzionamento dei servizi dell'Ispettorato Lavori Pubblici + So. 40.000,00
- Cap. 89 - Spese per gli automezzi dell'Ispettorato Lavori Pubblici e delle Sezioni presso le Regioni + » 60.000,00

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni.

- Cap. 94 - Spese per il funzionamento e la manutenzione delle opere di segnalamento delle coste, dei porti e delle rade + » 20.000,00

TITOLO II — Spese straordinarie
CATEGORIA I — Spese effettive

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche.

- Cap. 124 - Costruzione e sistemazione di edifici e impianti pubblici + » 37.000,00

TOTALE + So. 574.000,00

Mogadiscio, li 26 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 394 del 17 luglio 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 137.
Mogadiscio, li 24 Novembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 11 luglio 1956, n. 113 rep.

Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge del Presidente della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli che non presentano disponibilità sufficiente per far fronte alle spese da sostenere, mediante trasporto di fondi da altri capitoli i quali presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Finanziari, di concerto coi Capi degli Uffici Speciali per gli Affari Interni e per gli Affari Economici;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

DIMINUZIONI

TITOLO I — Spesa ordinaria
CATEGORIA I — Spese effettive

RUBRICA XV — Spese per i Reparti e Servizi
Militari.

- | | | |
|--|-------|--------------|
| Cap. 109 - Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo al personale del Presidio Militare Italiano | — So. | 1.615.500,00 |
| Cap. 110 - Indennità di equipaggiamento, spese di trasporto per trasferimenti, missioni, licenze e indennità varie spettanti al personale del Presidio Militare Italiano | — » | 213.433,35 |
| Cap. 111 - Spese per il funzionamento dei servizi del Presidio Militare Italiano | — » | 896.526,88 |
| Cap. 112 - Spese varie connesse all'organizzazione del Presidio Militare Italiano | — » | 430.000,00 |
| Cap. 113 - Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo al personale dello Stato Italiano in servizio presso i Reparti Somali (compreso il distaccamento Marina) | — » | 223.000,00 |
| Cap. 114 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo in servizio presso i Reparti Somali (Ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa, compreso il persona- | | |

Cap. 115 - Indennità di equipaggiamento. Spese di trasporto per trasferimenti, missioni, licenze ed indennità varie spettanti al personale dello Stato italiano in servizio presso i Reparti Somali (compreso il distaccamento Marina)	— So.	414,80
Cap. 116 - Spese per il funzionamento dei Servizi dei Reparti somali (compreso il distaccamento Marina)	— »	1.629.971,04
Cap. 117 - Spese varie connesse alla riorganizzazione dei Reparti Somali	— »	820.000,00
Cap. 118 - Spese varie di personale e di funzionamento connesse alla gestione stralcio del Corpo di Sicurezza	— »	1.582.420,03
		<hr/>
	TOTALE —	So. <u>8.928.042,52</u>

AUMENTI

TITOLO I — Spesa ordinaria CATEGORIA I — Spese effettive

RUBRICA III — Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i vari servizi.

Cap. 12 - Spese di viaggio per il personale che si reca in congedo ordinario. Indennità e rimborso spese per trasferimenti e rimpatri	+ So.	8.000,00
---	-------	----------

RUBRICA IV — Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi.

Cap. 24 - Contributi ai bilanci dei municipi, sovvenzioni integrative per le spese delle Amministrazioni dei Servizi municipali nei centri non costituiti in Municipio e spese di carattere municipale nelle località non facenti parte delle Amm. dei servizi municipali	+ »	140.000,00
---	-----	------------

RUBRICA VI — Spese per il Servizio della Polizia.

Cap. 32 - Stipendi, assegni e indennità di carattere fisso e continuativo al personale		
--	--	--

Cap. 33	- Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dell'Arma dei Carabinieri per il servizio in Somalia presso il C. di Polizia	+ So.	2.100.000,00
Cap. 34	- Assegni ed indennità varie spettanti al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, addetto alla Polizia	+ »	260.000,00
Cap. 35	- Competenze ed indennità varie spettanti al personale somalo della Polizia	+ »	2.900.000,00
Cap. 36	- Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità relative al personale dello Stato italiano	+ »	515.000,00
Cap. 37	- Spese per vestiario, casermaggio, equipaggiamento e munizioni; spese per gli automezzi; spese per il servizio investigativo, spese generali d'ufficio e varie di funzionamento	+ »	1.000.000,00

RUBRICA VII — Spese per i servizi finanziari.

Cap. 41	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto alle Dogane, al Monopolio, all'Ufficio Tasse Affari, all'Ufficio Imposte Dirette ed alla Guardia di Finanza	+ »	56.000,00
Cap. 44	Spese per il Servizio della Guardia di Finanza: armamento, casermaggio, vestiario e spese generali	+ »	9.000,00

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni

Cap. 90	- Stipendi, assegni ed indennità di carattere fisso e continuativo al personale dello Stato italiano, addetto ai servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni	+ »	36.000,00
Cap. 91	- Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano per il servizio in Somalia presso i servizi delle Comunicazioni (Servizi Postali, Capitaneria di Porto, Telecomuni-		

Cap. 93 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi delle Comunicazioni (Servizi Postali, Capitaneria di Porto e Telecomunicazioni)	+ So.	40.000,00
Cap. 100 - Spese per l'esercizio dei servizi delle Comunicazioni	+ »	65.000,00
Cap. 119 - Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dello Stato italiano in servizio presso l'Aeronautica della Somalia e al personale italiano assunto localmente	+ »	28.042,52
TOTALE +		<u>So. 8.928.042,52</u>

Mogadiscio, li 11 luglio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 393 del 17 luglio 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 142.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 17 settembre 1956, n. 114 rep.

Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli della spesa, che non presentano disponibilità sufficiente per far fronte alle spese da sostenere, mediante trasporto di fondi da altri capitoli i quali presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere:

SU PROPOSTA proposta del Capo Ufficio Speciale per gli Affari Finanziari di concerto con il Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Sociali, con il Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Economici, con il Capo dell'Ufficio Speciale per gli Affari Generali e con il Presidente della Corte di Giustizia;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

SPESA

Diminuzioni

RUBRICA III — Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i vari servizi.

Cap. 8 - Premio giornaliero di presenza . . . — So. 90.000

RUBRICA VII — Spese per i servizi finanziari.

Cap. 46 - Compensi per il servizio di tesoreria e provvigione alla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia . . . — » 56.000

Cap. 47 - Spese casuali . . . — » 5.000

Cap. 48 - Fondo di riserva per la eventuale integrazione per gli altri capitoli di spesa . . — » 106.000

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione.

Cap. 57 - Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano in servizio in Somalia presso i servizi della Pubblica Istruzione . . . — » 85.000

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e delle Telecomunicazioni.

Cap. 92 - Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente addetto ai servizi delle comunicazioni (Servizi Postali, Capitaneria di Porto

RUBRICA XIV — Spese per i Servizi Giudiziari
e Carcerari.

Cap. 102 - Indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato Italiano per il servizio in Somalia presso i servizi giudiziari e carcerari	— So.	105.000
Cap. 108 - Spese di liti, arbitrati, risarcimento danni ed accessori	»	6.000

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche.

Cap. 123 - Costruzione e sistemazione di opere stradali ed aeroporti civili	»	233.000
Cap. 128 - Costruzione e sistemazione di opere marittime e fluviali	»	50.000
TOTALE	— So.	<u>776.000</u>

Aumenti

RUBRICA I — Spese per l'applicazione della
convenzione fiduciaria.

Cap. 2 - Spese di rappresentanza per l'amministrazione del Territorio	+ So.	45.000
---	-------	--------

RUBRICA III — Spese per indennità varie al personale non facilmente ripartibili fra i vari servizi.

Cap. 9 - Compensi per lavoro straordinario	+ »	90.000
Cap. 11 - Gettoni di presenza ai componenti di commissioni	+ »	30.000
Cap. 13 - Indennità e rimborso spese per missioni da compiersi nel Territorio ed extra Territorio	+ »	100.000

RUBRICA IV — Spese per il funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale non ripartibili fra le spese per i servizi.

Cap. 18 - Spese riservate particolari; spese riservate varie	+ »	61.000
--	-----	--------

RUBRICA VII — Spese per i servizi Finanziari.

Cap. 42 - Spese per i servizi finanziari: Dogane, Imposte Dirette, Tasse sugli Affari ed Ufficio Tecnico Erariale	+	So.	3.500
Cap. 44 - Spese per il servizio della Guardia di Finanza: armamento, casermaggio, vestiario e spese generali	+	»	18.000
Cap. 45 - Restituzione di tasse, imposte e di altre somme indebitamente percepite	+	»	4.500

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione.

Cap. 62 - Spese per il mantenimento di Somali inviati in Italia per speciali corsi di studio	+	»	35.000
--	---	---	--------

RUBRICA X — Spese per i servizi: Agrario, Zootecnico, Antiacridico, Meteorologico.

Cap. 68 - Assegni ed indennità fisse di carattere continuativo spettanti al personale non somalo assunto localmente in base alle norme vigenti addetto ai servizi: agrario, zootecnico, meteorologico	+	»	100.000
---	---	---	---------

RUBRICA XIV — Spese per i servizi Giudiziari e carcerari

Cap. 105 - Compensi agli incaricati di funzioni notarili, ai cancellieri ed ufficiali giudiziari per recupero di somme sui campioni civili e penali	+	»	6.000
---	---	---	-------

RUBRICA XVI — Spese per Opere Pubbliche.

Cap. 124 - Costruzione e sistemazione di edifici ed impianti pubblici	+	»	83.000
Cap. 127 - Costruzione e sistemazione di opere idrauliche; scavo di pozzi pubblici	+	»	200.000

TOTALE + So. 776.000

Mogadiscio, li 17 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 562 del 18 settembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 144.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO Amm.vo 28 settembre 1956 n. 115 rep.

Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956, relativa alla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il D.A. n. 78 in data 18 maggio 1956 concernente l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

RAVVISATA la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo 50 delle entrate e del capitolo 140 della Spesa, Categoria III — Contabilità speciale — per l'esercizio finanziario 1956 alla effettiva situazione di fatto e di diritto determinatasi in relazione alle operazioni intervenute;

VISTO l'allegato prospetto dimostrativo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni nella Categoria III — Contabilità Speciale — del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

AUMENTI

Entrata

TITOLO II — **Entrate Straordinarie**

CATEGORIA III — **Contabilità Speciale**

Cap. 50 - Depositi e cauzioni + So. 122.503,70

TOTALE + So. 122.503,70

Spesa

TITOLO II — **Spese Straordinarie**

CATEGORIA III — **Contabilità Speciale**

Cap. 140 - Restituzione depositi e cauzioni + So. 122.503,70

TOTALE + So. 122.503,70

Mogadiscio, li 28 settembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO n. 591 del 10 ottobre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 148.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 14 novembre 1956, n. 116 rep.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio 1956;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli della spesa che non presentano disponibilità sufficiente per far fronte alle spese da sostenere mediante trasporto di fondi da altri capitoli i quali presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

SPESA

Diminuzioni

RUBRICA XV -- Spese per i reparti
e servizi militari

- Cap. 119 - Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dello Stato italiano in servizio presso l'Aeronautica della Somalia ed al personale italiano assunto localmente . — So. 102.342
- Cap. 121 - Indennità di equipaggiamento, spese di trasporto per trasferimenti, missioni, licenze ed indennità varie spettanti al personale italiano in servizio presso l'Aeronautica della Somalia . — So. 16.558

TOTALE — So. 118.900

Aumenti

RUBRICA XV — Spese per i reparti e servizi militari

Cap. 120 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale militare e civile somalo in servizio presso i reparti e servizi militari dell'Aeronautica della Somalia	+	So. 118.900
TOTALE	+	So. 118.900

Mogadiscio, li 14 novembre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 663 del 17 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 151.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 26 ottobre 1956, n. 117 rep.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

RAVVISATA la necessità di adeguare lo stanziamento del Capitolo 51 della entrata e del Capitolo 141 della spesa della Categoria III — Contabilità speciale — per l'esercizio finanziario 1956 alla effettiva situazione di fatto e di diritto in relazione alle operazioni intervenute;

VISTO l'allegato prospetto dimostrativo;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

AUMENTI

Entrata

TITOLO II — Entrate Straordinarie
CATEGORIA III — Contabilità Speciale

Cap. 51 - Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto terzi	+	So. 1.032.369,73
TOTALE	+	So. 1.032.369,73

Spesa

TITOLO II — Spese Straordinarie
CATEGORIA III — Contabilità Speciale

Cap. 141 - Spese per conto di terzi	+	So. 1.032.369,73
TOTALE	+	So. 1.032.369,73

Mogadiscio, li 26 ottobre 1956.

Anzilotti

VISTO n. 633 del 5 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 150.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 18 maggio 1956, n. 118 rep.

Fondo di riserva — Istituzione capitolo aggiunto nel bilancio di previsione 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza 15 dicembre 1955, n. 22, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio 1956;

STANTE la necessità di provvedere durante l'esercizio predetto al prelevamento dal fondo di riserva, costituito con gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti, di somme occorrenti per far fronte a spese di carattere straordinario di pubblica utilità;

CONSIDERATO che occorre provvedere ad istituire apposito capitolo aggiunto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956, cui imputare le operazioni in argomento;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Direttore degli Affari Finanziari di concerto con il Direttore della Ragioneria;

DECRETA:

E' istituito nel bilancio dell'esercizio finanziario 1956 il seguente capitolo aggiunto:

TITOLO II — Spese Straordinarie
CATEGORIA I — Spese effettive

Cap. 152 - Fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione (articolo 12 del D.P.R.I., 9 dicembre 1952, n. 2358).

Mogadiscio, li 18 maggio 1956.

Anzilotti

VISTO n. 276.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 131.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1955, n. 119 rep.

Istituzione capitolo.

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana, 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955 approvato con l'ordinanza, 27 novembre 1954, n. 21 di rep.;

CONSIDERATO che occorre provvedere ad istituire un capitolo nella parte passiva — parte straordinaria — del predetto bilancio con la denominazione « Fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione » (art. 12 del D.P.R.I., 9 dicembre 1952, n. 2358);

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

E' istituito nel bilancio dell'esercizio finanziario 1955 il seguente capitolo:

TITOLO II — Spese straordinarie
CATEGORIA I — Spese effettive

Cap. 122 bis - Fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione (art. 12 D.P.R.I., 15 dicembre 1952, n. 2358) p.m.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1955.

Anzilotti

VISTO n. 277 del 24 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20, foglio n. 132.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

VARIE

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 6 dicembre 1956 il Signor Capurro Pietro ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 2127 sito in Mogadiscio, Via Romolo Gessi descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(203)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI
Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 27 ottobre 1956 il Sig. Hamud Mohamed Ali ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 194,70 sito in Mogadiscio, Villaggio Arabo descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e Demanio III.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

Dipartimento Fondiario e Demanio

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che, con domanda pervenuta a questo Dipartimento in data 15 novembre 1956 il Signor Herzi Giama Scirua, ha chiesto in concessione, a scopo edilizio e a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 484 sito in Mogadiscio, Via R. Onor e Via Citerni descritto nella planimetria, della quale gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio Tecnico del Municipio di Mogadiscio e presso il Dipartimento Fondiario e del Demanio.

Si accordano trenta giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale dell'AFIS, per eventuali opposizioni.

(205)

IL MINISTRO
Salad Abdi Mohamud

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

AVVISO

Il giorno 20 novembre 1956, con atto a mio rogito n. 3893 di repertorio, registrato a Mogadiscio, il 24 novembre 1956 al n. 836 Atti Pubblici vol. VII è stata costituita la Società in Accomandita Semplice, sotto la ragione sociale « Società Commerciale Italiana Macchine Agricole Industriali e Ricambi » — « S.C.I.M.A.I.R. » — con sede in Mogadiscio, con il capitale sociale di So. 60.000, avente per oggetto l'esercizio del commercio della compra-vendita di macchinario agricolo, industriale e pezzi di ricambio, per la durata di anni tre e mesi due, con inizio dal 1° novembre 1956 e termine al 31 dicembre 1959.

Il predetto atto è stato depositato, in data 1° dicembre 1956 presso la Cancelleria del Giudice Regionale del Benadir e trascritto al n. 74 del Registro Generale d'Ordine ed al n. 337 del Registro delle Società.

(206)

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

UFFICIO DEL NOTAIO DELLA SOMALIA

AVVISO

Il giorno 16 novembre 1956, con atto a mio rogito n. 3863 di repertorio, registrato a Mogadiscio il 24 novembre 1956 al n. 835 Atti Pubblici vol. VII, è stata costituita la « Società Italo Somala Agricola Banane » — « S.I.S.A.B. » — Società per Azioni, con capitale sociale di

So. 14.000, con sede in Merca, avente per scopo l'esercizio dell'agricoltura in aziende agricole, per il maggiore incremento della produzione e per l'esportazione delle banane nei mercati interni della Somalia ed esteri, come anche di altri prodotti agricoli, per la durata di anni 10.

Il predetto atto è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice Regionale del Benadir con decreto 13 dicembre 1956, depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1956, e trascritto al n. 75 del Registro d'Ordine ed al n. 338 del Registro delle Società.

Il Notaio della Somalia
Mario Ciotola

(207)

UFFICIO DEL GIUDICE REGIONALE DEL BENADIR

Estratto di sentenza dichiarativa di fallimento NI/56 R. Fall.

Con sentenza 15 dicembre 1956 il Giudice Regionale del Benadir ha dichiarato il fallimento della Ditta Piersante Maria e Storino Francesco esercente attività di esportazione-importazioni e commercio di generi alimentari all'ingrosso ed al minuto.

Ha nominato Giudice Delegato se medesimo e curatore il Rag. E. Borg; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali su cose in possesso della fallita il termine di giorni venti dalla data di affissione della sentenza, avvenuta il 17 dicembre 1956, per la presentazione in Cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 30 gennaio 1957, ore 9, innanzi a sé, nel Palazzo di Giustizia, per l'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, li 15 dicembre 1956.

Il Cancelliere Dirigente
G. Di Vito

(208)


BANCO DI ROMA

Il Comitato Esecutivo del Banco di Roma nella seduta del 14 settembre 1956, ha stabilito che:

- il Sig. Africano Antonio, Procuratore della Filiale di Mogadiscio, e trasferito alla dirigenza della Filiale di Merca, ferma restando l'attuale qualifica di Procuratore della Filiale di Mogadiscio;
- il Sig. Leschi Aldo, Procuratore della Filiale di Mogadiscio, incaricato di dirigere la Filiale di Merca, cessa da tale incarico e rientra alla Filiale di Mogadiscio in qualità di Vice Direttore.

Mogadiscio, li 17 dicembre 1956.

Banco di Roma - Filiale di Mogadiscio
Niti — Angelo



BOLLETTINO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 31 dicembre 1956

Suppl. n. 4 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

ORDINANZE:


ORDINANZA 31 dicembre 1956, n. 8 rep.: *Bilancio di previsione dell'Amministrazione Italiana per l'esercizio finanziario 1957.* 1051

LEGGI:

LEGGE 31 dicembre 1956, n. 20: *Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1957, con allegati: Bilancio di previsione per il 1957 dell'Assemblea Legislativa; Bilancio di previsione per il 1957 dell'Azienda Speciale Stamberia A.F.I.S.* 1095

DECRETI:

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 120 rep.: *Approvazione del Quadro di Classificazione delle Entrate per l'esercizio finanziario 1957.* 1179



PARTE PRIMA

A.F.I.S.

ORDINANZA 31 dicembre 1956, n. 8 rep.

Bilancio di previsione dell'Amministrazione Italiana per l'esercizio finanziario 1957.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA la legge n. 20 in data 31 dicembre 1956, che approva il bilancio di previsione del Governo della Somalia per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1957;

DELIBERA E PROMULGA LA SEGUENTE


ORDINANZA:

Articolo unico

E' approvato il bilancio di previsione dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1957.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.


p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca



BILANCIO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione

Italiana per l'esercizio finanziario 1957



R E L A Z I O N E

Considerazioni Generali

Nella relazione al bilancio di previsione per il 1957 del Governo della Somalia, sono stati brevemente esposti i motivi che hanno suggerito la ripartizione del bilancio complessivo dell'AFIS in due distinti bilanci: l'uno di ordinaria gestione che sul piano finanziario investe e comprende tutta l'attività del neo-costituito Governo della Somalia, in stretta aderenza all'ordinamento ed alle attribuzioni che a tale organo politico-amministrativo, avente una propria autonomia, sono state concesse; l'altro di straordinaria gestione e di assistenza che comprende oneri di stretta pertinenza dello Stato italiano, quelli connessi all'esercizio del mandato fiduciario, quelli concernenti la assistenza tecnica (oneri per gli emolumenti del personale italiano che presta la sua opera in tutti i settori della pubblica attività), quelli derivanti da una assistenza specifica di carattere finanziario nei settori che appaiono i più determinanti del progresso civile del Territorio, il settore economico ed il settore sociale, ed infine un contributo generico a pareggio del bilancio di ordinaria gestione.

E' perciò sufficiente precisare qui, ai fini del coordinamento fra i due bilanci e della previsione complessiva che ne deriva, i dati globali dell'uno e dell'altro.

Bilancio del Governo della Somalia

Entrata ordinaria	So. 45.189.500
Entrata straordinaria (integrazione dell'AFIS)	» 8.719.160
Totale entrata	So. 53.908.660
Spesa ordinaria	So. 53.158.660
Spesa straordinaria	» 750.000
Totale spesa	So. 53.908.660

Bilancio dell'Amministrazione Italiana

Entrata ordinaria (contributo italiano)	So. 54.285.714
Entrata straordinaria (movimento di capitali)	» 339.000
Totale entrata	So. 54.624.714
Spesa ordinaria	So. 35.566.554
Spesa straordinaria: effettiva	So. 18.719.160
movimento di capitali	» 339.000
	» 19.058.160

Va tenuto presente che l'assegnazione globale dello Stato italiano è stata inserita nel bilancio dell'Amministrazione come entrata ordinaria mentre l'aliquota di essa che va ad integrare il bilancio del Governo della Somalia figura in uscita nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione ed in entrata nella parte straordinaria del bilancio del Governo; perciò il bilancio complessivo della parte effettiva viene a risultare della somma della entrata ordinaria dei due bilanci ed ammonta a So. 99.475.214. Sulla ripartizione di tale somma di introiti fra le varie categorie di spesa saranno riportate alcune considerazioni a conclusione della presente relazione.

Previsione dell'entrata

Facendo il raffronto con le analoghe voci del bilancio del 1956, il bilancio di previsione dell'entrata dell'Amministrazione italiana per il 1957 presenta le seguenti variazioni:

	Previsioni dell'esercizio		Differenza in più o in meno
	1956	1957	
Entrate effettive ordinarie (1)	57.142.857	54.285.714	— 2.857.143
Entrate per movimento di capitali	620.000	339.000	— 281.000
Totale generale	57.762.857	54.624.714	— 3.138.143

1) N.B. Queste entrate sono state iscritte nel bilancio complessivo del 1956 nella parte straordinaria perchè derivanti esclusivamente dal contributo italiano che per il bilancio dell'Amministrazione ha valore di entrata ordinaria.

La diminuzione delle entrate effettive ordinarie è conseguenza della riduzione del contributo dello Stato Italiano per le spese della Somalia, che appare giustificata da due ordini di considerazioni.

In primo luogo sussiste una generica esigenza di pervenire il più rapidamente possibile ed in ogni caso entro il 1960 — termine del mandato fiduciario — al pareggio del bilancio del Governo; il che significa, in termini concreti, che entro tale data il Territorio dovrà incrementare le proprie entrate ordinarie di altri So. 8.719.160, o quanto meno, nel caso di possibili riduzioni nella spesa, della somma necessaria a pareggiarne il complessivo ammontare.

In secondo luogo, essendo il contributo commisurato anche alla spesa necessaria per il personale italiano in servizio in Somalia ed all'insieme degli oneri relativi all'organizzazione militare, diminuendo gradualmente il numero delle unità di quello e semplificandosi questa organizzazione, il contributo si contrae di conseguenza, pur se potrà verificarsi all'occorrenza che per una certa aliquota vada ad incrementare la parte destinata alle spese per l'attuazione dei piani di sviluppo economico.

Previsione della spesa

La previsione della spesa per il 1957 presenta le seguenti variazioni rispetto a quella dell'esercizio in corso riferita alle stesse voci:

	Previsioni dell'esercizio		Differenza in più o in meno
	1956	1957	
Spese effettive ordinarie	34.867.500	35.566.554	+ 699.054
Spese effettive straordinarie	9.735.000	10.000.000	+ 265.000
Spese per movimento di capitali	620.000	339.000	- 281.000
Totale generale	45.222.500	45.905.504	+ 683.054

L'aumento di So. 699.054 nelle spese effettive ordinarie è la risultante di:

- a) un incremento di So. 202.000 nelle spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria. Tale maggior onere è determinato dallo sviluppo dei rapporti con gli organi della tutela e dalle spese che dovranno sostenersi nel 1957 per la Missione di visita dell'O.N.U. nel Territorio;
- b) un incremento di So. 84.500 nelle spese per il personale. In effetti in questa categoria di spese si sarebbe dovuta verificare una sensibile diminuzione in conseguenza della riduzione delle unità di personale in servizio in Somalia. Invece l'adeguamento del trattamento economico dei più alti gradi del personale di ruolo, gli oneri derivanti dal trattamento previdenziale per il personale a contratto locale ed una maggiore qualificazione del personale giunto in sostituzione, hanno assorbito tutto il beneficio realizzato con la riduzione delle unità;
- c) un incremento di So. 63.000 nelle spese di amministrazione degli uffici, che comprendono anche le spese di rappresentanza e quelle per la manutenzione degli uffici e degli alloggi di rappresentanza del personale dell'Amministrazione italiana;
- d) un incremento di So. 493.000 nelle spese per i servizi, determinato sostanzialmente dai maggiori oneri previsti per il mantenimento in Italia di Somali inviati per speciali corsi di studio (+ 520.000);
- e) un incremento di So. 200.000 nelle spese per l'Aeronautica dovuto in sostanza ad una maggiore frequenza dei collegamenti aerei con l'interno che comporta maggiori spese di funzionamento, mentre l'aumento delle spese per il personale somalo è abbondantemente compensato dalla diminuzione di quelle per il personale italiano;
- f) una diminuzione di So. 1.398.000 nelle spese per il Presidio italiano e per il personale italiano in servizio presso le Forze di Polizia, che va attribuita quasi totalmente (So. 1.340.000) alla contrazione delle spese di funzionamento. Cessato col 1957 l'onere per gli assegni al personale del soppresso Corpo di Sicurezza, l'esercizio venturo vedrà realizzarsi in questo settore ulteriori importanti economie;
- g) un incremento di So. 1.054.554 nelle spese varie che dipende in modo assoluto dalla iscrizione in bilancio di un consistente fondo di riserva (So. 1.281.554) con un aumento per tale voce di So. 1.161.554 rispetto allo stanziamento del 1956.

L'iscrizione di un fondo così rilevante è giustificata dalla esigenza di dare una sufficiente elasticità alla gestione del bilancio e di far fronte entro certi limiti a spese

Da quanto fin qui considerato difficile è trarre delle deduzioni sufficientemente fondate su dati che abbiano il valore di una tendenza, in quanto il 1957 costituisce ancora in buona parte un periodo di transizione largamente influenzato nella spesa da elementi che non si riprodurranno nell'esercizio successivo.

Se si tiene conto di ciò, si può tuttavia affermare che la tendenza segna una sensibile riduzione nelle spese militari ed una contrazione più modesta delle spese per il personale civile italiano, mentre sono in progresso le spese riguardanti i rapporti internazionali, quelle dei servizi la cui voce principale è rappresentata dalle spese per il mantenimento dei Somali inviati in Italia per studio che da sola registra un incremento di So. 520.000, e quelle per lo sviluppo economico.

Per un raffronto complessivo delle previsioni dei bilanci del 1957 con quelle del 1956 iniziali e rettifiche al 30 settembre (peraltro suscettibili di ulteriori modificazioni) si ritiene utile riportare qui di seguito le spese dei cennati bilanci raggruppate secondo la ripartizione in rubriche del bilancio 1956.

DENOMINAZIONE	Preventivo 1956	Preventivo rettificato 1956	Preventivo 1957
	So.	So.	So.
Spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria	366.000	1.200.000	1.748.000
Spese per i capi e notabili e per indennità ai membri del Governo	900.000	1.250.000	1.180.000
Spese per il personale civile somalo	14.098.000	15.250.000	16.233.000
Spese per il personale civile italiano	16.738.500	17.726.552	16.823.000
Spese varie di funzionamento della Amministrazione Centrale e Regionale	5.760.000	6.270.000	5.721.800
Spese per studi	34.000	34.000	37.000
Spese per la Polizia e per i reparti militari	25.048.000	26.500.000	20.820.000
Spese per l'Aeronautica	4.500.000	4.500.000	4.700.000
Spese per i servizi finanziari	3.019.000	3.023.000	4.427.554
Spese per i servizi sanitari e veterinari	4.391.000	4.641.000	4.320.000
Spese per i servizi della Pubbl. Istruz.	3.620.800	3.900.000	4.192.000
Spese per i servizi agrario, zootecnico e meteorologico	1.328.000	1.312.000	1.423.000
Spese per i servizi minerario, industriale e commerciale, del lavoro e della previdenza sociale	315.000	315.000	338.000
Spese per i servizi dei lavori pubblici	3.256.000	3.863.000	3.978.860
Spese per i servizi delle comunicazioni e telecomunicazioni	1.416.000	1.508.000	1.548.000
Spese per i servizi giudiziari e carcerari	1.160.000	1.260.000	1.235.000
Spese straordinarie (manutenzione e arredi) e medicina sociale	861.057	1.861.057	750.000
Spese per lo sviluppo economico	9.735.000	9.555.110	10.000.000

Valgono anche nei riguardi della ripartizione della spesa complessiva fra spese di personale e spese di funzionamento e di questè fra i vari servizi le considerazioni formulate in sede di relazione al bilancio del Governo della Somalia.

Eccessiva risulta l'incidenza della spesa del personale civile e militare sul totale (So. 56.333.270 pari al 56,63%) e l'azione congiunta dell'Amministrazione italiana e del Governo della Somalia deve tendere a ridurre progressivamente l'onere.

Ogni maggiore disponibilità nel quadro di un piano organico di incremento delle entrate e di graduale contrazione del contributo esterno (è presumibile che si avrà una diminuzione annua di circa 3 milioni di somali) deve essere destinata al miglioramento della organizzazione dei servizi sociali ed agli investimenti produttivi.

Ma a parte ciò è interessante rilevare, a conferma della segnalata tendenza verso una migliore distribuzione dell'impiego dei fondi pubblici fra i vari servizi, che le spese di funzionamento e quelle produttive pari al 43,37% del totale risultano in costante progresso nel settore economico, in quello sociale ed in quello attinente al servizio delle entrate, mentre vengono gradatamente contenute altrove come attestano le seguenti percentuali di raffronto fra il 1956 ed il 1957:

	1956	1957
— oneri di carattere economico e produttivo	17,13	18,15
— spese per la sicurezza interna	9,93	4,86
— spese di carattere sociale	8,94	9,75
— spese per i servizi finanziari ed altre spese aventi relazione con le entrate	3,13	4,46
— interventi a favore delle finanze locali	1,04	1,16
— spese inerenti al mandato fiduciario	0,07	0,35
— oneri generali e diversi	4,07	4,64

Sembra opportuno, infine, analizzare brevemente, ai fini di una valutazione sia pure approssimata degli ulteriori oneri che in prosieguo di tempo e comunque dopo il 1960 andranno a gravare sul bilancio della Somalia (a prescindere dai mezzi con i quali si provvederà alla loro copertura), la natura delle varie voci che compongono la spesa del bilancio dell'Amministrazione italiana.

Nell'attuale momento, avuto riguardo alla organizzazione del Territorio ed alle sue esigenze, costituiscono spese sostenute esclusivamente nel suo interesse le seguenti spese del bilancio dell'Amministrazione italiana:

— Spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria	So.	352.00
— Spese per il personale: assegni	So. 12.110.000 (1)	
altre (a calcolo)	» 1.440.000	» 13.550.00
— Spese per il mantenimento in Italia di Somali e contributo Istituto Superiore di Diritto ed Economia	»	1.920.00
— Spese per l'Aeronautica	»	4.700.00
— Contributo a pareggio del bilancio del Governo della Somalia	»	8.719.10
— Spese per la valorizzazione economica del Territorio	»	10.000.00
TOTALE	So.	39.241.10

Da ciò si desume che secondo i due stati di previsione saranno spese per esigenze proprie del Territorio durante l'esercizio finanziario 1957 le seguenti somme:

So. 45.189.500	da coprirsi con le entrate proprie della Somalia
» 39.241.169	da coprirsi con il contributo italiano
<hr/>	
So. 84.430.660	Totale delle spese concernenti esigenze proprie della Somalia.

La pertinenza al Territorio dell'onere derivante dal contributo a pareggio del bilancio del Governo della Somalia e dalle spese per la valorizzazione economica non sembra discutibile. Qualche riserva potrebbe essere formulata invece per le altre voci, ma più per la misura della spesa che per la natura di essa.

Si deve riconoscere, infatti, che le spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria afferiscono ai rapporti del Territorio con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali di vario genere che dovranno essere sostenute anche in seguito, sia pure sotto altra denominazione.

Così deve dirsi delle spese per il personale italiano fino a quando non saranno disponibili in ogni settore elementi somali idonei a rimpiazzare detto personale. Fino ad allora potrà aversi soltanto una lenta diminuzione dell'onere indicato ed anche ad avvenuta sostituzione totale la spesa non potrà essere del tutto eliminata perchè una parte sensibile di essa si trasferirà sui capitoli relativi al personale somalo. Secondo le previsioni oggi possibili, si ritiene che nel 1960 gli oneri per il personale non somalo che dovrà continuare ad essere impiegato in Somalia per garantire il funzionamento dei servizi si aggireranno sui 7 milioni di somali, mentre altri 2 milioni andranno ad incrementare le spese per il personale somalo.


Anche le spese per i servizi aerei potranno essere ridotte ma non eliminate, in quanto trattasi di servizi ormai indispensabili alla vita ed al progresso economico e sociale del Territorio.

E' stata prevista la riduzione del loro ammontare a 3 milioni di somali.

Delle spese per il mantenimento di Somali in Italia per speciali corsi di studio può invece dirsi che costituiscono nella maggior parte un onere di carattere transitorio poiché, formatosi un certo ceto intellettuale, la sua alimentazione richiederà uno sforzo finanziario assai minore dell'attuale che presumibilmente non supererà il milione.

Si può perciò concludere, fatta riserva di una graduale redistribuzione delle disponibilità complessive fra le varie categorie di spese, sulla base delle esigenze poste in evidenza nella relazione al bilancio del Governo della Somalia, che gli oneri del Territorio nel 1960 ammonteranno, *rebus sic stantibus*, a circa So. 77.000.000 (So. 84.430.660 meno So. 4.550.000 per economia sulle spese del personale, So. 1.700.000 per economia sulle spese per i servizi aerei e So. 920.000 per economia sulle spese per il mantenimento studenti in Italia). La differenza fra questa cifra e l'ammontare complessivo della spesa dei due bilanci, pari a So. 99.475.214, si può considerare globalmente l'onere che l'amministrazione italiana sostiene per le esigenze del mandato fiduciario in senso stretto (spese per il proprio personale e per i propri servizi) e per talune spese di pertinenza allo Stato italiano (assistenza ex militari, ecc.).

ENTRATA



Capitoli 1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE				
Categoria I - Entrate effettive				
1	Assegnazione dello Stato italiano	57.142.857	— 2.857.143	54.285.714
2	Entrate varie ed eventuali	p. m.	—	p. m.
3	Recupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della Spesa	p. m.	—	p. m.
TOTALE TITOLO I		57.142.857	— 2.857.143	54.285.714
TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE				
Categoria I - Entrate effettive				
4	Recupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della Spesa	p. m.	—	p. m.
5	Entrate provenienti da prelevamenti dal fondo di riserva costituito con gli avanzi di gestione	p. m.	—	p. m.
6	Contributi straordinari in dipendenza di situazioni di emergenza	p. m.	—	p. m.
Categoria II - Movimento di capitali				
<i>Accensione di debiti e fondo scorta</i>				
7	Proventi dalla accensione di debiti verso enti o privati	p. m.	—	p. m.
8	Fondo scorta per reparti o servizi militari	620.000	— 281.000	339.000
Categoria III - Contabilità speciale				
<i>Partite che si compensano con la spesa</i>				
9	Depositi e cauzioni	p. m.	—	p. m.
10	Anticipazione e rimborso di fondi per provvedere a spese per conto di terzi	p. m.	—	p. m.
11	Recupero di anticipazioni per spese pertinenti allo Stato italiano effet- tuate dall'A.F.I.S.	p. m.	—	p. m.
TOTALE TITOLO II		620.000	— 281.000	339.000

DENOMINAZIONE

Competenza
per l'anno
1956Variazioni
in più o in menoCompetenza
risultante per
l'anno 1957

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE

Categoria I - Entrate effettive

57.142.857

— 2.857.143

54.285.714

TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE

Categoria I - Entrate effettive

p. m.

—

p. m.

Categoria II - Movimento di capitali

620.000

— 281.000

339.000

Categoria III - Contabilità speciale

p. m.

—

p. m.

TOTALE GENERALE

57.762.157

— 3.138.143

54.624.714

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I - Entrate effettive ordinarie e straordinarie

57.142.857

— 2.857.143

54.285.714

Categoria II - Movimento di capitali

620.000

— 281.000

339.000

Categoria III - Contabilità speciale

p. m.

—

p. m.


TOTALE GENERALE

57.762.157

— 3.138.143

54.624.714

SPESA



Capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
	1957				
TITOLO I - SPESE ORDINARIE					
Categoria I - Spese effettive					
GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE					
<i>Spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria</i>					
1		Spese per il Rapporto alle Nazioni Unite e per le relazioni con gli Organi di Tutela	18.000	+ 182.000 (a)	200.000
2		Spese di rappresentanza dell'Amministrazione del Territorio	48.000	—	48.000
3		Spese riservate	84.000 ^(b)	—	84.000
4		Spese per missioni di carattere internazionale	p. m.	+ 20.000 (c)	20.000
TOTALE SPESE PER IL GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE			150.000	+ 202.000	352.000
UFFICIO PER GLI AFFARI ITALIANI					
<i>Spese per il personale</i>					
5		Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo, spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione italiana	15.098.500	— 88.500 (d)	2.900.000
6		Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente, in servizio presso gli Uffici del Governo della Somalia			
—		Premio giornaliero di presenza	185.000	— 185.000	soppresso
7		Compensi per lavoro straordinario	150.000	+ 100.000 (e)	250.000
a riportare			15.433.500	— 173.500	15.260.000

- L'aumento è richiesto sia delle spese per la missione annuale all'O.N.U. per la discussione del Rapporto sia delle spese previste per la missione di visita delle Nazioni Unite nel Territorio nel 1957.
- La competenza del cap. 18 del bilancio per l'es. finanziario 1956 è stata ripartita tra i capitoli 3 e 22 del bilancio per il 1957 allo scopo di assegnare un'aliquota delle spese riservate direttamente al Gabinetto dell'Amministratore.
- Il capitolo viene istituito per spese inerenti a missioni di carattere internazionale nel settore sanitario, già gravanti sul capitolo 54 del bilancio dell'esercizio 1956.
- La ripartizione delle spese per il personale italiano e non somalo relative all'anno 1956 sulla base dei capitoli stabiliti per il 1957 non appare per il momento possibile data la difficoltà di ripartire le spese dei capitoli 4 e 5 del 1956 fra tutti i Servizi. La variazione globale in diminuzione di tali spese è da attribuirsi alla progressiva riduzione del personale in conseguenza della nuova organizzazione amministrativa dell'AFIS.
- L'aumento è da attribuirsi alla nuova misura dei compensi previsti dalla legge sul conglobamento.

Titoli 1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
	Riporto	15.433.500	— 173.500	15.260.000
8	Compensi speciali previsti dall'Ordinanza n. 8 del 15-3-1954 e dal D.A. n. 8356680 del 30-4-1954	48.000	—	48.000
9	Gettoni di presenza ai componenti di commissioni	15.000	+ 55.000 (a)	70.000
10	Spese di viaggio ed indennità per trasferimenti, rimpatri e congedi del personale	850.000	— 100.000 (b)	750.000
11	Spese di viaggio ed indennità per missioni da compiersi nel Territorio ed extra Territorio	122.000	+ 128.000 (c)	250.000
12	Indennità di equipaggiamento al personale dello Stato italiano destinato in Somalia	20.000	— 5.000 (d)	15.000
13	Spese per accertamenti e cure sanitarie	10.000	—	10.000
14	Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale non di ruolo a carico dell'A.F.I.S.	240.000	+ 180.000 (e)	420.000
	Totale spese per il personale	16.738.500	+ 84.500	16.823.000
	<i>Spese d'amministrazione</i>			
15	Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mobili, degli arredi e delle macchine d'ufficio concernenti gli Uffici dell'Amministrazione Italiana e gli alloggi di rappresentanza del personale italiano	20.000	—	20.000
16	Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni e varie di funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione Italiana	150.000	—	150.000
17	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	70.000	—	70.000
18	Spese per gli automezzi di rappresentanza dell'Amministrazione Italiana	178.000	+ 22.000 (f)	200.000
19	Spese per gli edifici adibiti a sede dell'Ufficio per gli Affari Italiani e ad alloggi di rappresentanza del personale italiano	—	+ 120.000 (g)	120.000
20	Spese di liti, arbitrati, risarcimenti danni ed accessori	25.000	—	25.000
	a riportare	443.000	+ 142.000	585.000

- L'aumento è determinato dalla nuova misura delle medaglie di presenza prevista dalle disposizioni italiane e dal maggior numero di organi consultivi e di commissioni istituite per lo studio della nuova legislazione somala.
- La riduzione è giustificata dalla diminuzione delle unità di personale non somalo in servizio nel Territorio.
- L'aumento è correlativo alle effettive esigenze accertate nei precedenti esercizi.
- La riduzione è connessa alla diminuzione delle unità di personale aventi nuova destinazione in Somalia.
- L'aumento è determinato dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolanti le tariffe per l'assicurazione del personale a contratto locale.
- L'aumento è determinato da effettive maggiori occorrenze accertate nel corso della gestione di precedenti esercizi.
- Il capitolo viene istituito per provvedere alle spese di manutenzione ordinaria degli edifici dove ha sede l'Ufficio per gli Affari Italiani e degli alloggi di rappresentanza del personale italiano, essendo stato sollevato da tale onere il Ministero del Governo.

Capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1956	1957				
		Riporto	443.000	+ 142.000	585.000
3	21	Spese per sussidi e contributi assistenziali di pertinenza dell'Amministrazione italiana	500.000	+ 30.000 (a)	530.000
3	22	Spese riservate varie	209.000	— 109.000 (b)	100.000
	23	Residui passivi eliminati per perenzione amministrativa	—	p. m.	p. m.
		Totale spese di amministrazione	1.152.000	+ 63.000	1.215.000
		<i>Spese per i servizi</i>			
2	24	Spese per il mantenimento in Italia di Somali inviati per corsi speciali di studio. Spese per borse di studio all'estero e contributi all'Istituto Superiore di Diritto ed Economia	1.400.000	+ 520.000 (c)	1.920.000
	25	Spese da effettuarsi nel Territorio per missioni di carattere internazionale	—	+ 15.000 (d)	15.000
3	26	Spese di ogni genere per il funzionamento delle scuole italiane e spese per l'assistenza scolastica	30.000	+ 37.000 (e)	67.000
53	27	Spese sanitarie di pertinenza dell'Amministrazione italiana	79.000	— 79.000 (f)	p. m.
		Totale spese per i servizi	1.509.000	+ 493.000	2.002.000
		<i>Spese per il Presidio italiano e per il personale italiano presso le Forze di Polizia.</i>			
33	28	Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale italiano del Presidio ed a quello in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia	8.066.000	+ 124.000 (g)	8.190.000
09		a riportare	8.066.000	+ 124.000	8.190.000

(a) — L'aumento è determinato dal trasferimento di alcuni oneri assistenziali al bilancio dell'Amministrazione ed è largamente compensato dalla ben maggiore riduzione apportata allo stanziamento del bilancio del Governo.

(b) — Per la competenza del 1956 vedi nota al capitolo 3. La riduzione è determinata dal parziale trasferimento delle spese riservate al bilancio del Governo.

(c) — L'aumento è determinato dalla previsione della spesa per il contributo all'Istituto Superiore di Diritto ed Economia e da un più intenso programma del Centro Studi in Italia.

(d) — Trattasi di nuova spesa già gravante sui capitoli 60-64 e 66 del bilancio 1956 che è stata trasferita al bilancio dell'Amministrazione in quanto si riferisce a spese per missioni di personale estero.

(e) — L'aumento è determinato dall'inclusione nelle spese per il funzionamento delle scuole primarie già gravanti nel 1956 sul capitolo 60.

(f) — La competenza dei capitoli 52 e 53 del bilancio per il 1956 è stata ripartita tra i capitoli 22 e 23 del bilancio del 1957 del Governo della Somalia ed il capitolo 30 del bilancio dell'Amministrazione.

(g) — L'aumento della spesa sul capitolo 28 è determinato dalla nuova organizzazione delle forze di difesa del Territorio e dal notevole aggravio per pagamento delle competenze al personale rimpatriato in conseguenza del lungo periodo di licenza maturata.

Capitoli	1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
		Riporto	8.066.000	+ 124.000	8.190.000
10	29	Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio ed indennità relative a trasferimenti, missioni e congedi al personale dello Stato italiano facente parte del Presidio od in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia	632.000	— 182.000 (a)	450.000
11	30	Spese varie di funzionamento del Presidio italiano	1.660.000	— 1.340.000 (a)	320.000
2		Totale spese per il Presidio italiano	10.358.000	— 1.398.000	8.960.000
		<i>Spese per l'Aeronautica</i>			
	31	Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso l'Aeronautica della Somalia	2.800.000	— 150.000 (b)	2.650.000
	32	Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale militare e civile somalo in servizio presso i reparti e servizi militari dell'Aeronautica	450.000	+ 200.000 (c)	650.000
	33	Indennità di equipaggiamento, spese di trasporto per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità varie spettanti al personale italiano in servizio presso l'Aeronautica della Somalia	400.000	— 135.000 (b)	265.000
	34	Spese per il funzionamento dei servizi dell'Aeronautica	850.000	+ 285.000 (d)	1.135.000
		Totale spese per l'Aeronautica	4.500.000	+ 200.000	4.700.000
		TOTALE SPESE PER L'UFFICIO PER GLI AFFARI ITALIANI	34.257.500	— 557.500	33.700.000
		UFFICIO PIANIFICAZIONE			
		<i>Spese varie</i>			
	35	Spese varie connesse allo studio ed alla elaborazione dei piani	—	+ 25.000 (e)	25.000
		a riportare	—	+ 25.000	25.000

1070

(a) — La riduzione è connessa alla nuova organizzazione delle forze di difesa del Territorio.
 (b) — La riduzione è determinata da una contrazione degli effettivi al Comando Aeronautica.
 (c) — L'aumento deriva da un maggiore impiego di personale somalo nei servizi dell'Aeronautica.
 (d) — L'aumento è determinato dalla intensificazione dei servizi aerei di collegamento.
 (e) — Capitolo che si istituisce per provvedere alle spese varie di funzionamento dell'Ufficio Pianificazione.

N. Capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1956	1957				
		Riporto	—	+ 25.000	25.000
46	36	Spese per la provvigione alla Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia e spese di trasferimento dell'assegnazione dello Stato italiano	340.000	— 140.000 (a)	200.000
—	37	Spese casuali	—	+ 8.000 (b)	8.000
43	38	Fondo di riserva per la eventuale integrazione degli altri capitoli della spesa	120.000	+ 1.161.554 (c)	1.281.554
TOTALE SPESE PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE			460.000	+ 1.054.554	1.514.554
TOTALE TITOLO I			34.867.500	+ 699.054	35.566.554
TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE					
Categoria I — Spese effettive					
<i>Integrazioni al bilancio del Governo della Somalia</i>					
—	39	Contributo a pareggio del bilancio del Governo della Somalia	—	+ 8.719.160 (d)	8.719.160
<i>Spese per lo sviluppo economico del Territorio</i>					
3-125-126 7-128-129 1-134	40	Spese per la valorizzazione economica del Territorio	9.735.000	+ 265.000 (e)	10.000.000
—	41	Contributi all'Azienda per lo sviluppo economico della Somalia (D. 16 dicembre 1956, n. 109)	—	p. m.	p. m.
110	42	Versamento a favore del Fondo valorizzazione Somalia a titolo di contropartita in esecuzione alla convenzione del 28 giugno 1954 « Stati Uniti A-Italia »	p. m.	—	p. m.
Totale Categoria I			9.735.000	+ 8.984.160	18.719.160

(a) — La riduzione è determinata da effettive minori occorrenze per il pagamento delle spese in argomento.

(b) — Capitolo che si istituisce per esigenze di gestione del bilancio.

(c) — L'aumento è richiesto dalla necessità di un congruo accantonamento per far fronte a qualsiasi maggiore spesa che dovesse determinarsi nel corso della gestione ed in particolar modo nei capitoli relativi a spese fisse ed obbligatorie.

(d) — Capitolo che si istituisce per la erogazione del contributo al bilancio del Governo della Somalia che con l'esercizio 1957 ha una gestione autonoma.

(e) — La competenza del 1956 è stata aumentata di So. 35.000 per contributo alla SVIMEZ già gravante sulla parte ordinaria del bilancio. L'aumento è conseguente alla esigenza di dare allo sviluppo economico del Territorio il massimo incremento possibile.


N. Capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1956	1957				
		Categoria II — Movimento di capitali			
		<i>Estinzione di debiti e fondo scorta</i>			
38	43	Rimborso di debiti verso enti o privati	p. m.	—	p. m.
39	44	Fondo scorta per reparti e servizi militari	620.000	— 281.000 (a)	339.000
		Totale Categoria II	620.000	— 281.000	339.000
		Categoria III — Contabilità speciale			
		<i>Partite che si compensano con le entrate</i>			
40	45	Restituzione di depositi e cauzioni	p. m.	—	p. m.
41	46	Spese per conto di terzi	p. m.	—	p. m.
44	47	Spese pertinenti allo Stato italiano da effettuarsi dall'A.F.I.S.	p. m.	—	p. m.
		TOTALE TITOLO II	10.355.000	+ 8.703.160	19.058.160

(a) — La riduzione è connessa a diminuite accertate esigenze per il funzionamento dei reparti e dei servizi militari.

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
RIASSUNTO PER TITOLI			
TITOLO I — SPESE ORDINARIE			
Categoria I — Spese effettive			
GABINETTO DELL'AMMINISTRATORE			
Spese per l'applicazione della Convenzione Fiduciaria	150.000	+ 202.000	352.000
UFFICIO PER GLI AFFARI ITALIANI			
Spese per il personale	16.738.500	+ 84.500	16.823.000
Spese di amministrazione	1.152.000	+ 63.000	1.215.000
Spese per la pubblica istruzione	1.509.000	+ 493.000	2.002.000
Spese per il Presidio italiano	10.358.000	— 1.328.000	8.960.000
Spese per l'Aeronautica	4.500.000	+ 200.000	4.700.000
UFFICIO PIANIFICAZIONE			
Spese varie	460.000	— 1.054.554	1.514.554
TOTALE TITOLO I	34.867.500	+ 699.054	35.566.554
TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE			
Categoria I — Spese effettive			
UFFICIO PIANIFICAZIONE			
Integrazione al bilancio del Governo della Somalia	—	+ 8.719.160	8.719.160
Spese per lo sviluppo economico del Territorio	9.375.000	+ 265.000	10.000.000
Totale Categoria I	9.375.000	+ 8.984.160	18.719.160

DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
Categoria II — Movimento di capitali			
estinzione di debiti e fondo scorta	620.000	— 281.000	339.000
Categoria III — Contabilità speciale			
partite che si compensano con l'entrata	p. m.	—	p. m.
TOTALE TITOLO II	10.355.000	+ 8.703.160	19.058.160
TOTALE GENERALE	45.222.500	+ 9.402.214	54.624.714
RIASSUNTO PER CATEGORIE			
Categoria I - Spese effettive ordinarie e straordinarie	44.602.500	+ 9.683.214	54.285.714
Categoria II - Movimento di capitali	620.000	— 281.000	339.000
Categoria III - Contabilità speciale	p. m.	—	p. m.
TOTALE GENERALE	45.222.500	+ 9.402.214	54.624.714

**Allegati al Bilancio di Previsione
della spesa dell'Amministrazione Italiana
per l'esercizio finanziario 1957**



ALLEGATO N. 1.

Capitolo 1 — Spese per il rapporto alle Nazioni Unite e per le relazioni con gli Organ della Tutela.

Art. 1 — Redazione e traduzione del Rapporto annuale	So.	20.000
» 2 — Spese rappresentanza straordinaria a New York durante la discussione del Rapporto	»	120.000
» 3 — Spese rappresentanza straordinaria e varie connesse al soggiorno in Somalia della Missione di visita	»	55.000
» 4 — Varie	»	5.000
TOTALE So.		200.000

ALLEGATO N. 2.

Capitolo 4 — Spese per missioni di carattere internazionale.

Art. 1 — Partecipazione di medici e personale alle riunioni internazionali (riunione annuale OMS, Convegni scientifici e Seminari)	So.	15.000
» 2 — Spese derivanti dalla visita in Somalia di esperti internazionali	»	5.000
TOTALE So.		20.000

ALLEGATO N. 3.

Capitolo 5 — Assegni indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione italiana.

Rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annue	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
Personale di ruolo	A.II	1	203.145	—	203.145	
	A.IV	1	78.660	—	78.660	
	A.V	3	91.975	18.000	109.975	
	A.VI	7	195.945	43.131	239.076	
	A.VII	9	227.935	27.019	254.954	
	A.VIII	3	62.277	—	62.277	
	A.IX	2	40.060	—	40.060	
	A.X	3	56.307	—	56.307	
	B.VIII	2	41.518	4.700	46.218	
	B.IX	10	200.302	960	201.262	
	B.X	2	37.538	—	37.538	
	B.XI	8	132.200	—	132.200	

Segue Allegato N.3.

Rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegnati carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
-------------------------------------	---------------------------	-----------------	---	---	--------	--------------------

(Segue Personale di ruolo) Riporto 1.508.176 99.746 1.609.622

C.XI	4	69.304	—	69.304
C.XII	5	76.806	2.290	79.096
IV.I	3	44.325	4.566	48.891

Personale a c. l.	A.1.1	1	24.310	3.245	27.555
	A.1.3	1	27.528	1.613	29.141
	B.1.1	1	20.306	1.265	21.571
	B.1.2	1	21.379	2.241	23.620
	B.1.3	1	16.874	1.216	18.090
	B.1.4	1	22.451	1.297	23.748
	B.2.1	1	18.376	2.676	21.052
	B.2.2	1	19.448	4.132	23.580
	B.3.2	1	16.874	1.213	18.087
	C.1.1	2	26.885	5.683	32.568
	C.2.3	1	13.657	1.165	14.822
	D.1	2	33.176	2.418	35.594
	D.1.4	1	17.661	2.665	20.326
	D.2	3	40.541	5.888	46.429
	D.2.4	1	14.586	1.899	16.485
	D.2.4	3	34.536	3.999	38.535

Insegnanti incaricati					
— Scuole medie	—	17	163.956	2.460	166.416
— Scuole elementari	—	4	54.384	816	55.200

2.285.539 153.193 2.438.732 2.438.732

Nuove destinazioni di personale dello Stato italiano e nuove assunzioni di personale a contratto locale 36.169

Conguaglio assegni a personale a contratto locale in dipendenza del riconoscimento del precedente rapporto d'impiego 183.400

Ratei di assegni a personale rimpatriato 77.885

Promozioni, aggiunta famiglia, compenso spese viaggio ed aumenti periodici al personale a contratto locale 163.823

TOTALE 2.900.000

ALLEGATO n. 4.

Capitolo 6 — Assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti a personale di ruolo e non di ruolo dello Stato italiano ed al personale non solo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso gli uffici del Governo della Somalia.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
---	------------------------	--------------	--	--	--------	-----------------

Art. 1 — MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI

Ufficio Centrale

Personale Stato italiano	A.VIII	1	20.759	—	20.759
	C.X	1	18.769	—	18.769
» contratto locale	D.1	2	33.176	9.140	42.316
	D.2	1	13.514	803	14.317

Pubblica Sicurezza

Personale Stato italiano	A.VIII	1	20.759	—	20.759
--------------------------	--------	---	--------	---	--------

Organismi amm.va e Organi elettivi centrali

Personale Stato italiano	A.VIII	1	20.759	—	20.759
--------------------------	--------	---	--------	---	--------

Esterni

Personale Stato italiano	A.VIII	1	20.759	—	20.759
	B.IX	2	40.061	—	40.061
	C.XI	1	17.326	1.278	18.604
	C.XII	3	46.083	1.278	47.361
	IV-2	1	14.775	2.555	17.330
» contratto locale	A.1	1	23.238	1.549	24.787
	C.2.2	1	12.942	2.954	15.896
	C.2.3	1	13.656	3.565	17.221
	C.1.1.	2	27.599	9.534	37.133
	C.1.3.	1	15.230	3.828	19.058
	D.2.3.	1	14.586	4.299	18.885
	D.2.4	1	11.512	3.053	14.565
	D.2	1	13.513	1.883	15.396
	ex BAS	1	9.000	—	9.000
			<u>408.016</u>	<u>45.719</u>	<u>453.735</u>

Per promozioni, compenso carica periodi reggenza, ratei licenza, variazione aggiunta famiglia, compensi spese viaggio, ecc. 49.265

503.00

Art. 2 — MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Personale Stato italiano	A.VIII	1	20.759	—	20.759
» contratto locale	A.1	1	24.310	1.565	25.875
	B.2.1	1	18.376	1.236	19.612
Insegnanti incaricati	—	1	8.580	129	8.709

Ispettorati scolastici

Personale Stato italiano	B.VIII	1	25.326	1.830	27.156
	B.XI	1	17.326	—	17.326

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
		Riporto	140.428	6.107	146.535	503.000
Istituto Superiore di Diritto ed Economia						
Personale Stato italiano	A.VI	1	27.992	—	27.992	
Scuole Medie						
Personale contratto locale	A.1	1	23.238	4.069	27.307	
	A.1.1.	2	48.620	5.050	53.570	
	A.1.3	1	26.455	1.597	28.052	
Insegnanti lingua araba	—	1	20.400	—	20.400	
Insegnanti incaricati	—	6	73.800	1.107	74.907	
Scuola Economia domestica						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.326	—	25.326	
Insegnanti incaricati	—	4	46.344	696	47.040	
Scuola Marittima e di Pesca						
Personale Stato italiano	Ten. Vasc.	1	36.030	—	36.030	
	2° Capo	1	25.438	960	26.398	
	B.XI	1	17.326	—	17.326	
	IV-2	1	14.775	—	14.775	
» contratto locale	A.1	1	24.310	1.565	25.875	
Insegnanti incaricati	—	4	51.336	770	52.106	
Scuola Magistrale						
Personale Stato italiano	B.XI	1	17.326	—	17.326	
Insegnanti incaricati	—	3	25.296	380	25.676	
Scuola Avv.to Industriale						
Personale contratto locale	A.1	1	24.310	1.565	25.875	
	C.1.4	1	15.230	2.628	17.858	
Insegnanti incaricati	—	10	133.068	2.000	135.068	
Scuole Discipline Islamiche						
Insegnanti lingua araba	—	2	42.000	—	42.000	
Collegio Agrario El Mugne						
Personale contratto locale	B.3	1	15.802	2.398	18.200	
Insegnanti incaricati	—	4	32.340	485	32.825	
Scuola Elem. Reg. Benadir						
Personale Stato italiano	B.VIII	2	41.518	3.200	44.718	
	B.IX	2	40.060	—	40.060	
	B.X	5	93.845	3.834	97.679	
	B.XI	20	346.520	5.112	351.632	
» contratto locale	B.2	3	48.692	6.010	54.702	
	B.2.1	1	18.376	1.236	19.612	
	B.3.2	1	15.802	1.197	16.999	
	B.3.2	1	17.947	1.229	19.176	
	D.1	1	16.588	3.849	20.437	
	D.4	1	6.990	990	7.980	

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità -assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
		Riporto	2.076.266	64.080	2.140.346	503.000
Scuole El. Reg. Basso Giuba						
Personale Stato italiano	B.IX	1	20.030	1.278	21.308	
	B.XI	7	121.282	8.946	130.228	
» contratto locale	B.2	1	16.231	2.482	18.713	
Insegnanti lingua araba	—	1	20.400	—	20.400	
» incaricati	—	3	35.604	534	36.138	
Scuole El. Reg. Alto Giuba						
Personale Stato italiano	B.VIII	1	20.759	2.878	23.637	
	B.XI	5	86.630	8.306	94.936	
» contratto locale	B.2	4	67.068	11.448	78.516	
Insegnanti lingua araba	—	1	20.400	—	20.400	
» incaricati	—	3	38.038	571	38.609	
Scuole Elem. Reg. Hiran						
Personale Stato italiano	B.XI	3	51.978	5.748	57.726	
Insegnanti lingua araba	—	1	20.400	—	20.400	
» incaricati	—	4	44.352	666	45.018	
Scuole Elem. Reg. Mudugh						
Personale Stato italiano	B.XI	3	51.978	7.668	59.646	
» contratto locale	B.2	2	33.534	7.223	40.757	
Insegnanti lingua araba	—	1	20.400	—	20.400	
» incaricati	—	2	22.176	333	22.509	
Scuole El. Reg. Migiurtinia						
Personale Stato italiano	B.X	1	18.769	2.556	21.325	
	B.XI	7	121.282	17.892	139.174	
Insegnanti lingua araba	—	1	20.400	—	20.400	
» incaricati	—	2	22.176	333	22.509	
LAVORO						
Nuova destinazione personale Stato italiano	A.VIII	1	25.326	—	25.326	
SANITA' PUBBLICA						
Ufficio Centrale						
Personale Stato italiano	A.VI	1	27.992	—	27.992	
	A.VII	2	50.652	—	50.652	
	A.IX	1	20.030	—	20.030	
	C.XI	1	17.326	—	17.326	
» contratto locale	A.1.1	1	25.383	4.101	29.484	
	A.1.2	1	26.455	1.597	28.052	
	A.1.1	1	24.310	1.565	25.875	
	B.2.1	1	18.376	1.236	19.612	
	D.1	1	16.588	1.209	17.797	
	D.2	1	13.514	803	14.317	
Servizio Antilarvale						
Personale contratto locale	A.2	1	26.455	3.277	29.732	

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
		Riporto	3.269.587	163.015	3.432.602	503.000
Servizio Farmaceutico Centrale ICFAS e Deposito						
Personale Stato italiano	C.XII	1	15.361	—	15.361	
» contratto locale	A.1.3	1	27.528	3.533	31.061	
	A.1.2	1	26.455	6.157	32.612	
	A.1	1	24.310	1.565	25.875	
	B.3.2	1	17.947	1.229	19.176	
	C.2.4	1	13.657	1.165	14.822	
	D.2.4	1	14.586	4.658	19.244	
	D.3.4.	3	34.535	3.398	37.933	
	D.2	1	13.514	803	14.317	
Istituto Igiene e Profilassi						
Personale contratto locale	A.1.2	2	52.910	5.114	58.024	
	D.2.1	1	13.871	809	14.680	
Ospedale De Martino						
Personale Stato italiano	Ten. Col.	1	47.604	—	47.604	
	A.VII	1	25.326	—	25.326	
	A.VIII	2	41.518	—	41.518	
	Capitano	1	35.330	—	35.330	
» contratto locale	B.IX	1	20.030	—	20.030	
	A.1.1	1	25.383	3.501	28.884	
	A.1.2	2	52.910	9.074	61.984	
	A.1.4	1	27.528	3.293	30.821	
	B.3.2	1	17.947	1.230	19.177	
	C.1.2	1	14.515	5.018	19.533	
	C.1.4	1	15.230	5.029	20.259	
	D.1.1	1	16.588	1.209	17.797	
	D.2.2	1	14.229	1.054	15.283	
	D.3.2	3	33.462	2.302	35.764	
	D.2	1	13.514	803	14.317	
	D.4	1	6.507	698	7.205	
	ex BAS	1	5.760	—	5.760	
Ospedale « Forlanini »						
Personale Stato italiano	A.VII	2	50.652	—	50.652	
	A.VIII	2	41.518	—	41.518	
» contratto locale	A.1.2	1	25.583	1.581	26.964	
	C.1.3	1	15.230	1.189	16.419	
	D.3	2	20.878	2.594	23.472	
Ospedale « M. Rava »						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.326	—	25.326	
	C.XI	1	17.326	—	17.326	
» contratto locale	A.1.4	1	27.528	1.853	29.381	
	D.1.1	1	16.946	1.214	18.160	
	D.2	1	13.514	803	14.317	
	D.2.2	1	14.229	813	15.042	
	D.3.2	1	11.154	767	11.921	
	D.3.3	1	11.512	773	12.285	
		1	11.512	773	12.285	

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
		Riporto	4.240.350	237.017	4.477.367	503.000
Servizi sanitari Reg. Benadir						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.326	1.340	26.666	
	A.VIII	3	62.277	1.278	63.555	
	A.IX	1	20.030	—	20.030	
» contratto locale	A.1.4	1	27.528	7.853	35.381	
	A.1.1	1	25.383	4.461	29.844	
	A.1	1	23.283	2.749	25.987	
	D.2	1	13.514	3.083	16.597	
Servizi san. Reg. Basso Giuba						
Personale Stato italiano	IV-2	1	14.778	1.278	16.056	
» contratto locale	A.1.1	1	25.383	2.781	28.164	
Servizi san. Reg. Alto Giuba						
Personale contratto locale	A.1	2	46.476	12.338	58.814	
	A.1.2	1	26.455	7.357	33.812	
	D.2	1	13.514	3.083	16.597	
Servizi sanitari Reg. Hiran						
Personale contratto locale	A.1.1	1	25.383	3.383	28.766	
	D.2	1	13.514	5.363	18.877	
Servizi sanitari Reg. Mudugh						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.326	2.680	28.006	
» contratto locale	A.1.1	1	25.383	3.981	29.364	
Servizi san. Reg. Migiurtinia						
Personale contratto locale	A.1.2	1	26.455	6.517	32.972	
	A.1	1	23.238	5.629	28.867	
	A.1	1	24.310	3.965	28.275	
VETERINARIO						
Ufficio Centrale						
Personale Stato italiano	A.VI	1	27.992	—	27.992	
Serv. Veter. Reg. Benadir						
Personale Stato italiano	A.VII	3	75.978	2.556	78.534	
» contratto locale	A.1.1	1	25.383	2.781	28.164	
	C.2.4	1	13.657	2.365	16.022	
	D.3.4	1	11.512	1.973	13.485	
Serv. Vet. Reg. Basso Giuba						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.326	1.340	26.666	
	A.VIII	1	20.759	1.278	22.037	
Serv. Veter. Reg. Alto Giuba						
Personale contratto locale	A.1	1	24.310	2.765	27.075	
	D.2	1	13.514	3.683	17.197	
Serv. Veterin. Reg. Hiran						
Personale contratto locale	A.1.1	1	25.383	3.381	28.764	
STUDI						
Personale Stato italiano	A.IX	1	20.030	—	20.030	

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE	
<i>Segue Studi</i>			Riporto	5.029.031	338.258	5.367.289	503.000
Personale contratto locale	A.1	1	24.310	1.565	25.875		
	B.3.1	1	16.874	1.453	18.327		
			<u>5.070.215</u>	<u>341.276</u>	<u>5.411.491</u>		
Per nuove assunzioni					167.140		
Per promozioni, variazioni aggiunta famiglia, compensi, spese viaggio al personale a contratto locale, indennità di licenziamento e varie non prevedibili					315.369	5.894.000	

Art. 3. — MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI

LAVORI PUBBLICI

Ufficio Centrale

Personale Stato italiano	A.VI	1	27.992	—	27.992
	B.IX	1	20.030	—	20.030
	C.XII	1	17.326	—	17.326
» contratto locale	C.1.3	1	15.230	5.028	20.258
	D.2	1	13.513	804	14.317
	D.3.3	1	11.512	773	12.285

Servizio LL. PP.

Personale Stato italiano	A.IX	1	20.030	—	20.030
	B.VIII	2	55.818	—	55.818
	B.IX	2	40.060	—	40.060
	C.IX	1	33.041	—	33.041
	C.XII	1	15.362	—	15.362
» contratto locale	A.1.4	1	27.528	3.293	30.821
	B.1.2	1	21.378	1.281	22.659
	B.1.2	2	40.612	2.529	43.141
	B.3.1	1	16.874	2.893	19.767
	C.1.1	1	13.800	1.167	14.967
	D.2	6	81.081	12.436	93.517
	D.2.2	1	13.871	808	14.679
	D.2.3	1	14.586	3.279	17.865
	D.2.4	1	14.586	2.979	17.565

Sez. Reg. LL. PP. Benadir

Personale Stato italiano	B.X	1	18.770	—	18.770
	B.3.1	1	16.874	1.213	18.087
» contratto locale	C.1.2	1	14.514	3.097	17.611
	D.1	1	16.588	2.649	19.237
	D.2	2	27.027	4.620	31.647
	D.2.2	3	42.686	3.733	46.419
	D.3.4	1	11.512	3.288	14.800

Sez. Reg. LL. PP. Basso Giuba

Personale Stato italiano	B.VIII	1	33.934	1.280	35.214
	C.1.3	1	15.230	2.628	17.858
» contratto locale	D.2	3	40.540	7.113	47.653
	D.2.4	1	14.586	5.705	20.291

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
		Riporto	775.491	72.602	848.093	6.397.000
Sez. Reg. LL. PP. Alto Giuba						
Personale Stato italiano	IV-2	1	14.775	1.280	16.055	
» contratto locale	B.1.2	1	21.378	3.921	25.299	
	D.2	3	40.541	9.533	50.074	
	D.2.4	1	14.586	4.565	19.151	
	D.3.4	1	11.512	2.088	13.600	
Sez. Reg. LL. PP. Hiran						
Personale contratto locale	D.1	1	16.588	5.650	22.238	
Sez. Reg. LL. PP. Mudugh						
Personale contratto locale	B.1.2	1	21.378	5.141	26.519	
	B.3.1	1	16.874	5.053	21.927	
	D.2	1	13.514	3.203	16.717	
Sez. Reg. LL. PP. Migiurtinia						
Personale Stato italiano	B.X.	1	27.490	2.555	30.045	
» contratto locale	B.1.2	1	21.378	6.321	27.699	
	D.2	1	13.514	3.203	16.717	
Sezione Pozzi						
Personale contratto locale	B.1.4	1	22.451	2.737	25.188	
	D.1.2	1	17.303	1.393	18.696	
Officina LL. PP.						
Personale Stato italiano	IV-2	1	14.775	—	14.775	
» contratto locale	D.1.4	1	17.660	2.660	20.326	
	D.1.3	1	17.660	1.402	19.062	
	D.1	2	33.176	2.750	35.926	
	D.1.2	1	17.303	1.393	18.696	
	D.2.2	4	56.914	6.103	63.017	
	D.2	1	13.514	938	14.452	
	D.3.2	1	11.154	879	12.033	
	D.4.4	2	15.159	1.579	16.738	
AGRICOL. E ZOOTECNIA						
Ufficio Centrale						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.327	—	25.327	
	A.IX	1	20.030	—	20.030	
	B.VIII	1	20.759	—	20.759	
	B.IX	2	40.060	—	40.060	
	C.XI	1	17.326	—	17.326	
» contratto locale	A.1	1	23.237	1.549	24.786	
	B.1	1	18.161	1.233	19.394	
	B.3	1	13.802	1.197	16.999	
	D.2	1	13.514	1.644	15.158	
	D.3.2	1	11.154	1.307	12.461	
Servizio Sperimentazioni e meccanizzazione						
Personale Stato italiano	B.VIII	1	20.759	—	20.759	
» contratto locale	A.1.1	1	25.327	1.581	26.908	
		1	22.500	1.991	24.491	

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegnati carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
		Riporto	1.518.978	156.747	1.675.725	6.397.000
Servizio Meteorologico						
Personale Stato italiano	B.IX	1	20.030,50	—	20.030,50	
» contratto locale	D.3.3	1	12.155,50	1.625	13.780,50	
Servizio Zootecnico						
Personale Stato italiano	A.VIII	1	20.759	—	20.759	
» contratto locale	A.1	1	24.310	1.570	25.880	
Servizio Fitopatologico						
Personale contratto locale	A.1.1	1	25.383	3.502	28.885	
Servizio Forestale						
Personale Stato italiano	B.VIII	1	20.759	—	20.759	
Sez. Agr. Reg. Benadir						
Personale Stato italiano	B.IX	1	20.030	1.280	21.310	
» contratto locale	A.1	1	24.310	2.766	27.076	
	B.1.1	2	40.612	6.368	46.980	
	B.2.1	1	18.376	6.036	24.412	
Sez. Agr. Reg. Alto Giuba						
Personale contratto locale	A.1	1	24.310	2.765	27.075	
	B.1.1	1	20.306	2.465	22.771	
Sez. Agr. Reg. Hiran						
Personale Stato italiano	B.IX	1	20.030	1.921	21.951	
Sez. Agr. Reg. Basso Giuba						
Personale Stato italiano	B.IX	1	20.030	1.280	21.310	
» contratto locale	A.1	1	24.310	2.765	27.075	
	D.2	1	13.514	2.005	15.519	
INDUSTRIA, COMMERCIO, TRASPORTI E COMUNICAZ.						
Ufficio Centrale						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.327	3.600	28.927	
» contratto locale	C.1.3	2	15.230	1.190	16.420	
	D.1	2	33.176	2.420	35.596	
Servizi Postali e Telegrafici						
Personale Stato italiano	C.IX	2	40.061	785	40.846	
	C.XII	1	15.361	—	15.361	
» contratto locale	B.3.1	1	16.874	1.214	18.088	
	C.1.3	2	30.459	3.577	34.036	
	C.2.4	1	13.657	1.515	15.172	
	D.1.3	1	17.661	2.665	20.326	
	D.2	1	13.513	2.963	16.476	
Servizi radiotelegrafici e ra- diotelefonici civili						
Personale Stato italiano	Ten. Vasc.	1	72.060	—	72.060	

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
---	------------------------	--------------	--	--	--------	-----------------

<i>Segue Servizi radiotelegrafici e radiotelefonici civili</i>		Riporto	2.161.582	213.024	2.374.606	6.397.000
<i>Personale Stato italiano</i>		Mar. Magg. 1	127.489	4.000	131.489	
	Mar. Capo 3					
	Mar. Ord. 1					
	2° Capo R.T. 1	120.954	4.800	125.754		
	2° Capo Fur. 1					
	Serg. elettr. 2					
	Serg. R. T. 1					
	Serg. Sem. 1					
	SC R. T. 8	79.348	7.200	86.548		
	SC Fur. 1					
» contratto locale	D.1	3	49.764	6.765	56.529	
	D.1.1	1	16.946	2.824	19.770	
	D.1.4	1	17.661	1.402	19.063	
	D.2	2	24.948	3.384	28.332	
Servizio Telefoni						
<i>Personale Stato italiano</i>		Tenente 1	35.069	—	35.069	
	IV-2	2	29.550	—	29.550	
» contratto locale	D.1	1	16.588	4.089	20.677	
	D.2	1	13.514	803	14.317	
	D.2.2	1	14.228	813	15.041	
	D.3.2	3	33.462	2.302	35.764	
	D.4	2	13.013	2.716	15.729	
Capitaneria di Porto						
<i>Personale Stato italiano</i>		Ten. Col. 1	47.026	—	47.026	
	Mar. Capo	1	26.688	2.078	28.766	
	Mar. Ord.	1	24.588	800	25.388	
	2°Capo A.	1	22.042	800	22.842	
Servizio Fanali e Fari						
<i>Personale contratto locale</i>		D.1	34.606	7.825	42.431	
	D.2.2	1	14.229	3.356	17.585	
			<u>2.923.295</u>	<u>268.981</u>		
Per nuove assunzioni					66.863	
Per promozioni, variazioni aggiunta famiglia, compensi spese viaggio a personale a contratto locale, indennità di licenziamento e varie non prevedibili					353.861	6.397.000

Art. 4. — MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

BILANCIO E TESORO

Personale Stato italiano	B.IX	1	20.030	—	20.030
--------------------------	------	---	--------	---	--------

TRIBUTI

Ufficio Centrale

Personale Stato italiano	A.VII	1	25.326	—	25.326
	C.XII	1	15.361	—	15.361
» contratto locale	C.1.3	1	15.229	2.628	17.857

egue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
		Riporto	89.460	4.751	94.211	10.010.000
Servizi Doganali						
Personale Stato italiano	B.IX	2	40.061	1.728	41.789	
	B.X	1	18.769	1.728	20.497	
	C.VIII	1	20.759	450	21.209	
	C.X	2	37.538	450	37.988	
	C.XI	1	17.326	—	17.326	
» contratto locale	C.1.2	2	29.029	6.915	35.944	
	C.2.3	1	13.657	1.165	14.822	
	D.2.1	1	13.871	1.888	15.759	
Servizio Monopoli						
Personale Stato italiano	B.VII	1	25.326	—	25.326	
	C.IX	1	20.030	950	20.980	
Servizio Imposte Dirette						
Personale Stato italiano	A.VII	1	25.326	—	25.326	
	B.VIII	1	20.759	—	20.759	
	B.X	1	18.769	450	19.219	
» contratto locale	C.1.2	1	13.800	1.167	14.967	
	D.2	1	13.514	4.403	17.917	
	D.3.2	1	11.154	767	11.921	
Servizio Tasse Affari						
Personale Stato italiano	B.IX	1	20.030	450	20.480	
» contratto locale	B.3.1	1	16.874	1.213	18.087	
	D.2.4	1	14.586	1.269	15.855	
Guardia di Finanza						
Personale Stato italiano	Tenenti	2	64.820	—	64.820	
	Maresc.	3	77.391	—	77.391	
	Brigad.	8	178.923	—	178.923	
	Finanz.	1	12.559	—	12.559	
BENDIARIO E DEMANIO						
Ufficio Centrale						
Personale contratto locale	B.1.2	1	20.306	1.274	21.580	
Servizio Tecnico Erariale						
Personale Stato italiano	A.VI	1	27.992	—	27.992	
	B.VIII	1	20.759	—	20.759	
	B.XI	1	17.326	—	17.326	
» contratto locale	D.1	1	16.588	5.049	21.637	
	D.2.4	1	14.586	2.139	16.725	
	D.3.4	1	11.512	772	12.284	
			<u>943.400</u>	<u>38.978</u>		
Per nuove destinazioni di personale dello Stato italiano					56.030	
Per promozioni, variazioni aggiunte famiglia, compensi spese viaggio a personale a contratto locale, indennità di licenziamento e varie non prevedibili					104.502	1.148.000

Segue Allegato N. 4.

Ufficio dove presta servizio e rapporto d'impiego del personale	Gruppo Categoria Grado	Numero unità	Indennità assegni carattere fisso e continuativo Spesa lorda annua	Altre indennità fisse: assistenza sanitaria a carico Amministrazione	TOTALE	TOTALE GENERALE
						Riporto 11.153.000
Art. 5. — MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI						
PERSONALE						
Ufficio Centrale						
Personale Stato italiano	C.XI	1	17.326	—	17.326	
» contratto locale	C.1.4	1	15.230	4.068	19.298	
SERVIZI						
Ufficio Centrale						
Personale Stato italiano	C.X	1	18.769	—	18.769	
» contratto locale	C.1.4	1	15.230	3.588	18.818	
Economato e Cassa						
Personale Stato italiano	C.X	1	18.769	1.444	20.213	
» contratto locale	C.XII	1	15.361	—	15.361	
	C.2.1	1	12.227	1.143	13.370	
	C.2.2	1	12.942	1.154	14.096	
	D.3.3	1	12.155	783	12.938	
Autoparco						
Personale Stato italiano	IV-1	1	14.775	—	14.775	
» contratto locale	D.1.4	1	17.661	1.225	18.886	
	D.1	1	16.588	1.209	17.797	
	D.2.4	2	29.172	5.769	34.941	
	D.2	5	67.568	11.300	78.868	
			283.773	31.683		
Per promozioni, variazioni aggiunte famiglia, compensi spese viaggio a personale a contratto locale, indennità di licenziamento e varie non prevedibili					61.544	377.000
Art. 6 — UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO						
Personale Stato italiano	Magis. Cass.	1	34.657	6.000	40.657	
	Magis. Trib.	1	27.992	—	27.992	
	Magis. Trib.	3	75.978	12.000	87.978	
	B.VIII	1	20.759	—	20.759	
	B.X	1	18.769	—	18.769	
	C.XII	1	15.361	—	15.361	
	IV-1	1	14.775	—	14.775	
	1° Capitano	1	36.122	—	36.122	
	Capitano	1	35.513	—	35.513	
» contratto locale	A.1	1	23.238	3.469	26.707	
	A.1.1	2	50.766	10.722	61.488	
	A.1.2	1	24.310	5.645	29.955	
	A.1.4	1	27.528	2.093	29.621	
	B.3.4	1	19.019	1.245	20.264	
	D.2	2	27.028	3.466	30.494	
			451.815	44.640	496.455	
Per nuove destinazioni di personale					40.789	
Per promozioni, variazioni aggiunte famiglia, compensi spese viaggio a personale a contratto locale, indennità di licenziamento e varie non prevedibili					42.756	580.000

ALLEGATO N. 5.

Capitolo 15 — Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mobili, degli arredi e delle macchine d'ufficio concernenti gli uffici dell'Amministrazione italiana e gli alloggi di rappresentanza del personale italiano.

Art. 1 — Manutenzione mobili	So.	5.000
» 2 — Acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria macchine d'ufficio	»	8.000
» 3 — Arredamento alloggi di rappresentanza	»	7.000
TOTALE		So. 20.000

ALLEGATO N. 6.

Capitolo 16 — Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni e varie di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione italiana.

Art. 1 — Cancelleria	So.	20.000
» 2 — Stampati per uffici	»	25.000
» 3 — Pubblicazioni	»	15.000
» 4 — Illuminazione	»	60.000
» 5 — Spese fitto locali	»	10.000
» 6 — Minute spese d'ufficio	»	20.000
TOTALE		So. 150.000

ALLEGATO N. 7.

Capitolo 17 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 1 — Affrancatura posta	So.	2.000
» 2 — Spese telegrafiche	»	40.000
» 3 — Spese telefoniche	»	28.000
TOTALE		So. 70.000

ALLEGATO N. 8.

Capitolo 18 — Spese per gli automezzi di rappresentanza dell'Amministrazione Italiana.

Art. 1 — Spese per carburanti e lubrificanti relative al funzionamento degli automezzi	So.	75.000
» 2 — Acquisto copertoni e camere d'aria	»	42.000
» 3 — Riparazione automezzi presso officine private	»	83.000
TOTALE		So. 200.000

ALLEGATO N. 9.

Capitolo 21 — Spese per sussidi e contributi assistenziali di pertinenza dell'Amministrazione Italiana.

Art. 1 — Rimpatrio gratuito di italiani indigenti	So.	30.000
» 2 — Rimpatri gratuiti di ex militari a suo tempo arruolati in Arabia	»	20.000
» 3 — Assistenza ai bambini meticci	»	240.000
» 4 — Sussidi ad italiani indigenti	»	20.000
» 5 — Contributi ad enti vari	»	40.000
» 6 — Sussidi a personale impiegatizio italiano	»	20.000
» 7 — Assistenza militari invalidi e veterani	»	160.000

ALLEGATO N. 10.

Capitolo 24 — Spese per il mantenimento in Italia di Somali inviati per corsi speciali di studio. Spese per borse di studio all'estero e contributi all'Istituto Superiore di Diritto ed Economia.

Art. 1 — Mantenimento in Italia e viaggi per 150 studenti somali con una spesa media annua di So. 12.000 per ciascuno	So.	1.800.000
» 2 — Per borse di studio all'estero	»	20.000
» 3 — Contributo all'Istituto Superiore di Diritto ed Economia	»	100.000
TOTALE		So. 1.920.000

ALLEGATO N. 11.

Capitolo 26 — Spese di ogni genere per il funzionamento delle scuole italiane e spese per l'assistenza scolastica.

Art. 1 — Spese per il funzionamento del Liceo Scientifico	So.	10.000
» 2 — Spese per il funzionamento della Scuola Media italiana	»	8.000
» 3 — Spese per la Scuola di Avviamento Commerciale	»	8.000
» 4 — Spese per le Scuole Primarie italiane	»	25.000
» 5 — Spese per il minuto mantenimento e per i gabinetti scientifici e le palestre	»	9.000
» 6 — Contributo alla cassa scolastica delle scuole italiane per sovvenire ad alunni bisognosi	»	7.000
TOTALE		So. 67.000

ALLEGATO N. 12.

Capitolo 28 — Stipendi, indennità, e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale italiano del Presidio ed a quello in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia.

<i>G r a d o</i>	<i>N. unità</i>	<i>Spesa mensile</i>	<i>Spesa annua</i>
Tenenti colonnelli	4	16.200	194.400
Maggiori	2	6.500	78.000
Capitani	24	72.000	864.000
Tenenti	10	26.500	318.000
Marescialli maggiori	30	71.400	856.800
Marescialli capi	33	74.250	891.000
Brigadieri	59	120.640	1.447.680
Carabinieri	223	229.690	2.756.280
Soldati	18	11.340	136.080
Impiegati B.IX	2	5.400	64.800
Impiegati C.X	1	2.550	30.600
Impiegati c.t.i.	1	1.800	21.600
Medico a c.l.	1	—	23.000
Personale a c.l.	30	—	507.760
TOTALE		So.	8.190.000

ALLEGATO N. 13.

Capitolo 30 — Spese di funzionamento del Presidio italiano.

Art. 1 — Spesa per provvista carburanti e lubrificanti	So.	130.000
» 2 — Spesa per provvista coperture e camere d'aria	»	25.000
» 3 — Spesa per provvista pezzi di ricambio e manutenzione automezzi	»	35.000
» 4 — Spesa per rinnovazione vestiario al personale	»	40.000
» 5 — Spesa per fornitura energia elettrica	»	20.000

Segue Allegato N. 13.

	Riporto	So.	262.000
Art. 7 — Spesa per manutenzione effetti di casermaggio		»	6.000
» 8 — Spesa per manutenzione e riparazione armi		»	6.000
» 9 — Spesa liscivatura effetti letterecci		»	3.000
» 10 — Spese d'ufficio		»	3.000
» 11 — Spesa per manutenzione radio		»	18.000
» 12 — Spesa per l'igiene		»	2.000
» 13 — Spesa per l'assistenza		»	10.000
» 14 — Spese varie impreviste		»	10.000
	TOTALE	So.	320.000

ALLEGATO N. 14.

Capitolo 29 — Indennità di equipaggiamento e spese di viaggio ed indennità relative a trasferimenti, missioni e congedi al personale dello Stato Italiano facente parte del Presidio ed in servizio presso le Forze di Polizia della Somalia.

Art. 1 — Viaggi da e per l'Italia	So.	300.000
» 2 — Indennità di equipaggiamento	»	5.000
» 3 — Tabelle di tramutamento	»	95.000
» 4 — Indennità di missione	»	25.000
» 5 — Magazzinaggio mobili	»	25.000
	TOTALE	So. 450.000

ALLEGATO N. 15.

Capitolo 31 — Stipendi, assegni, indennità e competenze di carattere fisso e continuativo spettanti al personale dello Stato Italiano ed al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente in servizio presso l'Aeronautica della Somalia.

Art. 1 — Assegni e indennità al personale militare e civile dello Stato italiano.

<i>Grado</i>	<i>Assegni metropol.</i>	<i>Indennità Somalia</i>	<i>Indennità Vitto</i>	<i>Totale Assegni</i>	<i>Totale Capitolo</i>
Ufficiali	219.500	223.500	24.800	467.800	
Marescialli	160.200	200.200	29.400	389.800	
Serg. Magg. e Serg.	210.600	316.800	50.400	577.800	
Grad. Truppa	243.800	285.600	102.000	631.400	
Operai temporanei	82.950	140.472	21.000	244.422	
<i>Totale</i>	<u>917.050</u>	<u>1.166.572</u>	<u>227.600</u>	<u>2.311.222</u>	

Conguaglio indennità equipaggi fissi volo, indennità volo oraria. Maggior rateo licenza ord. conguaglio variazioni stipendi e stati civili Operai Temporanei (passaggio grado 13°). Ammissione in carriera 1° Avieri

	128.778	2.440.000
--	---------	-----------

Art. 2 — Assegni al personale non somalo assunto in base alle norme vigenti localmente.

Per competenze a carattere fisso e continuativo inclusa la 13° mensilità e quota mensile spese viaggio a n. 11 operai nazionali e a n. 1 imp. assunti localmente	190.000	
Assicurazione sociale a carico dell'Amministrazione	20.000	210.000

ALLEGATO N. 16.

Capitolo 32 — Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale militare e civile somalo in servizio presso i reparti e servizi militari dell'Aeronautica della Somalia.

Art. 1 - Assegni al personale militare somalo.

Grado	Scatti paga maturati	Unità in forza	Paga mensile per unità	Importo annuo complessivo	Totale Capitolo
M.llo 2 ^a Cl.	—	n. 2 x 12 mesi	325	7.800	
M.llo 3 ^a Cl.	—	» 1 x c.s.	275	3.300	
Serg. Magg.	2	» 3 x c.s.	240	8.640	
Serg. Magg.	—	» 3 x c.s.	220	7.920	
Sergenti	3	» 2 x c.s.	220	5.280	
Sergenti	—	» 2 x c.s.	190	4.560	
1 ^o Av. e Av. Sc.	3	» 13 x c.s.	190	29.640	
1 ^o Av. e Av. Sc.	2	» 18 x c.s.	180	38.880	
1 ^o Av. e Av. Sc.	—	» 5 x c.s.	160	9.600	
Avieri	3	» 93 x c.s.	165	184.140	
Avieri	2	» 17 x c.s.	155	31.620	
Avieri	1	» 4 x c.s.	145	6.960	338.34
Indennità di alloggio				28.100	
Indennità specializzazione				18.600	
Gratifica « Ramadan ed Arafa »				14.100	
Per eventuali promozioni ed arruolamenti				31.860	92.660

Art. 2 — Assegni personale civile somalo:

a) Assegni fissi mensili comprese gratifiche Ramadan ed Arafa a n. 16 aerologiisti addetti al Servizio meteorologico (compresi paga a n. 11 aerologiisti provenienti dall'Esercito)	126.000	
b) Paga a n. 39 operai ex P.W.D. comprese gratifiche Arafa e Ramadan e assicurazioni sociali	93.000	219.000
TOTALE		650.000

ALLEGATO N. 17.

Capitolo 33 — Indennità di equipaggiamento, spese di trasporto per trasferimenti, missioni, congedi ed indennità varie spettanti al personale italiano in servizio presso l'Aeronautica della Somalia.

Art. 1 — Indennità di equipaggiamento, spese di trasporto per trasferimenti, missioni nell'interno del Territorio e all'estero, licenze, assegno di rappresentanza, indennità deposito mobilio ed indennità varie	So.	180.000
» 2 — Acquisti generi componenti la razione viveri di conforto per piloti e specialisti (acqua minerale, caffè crudo, thè, zucchero, burro, succo di frutta, frutta sciropata e biscotti)	»	85.000
TOTALE	So.	265.000

ALLEGATO N. 18.

Capitolo 34 — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Aeronautica.

Art. 1 — Spese per il funzionamento del Reparto Tecnico		
a) acquisto benzina avio kg. 150.000	So.	210.000
b) acquisto olio minerale avio kg. 4.500		

Segue Allegato N. 18.

	Riporto	So.	219.000
c) acquisto particolari di ricambio »			176.000
d) acquisto materiale di consumo ad uso generale »			34.000
e) diritti doganali, spese di trasporto e spese trasferimento valuta »			40.000
f) revisione apparecchi »			275.000
g) minute spese di funzionamento »			5.000
art. 2 — Spese funzionamento servizio demanio:			
a) manutenzione ordinaria immobili »			26.000
b) manutenzione straordinaria »			20.000
c) minuto mantenimento »			8.000
d) acquisto carburanti e lubrificanti per funzionamento centrale elettrica »			136.000
» 3 — Spese per il servizio sanitario e di Commissariato:			
a) acquisto medicinali e materiale sanitario »			3.000
b) acquisto viveri di riserva e sacchi soccorsi aerei »			2.500
c) acquisto sapone e lucido per scarpe »			4.000
d) acquisto oggetti di vestiario »			60.000
e) lavatura effetti lettereschi compresi quelli dell'infermeria »			4.500
f) stampati, vari per il servizio meteo e telecomunicazioni »			2.000
» 4 — Spese generali diverse:			
a) rifornimento acqua potabile »			11.000
b) paghe alla manovalanza giornaliera (10 unità) »			12.000
c) contributo cinema aeroportuale »			4.800
d) spese riservate »			1.200
e) spese postali, telegrafiche e telefoniche »			2.600
f) acquisto cancelleria compresa quella tecnica »			2.000
g) funzionamento scuole analfabeti »			600
h) manutenzione e riparazione biciclette »			1.000
i) pulizia accantonamenti e raccolta spazzatura »			1.200
l) varie impreviste »			2.600
» 5 — Spese funzionamento Autoreparto:			
a) acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi »			39.000
b) acquisto parti di ricambio per auto »			36.000
c) minuto mantenimento automezzi »			3.000
» 6 — Spese per lavoro straordinario »			3.000
	TOTALE	So.	2.135.000

ALLEGATO N. 19.

Capitolo 40 — Spese per la valorizzazione economica del Territorio.

Le cifre che vengono qui appresso fornite riguardo al prevedibile impiego dello stanziamento del capitolo costituiscono una indicazione di larga massima effettuata sulla base dei piani di sviluppo elaborati dall'Amministrazione, in quanto secondo la nuova organizzazione amministrativa del settore dello sviluppo economico tanto i piani che i progetti esecutivi degli stessi formeranno oggetto di una accurata revisione dovranno ottenere l'approvazione dei nuovi organi all'uopo istituiti.

art. 1 — Costruzione e sistemazione di opere stradali e di aeroporti civili	So.	2.500.000
» 2 — Costruzione e sistemazione di edifici ed impianti pubblici »		500.000
» 3 — Costruzione e sistemazione di edifici, stabilimenti ed impianti sanitari »		300.000
» 4 — Costruzione e sistemazione di edifici, stabilimenti ed impianti scolastici »		300.000
» 5 — Costruzione e sistemazione di opere idrauliche, scavo pozzi pubblici »		2.250.000
» 6 — Costruzione e sistemazione di opere marittime e fluviali »		1.500.000
» 7 — Opere di bonifica e spese per la valorizzazione economica »		2.400.000
» 8 — Impianti per i servizi postali, telegrafici, telefonici e radiotelegrafici »		250.000

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 31 dicembre 1956, n. 20

Bilancio di previsione del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1957.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Governo della Somalia è autorizzato ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, per l'esercizio finanziario 1° gennaio - 31 dicembre 1957 ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.


Data a Mogadiscio, addì 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca


ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

SALAD ABDI MOHAMUD



BILANCIO DI PREVISIONE

**dell'entrata e della spesa del Governo della Somalia
per l'esercizio finanziario 1957**



RELAZIONE

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'AFIS per il 1956 ha realizzato nella sua impostazione un primo passo verso la differenziazione tra entrate e spese della Somalia relative ad una ordinaria gestione ed entrate e spese di carattere straordinario o inerenti allo sviluppo politico-amministrativo, economico e sociale della Somalia od infine non pertinenti al Territorio in quanto derivanti da obblighi propri dello Stato Italiano.

I criteri seguiti hanno portato a configurare:

1. — Un bilancio del Territorio cui sono state imputate:

— per l'entrata:

- a) tutte le entrate proprie del Territorio;
- b) la parte del contributo italiano occorrente per raggiungere il pareggio del bilancio;

— per la spesa:

- a) tutte le spese inerenti al personale somalo in effettivo servizio o destinato a rimpiazzare entro il 1960 il personale italiano e quelle riguardanti il personale non somalo che anche dopo il 1960 continuerà ad essere impiegato in particolari settori;
- b) tutte le spese di funzionamento dei vari servizi;
- c) tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e la ricostituzione delle attrezzature.

2. — Un bilancio dell'Amministrazione Italiana cui sono state imputate:

— per l'entrata la parte residua del contributo italiano;

— per la spesa:

- a) le spese inerenti al maggior costo del personale italiano in servizio in Somalia, di cui è stata prevista la sostituzione con personale somalo entro il 1960;
- b) le spese di funzionamento concernenti servizi resi alla comunità italiana e quelle costituenti onere precipuo dello Stato Italiano;
- c) le spese destinate ad attuare i piani di sviluppo economico e di progresso sociale.

Tali bilanci, che hanno valore soltanto agli effetti di una indagine critica, perchè unico ed inscindibile sotto il profilo giuridico-amministrativo è il bilancio per il 1956, presentavano all'inizio dell'esercizio la seguente struttura:

BILANCIO DEL TERRITORIO

Entrate:

Entrate effettive proprie del Territorio

So. 35.403.500

Spese:

Spese effettive ordinarie di parte civile	So. 56.939.175
Spese effettive ordinarie di parte militare	So. 9.220.000
Spese effettive straordinarie	So. 1.761.057
Totale delle spese effettive	So. 67.920.232

BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Entrate:

Contributo del Governo Italiano	So. 28.626.125
---	----------------

Spese:

Spese effettive ordinarie di parte civile	So. 9.566.125
Spese effettive ordinarie di parte militare	So. 10.260.000
Spese effettive straordinarie	So. 8.800.000
Totale delle spese effettive	So. 28.626.125

Le profonde modificazioni intervenute, nel primo semestre del 1956, nella organizzazione politica ed amministrativa della Somalia e l'acceleramento del processo di somalizzazione in tutti i settori compatibilmente con la disponibilità dei quadri all'uopo necessari, hanno consigliato di addivenire, per il 1957, alla formazione di un vero e proprio bilancio per la Somalia che risponda alle esigenze di una gestione ordinaria della cosa pubblica, quale è quella che l'Ordinamento approvato con il Decreto n. 78 del 18 maggio 1956 ha attribuito al Governo della Somalia.

In tal guisa potrà essere realizzata fin d'ora per la parte più importante del bilancio — quella cioè che riguarda la struttura del futuro Stato — un'autonomia di gestione che varrà a garantire, da un lato, l'evoluzione ed il perfezionamento di quella struttura in aderenza alla volontà dei gruppi politici cui compete la direzione della cosa pubblica e dall'altro il formarsi di un'arte di governo, di una coscienza e di una responsabilità politica della classe dirigente nell'impiego del pubblico denaro che sono fondamentali per il buon reggimento di uno Stato.

Il bilancio cui si è accennato, che denominiamo « bilancio del Governo della Somalia per l'esercizio finanziario 1957 », si discosta in alcuni termini della spesa dal « bilancio del Territorio » configurato per il 1956. Nel nuovo bilancio non compaiono infatti gli oneri derivanti dalla graduale sostituzione di personale italiano con personale somalo, né quelli relativi al personale italiano che anche dopo il 1960 continuerà, presumibilmente, ad essere impiegato in alcuni settori prevalentemente tecnici.

Nel determinare la struttura del bilancio del Governo della Somalia per il 1957 ci si è riferiti all'attuale organizzazione politico-amministrativa ed economico-sociale del Territorio prescindendo dai quadri non somali. In proposito si è ritenuto che, mentre sotto un certo aspetto gli organici del personale somalo presentano già, soprattutto nell'ambito amministrativo, una incipiente compiutezza che potrà risolversi nei prossimi anni col graduale assestamento degli organici, per altro riguardo appare più aderente ad una razionale ed obiettiva impostazione delle cose attribuire l'onere derivante dal costo del personale non somalo, che per vari anni dovrà essere ancora impiegato in certi settori della Amministrazione del Territorio, a quella parte delle spese che debbono classificarsi di pura assistenza » sia essa attuata sul piano tecnico, ovvero su quello economico o finanziario, e che non possono, perciò, far parte di un bilancio di ordinaria gestione.

In tal modo risulta anche chiarito, nei suoi giusti termini, il primo obiettivo della politica finanziaria del Governo, che viene indicato nel raggiungimento del pareggio del bilancio. Sarebbe cosa fuori della realtà pensare nella situazione presente al pareggio di

La composizione per titoli della previsione di parte effettiva del bilancio del Governo della Somalia per il 1957 risulta dal seguente prospetto:

— Parte ordinaria:

Entrata	So. 45.189.500
Spesa	So. 53.158.660
Disavanzo	So. 7.969.160

— Parte straordinaria:

Entrata	So. 8.719.160
Spesa	So. 750.000
Avanzo	So. 7.969.160

L'impostazione del bilancio dell'entrata è rimasta invariata, almeno nella parte ordinaria; saranno perciò possibili dei raffronti con gli esercizi precedenti e di essi discorreremo in appresso. Quella della spesa ha subito invece una radicale trasformazione giacchè — a prescindere dalla netta separazione e dallo stralcio di tutto ciò che costituisce contributo ed onere dell'Amministrazione Italiana — si è ritenuto opportuno ripartire le spese secondo l'organizzazione politico-amministrativa della Somalia stabilita dall'Ordinamento del Governo, eliminando, per quanto possibile, le rubriche promiscue (III e IV) esistenti nei precedenti bilanci e realizzando così una maggiore chiarezza anche ai fini della determinazione del costo dei singoli servizi.

Nella parte straordinaria della spesa ci si è limitati ad impostare la somma di 350 mila somali per le campagne contro le malattie sociali, a titolo di contropartita dei contributi datici dall'UNICEF e la modesta cifra di 400 mila somali per far fronte a talune esigenze di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare; ma negli esercizi futuri ci si dovrà maggiormente preoccupare di tale settore della spesa destinandovi buona parte degli incrementi dell'entrata o delle economie che dovessero realizzarsi in altri settori della spesa.

Le spese riguardanti l'attuazione dei piani di sviluppo economico sono state previste nell'importo di 10 milioni di somali nel bilancio dell'Amministrazione Italiana e saranno erogate attraverso un apposito organismo che avrà una gestione autonoma.

L'Amministrazione Italiana oltre a tale onere finanziario di carattere straordinario destinato alla formazione di una sana economia del Paese, provvederà alla spesa per tutto il personale italiano e comunque non somalo impiegato nei vari servizi, a quella concernente il Presidio Italiano e l'Aeronautica ed a quella relativa ad obblighi di pertinenza dello Stato italiano (assegni ad ex militari, ecc.) e si assumerà anche alcuni oneri di carattere assistenziale volti al progresso sociale del Territorio, quale ad esempio il mantenimento degli studenti somali in Italia, spesa che nell'attuale momento deve considerarsi eccedente la normale gestione del bilancio della Somalia perchè ad essa del tutto sproporzionata.

PREVISIONI DELL'ENTRATA.

Il bilancio di previsione dell'entrata per l'esercizio Finanziario 1957, presenta, nella parte ordinaria, le seguenti variazioni nei confronti di quello in corso:

Previsione dell'esercizio		Differenza in più o in meno
1956	1957	

Il soddisfacente andamento delle previsioni per il 1957, del quale viene data più innanzi una analitica dimostrazione è un indice quanto mai confortante, non solo del progresso economico della Somalia, che trova immediato riscontro in un più diffuso benessere generale testimoniato dall'aumento dei consumi, ma anche di una migliorata efficienza dei servizi tributari che si estende gradatamente dal centro alla periferia, sviluppando quell'azione educatrice nei confronti del contribuente, che dovrà portare nel tempo ad una generale partecipazione di tutti i cittadini alla vita dello Stato ed agli oneri ad essa connessi.

Non vi è dubbio che il cammino da percorrere per la formazione di una salda coscienza tributaria è ancora lunghissimo; ma è importante l'aver già imboccata la via giusta.

Nel determinare le previsioni dell'entrata per il 1957 si sono tenuti presenti i seguenti elementi di valutazione:

- a) somme effettivamente riscosse nell'esercizio finanziario 1955 per i vari cespiti di entrata;
- b) somme effettivamente riscosse nei primi nove mesi dell'esercizio finanziario 1956 per gli stessi cespiti;
- c) andamento del gettito di ogni cespite di entrata dal 1954 ad oggi onde trascurare eventuali incrementi o diminuzioni da attribuirsi a circostanze puramente occasionali o comunque di carattere transitorio;
- d) presumibili incrementi o diminuzioni nel gettito dei differenti cespiti connessi a modificazioni, in atto od in programma, del regime fiscale a ciascuno di essi relativo.

Per dare un'idea concreta di questo processo di valutazione delle possibilità contributive di ogni settore durante l'anno 1957, si raffrontano nel prospetto che segue, per gruppi omogenei di cespiti, le previsioni dell'esercizio finanziario 1957 con quelle del 1956, e con i dati consuntivi (riscossioni) degli esercizi 1954, 1955 e 1956 (9 mesi) e si indicano anche le percentuali di incidenza dei vari gruppi di cespiti sul totale delle entrate che consentono un breve esame critico del dinamismo dei vari settori tributari.

DENOMINAZIONE RUBRICHE	ESERCIZIO FINANZIARIO 1957		ESERCIZIO FINANZIARIO 1956				ESERCIZIO FINANZIARIO 1955		ESERCIZIO FINANZIARIO 1954	
	Previsioni	Percent. sul totale	Previsioni	Percent. sul totale	Riscossioni (9 mesi)	Percent. sul totale	Riscossioni	Percent. sul totale	Riscossioni	Percent. sul totale
imposte dirette	5.550.000	12,28	4.700.000	13,27	4.639.099	14,00	4.809.034	11,37	4.965.754	14,55
imposte ed imposte indirette sugli affari	2.632.000	5,83	2.470.000	6,98	1.970.165	5,95	2.615.721	6,19	2.399.643	7,03
imposte ed imposte di fabbricazione	24.950.000	55,21	18.930.000	53,47	17.416.455	52,57	22.213.414	52,54	15.632.445	45,81
monopolio tabacchi e fiammiferi	5.435.000	12,03	5.232.000	14,78	4.048.141	12,22	5.411.256	12,80	4.565.757	13,38
proventi dei servizi	4.245.000	9,39	3.509.000	9,91	3.632.449	10,96	4.220.057	9,98	5.212.807	15,27
redditi patrimoniali	337.500	0,75	244.500	0,69	265.745	0,80	243.089	0,57	238.899	0,70
trattate diverse	2.040.000	4,51	318.000	0,90	1.159.295	3,50	2.770.545	6,55	1.113.479	3,20
TOTALI	45.189.500	100,00	35.403.000	100,00	33.131.349	100,00	42.283.116	100,00	34.128.784	100,00

Il raffronto pone in evidenza un generale accrescimento dei vari cespiti di entrata che mantiene pressochè invariate le rispettive proporzioni, fatta eccezione per i proventi derivanti dalle «dogane ed imposte di fabbricazione» e dalle «entrate diverse». Tale situazione sta ad indicare che il progresso economico e sociale del Paese influenza per ora in modo uniforme i vari settori tributari, nonostante gli sforzi dell'Amministrazione per accelerare al massimo la dilatazione della imposizione diretta, che contribuisce ancora in misura modesta al totale delle entrate.

Devesi tuttavia considerare che, in relazione alla generale espansione di tutti i cespiti di entrata, anche l'incremento del gettito della imposizione diretta è soddisfacente, almeno per quanto si riferisce alla contribuzione sul reddito che registra un sempre più attivo concorso dei ceti commerciali somalo, arabo, indiano e pakistano. La maggiore produttività di So. 850.000 rispetto al 1956 viene assicurata da un generale incremento del reddito ed in ispecie da quello della produzione bananiera in dipendenza della prevista maggiore esportazione del prodotto in Italia.

Stazionaria è invece la situazione nei riguardi della imposta sulle abitazioni e del tributo sulle sciambe. Per quest'ultimo si è anzi incontrata una sempre più aperta resistenza al pagamento che non trova sufficiente giustificazione nell'aleatorietà dei raccolti. E' in programma un accurato studio del problema onde addivenire alla elaborazione di norme che garantiscano una adeguata produttività del tributo. E' da ritenere che in media si dovrebbe avere un introito di oltre mezzo milione di somali. La realtà è invece ben diversa, perchè nel 1955 si sono riscossi So. 50.642 e nel 1956, col ritmo finora tenuto dalle riscossioni, non si raggiungeranno i 100 mila somali.

L'importanza della imposizione diretta sarà affermata anche nella nuova legge che regolerà tutta la materia e che sarà sottoposta quanto prima possibile alla approvazione dell'Assemblea Legislativa. In essa troveranno posto norme adeguate per una imposta sul bestiame, giacchè appare contrario ad ogni principio di giustizia tributaria che i proprietari della principale ricchezza del Paese non concorrano oggi al carico tributario, mentre per converso considerevoli somme vengono spese dall'Amministrazione per assicurare la conservazione e l'incremento di tale patrimonio (programma di scavo dei pozzi).

Le previsioni per il 1957 della rubrica, «Dogane ed imposte di fabbricazione» registrano un aumento più che proporzionale rispetto a quelle dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti. Qui la normale dilatazione dell'ammontare dei proventi, connessa al graduale sviluppo dell'economia somala ed al generale aumento del livello di vita della popolazione che determina un maggior volume di traffici sia alla importazione che all'esportazione, è inoltre favorevolmente influenzata da due elementi positivi:

- a) la riduzione del costo di produzione dello zucchero locale di circa dieci somali al quintale;
- b) la riduzione del costo dei carburanti, a seguito della costruzione del deposito costiero, di circa il quindici per cento.

Il Governo era orientato verso una corrispondente riduzione del prezzo di vendita dei suddetti prodotti, onde apportare un certo beneficio all'economia di produzione e di consumo della Somalia. Ma la modesta incidenza delle cennate riduzioni sul livello generale dei prezzi e sul costo della vita nel Territorio, elementi che hanno raggiunto un certo assetto adeguandosi al livello medio delle remunerazioni, e le pressanti esigenze del pubblico bilancio, hanno consigliato di non disperdere le economie realizzate nei due settori dello zucchero e dei carburanti, ma di assorbirle per poi erogarle per fini di pubblica utilità.

A tale scopo apposito provvedimento modificherà l'imposta di fabbricazione sullo zucchero ed altro istituirà una imposta di consumo sui carburanti. Tali provvedimenti consentiranno di far affluire alla rubrica «Dogane imposte di fabbricazione» un maggior introito di circa 2.500.000 rispetto alle normali previsioni, senza incidere minimamente sul prezzo di vendita dei relativi prodotti. (1)

Un sensibile incremento presenta anche la rubrica « entrate diverse ». Tale aumento è attribuito in parte ad un adeguamento di alcune voci della rubrica, quali « entrate varie ed eventuali », « proventi dalla vendita di oggetti fuori uso » e « somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati », alla effettiva consistenza raggiunta nei precedenti esercizi ed in parte (So. 790.000) alla istituzione di un nuovo capitolo « proventi derivanti da servizi speciali resi nell'interesse di privati » al quale affluiscono le somme pagate dalle Compagnie petrolifere per gli speciali servizi di vigilanza ai loro campi svolti dalla Polizia. Questa seconda parte rappresenta ovviamente la contropartita della maggiore spesa che dovrà essere sostenuta dal Governo per le Forze di Polizia in dipendenza dei cennati servizi speciali.

Le altre variazioni nelle voci dell'entrata non presentano elementi degni di particolare menzione.

Il pareggio del bilancio viene assicurato da un contributo di carattere straordinario che fa carico al Bilancio dell'Amministrazione Italiana, la cui misura dovrebbe progressivamente ridursi negli esercizi futuri fino ad annullarsi, in aderenza al programma formulato dal Governo in materia di bilancio e di pubblica finanza che mira appunto a conseguire il pareggio fra le entrate ordinarie e le spese relative alla ordinaria gestione dell'azienda pubblica.

PREVISIONI DELLA SPESA

Il bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957 presenta le seguenti variazioni nei confronti di quello in corso (ci si riferisce a quella parte del bilancio 1956 che trova corrispondenza nei capitoli di spesa impostati per il 1957):

	Previsioni dell'esercizio		Differenza in più o in meno
	1956	1957	
Spese effettive ordinarie	51.082.800	53.158.660	+ 2.075.860
Spese effettive straordinarie	861.057	750.000	— 111.057
Totale generale	51.943.857	53.908.660	+ 1.964.803

Tali dati dimostrano un certo consolidamento della spesa, soprattutto di quella ordinaria, al livello raggiunto, se si tiene conto del normale incremento della spesa del personale determinato, in questo primo periodo di formazione della struttura amministrativa dello Stato, dal graduale assestamento degli organici.

E' opportuno mettere in evidenza che l'andamento della gestione dei primi nove mesi dell'esercizio corrente sembrerebbe contraddire quella affermazione, per il forte incremento della spesa registrato rispetto alle previsioni. Tuttavia è facile rendersi conto che trattasi di una occasionale alterazione dell'equilibrio delle varie voci di bilancio, determinata dalle profonde modificazioni verificatesi durante il 1956 nella struttura politico-amministrativa del Territorio ed in particolare in quella delle forze di difesa.

Il graduale assestamento di ogni organo nella cornice della nuova struttura consentirà la eliminazione in breve volgere di tempo dei maggiori oneri ed il raggiungimento di un nuovo equilibrio del bilancio, più aderente alla realtà politica, sociale ed economica della Somalia.

Per avere un quadro sintetico delle variazioni finora sopravvenute nelle previsioni del 1956 e degli stanziamenti che sono ritenuti necessari per fronteggiare le esigenze del nuovo anno finanziario, si presentano di seguito i dati relativi alle previsioni del 1956 e degli stanziamenti per il 1957.

oni del 1957, raggruppate secondo la ripartizione in rubriche del bilancio 1956, avendo ora di comprendere in ogni rubrica, per omogeneità di dati, le sole spese che, secondo nuovi criteri, sono proprie del bilancio del Governo della Somalia, così come risultano agli stanziamenti iscritti in bilancio per i due esercizi.

DENOMINAZIONE	Preventivo 1956 So.	Preventivo rettificato 1956 So.	Preventivo 1957 So.
Spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria	300.000	1.100.000	1.500.000
Spese per i capi e notabili e per indennità ai membri del Governo	900.000	1.250.000	1.180.000
Spese per il personale civile somalo	14.098.000	15.250.000	16.233.000
Spese varie di funzionamento dell'Amministrazione Centrale e Regionale	4.549.000	5.040.000	4.447.800
Spese per studi	34.000	34.000	37.000
Spese per la Polizia e per i reparti militari	14.690.000	16.140.000	11.860.000
Spese per i servizi finanziari	2.559.000	2.534.000	2.913.000
Spese per i servizi sanitari e veterinari	4.312.000	4.312.000	4.300.000
Spese per i servizi della pubblica istruzione	2.190.800	2.200.000	2.190.000
Spese per i servizi agrario, zootecnico e meteorologico	1.328.000	1.312.000	1.423.000
Spese per i servizi minerario, industriale e commerciale, del lavoro e della previdenza sociale	315.000	315.000	338.000
Spese per i servizi dei lavori pubblici	3.256.000	3.863.000	3.978.860
Spese per i servizi delle comunicazioni e telecomunicazioni	1.416.000	1.508.000	1.548.000
Spese per i servizi giudiziari e carcerari	1.135.000	1.260.000	1.210.000
Spese straordinarie (manutenzione e arredi e medicina sociale)	861.057	1.861.057	750.000
TOTALI	51.943.857	57.979.057	53.908.660

Il raffronto degli stanziamenti sopra riportati conferma che l'espansione della spesa nel 1956 oltre i limiti originariamente previsti ha carattere contingente e che le previsioni per il nuovo esercizio finanziario riconducono la spesa complessiva nell'alveo della normalità, con variazioni negli stanziamenti delle singole rubriche assai significative, in quanto attestano la volontà e la preoccupazione degli organi amministrativi di comprimere progressivamente le spese improduttive o comunque non indispensabili, per destinare sempre maggiori fondi al settore economico ed al perfezionamento della organizzazione politico-amministrativa del Paese.

Non vi è dubbio che le esigenze anche d'ordine primario, soprattutto nei settori sociale ed economico (sanità, pubblica istruzione, lavori pubblici), richiederebbero lo stanziamento di maggiori fondi sui relativi capitoli, ma nello stabilire i singoli stanziamenti

Tuttavia il Governo ha ben presenti quelle esigenze e si ripromette di sviluppare nei limiti consentiti dalla situazione interna ed internazionale, una decisa azione intesa ad espandere il volume delle entrate, onde destinare ai settori sociale ed economico ogni maggiore introito che nel corso dell'esercizio venisse definitivamente accertato ed acquisito al bilancio.

Analizzando le cifre su esposte si nota:

a) un incremento di So. 1.200.000 nelle spese per l'applicazione della convenzione fiduciaria. Si tratta di maggiori oneri connessi al funzionamento dell'Assemblea Legislativa. Una parte di essi riguarda, però, spese di impianto e di attrezzatura della nuova sede (So. 200.000 circa) ed è destinata a non ripetersi negli esercizi futuri.

L'Assemblea Legislativa stessa potrà, nella sua competenza, in sede di formazione del proprio bilancio, esaminare la possibilità di realizzare eventuali economie in questo settore.

b) un incremento di So. 280.000 nelle spese per i capi e notabili e per il Governo Somalo. Questo incremento concerne il nuovo onere di So. 160.000 per le indennità ai membri del Governo e il maggiore onere di So. 120.000 per gli assegni ai capi e notabili. Tale maggiore onere è conseguente alla revisione degli assegni attuata in occasione delle elezioni tribali ed alla conservazione degli assegni ad un certo contingente di capi tradizionali;

c) un incremento di So. 2.135.000 nelle spese per il personale civile somalo. Il maggior onere è da attribuirsi per buona parte allo adeguamento del trattamento economico del personale militarmente ordinato (ilalo, guardie carcerarie, guardia di finanza, guardie veterinarie) attuato con ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955 e per il rimanente al graduale completamento ed assestamento dei quadri del personale civile somalo.

d) una diminuzione di So. 101.200 nelle spese varie di funzionamento dell'Amministrazione centrale e regionale, determinata dalla somma algebrica di aumenti verificatisi nelle spese per la vestizione del personale somalo, per l'Autoparco e per contributi ai Municipi (Servizio antincendi al Municipio di Mogadiscio con un onere di So. 260.000 annui) e dalla nuova spesa per la rilevazione anagrafica delle popolazioni extra-municipali da un lato e di diminuzioni accertate nelle spese per i servizi stampa, per le elezioni, per gli organi consultivi e per l'assistenza dall'altro;

e) un incremento di So. 354.000 nelle spese per i servizi finanziari. Il maggior onere dovuto per 110.000 somali al potenziamento dei servizi di polizia tributaria ed alla istituzione del servizio fondiario e per il rimanente alle occorrenze del servizio dei monopoli, le di cui spese sono in stretta correlazione con le previsioni dell'entrata, e ad un maggiore dotazione del fondo di riserva per fronteggiare deficienze in altri capitoli del bilancio nel corso dell'esercizio;

f) un incremento di So. 95.000 nelle spese per i servizi agrari in dipendenza delle maggiori occorrenze previste per un'azione propulsiva in questo importantissimo settore economico;

g) un incremento di So. 722.860 nelle spese per i servizi dei lavori pubblici. Il maggiore onere è determinato principalmente dall'aumento delle spese per la manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e per la conservazione dell'efficienza dei porti e delle rade di approdo (dragaggio del porto di Mogadiscio), e quelle per la manutenzione e l'esercizio dei pozzi trivellati e per il funzionamento delle officine dei lavori pubblici. Questo ultimo incremento è connesso alla particolare situazione della mano d'opera giornaliera che gravita sulla officina centrale di Mogadiscio (210 unità).

- vizi postali (So. 20.000), la di cui espansione trova la sua contropartita in un aumento delle entrate relative a tali servizi, e per l'esercizio delle telecomunicazioni a seguito della imputazione al relativo capitolo delle spese per il personale della Marina, già gravanti sulla parte militare del bilancio (So. 94.000);
-) un incremento di So. 75.000 nelle spese per i servizi giudiziari e carcerari, determinato da accertate maggiori esigenze per il mantenimento dei detenuti;
 -) una riduzione di So. 3.280.000 nelle spese per la polizia e per i reparti militari del soppresso Corpo di Sicurezza della Somalia, connessa alla riorganizzazione dei servizi di difesa del Territorio;
 -) una riduzione di So. 111.057 nelle spese straordinarie, non prevedendosi nel 1957 alcun stanziamento per attrezzature ed arredamenti straordinari, salvo a provvedervi, ove se ne presentasse la inderogabile necessità, con storni di fondi da altri capitoli di bilancio o con eventuali maggiori entrate accertate.

Ai fini di una più chiara comprensione della ripartizione delle spese del bilancio e delle modificazioni intervenute rispetto al 1956, si riportano le stesse raggruppate per grandi voci secondo una classificazione oggi in uso in vari Stati e già adottata con qualche leggera variante nella relazione al bilancio del 1956.

Il prospetto che segue indica, per ciascuna voce e per i singoli elementi che la costituiscono, la percentuale di concorso al totale delle spese e la percentuale di incremento o di diminuzione degli stanziamenti del 1957 rispetto a quelli del 1956.

Una attenta disamina dei dati numerici avanti riportati consente alcune considerazioni sul dinamismo delle varie categorie di spesa.

Devesi notare, anzitutto, che l'incremento complessivo della spesa di So. 1.964.803, pari al 3,78% delle previsioni per il 1956, è assorbito pressochè totalmente dall'aumento delle spese per il personale, che raggiungono nel 1957 globalmente (comprendendo in esse, per affinità, le spese per gli assegni ai capi e notabili e per le indennità ai membri del Governo) la cospicua somma di So. 27.305.270 pari al 50,65% della spesa totale. Tale incidenza, in continuo incremento, costituisce un fattore negativo del bilancio che è necessario correggere.

Riguardo a questo fondamentale problema si pongono in evidenza le seguenti cifre:

		<i>Percentuale sul totale della spesa</i>
— Spese per il personale civile e militare secondo le previsioni originarie del 1956	So. 24.253.000	46,69
— Idem, compresi capi e notabili	» 25.153.000	48,42
— Spese per il personale civile e militare secondo le previsioni rettificcate del 1956	» 26.855.000	46,32
— Idem, compresi capi e notabili e membri del Governo	» 28.105.000	48,47
— Spese per il personale civile e militare secondo le previsioni del 1957	» 26.125.270	48,46
— Idem, compresi capi e notabili e membri del Governo	» 27.305.270	50,65

L'incremento percentuale della spesa per il personale nel 1957 è sensibile (2,23% della spesa complessiva), soprattutto se si tiene conto dell'alto livello già raggiunto da questa voce nel 1956, ed esige l'attuazione di una accorta politica che subordini l'eventuale ulteriore espansione delle spese di tal genere ad un miglioramento generale del bilancio ed alla contemporanea attribuzione di una equa parte delle maggiori disponibilità accertate al funzionamento dei servizi ed in particolare di quelli a carattere sociale (spese per la sanità e la pubblica istruzione ed economico (spese di investimento, spese per la conservazione del patrimonio immobiliare e delle attrezzature).

Quanto alle ragioni di questo incremento esse sono note. Si riconnettono prevalentemente all'adeguamento del trattamento economico al personale militare e militarmente ordinato, intervenuto dopo l'approvazione del bilancio per il 1956. Infatti i principali aumenti si notano nelle spese per gli ilalo, per le guardie carcerarie, per le guardie veterinarie e per la Guardia di Finanza (qui si ha, inoltre, un aumento dell'organico per adeguarlo alle esigenze del Territorio).

Si osserva ancora un incremento nel personale addetto alla pubblica istruzione, giustificato dal graduale completamento dell'organico dei maestri somali, ed infine un aumento nelle spese di personale degli organi amministrativi e dei servizi generali che è connesso all'entrata in funzione del Governo Somalo (indennità ai membri del Governo) ed a maggiori esigenze per indennità varie a tutto il personale, del quale è aumentato il dinamismo con l'assunzione da parte sua delle funzioni di carattere politico-amministrativo in tutto il Territorio.

zature in costante aumento in connessione con l'attuazione dei piani di sviluppo economico.

Notevolissimo l'incremento delle spese per gli organi amministrativi e per i servizi generali (51,53%), che va posto in relazione con le esigenze di funzionamento dei nuovi organi politico-amministrativi e con la necessità della rilevazione anagrafica delle popolazioni extra-municipali, che da sola comporta una spesa di 330 mila somali.

L'aumento delle spese per gli organi elettivi, pari al 118,12%, non abbisogna di particolare illustrazione in quanto è connesso con le esigenze di funzionamento dell'Assemblea Legislativa.

Va invece chiarito che l'incremento delle spese per i servizi finanziari pari al 13,12 per cento è per la maggior parte fittizio, in quanto nell'importo è conglobato il fondo di riserva che dovrà servire, in corso d'esercizio, ad integrare altri capitoli di spesa che divenissero deficitari per sopravvenute maggiori esigenze di fondi.

Tutti questi incrementi sono stati resi possibili dalla riduzione del 40,12% verificata sia nelle spese per la sicurezza interna, grazie alla nuova struttura data alle forze di difesa ed al ridimensionamento di esse attuato nel corso del 1956.

Una contrazione del 7,78% si nota anche nelle spese di carattere sociale, ma si deve precisare che essa riguarda essenzialmente le spese per l'assistenza e non intacca gli importantissimi servizi della sanità e della pubblica istruzione che mantengono globalmente i loro stanziamenti intorno al livello raggiunto nel 1956, con una incidenza del 19,01 per cento sul totale della spesa del bilancio 1957 ripartita in 7,07% per spese di personale e 11,94 per cento per spese di funzionamento.

Ciò posto, si può concludere che la esigenza del pareggio del bilancio con il solo gettito delle entrate ordinarie — esigenza già posta in rilievo trattando delle entrate — richiederebbe un moderato ma progressivo contenimento della spesa in tutti i settori attraverso una accurata revisione di ogni voce che consenta la eliminazione di qualsiasi spesa non assolutamente necessaria.

Il bilancio della spesa per il 1957 è ripartito per Ministeri ed i capitoli di competenza di ogni Ministero sono raggruppati in rubriche che corrispondono ai differenti servizi ed attività da ciascuno svolte. Le variazioni apportate allo stanziamento dell'esercizio precedente sono sinteticamente chiarite nelle note poste in calce.

I capitoli si suddividono in articoli e gli allegati al bilancio danno in proposito una analitica dimostrazione di come lo stanziamento complessivo di ciascun capitolo si ripartisce fra le varie esigenze.

ENTRATA



titoli 1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE				
Categoria I - Entrate effettive				
Rubrica I - REDDITI PATRIMONIALI				
1	Canoni di affitto delle aree edilizie in centri abitati e dei fabbricati	170.000	+ 30.000 (a)	200.000
2	Proventi derivanti dalla cessione di beni demaniali	40.000	+ 40.000 (b)	80.000
3	Diritti sui permessi di ricerca e di concessioni minerarie e sulle concessioni di pesca, di spiagge e pertinenze marittime	4.500	+ 3.000 (c)	7.500
4	Proventi dalle concessioni di taglio di boschi ed altri proventi vari	30.000	+ 20.000 (d)	50.000
Totale rubrica I		244.500	+ 93.000	337.500
Rubrica II - IMPOSTE DIRETTE				
5	Contribuzione sul reddito	3.500.000	+ 800.000 (e)	4.300.000
6	Ritenute sugli assegni del personale dello Stato Italiano per imposta di R.M., complementare e bollo (art. 18 D.P.R.I., 9 dicembre 1952, n. 2359)	600.000	—	600.000
7	Imposta sulle abitazioni	450.000	+ 50.000 (f)	500.000
8	Tributo sulle coltivazioni dei terreni non soggetti alla contribuzione sul reddito (D.A., 9-7-1952, n. 9)	150.000	—	150.000
Totale rubrica II		4.700.000	+ 850.000	5.550.000
Rubrica III - TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI				
9	Imposta sulle successioni	3.000	+ 7.000 (g)	10.000
10	Imposta di registro	650.000	—	650.000
11	Tassa di bollo e sulle autorizzazioni governative	1.150.000	+ 50.000 (f)	1.200.000
12	Imposta di surrogazione del registro e bollo	50.000	+ 50.000 (h)	100.000
a riportare		1.853.000	+ 107.000	1.960.000

- a) — Aumento che si propone in relazione al progetto di aumento dei canoni di fitto.
- b) — Aumento che si propone in relazione all'andamento del gettito nell'esercizio in corso.
- c) — Aumento che si propone in relazione ad un maggiore gettito per concessioni governative.
- d) — Aumento che si propone in relazione alle maggiori prevedibili richieste di legname da parte dei produttori di banane.
- e) — Aumento che si propone in relazione alla previsione di un maggiore gettito dei redditi agrari ed al potenziamento dei servizi d'istituto.
- f) — Aumento che si propone in relazione al graduale perfezionamento dei servizi di accertamento e di riscossione.
- g) — Aumento che si propone in relazione allo sviluppo dell'economia del Territorio e di ogni genere di rapporti sociali.
- h) — Aumento che si propone in relazione all'andamento del gettito dell'imposta nei passati esercizi.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	Riporto	1.853.000	+ 107.000	1.960.000
13	Imposte ipotecarie	20.000	+ 10.000 (a)	30.000
14	Tassa sulle assicurazioni	10.000	+ 10.000 (b)	20.000
15	Tassa sulla circolazione degli automezzi	250.000	+ 25.000 (c)	275.000
16	Tasse scolastiche	7.000	— 7.000 (d)	p. m.
17	Diritti erariali sui pubblici spettacoli	200.000	+ 7.000 (a)	207.000
18	Diritti di segreteria e diritto riscossi dai Qadi	100.000	+ 20.000 (e)	120.000
19	Tasse di carattere locale non devolute ai servizi municipali	30.000	— 10.000 (f)	20.000
	Totale rubrica III	2.470.000	+ 162.000	2.632.000
	Rubrica IV - DOGANE ED IMPOSTE DI FABBRICAZIONE			
20	Dazi d'importazione e diritti conglobati	11.500.000	+ 2.500.000 (g)	14.000.000
21	Dazi di esportazione e diritti conglobati	3.500.000	+ 1.000.000 (h)	4.500.000
22	Diritti di magazzinaggio, multe, ammende e varie	300.000	—	300.000
23	Imposta di fabbricazione degli spiriti e sovrimposta di confine	30.000	+ 20.000 (i)	50.000
24	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero e sovrimposta di confine	3.600.000	+ 1.000.000 (l)	4.600.000
25	Imposta di consumo sui carburanti	—	+ 1.500.000 (m)	1.500.000
	Totale rubrica IV	18.930.000	+ 6.020.000	24.950.000

- (a) — Aumento che si propone in relazione all'andamento del gettito dell'imposta nei passati esercizi.
 (b) — Aumento che si propone in relazione alla maggiore attività nel settore assicurativo marittimo.
 (c) — Aumento che si propone in relazione al graduale aumento dei mezzi in circolazione.
 (d) — Riduzione che si propone trattandosi di tasse riguardanti scuole italiane. Il capitolo viene conservato per memoria.
 (e) — Aumento che si propone in relazione al perfezionamento del servizio di riscossione dei diritti da parte dei Qadi.
 (f) — Riduzione che si propone in dipendenza della costituzione di nuove municipalità.
 (g) — Aumento che si propone in relazione all'aumentato volume del traffico d'importazione connesso all'attuazione dei piani di avvaloramento del Territorio.
 (h) — Aumento che si propone in relazione all'incremento nell'esportazione dei prodotti del Territorio.
 (i) — Aumento che si propone in relazione all'andamento del consumo degli alcoolici.
 (l) — Aumento che si propone in relazione all'incremento della produzione e del consumo dello zucchero ed all'assorbimento delle maggiori aliquote di profitto derivanti dalla progressiva riduzione del costo di produzione.
 (m) — Capitolo che si istituisce in attuazione del decreto legge 31 ottobre 1956, n. 3. Lo stanziamento è determinato sulla base della misura dell'imposta e del consumo medio di carburanti accertato nei scorsi esercizi.

titoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	Rubrica V - MONOPOLIO SUI TABACCHI E SUI FIAMMIFERI			
26	Proventi dalla vendita dei tabacchi e derivati e dei fiammiferi	5.200.000	+ 200.000 (a)	5.400.000
27	Proventi vari	32.000	+ 3.000 (b)	35.000
	Totale rubrica V	5.232.000	+ 203.000	5.435.000
	Rubrica VI - PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI			
28	Vendita carte valori postali; tassa vaglia, caselle postali e varie	900.000	+ 100.000 (c)	1.000.000
29	Proventi delle radio comunicazioni	650.000	+ 250.000 (d)	900.000
30	Proventi telefonici	350.000	+ 50.000 (e)	400.000
31	Diritti marittimi e tasse di ancoraggio	45.000	+ 5.000 (f)	50.000
32	Diritti per i servizi degli aeroporti	35.000	+ 15.000 (f)	50.000
33	Canone sulla concessione del servizio imbarchi e sbarchi nelle rade di Mogadiscio, Merca e Chisimaio	500.000	+ 40.000 (g)	540.000
34	Multe ed ammende inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, escluse le dogane, oblazioni e pene pecuniarie, Proventi da depositi giudiziari	90.000	+ 10.000 (h)	100.000
35	Proventi dell'agricoltura e zootecnia	30.000	— 20.000 (i)	10.000
36	Proventi derivanti dalla vendita del Boll. Uff. e di altre pubblicazioni; proventi delle inserzioni pubblicitarie	90.000	+ 10.000 (l)	100.000
37	Rette dei collegi	39.000	— 9.000 (i)	30.000
38	Proventi carcerari	30.000	— 15.000 (i)	15.000
39	Rette di spedalità; proventi derivanti dalla vendita di preparati e di prestazioni sanitarie	250.000	—	250.000
40	Proventi vari dell'Istituto Siero-vaccinogeno; proventi derivanti dalla vendita di preparati e dalle prestazioni veterinarie	500.000	+ 300.000 (m)	800.000
	Totale rubrica VI	3.509.000	+ 736.000	4.245.000

- (a) — Aumento che si propone in relazione al consumo del tabacco in progressivo aumento.
 (b) — Aumento che si propone in relazione all'aumento del gettito dei decorsi esercizi.
 (c) — Aumento che si propone in relazione ad un previsto aumento del traffico postale.
 (d) — Aumento che si propone in relazione allo sviluppo delle radio comunicazioni.
 (e) — Aumento che si propone in relazione allo sviluppo dell'uso del telefono.
 (f) — Aumento che si propone in dipendenza dell'aumento del traffico portuale e aeroportuale.
 (g) — Aumento che si propone in relazione all'aumentato volume dei traffici.
 (h) — Aumento che si propone in relazione al gettito medio degli esercizi decorsi.
 (i) — Riduzione che si propone in relazione all'andamento del gettito del corrente esercizio.
 (l) — Aumento che si propone in relazione allo sviluppo della pubblicità e all'aumentata vendita del Bollettino Ufficiale.
 (m) — Aumento che si propone in relazione al potenziamento del servizio veterinario e all'andamento del gettito nell'esercizio corrente.

capitoli 1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
Rubrica VII - ENTRATE DIVERSE				
41	Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso e dei quadrupedi riformati; ritenute sugli assegni del personale militare e del personale militarmente ordinato responsabile di guasti al materiale e per altri motivi	18.000	+ 132.000 (a)	150.000
42	Proventi derivanti da servizi speciali resi nell'interesse di privati	—	+ 790.000 (b)	790.000
43	Entrate varie ed eventuali non altrimenti precisate	200.000	+ 400.000 (c)	600.000
44	Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa	p. m.	—	p. m.
45	Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati da non reintegrare	100.000	+ 400.000 (c)	500.000
Totale rubrica VII		318.000	+ 1.722.000	2.040.000
TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE				
Categoria I - Entrate effettive				
Rubrica VIII - CONTRIBUTI				
46	Integrazione dell'Amministrazione Fiduciaria a pareggio del bilancio	—	+ 8.719.160	8.719.160
47	Contributi straordinari in dipendenza di situazioni di emergenza	—	—	p. m.
Totale rubrica VIII		—	+ 8.719.160	8.719.160
Rubrica IX - ENTRATE DIVERSE				
48	Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa	p. m.	—	p. m.
Totale rubrica IX		p. m.	—	p. m.


— Aumento che si propone in relazione alle giacenze di oggetti fuori uso da alienare.
 — Capitolo di nuova istituzione per introitare le somme che vengono corrisposte da privati per il pagamento di servizi speciali resi dalla pubblica amministrazione nel loro interesse e che non possono imputarsi ad altri capitoli dell'entrata. Lo stanziamento è in relazione alle previsioni per servizi già programmati (sorveglianza campi di ricerca delle compagnie petrolifere).
 — Aumento che si propone in relazione al gettito degli esercizi decorsi.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957	
1957					
	Categoria II - Movimento di capitali				
	Rubrica X - ACCENSIONE DI DEBITI, VENDITE PATRIMONIALI				
49	Proventi dalla accensione di debiti verso Enti o privati	p. m.	—	p. m.	
50	Somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali	p. m.	—	p. m.	
	Totale rubrica X	p. m.	—	p. m.	
	Categoria III - Contabilità speciale				
	Rubrica XI - PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA				
51	Depositi e cauzioni	p. m.	—	p. m.	
52	Ricupero di somme anticipate per spese delle Aziende speciali	p. m.	—	p. m.	
	Totale rubrica XI	p. m.	—	p. m.	
	RIASSUNTO PER TITOLI				
	TITOLO I - ENTRATE ORDINARIE				
	Categoria I - Entrate effettive				
	Rubrica I - Redditi patrimoniali	244.500	+	93.000	337.000
	Rubrica II - Imposte dirette	4.700.000	+	850.000	5.550.000
	Rubrica III - Tasse ed imposte indirette sugli affari	2.470.000	+	162.000	2.632.000
	Rubrica IV - Dogane ed imposte di fabbricazione	18.930.000	+	6.020.000	24.950.000
	Rubrica V - Monopolio sui tabacchi e fiammiferi	5.232.000	+	203.000	5.435.000
	Rubrica VI - Proventi derivanti dai servizi	3.509.000	+	736.000	4.245.000
	Rubrica VII - Entrate diverse	318.000	+	1.722.000	2.040.000
	Totale Titolo I - Entrate effettive ordinarie	35.403.500	+	9.786.000	45.189.500

Capitoli 1957	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
	TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE			
	Categoria I - Entrate effettive			
	Rubrica VIII - Contributi	—	+ 8.719.160	8.719.160
	Rubrica IX - Entrate diverse	—	—	p. m.
	Totale entrate effettive straordinarie	—	+ 8.719.160	8.719.160
	Categoria II - Movimento di capitali			
	Rubrica X - Accensione di debiti e vendite patrimoniali	p. m.	—	p. m.
	Categoria III - Contabilità speciale			
	Rubrica XI - Partite che si compensano con la spesa	p. m.	—	p. m.
	Totale entrate straordinarie	—	+ 8.719.160	8.719.160
	TOTALE GENERALE . .	35.403.500	+ 18.505.160	53.908.660
	RIASSUNTO PER CATEGORIA			
	Categoria I - Entrate effettive			
	Ordinarie	35.403.500	+ 9.786.000	45.189.500
	Straordinarie	(a)	+ 8.719.160	8.719.160
	Categoria II - Movimento di capitali	p. m.	—	p. m.
	Categoria III - Contabilità speciale	p. m.	—	p. m.
	TOTALE GENERALE . .	35.403.500	+ 18.505.160	53.908.660

) — Le entrate di parte straordinaria per il 1956 costituite dal contributo dello Stato italiano e dal prelevamento dal fondo di riserva sono state indicate globalmente e la loro ripartizione fra i due bilanci per tale anno non riesce possibile essendo variati i criteri formativi dei bilanci medesimi.

SPESA



I. Capitoli		DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1956	1957				
		TITOLO I — SPESE ORDINARIE			
		Categoria I — Spese effettive			
		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
1		Spese riservate	—	+ 60.000 (a)	60.000
2		Spese varie di funzionamento degli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri	—	+ 10.000 (b)	10.000
		Totale Presidenza del Consiglio dei Ministri	—	+ 70.000	70.000
		MINISTERO PER GLI AFFARI INTERNI			
		Spese per l'organizzazione amministrativa e per gli organi elettivi			
3		Spese per le elezioni e per il funzionamento dei Consigli Distrettuali	445.000	— 320.000 (c)	125.000
4		Spese per la rilevazione anagrafica delle popolazioni extra-municipali	—	+ 330.000 (d)	330.000
5		Contributi ai bilanci dei Municipi; sovvenzioni integrative delle spese delle amministrazioni dei servizi municipali nei centri non costituiti in Municipio e spese di carattere municipale nelle località non facenti parte delle amministrazioni dei servizi municipali	1.000.000	+ 150.000 (e)	1.150.000
6		Assegni ai capi e notabili	900.000	+ 120.000 (f)	1.020.000
		Spese per la pubblica sicurezza			
7		Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento riguardanti il personale somalo della polizia	10.155.000	— 475.000 (g)	9.680.000
		a riportare	12.500.000	— 195.000	12.305.000

- (a) — Capitolo di nuova istituzione al quale viene attribuito parte dello stanziamento del capitolo 18 del bilancio dell'esercizio 1956.
 (b) — Capitolo di nuova istituzione al quale viene attribuito parte dello stanziamento riguardante i capitoli 19 e 20 del bilancio dell'esercizio 1956.
 (c) — Riduzione che si propone non dovendosi tenere le elezioni amministrative nel 1957.
 (d) — Nuova spesa inerente alla rilevazione anagrafica della popolazione extra-municipale (Legge n. 6 del 30-9-1956).
 (e) — Aumento derivante dal passaggio del servizio antincendi dal cessato Corpo di Sicurezza al Municipio di Mogadiscio. L'aumento effettivo (So. 260.000) è in parte compensato dalla diminuzione del contributo globale ai municipi.
 (f) — Aumento che si propone in relazione alla temporanea conservazione della paga a notabilità somale non rilette come capi.
 (g) — Lo stanziamento per il 1956 comprende le spese della Polizia e quelle del Corpo di Sicurezza. La minore spesa prevista per il 1957 è la risultante della somma algebrica fra la maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'Ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955 sul trattamento economico del personale militare e la minore spesa connessa al ridimensionamento della struttura dei servizi di difesa del Territorio ed al trasferimento della spesa per il reparto mutilati, invalidi e veterani e ufficio dell'Amministrazione Italiana (So. 450.000).

Capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	Riporto	12.500.000	— 195.000	12.305.000
8	Spese varie per il funzionamento della Polizia	4.535.000	— 2.355.000 (a)	2.180.000
9	Stipendi, indennità varie e spese di trasferta spettanti agli ilalo	2.425.000	+ 975.000 (b)	3.400.000
10	Spese per la vestizione e l'equipaggiamento degli ilalo	200.000	+ 40.000 (c)	240.000
	Spese carcerarie			
11	Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento spettanti alle guardie carcerari	434.000	+ 51.000 (b)	485.000
12	Spese per la vestizione e l'equipaggiamento delle guardie carcerarie	23.000	+ 5.000 (c)	28.000
13	Spese per il mantenimento dei detenuti e per gli stabilimenti di pena	900.000	+ 100.000 (d)	1.000.000
	Spese varie			
14	Spese per la pubblica assistenza, sovvenzioni ad enti ed istituti assistenziali	1.100.000	— 565.000 (e)	535.000
15	Spese riservate	—	+ 150.000 (f)	150.000
	Totale Ministero Affari Interni	22.117.000	— 1.794.000	20.323.000
	MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI			
	Spese per la pubblica istruzione			
16	Spese per l'arredamento, per il materiale didattico e per il funzionamento delle scuole pubbliche	416.000	+ 74.000 (g)	490.000
	a riportare	416.000	+ 74.000	490.000

- (a) — Lo stanziamento del 1956 comprende il funzionamento della Polizia e quello dei reparti militari. La riduzione è conseguenza della riorganizzazione della struttura di difesa del Territorio.
- (b) — Aumento derivante dall'applicazione dell'Ordinanza n. 23 del 23 dicembre 1955.
- (c) — Aumento che si propone in dipendenza della seconda distribuzione dei cappotti (distribuzione quinquennale).
- (d) — Aumento che si propone in relazione alle previste effettive esigenze sulla base dei dati consuntivi.
- (e) — Riduzione che si propone in relazione a previste minori esigenze per la normale assistenza (So. 110.000), per l'assistenza conseguente ad eventi calamitosi (So. 150.000), per ritocchi in altre voci e per il trasferimento della spesa di assistenza ai metecici al bilancio dell'Amministrazione italiana (So. 285.000).
- (f) — Trattasi di nuova spesa in quanto nel 1956 l'onere è stato attribuito tutto al bilancio dell'Amministrazione italiana.
- (g) — La competenza del 1956 è stata aumentata dell'importo di So. 84.000 proveniente dal cap. 64 e riguardante spese per la scuola di artigianato, la scuola di avviamento professionale e l'uso dei locali scolastici del Vicariato. La maggiore spesa per il 1957 è prevista in relazione alle maggiori occorrenze per l'attrezzatura di nuove scuole.

titoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	Riporto	416.000	+ 74.000	490.000
17	Spese di ogni genere per collegi, orfanotrofi; sovvenzioni a scuole e altri enti di assistenza scolastica	872.000	— 122.000 (a)	750.000
18	Compensi per incarichi temporanei di direzione e di insegnamento	680.800	+ 69.200 (b)	750.000
19	Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo e di pubblicazioni per le biblioteche scolastiche; spese per la distribuzione gratuita di oggetti scolastici	(c) 142.000	— 42.000	100.000
20	Spese per gli studi ed esperimenti in materia di educazione di base e di educazione dei nomadi. Spese nel Territorio per missioni di carattere internazionale	80.000	+ 20.000 (c)	100.000
	Spese per il lavoro			
21	Spese per il lavoro e la previdenza sociale	5.000	+ 35.000 (d)	40.000
	Spese per la sanità pubblica			
22	Spese per il funzionamento degli ospedali, infermerie, ambulatori e laboratori; spese per il vitto ai ricoverati	2.400.000	+ 160.000 (e)	2.560.000
23	Spese per l'acquisto di medicinali e di materiale sanitario; spese per il funzionamento del deposito centrale materiale sanitario e dell'Istituto Chimico Farmaceutico	1.170.000	— 210.000 (f)	960.000
24	Spese per l'igiene, la profilassi e la medicina sociale	400.000	— 30.000 (g)	370.000
	a riportare	6.165.800	— 45.800	6.120.000

- a) — La riduzione della spesa è connessa alle effettive minori esigenze verificatesi nell'esercizio corrente.
- b) — La competenza del 1956 è stata aumentata di So. 340.800 gravanti sul capitolo 64 per compensi agli insegnanti del Vicariato. La maggiore spesa prevista per il 1957 è connessa ad effettive maggiori esigenze per i corsi di qualificazione degli impiegati e per altri corsi speciali (So. 60.000).
- c) — Il capitolo 66 del bilancio è stato scisso in due capitoli distinti. Le spese per la stampa subiscono una contrazione in relazione alle minori esigenze previste per la stampa e l'acquisto dei libri di testo. Le spese in materia di esperimenti per l'educazione di base e dei nomadi registrano un leggero incremento in relazione alle deficienze riscontratesi nel corrente esercizio nel finanziamento dei due progetti.
- d) — L'aumento è connesso alle esigenze organizzative dei servizi del lavoro.
- e) — L'aumento è da attribuirsi per So. 80.000 alle spese per la corresponsione dell'indennità sanitaria al personale giornaliero e per i rimanenti So. 80.000 ad un incremento generale delle spese di funzionamento.
- f) — La riduzione è connessa alle minori occorrenze previste per l'acquisto di materiale sanitario tenuto conto delle scorte esistenti ed alle esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne manifesti la possibilità.
- g) — La riduzione è connessa al trasferimento dell'onere delle missioni di carattere internazionale al bilancio dell'Amministrazione italiana.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	Riporto	6.165.800	— 45.800	6.120.000
	Spese per i servizi veterinari			
25	Spese per i servizi veterinari e per la difesa sanitaria del bestiame	250.000	+ 50.000 (a)	300.000
26	Spese per l'Istituto Sierovaccinogeno	92.000	+ 18.000 (b)	110.000
	Spese per gli Studi			
27	Spese per il funzionamento della biblioteca e della fototeca e per il Museo della Garesa (acquisto di libri e pubblicazioni, rilegature e lavori cartografici)	18.000	+ 7.000 (c)	25.000
28	Spese per contributi a missioni di studio, per la pubblicazione di opere interessanti la Somalia e per la statistica	16.000	— 4.000 (d)	12.000
29	Spese per i servizi di stampa e di radiodiffusione e per il cinema educativo	694.000	— 41.200 (e)	652.800
	Totale Ministero Affari Sociali	7.235.800	— 16.000	7.219.800
	MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI			
	Spese per l'industria, il commercio, i trasporti e le comunicazioni			
30	Spese per favorire lo sviluppo industriale e commerciale del Territorio; contributi e sovvenzioni ad enti che si occupano dello sviluppo commerciale, industriale ed agricolo della Somalia	235.000	— 5.000 (f)	230.000
31	Spese per il servizio geologico e per lo sviluppo minerario della Somalia	25.000	+ 4.000 (g)	29.000
	a riportare	260.000	— 1.000	259.000

- (a) — L'aumento è da attribuirsi al programmato maggiore acquisto di medicinali per l'intensificazione dell'attività delle carovane veterinarie.
- (b) — L'aumento è da attribuirsi alle spese previste per il funzionamento della scuola assistenti veterinari e per l'attrezzatura e gli studi per la fecondazione artificiale.
- (c) — L'aumento è connesso ad un migliore funzionamento del servizio.
- (d) — La riduzione è connessa alle esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne manifesti la possibilità.
- (e) — La riduzione è da attribuirsi alla prevista economia nelle spese di pubblicazione del « Corriere della Somalia »; economie che consentono anche un notevole incremento nelle spese relative alla radiodiffusione ed al teatro mobile.
- (f) — La competenza del 1956 è stata rettificata in seguito al trasferimento al bilancio dell'Amministrazione italiana di contributi interessanti lo sviluppo economico del Territorio. La riduzione è connessa ad esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne manifesti la possibilità.
- (g) — L'aumento è dovuto all'adeguamento del costo del personale giornaliero che grava sul capitolo.

Capitoli 1957	DENOMINAZIONE.	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
	Riporto	260.000	— 1.000	259.000
32	Spese per il funzionamento del Consiglio Economico. — Spese per i servizi di controllo e di disciplina dei commerci e delle industrie	50.000	— 11.000 (a)	39.000
33	Spese per il funzionamento e la manutenzione delle opere di segnalamento delle coste, dei porti e delle rade	48.000	+ 23.000 (b)	71.000
34	Spese per il funzionamento dei servizi marittimi e portuali	58.000	+ 7.000 (c)	65.000
35	Spese per il funzionamento dei servizi aeroportuali	20.000	—	20.000
36	Spese per il funzionamento del pubblico registro automobilistico	10.000	— 2.000 (d)	8.000
37	Spese per l'esercizio dei servizi postali e telegrafici	530.000	+ 20.000 (e)	550.000
38	Spese per l'esercizio dei servizi telefonici e per la manutenzione degli impianti	260.000	— 6.000 (d)	254.000
39	Spese per l'esercizio dei servizi delle telecomunicazioni	240.000	+ 95.000 (f)	335.000
40	Sovvenzioni per linee di comunicazioni	250.000	— 5.000 (d)	245.000
Spese per i lavori pubblici				
41	Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade, nonché delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio	732.000	— 32.000 (d)	700.000
42	Manutenzione ordinaria degli edifici, compresi quelli degli aeroporti	732.000	+ 68.000 (g)	800.000
	a riportare	3.190.000	+ 156.000	3.346.000

- a) — La riduzione va attribuita al trasferimento delle spese per il servizio del lavoro al capitolo 21 ed alla contrazione della spesa per i servizi di controllo.
- b) — L'aumento è da attribuirsi al passaggio della Direzione fari e segnalamenti marittimi già amministrata da organi militari ai servizi civili; passaggio che ha determinato nel corrente esercizio la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo. Le maggiori spese riguardano la manutenzione ordinaria delle opere, il personale giornaliero, la revisione annuale dei fari e l'entrata in funzione di un nuovo faro.
- c) — L'aumento è da attribuirsi alle maggiori spese previste per noleggio d'imbarcazioni per le operazioni di libera pratica ed alle spese di cancelleria.
- d) — La riduzione è concessa ad esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne presentino la possibilità.
- e) — La competenza del 1956 è stata aumentata di So. 130.000 trasferiti dal capitolo 100 allo scopo di riunire in un unico capitolo le spese dei servizi postali e telegrafici. L'aumento di spesa per il 1957 è da attribuirsi ad un effettivo incremento delle spese dei servizi postali in dipendenza dell'aumento del traffico postale aereo.
- f) — La competenza del 1956 viene ridotta di So. 130.000 trasferiti al capitolo 37 e riguardanti i servizi telegrafici. L'aumento è da imputarsi a maggiori spese di funzionamento, di fitti locali, energia elettrica e carburanti e di manutenzione ed alle spese di accasermamento del personale militare già facenti carico alla parte militare del bilancio.
- g) — L'aumento è da imputarsi alle maggiori occorrenze per la manutenzione ordinaria in relazione all'accrescimento del patrimonio immobiliare.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	Riporto	3.190.000	+ 156.000	3.346.000
43	Manutenzione ordinaria delle opere fluviali, dei ponti, traghetti e nautanti; spese relative alla disciplina delle acque dei fiumi e loro derivazioni	194.000	— 4.000 (a)	190.000
44	Manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e spese per la conservazione dell'efficienza dei porti e rade di approdo	98.000	+ 122.860 (b)	220.860
45	Spese per l'esercizio delle centrali elettriche	250.000	— 65.000 (a)	185.000
46	Spese per l'esercizio di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi	640.000	+ 95.000 (c)	735.000
47	Spesa per il funzionamento delle officine dei lavori pubblici comprese quelle delle sezioni presso le regioni	270.000	+ 320.000 (d)	590.000
48	Spese d'ufficio, di cancelleria, di stampati e per materiali tecnici per il normale funzionamento dei servizi del dipartimento	60.000	+ 75.000 (e)	135.000
49	Spese di sorveglianza dei cantieri, dell'officina e degli stabili demaniali	90.000	+ 88.000 (f)	178.000
50	Spese per gli automezzi del Dipartimento lavori pubblici e delle sezioni presso le regioni	190.000	+ 55.000 (g)	245.000
	Spese per l'agricoltura e la zootecnia			
51	Spese per il servizio agrario, forestale e venatorio. — Spese per l'impiego di mezzi meccanici a favore dell'agricoltura somala	732.000	+ 95.000 (h)	827.000
52	Spese per il servizio zootecnico	96.000	—	96.000
53	Spese per il servizio meteorologico	20.000	—	20.000
54	Spese per il funzionamento del servizio antiacridico e per le retribuzioni al personale addetto	480.000	—	480.000
	Totale Ministero Affari Economici	6.310.000	+ 937.860	7.247.860

- (a) — La riduzione è connessa ad esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne presenti la possibilità.
- (b) — L'aumento è determinato dalle spese occorrenti per il complesso dragante adibito al disinsabbiamento dei porti.
- (c) — L'aumento è determinato dalle maggiori occorrenze per la manutenzione dei nuovi pozzi costruiti nel Territorio.
- (d) — L'aumento, già manifestatosi nell'esercizio 1956, è determinato dalla spesa per la mano d'opera che grava sulla officina centrale dei lavori pubblici (210 unità con una spesa annua di So. 500.000 circa).
- (e) — La maggiore spesa è dovuta alle effettive esigenze manifestatesi nel settore per spese di personale giornaliero addetto al minuto mantenimento, per stampati e materiali tecnici ecc.
- (f) — L'aumento è connesso alla forza numerica dei guardiani in servizio (n. 111 guardiani).
- (g) — L'aumento è riferito alle spese di funzionamento e di manutenzione degli automezzi effettivamente sostenute nell'esercizio 1956.
- (h) — L'aumento è determinato dall'incremento dei mezzi meccanici a disposizione dei servizi agrari, che comporta maggiori spese per carburanti e mano d'opera e dall'assunzione di 30 elementi, in qualità di capi coltivatori - aggiogatori ed assistenti fitosanitari.

capitoli	D E N O M I N A Z I O N E	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI			
	Assegnazione all'Assemblea Legislativa			
55	Assegnazione per il funzionamento dell'Assemblea Legislativa	300.000	+ 1.200.000 (a)	1.500.000
	Spese per la Guardia di Finanza			
56	Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento riguardanti il personale somalo della Guardia di Finanza	271.000	+ 249.000 (b)	520.000
57	Spese per il servizio della Guardia di Finanza: armamento, casermaggio, vestiario e spese generali	90.000	+ 70.000 (c)	160.000
	Spese per i servizi tributari ed i monopoli			
58	Spese per le dogane, gli uffici delle imposte dirette e delle tasse sugli affari	(d) 90.000	—	90.000
59	Spese per l'esercizio del monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi	2.219.000	+ 81.000 (e)	2.300.000
60	Restituzione di tasse, imposte ed altre somme indebitamente percepite	20.000	—	20.000
	Spese per il servizio fondiario e del demanio			
61	Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio fondiario e del demanio e per il servizio tecnico erariale	10.000	+ 40.000 (d)	50.000
	Spese varie			
62	Spese per il servizio di tesoreria	40.000	— 10.000 (f)	30.000
63	Spese casuali	10.000	— 2.000 (g)	8.000
64	Spese di liti, arbitrati, risarcimento danni ed accessori	25.000	— 15.000 (h)	10.000
65	Fondo di riserva per le eventuali integrazioni di altri capitoli di spesa	80.000	+ 175.000 (l)	255.000
	Totale Ministero Affari Finanziari	3.155.000	+ 1.788.000	4.943.000

a) — Aumento derivante dall'elezione della Assemblea Legislativa il di cui funzionamento comporta maggiori oneri rispetto al precedente Consiglio Territoriale.

b) — La ripartizione dell'assegnazione fra le varie voci di spesa sarà effettuata dall'Assemblea medesima nella sua competenza.

c) — L'aumento è determinato: 1) dall'applicazione dell'Ordinanza n. 23 del 23-12-1955 relativa al trattamento economico al personale militare; 2) dalla graduale formazione dei quadri somali della Guardia di Finanza; 3) dal completamento degli organici del corpo che da 100 unità passano a 160 unità.

d) — L'aumento delle spese di funzionamento del corpo è connesso all'ampliamento degli organici, e quindi all'intensificazione dei servizi di polizia tributaria.

e) — La competenza del 1956 deriva dal capitolo 42 che è stato scisso nei capitoli 58 e 61. L'aumento del capitolo 61 è connesso alla prima organizzazione ed al funzionamento del servizio fondiario di nuova istituzione.

f) — L'aumento della spesa è collegato al corrispondente aumento nelle previsioni di entrata del monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi.

g) — Il servizio di tesoreria è tuttora da istituire. Lo stanziamento del 1956 viene rettificato in So. 40.000 in quanto la residua somma è di pertinenza dell'Amministrazione italiana. La riduzione che si propone è connessa alle esigenze generali del contenimento della spesa tenuto conto anche del presumibile onere che deriverà dal servizio determinato in base ad elementi più concreti di valutazione.

h) — La riduzione è connessa ad esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne presenti la possibilità.

i) — La competenza del 1956 viene stabilita in So. 25.000 in seguito al trasferimento al bilancio dell'Amministrazione italiana di una parte di tali oneri. La riduzione che si propone è connessa ad esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne presenti la possibilità.

l) — La competenza del 1956 viene rettificata in So. 80.000 trasferendo l'altra parte al bilancio dell'Amministrazione italiana. L'aumento è determinato dall'oppo-

Titoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
	MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI			
	Spese per il personale			
66	Spese per indennità ai membri del Governo e gettoni di presenza ai componenti del Consiglio dei Ministri	—	+ 160.000 (a)	160.000
67	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Interni e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti			1.535.000
68	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo, compreso quello militarmente ordinato, in servizio presso il Ministero per gli Affari Sociali e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti			4.167.000
69	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile e militare somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Economici e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti			1.677.000
70	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Finanziari e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti	10.155.000	+ 590.000 (b)	686.000
71	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Ministero per gli Affari Generali e presso gli uffici e servizi da esso dipendenti			1.780.000
72	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo in servizio presso il Gabinetto dell'Amministratore ed uffici e servizi da esso dipendenti, nonché presso la Ragioneria e l'Ufficio del Magistrato ai Conti			280.000
73	Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo addetto ai servizi giudiziari			620.000
74	Compensi per lavoro straordinario	100.000	—	100.000
75	Sussidi ad impiegati in servizio	—	+ 25.000 (d)	25.000
76	Gettoni di presenza ai componenti di Commissioni	10.000	+ 10.000 (e)	20.000
	a riportare	10.265.000	+ 785.000	11.050.000

a) — Trattasi di capitolo di nuova istituzione il cui stanziamento è stato determinato sulla base dell'indennità spettante ai componenti il Governo e dei gettoni di presenza ai componenti del Consiglio dei Ministri.

b) — La ripartizione delle spese per il personale relative all'anno 1956 sulla base dei capitoli stabiliti per il 1957 non appare al momento possibile data la difficoltà di ripartire la spesa del capitolo 6 del bilancio 1956 fra tutti i servizi. La variazione globale in aumento delle spese per il personale è da attribuirsi al graduale assottigliamento degli organici che richiedono nel 1957 l'esplicitamento di alcuni concorsi, alle promozioni ed agli aumenti periodici di stipendio.

c) — La competenza del 1956 viene ridotta a So. 100.000 in quanto l'importo residuo costituisce onere relativo al personale italiano che viene a gravare ora sul bilancio dell'Amministrazione italiana.

d) — Capitolo che si istituisce per provvedere a particolari esigenze di carattere assistenziale nei riguardi del personale.

e) — La competenza del bilancio del 1956 viene rettificata per tenere conto della aliquota riguardante il personale italiano che viene ora imputata al bilancio dell'Amministrazione italiana. L'aumento è connesso alle effettive maggiori occorrenze accertate.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
1957				
	Riporto	10.265.000	+ 785.000	11.050.000
77	Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni e trasferimenti	100.000 (b)	+ 150.000 (a)	250.000
78	Oneri previdenziali ed assistenziali	280.000	—	280.000
79	Spese per la vestizione del personale civile somalo	100.000	+ 40.000 (c)	140.000
	Spese per il funzionamento dei servizi generali			
80	Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mobili; spese per l'arredamento e per le macchine d'ufficio	(d) 60.000	+ 15.000 (e)	75.000
81	Spese di cancelleria, stampati e pubblicazioni ufficiali per tutti gli uffici del Territorio. Minute spese d'ufficio e varie di funzionamento per gli uffici centrali e periferici e spese d'illuminazione. — Spese per fitto locali	(d) 250.000	+ 10.000 (e)	260.000
82	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	350.000	—	350.000
83	Spese per l'Autoparco Civile	650.000	+ 100.000 (e)	750.000
	Totale Ministero Affari Generali	12.055.000	+ 1.100.000	13.155.000
	CORTE DI GIUSTIZIA			
	Spese per i servizi di giustizia e varie			
84	Spese di funzionamento dei servizi giudiziari e spese di giustizia	200.000	— 20.000 (f)	180.000
85	Compensi agli incaricati di funzioni notarili, ai cancellieri ed ufficiali giudiziari per ricupero di somme sui campioni civili e penali	10.000	+ 10.000 (g)	20.000
	Totale Corte di Giustizia	210.000	— 10.000	200.000

(a) — La competenza del bilancio del 1956 viene rettificata per tenere conto dell'aliquota relativa agli oneri di spettanza dell'Amministrazione italiana. L'aumento è determinato dall'applicazione del D.A. n. 256 del 22 dicembre 1955 concernente le indennità di missione ed il rimborso delle spese per trasferimenti e da un più intenso movimento del personale connesso al processo di somalizzazione.

(b) — La competenza del bilancio del 1956 viene rettificata per tenere conto dell'aliquota concernente il personale italiano.

(c) — La competenza del bilancio del 1956 è la parte residua dello stanziamento del capitolo 23 già attribuito per quota ai capitoli 10 e 12. L'aumento che viene proposto è connesso alla necessità di provvedere alla distribuzione quinquennale dei cappotti.

(d) — La competenza del bilancio del 1956 è stata rettificata per tenere conto dell'aliquota di spesa che fa carico al bilancio dell'Amministrazione italiana.

(e) — L'aumento che si propone è connesso alle accertate maggiori esigenze per i servizi generali del Governo.

(f) — La riduzione che viene proposta è determinata dall'adeguamento dello stanziamento dei servizi giudiziari alle effettive esigenze accertate.

(g) — L'aumento che viene proposto è determinato dalle maggiori occorrenze connesse alla entrata in funzione del nuovo Ordinamento Giudiziario.

Capitoli	DENOMINAZIONE	Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE			
	Categoria I — Spese effettive			
	MINISTERO PER GLI AFFARI SOCIALI			
86	Spese derivanti dalla esecuzione di accordi internazionali per la medicina sociale	350.000	—	350.000
	MINISTERO PER GLI AFFARI ECONOMICI			
87	Spese per la costruzione ed il ripristino di edifici ed impianti pubblici per la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche	(a) 400.000	—	400.000
88	Sovvenzioni all'Istituto di Credito di Diritto pubblico « Credito Somalo »	p. m.	—	p. m.
89	Fondo per prezzi politici connessi a situazioni di emergenza	p. m.	—	p. m.
	MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI			
90	Spese per attrezzature ed arredamenti straordinari	111.057	— 111.057 (b)	p. m.
	Totale spese effettive straordinarie	861.057	— 111.057	750.000
	Categoria II — Movimento di Capitali			
91	Rimborso di debiti verso enti e privati	p. m.	—	p. m.
	Totale movimento di capitali	p. m.	—	p. m.
	Categoria III — Contabilità speciale			
	<i>Partite che si compensano con l'entrata:</i>			
92	Restituzione di depositi e cauzioni	p. m.	—	p. m.
93	Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle aziende speciali	p. m.	—	p. m.
	Totale contabilità speciale	p. m.	—	p. m.

(a) — Lo stanziamento del 1956 è stato stralciato dai capitoli di parte straordinaria concernenti spese per lo sviluppo e riguarda la parte presuntivamente destinata alla sola manutenzione straordinaria delle opere.

(b) — Lo stanziamento viene eliminato per esigenze generali di contrazione delle spese ovunque se ne presenti la possibilità. Il capitolo viene iscritto per memoria affinché sia possibile nel corso della gestione provvedere ad eventuali esigenze eccezionali che saranno fronteggiate mediante stanziamenti da altri capitoli o mediante assegnazioni straordinarie.

D E N O M I N A Z I O N E

Competenza per l'anno 1956	Variazioni in più o in meno	Competenza risultante per l'anno 1957
----------------------------------	--------------------------------	---

RIASSUNTO PER TITOLI
TITOLO I — SPESE ORDINARIE
Categoria I — Spese effettive

Presidenza del Consiglio dei Ministri	—	+ 70.000	70.000
Ministero per gli Affari Interni	22.117.000	— 1.794.000	20.323.000
Ministero per gli Affari Sociali	7.235.800	— 16.000	7.219.800
Ministero per gli Affari Economici	6.310.000	+ 937.860	7.247.860
Ministero per gli Affari Finanziari	3.155.000	+ 1.788.000	4.943.000
Ministero per gli Affari Generali	12.055.000	+ 1.100.000	13.155.000
Corte di Giustizia	210.000	— 10.000	200.000
Totale spese effettive ordinarie	51.082.800	+ 2.075.860	53.158.660

TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE
Categoria I — Spese effettive

Ministero per gli Affari Sociali	350.000	—	350.000
Ministero per gli Affari Economici	400.000	—	400.000
Ministero per gli Affari Generali	111.057	— 111.057	p. m.
Totale spese effettive straordinarie	861.057	— 111.057	750.000

Categoria II — Movimento di Capitali

Estinzioni di debiti verso enti o privati	p. m.	—	p. m.
---	-------	---	-------

Categoria III — Contabilità Speciale

Partite che si compensano con l'entrata	p. m.	—	p. m.
---	-------	---	-------

TOTALE GENERALE .

51.943.857	+ 1.964.803	53.908.660
-------------------	--------------------	-------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIA


Categoria I - Spese ordinarie e straordinarie	51.943.857	+ 1.964.803	53.908.660
Categoria II - Movimento di capitali	p. m.	—	p. m.
Categoria III - Contabilità speciale	p. m.	+ 1.964.803	p. m.

TOTALE GENERALE .

51.943.857	—	53.908.660
-------------------	----------	-------------------



**Allegati al Bilancio di Previsione
della spesa del Governo della Somalia
per l'esercizio finanziario 1957**



ALLEGATO N. 1.

Capitolo 3 — Spese per le elezioni e per il funzionamento dei Consigli Distrettuali.

Art. 1	— Spese per le elezioni	So.	20.00
» 2	— Gettoni di presenza ai consiglieri distrettuali	»	27.00
» 3	— Diarie giornaliere ai consiglieri distrettuali	»	54.00
» 4	— Spese di viaggio per i consiglieri distrettuali non residenti nel capoluogo	»	24.00
TOTALE			So. 125.00

ALLEGATO N. 2.

Capitolo 4 — Spese per la rilevazione anagrafica delle popolazioni extra municipali.

Art. 1	— Stampati e cancelleria	So.	150.00
» 2	— Indennità ai rilevatori	»	120.00
» 3	— Competenze agli impiegati degli uffici anagrafici	»	60.00
TOTALE			So. 330.00

ALLEGATO N. 3.

Capitolo 5 — Contributi ai bilanci dei Municipi; sovvenzioni integrative delle spese delle amministrazioni dei servizi municipali nei centri non costituiti in municipio e spese di carattere municipale nelle località non facenti parte delle amministrazioni dei servizi municipali.

Art. 1	— Contributi ai Municipi	So.	1.080.00
» 2	— Contributi a municipalità da costituire nel 1957 (n. 5)	»	20.00
» 3	— Spese per i centri non costituiti in municipalità	»	50.00
TOTALE			So. 1.150.00

ALLEGATO N. 4.

Capitolo 6 — Assegni a Capi e Notabili.

Art. 1	— Assegni capi:		
	a) Migiurtinia	So.	164.7
	b) Mudugh	»	153.8
	c) Hiran	»	65.0
	d) Alto Giuba	»	142.3
	e) Benadir	»	215.0
	f) Basso Giuba	»	64.2
» 2	— Spese per la notabilità:		
	a) Migiurtinia	»	60.2
	b) Mudugh	»	33.3
	c) Hiran	»	9.0
	d) Alto Giuba	»	31.4
	e) Benadir	»	70.0
	f) Basso Giuba	»	6.3
» 3	— Per eventuali nuove nomine	»	4.3

LLEGATO N. 5.

Capitolo 7 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento riguardanti il personale somalo della Polizia.

	Unità	Spesa annua
Tenenti	15	So. 162.000
S. Tenenti	14	» 131.260
Ispettori Capi	14	» 99.340
Ispettori	37	» 208.680
Vice Ispettori	41	» 196.800
1° Sergenti	146	» 543.120
Sergenti	205	» 688.800
1° Agenti	600	» 1.728.000
Agenti	2350	» 5.922.000
		TOTALE So. 9.680.000

LLEGATO N. 6.

Capitolo 8 — Spese varie per il funzionamento della Polizia.

1 — Spesa per provvista carburanti e lubrificanti	So. 350.000
2 — Spesa per provvista coperture e camere d'aria per auto	» 72.000
3 — Spesa per manutenzione e riparazione automezzi	» 160.000
4 — Spesa per il funzionamento autofficine	» 60.000
5 — Spesa per il servizio investigativo	» 30.000
6 — Spesa per rinnovazione vestiario al personale	» 690.000
7 — Manutenzione e riparazione armi	» 6.000
8 — Spesa per riparazione calzature e vestiario al personale	» 24.000
9 — Spesa per manutenzione effetti di casermaggio	» 36.000
10 — Spesa per liscivatura effetti lettereci	» 2.400
11 — Spesa per mantenimento fanfara	» 3.600
12 — Piccola manutenzione e fitto caserme	» 48.000
13 — Spese di ufficio, postali, telefoniche e telegrafiche	» 84.000
14 — Spesa per manutenzione rete radio	» 84.000
15 — Spesa per l'igiene	» 6.000
16 — Spesa fornitura energia elettrica e petrolio illuminante	» 96.000
17 — Approvvigionamento acqua potabile e da lavanda	» 108.000
18 — Spesa mantenimento quadrupedi	» 24.000
19 — Noleggio cammelli per il servizio di Polizia	» 7.000
20 — Premi al personale somalo della Polizia	» 36.000
21 — Vitto ai detenuti ristretti nelle camere di sicurezza	» 12.000
22 — Assegni al personale addetto alle autofficine	» 228.000
23 — Spese impreviste varie	» 13.000
TOTALE So. 2.180.000	

LLEGATO N. 7.

Capitolo 9 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferta spettanti agli Ilalo.

GRADO	Unità in servizio	Spese unitaria annua (solo paga)	ASSEGNI ANNUI LORDI					TOTALE GENERALE	NOTE
			Paga	Indennità Polizia	Indennità alloggio	Gratificat	TOTALE		
po Ilalo	37	3.600	133.200	13.320	6.660	5.550	158.730	Le paghe e le gratifiche sono state calcolate in base al 3° aumento periodico.	
otocapo Ilalo	63	2.280	143.640	34.020	18.900	5.985	202.545		
kil	138	1.800	248.400	49.680	24.840	10.350	333.270		
o	1193	1.620	1.932.660	329.480	114.740	80.528	2.457.408		
Totali	1431	—	2.457.900	426.500	165.140	102.413	3.151.953		

Indennità confinaria a n. 716 unità, in servizio nei posti di confine, a calcolo 128.880
 Indennità di trasferta a 1000 unità (media di 3 So. al glor.) 3x30=90x1000 90.000
 eventuali aumenti di stipendio - a calcolo 29.167

ALLEGATO N. 8.

Capitolo 10 — Spese per la vestizione e l'equipaggiamento degli Ilaio.

Art. 1 — Spese per acquisto tessuti per divise	So.	66.000
» 2 — Spese per acquisto accessori per divise	»	1.000
» 3 — Spese per confezione divise	»	19.000
» 4 — Spese per acquisto sandali	»	62.000
» 5 — Spese per acquisto cappotti	»	70.000
» 6 — Spese per acquisto maglioni	»	22.000
TOTALE		So. 240.000

ALLEGATO N. 9.

Capitolo 11 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento spettanti alle Guardie carcerarie.

GRADO	Unità in servizio	Spesa unitaria annua (solo paga)	ASSEGNI ANNUI LORDI				TOTALE GENERALE	NOTE
			Paga	Indennità carceraria	Indennità alloggio	Gratifica		
Ispettore Capo	1	5.700	5.700	1.080	480	238	7.498	Le paghe e le gratifiche sono state calcolate in base al 3° aumento periodico.
Ispettore	3	4.400	13.320	2.700	1.260	555	17.835	
Vice Ispettore	4	3.300	13.200	1.440	1.440	652	16.732	
Primo Sergente	8	3.000	24.000	3.320	2.400	1.000	30.720	
Sergente	11	2.610	28.710	4.940	2.300	1.210	37.160	
Agente scelto	37	2.250	83.250	10.380	4.660	3.515	101.805	
Agente	114	1.900	216.600	30.540	14.520	9.405	271.065	
Totali	178	—	384.780	54.400	27.060	16.575	482.815	482.815

Indennità di specializzazione - a calcolo	So.	2.185
TOTALE		So. 485.000

ALLEGATO N. 10.

Capitolo 12 — Spese per la vestizione e l'equipaggiamento delle Guardie carcerarie.

Art. 1 — Spese per acquisto tessuti per divise	So.	10.862
» 2 — Spese per acquisto accessori per divise	»	360
» 3 — Spese per confezione divise	»	2.928
» 4 — Spese per acquisto sandali	»	8.460
» 5 — Spese per acquisto maglioni	»	5.400
TOTALE		So. 28.000

ALLEGATO N. 11.

Capitolo 13 — Spese per il mantenimento dei detenuti e per gli stabilimenti di pena.

Art. 1 — Spese per il mantenimento dei detenuti	So.	900.000
» 2 — Spese di corredo e casermaggio	»	45.000
» 3 — Spese per illuminazione carceri e trasporto detenuti	»	55.000

ALLEGATO N. 12.

Capitolo 14 — Spese per la pubblica assistenza, sovvenzioni ad Enti ed Istituti assistenziali.

Art. 1	— Spese per la normale assistenza	So.	340.000
» 2	— Spese varie:		
a)	Spese per rimpatrio di somali indigenti che si trovano all'estero	So.	10.000
b)	Spese per regalie alle Moschee per fine Ramadan	»	30.000
c)	Spese per soccorsi carestie, naufragi, ecc.	»	80.000
d)	Spese per pellegrinaggio alla Mecca (fitto locali, varie)	»	25.000
e)	Spese per attività sportive in genere	»	50.000
			195.000
	TOTALE	So.	535.000

ALLEGATO N. 13.

Capitolo 16 — Spese per l'arredamento, per il materiale didattico e per il funzionamento delle scuole pubbliche.

Art. 1	— Mobilio scolastico per le scuole secondarie e per le scuole primarie	So.	51.000
» 2	— Arredamento Direzioni, biblioteche, sale professori, gabinetti di chimica e di fisica	»	25.000
» 3	— Materiale didattico (pallottolieri, tabelloni, carte geografiche, plastici, mappamondi, modelli, cassetine didattiche, ecc.)	»	30.000
» 4	— Riparazione mobilio scolastico	»	40.000
» 5	— Attrezzature scolastiche (attrezzi sportivi, apparecchi per gabinetti scientifici, lumi petromax, strumenti, macchinari e utensili per scuole professionali, attrezzi per lavoro manuale, ecc.)	»	50.000
» 6	— Manutenzione natanti scuola marittima ed attrezzature nautiche e di pesca	»	20.000
» 7	— Spese di funzionamento delle pubbliche scuole (sulla base delle attuali anticipazioni) per acqua, luce, personale did fatica, pulizia, ecc.	»	250.000
» 8	— Trasporto materiali scolastici	»	10.000
» 9	— Gite di istruzione nel Territorio e crociera della Scuola Marittima	»	14.000
			490.000
	TOTALE	So.	490.000

ALLEGATO N. 14.

Capitolo 17 — Spese di ogni genere per Collegi, Orfanotrofi, sovvenzioni a Scuole ed altri Enti di assistenza scolastica.

Art. 1	— Spese di funzionamento per Orfanotrofi	So.	250.000
» 2	— Spese di funzionamento per il Collegio Somalia	»	140.000
» 3	— Spese di funzionamento per il Collegio di El Mugne	»	80.000
» 4	— Spese di funzionamento per il Collegio di Baidoa	»	60.000
» 5	— Spese di funzionamento per il Collegio Magistrale	»	70.000
» 6	— Minuto mantenimento collegi e rinnovo attrezzature	»	70.000
» 7	— Sovvenzioni a scuole ed a Enti di assistenza scolastica, contributo a scuole private, affitto locali, ecc.	»	80.000
			750.000
	TOTALE	So.	750.000

ALLEGATO N. 15.

Capitolo 18 — Compensi per incarichi temporanei di direzione e di insegnamento.

Art. 1	— Scuole per adulti	So.	310.000
» 2	— Corsi di qualificazione per impiegati dell'Amministrazione	»	60.000
» 3	— Corsi speciali di aggiornamento	»	15.000
» 4	— Incarichi di insegnamento ad estranei presso corsi speciali e personale insegnante convenzionato (Suore)	»	365.000

ALLEGATO N. 16.

Capitolo 19 — Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo e di pubblicazioni per le biblioteche scolastiche; spese per la distribuzione gratuita di oggetti scolastici.

Art. 1 —	Stampa ed acquisto libri di testo, cancelleria	So.	26.000
» 2 —	Acquisto pubblicazioni per le biblioteche scolastiche	»	10.000
» 3 —	Compilazione e riproduzione dispense scolastiche	»	14.000
» 4 —	Distribuzioni gratuite di libri, cancelleria, divise ed altri oggetti scolastici agli alunni poveri	»	40.000
» 5 —	Assistenza parascolastica, sanitaria, sportiva, culturale, ecc.	»	10.000
		TOTALE	So. 100.000

ALLEGATO N. 17.

Capitolo 20 — Spese per gli studi ed esperimenti in materia di educazione di base e di educazione dei nomadi. Spese nel Territorio per missioni di carattere internazionale.

Art. 1 —	Spese per l'educazione di base; funzionamento del D.A.U.F.E.P. e del centro di educazione di base	So.	45.000
» 2 —	Spese per il progetto di educazione dei nomadi	»	45.000
» 3 —	Spese nel Territorio per missioni di carattere internazionale	»	10.000
		TOTALE	So. 100.000

ALLEGATO N. 18.

Capitolo 21 — Spese per il Lavoro e la Previdenza Sociale.

Art. 1 —	Cancelleria e stampati	So.	25.000
» 2 —	Acquisto di pubblicazioni	»	5.000
» 3 —	Spese varie di funzionamento degli Uffici del Lavoro	»	10.000
		TOTALE	So. 40.000

ALLEGATO N. 19.

Capitolo 22 — Spese per il funzionamento degli Ospedali, Infermerie, Ambulatori e Laboratori; spese per il vitto ai ricoverati.

Art. 1 —	Spese per i contratti di forniture viveri agli Ospedali di Mogadiscio, direttamente stipulati dal Ministero per gli Affari Sociali, sulla base degli importi attuali, maggiorati del 10%	So.	400.000
» 2 —	Convenzione con il Vicariato Apostolico per le Suore Infermiere e per il Cappellano dell'Ospedale De Martino	»	241.200
» 3 —	Convenzione con lo S.M.O.M. per la gestione dell'Ospedale - Lebbrosario di Alessandra	»	67.200
» 4 —	Convenzione con la Ditta Bacca per la manutenzione degli apparecchi radiologici ed elettromedicali di Mogadiscio	»	9.600
» 5 —	Pagamento compensi agli insegnanti dei corsi professionali sanitari, nonchè compenso alle allieve levatrici giornaliera assunte in base alle disposizioni vigenti	»	35.000
» 6 —	Spese di materiale didattico per l'addestramento del personale sanitario, spese per libri di testo e spese per il funzionamento dei corsi professionali sanitari	»	10.000
» 7 —	Spese per il funzionamento dell'Ospedale G. De Martino e fornitura vitto ai degenti per i generi non coperti da contratto, sulla base delle effettive attuali anticipazioni trimestrali	»	580.000
» 8 —	Idem per l'Ospedale G. Forlanini	»	360.000
» 9 —	Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione dell'Alto Giuba	»	80.000
» 10 —	Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione del Basso Giuba	»	45.000
» 11 —	Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione della Migiurtinia	»	100.000
» 12 —	Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione del Benadir	»	65.000

Segue Allegato N. 19.

	Riporto	So. 2.038.000
Art. 14 — Idem per gli stabilimenti sanitari della Regione del Hiran	»	50.000
» 15 — Convenzione con i Fatebenefratelli per la gestione dell'Ospedale di Chisimaio	»	170.000
» 16 — Convenzione con i Fatebenefratelli per la gestione del dispensario anti-tubercolare di Chisimaio	»	24.000
» 17 — Spese per il pagamento delle percentuali sui proventi di laboratorio	»	9.000
» 18 — Spese per gli stampati ospedalieri, per i libretti di cura antitracomatosi, per le schede di cura antiluetica, per lo schedario antitubercolare, per vaccinazioni antitubercolari, per il censimento della bilharzia, ecc.	»	16.000
» 19 — Spese per il funzionamento, le riparazioni e le sostituzioni di pezzi delle due unità sanitarie mobili, delle dieci autoambulanze e dei due autocarri sanitari	»	10.000
» 20 — Spese per il funzionamento degli ambulatori di Mogadiscio per i canoni telefonici vari, acqua, bombole di liquigas, ed altre piccole spese	»	10.000
» 21 — Spese per fornitura zucchero e marmellata agli Ospedali di Mogadiscio	»	80.000
» 22 — Spese per il trasporto dei medicinali via mare o via terra tra il D.C.M.S. e tutti gli stabilimenti sanitari dell'interno	»	20.000
» 23 — Spese per il compenso speciale sanitario al personale sanitario giornaliero	»	80.000
» 24 — Piccola spesa di minuto mantenimento degli immobili sanitari, riparazione mobilio, riparazione attrezzature sanitarie, rifacimento materassi, assegnazioni temporanee di personale operaio per minuto mantenimento e per tutte le riparazioni sopra accennate	»	53.000
	TOTALE	So. 2.560.000

ALLEGATO N. 20.

Capitolo 23 — Spese per l'acquisto di medicinali e di materiale sanitario; spese per il funzionamento del Deposito Centro Materiale Sanitario e dell'Istituto Chimico Farmaceutico.

Art. 1 — Spese per l'acquisto di medicinali e materiali sanitari escluse quelle per la medicina sociale di cui al Cap. 24	So.	400.000
» 2 — Spese per rinnovazione materiali lettereci, biancheria e dotazioni ospedaliere	»	100.000
» 3 — Spese per rinnovazione mobilio (letti, tavoli, armadi, lettini operatori, attrezzatura d'ambulatorio, sgabelli, comodini, letti da parto, lampade scialitiche, tavolini a rotelle, ecc.)	»	77.000
» 4 — Acquisto attrezzature specialistiche, apparecchi elettromedicali, tubi radiologi, termostati, apparecchi aerosol, apparecchi a corrente galvanica e per elettrococ, elettro termocauteri, sterilizzatrici, filtri a pressione, centrifughe, vetrerie ed altre attrezzature varie per gli ambulatori specialistici e comuni nonchè per le sale chirurgiche e da parto e da laboratorio	»	70.000
» 5 — Spese per il funzionamento del D.C.M.S.	»	70.000
» 6 — Spese per acquisti di alcool, zucchero, petrolio e materiali di imballaggio per la riparazione e spedizione di prodotti medicinali	»	36.000
» 7 — Spese per la riparazione e la rimessa in efficienza di sterilizzatrici, autoclavi ed altri materiali fuori uso versati dagli stabilimenti sanitari al D.C.M.S.	»	12.000
» 8 — Spese per svincoli doganali e pagamento di diritti doganali su materiali sanitari importati	»	50.000
» 9 — Spese di funzionamento dell'I.C.F.A.S.	»	40.000
» 10 — Acquisto attrezzature di laboratorio e macchinari industriali per la produzione di medicinali presso l'I.C.F.A.S. nonchè manutenzione e riparazione degli apparecchi in dotazione	»	25.000
» 11 — Acquisto materie prime per la produzione medicinali I.C.F.A.S. e relativi materiali di confezione e di imballaggio	»	80.000
	TOTALE	So. 680.000

ALLEGATO N. 21.

Capitolo 24 — Spese per l'igiene, la profilassi e la medicina sociale.

Art. 1 —	Medicinali e materiali per la lotta contro il tracoma nelle scuole e nei villaggi	So.	10.000
» 2 —	Spese per le campagne antivaiose di massa (stampati, vaccini, trasferimenti delle squadre, ecc.)	»	14.000
» 3 —	Spese per indagini ed esperimenti sul terreno per la lotta contro la bilharzia	»	36.000
» 4 —	Vaccinazioni antitubercolari e lotta contro la TBC	»	30.000
» 5 —	Acquisto viveri ed alimenti concentrati e prodotti vitaminici per interventi di emergenza	»	38.000
» 6 —	Spese per l'acquisto di DDT e per la lotta antimalarica a integrazione della campagna antimalarica svolta in collaborazione con l'UNICEF con i fondi stanziati nella parte straordinaria del bilancio	»	30.000
» 7 —	Mense, centri di maternità ed infanzia, assistenza sanitaria scolastica, ed altre provvidenze a favore della maternità ed infanzia	»	40.000
» 8 —	Acquisto di medicinali e materiali per la lotta contro le malattie sociali (lue, tbc, malaria, anchilostomiasi, varicella, malattie contagiose, ecc.)	»	60.000
» 9 —	Spese di carburanti e lubrificanti pneumatici, autisti, ed in genere spese di funzionamento delle Unità Sanitarie mobili	»	45.000
» 10 —	Schede e stampati per l'indagine sociale, bollettini di propaganda ed in genere materiali per l'educazione sanitaria della popolazione	»	25.000
» 11 —	Spese per interventi igienici, per risanamento di villaggi, disinfestazioni di collettività, depurazione di acque, ed in genere per l'igiene ambientale	»	30.000
» 12 —	Spese per il reperimento ed il trasporto dei lebbrosi e per interventi straordinari in loro aiuto nonchè per il rinnovamento della barca addetta al traghetto di Alessandra e pagamento del relativo barcaio	»	12.000
TOTALE			So. 370.000

ALLEGATO N. 22.

Capitolo 25 — Spese per i Servizi Veterinari e per la difesa sanitaria del bestiame.

Art. 1 —	Acquisto medicinali	So.	230.000
» 2 —	Spese per acquisto di materiale da carovana ed attrezzature sanitarie per la veterinaria	»	18.000
» 3 —	Spese per stampati, blocchetti di ricevute, trasporto di sieri e vaccini, trasporto di personale, ecc.	»	12.000
» 4 —	Spese per le nuove attrezzature delle carovane veterinarie affidate agli assistenti veterinari somali (si prevede la creazione di sei nuove carovane leggere di questo tipo)	»	16.000
» 5 —	Spese per l'esportazione del bestiame (piastrine, tanaglie, costruzione di recinti, ecc.)	»	9.000
» 6 —	Spese per l'abbonamento a riviste, acquisto pubblicazioni, pubblicazioni di studi veterinari, esecuzione di ricerche, ecc.	»	5.000
» 7 —	Spese per l'acquisto di medicinali veterinari	»	10.000
TOTALE			So. 300.000

ALLEGATO N. 23.

Capitolo 26 — Spese per l'Istituto Sierovaccinogeno.

Art. 1 —	Spese di normale funzionamento dell'Istituto Sierovaccinogeno di Merca (acqua, luce, energia motrice, materiali di pulizia, ecc.)	So.	24.000
» 2 —	Persona giornaliero di fatica per la custodia e la pulizia dell'Istituto e degli animali in dotazione all'Istituto	»	8.000
» 3 —	Spese per il minuto mantenimento degli immobili e dei mobili dell'Istituto (stalle comprese)	»	10.000

Segue Allegato N. 23.

	Riporto	So.	57.000
Art. 5 — Funzionamento della scuola assistenti veterinari (compreso gli insegnanti, materiale didattico, libri, ecc.)		»	10.000
» 6 — Acquisto animali da esperimento e per la produzione dei vaccini		»	10.000
» 7 — Spese per il mantenimento degli animali suddetti		»	5.000
» 8 — Spese per reagenti, disinfettanti, materiale di laboratorio e materie prime per la produzione dei sieri e dei vaccini		»	10.000
» 9 — Pubblicazioni scientifiche		»	1.000
» 10 — Spese per la produzione del siero antitetanico (cavalli, attrezzature, flaconcini, ecc.)		»	9.000
» 11 — Attrezzature, studi ed esperimenti per la fecondazione artificiale		»	8.000
	TOTALE	So.	110.000

ALLEGATO N. 24.

Capitolo 27 — Spese per il funzionamento della Biblioteca, della Fototeca e per il Museo della Garesa (acquisto di libri e pubblicazioni, rilegatura e lavori cartografici).

Art. 1 — Acquisto pubblicazioni per la biblioteca	So.	10.000
» 2 — Acquisto fotografie e ordinamento della fototeca	»	6.000
» 3 — Spese per il Museo della Garesa	»	6.000
» 4 — Rilegatura libri, lavori cartografici, ecc.	»	3.000
	TOTALE	So. 25.000

ALLEGATO N. 25.

Capitolo 28 — Spese per contributi a Missioni di Studio, per la pubblicazione di opere interessanti la Somalia e per la Statistica.

Art. 1 — Contributi a Missioni di Studio	So.	3.000
» 2 — Pubblicazione di opere interessanti la Somalia e contributo per pubblicazioni private di interesse pubblico	»	9.000
	TOTALE	So. 12.000

ALLEGATO N. 26.

Capitolo 29 — Spese per i servizi di stampa e di radiodiffusione e per il cinema educativo.

Art. 1 — Spese generali:

a) spese postali e telegrafiche	So.	20.000
b) documentazione informativa, raccolte illustrative, libri e riviste, enciclopedie aggiornate	»	20.000
c) personale giornaliero	»	39.000
	So.	79.000

Art. 2 — « Corriere della Somalia »:

a) Stampa del giornale (15.000 × 12)	So.	156.000
b) Agenzie (ANSA - MONDAR - AIDI - SSS)	»	9.000
c) Collaborazioni fisse	»	22.200
d) Collaborazioni saltuarie ed eventuali corrispondenti Somalia	»	20.000
e) Correttrice bozze (1.000 × 12)	»	12.000
f) Spese per forniture fotografie, cliché per il giornale, ecc.	»	16.000
g) Spese rappresentanza corrispondenti altri giornali e soggiorno Somalia	»	5.000
h) Spese per concorsi o premi indetti dal « Corriere del-		

Segue Allegato N. 26.

Art. 3 — Radio:

	So.	324.200
a) Orchestra, cantanti e dicitori	So.	100.000
b) Recitatori e interpretatori Corano	»	9.600
c) Annunciatori italiani e somali	»	27.000
d) Apprendisti tecnici	»	12.000
e) Acquisto accessori, materiali ricambio funzionamento auditorium	»	30.000
f) Acquisto dischi per radio	»	15.000
g) Acquisto nastri magnetici	»	10.000
	»	203.600

» **4 — Teatro mobile:**

a) Spese per carburanti	So.	10.000
b) Spese per manutenzione carro, attrezzi per il palco e sceneggiature	»	15.000
c) Compensi autori commedie, scenografi e comparse	»	15.000
	»	40.000

» **5 — Cinema educativo:**

a) Acquisto pellicole	So.	10.000
b) Operatore cinematografico	»	5.000
c) Personale vario per sonorizzazione, compensi per comparse e montaggio film	»	10.000
d) Spese per stampa, sviluppo e sonorizzazione	»	20.000
	»	45.000

» **6 — Agenzia Somala di Informazioni:**

a) Contributo Agenzia italiana	So.	30.000
b) Spese per fitto locali, luce a Mogadiscio	»	5.000
c) Compensi per collaborazione	»	5.000
	»	40.000

TOTALE So. 652.800

ALLEGATO N. 27:

Capitolo 30 — Spese per favorire lo sviluppo industriale e commerciale del Territorio; contributi e sovvenzioni ad Enti che si occupano dello sviluppo commerciale, industriale ed agricolo della Somalia.

Art. 1 — Spese per favorire lo sviluppo dell'attività artigiana e peschereccia dei Somali, contributi alle cooperative artigiane e pescherecce	So.	34.000
» 2 — Spese per missioni internazionali di studio nel Territorio, indagini ittiologiche e piani di sviluppo economico	»	25.000
» 3 — Contributi e sovvenzioni alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Somalia per l'assolvimento dei propri compiti	»	170.000
» 4 — Spese per l'abbonamento a periodici e pubblicazioni tecniche; varie ed eventuali	»	1.000
	TOTALE	So. 230.000

ALLEGATO N. 28.

Capitolo 31 — Spese per il Servizio Geologico e per lo sviluppo minerario del Territorio.

Art. 1 — Spese per l'acquisto di apparecchi scientifici e di reagenti chimici, pubblicazioni, riviste, cancelleria, stampati, ecc.	So.	9.000
» 2 — Spese per carburanti e lubrificanti, manutenzione automezzi	»	5.000
» 3 — Spese per il personale giornaliero	»	15.000

LLEGATO N. 29.

Capitolo 32 — Spese per il funzionamento del Consiglio Economico. Spese per i Servizi di controllo e di disciplina dei commerci e delle industrie.

Art. 1 — Spese per il funzionamento del Consiglio Economico:			
a)	Compensi al personale di Segreteria	So.	15.000
b)	Trasferte ed indennità ai Consiglieri	»	15.000
c)	Cancelleria, stampati e varie	»	5.000
			So. 35.000
» 2 — Spese per il servizio di vigilanza e controllo degli apparecchi a pressione, acquisto strumenti di verifica			
			» 4.000
		TOTALE	So. 39.000

LLEGATO N. 30.

Capitolo 33 — Spese per il funzionamento e la manutenzione delle opere di segnalamento delle coste, dei porti e delle rade.

Art. 1 — Personale giornaliero			
		So.	9.000
» 2 — Spese di manutenzione ordinaria			
		»	3.300
» 3 — Spese di funzionamento:			
a)	Approvvigionamento materiali	So.	13.000
b)	Approvvigionamento bombole ad acetilene	»	11.000
c)	Approvvigionamento petrolio illuminante	»	5.000
d)	Carburanti funzionamento automezzi	»	4.500
e)	Carburanti approvvigionamento materiali	»	1.400
f)	Noli materiali	»	6.000
g)	Ufficio Idrografico	»	3.000
h)	Stazione segnali	»	1.500
i)	Energia elettrica	»	4.800
l)	Riparazioni e revisioni apparecchi ottici e strumenti	»	1.000
m)	Revisione annuale fari	»	3.000
n)	Cancelleria e stampati	»	4.000
			» 58.700
		TOTALE	So. 71.000

LLEGATO N. 31.

Capitolo 34 — Spese per il funzionamento dei Servizi Marittimi e Portuali.

Art. 1 — Spese per l'illuminazione elettrica e ricambi lampade:			
a)	Pontili e piazzali portuali a Mogadiscio	So.	28.500
b)	Pontili e piazzali portuali a Merca	»	8.500
c)	Porto di Chisimaio	»	7.500
d)	Ufficio e caserma Capitaneria di Mogadiscio	»	2.350
e)	Ufficio Marittimo Merca	»	150
			So. 47.000
» 2 — Spese per acqua e servizi igienici:			
a)	Mogadiscio	»	1.000
b)	Merca	»	800
c)	Chisimaio	»	600
			» 2.400

» 3 — Fitto locali a Merca			
			» 3.400
» 4 — Carburanti e lubrificanti per automezzi di servizio			
			» 1.000
» 5 — Noleggio imbarcazioni per le operazioni di ammissione alla libera pratica, spese varie ed eventuali			
			» 5.000
» 6 — Cancelleria, stampati, ecc.			
			» 6.000

ALLEGATO N. 32.

Capitolo 35 — Spese per il funzionamento dei Servizi Aeroportuali.

Art. 1 — Personale giornaliero di fatica	So.	11.600
» 2 — Manutenzione striscia di sicurezza e sfalcio erba	»	1.000
» 3 — Manutenzione aerostazione civile	»	2.400
» 4 — Carburanti e lubrificanti	»	4.000
» 5 — Cancelleria, stampati, ecc.	»	1.000
TOTALE		So. 20.000

ALLEGATO N. 33.

Capitolo 36 — Spese per il funzionamento del Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 1 — Spese per stampati tecnici, patenti, trittici, libretti di circolazione	So.	3.000
» 2 — Spese per la tenuta del pubblico Registro Automobilistico	»	3.000
» 3 — Spese varie di funzionamento ed eventuali	»	2.000
TOTALE		So. 8.000

ALLEGATO N. 34.

Capitolo 37 — Spese per l'esercizio dei Servizi Postali e Telegrafici.

Art. 1 — Servizi postali:		
a) Trasporto aerei	So.	156.000
b) Trasporti di superficie	»	32.000
c) Scorta valori	»	6.000
d) Diritti esteri sui pacchi e buoni internazionali ri- sposta	»	3.000
e) Compenso ai rivenditori delle carte-valori	»	14.000
f) Stampati tecnici; stampati litografia; pubblicazioni tecniche	»	35.000
g) Acqua, luce e servizi igienici	»	8.000
h) Manutenzione automezzi, carburanti e lubrificanti	»	7.000
i) Manutenzione casellario impianto elettrico e minuto mantenimento locali	»	3.000
l) Varie: francatura corrispondenza; sigilli; manuten- zione dei sacchi postali	»	3.000
m) Manodopera giornaliera piantoni e fattorini	»	83.000
n) Trasferimenti personale giornaliero	»	3.000
o) Funzionamento uffici postali periferici	»	37.000
p) Fiera Somalia	»	5.000
		So. 395.000
» 2 ^a — Servizi telegrafici:		
a) Diritti esteri sui telegrammi	So.	110.000
b) Associazione U.I.T. e pubblicazioni tecniche	»	8.000
c) Servizio recapito telegrammi (manutenzione mezzi di trasporto)	»	3.000
d) Stampati d'uso telegrafico	»	13.000
e) Manodopera giornaliera; piantoni e fattorini	»	21.000
		» 155.000
TOTALE		So. 550.000

ALLEGATO N. 35.

Capitolo 38 — Spese per l'esercizio dei Servizi Telefonici e per la manutenzione degli impianti.

Art. 1 — Funzionamento:		
a) Diritti esteri sulle comunicazioni radiotelefoniche	So.	25.000
b) Illuminazione, acqua, ecc.	»	10.000
c) Manodopera giornaliera	»	100.000

Segue Allegato N. 35.

Art. 2 — Spese di manutenzione:	Riporto	So.	202.000
a) Materiali vari	So.	24.000	
b) Ricambi pile, ecc.	»	12.000	
c) Riparazioni automezzi	»	8.000	
d) Carburanti, lubrificanti, ecc.	»	8.000	52.000
			<hr/>
	TOTALE	So.	254.000

ALLEGATO N. 36.

Capitolo 39 — Spese per l'esercizio dei Servizi delle Telecomunicazioni.

Art. 1 — Spese di funzionamento:			
a) Personale giornaliero	So.	125.000	
b) Fitto locali INCIS	»	11.000	
c) Energia elettrica per gli apparati, uffici e caserma	»	70.000	
d) Consumo acqua per lavanda	»	5.000	
e) Carburanti per gruppi elettrogeni ed automezzi	»	30.000	
f) Canone telefonico	»	1.400	
g) Tassa spazzatura	»	300	
h) Minuto mantenimento fabbricati	»	4.300	
i) Viveri conforto personale RT militare	»	1.000	So. 248.000
			<hr/>
» 2 — Spese di manutenzione:			
a) Ricambi, valvole, antenne, resistenze	So.	20.000	
b) Manutenzione strumenti	»	2.000	
c) Batterie accumulatori	»	11.000	
d) Spese varie	»	9.000	» 42.000
			<hr/>
» 3 — Spese accasermamento:			
a) Spese per il servizio di casermaggio	So.	6.400	
b) Lavatura effetti letterecci	»	1.000	
c) Spese per il servizio sanitario	»	3.120	
d) Spese per il servizio vestiario:			
— Serie vestiario Ufficiali, marescialli italiani (4 unità)	»	1.720	
— Approvvigionamenti di effetti di vestiario dall'Italia per militari italiani e somali	»	20.000	
— Oneri doganali nella misura del 30%	»	7.560	
— Vestiario da distribuire a pagamento	»	3.000	
— Manutenzione vestiario e confezione effetti speciali	»	1.000	
— Riparazione calzature marinai somali	»	1.000	» 45.000
			<hr/>
	TOTALE	So.	385.000

ALLEGATO N. 37.

Capitolo 40 — Sovvenzioni per le linee di comunicazione.

Art. 1 — Sovvenzione della linea di cabotaggio Mombasa-Mogadiscio-Aden, sulla base di So. 35.000 a viaggio, ai sensi della vigente convenzione stipulata con l'armatore Boero	So.	245.000
» 2 — Sovvenzioni ad istituendo linee regolari di comunicazioni automobilistiche interne		p. m.
	TOTALE	So. 245.000

ALLEGATO N. 38.

Capitolo 41 — Manutenzione ordinaria delle piste e delle strade, nonché delle piste di atterraggio degli aeroporti e dei campi di fortuna del Territorio.

Art. 1 — Manutenzione strade asfaltate comprese le opere d'arte	So.	350.000
» 2 — Manutenzione piste stabilizzate	»	30.000

ALLEGATO N. 39.

Capitolo 42 — Manutenzione ordinaria degli edifici, compresi quelli degli aeroporti adibiti ai servizi aerei civili.

Art. 1 —	Manutenzione di edifici demaniali di nuova costruzione		
» 2 —	Manutenzione degli edifici demaniali non di nuova costruzione e sog- getti a grandi rifacimenti	So.	200.000
		»	600.000
			<hr/>
	TOTALE	So.	800.000

ALLEGATO N. 40.

Capitolo 43 — Manutenzione ordinaria delle opere fluviali, dei ponti, traghetti e natanti, spese relative alla disciplina delle acque dei fiumi e loro derivazioni.

Art. 1 —	Manutenzione di n. 12 ponti sull'Uebi Scebeli, compresi quelli sul canale scaricatore di Villabruzzo e quelli sulla diga di Genale	So.	20.000
» 2 —	Manutenzione dei due traghetti di Dolo e dei traghetti di Lugh Ferran- di e Bardera	»	20.000
» 3 —	Disciplina delle acque:		
	a) manutenzione delle opere del Centro Idrico di Ge- nale	So.	20.000
	b) funzionamento del detto Centro Idrico (paghe, car- buranti, lubrificanti, ecc.)	»	100.000
			<hr/>
		»	120.000
» 4 —	Complesso dragante sull'Uebi Scebeli per il disinsabbiamento a monte delle dighe:		
	a) manutenzione	So.	4.000
	b) funzionamento del complesso e suoi trasferimenti per via terra fra i vari bacini	»	26.000
			<hr/>
		»	30.000
			<hr/>
	TOTALE	So.	190.000

ALLEGATO N. 41.

Capitolo 44 — Manutenzione ordinaria delle opere marittime e delle attrezzature portuali e spese per la conservazione dell'efficienza dei porti e rade di approdo.

Art. 1 —	Manutenzione pontili e attrezzature annesse del Porto di Mogadiscio	So.	65.860
» 2 —	Complesso dragante per il disinsabbiamento dei porti:		
	a) manutenzione	So.	22.000
	b) funzionamento (carburanti e lubrificanti)	»	50.000
	c) paghe e varie	»	58.000
			<hr/>
		»	130.000
» 3 —	Manutenzione edifici demaniali adibiti a servizi portuali	»	25.000
			<hr/>
	TOTALE	So.	220.860

ALLEGATO N. 42.

Capitolo 45 — Spese per l'esercizio delle centrali elettriche.

Art. 1 —	Villa Italia		p. m.
» 2 —	Alto Giuba	So.	30.000
» 3 —	Basso Giuba	»	55.000 (1)
» 4 —	Mudugh	»	25.000
» 5 —	Hiran	»	25.000
» 6 —	Migiurtinia	»	50.000

ALLEGATO N. 43.

Capitolo 46 — Spese per l'esercizio di acquedotti, di impianti di sollevamento idrico e di manutenzione ordinaria dei pozzi.

art. 1 — Pozzi trivellati:			
a) manutenzione e funzionamento di 40 pozzi trivellati muniti di motopompe ed elettropompe	So.	525.000	
b) manutenzione e funzionamento di 40 pozzi trivellati muniti di aeromotori	»	100.000	So. 625.000
» 2 — Manutenzione di n. 100 pozzi a gola aperta	»		30.000
» 3 — Funzionamento della squadra per la manutenzione degli impianti idrici di Mogadiscio	»		60.000
» 4 — Manutenzione degli impianti idrici nei fabbricati demaniali di uso pubblico o privato	»		20.000
	TOTALE	So.	735.000

ALLEGATO N. 44.

Capitolo 47 — Spese per il funzionamento delle Officine dei Lavori Pubblici comprese quelle delle Sezioni presso le Regioni.

art. 1 — Officina Centrale di Mogadiscio	So.	530.000
» 2 — Officina Sezione LL. PP. Alto Giuba	»	10.000
» 3 — Officina Sezione LL. PP. Basso Giuba	»	25.000
» 4 — Officina Sezione LL. PP. Hiran	»	5.000
» 5 — Officina Sezione LL. PP. Mudugh	»	10.000
» 6 — Officina Sezione LL. PP. Migiurtinia	»	10.000
	TOTALE	So. 590.000

ALLEGATO N. 45.

Capitolo 48 — Spese d'ufficio, di cancelleria, di stampati e per materiali tecnici per il normale funzionamento dei Servizi del Dipartimento.

art. 1 — Canone per utenze di acqua, luce e telefoni	So.	14.000
» 2 — Stampati ordinari e cancelleria. Spese per minuto mantenimento	»	46.000
» 3 — Stampati e materiali tecnici compresi quelli per disegni e riproduzioni	»	75.000
	TOTALE	So. 135.000

ALLEGATO N. 46.

Capitolo 49 — Spese di sorveglianza dei Cantieri, dell'Officina e degli stabili demaniali.

art. 1 — Paghe a n. 131 guardiani	So.	178.000
---	-----	---------

ALLEGATO N. 47.

Capitolo 50 — Spese per gli automezzi del Dipartimento LL. PP. e delle Sezioni presso le Regioni.

art. 1 — Dipartimento Lavori Pubblici	So.	200.000
» 2 — Sezione LL. PP. Alto Giuba	»	8.000
» 3 — Sezione LL. PP. Basso Giuba	»	8.000
» 4 — Sezione LL. PP. Hiran	»	5.000
» 5 — Sezione LL. PP. Benadir	»	8.000
» 6 — Sezione LL. PP. Mudugh	»	8.000
» 7 — Sezione LL. PP. Migiurtinia	»	8.000

ALLEGATO N. 48.

Capitolo 51 — Spese per il Servizio Agrario, Forestale e Venatorio. Spese per l'impiego di mezzi meccanici a favore dell'agricoltura somala.

A) Spese per il funzionamento dell'Ufficio e dei Servizi Centrali:

Art. 1	— Ufficio Centrale - Spese di propaganda e per corsi di carattere pratico; acquisto e distribuzione sementi selezionate; acquisto attrezzature scientifiche e pubblicazioni tecniche; carburanti e lubrificanti; manutenzione e riparazione automezzi; retribuzione autisti; varie	So.	160.000	
» 2	— Servizio Fitopatologico - Trattamenti antiparassitari sperimentali e applicativi; acquisto e manutenzione mezzi di distribuzione; spese per la manodopera delle unità di distribuzione; spese per automezzi; acquisto materiali di laboratorio; spese per la polizia fitosanitaria; varie	»	60.000	
» 3	— Servizio di sperimentazione agraria. - Acquisto sementi selezionate e piante di nuova introduzione; spese per automezzi; spese per personale specializzato; varie	»	30.000	
» 4	— Servizio Forestale e Venatorio. - Costituzione di vivai sperimentali; rimboschimento e alberatura; spese per automezzi; varie	»	45.000	
» 5	— Osservatorio di economia agraria. - Stampati tecnici; spese per automezzi e per il personale giornaliero; varie	»	9.000	
» 6	— Vivai di Mogadiscio e giardini demaniali; sementi e vasi; manodopera giornaliera; varie	»	9.000	
» 7	— Cancelleria e stampati	»	40.000	So. 353.000

B) Servizi periferici:

Art. 8	— Sezione Agraria di Afgoi. - Culture sperimentali e vivai; manutenzione ordinaria strade e canali; minuto mantenimento fabbricati; manutenzione mezzi meccanici; acquisto sementi, piante e concimi; spese generali; spese per gli automezzi; varie ed eventuali	So.	10.000	
» 9	— Sezione Agraria di Alessandra c. s.	»	40.000	
» 10	— Sezione Agraria di Baidoa c. s.	»	20.000	
» 11	— Sezione Agraria di Bardera Duggiuma c. s.	»	9.000	
» 12	— Sezione Agraria di Belet Uen c. s.	»	10.000	
» 13	— Sezione Agraria di Brava c. s.	»	9.000	
» 14	— Centro Agrario di Genale c. s.	»	160.000	
» 15	— Sezione Agraria di Ionte c. s.	»	24.000	
» 16	— Servizio per lo sviluppo agricolo:			
	1) Nucleo di meccanizzazione dell'Uebi Scebeli (Bald). - Spese generali; manutenzione e noleggio automezzi; carburanti e lubrificanti; spese per personale giornaliero; manutenzione e riparazione mezzi meccanici; varie	»	145.000	
	2) Nucleo di meccanizzazione del Giuba. - c.s.	»	47.000	» 474.000
				TOTALE So. 827.000

ALLEGATO N. 49.

Capitolo 52 — Spese per il Servizio Zootecnico.

Art. 1	— Spese per la propaganda fra autoctoni per il miglioramento della specie per la valorizzazione del bestiame (rassegne zootecniche, corsi pratici, diffusione a mezzo stampa e proiezioni cinematografiche di nozioni tecniche, acquisto piccola attrezzatura tecnica)	So.	25.000
» 2	— Spese per migliorare i prodotti pastorali (polli, sehen, carni)	»	5.000
» 3	— Spese per il miglioramento dei pascoli	»	5.000
» 4	— Spese di funzionamento dell'azienda zootecnica	»	40.000
» 5	— Spese di funzionamento del 1° Centro di raccolta di prodotti pastorali	»	15.000

ALLEGATO N. 50.

Capitolo 53 — Spese per il Servizio Meteorologico.

Art. 1 — Spese per il completamento della prima serie di stazioni meteorologiche; acquisto strumenti meteorologici	So.	10.000
» 2 — Manutenzione e riparazione degli strumenti scientifici; acquisto di grafici e varie	»	5.000
» 3 — Compenso al personale giornaliero addetto alle stazioni	»	5.000
TOTALE		So. 20.000

ALLEGATO N. 51.

Capitolo 54 — Spese per il funzionamento del Servizio Antiacridico e per le retribuzioni al personale addetto.

Art. 1 — Spese generali, manutenzione automezzi	So.	50.000
» 2 — Spese per il personale	»	330.000
» 3 — Spese per carburanti e lubrificanti	»	70.000
» 4 — Spese materiale per la lotta antiacridica	»	20.000
» 5 — Varie ed eventuali	»	10.000
TOTALE		So. 480.000

ALLEGATO N. 52.

Capitolo 56 — Stipendi, indennità varie e spese di trasferimento riguardanti il personale somalo della Guardia di Finanza.

GRADO	Unità in servizio	Spese unitaria annua (solo paga)	ASSEGNI ANNUI LORDI					TOTALE GENERALE	NOTE
			Paga	Indennità Polizia	Indennità alloggio	Gratifica	TOTALE		
Sottotenente	6	7.200	43.200	9.360	3.600	1.800	57.960		
Mar. Maggiore	1	4.980	4.980	1.080	480	208	6.748		
Mar. Capo	3	4.080	12.240	2.700	1.260	510	16.710		
Mar. Ordinario	2	4.440	8.880	1.440	720	360	11.400		
Brigadiere	5	2.760	13.800	2.700	1.500	575	18.575		
Sotto Brigadiere	13	2.400	31.200	7.020	3.900	1.300	43.420		
Appuntati	10	2.040	20.400	3.600	1.800	850	26.650		
Finanzieri	120	1.740	208.800	43.200	21.600	8.700	282.300		
Totali	160	—	343.500	71.100	34.860	14.303	463.763	463.763	

Indennità di trasferta e di missione - a calcolo	13.200
Indennità confinaria - a calcolo	20.000
Indennità di disagiata residenza - a calcolo	17.000
Indennità di specializzazione - a calcolo	6.037
TOTALE So. 520.000	

ALLEGATO N. 53.

Capitolo 57 — Spese per il Servizio della Guardia di Finanza: armamento, casermaggio, vestiario e spese generali.

Art. 1 — Armamento:		
a) riparazione armi in dotazione	So.	1.500
b) acquisto di nuove armi	»	12.500
c) acquisto munizioni per addestramento	»	2.500
TOTALE		So. 16.500

Segue Allegato N. 53.

			Riporto	So.	16.500
Art. 2	— Casermaggio:				
	a) sostituzione materiali deteriorati	So.	6.000		
	b) acquisto nuovi materiali per la dotazione dei reparti	»	25.000	»	31.000
» 3	— Vestiario:				
	a) acquisto oggetti di vestiario per militari somali			»	62.300
» 4	— Spese generali:				
	a) cancelleria e stampati	So.	10.200		
	b) lavatura biancheria e disinfettanti p. locali	»	2.000		
	c) minuto mantenimento e pulizia locali	»	10.000		
	d) illuminazione	»	9.500		
	e) rifornimento acqua potabile e da lavanda	»	10.500		
	f) spese per fitto locali	»	2.000		
	g) servizio informazioni	»	6.000	»	50.200
				TOTALE	So. 160.000

ALLEGATO N. 54.

Capitolo 58 — Spese per le Dogane, gli Uffici delle Imposte Dirette e delle Tasse sugli Affari.

Art. 1	— Dogane:				
	a) cancelleria e stampati	So.	35.000		
	b) illuminazione e acqua	»	5.000		
	c) spese postali, telegrafiche e telefoniche	»	3.000		
	d) pulizia locali e piccolo mantenimento	»	2.000		
	e) attrezzature e varie	»	5.000	So.	50.000
» 2	— Imposte dirette:				
	a) cancelleria e stampati	»	10.000		
	b) paghe ai riscuotitori di tributi (giornalieri)	»	16.000	»	26.000
» 3	— Tasse sugli Affari:				
	Cancelleria e stampati			»	14.000
				TOTALE	So. 90.000

ALLEGATO N. 55.

Capitolo 59 — Spese per l'esercizio del Monopolio sui tabacchi e sui fiammiferi.

Art. 1	— Spese per il personale giornaliero	So.	7.500		
» 2	— Lavorazione del tabacco da mastica	»	55.500		
» 3	— Acquisto tabacchi dal Monopolio Italiano	»	1.551.000		
» 4	— Acquisto di sigarette di marca inglese e americana	»	300.000		
» 5	— Acquisto di tabacco da mastica	»	60.000		
» 6	— Acquisto di fiammiferi dalla SAFFA di Milano	»	49.000		
» 7	— Acquisto fiammiferi in Eritrea	»	101.000		
» 8	— Trasporto generi via terra, via mare e facchinaggi	»	141.000		
» 9	— Provvigione ai gestori dei Magazzini di vendita	»	12.000		
» 10	— Affitto locali	»	10.500		
» 11	— Acquisto cancelleria e stampati	»	3.500		
» 12	— Gestione diretta dei Magazzini di Chisimaio e Merca	»	4.000		
» 13	— Spese generali	»	5.000		
				TOTALE	So. 2.300.000

ALLEGATO N. 56.

Capitolo 61 — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Fondiario e del Demanio e per il Servizio Tecnico Erariale.

Art. 1	— Cancelleria e stampati	So.	15.000		
» 2	— Materiale tecnico	»	25.000		
» 3	— Varie di funzionamento	»	10.000		

ALLEGATO N. 57.

Capitolo 66 — **Spese per indennità ai membri del Governo e gettoni di presenza ai componenti del Consiglio dei Ministri.**

art. 1 — Indennità ai membri del Governo	So.	115.000
» 2 — Gettoni di presenza ai componenti del Consiglio dei Ministri	»	45.000
TOTALE		So. 160.000

ALLEGATO N. 58.

Capitolo 67 — **Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo, in servizio presso il Ministero per gli Affari Interni e presso gli Uffici e Servizi da esso dipendenti.**

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE		
MM. CENTRALE								
Dipartimento								
	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500		Gli stipendi e le gratifiche sono stati calcolati con il 1° aumento che maturerà il 1° gennaio 1957.
	A/6	2	8.640	17.280	720	18.000		
	A/7	2	7.440	14.880	620	15.500		
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	D/10	1	3.840	3.840	160	4.000		
	D/14	1	1.920	1.920	272	2.192		
	D/15	4	1.620	6.480	272	6.752		
Totali		13	—	69.720	3.099	72.819	72.819	
MM. REGIONALE								
Regioni e Distretti								
	A/5	15	9.840	147.649	6.150	153.799		
	A/6	18	8.640	155.520	6.480	162.000		
	A/7	6	7.440	44.640	1.860	46.500		
	B/6	2	8.640	17.280	720	18.000		
	B/7	5	7.440	37.200	1.550	38.750		
	B/8	4	5.640	22.560	940	23.500		
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500		
	C/6	5	8.640	43.200	1.800	45.000		
	C/7	10	7.440	74.400	3.100	77.500		
	C/8	48	5.640	270.720	11.280	282.000		
	C/9	17	4.320	73.440	3.060	76.500		
	C/10	15	3.720	55.800	2.325	58.125		
	C/11	25	3.120	78.000	3.250	81.250		
	D/9	2	4.440	8.880	370	9.250		
	D/10	5	3.840	19.200	800	20.000		
	D/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/12	4	2.520	10.080	420	10.500		
	D/13	4	2.220	8.880	370	9.250		
	D/14	15	1.920	28.800	1.200	30.000		
	D/15	30	1.620	48.600	2.040	50.440		
pers. non inquadrato		7	—	35.700	1.490	37.190		
Totali		253	—	1.191.109	49.645	1.240.754	1.240.754	
MM. CENTRALE								
Dipartimento								
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	C/8	4	5.640	22.560	940	23.500		
	C/10	3	3.720	11.130	465	11.595		
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/15	2	1.620	3.240	136	3.376		
Totali		12	—	50.610	2.111	52.721	52.721	

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE		
III Dipartimento	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750	Riperto So. 1.366.294	
	C/10	3	3.720	11.130	465	11.595		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
Totali		5	—	20.790	868	21.658		21.658
							Totale spesa Ministero Affari Interni	So. 1.532.152
							arrotondato	So. 1.535.000

Indennità di carica a n. 6 Prefetti a So. 3.600 annui ciascuno So. 21.600
 Indennità di carica a n. 30 Commiss. Distr. a So. 1.800 annui ciascuno » 54.000
 Indennità di carica per eventuali Reggenti di Reg. e Distr. - a calcolo » 20.000
 Indennità di disagiata residenza a 90 unità in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Moddugh a So. 540 annui ciascuno . . . » 48.600

Totale spesa Ministero Affari Interni So. 1.532.152

arrotondato So. 1.535.000

ALLEGATO N. 59.

Capitolo 68 — Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile compreso quello militarmente ordinato in servizio presso il Ministero per gli Affari Sociali e presso gli Uffici e Servizi da esso dipendenti.

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE		
AMM. CENTRALE	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250		Gli stipendi sono stati calcolati col 1° aumento che maturerà il 1° gennaio 1937.
I Dipartimento	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000		
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		6	—	33.780	1.408	35.188	35.188	
Scuole Element., Collegi, Orfanotrofi, ecc.	A/6	3	8.640	25.920	1.080	27.000		
	B/6	13	8.640	112.320	4.680	117.000		
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	B/8	25	5.640	141.000	5.875	146.875		
	B/9	35	4.320	151.200	6.300	157.500		
	C/7	2	7.440	14.880	620	15.500		
	C/8	6	8.640	51.840	2.160	54.000		
	C/9	13	4.320	56.160	2.340	58.500		
	C/10	51	3.720	189.720	7.905	197.625		
	C/11	38	3.120	118.560	4.940	123.500		
	D/9	1	4.440	4.440	185	4.625		
	D/10	5	3.840	19.200	800	20.000		
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/12	17	2.520	42.840	1.785	44.625		
	D/13	10	2.220	22.200	930	23.130		
	D/14	7	1.920	13.440	560	14.000		
	D/15	49	1.620	79.380	3.332	82.712		
Pers. non inquadrato		2	2.550	5.100	213	5.313		
Supplenti Maestri		150	2.238	335.700	11.250	346.950		

UFFICIO	Categorìa e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE	
				Stipendio	Gratifica	TOTALE			
Riporto So.							1.485.043		
AMM. CENTRALE II Dipartimento	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	9.000		
AMM. CENTRALE III Dipartimento	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500			
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875			
	C/9	1	3.120	3.120	130	3.250			
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250			
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625			
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.064			
Totali		9	—	25.500	1.064	26.564	26.564		
Ospedali, Infermerie, Ambulatori, ecc.	B/6	3	8.640	25.920	1.080	27.000			
	B/7	6	7.440	44.640	1.860	46.500			
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875			
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500			
	C/7	3	7.440	22.320	2.170	24.490			
	C/8	48	5.640	270.620	11.280	281.900			
	C/9	23	4.320	99.360	4.140	103.500			
	C/10	71	3.720	264.120	11.005	275.125			
	C/11	48	3.120	149.760	6.240	156.000			
	C/12	26	2.520	65.520	2.730	68.250			
	C/13	80	2.220	177.600	7.440	185.040			
	C/14	4	1.920	7.680	320	8.000			
	C/15	9	1.620	14.580	612	15.192			
	D/10	3	3.840	11.520	480	12.000			
	D/12	41	2.520	103.320	4.305	107.625			
	D/13	29	2.220	64.380	2.697	67.077			
	D/14	77	1.920	147.840	6.160	154.000			
	D/15	143	1.620	231.660	9.724	241.384			
Pers. non inquadrato		17	—	40.680	1.695	42.375			
Totali		533	—	1.751.480	74.353	1.825.833	1.825.833		
	Indennità di disagiata residenza a n. 55 unità in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno							So. 29.700	
	Indennità sanitaria							» 75.000	
	Indennità di disagiata residenza a n. 53 unità in servizio presso il Ministero per gli Affari Sociali nelle Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno							» 28.620	
AMM. CENTRALE V Dipartimento	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750		(a) in pro-	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		va con lo sti-	
	C/12 (a)	8	1.980	15.840	660	16.500		pendio men-	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		sile di So.	
Totali		11	—	28.620	1.193	29.813	29.813	165.	
	Indennità di disagiata residenza a n. 4 unità distaccate presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh							So. 2.160	

GRADO	Unità in servizio	Spesa unitaria annua (solo paga)	ASSEGNI ANNUI LORDI				TOTALE GENERALE	NOTE
			Paga	Indennità veterinaria	Indennità alloggio	Gratifica		

(segue IV Dipartimento)

Riporto So. 3.511.733

Allievo Guardia veterinaria	—	—	—	—	—	—	—	—
Guardia veterinaria	39	1.980	77.220	14.040	7.020	3.218	101.498	
1 ^a Guardia vet.	3	2.280	6.840	1.080	540	285	8.745	
Guar. scelta vet.	7	2.640	18.480	3.780	2.100	770	25.130	
Sottocapo Guardia veterinaria	7	3.000	21.000	3.780	2.100	875	27.755	
Capo Guar. vet.	2	3.840	7.680	1.440	720	220	10.060	
1 ^o Capo Guar. vet.	1	2.280	2.280	900	420	185	3.785	
Ispett. Guar. vet.	1	4.980	1.080	480	238	238	6.778	
Totali	60	—	138.480	26.100	13.380	5.791	183.751	183.751

Indennità di disagiata residenza a n. 4 unità distaccate presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh So. 2.160
 Indennità di trasferta e di missione, a calcolo » 14.089

UFFICIO	Categorìa e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			
				Stipendio	Gratifica	TOTALE	
AMM. CENTRALE V Dipartimento	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625	
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875	
	C/12	1	2.520	2.520	105	2.625	
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
Pers. non inquadrato		1	2.760	2.760	115	2.875	
Totali		10	—	38.820	1.618	40.438	40.438

Servizio Stampa	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	4	5.640	22.560	940	23.500	
	C/9	2	4.320	8.640	360	9.000	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/12	3	2.520	7.560	315	7.875	
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000	
D/15	3	1.620	4.860	204	5.064		
Totali		18	—	69.780	2.909	72.689	72.689

Totale spesa So. 3.824.960

Regie V Dipartimento.

	Riporto totale spesa	So. 3.824.960
Per nuove assunzioni di:		
n. 140 maestri di cui 100 dal 1-1-1957 e 40 dal 1-7-1957	»	185.400
n. 15 coadiutori	»	45.000
n. 15 allievi infermieri	»	27.000
n. 15 piantoni di sanità	»	22.500
n. 12 infermieri di 2ª classe	»	36.000
Gratifica Ramadan e Arafa	»	27.100

Totale spesa Ministero Affari Sociali So. 4.167.960

arrotondato a So. 4.167.000

ALLEGATO N. 60.

Capitolo 69 — **Stipendi ed indennità varie spettanti la personale civile e militare somalo, in servizio presso il Ministero per gli Affari Economici e presso gli Uffici e Servizi da esso dipendenti.**

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			NOTE		
				Stipendio	Gratificaz.	TOTALE GENERALE			
MM. CENTRALE Dipartimento	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	Gli stipendi sono stati calcolati col 1° aumento che maturerà il 1° gennaio 1957.		
	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750			
	B/6	1	8.640	8.640	360	9.000			
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750			
	B/8	5	5.640	28.200	1.175	29.375			
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750			
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625			
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875			
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500			
	D/12	3	2.520	7.560	315	7.875			
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625			
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000			
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688			
	Totali		24	—	112.140	4.673		116.813	
	servizi fari e segnalamenti marittimi	C/8	1	5.640	5.640	235		5.875	
C/10		5	3.720	18.550	775	19.325			
C/11		10	3.120	31.200	1.300	32.500			
D/12		17	2.520	42.840	1.785	44.625			
D/14		4	1.920	7.680	320	8.000			
D/15		1	1.620	1.620	68	1.688			
Totali		38	—	107.530	4.483	112.013			
servizi marittimi e portuali	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750			
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875			
	B/9	2	4.320	8.640	360	9.000			
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750			
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875			
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500			
	C/11	3	3.120	9.360	390	9.750			
	D/10	1	3.840	3.840	160	4.000			
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250			
	D/14	4	1.920	7.680	320	8.000			

UFFICIO	Categorie e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratificaz.	TOTALE		

							Riporto So.	296.576
Servizio Telecomunicazioni	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	C/8	23	5.640	141.720	5.405	147.125		
	C/9	9	4.320	38.880	1.620	40.500		
	C/10	22	3.720	105.840	3.410	109.250		
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
Totali		49	—	300.120	11.005	311.125		311.125

Servizio Poste e Telegrafi	B/7	2	7.440	14.880	620	15.500		
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	C/8	15	5.640	84.600	3.525	88.125		
	C/9	7	4.320	30.240	1.260	31.500		
	C/10	10	3.720	37.200	1.550	38.750		
	C/11	22	3.120	68.640	2.860	71.500		
	D/10	3	3.840	11.520	480	12.000		
	D/12	8	2.520	20.160	840	21.000		
	D/13	6	2.220	13.320	555	13.875		
	D/15	5	1.620	8.100	340	8.440		
Pers. non inquadrato		1	—	5.160	215	5.375		
Totali		80	—	299.460	12.480	311.940		311.940

Servizio Telefoni	B/9	2	4.320	8.640	360	9.000		
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	C/8	9	5.640	50.760	2.115	52.875		
	C/9	3	4.320	12.960	540	13.500		
	C/10	21	3.720	90.120	3.255	93.375		
	C/11	14	3.120	43.680	1.820	45.500		
	C/12	1	2.520	2.520	105	2.625		
	D/12	4	2.520	10.080	420	10.500		
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625		
Totali		57	—	230.640	9.110	239.750		239.750

Indennità di disagiata residenza a n. 54 unità in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno 29.160

AMM. CENTRALE II Dipartimento	B/8	2	5.640	11.280	470	11.750		
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500		
	C/8	8	5.640	45.120	1.880	47.000		
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/9	1	4.440	4.440	185	4.625		
	D/10	6	3.840	23.040	960	24.000		
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/12	9	2.520	22.680	945	23.625		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000		
Pers. non inquadrato		2	—	5.160	215	5.375		

UFFICIO	Categorìa e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratificaz.	TOTALE		

Riporto So. 1.326.114

Uffici Pubblici	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625	
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250	
	D/10	1	3.840	3.840	160	4.000	
	D/12	12	2.520	30.240	1.260	31.500	
	D/13	6	2.220	13.320	555	13.875	
	D/14	3	1.920	5.760	240	6.000	
	D/15	10	1.620	16.200	680	16.880	
Uffici non inquadrato		4	—	5.784	241	6.025	
Totali		40	—	95.184	3.971	99.155	99.155

Indennità di disagiata residenza a n. 7 unità in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno 3.780

Uffici CENTRALE Dipartimento	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000	
	C/8	2	5.640	11.280	470	11.750	
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/11	6	3.120	18.720	780	19.500	
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625	
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625	
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000	
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688	
Totali		15	—	53.460	2.228	55.688	55.688

Uffici Servizio Agricoltura e Botecnica	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500	
	C/10	6	3.840	22.260	930	23.190	
	C/11	7	3.120	21.840	910	22.750	
	D/12	3	2.520	7.560	315	7.875	
	D/13	4	2.220	8.880	370	9.250	
	D/14	20	1.920	38.400	1.600	40.000	
Uffici non inquadrato		3	—	5.304	221	5.525	
Totali		44	—	108.564	4.526	113.090	113.090

Indennità di disagiata residenza a n. 11 unità in servizio presso le Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno So. 5.940

Per nuove assunzioni:

a) n. 10 aerologi a So 250 × 12 »	30.000
b) n. 5 padroni marittimi a So. 250 × 12 »	15.000
c) n. 4 addetti servizi fari a So. 125 × 12 »	6.000
d) n. 4 assistenti agrari a So. 300 × 12 »	14.400
e) Gratifica per Ramadan e Arafa »	8.000

Totale spesa Ministero Affari Economici So. 1.677.187

ALLEGATO N. 61.

Capitolo 70 → Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo, in servizio presso il Ministero per gli Affari Finanziari e presso gli Uffici e Servizi da esso dipendenti

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE		
AMM. CENTRALE I Dipartimento	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250		Gli stipendi sono stati calcolati col 1° aumento che maturerà il 1° gennaio 1957.
	A/7	1	7.440	7.440	310	4.750		
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		5	—	25.140	1.048	26.188	26.188	
AMM. CENTRALE II Dipartimento	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		5	—	19.140	798	19.938	19.938	
Servizi Doganali	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	B/6	6	8.640	51.840	2.160	54.000		
	B/7	4	7.440	29.760	1.240	31.000		
	B/8	3	5.640	16.920	705	17.625		
	B/9	2	4.320	8.640	360	9.000		
	C/8	6	5.640	33.840	1.410	35.250		
	C/9	11	4.320	47.520	1.980	49.500		
	C/10	9	3.720	33.390	1.395	34.785		
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/12	6	2.520	15.120	630	15.750		
	D/13	4	2.220	8.880	370	9.250		
	D/14	10	1.920	19.200	800	20.000		
	D/15	9	1.620	14.580	612	15.192		
Pers. non inquadrato		1	1.320	1.320	55	1.375		
Totali		73	—	291.570	12.157	303.727	303.727	
Servizio Monopoli	B/5	1	9.840	9.840	410	10.250		
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		6	—	27.060	1.128	28.188	28.188	

Servizio Imposte Dirette	B/7	2	7.440	14.880	620	15.500	
	B/8	1	5.640	5.640	236	5.875	
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750	
	C/8	11	5.640	62.040	2.585	64.625	
	C/9	2	4.320	8.640	360	9.000	

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratificaz.	TOTALE		
Riporto		17	—	98.640	4.110	102.750	378.042	
Regie Servizio Imp. Dirette)	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	C/11	3	3.120	9.360	390	9.750		
	D/10	2	3.840	7.680	320	8.000		
	D/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/12	4	2.520	10.080	420	10.500		
	D/14	3	1.920	5.760	240	6.000		
pers. non inquadrato		2	4.380	8.760	365	9.125		
Totali		34	—	150.240	6.260	156.500	156.500	
Ufficio Tasse Affari	C/8	2	5.640	11.280	470	11.750		
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500		
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		7	—	25.680	1.071	26.751	26.751	
Indennità di disagiata residenza a n. 25 unità in servizio presso gli Uffici Doganali delle Regioni della Migiurtinia e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno							13.500	
MM. CENTRALE II Dipartimento	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500		
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		5	—	26.640	1.111	27.751	27.751	

Per nuove assunzioni:

- a) n. 12 Ufficiali Doganali a So. 250 × 12 So. 38.500
- b) n. 10 Procuratori Tributari a So. 350 × 12 » 45.500

Totale spesa Ministero Affari Finanziari So. 686.543

Arrotondato a So. 686.000

ALLEGATO N. 62.

Capitolo 71 — **Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo, in servizio presso il Ministero per gli Affari Generali e presso gli Uffici e Servizi da esso dipendenti.**

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE		
MM. CENTRALE Dipartimento	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250		stipendi sono stati calcolati col 1° aumento che maturerà il 1° gennaio 1957.
	A/6	1	8.640	8.640	360	9.000		
	A/7	6	7.440	44.640	1.860	46.500		
	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	B/8	3	5.640	16.920	705	17.625		
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500		
	C/6	1	8.640	8.640	360	9.000		
	C/7	4	7.440	29.770	1.240	31.010		
	C/10	3	5.640	33.840	1.410	35.250		

UFFICIO	Categorie e gradi	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratificaz.	TOTALE		
Riporti		25	—	168.370	7.015	175.385		
(segue Amm. Centr. I Dipartimento)	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/9	4	4.440	17.760	740	18.500		
	D/10	5	3.840	19.200	800	20.000		
	D/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/12	9	2.520	22.680	945	23.625		
	D/13	3	2.220	6.660	278	6.938		
	D/14	3	1.920	5.760	240	6.000		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Pers. non inquadrato		1	1.980	1.980	83	2.063		
Totali		55	—	256.510	10.689	267.199	267.199	
AMM. CENTRALE II Dipartimento	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500		
	B/6	1	8.640	8.640	360	9.000		
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
Totali		6	—	35.580	1.483	37.063	37.063	
Economato e Cassa	B/7	3	7.440	22.320	930	23.250		
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625		
	D/13	5	2.220	11.100	463	11.563		
	D/15	4	1.620	6.480	272	6.752		
Totali		16	—	54.300	2.265	56.565	56.565	
Autoparco	B/6	1	8.640	8.640	360	9.000		
	B/7	2	7.440	14.880	620	15.500		
	C/7	6	7.440	44.640	1.860	46.500		
	C/8	26	5.640	146.640	6.110	152.750		
	C/9	58	4.320	250.560	10.440	261.000		
	C/10	116	3.720	431.520	17.980	449.500		
	C/11	50	3.120	156.000	6.500	162.500		
	C/12	1	2.520	2.520	105	2.625		
	D/10	4	4.440	17.760	740	18.500		
	D/12	3	2.520	7.560	315	7.875		
	D/13	3	2.220	6.660	278	6.938		
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		273	—	1.092.840	45.536	1.138.376	1.138.376	

Indennità di disagiata residenza a n. 36 autisti in servizio presso le Regioni della Migiurtina e del Mudugh a So. 540 annui ciascuno So. 19.440

Pers. nuove assunzioni:

a n. 30 vice applicati di cui n. 20 interni

Segue Autoparéo.

	Riporto So. 1.583.643
b) n. 15 Funzionari ausiliari aggiunti - concorso interno »	30.000
c) n. 20 Vice segretari - concorso interno - a So. 150 × 13 mesi »	10.000
Per promozione nei vari gradi	156.100
Totale spesa Ministero Affari Generali	So. 1.780.028
Arrotondate a	So. 1.780.000

ALLEGATO N. 63.

Capitolo 72 — **Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo, in servizio presso il Gabinetto dell'Amministratore ed Uffici e Servizi da esso dipendenti, nonché presso la Ragioneria e l'Ufficio del Magistrato ai Conti.**

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE		
Segreteria Particolare dell'Amministratore	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875		Gli stipendi sono stati calcolati col 1° aumento che maturerà il 1° gennaio 1957.
	D/10	1	3.840	3.840	160	4.000		
	D/12	6	2.520	15.120	630	15.750		
	D/13	4	2.220	8.880	370	9.250		
	D/14	2	1.920	3.840	160	4.000		
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.064		
	Totali		19	—	42.180	1.759	43.939	
Gabinetto dell'Amministratore	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500		
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000		
	D/15	5	1.620	8.100	340	8.440		
Totali		12	—	40.680	1.698	42.378	42.378	
Ufficio del Segretario Generale	A/5	2	9.840	19.680	820	20.500		
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000		
	D/15	5	1.620	8.100	340	8.440		
Totali		13	—	43.800	1.828	45.628	45.628	
Ufficio Ragioneria	A/5	1	9.840	9.840	410	10.250		
	A/7	2	7.440	14.880	620	15.500		
	B/6	1	8.640	8.640	360	9.000		

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE	
				Stipendio	Grafica	TOTALE			
Riporti		5	—	40.800	1.900	42.500	131.945		
<i>(segue Ufficio Ragioneria)</i>	C/6	1	8.640	8.640	360	9.000			
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625			
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500			
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875			
	C/11	4	3.120	12.480	520	13.000			
	D/11	1	3.120	3.120	130	3.250			
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250			
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313			
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000			
	D/15	4	1.620	6.480	272	6.752			
Pers. non inquadrato		2	—	9.120	380	9.500			
Totali		26	—	114.780	4.785	119.565	119.565		
Ufficio del Magistrato ai Conti	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750			
	B/9	1	4.320	4.320	180	4.500			
	D/10	2	3.840	7.680	320	8.000			
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250			
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688			
Totali		7	—	26.100	1.088	27.188	27.188		
Totale della Spesa							So.	278.698	
Arrotondata a							So.	280.000	

ALLEGATO N. 64.

Capitolo 73 — **Stipendi ed indennità varie spettanti al personale civile somalo addetto ai Servizi Giudiziari.**

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Grafica	TOTALE		
Corte di Giustizia	A/7	1	7.440	7.440	310	7.750		Gli stipendi sono stati calcolati col 1° aumento che maturerà il 1° gennaio 1957.
	C/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/12	2	2.520	5.040	210	5.250		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Totali		9	—	36.240	1.511	37.751	37.751	
Ufficio del Giudice di Appello	C/8	2	5.640	11.280	470	11.750		
	C/10	1	3.720	3.720	155	3.875		
	C/11	2	3.120	6.240	260	6.500		
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625		
	D/13	2	2.220	4.440	185	4.625		
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		

UFFICIO	Categoria e grado	Unità in servizio	Spesa unitaria annua	ASSEGNI ANNUI LORDI			TOTALE GENERALE	NOTE
				Stipendio	Gratifica	TOTALE		
							Riporto So.	70.814
Ufficio del Pubblico Ministero	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	C/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500		
	D/13	2	2.220	4.440	186	4.626		
Totali		5	—	20.040	836	20.876		20.876
Uffici dei Giudici Regionali	B/7	1	7.440	7.440	310	7.750		
	C/7	3	7.440	22.320	930	23.250		
	C/8	3	5.640	16.920	705	17.625		
	C/9	1	4.320	4.320	180	4.500		
	C/11	6	3.120	18.720	780	19.500		
	D/12	1	2.520	2.520	105	2.625		
	D/13	1	2.220	2.220	93	2.313		
	D/15	3	1.620	4.860	204	5.064		
Uffici non inquadrato		1	—	6.600	275	6.875		
Totali		20	—	85.920	3.582	89.502		89.502
Uffici dei Qadi	A/7	12	7.440	89.280	3.720	93.000		
	A/8	17	5.640	95.880	3.995	99.875		
	A/9	32	4.320	138.240	5.760	144.000		
	B/7	4	7.440	29.760	1.240	31.000		
	B/8	1	5.640	5.640	235	5.875		
	C/11	1	3.120	3.120	130	3.250		
	D/10	1	3.840	3.840	160	4.000		
	D/14	1	1.920	1.920	80	2.000		
	D/15	1	1.620	1.620	68	1.688		
Uffici non inquadrato		10	—	33.900	1.413	35.313		
Totali		70	—	403.200	16.801	420.001		420.001
Indennità di disagiata residenza per n. 25 unità in servizio presso le Regioni del Mudugh e della Migiurtinia a So. 540 annui ciascuno							So.	13.500
Totale della Spesa							So.	614.693
Arrotondata a							So.	620.000

ALLEGATO N. 65.

Capitolo 79 — Spese per la vestizione del personale civile somalo.

Art. 1	— Spese per acquisto tessuto kaki per divise, mt. 18.000 × 4	So.	72.000
» 2	— Spese per acquisto tessuto per foderame, mt. 1.500 × 2,50	»	3.750
» 3	— Spese per acquisto bottoni, grosse 300 × 4	»	1.200
» 4	— Spese per confezione divise	»	14.380
» 5	— Acquisto 620 paia sandali a So. 23,50	»	14.570
» 6	— Acquisto n. 310 cappotti a So. 80	»	24.800
» 7	— Acquisto n. 310 maglioni a So. 30	»	9.300
TOTALE			So. 140.000

ALLEGATO N. 66.

Capitolo 80 — Spese per l'acquisto e la manutenzione dei mobili; spese per l'arredamento e per le macchine d'ufficio.

Art. 1	— Manutenzione mobili e personale giornaliero	So.	25.000
» 2	— Arredamento degli alloggi di rappresentanza	»	10.000
» 3	— Acquisto mobili d'ufficio	»	10.000
» 4	— Acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria macchine d'ufficio	»	15.000
» 5	— Forniture	»	15.000
TOTALE			So. 75.000

ALLEGATO N. 67.

Capitolo 81 — Spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni ufficiali per tutti gli Uffici del Territorio. Minute spese d'Ufficio e varie di funzionamento per gli Uffici centrali e periferici e spese di illuminazione. Spese per fitto locali.

Art. 1	— Cancelleria	So.	75.000
» 2	— Stampati per Uffici	»	40.000
» 3	— Pubblicazioni	»	75.000
» 4	— Minute spese d'ufficio	»	20.000
» 5	— Spese illuminazione	»	40.000
» 6	— Spese fitto locali	»	15.000
TOTALE			So. 260.000

ALLEGATO N. 68.

Capitolo 82 — Spese postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 1	— Affrancatura posta	So.	2.000
» 2	— Spese telegrafiche	»	200.000
» 3	— Spese telefoniche	»	148.000
TOTALE			So. 350.000

ALLEGATO N. 69.

Capitolo 83 — Spese per l'Autoparco Civile.

Art. 1	— Spese per carburanti e lubrificanti relative al funzionamento degli automezzi	So.	324.000
» 2	— Spese per acquisto copertoni e camere d'aria per automezzi leggeri n. 160 pari a 40 treni di gomme a So. 1.000 per treno	»	40.000


	Riporto	So.	412.400
Art. 4	— Spese per acquisto di copertoni e camere d'aria per automezzi pesanti n. 36 pari a 5 treni di gomme a So. 8.400 per treno	»	42.000
» 5	— Spese per energia elettrica, per forza motrice e per illuminazione	»	30.000
» 6	— Minute spese (acquisto acqua, stracci, petrolio per lavaggio di parti di macchine, ecc.)	»	5.100
» 7	— Spese per il miglioramento dell'attuale attrezzatura dell'Officina	»	10.000
» 8	— Paghe ad operai italiani giornalieri	»	61.500
» 9	— Paghe ad operai somali giornalieri	»	25.000
» 10	— Acquisto parti di ricambio	»	75.000
» 11	— Acquisto materiale elettrauto	»	20.000
» 12	— Acquisto materiale per carrozzeria (vernici, smalti, ecc.)	»	9.000
» 13	— Riparazione automezzi presso officine private	»	70.000
	TOTALE	So.	750.000

ALLEGATO N. 70.

Capitolo 84 — Spese di funzionamento dei Servizi Giudiziari e spese di giustizia.

Art. 1	— Spese per indennità ad autorità giudiziarie, periti, testimoni ed assessori	So.	100.000
» 2	— Spese per paghe ai giornalieri; affitti, illuminazione uffici giudiziari, ecc.	»	25.000
» 3	— Spese postali, telegrafiche, telefoniche	»	10.000
» 4	— Spese per cancelleria e stampati	»	45.000
	TOTALE	So.	180.000

BILANCIO DI PREVISIONE
dell'Assemblea Legislativa della Somalia
per l'esercizio finanziario 1957



E N T R A T A

Capitolo 1 — Contributo del Bilancio del Governo della Somalia So. 1.500.00

S P E S A

Capitolo 1 — Funzionamento.

Art. 1 - A disposizione del Presidente per spese riservate	So.	50.000,—
» 2 - Indennità parlamentare	»	383.110,80
» 3 - Indennità di carica	»	46.200,—
» 4 - Gettoni di presenza Assemblea e Commissioni	»	253.000,—
» 5 - Rimborso spese viaggio	»	44.996,—
» 6 - Assegni personale somalo di ruolo	»	53.959,90
» 7 - Assegni al personale giornaliero che deve essere inquadrato nel ruolo organico dell'Assemblea	»	115.443,60
» 7bis - Indennità al personale in servizio all'Assemblea	»	61.200,—
» 8 - Cancelleria	»	50.000,—
» 9 - Stampati	»	40.000,—
» 10 - Abbonamenti a giornali e riviste	»	7.000,—
» 11 - Manutenzione, riparazione, la- vaggio ed ingrassaggio, pezzi di ricambio, carburante, olio e va- rie per gli automezzi dell'As- semblea — 3 attualmente in ser- vizio + 2 che dovrebbero essere acquistati nell'anno prossimo	»	20.000,—
» 12 - Macchine da scrivere per l'ita- liano e l'arabo, duplicatori, ma- nutenzione, riparazione, sostitu- zione delle macchine fuori uso	»	20.000,—
» 13 - Luce elettrica per aula, uffici ed alloggio presidenziale, cano- ne telefonico, forza motrice, ac- qua, manutenzione mobili ed arredamento degli uffici, nafta, scope e stracci, cera e disinfet- tanti per locali, sapone ed a- sciugamani per gabinetti, divise per commessi ed autisti, ecc.	»	73.089,70
» 14 - Manutenzione ordinaria inter- na ed esterna immobili	»	15.000,—

Capitolo 2 — Impianto

» 15 - Arredamento uffici, sale ed al- loggio di Rappresentanza	So.	230.000,—
» 16 - Costituzione impianto e dota- zione Biblioteca dell'Assemblea		

So. 1.233.000

ALLEGATO ART. 2

Indennità Parlamentare

So. 500 mensili x n. 63 Deputati x 12 mesi	So.	378.000,—
So. 71,30 mensili x n. 3 Deputati x 12 mesi	»	2.566,80,—
So. 212 mensili x n. 1 Deputati x 12 mesi	»	2.544,—
TOTALE		So. 383.110,80,—

ALLEGATO ART. 3

Indennità di carica

Indennità di carica mensile per:		
1 Presidente So. 1.500x12	So.	18.000,—
2 Vice Presidenti So. 500x2x12	»	12.000,—
1 Questore So. 350x12	»	4.200,—
2 Vice Questori So. 250x2x12	»	6.000,—
2 Segretari So. 250x2x12	»	6.000,—
TOTALE		So. 46.200,—

ALLEGATO ARTT. 4 - 5

Gettoni di presenza sedute Assemblea e Commissioni

Assemblea sedute n. 160 x 1.260 (63 x So. 20)	So.	201.600,—
Commissioni n. 5 x 9 membri ciascuna x So. 180 per seduta x 57 sedute	»	51.400,—
TOTALE		So. 253.000,—

Rimborso spese viaggio

Tariffa fissa di So. 0.40 al km. (come da tabella che segue)	So.	44.996,—
--	-----	----------

Tariffa unica di So. 0,40 a Km.

LOCALITA'	Km. andata e ritorno	Singolo	N. Deputati Collegio Elettorale	Importo Collegio Elettorale
AFGOI	60	24,—	2	48,—
BRAVA	424	170,—	2	340,—
ITALA	344	140,—	1	140,—
MERCA	222	90,—	2	180,—
VILLABRUZZI	180	72,—	3	216,—
BAIDOA	528	210,—	4	840,—
BARDERA	936	380,—	1	380,—
BURACABA	380	150,—	5	760,—
HODDUR	892	360,—	3	1.080,—
LUGH FERRANDI	870	350,—	1	350,—
DINSOR	738	296,—	1	296,—
BELET UEN	664	266,—	1	266,—
BULO BURTU	432	174,—	4	696,—
EL BUR	1.015	406,—	3	1.218,—
GELIB e MARGHERITA	870	350,—	4	1.400,—
CHISIMAIO	1.000	400,—	1	400,—
AFMEDO'	1.200	480,—	3	1.440,—
DUSA MAREB	1.061	424,—	2	848,—
GALCAIO	1.054	600,—	2	1.200,—
OBBIÀ	2.004	800,—	1	800,—
MIGIURTINIA	3.000	1.200,—	8	9.600,—
			54	22.498,—

ALLEGATO ART. 8-9

Cancelleria

Carta da ciclostyle risme n. 300 al mese = So. 2.022 x 12	So.	24.264
Inchiostro da ciclostyle tubi 62 al mese = So. 8.50x12x62	»	6.324
Matrici n. 500 al mese x 12 = n. 600 x So. 1	»	6.000
Cartelle per Deputati, cartelle oggetto, raccoglitori, blok stenografici, blok notes per Deputati, matite e cancelleria varia	»	13.412
TOTALE	So.	50.000


Stampati

Stampa di tutti i provvedimenti legislativi, carta intestata per i vari Uffici dell'Assemblea, prospetti, ecc.	So.	40.000
--	-----	--------


ALLEGATO ART. 15

Arredamento dell'Assemblea

Residuo da pagarsi alla Soc. Mediterranea per lavori interno Palazzo e piazzale	So.	88.000
Costruzione mobilio ed arredamento uffici e sale di rappresentanza	»	142.000
TOTALE	So.	230.000



BILANCIO DI PREVISIONE
dell'Azienda Speciale Stamperia dell'A.F.I.S.
per l'esercizio finanziario 1957



ENTRATE	Ammontare della Previsione	Cap.	S P E S E	Ammontare della Previsione
ENTRATE ORDINARIE			SPESE ORDINARIE	
Proventi per le lavorazioni tipografiche		1	Per stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale italiano	190.000
art. 1 - lavori per conto dell'AFIS e del Governo della Somalia	750.000	2	Per stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale somalo	162.000
» 2 - lavori per conto Privati	21.000	3	Per compenso lavoro straordinario al personale italiano e somalo	50.000
		4	Per acquisto macchinari, pezzi di ricambio, materiali e manutenzione macchinari	70.000
		5	Per acquisto carta, cartoni, inchiostri, ecc.	100.000
		6	Per energia elettrica	60.000
		7	Per funzionamento e generali	19.000
		8	Per acquisto stampati	100.000
			TOTALE SPESE ORDINARIE	751.000
TOTALE ENTRATE ORDINARIE	771.000			
ENTRATE STRAORDINARIE			SPESE STRAORDINARIE	
Contributo Governo della Somalia a pareggio	p. m.	9	Acquisto macchinari e spese straordinarie in genere per il miglioramento ed ampliamento degli impianti	20.000
TOTALE GENERALE ENTRATE	771.000		TOTALE GENERALE SPESE	771.000

E N T R A T E

Legato al Cap. 1 — Proventi per le lavorazioni tipografiche

Art. 1) Lavori per conto dell'A.F.I.S. e del Governo della Somalia — previsione delle entrate formulate sulla scorta delle lavorazioni tipografiche eseguite durante l'esercizio 1954	So.	750.000,—
» 2) Lavori per conto di privati	So.	21.000,—

S P E S E

Legato al Cap. 1 — Spese per stipendi, paghe ed altri assegni al personale italiano del M. A. E., a C. L. e giornaliero.

Art. 1) Personale di ruolo del M.A.E.	So.	20.000,—
» 2) Personale a contratto locale	»	92.400,—
» 3) Personale giornaliero	»	72.000,—
» 4) Spese per Assicurazione INAIL	»	5.000,—
	So.	189.400,—
Arrotondamento in +	»	600,—
TOTALE	So.	190.000,—

Legato al Cap. 2 — Spese per stipendi, paghe ed altri assegni fissi al personale somalo di ruolo e giornaliero.

Art. 1) Personale di ruolo n. 41 unità = So. 13.000 mensili x 12	So.	156.000,—
» 2) Personale giornaliero n. 3 unità = So. 450 mensili x 12	»	5.400,—
	So.	161.400,—
Arrotondamento in +	»	600,—
TOTALE	So.	162.000,—

Legato al Cap. 3 — Spese per compenso lavoro straordinario al personale italiano e somalo.

Art. 1) Per lavoro straordinario eseguito dal personale italiano: So. 1.200 mensili x 12	So.	14.400,—
» 2) Per lavoro straordinario eseguito dal personale somalo: So. 3.000 mensili x 12	»	36.000,—

Allegato al Cap. 4 — Spese per acquisto macchinari (Linotype), parti di ricambio, matrici per Linotype, materiali vari e materiali vari e manutenzione macchinari. So, 70.000,—

Allegato al Cap. 5 — Spese per acquisto carta, cartoni, inchiostri, ecc.

Art. 1) Acquisto di diversi tipi di carta normale, da giornale, da lettera, di cartoncino per coperte d'atti, carta pelure, filigranata, ecc.	So.	80.000,—
» 2) Acquisto materiale per rilegatoria, tela, capitelli, fettucia, spazzole, ecc.	»	10.000,—
» 3) Acquisto inchiostri da stampa, essicanti, diluenti, pasta per rulli, gomma, pasta per timbri	»	10.000,—
	TOTALE	So. 100.000,—


Allegato al Cap. 6 — Spese per energia elettrica Ditta « C. De Vincenzi ». So. 60.000,—

Allegato al Cap. 7 — Spese per funzionamento e generali.

Art. 1) Per acquisto lubrificanti vari	So.	3.000,—
» 2) Per acquisto stracci, sapone e medicinali	»	1.800,—
» 3) Per acquisto cemento, colla, tela, filo e borotalco	»	4.000,—
» 4) Per spese di camalaggio	»	1.200,—
» 5) Per spese razione latte antisaturnismo	»	8.400,—
» 6) Per spese impreviste	»	500,—
	TOTALE	So. 18.900,—
	Arrotondamento in +	» 100,—
	TOTALE	So. 19.000,—

Allegato al Cap. 8 — Spese per acquisto di stampati (a) So. 100.000,—

(a) — La spesa di cui sopra è prevista nel caso in cui la Stamperia non potesse far fronte, per eccesso di lavoro, ai propri impegni e pertanto costretta a ricorrere alle tipografie private.



GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 120 rep.

Nomina degli agenti della riscossione in relazione al Quadro di Classificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 1957.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI FINANZIARI

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, che approva l'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 1358, sull'Ordinamento amministrativo-contabile della Somalia;

VISTA la legge 31 dicembre 1956, n. 20, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1957;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina degli agenti della riscossione in relazione alla classificazione delle entrate risultante dal bilancio di previsione predetto;

DECRETA:

Articolo unico

Sono nominati agenti per l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate i funzionari indicati nel quadro di classificazione delle entrate allegato al presente decreto.

Sarà provveduto al versamento diretto in Tesoreria delle entrate per le quali il quadro di classificazione prevede tale modalità.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

Salad Abdi Mohamud


VISTO n. 791 del 31 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 178.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.




GOVERNO DELLA SOMALIA

Quadro di classificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 1957

Uscita	Capitolo	DENOMINAZIONE	Agenti della riscossione
		TITOLO I — ENTRATE ORDINARIE	
		Categoria I — Entrate effettive	
		REDDITI PATRIMONIALI	
	1	Canoni di affitto delle aree edilizie in centri abitati e dei fabbricati	Capo Ufficio Tasse Affari e Commissari Distrettuali.
	2	Proventi derivanti dalla concessione di beni demaniali	Capo Ufficio Tasse Affari.
	3	Diritti sui permessi di ricerca e di concessioni minerarie e sulle concessioni di pesca di spiagge e pertinenze marittime	Capo Ufficio Tasse Affari.
	4	Proventi delle concessioni di taglio di boschi ed altri proventi vari	Capo Ufficio Tasse Affari e Commissari Distrettuali.
		IMPOSTE DIRETTE	
	5	Contribuzione sul reddito	Capo Ufficio Imposte Dirette e Commissari Distrettuali.
	6	Ritenute sugli assegni del personale dello Stato italiano per imposte di R.M., complementare e bollo (art. 18 D.P.R.L., 9 dic. 1952 n. 2359)	Versamento diretto in Tesoreria.
	7	Imposta sulle abitazioni	Commissari Distrettuali.
	8	Tributo sulle coltivazioni dei terreni non soggetti alla contribuzione sul reddito (D.A. 4-7-1952, n. 9)	Commissari Distrettuali.
		TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI	
	9	Imposta sulle successioni	} Capo Ufficio Tasse Affari e Commissari Distrettuali.
	10	Imposta di registro	
	11	Tasse di bollo e sulle autorizzazioni governative	
	12	Imposta di surrogazione del registro e bollo	
	13	Imposte ipotecarie	
	14	Tassa sulle assicurazioni	} Capo Ufficio Tasse Affari.
	15	Tassa sulla circolazione automezzi	
	16	Tasse scolastiche	Capo Ufficio Tasse Affari.
	17	Diritti erariali sui pubblici spettacoli	Capo Ufficio Tasse Affari e
	18	Diritti di Segreteria e diritti riscossi dai Qadi	Commissari Distrettuali.

Categorizzazione	Capitolo	DENOMINAZIONE	Agenti della riscossione
		DOGANE ED IMPOSTA DI FABBRICAZIONE	
	20	Dazi d'importazione e diritti conglobati	Ricevitore Principale Dogana di Mogadiscio e Capi di tutte le altre Dogane.
	21	Dazi d'esportazione e diritti conglobati	
	22	Diritti magazzinaggio, multe, ammende e varie	
	23	Imposte di fabbricazione degli spiriti e sovrimposta di confine	
	24	Imposta di fabbricazione dello zucchero e sovrimposta di confine	
	25	Imposta di consumo sui carburanti	
	25 bis	Addizionale a favore delle Municipalità della Migiurtinia sull'incenso esportato	
		MONOPOLIO SUI TABACCHI E SUI FIAMMIFERI	
	26	Proventi della vendita dei tabacchi e derivati e dei fiammiferi	Gestore del Magazzino principale del Servizio Monopoli di Mogadiscio.
	27	Proventi vari	
		PROVENTI DERIVANTI DAI SERVIZI	
	28	Vendita carte e valori postali; tassa vaglia, caselle postali e varie	Cassiere Principale Poste e telegrafi.
	29	Proventi delle radio comunicazioni	
	30	Proventi telefonici	Direttore telefoni.
	31	Diritti marittimi e tasse di ancoraggio	Ricevitore Principale Dogana di Mogadiscio e Capi di tutte le altre Dogane.
	32	Diritti per i servizi degli aeroporti	
	33	Canone sulla concessione del servizio imbarchi e sbarchi nelle rade di Mogadiscio, Merca e Chisimaio	Capo Ufficio Tasse Affari.
	34	Multe ed ammende inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, escluse le dogane, oblazioni e pene pecuniarie. Proventi da depositi giudiziari	Capo Ufficio Tasse Affari e Commissari Distrettuali.
	35	Proventi dell'agricoltura e zootecnia	Capo Ufficio Tasse Affari.
	36	Proventi derivanti dalla vendita del Bollettino Ufficiale e da altre pubblicazioni; proventi delle inserzioni pubblicitarie	
	37	Rette dei collegi	
	38	Proventi carcerari	
	39	Rette di spedalità; proventi derivanti dalla vendita di preparati e di prestazioni sanitarie	Contabile dei proventi sanitari del Dipartimento della sanità.
	40	Proventi vari dell'Istituto Siero-Vaccinogeno; proventi derivanti dalla vendita di preparati e delle prestazioni veterinarie	Contabile del Dipartimento veterinario.

ca .	Capitolo	DENOMINAZIONE	Agenti della riscossione
		ENTRATE DIVERSE	
	41	Proventi derivanti dalla vendita degli oggetti fuori uso o dei quadrupedi riformati; ritenute sugli assegni del personale militare e del personale militarmente ordinato responsabile di guasti al materiale e per altri motivi	Capo Ufficio Tasse Affari.
	42	Proventi derivanti da servizi speciali resi nell'interesse di privati	Capo Ufficio Tasse Affari.
	43	Entrate varie ed eventuali non altrimenti precisate	Capo Ufficio Tasse Affari e Commissari Distrettuali.
	44	Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa	Versamenti diretti in Tesoreria.
	45	Somme rimaste disponibili sulle anticipazioni concesse ai funzionari delegati da non reintegrare	
		TITOLO II — ENTRATE STRAORDINARIE	
		Categoria I — Entrate effettive	
		CONTRIBUTI	
	46	Integrazione dell'Amministrazione Fiduciaria a pareggio del bilancio	Versamenti diretti in Tesoreria.
	47	Contributi straordinari in dipendenza di situazioni di emergenza	
		ENTRATE DIVERSE	
	48	Ricupero di somme da reintegrare a capitoli dello stato di previsione della spesa	Versamenti diretti in Tesoreria.
		Categoria II — Movimento di capitali	
		Accensione di debiti, vendite patrimoniali	
	49	Proventi dalla accensione di debiti verso Enti o privati	Versamenti diretti in Tesoreria.
	50	Somme ricavate dalla vendita di beni patrimoniali	
		Categoria III — Contabilità speciale	
		Partite che si compensano con la spesa	
	51	Depositi e cauzioni	Versamenti diretti in Tesoreria.
	52	Ricupero di somme anticipate per spese delle Aziende speciali	



BOLLETTINO UFFICIALE



DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 31 dicembre 1956

Suppl. n. 3 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 19: *Legge delega al Governo della Somalia per l'emanazione dei Codici: Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Penale Militare, Marittimo e del Lavoro.* 1043

DECRETI LEGGE

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 5 rep.: *Aumento della imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale e della sovrimposta di confine sullo zucchero importato.* 1044

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 6 rep.: *Imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.* 1045

DECRETI


DECRETO 28 dicembre 1956, n. 119 rep.: *Istituzione del Servizio per gli Affari Esteri presso il Gabinetto dell'Amministratore.* 1046

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



PARTE PRIMA

GOVERNO DELLA SOMALIA.

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 19.

Legge delega al Governo della Somalia per l'emanazione dei codici: Civile, Penale, Di Procedura Civile, Di Procedura Penale, Penale Militare, Marittimo e del Lavoro.

L'AMMINISTRATORE

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Governo è delegata la facoltà di emanare, subordinatamente al parere di apposita Commissione, i Codici: Civile, Penale, di Procedura Civile, di Procedura Penale, Penale Militare, Marittimo e del Lavoro.

Art. 2.

Ogni progetto di Decreto Legislativo per la materia di cui all'articolo 1, sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri, previo parere vincolante di Commissione così composta:

- Presidente — Un membro del Governo designato dal Primo Ministro.
Membri — Sette Deputati designati dal Presidente dell'Assemblea Legislativa.
— Uno o più esperti di diritto, designati dal Primo Ministro.
— Uno o più Cadi designati dal Presidente della Corte di Giustizia.
— Un funzionario designato dal Primo Ministro con mansioni di Segretario.

Art. 3.

Membro di diritto di ogni Commissione è il Presidente della Corte di Giustizia o persona da lui designata.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 27 dicembre 1956.

P. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 5 rep.

Aumento della imposta di fabbricazione sullo zucchero di produzione locale e della sovrimposta di confine sullo zucchero importato.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di modificare la misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero onde acquisire al bilancio del Governo della Somalia l'economia realizzata nel costo di produzione di tale genere per ridurre il disavanzo della parte ordinaria del bilancio medesimo;

VISTO l'art. 15 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali per le merci in importazione ed in esportazione e di quelle concernenti i diritti accessori e le imposte di fabbricazione, approvate con decreto 24 dicembre 1954, n. 158;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Articolo unico

La misura dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero prodotto nel Territorio e dell'analoga sovrimposta di confine sullo zucchero importato è modificata in So. 58,50 per quintale netto.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 785 del 31 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 150.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 6 rep.

Imposizione di una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia in aggiunta al dazio doganale di esportazione dell'incenso.

L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di stabilire una addizionale a favore delle municipalità della Migiurtinia, onde sopperire alle deficienze dei loro bilanci;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Interni e con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' della facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita a favore delle municipalità della Migiurtinia una addizionale nella misura del tre per cento del valore dell'incenso alla data della sua esportazione attraverso gli Uffici doganali della Migiurtinia. Detta addizionale verrà riscossa in aggiunta al dazio doganale di esportazione del prodotto e versata al capitolo n. 25 bis del bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario 1957 che viene appositamente istituito col presente provvedimento.

Art. 2.

Le somme introitate ai sensi dell'art. 1 saranno, alla fine di ciascun trimestre, portate in aumento del capitolo 5 della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1957 con decreto di variazione al bilancio del Ministro per gli Affari Finanziari.

La ripartizione delle somme medesime a favore delle singole municipalità interessate sarà effettuata trimestralmente con provvedimento del Ministro per gli Affari Interni su proposta del Prefetto della Migiurtinia con imputazione della spesa al capitolo 5.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

HAGI MUSSA BOGOR

SALAD ABDI MOHAMUD

HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 786 del 31 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 149.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 28 dicembre 1956, n. 119 rep.

Istituzione del Servizio per gli Affari Esteri presso il Gabinetto dell'Amministratore.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78, sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'Ordinanza 5 aprile 1954, n. 9, sull'Ordinamento del personale civile somalo;

VISTO il decreto 27 novembre 1954, n. 153, sulla istituzione dei ruoli del personale civile somalo;

VISTO il decreto 22 dicembre 1955, n. 247, che approva il Regolamento del personale civile somalo;

CONSIDERATA la necessità di istituire un « Servizio per gli Affari Esteri » per la preparazione di personale idoneo a svolgere funzioni diplomatiche e consolari;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito, presso il Gabinetto dell'Amministratore, il « Servizio per gli Affari Esteri » al quale verrà assegnato personale assunto con regolare concorso per titoli e per esami.

Art. 2.

Il Ministero per gli Affari Generali provvederà alla emanazione del relativo bando di concorso.

Mogadiscio, li 28 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

VISTO n.779 del 28 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 121.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1956.


Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 31 dicembre 1956

Suppl. n. 5 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETI LEGGE:

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 7 rep.: *Istituzione di nuovo capitolo di spesa.* 1187 X

DECRETO LEGGE 3 dicembre 1956, n. 8 rep.: *Istituzione di un nuovo capitolo di entrate nel bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 1956.* 1188 X

DECRETI:

DECRETO 24 novembre 1956, n. 121 rep.: *Modifiche alle norme vigenti sulla esecuzione delle Opere Pubbliche.* 1189

DECRETO 8 maggio 1956, n. 122 rep.: *Soppressione dell'Azienda Speciale Magazzino Scorte.* 1190

DECRETO 20 dicembre 1956, n. 123 rep.: *Istituzione della « Direzione delle Scuole Primarie Italiane in Somalia ».* 1191

DECRETO 20 dicembre 1956, n. 124 rep.: *Istituzione della « Direzione delle Scuole Secondarie Italiane in Somalia ».* 1192

LEGGI:

ERRATA CORRIGE alla legge 8 dicembre 1956, n. 15 pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 12 in data 10 dicembre 1956. 1193

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 12 giugno 1956, n. 121 rep.: *Nomina del Dr. Francesco Scamone a consigliere delegato per l'Ufficio Speciale Affari Economici.* 1195

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 122 rep.: <i>Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.</i>	1196
DECRETO 31 dicembre 1956, n. 123 rep.: <i>Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.</i>	1197
ERRATA CORRIGE al decreto 31 ottobre 1956, n. 73 rep.	1198

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 31 dicembre 1956, n. 7 rep.

Istituzione di nuovo capitolo di spesa.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301, del 4 novembre 1951, che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTA l'Ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di adottare in via temporanea provvedimenti atti a garantire la stabilità del prezzo della farina sul mercato somalo al livello raggiunto all'inizio dell'attuale crisi politica internazionale ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere derivante dal maggior costo di tale genere di prima necessità sui mercati di approvvigionamento e di istituire in dipendenza di ciò un nuovo capitolo di spesa nella parte straordinaria del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956 sul quale imputare le spese derivanti dalla applicazione di prezzi politici;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari di concerto con il Ministro per gli Affari Economici;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito nella parte straordinaria della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956 il capitolo 136bis con la seguente denominazione:

« Fondo per prezzi politici connessi a situazione di emergenza » p. m.

Art. 2.

Il capitolo di cui al precedente articolo sarà dotato dello stan-

ziamento necessario con provvedimento di storno di fondi da altri capitoli dello stesso bilancio.

Il presente decreto sarà presentato immediatamente all'Assemblea Legislativa per la conversione in legge.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR

VISTO n. 790 del 31 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 173.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 3 dicembre 1956, n. 8 rep.

Istituzione di un nuovo capitolo di entrate nel bilancio di previsione per l'anno 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 7 maggio 1956, n. 1 sulla costituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 78 sull'Ordinamento del Governo della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358 sull'Ordinamento Amministrativo-Contabile dell'A.F.I.S.;

VISTA l'Ordinanza 15 dicembre 1955, n. 22 di approvazione del bilancio di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 1956;

VISTO il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 3 sulla istituzione di una imposta di consumo sui carburanti;

RITENUTA la necessità di dovere provvedere alla istituzione di un apposito capitolo del bilancio delle entrate per l'esercizio 1956 al quale devono affluire le riscossioni effettuate per tale nuovo tributo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

IN VIRTU' delle facoltà conferitagli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

DECRETA:

E' istituito nella Rubrica IV del bilancio delle entrate per l'e-

esercizio finanziario 1956 il capitolo 24 bis con la denominazione: Imposta di consumo sui carburanti.

Su tale capitolo dovranno essere versate le riscossioni effettuate in dipendenza della istituzione di detta imposta.

Il presente sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la convenzione in legge.

Mogadiscio, li 3 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE

P. Franca

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD

SALAD ABDI MOHAMUD

VISTO n. 780 del 29 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 170.

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 24 novembre 1956, n. 121 rep.

Modifiche alle norme vigenti sulla esecuzione di Opere Pubbliche.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301 «Ratifica ed Esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia»;

VISTO il decreto 18 maggio 1956, n. 79 «Istituzione Uffici Speciali dell'A.F.I.S.»;

VISTO il R. D. n. 1397 del 21 maggio 1934 sulla «Esecuzione delle Opere Pubbliche»;

— il D. M. n. 231 dell'8 settembre 1934 che approva il «Capitolato Generale d'Appalto delle Opere Pubbliche»;

— il D. M. n. 232 dell'8 settembre 1934 che approva il «Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei Lavori»;

VISTO il decreto n. 141 rep. del 28 agosto 1953, relativo alle modifiche alle norme vigenti sulla esecuzione delle Opere Pubbliche;

RAVVISATA l'opportunità di regolare le formalità e modalità dei lavori di importo non superiore ai So. 2.500,—;

SENTITO il Comitato Amministrativo nella sua seduta del 27 novembre 1956;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale per gli Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Per i lavori che non superino l'importo di So. 2.500,— (duemilacinquecento), i pagamenti saranno effettuati su semplice presen-

Art. 2.

Per i lavori il cui importo superi i So. 2.500,— (duemilacinquecento) e fino a So. 10.000 (diecimila), valgono le norme di cui al Decreto n. 141 rep. del 28 agosto 1953.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 692 del 26 novembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 230.

Mogadiscio, li 6 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 8 maggio 1956, n. 122 rep.

Soppressione dell'Azienda Speciale Magazzino Scorte

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTO il decreto n. 64 di rep. del 30 settembre 1950, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 7 del 1^o ottobre 1950, col quale si istituisce l'Azienda Speciale Magazzino Scorte del Genio Civile e se ne approva l'atto costitutivo;

CONSIDERATO che i motivi che a suo tempo hanno consigliato la istituzione della suddetta Azienda Speciale sono venuti a cessare e che pertanto può farsi luogo alla sua soppressione;

RITENUTO opportuno procedere alla soppressione dell'Azienda Speciale Magazzino Scorte del Genio Civile, con decorrenza 1^o aprile 1955, disponendo che la consistenza dei materiali, a quella data, sarà trasferita all'Ispettorato LL. PP. per il successivo impiego in lavori di carattere pubblico, a corpo e non a misura;

SENTITO il parere del Comitato Amministrativo nella sua seduta del 26 marzo 1955;

SU PROPOSTA del Direttore per lo Sviluppo Economico;

DECRETA:

Art. 1.

L'Azienda Speciale Magazzino Scorte del Genio Civile è soppres-

Art. 2.

La consistenza dei materiali, alla data del 1° aprile 1955, sarà trasferita all'Ispettorato LL. PP. per il successivo impiego in lavori di carattere pubblico, *a corpo* e non a misura.

Mogadiscio, li 8 maggio 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 362 del 26 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 143.

Mogadiscio, li 24 novembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 20 dicembre 1956, n. 123 rep.

Istituzione della « Direzione delle Scuole Primarie Italiane in Somalia ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 79: « Istituzione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S. »;

VISTO il Decreto 16 novembre 1956, n. 108, che istituisce l'Ufficio per gli Affari Italiani;

RITENUTA l'opportunità di provvedere alla separazione giuridico-amministrativa delle Scuole Primarie Italiane della Somalia, ora incorporate nell'Ispettorato Istruzione Primaria;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale Affari Sociali, di concerto con il Capo Ufficio Speciale Affari Generali;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 è istituita una « Direzione delle Scuole Primarie Italiane in Somalia », alle dipendenze dell'Ufficio

Art. 2.

Il Direttore delle Scuole Primarie Italiane in Somalie è nominato dall'Amministratore.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 177 del 27 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 124.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

A.F.I.S.

DECRETO 20 dicembre 1956, n. 124 rep.

Istituzione della « Direzione delle Scuole Secondarie Italiane in Somalia ».

L'AMMINISTRATORE

VISTA la Legge della Repubblica Italiana 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica e rende esecutivo l'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia, e disposizioni successive;

VISTO il Decreto 18 maggio 1956, n. 79: « Istituzione degli Uffici Speciali dell'A.F.I.S. »;

VISTO il Decreto 16 novembre 1956, n. 108, che istituisce l'Ufficio per gli Affari Italiani;

RITENUTA l'opportunità di provvedere alla separata organizzazione delle Scuole Secondarie Italiane in Somalia, ora incorporate nell'Ispettorato per l'Istruzione Secondaria;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale Affari Sociali, di concerto con il Capo Ufficio Speciale Affari Generali;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1957 è istituita una « Direzione delle Scuole Secondarie Italiane in Somalia », alle dipendenze dell'Ufficio

Art. 2.

Il Direttore delle Scuole Secondarie Italiane in Somalia è il Preside del Liceo Scientifico.

Mogadiscio, li 20 dicembre 1956.

p. l'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 776 del 27 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.


VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 125.

Mogadiscio, li 29 dicembre 1956.

Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

ERRATA CORRIGE alla legge 8 dicembre 1956, n. 15, pubblicata nel Supplemento n. 1 al Boll. Uff. n. 12 del 10 dicembre 1956

- 1) - A pagina 984, l'art. 2 va completato con la seguente aggiunta:
«La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Somalia».
«Data a Mogadiscio, addì 8 dicembre 1956».
- 2) - A pagina 985, all'art. 6, penultima riga: la parola «Ministro» va sostituita con «Ministero».
- 3) - A pagina 987, prima riga, dopo la parola «Filiale» va aggiunto: «di Banca».
- 4) - A pagina 990, all'art. 29, penultima riga, dopo la parola «portare» va aggiunto: «liberamente».
- 5) - A pagina 993, art. 40, togliere la firma «Aden Abdulla Osman».
- 6) - A pagina 1000, riga 13ª, dopo «non trattasi» va aggiunto «di merci».



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 19 giugno 1956, n. 121 rep.

Nomina del Dr. Francesco Scimone a funzionario delegato per l'Ufficio Speciale Affari Economici.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia e successivi provvedimenti;

VISTO il D. A. n. 337955 del 12 ottobre 1953, reg. dalla Ragioneria al n. 149 del Reg. Decreti in data 13 ottobre 1953, col quale il Dr. Francesco Scimone veniva nominato Funzionario Delegato per la Direzione Sviluppo Economico;

VISTO il D. A. n. 220037 del 28 dicembre 1953, reg. dal Magistrato ai Conti al foglio n. 156 reg. n. 11, in data 29 dicembre 1953, col quale il Dr. Francesco Scimone rientrato in servizio, riprendeva le funzioni di Funzionario Delegato per la Direzione Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che con la soppressione della Direzione Sviluppo
RITENUTA necessaria la nomina di un Funzionario Delegato per l'Ufficio Speciale Affari Economici;

SU PROPOSTA del Capo Ufficio Speciale Affari Economici;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dr. Francesco Scimone è nominato Funzionario Delegato per l'Ufficio Speciale per gli Affari Economici.

Art. 2.

Il provvedimento è in vigore con decorrenza 27 maggio 1956.

Mogadiscio, li 19 giugno 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 356 del 23 giugno 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 20 - foglio n. 14.

Mogadiscio, li 8 novembre 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 122 rep.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956, che istituisce il Governo della Somalia;

VISTO il decreto n. 78 in data 18 maggio 1956, concernente l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

- RAVVISATA la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo 53 dell'entrata « Ricupero di somme anticipate per le spese delle Aziende Speciali dell'AFIS » e del capitolo 143 della spesa « Anticipazioni e rimborsi per provvedere a spese delle Aziende Speciali dell'AFIS » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956 alla effettiva situazione di fatto e di diritto determinatasi in relazione alle operazioni intervenute;

VISTO l'allegato elenco dimostrativo delle operazioni;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

Aumenti

ENTRATA

TITOLO II — Entrate straordinarie

CATEGORIA III — Contabilità speciale

RUBRICA XIII — Partite che si compensano con la spesa.

Cap. 53 - Ricupero di somme anticipate per le
spese delle Aziende Speciali dell'AFIS . + So. 469.479,57

SPESA

TITOLO II — Spese straordinarie

CATEGORIA III — Contabilità speciale

RUBRICA XX — Partite che si compensano con l'entrata.

Cap. 143 - Anticipazioni e rimborsi per provvedere
a spese delle Aziende Speciali dell'AFIS + So. 469.479,57

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 798 del 31 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 205.

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 123 rep.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956, relativa alla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il D. A. n. 78, in data 18 maggio 1956, concernente l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

RAVVISATA la necessità di adeguare lo stanziamento del capitolo 50 della entrata e del capitolo 140 della spesa Categoria III - Contabilità speciale - per l'esercizio finanziario 1956 alla effettiva situazione di fatto e di diritto determinatasi in relazione alle operazioni intervenute alla data del 31 dicembre 1956;

VISTO l'allegato prospetto dimostrativo;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni nella Categoria III - Contabilità speciali - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

Aumenti

ENTRATA

TITOLO II — Spese straordinarie

CATEGORIA III — Contabilità speciale

Cap. 50 - Depositi e cauzioni	+	So.	65.510
<hr/>			
TOTALE +		So.	65.510
<hr/>			

SPESA

TITOLO II — Spesa straordinaria

CATEGORIA III — Contabilità speciale

Cap. 140 - Restituzione depositi e cauzioni	+	So.	65.510
<hr/>			
TOTALE +		So.	65.510
<hr/>			

Mogadiscio, il 31 dicembre 1956.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI NUR

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 801 del 31 dicembre 1956.

Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 208.

Mogadiscio, il 31 dicembre 1956.

GOVERNO DELLA SOMALIA
MINISTERO PER GLI AFFARI FINANZIARI

Elenco delle partite da iscrivere al capitolo 50 delle entrate « Depositi e cauzioni » ed al capitolo 140 della spesa « Restituzione di depositi e cauzioni » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956 in relazione alle operazioni intervenute durante il periodo 1° agosto - 31 dicembre 1956.

Ditta Drei Luigi	—	dist. versam. n. 2253	del	14-8-56	So.	5.655
Ditta Stella Paolo	—	» » » 2254	»	18-8-56	»	1.250
Ditta A. Besse	—	» » » 2260	»	16-8-56	»	8.900
Ditta Lino Passoni	—	» » » 2261	»	16-8-56	»	4.810
Vicariato Apostolico	—	» » » 2265	»	17-8-56	»	8.280
Ditta Mayer Jacob Samuel	—	» » » 2266	»	17-8-56	»	12.635
Ditta Ali Guled Ro- ble	—	» » » 2282	»	20-8-56	»	1.160
Ditta Scerif Moha- med Z.	—	» » » 2353	»	5-9-56	»	35
Ditta Vittorio Bo- navolta	—	» » » 2612	»	16-10-56	»	1.000
Ufficio Speciale	—	» » » 2670	»	23-10-56	»	2.260
Ditta Ugo Zini	—	» » » 2726	»	6-11-56	»	500
Ditta Genovese C.	—	» » » 3029	»	18-12-56	»	2.560
Ditta Innocenti	—	» » » 3038	»	19-12-56	»	16.125
Ditta Genovese C.	—	» » » 3039	»	19-12-56	»	40
Ditta Innocenti	—	» » » 3040	»	19-12-56	»	300
TOTALE					So.	65.510


ERRATA CORRIGE

Al Decreto Amm.vo 31 ottobre 1956, n. 73 — Bollettino Ufficiale Supplemento n. 3 al n. 10, pagina 824 — correggere il nome del Sottosegretario in « Mohamud Ahmed Mohamed Addan » invece che Mohamud Ahmed Addan.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII

Mogadiscio, 31 dicembre 1956

Su:pl. n. 6 al n. 12

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

N. N.

ERRATA CORRIGE al Supplemento N. 5 al Bollettino Ufficiale
N. 12 in data 31 dicembre 1956.

1203

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

DECRETO 31 dicembre 1956, n. 124 rep.: *Variazione al bilancio
per l'esercizio finanziario 1956.*

1207


DECRETO 28 settembre 1956, n. 125 rep.: *Variazioni al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1956.*

1209

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

N. N.

ERRATA CORRIGE al Supplemento N. 4 al Bollettino Ufficiale N. 12 in data 31 dicembre 1956

pag. 1071	— rigo 15	— <i>errata</i>	« Contributi all'Azienda... »		
		<i>corrige</i>	« contributi all'Agenzia... »		
pag. 1077	— ultimo rigo	— <i>errata</i>	« a riportare	99.746	1.609.622 »
		<i>corrige</i>	« a riportare	100.446	1.608.622 »
pag. 1078	— primo rigo	— <i>errata</i>	« Riporto	99.746	1.609.622 »
		<i>corrige</i>	« Riporto	100.446	1.608.622 »
pag. 1080	← rigo 7	— <i>errata</i>	« 48.620	5.050	53.570 »
		<i>corrige</i>	« 48.620	5.050	53.670 »
pag. 1082	— rigo 37	— <i>errata</i>	« 25.583	1.581	26.964 »
		<i>corrige</i>	« 25.383	1.581	26.964 »
pag. 1083	— rigo 8	— <i>errata</i>	« 23.283	2.749	25.987 »
		<i>corrige</i>	« 23.238	2.749	25.987 »
pag. 1085	— rigo 23	— <i>errata</i>	« 17.660	2.660	20.326 »
		<i>corrige</i>	« 17.660	2.666	20.326 »
pag. 1085	— rigo 40	— <i>errata</i>	« 13.802	1.197	16.999 »
		<i>corrige</i>	« 15.802	1.197	16.999 »
pag. 1094	— rigo 36	— <i>errata</i>	« TOTALE	So.	2.135.000 »
		<i>corrige</i>	« TOTALE	So.	1.135.000 »
pag. 1103	— rigo 7 col. 11	— <i>errata</i>	« 3,20 »	<i>corrige</i>	« 3,26 »
pag. 1103	— ultimo rigo col. 4	— <i>errata</i>	« 35.403.000 »		
		<i>corrige</i>	« 35.403.500 »		
pag. 1108	— rigo 7	— <i>errata</i>	« ...una riduzione di So. 3.280.000... »		

- prospetto grande — rigo 11 numeri — col. 2 — *errata* « 3.640.000 »
corrige « 3.640.800 »
- prospetto grande — rigo 13 numeri — col. 16 — *errata* « -12.000 »
corrige « + 12.000 »
- prospetto grande — rigo 18 numeri — col. 11 — *errata* « 0,35 »
corrige « 0,39 »
- pag. 1117 — rigo 7 della colonna ultima — *errata* « 337.000 »
corrige « 337.500 »
- pag. 1122 — note — *errata* « (f) — (So. 150.000)... »
corrige « (f) — Trattasi di nuova spesa... »
- pag. 1127 — rigo 11 della penultima colonna — *errata* « + 175.000(l) »
corrige « + 175.000(i) »
- pag. 1127 — note — *errata* « (b) — La ripartizione... »
corrige « — La ripartizione... »
- pag. 1127 — note — *errata* « (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (l) »
corrige « (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) »
- pag. 1128 — rigo 12 della 1^a col. — *errata* « 10 » — *corrige* « — »
- pag. 1131 — penultimo rigo della 2^a colonna — *errata* « + 1.964.803 »
corrige « — »
- pag. 1131 — ultimo rigo della 2^a colonna — *errata* « — »
corrige « + 1.964.803 »
- pag. 1137 — Allegato N.10 — Art. 1 — *errata* « So. 10.862 »
corrige « So. 10.852 »
- pag. 1142 — All. N. 26 — Art. 2 a) — *errata* « ...giornale (15.000x12) »
corrige « ...giornale (13.000x12) »
- pag. 1143 — rigo 1 — *errata* « So. 324.200 »
corrige « Riporto So. 324.200 »
- pag. 1144 — All. N. 30 — Art. 3 a) — *errata* « So. 13.000 »
corrige « So. 13.500 »
- pag. 1144 — All. N. 31 — Art. 2 c) *errata* « " 600 " 2.400 »
corrige « " 800 " 2.600 »
- pag. 1146 — All. N. 36 — Art. 3 d) *errata* « ...per militari italiani e
somali » 20.000 »
corrige « ...per militari italiani e
somali » 20.200 »
- pag. 1152 — All. N. 58 — Amm. Regionale D/15 — *errata* « ...50.440 »
corrige « ...50.640 »

pag. 1152 — ultimo rigo — *errata* « a riportare So. 1.366.194 »
corrige « a riportare So. 1.366.294 »

pag. 1155 — rigo 11 — *errata* « 4.980 1.080 480 238 238 6.778 »
corrige « 4.980 4.980 1.080 480 238 6.778 »

pag. 1155 — ultimo rigo — *errata* « Totale spesa So. 3.824.960 »
corrige « Totale spesa So. 3.824.860 »

pag. 1156 — rigo 1 — *errata* « Riporto totale spesa So. 3.824.960 »
corrige « Riporto totale spesa So. 3.824.860 »

pag. 1156 — rigo 10 — *errata* « ...So. 4.167.960 »
corrige « ...So. 4.167.860 »

pag. 1159 — rigo 2 — *errata* « 7.440 7.440 310 4.750 »
corrige « 7.440 7.440 310 7.750 »

pag. 1159 — Serv. Imp. Dir. - rigo 2 — *errata* « 5.640 5.640 236 5.875 »
corrige « 5.640 5.640 235 5.875 »

pag. 1159 — ultimo rigo — ultima colonna — *errata* « 378.042 »
corrige « 378.041 »

pag. 1160 — rigo 1 — ultima colonna — *errata* « 378.042 »
corrige « 378.041 »

pag. 1162 — rigo 5 — *errata* « a So. 150x13 mesi » 10.000 »
corrige « " 10.000 » (accanto al rigo superiore)

pag. 1162 — rigo 4 numeri — *errata* « " 156.100 »
corrige « " 156.385 »


pag. 1162 — ultimo rigo — *errata* « 1.900 » — *corrige* « 1.700 »

pag. 1163 — primo rigo — *errata* « 1.900 » — *corrige* « 1.700 »

pag. 1165 — Allegato N. 67 — Art. 1 — *errata* « So. 75.000 »
corrige « So. 70.000 »

pag. 1165 — ultimo rigo — *errata* « So. 412.400 »
corrige « So. 402.400 »

pag. 1166 — primo rigo — *errata* « So. 412.400 »
corrige « So. 402.400 »



PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 31 dicembre 1956, n. 124 rep.
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge della Repubblica Italiana n. 1301 del 4 novembre 1951 che ratifica e dà esecuzione all'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

CONSIDERATO che gli assegni ed i soprassoldi di medaglia al valor militare corrisposti agli ex militari somali vengono anticipati dall'AFIS per conto dello Stato italiano, giusta telexpresso n. 93/7430 in data 27 giugno 1956 del Ministero per gli Affari Esteri — Direzione Generale Somalia;

RITENUTO necessario dover adeguare lo stanziamento del capitolo 54 dell'entrata « Ricupero di spese pertinenti allo Stato italiano effettuate dall'AFIS » e lo stanziamento del capitolo 144 della spesa « Spese pertinenti allo Stato italiano da effettuarsi dall'AFIS » del bilancio di previsione predetto in relazione alle operazioni intervenute alla data del 31 dicembre 1956 per i motivi di cui al capoverso precedente, giusta elenco allegato;

SENTITO il Comitato Amministrativo;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio Speciale per gli AA. FF.;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

AUMENTI

Entrata

CATEGORIA III — Contabilità speciale

RUBRICA XIII — Partite che si compensano con la spesa.

Cap. 54 - Ricupero di spese pertinenti allo Stato
italiano effettuate dall'AFIS + So. 252.346,20

Spesa

CATEGORIA III — Contabilità speciale
RUBRICA XX — Partite che si compen-
sano con la spesa.

Cap. 144 - Spese pertinenti allo Stato italiano da
effettuarsi dall'AFIS + So. 252.346,20

Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.

p. L'AMMINISTRATORE
P. Franca

VISTO n. 804 del 31 dicembre 1956.
Il Capo della Ragioneria: TURA.

VISTO e Registrato - Reg. n. 21 - foglio n. 211.
Mogadiscio, li 31 dicembre 1956.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Speciale per gli AA. FF.

Elenco dei pagamenti disposti per soprassoldo di medaglia al valor militare e per acconti sugli assegni di pensione agli ex militari somali a carico del capitolo 144 di parte passiva del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

- 1) - *Pintus Antonio* — Anticipazione per provvedere al pagamento del soprassoldo di medaglia ad ex militari somali 3.200,—
- 2) - *Pintus Antonio* — Anticipazione per provvedere al pagamento di assegni ad ex militari somali durante te il mese di settembre 36.246,50
- 3) - *Capo Regione del Benadir* — Anticipazione per assegni di assistenza ad ex militari somali durante il IV trimestre 1956 43.560,—
- 4) - *Capo Regione Alto Giuba* — Anticipazione per assegni di assistenza ad ex militari somali durante il IV trimestre 1956 19.360,—
- 5) - *Capo Regione Basso Giuba* — Anticipazione per assegni di assistenza ad ex militari somali durante il IV trimestre 1956 3.150,—
- 6) - *Capo Regione dello Hiran* — Anticipazione per assegni di assistenza ad ex militari somali durante il IV trimestre 1956 4.890,—
- 7) - *Capo Regione del Mudugh* — Anticipazione per assegni di assistenza ad ex militari somali durante il IV trimestre 1956 17.520,—

a riportare 127.926,50

	<i>riporto</i>	127.926,50
8)	- <i>Capo Regione della Migiurtinia</i> — Anticipazione per assegni di assistenza ad ex militari somali durante il IV trimestre 1956	2.850,—
9)	- <i>Pintus Antonio</i> — Anticipazione per assegni assistenza ex militari somali mese di ottobre 1956	37.152,05
10)	- <i>Capo Regione della Migiurtinia</i> — Anticipazione suppletiva per assegni assistenza ex militari somali IV trimestre 1956	780,—
11)	- <i>Capo Regione del Mudugh</i> — Anticipazione suppletiva per assegni ex militari somali IV trimestre 1956	1.230,—
12)	- <i>Pintus Antonio</i> — Anticipazione per assegni assistenza ex militari somali mese di novembre 1956	36.246,50
13)	- <i>Capo Regione dell'Alto Giuba</i> — Anticipazione suppletiva per assegni ex militari somali IV trimestre 1956	3.640,—
14)	- <i>Capo Regione Basso Giuba</i> — Anticipazione suppletiva per assegni ex militari somali IV trimestre 1956	150,—
15)	- <i>Capo Regione Basso Giuba</i> — Anticipazione suppletiva per assegni ex militari somali IV trimestre 1956	1.050,—
16)	- <i>Pintus Antonio</i> — Anticipazione per pagamento soprassoldo di medaglia ad ex militari somali	4.169,10
17)	- <i>Pintus Antonio</i> — Anticipazione per assegni assistenza ex militari somali mese di dicembre 1956	37.152,05
	TOTALE	<u>252.346,20</u>

A.F.I.S.

DECRETO Amm.vo 28 settembre 1956, n. 125 rep.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956.

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge n. 1 in data 7 maggio 1956 relativa alla istituzione del Governo della Somalia;

VISTO il decreto amministrativo n. 78 in data 18 maggio 1956 concernente l'ordinamento del Governo della Somalia;

VISTA l'ordinanza n. 22 in data 15 dicembre 1955, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956;

CONSIDERATO la necessità di dover provvedere all'aumento dello stanziamento di alcuni capitoli della spesa che non presentano disponibilità sufficiente per far fronte alle spese da sostenere mediante trasporto di fondi e altri capitoli i quali presentano disponibilità superiori alle spese da sostenere;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari, di concerto con il Ministro per gli Affari Generali, con il Ministro per gli Affari Sociali e con il Ministro per gli Affari Economici;

DECRETA:

Sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1956:

SPESA

Diminuzioni

RUBRICA V — Spese per Studi e Statistica.

Cap. 29 - Spese per missioni di studio, per ricerche scientifiche e per la pubblicazione di opere scientifiche interessanti la Somalia — So. 6.000

RUBRICA VII — Spese per i Servizi Finanziari.

Cap. 41 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato addetto alle Dogane, al Monopolio, all'Ufficio Tasse Affari, all'Ufficio Imposte Dirette ed alla Guardia di Finanza — So. 75.000

RUBRICA VIII — Spese per i servizi Sanitari e Veterinari.

Cap. 51 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato addetto ai servizi Sanitari e Veterinari — So. 110.000

RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione.

Cap. 66 - Spese per la stampa e l'acquisto di libri di testo, per l'acquisto di pubblicazioni per le biblioteche scolastiche, spese per la distribuzione gratuita di oggetti scolastici agli alunni poveri, sovvenzioni agli enti di assistenza scolastica, studi ed esperimenti in materia di educazione di base e di educazione dei nomadi, spese per missioni di carattere internazionale — So. 23.600

a riportare — So. 214.600

riporto — So. 214.600

RUBRICA X — Spese per i servizi: Agrario,
zootecnico, Antiacidico,
meteorologico.

- Cap. 69 - Retribuzione e assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi agrario zootecnico meteorologico — So. 50.000
- Cap. 72 - Spese per il servizio zootecnico — So. 56.000

RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici.

- Cap. 79 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato addetto ai servizi dei Lavori Pubblici — So. 50.000
- Cap. 83 - Manutenzione ordinaria delle opere marittime delle attrezzature portuali e opere per la conservazione dell'efficienza dei porti e delle rade di approdo — So. 14.000
- Cap. 84 - Spese per l'esercizio di centrali elettriche — So. 20.000

RUBRICA XIII — Spese per i servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni.

- Cap. 93 - Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo compreso quello militarmente ordinato, addetto ai servizi delle Comunicazioni e Telecomunicazioni (Servizi Postali, Capitanerie di Porto e Telecomunicazioni) — So. 150.000

TOTALE — So. 554.600

Aumenti

RUBRICA II — Spese per il personale della Amministrazione Centrale e Regionale.

- Cap. — Retribuzioni ed assegni di carattere continuativo ed indennità varie spettanti al personale somalo, compreso quello militarmente ordinato, addetto agli uffici Centrali e Regionali. . . + So. 435.000

	riporto +	So.	435.000
RUBRICA V — Spese per Studi Statistica.			
Cap. 28 - Spese per il funzionamento della biblioteca, fototeca e Museo de Garesa (acquisto di libri, pubblicazioni, rilegature e lavori cartografici)		So.	6.000
RUBRICA IX — Spese per i servizi della Pubblica Istruzione			
Cap. 65 - Compensi per incarichi temporanei di direzione e di insegnamento presso scuole per adulti e presso corsi speciali		So.	23.600
RUBRICA X — Spese per i servizi: Agrario, Zootecnico, Antiaereo, Meteorologico.			
Cap. 70 - Spese per il servizio: agrario-forestale e venatorio - Impiego di mezzi meccanici a favore dell'agricoltura somala	+	So.	56.000
RUBRICA XII — Spese per i servizi dei Lavori Pubblici.			
Cap. 81 - Manutenzione ordinaria degli edifici compresi quelli degli aeroporti adibiti ai servizi aerei civili	+	So.	20.000
Cap. 86 - Spese per il funzionamento delle officine dei Lavori Pubblici comprese quelle delle sezioni presso le Regioni	+	So.	14.000
	TOTALE	So.	554.600

Mogadiscio, li 28 settembre 1956.

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD
SALAD ABDI MOHAMUD
HAGI FARAH ALI OMAR
SCEK ALI GIUMALE BARALE
MOHAMUD ABDI NUR

P. L'AMMINISTRATORE
Finco

PARTE TERZA

V A R I E